Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2329

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

18/12/2022 - 06:30

Indice

1. DDL S. 2329 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 2329 5
1.2.2. Testo approvato 2329 (Bozza provvisoria) 22
1.2.3. Testo 1 27
1.2.4. Testo 2 79
1.3. Trattazione in Commissione 129
1.3.1. Sedute 130
1.3.2. Resoconti sommari 132
1.3.2.1. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11^ (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 133
1.3.2.1.1. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (ant.) del 22/07/2021 134
1.3.2.1.2. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (ant.) del 27/07/2021 137
1.3.2.1.3. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (pom.) del 28/07/2021 138
1.3.2.1.4. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (pom.) del 03/08/2021 170
1.3.2.1.5. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (pom.) del 04/08/2021 181
1.3.2.1.6. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 6 (nott.) del 04/08/2021 198
1.4. Trattazione in consultiva 212
1.4.1. Sedute 213
1.4.2. Resoconti sommari 215
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 216
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 132 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/08/2021 217
1.4.2.2. 5^ (Bilancio) 220
1.4.2.2.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 431 (ant.) del 27/07/2021 221
1.4.2.2.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 435 (ant.) del 29/07/2021 233
1.4.2.2.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 437 (pom.) del 03/08/2021 236
1.4.2.2.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 438 (ant.) del 04/08/2021 246

1.4.2.2.5. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 439 (pom.) del 04/08/2021 254
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 260
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 440 (ant.) del 05/08/2021 261
1.4.2.4. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) 266
1.4.2.4.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 250 (pom.) del 27/07/2021 267
1.4.2.4.2. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 251 (pom.) del 28/07/2021 381
1.4.2.5. 10^ (Industria, commercio, turismo) 384
1.4.2.5.1. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 169 (pom.) del 27/07/2021 385
1.4.2.5.2. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 170 (ant.) del 28/07/2021 391
1.4.2.6. 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali) 393
1.4.2.6.1. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 234 (ant.) del 28/07/2021 394
1.4.2.6.2. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 235 (ant.) del 29/07/2021 397
1.4.2.6.3. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 236 (pom.) del 03/08/2021 401
1.5. Trattazione in Assemblea 407
1.5.1. Sedute 408
1.5.2. Resoconti stenografici 409
1.5.2.1. Seduta n. 355 del 04/08/2021 410
1.5.2.2. Seduta n. 356 del 05/08/2021 513

1. DDL S. 2329 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2329
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro"
Titolo breve: *d-l n. 103/2021 - salvaguardia di Venezia e tutela del lavoro*

Iter
5 agosto 2021: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
Successione delle letture parlamentari

S.2329	**approvato**
C.3257	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 125/21 del 16 settembre 2021, GU n. 224 del 18 settembre 2021. Testo coordinato G.U. n. 224 del 18 settembre 2021.

Iniziativa Governativa
Pres. Consiglio **Mario Draghi** , Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili **Enrico Giovannini** , Ministro della cultura **Dario Franceschini** , Ministro del lavoro e politiche sociali **Andrea Orlando** (Governo Draghi-I)
Di concerto con
Ministro del turismo **Massimo Garavaglia** , Ministro dell'economia e finanze **Daniele Franco**
Natura
di conversione del decreto-legge n. **103** del **20 luglio 2021**, G.U. n. 172 del 20 luglio 2021 , scadenza il 18 settembre 2021.
Include relazione tecnica.
Presentazione
Presentato in data **20 luglio 2021**; annunciato nella seduta n. 349 del 21 luglio 2021.
Classificazione TESEO
VENEZIA , LINEE DI NAVIGAZIONE , MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
Articoli
TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Artt.1, 2), CANALI E LINEE NAVIGABILI (Art.1), DIVIETI (Art.1), NAVI E NATANTI (Art.1), INQUINAMENTO (Art.1), MONUMENTI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE (Art.1),

CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.1), INDENNIZZI (Art.1), LAVORATORI PORTUALI (Art.1), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 2), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI (Artt.1, 2), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.2), LAGHI STAGNI LAGUNE (Art.2), OPERE MARITTIME E PORTUALI (Art.2), IMPRESE (Art.3), INTEGRAZIONE SALARIALE (Art.3), LICENZIAMENTO (Art.3), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Art.3), PROROGA DI TERMINI (Art.4), TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (Art.4), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.4), INDENNITA' DI LICENZIAMENTO (Art.4)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 8ª Sen. **Vincenzo D'Arienzo** (PD) (dato conto della nomina il 22 luglio 2021) .
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 11ª Sen. **Emilio Floris** (FIBP-UDC) (dato conto della nomina il 22 luglio 2021) .
Relatore di maggioranza Sen. **Vincenzo D'Arienzo** (PD) nominato nella seduta nott. n. 6 del 4 agosto 2021 (Proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. **Emilio Floris** (FIBP-UDC) nominato nella seduta nott. n. 6 del 4 agosto 2021 (Proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)** **e** **11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)** **in sede referente** il 21 luglio 2021. Annuncio nella seduta n. 349 del 21 luglio 2021.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria), 13ª (Ambiente), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2329

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2329

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
dal **Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili** (GIOVANNINI)
dal **Ministro della cultura** (FRANCESCHINI)
e dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (ORLANDO)
di concerto con il **Ministro del turismo** (GARAVAGLIA)
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2021

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

Onorevoli Senatori. - L'articolo 1, al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede, al comma 1, che le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possano comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti.

Il comma 2 dichiara monumento nazionale le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia e introduce, in dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021, il divieto di transito alle navi di stazza lorda superiore a 25.000 GT, di lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri, con tiraggio aereo, cosiddetto *air draft*, superiore a 35 metri (con esclusione delle navi a propulsione mista vela-motore) e che comunque utilizzino combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0,1 per cento.

Il divieto trova ragione nella necessità di tutelare le vie urbane d'acqua di eccezionale interesse culturale, dichiarate monumento nazionale, dalle conseguenze negative prodotte dal passaggio di navi di grandi dimensioni, che possono mettere a rischio le medesime vie d'acqua, nonché gli argini e gli immobili ad esse prospicienti. Basti pensare al caso di Venezia e all'accesso delle grandi navi nel Bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca, per i quali si è più volte rilevato che gli effetti del moto ondoso generato dal transito di imbarcazioni di grandi dimensioni possono provocare alterazioni idrodinamiche di rilievo, anche a carico di canali minori afferenti al canale principale di transito e, di conseguenza, delle costruzioni e degli edifici interessati. Su questo, peraltro, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha già più volte avvisato lo Stato italiano, da ultimo lo scorso mese di giugno, quando ha deciso di portare all'Assemblea generale del 16 luglio 2021 la proposta di iscrivere Venezia e la sua laguna tra i siti del patrimonio mondiale in pericolo (cosiddetta *Danger List*).

A ciò si aggiunge l'intrinseca pericolosità del passaggio di natanti di tali dimensioni all'interno di canali e spazi acquei lungo i quali insistono edifici e monumenti di eccezionale valore culturale. Gli effetti degli eventi calamitosi che potrebbero verificarsi al passaggio di grandi imbarcazioni, soprattutto nei tratti in cui la profondità dei fondali non consente di tenere queste ultime a distanza

conveniente dalle sponde, appaiono suscettibili di conseguenze anche catastrofiche: si pensi a eventuali collisioni, manovre erronee, attentati terroristici, incendi, sversamento e combustione di carburanti, che provocherebbero danni incalcolabili.
Infine, oltre alla necessità di assicurare la tutela e l'integrità del patrimonio storico e artistico, le dimensioni e le caratteristiche di natanti dalle grandi dimensioni appaiono scarsamente compatibili con l'esigenza di non danneggiare la prospettiva e la luce o le condizioni di ambiente e di decoro di vie d'acqua dichiarate di interesse culturale o monumento nazionale.
Tenuto conto delle possibili ricadute sul traffico navale, soprattutto crocieristico, del divieto introdotto dal comma 2, si prevede, al comma 3, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di un fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022, finalizzato:

- all'erogazione di contributi: alle compagnie di navigazione in relazione ai costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per gli eventuali rimborsi riconosciuti ai passeggeri, i cui programmi di viaggio siano stati modificati in ragione della disposizione relativa alle vie d'acqua oggetto di tutela; al gestore del *terminal* di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2 nonché alle imprese di cui il gestore del *terminal* di approdo si avvale.

Al comma 4 si intendono salvaguardare i lavoratori impiegati dal gestore del *terminal* di approdo non coperti con gli strumenti già previsti a legislazione vigente per il sostegno al reddito.
In particolare, la platea dei lavoratori è quella impiegata dal gestore del *terminal* di approdo:

- di cui alla lettera *b)* del comma 3, dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del *terminal* di approdo;
- dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 84 del 1994;
- dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione;
- dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del citato codice;
- dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di cui al comma 2.

A tale riguardo il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
Il comma 5 stabilisce che la competente Autorità di sistema portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, al fine di assicurarne il relativo equilibrio, anche prevedendo, ove necessario, la proroga della sua durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio.
Il comma 6 dispone che le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 3 sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Inoltre, al fine di evitare sovra compensazioni, il decreto tiene conto anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio.
Il comma 7 indica gli oneri finanziari relativi ai commi 3 e 4 dell'articolo in esame.
L'articolo 2 prevede, al comma 1, la nomina di un Commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il

compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;

b) manutenzione dei canali esistenti, comunque previa valutazione di impatto ambientale;

c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione.

Il medesimo comma 1 fa salvo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 maggio 2021, n. 75, nel quale è stabilito che « Al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti ».

Il comma 2 stabilisce per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

Il comma 3, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui al comma 1, prevede che il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, possa rilasciare, modificare o integrare le autorizzazioni e le concessioni ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione di detti interventi.

Il comma 4 rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, per stabilire i termini e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico. Il medesimo comma stabilisce che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione di detti interventi, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della percentuale individuata dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi del primo periodo del comma in esame. Inoltre, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. L'eventuale compenso del sub-commissario, da determinare in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale individuata dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi del primo periodo del comma in esame. I quadri economici di cui al comma in esame sono desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il comma 5 indica gli oneri finanziari relativi all'articolo in esame.

L'articolo 3 prevede la possibilità, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, di richiedere ulteriori tredici settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19, ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fruibili fino al 31 dicembre 2021, anche in continuità

rispetto alle settimane già fruite nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.
Ai datori che facciano richiesta del sopracitato trattamento di integrazione salariale si applica il divieto di irrogare licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo per la durata del trattamento di integrazione medesimo fruito entro il 31 dicembre 2021.
L'articolo 4 estende temporalmente l'efficacia della misura di cui all'articolo 43-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per consentire alle imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che richiedono nel 2021 il trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e l'esonero dal pagamento del cosiddetto contributo di licenziamento.
L'articolo 5 reca la copertura finanziaria.
L'articolo 6 reca disposizioni sull'entrata in vigore del provvedimento.

Relazione tecnica

L'articolo 1, al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti.
A tal fine dichiara monumento nazionale le vie urbane d'acqua, Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia e introduce, in dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021, il divieto di transito alle navi di stazza lorda superiore a 25.000 GT, di lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri, con *air draft* superiore a 35 metri (con esclusione delle navi a propulsione mista vela – motore) e che comunque utilizzino combustibile in manovra con contenuto di zolfo inferiore allo 0.1 per cento.
Tenuto conto delle possibili ricadute sul traffico navale, soprattutto crocieristico, del divieto introdotto dal comma 2, si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di euro **35 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022**, finalizzato

a) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 30 milioni per l'anno 2021, di contributi in favore delle compagnie di navigazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già comunicato all'Autorità competente l'effettuazione a far data dal 1° agosto 2021 di transiti nelle vie d'acqua di cui al comma 2, in relazione agli eventuali maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto delle stesse, qualora non indennizzabili sulla base di eventuali contratti di assicurazione;
b) all'erogazione, di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022 di contributi in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, e delle imprese di cui lo stesso si avvale.

Ai fini della quantificazione degli oneri di cui alla lettera a), stimati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, sono state considerate le seguenti ipotesi, anche sulla base dei dati forniti dalle maggiori compagnie di navigazione crocieristica operanti presso il terminal passeggeri di Venezia.
In particolare, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 31 dicembre 2021 sono state stimate n. 55 crociere, con una media passeggeri per singola crociera pari a 2.083 unità. Tenuto conto del numero di passeggeri complessivi stimati (114.583 unità) è stata considerata una percentuale di prenotazioni già effettuate, alla data di entrata in vigore del decreto – legge, pari al 56%.
Al contempo, in considerazione del divieto di transito nella laguna di Venezia previsto dall'articolo 1, comma 2, è stato stimato un tasso di cancellazione pari al 15% dei passeggeri che hanno già effettuato la prenotazione.
Inoltre, ai fini della stima complessiva si è provveduto a tener conto:

a) delle iniziative di natura commerciale poste in essere dalle compagnie di navigazione crocieristica al fine di ridurre il tasso di cancellazione delle prenotazioni già effettuate ed incentivare le prenotazioni relative alle crociere già programmate, consistenti nel riconoscimento di uno sconto di circa 80 euro per ciascun passeggero;
b) i maggiori costi (costo del terminal aggiuntivo ed extra security, gestione dei bagagli dei passeggeri in arrivo ed in partenza da Venezia, trasporto da e per Venezia dei passeggeri imbarcati) che le compagnie di navigazione crocieristica saranno chiamate a sostenere per l'attracco delle navi in altri porti ubicati in prossimità della città di Venezia (Porto di

Monfalcone o Porto di Trieste) e quantificati mediamente in circa 135 mila euro per singola nave.

Nella tabella successiva si riporta il dettaglio dei valori considerati:

Rimborsi riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte								
N. crociere	Media passeggeri per crociera	Totale passeggeri	% passeggeri prenotati / passeggeri totali	Passeggeri prenotati	% cancellazione	n. passeggeri cancellati	costo medio a passeggero	costo stimato
55	2.083	114.583	56%	64.167	15%	9.625	1.437	13.829.520

Costi aggiuntivi trasferimento porto di partenza da Venezia a Monfalcone/Trieste		
N. crociere	Costo medio per crociera	Totale
55	135.417	7.447.917

Rimborso simato per passeggeri imbarcati		
N. passeggeri imbarcati	Rimborso riconosciuto	Totale
104.958	80	8.396.667

TOTALE RIMBORSI	29.674.103

Ai fini della quantificazione degli oneri di cui alla lettera b), stimati in 5 milioni per l'anno 2021 e in euro 20 milioni per l'anno 2022, è stata considerata, relativamente all'anno 2021, la cancellazione di tutte le navi interessate dal divieto di cui all'articolo 1, comma 2, di cui era previsto l'arrivo presso il terminal passeggeri di Venezia fino al termine della stagione crocieristica.
Relativamente all'anno 2022, sono state considerate circa 248 navi in arrivo presso il terminal passeggeri di Venezia (con una riduzione, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del 40% rispetto ai valori del 2019), stimando, in considerazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 2, la cancellazione di 128 navi e l'approdo presso il porto di Marghera di 120 navi, da gestire con la c.d. modalità Redentore (trasporto via terra o via mare del passeggeri presso la stazione marittima di Venezia).
Nella tabella successiva si riporta il dettaglio dei valori considerati:

Anno	Numero navi	Numero navi cancellate	Ipotesi ormeggi disponibili a Marghera nel WE	Ipotesi ormeggi disponibili a Marghera 7gg/7 (Canale Nord)	Navi in modalità Redentore	Ristoro per nave cancellata (in €)	Ristoro per nave in modalità Redentore (in €)	Ristoro per nave cancellata	Ristoro per nave modalità Redentore	Ristoro totale
		a)	b)	c)	d)=b*60gg+c*120gg	e)	f)	g)=a*e	h)=d*f	i)=h+g
2021	55	55	0	0	0	90.000,00 €	70.000,00 €	4.950.000,00 €	- €	4.950.000,00 €
2022	248	128	2	0	120	90.000,00 €	70.000,00 €	11.520.000,00 €	8.400.000,00 €	19.920.000,00 €
						TOTALE		16.470.000	8.400.000	24.870.000

Al **comma 4** si intendono salvaguardare i lavoratori impiegati dal gestore del terminal di approdo non coperti con gli strumenti già previsti a legislazione vigente per il sostegno al reddito.
In particolare, la platea dei lavoratori è quella impiegata dal gestore del terminal di approdo:

- di cui alla lettera b), dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo;
- dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1- bis, della medesima legge n. 84 del 1994;
- dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione;

- dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice;
- dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di cui al comma 2.

A tale riguardo il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
Pertanto, dal comma 4 derivano maggiori oneri pari a **5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022**.

Il **comma 5** prevede che la competente Autorità di Sistema Portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della lettera b) del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione viene consentito di prevedere la proroga della sua durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio.

Il **comma 6** stabilisce che, con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del turismo, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei contributi previsti dal comma 3. Inoltre, al fine di evitare sovra compensazioni, il decreto tiene conto anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio.

Il **comma 7** reca gli oneri derivanti dal presente articolo, **pari a euro 40 milioni per l'anno 2021 ed a euro 25 milioni per l'anno 2022**, cui si provvede ai sensi dell'articolo 5.

L'**articolo 2**, al **comma 1**, prevede la nomina di un Commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi:
a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;
b) manutenzione dei canali esistenti, comunque previa valutazione di impatto ambientale;
c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione.
L'ammontare complessivo delle opere da realizzare è quantificato in euro 157.000.000 con trattazione analitica come da tabella di seguito riportata:

	Intervento	Costo totale intervento in euro
1	Ormeggi temporanei nel Porto di Marghera	2.000.000,00
2	Attrezzamento temporaneo della Banchina sul Canale Industriale Nord, Sponda Nord per 1 nave da 340 mt	13.000.000,00
3	Realizzazione di due accosti per navi di lunghezza fino a 340 mt e realizzazione di un terminal passeggeri presso Canale Nord	62.000.000,00
4	Interventi di manutenzione dei canali esistenti finalizzati al transito delle navi da crociera lungo il Canale Malamocco-Marghera, agli ormeggi temporanei di Porto Marghera e all'accesso alla odierna Stazione Marittima	65.000.000,00
5	Opere accessorie finalizzate al miglioramento della navigabilità ed acquisizioni aree	15.000.000,00
		157.000.000,00

Il **comma 2** stabilisce per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

Il **comma 3,** al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui al comma 1, prevede che il Commissario straordinario, con proprio provvedimento può rilasciare, modificare o integrare le autorizzazioni e le concessioni ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione da detti interventi.

Il **comma 4** rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per stabilire termini e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico. Il medesimo comma stabilisce che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione di detti interventi, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della percentuale individuata dal decreto ministeriale ai sensi del primo periodo del comma in esame. Inoltre, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. L'eventuale compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale individuata dal decreto ministeriale ai sensi del primo periodo del comma in esame.

Il **comma 5** prevede che per le finalità del presente articolo sia **autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 42**

milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 5.

L'articolo 3, al **comma 1** prevede in via eccezionale, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

Il **comma 2** stabilisce che ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Il comma 3 prevede che le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

La platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 4.000 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal. Tale numerosità è in linea con le richieste di cassa Covid già pervenite all'Istituto.
Si ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100% di tale platea per una durata della prestazione pari a 13 settimane.
Di seguito sono riportati gli importi medi mensili connessi alla prestazione in esame utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere annuo:

Importo medio mensile CIGO (euro) 2021
Prestazione: 1.015,80;
assegno al nucleo familiare: 50,00;
copertura figurativa: 719,90;
TOTALE: 1.785,70

L'onere derivante dalla norma in esame, che costituisce limite di spesa, è pari a 21,4 mln di euro per l'anno 2021 (di cui 12,2 mln di euro per prestazione, 0,6 mln di euro per anf e 8,6 mln di euro per

contribuzione figurativa). Ai sensi del **comma 4**, a tali oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

L'articolo 4 proroga per l'anno 2022 le disposizioni di cui all'art. 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 con riferimento all'esonero del pagamento delle quote di accantonamento di Tfr e del contributo di licenziamento, di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che richiedono il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018.
Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative alle istanze presentate nel periodo di riferimento della norma, ritenendo tale informazione non ancora esaustiva della portata del fenomeno, sono stati stimati prudenzialmente circa 3.000 lavoratori rientranti nel campo di applicazione della proposta normativa in esame con una retribuzione media annua nel 2021 pari a 28.630 euro.
La stima è stata effettuata, in via prudenziale, nell'ipotesi di una durata dell'integrazione salariale per cessazione aziendale pari a 12 mesi e un'anzianità aziendale dei lavoratori pari a 3 anni.
Gli oneri per l'anno 2022 derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettere a) e b) sono quantificati **16 milioni di euro** (di cui 9,6 milioni per esonero del contributo di licenziamento) che costituiscono limite di spesa, cui si provvede (lettera c) a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che presenta le necessarie disponibilità.

L'**articolo 5** reca la copertura finanziaria. degli oneri di cui agli articoli 1 e 2, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022, 13 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022, 14 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022;

d) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

20/07/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

7

DISEGNO DI LEGGE

Decereto legge DL recante misure urgenti per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	3		Istituzione Fondo per l'erogazione di contributi in favore delle compagnie di navigazione e del gestore dei terminal di approdo	s	c	35,0	20,0			35,0	20,0			35,0	20,0		
1	4		Incremento Fondo sociale occupazione e formazione	s	c	5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0		
2	1-5		Realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna	s	k	2,0	8,0	15,0	42,0	2,0	8,0	15,0	42,0	2,0	8,0	15,0	42,0
5	1	a	Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282)	s	c	-7,0	-10,0		-13,0	-7,0	-10,0		-13,0	-7,0	-10,0		-13,0
5	1	b	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili (articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)	s	c	-15,0	-5,0		-14,0	-15,0	-5,0		-14,0	-15,0	-5,0		-14,0
5	1	c	Riduzione Tabella A - MEF	s	c	-5,0				-5,0				-5,0			
5	1	c	Riduzione Tabella A - MIBAC	s	c	-5,0	-5,0			-5,0	-5,0			-5,0	-5,0		
5	1	c	Riduzione Tabella A - MIT	s	c	-8,0	-5,0			-8,0	-5,0			-8,0	-5,0		
5	1	d	Riduzione Tabella B - MEF	s	k			-5,0	-5,0			-5,0	-5,0			-5,0	-5,0
5	1	d	Riduzione Tabella B - MIT	s	k	-2,0	-8,0	-10,0	-10,0	-2,0	-8,0	-10,0	-10,0	-2,0	-8,0	-10,0	-10,0
			TOTALE ENTRATE	**e**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
			TOTALE SPESE	**s**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
			TOTALE GENERALE ARTICOLATO			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 172 del 20 luglio 2021.*

Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua di interesse culturale o dichiarate monumento nazionale;

Tenuto conto della proposta del Comitato del patrimonio mondiale UNESCO di inserire « Venezia e la sua laguna » nella lista dei siti in pericolo;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ivi incluse specifiche misure di limitazione del transito di navi a tutela delle sue vie urbane d'acqua di interesse culturale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni che assicurino la continuità produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale e garantiscano contestualmente la protezione dell'ambiente e della salute e la salvaguardia dei livelli occupazionali mediante la previsione di misure di sostegno al reddito;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a supportare i lavoratori delle grandi imprese in crisi mediante la previsione di misure di sostegno al reddito che, nell'attuale fase di crisi economica, consentano di evitare i licenziamenti e accompagnare i lavoratori verso un riassorbimento occupazionale;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 13 luglio 2021 e del 15 luglio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministro della cultura e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia)

1. Al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti.

2. Le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;

b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;

c) air draft superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore;

d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022, finalizzato:

a) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 30 milioni per l'anno 2021, di contributi in favore delle compagnie di navigazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già comunicato l'effettuazione a far data dal 1° agosto 2021 di transiti nelle vie d'acqua di cui al comma 2, in relazione agli eventuali maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi, riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte, qualora non indennizzabili sulla base di eventuali contratti di assicurazione;

b) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, e delle imprese di cui lo stesso si avvale.

4. Ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti già previsti a legislazione vigente, per il finanziamento di misure di sostegno al reddito dei lavoratori impiegati dal gestore del terminal di approdo di cui alla lettera *b)* del comma 3, dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di cui al comma 2, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente comma che, in ogni caso, costituiscono limite di spesa.

5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera *b)* del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione potrà prevedere la proroga della sua durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3. Il decreto di cui al presente comma tiene conto anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio.

7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Art. 2.

(Nomina del Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi

complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;

b) manutenzione dei canali esistenti, previa valutazione di impatto ambientale;

c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Commissario straordinario, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con proprio provvedimento può rilasciare, modificare o integrare le autorizzazioni e le concessioni ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione di detti interventi.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione di detti interventi, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della percentuale individuata ai sensi del primo periodo. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. L'eventuale compenso del sub-commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo. I quadri economici di cui al presente comma sono desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Art. 3.

(Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale)

1. In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

4. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 21,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 43-*bis *del decreto-legge n. 109 del 2018)*

1. All'articolo 43-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « Per gli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020, 2021 e 2022 » e le parole « negli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2019, 2020 e 2021 »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole « per ciascuno degli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole « per ciascuno degli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ».

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri di cui agli articoli 1 e 2, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022, 13 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022, 14 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022;

d) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 2021

MATTARELLA

Draghi *, Presidente del Consiglio dei ministri*
Giovannini *, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*
Franceschini *, Ministro della cultura*
Orlando *, Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Garavaglia *, Ministro del turismo*
Franco *, Ministro dell'economia e delle finanzee*

Visto, *il Guardasigilli:* Cartabia

1.2.2. Testo approvato 2329 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2329

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 5 agosto 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 LUGLIO 2021, N. 103

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « articoli 10 e 12 del » *sono inserite le seguenti:* « codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al »;

al comma 2, lettera c)*, le parole:* « *air draft* » *sono sostituite dalle seguenti:* « altezza dalla linea di galleggiamento (*air draft*) »;

al comma 3:

all'alinea, le parole: « 20 milioni per l'anno 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 22,5 milioni per l'anno 2022 »;

alla lettera b)*, le parole:* « 20 milioni per l'anno 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 22,5 milioni per l'anno 2022 » *e le parole:* « di cui al comma 2, e delle imprese di cui lo stesso si avvale » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comma 2 e delle imprese di cui lo stesso si avvale nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « regolamento per la navigazione marittima » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), » *e le parole:* « 5 milioni di euro per l'anno 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 10 milioni di euro per l'anno 2022 »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano

economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, la competente Autorità di sistema portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera *b)* del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione può prevedere la proroga della sua durata, la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio, nonché, in deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* »;

al comma 7, le parole: « pari a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 32,5 milioni di euro per l'anno 2022 ».

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « di Venezia » *sono soppresse e dopo le parole:* « esecuzione dei seguenti interventi » *sono aggiunte le seguenti:* « , previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico ambientale della Laguna di Venezia, e successivi aggiornamenti »;

alla lettera a)*, le parole:* « non superiori » *sono sostituite dalle seguenti:* « in numero non superiore » *e dopo le parole:* « nell'area di Marghera » *sono inserite le seguenti:* « , di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022, »;

alla lettera b)*, le parole:* « , previa valutazione di impatto ambientale » *sono soppresse*;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario, qualora nell'attuazione degli interventi affidati ai sensi del presente articolo verifichi eventuali disponibilità rispetto alle risorse assegnate ai sensi del comma 5, derivanti da economie di gara accertate a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, può promuovere studi idrogeologici, geomorfologici e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo 2022 e successivamente ogni sei mesi, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, una dettagliata relazione in ordine agli interventi di cui al comma 1, recante l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi stessi e le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione »;

al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Qualora la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 comporti la necessità di una variante al piano regolatore portuale, in deroga all'articolo 5, comma 2-*quater*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ferma restando la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'articolo 6, commi 3-*ter* e 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da espletare entro i termini previsti dal comma 2 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della regione Veneto, ha effetto di variante. In deroga all'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, gli eventuali adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale, occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono approvati dal Commissario straordinario con proprio provvedimento »;

al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, » *sono inserite le seguenti:* « sentita la regione Veneto, » *e le parole:* « i termini e le attività connesse » *sono sostituite dalle seguenti:* « i termini e le attività connessi » *e, al quarto periodo, le parole:* « da determinarsi » *sono sostituite dalle seguenti:* « , da determinare »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. All'articolo 95, comma 27-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole*:* "da adottare" sono inserite le seguenti*:* "entro il 31 dicembre 2021".

4-*ter*. L'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia è approvato entro il 31 dicembre 2021.

4-*quater*. All'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro 1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo, nonché euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino*″* »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-*bis*. - *(Credito d'imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari)* - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per tale anno per le concessioni medesime.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in un'unica quota annuale e l'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis"*.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

All'articolo 3:

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

"*1-ter*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel

limite massimo di 705.000.000 di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai sensi del periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dall'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron.* Alla società di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a 70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo" »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e misure in favore delle medesime imprese ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-*bis*. - *(Servizi di* outplacement *per la ricollocazione professionale)* - 1. Per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 10 milioni di euro sono destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie disposizioni applicative.

Art. 3-*ter*. - *(Accordi di riallineamento)* - 1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.

2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli

accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dagli accordi provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

All'articolo 5:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « 33 milioni di euro per l'anno 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 40,5 milioni di euro per l'anno 2022 »;

la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

« *c)* quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7,5 milioni di euro per l'anno 2022 »;

alla lettera d), *le parole:* « del Programma Fondi di riserva e speciali » *sono sostituite dalle seguenti:* « del programma "Fondi di riserva e speciali" ».

1.2.3. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
28 luglio 2021
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (2329)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1
FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 1, dopo le parole:« 22 gennaio 2004, n. 42,» *inserire le seguenti:«* nonché degli argini, dei canali, degli immobili e dei monumenti di eccezionale valore storico-culturale ad esse prospicienti, per effetto di alterazioni idrodinamiche di rilievo generate dal transito di imbarcazioni di grandi dimensioni,»

1.2
DE CARLO, RUSPANDINI, TOTARO, DRAGO, MAFFONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale.

In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi le seguenti caratteristiche:

a) stazza lorda superiore a 55.000 GT.

b) E' inoltre fatto obbligo dell'impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.»

1.3

PEROSINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi stazza lorda superiore a 55.000 GT. È inoltre fatto obbligo dell'impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.»

1.4

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «I Canali marittimi Bacino di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarati monumento nazionale» *e al comma 2, sostituire le parole:* «In dette vie d'acqua» *con le seguenti:* «In detti Canali marittimi»

1.5

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Al comma 2, dopo le parole: «Le vie urbane d'acqua Bacino di S. Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia»*, inserire le seguenti:* «, riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

1.6

DE CARLO, RUSPANDINI, TOTARO, DRAGO, MAFFONI

Al comma 2, alinea e al comma 3, lettera a), *sostituire le parole:* «1° agosto 2021» *con le seguenti:* «1° dicembre 2021».

1.7

PIZZOL, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* «25.000 GT» *con le seguenti:* «40.000 GT».

1.8

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «allo 0.1 per cento» *con le seguenti:* «al limite di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66».

1.9

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *all'alinea sostituire le parole:«* 35 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 40 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022;»

- *alla lettera* b), *sostituire le parole:«* 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 10 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022» *e dopo le parole:«* delle imprese di cui lo stesso si avvale» *aggiungere le seguenti:«* nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate».

Conseguentemente:

- *al comma 7, sostituire le parole:«* 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 45 milioni di euro per l'anno 2021 e a 35 milioni di euro per l'anno 2022.»

- *all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole:«* 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 47 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022» *e alla lettera b), sostituire le parole:«* 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 20 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022»

1.10

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «20 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni»;

b) sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«b) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del *terminal* di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, al netto del fatturato prodotto dalla prestazione dei servizi erogati sugli accosti supplementari di cui all'articolo 2 del presente decreto legge.»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 45 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, così come convertito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

1.11

PEROSINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del *terminal* di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, al netto del fatturato prodotto dalla prestazione dei servizi erogati sugli accosti supplementari di cui all'articolo 2 del presente decreto legge.»;

b) al comma 3, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) all'erogazione, nel limite complessivo di 4 milioni per l'anno 2021 e di 15 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel ciclo operativo del citato gestore del *terminal* di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico impattanti la normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma 3»;

c) al comma 4, dopo le parole: «settore della logistica» *inserire le seguenti:* «e dai *ground handler*» *e sopprimere la parola:* «urbane»;

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale procede, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera *b)* del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale. Il necessario riequilibrio sarà attuato attraverso la revisione della concessione che includa la proroga della sua durata, la riduzione, con eventuale azzeramento, del canone concessorio, nonché un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato. La misura di riequilibrio deve consentire al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, impresa concessionaria del servizio di interesse generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, la continuità attuale dell'erogazione del servizio di sbarco e imbarco passeggeri nonché la definizione del piano economico finanziario della concessione definitiva».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l'anno 2021 e a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 5, e quanto a 4 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni per l'anno 2022 mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.12
MARGIOTTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del *terminal* di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, al netto del fatturato prodotto dalla prestazione dei servizi erogati sugli accosti supplementari di cui all'articolo 2 del presente decreto legge.»;

b) al comma 3, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) all'erogazione, nel limite complessivo di 4 milioni per l'anno 2021 e di 15 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel ciclo operativo del citato gestore del *terminal* di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico impattanti la normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera *b)* del comma 3»;

c) al comma 4 dopo le parole: «settore della logistica» *inserire le seguenti:* «e dai *ground handler*» *e sopprimere la parola:* «urbane»;

Conseguentemente sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l'anno 2021 e a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 5, e quanto a 4 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni per l'anno 2022 mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.13

VONO, CARBONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 4 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del *terminal* di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera *b)* del comma 3".

b) al comma 4, dopo le parole: «settore della logistica» *inserire le seguenti:* «e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l'anno 2021 e a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede, quanto 40 milioni per l'anno 2021 e 25 milioni per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 5 e, quanto a 4 milioni per l'anno 2021 e 15 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.14

De Carlo, Ruspandini, Totaro, Drago, Maffoni

Al comma 3, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 9 milioni per l'anno 2021 e di euro 16 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma 3.»

1.15

Vono, Carbone

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi del comma 3, lettera *a)*, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore del settore del trasporto pubblico non di linea e dei settori particolarmente colpiti dalle limitazioni al transito di cui al comma 2 individuati con il medesimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.16

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-*bis*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.»

1.17

DE CARLO, RUSPANDINI, TOTARO, DRAGO, MAFFONI

Al comma 4, dopo le parole: «nonché dagli spedizionieri doganali, dalle imprese operanti nel settore della logistica» *aggiungere le seguenti:* «e dai *ground handler*».

1.18

GUIDOLIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, VANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) al comma 7, sostituire le parole: «40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti:* «50 milioni per l'anno 2021 e a 35 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «pari a 52 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «25 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022».

1.20

PIZZOL, DE VECCHIS

Al comma 4, sostituire le parole: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2021 e a 35 milioni per l'anno 2022, si provvede quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 5».

1.19

VONO, CARBONE

Al comma 4, sostituire le parole: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 45 milioni per l'anno 2021 e a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede, quanto 40 milioni per l'anno 2021 e 25 milioni per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 5 e, quanto a 5 milioni per l'anno 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.21

PIZZOL, DE VECCHIS

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le medesime finalità di cui al precedente periodo, ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti già previsti a legislazione vigente, per il finanziamento di misure di sostegno al reddito dei lavoratori, diversi da quelli di cui al precedente periodo, la cui attività risulti ridotta o preclusa in conseguenza delle disposizioni di cui al comma 2, il Fondo sociale per occupazione e formazione è incremen-

tato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2021 e a 35 milioni per l'anno 2022, si provvede quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 5.».

1.22

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale procede, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera *b)* del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale. Il necessario riequilibrio sarà attuato attraverso la revisione della concessione che includa la proroga della sua durata, la riduzione, con eventuale azzeramento, del canone concessorio, nonché un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato. La misura di riequilibrio deve consentire al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, impresa concessionaria del servizio di interesse generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, la continuità attuale dell'erogazione del servizio di sbarco e imbarco passeggeri nonché la definizione del piano economico finanziario della concessione definitiva.»

1.23

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, previo provvedimento di integrazione delle concessioni adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, in deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n.

84, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*.»

1.24

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, PIZZOL

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Per le esigenze logistiche e di sicurezza affrontate dal Comune e dalla Prefettura riguardanti lo svolgimento di attività connesse alla Presidenza italiana del G20 nella città di Venezia, è autorizzata la spesa nel limite di 1.250.000 euro per l'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'erogazione delle risorse avviene a seguito di apposita rendicontazione delle spese sostenute da parte dei soggetti interessati, nella misura massima di 56 mila euro a favore della Prefettura di Venezia e per la parte rimanente a favore del Comune di Venezia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.1

PITTELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure urgenti per la valorizzazione del patrimonio culturale, per la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e per la tutela del lavoro)

1. Con l'obiettivo di incentivare il turismo, dopo i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, e al fine di intervenire a tutela del lavoro degli operatori del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con relativa salvaguardia dell'esperienza e del livello occupazionale, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche si

avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la

gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 850.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

Art. 2

2.1

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: " La prima fase del concorso di idee deve concludersi con la presentazione delle proposte ideative entro il 31 dicembre 2021 e con la selezione da parte della commissione giudicatrice delle prime tre proposte ideative entro e non oltre il 31 marzo 2022. La seconda fase del concorso di idee, relativa all'elaborazione delle progettazioni di fattibilità tecnica ed economica delle tre proposte ideative selezionate, deve concludersi entro il 31 dicembre 2022. Il progetto vincitore deve essere nominato entro il 30 giugno 2023.»

2.2

RUFA, PIZZOL, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio

2021, n. 75, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva di ulteriori ormeggi in un periodo di 5 anni;

a) realizzazione di punti di attracco temporanei nell'area di Marghera, o in altre aree limitrofe identificate idonee, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri impossibilitate al transito via Lido come previsto dall'articolo 1;

b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore e della sicurezza della navigazione.».

b) al comma 3, dopo le parole: «le autorizzazioni e le concessioni», *aggiungere le seguenti*: «, tenuto anche conto degli eventuali effetti negativi ovvero alterazioni che tali modifiche potrebbero avere sulle attività dei concessionari,».

2.3

PAROLI, MALLEGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che

identifichi la disponibilità progressiva di ulteriori ormeggi in un periodo di 5 anni:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei nell'area di Marghera, o in altre aree limitrofe identificate idonee, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri impossibilitate al transito via Lido come previsto dall'articolo 1;

b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore e della sicurezza della navigazione.».

b) al comma 3, dopo le parole: «le autorizzazioni e le concessioni» *aggiungere le seguenti:* «, tenuto anche conto degli eventuali effetti negativi ovvero alterazioni che tali modifiche potrebbero avere sulle attività dei concessionari,».

2.4

VONO, CARBONE

Apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva di ulteriori ormeggi in un periodo di 5 anni:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei nell'area di Marghera, o in altre aree limitrofe identificare idonee, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri impossibilitate al transito via Lido come previsto dall'articolo 1;

b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore e della sicurezza della navigazione.».

- *Al comma 3, dopo le parole:* «le autorizzazioni e le concessioni», *inserire le seguenti:* «, tenuto anche conto degli eventuali effetti negativi ovvero alterazioni che tali modifiche potrebbero avere sulle attività dei concessionari,».

2.6

PEROSINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva degli ormeggi in un periodo di 5 anni:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera o in altre aree limitrofe identificate idonee destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri impossibilitate al transito via Lido come previsto dall'articolo 1;

b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore e la sicurezza della navigazione.»

2.5

DE CARLO, RUSPANDINI, TOTARO, DRAGO, MAFFONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al Commissario straordinario nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva degli ormeggi in un periodo di 5 anni:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera o in altre aree limitrofe identificate idonee destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri impossibilitate al transito via Lido come previsto dall'articolo 1;

b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore e della sicurezza della navigazione.».

2.7

VONO, CARBONE

Al comma 1, dopo le parole: «con il compito di procedere» *inserire le seguenti* «, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con decreto del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia».

2.8

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Al comma 1, dopo le parole: «con il compito di procedere» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto della morfologia lagunare,».

2.9
MARGIOTTA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo le parole:«* dei seguenti interventi» *aggiungere le seguenti:«* atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva degli ormeggi in un periodo di 5 anni:»;

- *alla lettera c), dopo le parole:«* interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica» *aggiungere le seguenti:«*, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore».

2.10
DE FALCO

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* realizzazione, previa valutazione di impatto ambientale, di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera e in altra localizzazione del demanio marittimo entro la Conterminazione lagunare destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT».

2.11
DE FALCO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni

1) alla lettera, a) *dopo la parola:* «realizzazione» *inserire le seguenti:* «previa valutazione di impatto ambientale»

2) alla lettera c), dopo le parole: «interventi accessori» *inserire le seguenti:* «previa valutazione di impatto ambientale».

2.12

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nell'area di Marghera» *con le seguenti:* «, in laguna od anche fuori laguna,».

2.13

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole:« nell'area di Marghera» *inserire le seguenti:«* e altri luoghi strettamente limitrofi purché compatibili dal punto di vista ambientale e infrastrutturale, ».

2.14

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «area di Marghera» *inserire le seguenti*: «o in altre aree limitrofe identificate idonee,».

2.15

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «25.000 GT» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «, determinate secondo le Convenzioni internazionali sulla stazzatura delle navi».

2.16

GALLONE, MALLEGNI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «previa valutazione di impatto ambientale».

2.17

VONO, CARBONE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «previa valutazione di impatto ambientale».

2.18

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, PIZZOL, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «previa valutazione di impatto ambientale» *con le seguenti:* «secondo le normative nazionali ed europee vigenti».

2.19

PAROLI, MALLEGNI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «previa valutazione di impatto ambientale» *con le seguenti*: «tenuto conto di quanto previsto alla parte seconda, titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2.20

VONO, CARBONE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «valutazione di impatto ambientale» *aggiungere le seguenti:* «ove prevista dalla disciplina vigente e, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 25, commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2.21

QUARTO, ROMAGNOLI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente: «*c*-bis) studi idrogeologici e geomorfologici della laguna di Venezia.»

2.22

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«c-bis*)* concessione o subconcessione dei beni al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 1, in quanto concessionario del servizio di interesse economico generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, di tutti gli accosti disponibili o resi tali mediante i necessari adeguamenti».

2.23

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi: «A tal fine il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno».

2.24

VONO, CARBONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

*«*1-*bis*. L'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, è assicurata secondo la seguente programmazione:

a) due punti di attracco entro il 30 aprile 2022;

b) i restanti punti di attracco entro il 31 dicembre 2022"»

2.25

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 25.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici».

2.26

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le proposte ideative di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, comprendono punti di attracco per navi passeggeri eccedenti i limiti per l'accesso alle acque della Laguna di Venezia dichiarate monumento nazionale. Le medesime proposte sono elaborate e valutate separatamente per navi passeggeri e per navi portacontenitori».

2.27

DE FALCO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. I progetti e gli interventi di cui al comma 1, lettere *a), b), c),* debbono essere compatibili con l'ecosistema lagunare, previa valutazione di impatto ambientale».

2.28

VONO, CARBONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Commissario straordinario trasmette alle Camere, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione semestrale che espone lo stato di avanzamento delle opere e la previsione dei tempi di ultimazione delle stesse».

2.29

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario può altresì, nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 comportino variante al Piano Regolatore Portuale, convocare una conferenza di servizi decisoria ai sensi e con gli effetti previsti dal già citato decreto-legge n. 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»

2.30

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere realizzati nel rispetto del decreto ministeriale 1° agosto 1985 recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema della Laguna Veneziana", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 21 settembre 1985, del rinnovato Piano di gestione delle acque dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali del dicembre 2020 (Progetto di Piano di gestione delle acque Aggiornamento 2022-2027, Programma delle misure vol.6 dic.2020 Appendice A- Misure per Venezia pagg. 167-179, Obiettivi ed esenzioni dei corpi idrici vol.7 Obiettivi di qualità ambientale pag. 26-27), dei decreti del Presidente del Magistrato alle Acque - Min. LL.PP. 24 febbraio 1993 e 28 febbraio 1994 di approvazione del Progetto generale per il recupero morfologico della Laguna di Venezia, nonché della legge speciale n. 171 del 1973 e degli Indirizzi governativi per la sua applicazione di cui al decreto 27 marzo 1975.»

2.31

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Gli studi di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi di cui al presente articolo comprendono leattività di smontaggio delle installazioni temporanee e la rimessa in pristino dei luoghi ovvero le eventuali attività e interventi di rifunzionalizzazione delle opere, con i relativi oneri economici di tutte le predette attività.»

2.32

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

« 4-*bis.* Il Protocollo fanghi e il Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia sono adottati in via definitiva entro e non oltre il 31 dicembre 2021.»

2.33

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario trasmette alle Commissioni parlamentari competenti gli studi di fattibilità tecnico-economica ai fini della verifica della coerenza, efficacia ed economicità delle soluzioni individuate.»

2.34

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 5, sostituire le parole: « 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 7 milioni di euro per l'anno 2021, 18 milioni di euro per l'anno 2022» *e le parole:«* 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni per l'anno 2026» *con le seguenti:«* 45 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026»

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1:

- *sostituire le parole:«* 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 47 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022» *e le parole:«* 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni per l'anno 2026» *con le seguenti:«* 45 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026»;

- *alla lettera b), sostituire le parole:«* 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 20 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022» *e le parole:«* 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026» *con le seguenti:«* 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per l'anno 2026».

ORDINE DEL GIORNO

G2.1

GIROTTO, ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro",

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali subcommissari, rimettendo ad un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi;

considerato che:

con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, nella nota scritta trasmessa alle Commissioni riunite 8ª e 11ª, ha evidenziato "l'importanza della previsione di termini e di un successivo cronoprogramma per l'attuazione della gestione commissariale sia per favorire l'afflusso di turi-

sti con l'attracco di navi da crociera di maggiori dimensioni a Porto Marghera, in attesa di realizzare soluzioni alternative, sia per ridurre i costi per i ristori finanziari da corrispondere alle compagnie di navigazione ed al concessionario gestore della Stazione Marittima";

in particolare, l'articolo 2, comma 1, dispone che la nomina avviene ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che ha previsto la nomina di Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, una complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportino un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, ed i relativi interventi sostitutivi e responsabilità erariali;

a tale ultimo riguardo, anche alla luce delle criticità riscontrate dalla citata Procura regionale della Corte dei Conti nel corso dell'istruttoria relativa alla manutenzione di alcune strutture del Mo.S.E., in cui sono state riscontrate inefficienze e ritardi per la non puntuale precisazione delle competenze e dei poteri anche sostitutivi del Commissario straordinario, si rileva che sarebbe stato opportuno specificare già nel provvedimento in esame le competenze ed i poteri commissariali, nonché le competenze e i poteri che l'Autorità di sistema portuale può esercitare qualora, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, debba procedere alla revisione della concessione, prevedendo la proroga della durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio;

considerato, inoltre, che:

sono diverse le criticità connesse alla percorrenza del Canale Vittorio Emanuele III, che collega Porto Marghera al Canale della Giudecca e, quindi alla Stazione Marittima, non solo in considerazione del delicato equilibrio idro-geologico potenzialmente messo a rischio da importanti lavori di escavo e di bonifica del Canale Vittorio Emanuele III necessari per il transito di navi di grande stazza, così come evidenziato in alcuni studi, ma anche del transito non molto distante da diversi depositi di combustibili,

impegna il Governo:

a garantire l'effettiva temporaneità degli attracchi nell'area di Marghera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, assicurando al contempo la rapida realizzazione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, così come indicato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 45 del 2021, anche valutando la previsione di uno specifico termine entro cui il Commissario straordinario debba procedere alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi, nonché del relativo cronoprogramma per l'attuazione;

a valutare ogni possibile soluzione alternativa che escluda il transito di navi di grande stazza in aree prossime ai depositi di combustibili e,

in generale, agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose, notificati ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (cd. direttiva Seveso);

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a specificare le competenze e i poteri della gestione commissariale.

EMENDAMENTI

2.0.1

VONO, CARBONE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(*Disposizioni in favore del trasporto turistico con navi minori in mare, nelle acque interne e nelle acque lagunari*)

1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole «68 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «88 milioni per l'anno 2021»;

b) al comma 10-*ter*, le parole «e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021», e, dopo le parole «via mare e per acque interne» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021 a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone in acque lagunari,».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze ».

2.0.2

VONO, CARBONE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(*Disposizioni in favore del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne*)

1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: «68 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «88 milioni per l'anno 2021»;

b) al comma 10-*ter*, le parole: «e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2021.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.0.3

VONO, CARBONE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis*.

(*Misure per il trasporto dei passeggeri nelle acque interne*)

1. Al punto 3 della Tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", limitatamente al trasporto delle merci," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1,93 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».

2.0.4

VONO, CARBONE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis.*

(Credito di imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 0,73 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.5
VONO, CARBONE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis.*

(Credito di imposta in favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,81 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 3

3.1
SANTILLO, ROMAGNOLI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi: "1-*ter*. L'Agenzia nazionale per l'attra-

zione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui.

1-*quater*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron.* Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, dell'importo, fino a 70.000.000 euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e misure in favore delle medesime imprese».

3.2
COLLINA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-*bis*. All'articolo 1 del decreto legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi:" 1-*ter*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 Euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

1-*quater*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron.* Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, dell'importo, fino a 70.000.000 euro, per

la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma.

Conseguentemente, alla Rubrica inserire, in fine, le seguenti parole: «e misure in favore delle medesime imprese».

3.0.1

VITALI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo dei direttori medici di struttura complessa e docenti universitari laureati in medicina e chirurgia)

1. Al fine far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 ed evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazione organiche, favorire l'esplicarsi a medio termine delle politiche di potenziamento della formazione universitaria con l'incremento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per i direttori medici di struttura complessa in servizio presso strutture sanitarie pubbliche comunque denominate o in strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e per i docenti universitari laureati in medicina e chirurgia. La facoltà di cui al presente comma è concessa limitatamente allo svolgimento di attività clinico-assistenziali.

2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al direttore generale dell'azienda o analoga figura apicale dell'ente convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata n vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno di età; tre mesi dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di età per chi li compirà entro il 31 dicembre 2024. L'istanza presentata prima della data del compimento del sessantanovesimo anno di età non produce effetti e non determina l'avvio di alcun procedimento amministrativo.

3. Il direttore generale o analoga figura apicale per gli enti convenzionati accoglie o rigetta motivazione di istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2023 e comunque entro la fine dello stato di emergenza.

4. È sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei CCNNLL di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso».

3.0.2
MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Al fine di consentire la prosecuzione della mission istituzionale di digITAlog Spa, organismo di diritto pubblico e soggetto attuatore del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis*, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ed ovviare alle attuali difficoltà economico finanziarie dell'azienda, in deroga al termine individuato al comma 2-*bis* dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riconosce al soggetto attuatore di cui sopra nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, i costi documentati e sostenuti, ivi compresi quelli già rendicontati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La presente disposizione non è subordinata alla stipula della convenzione che disciplina l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 2019, n. 124.

2. Le risorse derivanti dalla presente disposizione sono a valere sul rapporto convenzionale in essere tra digITAlog Spa e il Ministero delle infra-

strutture e la mobilità sostenibili stipulato in attuazione del citato articolo 4-*bis* del decreto legge 2016, n. 243.»

3.0.3

MARGIOTTA, PINOTTI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica sull'inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione».

3.0.4

PAROLI, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione - Norma di interpretazione autentica)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.».

3.0.6 (già 2.0.6)
VONO, CARBONE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 3-*bis.*

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.».

Art. 4

4.1
PAROLI, MALLEGNI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sopprimere le parole: "per le annualità 2018 e 2019".»

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Modifiche all'articolo 43-*bis* del decreto legge n. 109 del 2018 e all'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto-legge n. 32 del 2019)»

4.0.1

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Credito di imposta per le attività di outplacement*)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo sperimentale con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2021 per consentire lo sviluppo dei servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale dei lavoratori nelle transizioni occupazionali, per finanziare le attività di cui al comma 2.

2. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in servizi di *outplacement* è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2021 e destinate al servizio di *outplacement* in favore di operai e impiegati all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro per ciascun lavoratore beneficiario dei servizi di *outplacement*, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 1.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di supporto alla ricollocazione professionale erogate dalle agenzie in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma

5, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

4.0.2

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Fondo outplacement*)*

1. Al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 da parte dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

4.0.3

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione dei soggetti più colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Per l'anno 2021 è istituito il "Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione lavorativa dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", di seguito "Programma", al fine di permettere l'accesso da parte di lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti che abbiano visto cessare le proprie attività lavorative a causa dell'emergenza ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Possono fare domanda di accesso al Programma tutti i lavoratori autonomi che a decorrere dal 1° marzo 2020 abbiano fatto richiesta di chiusura della partita IVA, nonchè i lavoratori dipendenti di aziende che, a decorrere dalla stessa data, siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del programma, con particolare riguardo a:

a) le prestazioni connesse al Programma, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari,

b) le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione al Programma;

c) la documentazione che i soggetti interessati devono allegare alla domanda di partecipazione;

d) i criteri per l'ammissione o l'esclusione delle domande;

e) le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione;

f) la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze;

g) i criteri di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

5. Ai fini dell'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali uno specifico fondo con una dotazione di euro 10 milioni di euro per l'anno 2021.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

4.0.4

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Ricollocazione lavoratori licenziati per fallimento o cessazione)

1. Il Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l'anno 2021 di ulteriori 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro finalizzati all'attuazione di politiche attive del lavoro volte a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori che siano stati licenziati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.5
DE VECCHIS

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(*Contratti di riallineamento*)

1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.

2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data.

3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.».

4.0.6
NANNICINI, FEDELI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di contratti di somministrazione)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è abrogato»

4.0.7
D'ALFONSO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 30 settembre 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69».

4.0.8
D'ALFONSO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 30 settembre 2021. La disposizione di cui al presente comma si applica nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69»

4.0.16 (già 3.0.5)

CALIENDO, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*

(Proroga dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19)

1. All'articolo 8 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021" e le parole: "5 milioni di euro", dalle seguenti: "10 milioni di euro".

b) al comma 3-*ter*, le parole "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "10 milioni di euro".»

4.0.9

ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna Autorità di Sistema Portuale è tenuta a promuovere l'istituzione della Comunità di Energia Rinnovabile Portuale (CERP); tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali in ambito portuale possono aderire alla CERP.

2. La CERP assume la forma di soggetto dotato di personalità giuridica che ha come scopo principale fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri aderenti e alle aree locali in cui opera.

Alla CERP possono aderire su base volontaria anche imprese estranee all'ambito portuale, in quota comunque non maggioritaria.

3. Ciascun concessionario aderente alla CERP può realizzare impianti di produzione di energie rinnovabili, ovvero di stoccaggio di energia rinnovabile in ambito portuale, anche mediante l'utilizzo concordato di aree in concessione ad altri per l'installazione e la gestione di detti impianti. Qualora i siti individuati non rientrino in spazi demaniali in concessione a soggetti aderenti alla CERP, spetta all'Autorità la decisione relativa all'utilizzo dei predetti spazi, ove del caso intervenendo sui titoli concessori interessati dall'installazione degli impianti mediante la costituzione di servitù, comunque non tali da pregiudicare la realizzazione dei programmi di attività e di investimento dei concessionari interessati.

4. La CERP propone ai propri aderenti e all'Autorità di Sistema Portuale un piano triennale di sviluppo dell'energia rinnovabile installata e consumata da parte dei propri aderenti; tale piano è redatto con il supporto dell'AdSP, che vigila sulla realizzazione del piano stesso. La CERP può altresì realizzare o far realizzare i rilevanti investimenti in impianti. Le risorse economiche apportate all'uopo dagli aderenti alla CERP vengono conteggiate ai fini di cui al comma 6. Gli interventi di installazione di impianti di produzione o stoccaggio di energie rinnovabili sono realizzati dalla CERP nell'interesse degli aderenti, e approvati dall'Autorità, previa convocazione di conferenza di servizi *ex* art. 14, comma 2, della legge 8 agosto 1990, n. 241, in particolare con le modalità accelerate di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

5. Obiettivo della CERP è consentire non solo l'autoconsumo di energia rinnovabile, ma anche lo scambio della stessa tra i soggetti aderenti e la cessione a terzi delle eventuali eccedenze di produzione. Al riguardo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito, ad esclusione delle lettere a) e d) del comma 4.

6. Gli investimenti realizzati dai concessionari aderenti alla CERP, nonché quelli effettuati direttamente dalla CERP mediante le risorse apportate dagli aderenti, costituiscono variazioni ai rispettivi programmi di attività dei concessionari medesimi, e il loro ammontare viene riconosciuto in detrazione dal canone demaniale fino alla misura del 50 per cento degli investimenti stessi. In alternativa, alla detrazione, i concessionari interessati possono fare istanza all'Autorità di prorogare il termine di scadenza dei relativi titoli concessioni al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti stessi.

7. La Comunità di Energia Rinnovabile Portuale, in quanto idonea a raggruppare un distretto di imprese collocate in uno spazio chiuso, costituisce un progetto pilota ai fini della promozione di iniziative analoghe di Comunità Energetiche in altri distretti industriali, e si avvale in quanto tale dei benefici

al riguardo previsti dalla normativa vigente. Le Regioni possono prevedere incentivi e finanziamenti aggiuntivi per le CERP.

8. Al comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge 84 del 94 la parola: "può" è sostituita dalla parola: "deve"».

4.0.10
FEDELI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura)

1. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Al fine di consentire lo sviluppo della Strategia nazionale di lotta al Caporalato di cui al comma 1, di favorire lo sviluppo di un lavoro agricolo di qualità, nonché per le finalità di analisi, monitoraggio e vigilanza del fenomeno dello sfruttamento in agricoltura, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Alla sua costituzione concorrono, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dell'interno, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro (ANPAL) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo per la lotta al caporalato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mette a disposizione l'anagrafe e la situazione economica delle aziende agricole e il calendario delle colture, il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro, l'Inps mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e i dati relativi ai risultati delle ispezioni inerenti le aziende agricole, l'Inail mette a disposizione i dati relativi a infortuni e malattie professionali dei lavoratori delle aziende agricole, l'Inail mette a disposizione i dati relativi ai risultati

delle ispezioni inerenti le aziende agricole, l'Anpal mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro concernenti il mercato del lavoro agricolo, l'Istat mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive, le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi dedicati ai lavoratori del settore agricolo.

5-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i dati da trasmettere, le modalità tecniche per la trasmissione e l'accesso al Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura"».

4.0.11

PESCO, ROMAGNOLI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(*Modifiche in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi)*

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "In via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia";

b) alla lettera b-*bis*), le parole da: "a chi omologa in Italia" fino a: "decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219" sono sostituite dalle seguenti: "ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2021, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219";

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata ai sensi del comma 1, lettera *a)*, si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della pre-

sente disposizione e continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3. All'articolo 74-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ", anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione dei veicoli" sono soppresse».

4.0.12
FEDELI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*
(Rafforzamento dei servizi sociali e Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Ai fini di assicurare a tutti i comuni e ambiti sociali territoriali la possibilità di usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 29 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, i commi 801 e 802 dell'articolo 1 della medesima legge trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Ai fini del rafforzamento delle politiche sociali territoriali, l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 trova applicazione anche per le spese finanziate integralmente da risorse provenienti dal Fondo per le politiche sociali di cui al comma 1, sostenute dai comuni o dagli ambiti sociali territoriali per l'assunzione a tempo indeterminato di specifiche professionalità in campo sociale da impiegare nei servizi sociali territoriali.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata di 184 milioni di euro per l'anno 2021 e di 368 milioni a decorrere dal 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base della popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento e trasferite agli ambiti sociali territoriali con le modalità previste dall'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n.328 per il riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.

4. Per il finanziamento del sistema informativo unitario dei servizi sociali di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e per gli oneri connessi al monitoraggio e alla verifica della rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 1, comma 799, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a valere sul Fondo politiche sociali attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali sono integrate nella misura di 1 milione di euro annui. A decorrere dal 2021 le risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2,5 milioni di euro annui e con riferimento all'anno in corso e ai due successivi, su richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, sono appostate sul relativo capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza applicazione della procedura di riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.".

4.0.13
FEDELI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.
(Disposizioni in materia di assunzione di assistenti sociali e operatori per l'infanzia)

1. Per le finalità di cui alle lettere *d*-quinquies) e *d*-sexies) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli incrementi, previsti dall'articolo 1, commi 791 e 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, delle risorse assegnate a valere su fondo di solidarietà comunale destinate ai servizi sociali comunali e al finanziamento dei posti disponibili negli asili nido, possono essere destinate, in misura non superiore all'80 per cento, all'assunzione di assistenti sociali e operatori per l'infanzia da parte dei comuni beneficiari, anche in stato di dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di facoltà assunzionali e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse di cui al periodo precedente non sono computate tra le entrate correnti utili ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 2, del

decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

4.0.14
MARIN

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(*Modificazioni al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*)

1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133" sono soppresse».

4.0.15
MARTELLI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. E' sempre riconosciuto il diritto costituzionale al lavoro, a prescindere dall' aver effettuato una o più dosi di vaccino anti SARS-COV-2 o dal non essere affatto vaccinati per motivi di salute o per libera scelta.

2. Chi decide, legittimamente, di non sottoporsi ad alcuna vaccinazione non può essere soggetto a discriminazioni di alcun tipo, trasferimento coatto, demansionamento, sospensione o riduzione dello stipendio, né tantomeno a campagne mediatiche denigratorie o fuorvianti, né tantomeno subire limitazioni ai suoi diritti fondamentali. Ogni forma di discriminazione sarà perseguita ai sensi delle normative vigenti.

3. In accordo fra il lavoratore e il datore di lavoro, sono incentivate le forme di telelavoro per tutti i dipendenti non vaccinati per i quali non è necessaria la presenza nella sede dell' azienda.

4. A tutela della *privacy* dei lavoratori che per ragioni di salute o per libera scelta decidessero di non vaccinarsi, è vietata, in qualsiasi forma e per

qualsiasi motivo, la redazione di liste nominative di soggetti non vaccinati o che non intendono completare il ciclo.»

1.2.4. Testo 2

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
5 agosto 2021
N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (2329)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1
FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole:« 22 gennaio 2004, n. 42,» *inserire le seguenti:«* nonché degli argini, dei canali, degli immobili e dei monumenti di eccezionale valore storico-culturale ad esse prospicienti, per effetto di alterazioni idrodinamiche di rilievo generate dal transito di imbarcazioni di grandi dimensioni,»

1.2
DE CARLO, RUSPANDINI, TOTARO, DRAGO, MAFFONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale.

In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi le seguenti caratteristiche:

a) stazza lorda superiore a 55.000 GT.

b) E' inoltre fatto obbligo dell'impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.»

1.3

PEROSINO

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi stazza lorda superiore a 55.000 GT. È inoltre fatto obbligo dell'impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.»

1.4

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Ritirato

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «I Canali marittimi Bacino di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarati monumento nazionale» *e al comma 2, sostituire le parole:* «In dette vie d'acqua» *con le seguenti:* «In detti Canali marittimi»

1.5

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Al comma 2, dopo le parole: «Le vie urbane d'acqua Bacino di S. Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia», *inserire le seguenti:* «, riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

1.6

DE CARLO, RUSPANDINI, TOTARO, DRAGO, MAFFONI

Al comma 2, alinea e al comma 3, lettera a), *sostituire le parole:* «1° agosto 2021» *con le seguenti:* «1° dicembre 2021».

1.7

PIZZOL, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.100

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* «25.000 GT» *con le seguenti:* «40.000 GT».

1.8

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «allo 0.1 per cento» *con le seguenti:* «al limite di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66».

1.9 (testo 2) [id. a 1.10 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 1, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *alinea, sostituire le parole*: «20 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «22,5 milioni per l'anno 2022;»

- *alla lettera b), sostituire le parole*: «20 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «22,5 milioni per l'anno 2022» *e dopo le parole*: «delle imprese di cui lo stesso si avvale» *aggiungere le seguenti*: «nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate».

Conseguentemente:

- *al comma 7, sostituire le parole*: «25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «27,5 milioni di euro per l'anno 2022.»

- all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, sostituire le parole*: «33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «35,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente*: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 12,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;»

1.11

PEROSINO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del *terminal* di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, al netto del fatturato prodotto dalla prestazione dei servizi erogati sugli accosti supplementari di cui all'articolo 2 del presente decreto legge.»;

b) al comma 3, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) all'erogazione, nel limite complessivo di 4 milioni per l'anno 2021 e di 15 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel ciclo operativo del citato gestore del *terminal* di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico impattanti la normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del

medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma 3»;

c) al comma 4, dopo le parole: «settore della logistica» *inserire le seguenti:* «e dai *ground handler*» *e sopprimere la parola:* «urbane»;

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale procede, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera *b)* del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale. Il necessario riequilibrio sarà attuato attraverso la revisione della concessione che includa la proroga della sua durata, la riduzione, con eventuale azzeramento, del canone concessorio, nonché un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato. La misura di riequilibrio deve consentire al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, impresa concessionaria del servizio di interesse generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, la continuità attuale dell'erogazione del servizio di sbarco e imbarco passeggeri nonché la definizione del piano economico finanziario della concessione definitiva».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l'anno 2021 e a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 5, e quanto a 4 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.13

VONO, CARBONE

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 4 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del *terminal* di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera *b)* del comma 3".

b) al comma 4, dopo le parole: «settore della logistica» *inserire le seguenti:* «e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l'anno 2021 e a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede, quanto 40 milioni per l'anno 2021 e 25 milioni per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 5 e, quanto a 4 milioni per l'anno 2021 e 15 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.14

DE CARLO, RUSPANDINI, TOTARO, DRAGO, MAFFONI

Al comma 3, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 9 milioni per l'anno 2021 e di euro 16 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma 3.»

1.16

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-*bis*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.»

1.17

DE CARLO, RUSPANDINI, TOTARO, DRAGO, MAFFONI

Al comma 4, dopo le parole: «nonché dagli spedizionieri doganali, dalle imprese operanti nel settore della logistica» *aggiungere le seguenti:* «e dai *ground handler*».

1.18 (testo 3) [id. a 1.20 (testo 3), 1.26 (testo 2), 1.12 (testo 3), 1.19 (testo 2), 1.21 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole*: «5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *al comma 7, sostituire le parole*: «25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole*: «33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente:* «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;»

1.22 (testo 3) [id. a 1.15 (testo 2), 1.23 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione potrà prevedere la proroga della sua durata, la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio, nonché, in deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio

1994, n. 84, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).».

1.24

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, PIZZOL

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Per le esigenze logistiche e di sicurezza affrontate dal Comune e dalla Prefettura riguardanti lo svolgimento di attività connesse alla Presidenza italiana del G20 nella città di Venezia, è autorizzata la spesa nel limite di 1.250.000 euro per l'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'erogazione delle risorse avviene a seguito di apposita rendicontazione delle spese sostenute da parte dei soggetti interessati, nella misura massima di 56 mila euro a favore della Prefettura di Venezia e per la parte rimanente a favore del Comune di Venezia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

ORDINE DEL GIORNO

G1.100 (già em. 1.7)

PIZZOL, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 recante misure urgenti per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (2329),

premesso che:

l'articolo 1 comma 2 del decreto legge in esame dichiara monumento nazionale alcune vie d'acqua veneziane e impone il divieto di transito nelle stesse di navi adibite al trasporto passeggeri aventi le seguenti caratteristiche: stazza lorda non superiore a 25.000 tonnellate; lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri; air draft superiore a 35 metri, con esclu-

sione delle navi a propulsione mista vela-motore; impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento;

alcune di queste restrizioni arrecherebbero gravi ripercussioni negative sull'economia veneziana ;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire il transito anche alle navi con stazza lorda superiore a 25.000 tonnellate e non superiore a 40.000 tonnellate, a condizione che queste ultime rispettino gli ulteriori medesimi requisiti previsti dal decreto-legge in esame.

EMENDAMENTI

1.0.1
PITTELLA

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Misure urgenti per la valorizzazione del patrimonio culturale, per la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e per la tutela del lavoro)

1. Con l'obiettivo di incentivare il turismo, dopo i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, e al fine di intervenire a tutela del lavoro degli operatori del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con relativa salvaguardia dell'esperienza e del livello occupazionale, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla

scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 850.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

Art. 2

2.1
FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: " La prima fase del concorso di idee deve concludersi con la presentazione delle proposte ideative entro il 31 dicembre 2021 e con la selezione da parte della commissione giudicatrice delle prime tre proposte ideative entro e non oltre il 31 marzo 2022. La seconda fase del concorso di idee, relativa all'elaborazione delle progettazioni di fattibilità tecnica ed economica delle tre proposte ideative selezionate, deve concludersi entro il 31 dicembre 2022. Il progetto vincitore deve essere nominato entro il 30 giugno 2023.»

2.2 (testo 3) [id. a 2.4 (testo 3), 2.3 (testo 4), 2.6 (testo 3), 2.9 (testo 3), 2.16 (testo 3), 2.19 (testo 3), 2.5 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.20 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole* «esecuzione dei seguenti interventi», *sono aggiunte le seguenti*: «previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti »;

2) *alla lettera a), dopo le parole* «nell'area di Marghera» *inserire le seguenti*: «, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,»;

3) *alla lettera b), le parole* «, previa valutazione di impatto ambientale» *sono soppresse*.

2.8

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Al comma 1, dopo le parole: «con il compito di procedere» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto della morfologia lagunare,».

2.10

DE FALCO

Al comma 1 sostiture la lettera a) con la seguente:

«*a)* realizzazione, previa valutazione di impatto ambientale, di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera e in altra localizzazione del demanio marittimo entro la Conterminazione lagunare destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT».

2.11

DE FALCO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera, a) *dopo la parola:* «realizzazione» *inserire le seguenti:* «previa valutazione di impatto ambientale»

2) alla lettera c), dopo le parole: «interventi accessori» *inserire le seguenti:* «previa valutazione di impatto ambientale».

2.12

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nell'area di Marghera» *con le seguenti: «*, in laguna od anche fuori laguna,».

2.13

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole:« nell'area di Marghera» *inserire le seguenti:«* e altri luoghi strettamente limitrofi purché compatibili dal punto di vista ambientale e infrastrutturale, ».

2.14

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.100

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «area di Marghera» *inserire le seguenti*: «o in altre aree limitrofe identificate idonee,».

2.15

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «25.000 GT» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «, determinate secondo le Convenzioni internazionali sulla stazzatura delle navi».

2.21 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario, qualora nell'attuazione degli interventi affidati ai sensi del presente articolo, verifichi annualmente eventuali disponibilità rispetto alle risorse assegnate ai sensi del comma 5, può promuovere studi idrogeologici, geomorfologici, e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.».

2.22

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* concessione o subconcessione dei beni al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 1, in quanto concessionario del servizio di interesse economico generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, di tutti gli accosti disponibili o resi tali mediante i necessari adeguamenti».

2.23

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Ritirato

Al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi: «A tal fine il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno».

2.24

VONO, CARBONE

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. L'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, è assicurata secondo la seguente programmazione:

a) due punti di attracco entro il 30 aprile 2022;

b) i restanti punti di attracco entro il 31 dicembre 2022"»

2.25

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 25.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici».

2.26

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le proposte ideative di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, comprendono punti di attracco per navi passeggeri eccedenti i limiti per l'accesso alle acque della Laguna di Venezia dichiarate monumento nazionale. Le medesime proposte sono elaborate e valutate separatamente per navi passeggeri e per navi portacontenitori».

2.27

DE FALCO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.101

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. I progetti e gli interventi di cui al comma 1, lettere *a), b), c),* debbono essere compatibili con l'ecosistema lagunare, previa valutazione di impatto ambientale».

2.28 (testo 3) [id. a 2.33 (testo 4)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo 2022 e successivamente ogni sei mesi, una dettagliata relazione in ordine agli interventi di cui al comma 1, recante l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi, le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

2.29 (testo 2) [id. a 2.7 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 comporti la necessità di una variante al piano regolatore portuale, in deroga all'articolo 5, comma 2-*quater*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ferma restando la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 6, commi 3-*ter* e 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da espletarsi entro i termini previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della regione Veneto, ha effetto di variante. In deroga all'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, gli eventuali adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale, occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono approvati dal Commissario straordinario con proprio provvedimento».

2.100
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 4, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti*: «sentita la regione Veneto,».

2.32 (testo 2) [id. a 2.17 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 95, comma 27-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "da adottare" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

4-*ter*. L'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia è approvato entro il 31 dicembre 2021».

2.30 (testo 4)
VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO, QUARTO, PAVANELLI, DI GIROLAMO, SANTILLO, DE LUCIA, CASTELLONE, MONTEVECCHI, RUSSO

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo e dall'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.»

2.30 (testo 3)
VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO, QUARTO, PAVANELLI, DI GIROLAMO, DE LUCIA, CASTELLONE, MONTEVECCHI, RUSSO

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. Il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.»

2.31

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Gli studi di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi di cui al presente articolo comprendono leattività di smontaggio delle installazioni temporanee e la rimessa in pristino dei luoghi ovvero le eventuali attività e interventi di rifunzionalizzazione delle opere, con i relativi oneri economici di tutte le predette attività.»

2.34

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: « 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 7 milioni di euro per l'anno 2021, 18 milioni di euro per l'anno 2022» *e le parole:«* 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni per l'anno 2026» *con le seguenti:«* 45 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026»

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1:

- *sostituire le parole:«* 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 47 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022» *e le parole:«* 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni per l'anno 2026» *con le seguenti:«* 45 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026»;

- *alla lettera b), sostituire le parole:«* 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 20 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022» *e le parole:«* 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026» *con le seguenti:«* 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per l'anno 2026».

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

GIROTTO, ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro",

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali subcommissari, rimettendo ad un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi;

considerato che:

con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, nella nota scritta trasmessa alle Commissioni riunite 8ª e 11ª, ha evidenziato "l'importanza della previsione di termini e di un successivo cronoprogramma per l'attuazione della gestione commissariale sia per favorire l'afflusso di turisti con l'attracco di navi da crociera di maggiori dimensioni a Porto Marghera, in attesa di realizzare soluzioni alternative, sia per ridurre i costi per i ristori finanziari da corrispondere alle compagnie di navigazione ed al concessionario gestore della Stazione Marittima";

in particolare, l'articolo 2, comma 1, dispone che la nomina avviene ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che ha previsto la nomina di Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, una complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportino un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, ed i relativi interventi sostitutivi e responsabilità erariali;

a tale ultimo riguardo, anche alla luce delle criticità riscontrate dalla citata Procura regionale della Corte dei Conti nel corso dell'istruttoria relativa alla manutenzione di alcune strutture del Mo.S.E., in cui sono state riscontrate inefficienze e ritardi per la non puntuale precisazione delle competenze e dei poteri anche sostitutivi del Commissario straordinario, si rileva che sarebbe

stato opportuno specificare già nel provvedimento in esame le competenze ed i poteri commissariali, nonché le competenze e i poteri che l'Autorità di sistema portuale può esercitare qualora, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, debba procedere alla revisione della concessione, prevedendo la proroga della durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio;

considerato, inoltre, che:

sono diverse le criticità connesse alla percorrenza del Canale Vittorio Emanuele III, che collega Porto Marghera al Canale della Giudecca e, quindi alla Stazione Marittima, non solo in considerazione del delicato equilibrio idro-geologico potenzialmente messo a rischio da importanti lavori di escavo e di bonifica del Canale Vittorio Emanuele III necessari per il transito di navi di grande stazza, così come evidenziato in alcuni studi, ma anche del transito non molto distante da diversi depositi di combustibili,

impegna il Governo:

a garantire l'effettiva temporaneità degli attracchi nell'area di Marghera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, assicurando al contempo la rapida realizzazione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, così come indicato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 45 del 2021, anche valutando la previsione di uno specifico termine entro cui il Commissario straordinario debba procedere alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi, nonché del relativo cronoprogramma per l'attuazione;

a valutare ogni possibile soluzione alternativa che escluda il transito di navi di grande stazza in aree prossime ai depositi di combustibili e, in generale, agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose, notificati ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (cd. direttiva Seveso);

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a specificare le competenze e i poteri della gestione commissariale.

———————

G2.100 (già em. 2.14)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 recante misure urgenti per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (2329),

premesso che:

l'articolo 2 comma 1 lettera a) del decreto-legge in esame prevede che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario Straordinario con il compito, tra gli altri, di procedere alla realizzazione di non più di cinque punti di attracco temporanei, destinati alle navi anche adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, che siano situati nell'area di Marghera;

la norma in questione, citando solo l'area di Marghera, esclude le aree limitrofe che potrebbero essere valutate idonee per la realizzazione dei citati punti di attracco temporanei;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, ove sussistano le condizioni economiche, di consentire al Commissario straordinario di prendere in considerazione la realizzazione dei punti di attracco temporanei oltreché nell'area di Marghera, anche nelle aree limitrofe identificate idonee.

G2.101 (già em. 2.27)

DE FALCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro",

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti nonché le modalità di computo dei compensi

degli eventuali subcommissari, rimettendo ad un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi;

considerato che:

nel testo del decreto all'articolo 2 comma 1 lettera a e c non preveda la dizione "previa valutazione d'impatto ambientale", prevista per la lettea b ed indispensabile per prevenire rischi

impegna il Governo a che

I progetti e gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c), dellarticolo 2 del decreto 103/2021 siano tutti approvati solo dopo valutazione d'impatto ambientale

---

EMENDAMENTI

2.0.1

VONO, CARBONE

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(*Disposizioni in favore del trasporto turistico con navi minori in mare, nelle acque interne e nelle acque lagunari*)

1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole «68 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «88 milioni per l'anno 2021»;

b) al comma 10-*ter*, le parole «e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021», e, dopo le parole «via mare e per acque interne» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021 a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone in acque lagunari,».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze ».

2.0.2

VONO, CARBONE

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(*Disposizioni in favore del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne*)

1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: «68 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «88 milioni per l'anno 2021»;

b) al comma 10-*ter*, le parole: «e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2021.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.0.3

VONO, CARBONE

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis*.

(*Misure per il trasporto dei passeggeri nelle acque interne*)

1. Al punto 3 della Tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", limitatamente al trasporto delle merci," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1,93 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».

2.0.4 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis*.

(Credito di imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241 in unica quota annuale e l'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione europea del 2 luglio 2020.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2.0.5

VONO, CARBONE

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis.*

(Credito di imposta in favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeg-

geri con navi minori in mare e in acque interne è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,81 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 3

3.1 (testo 2) [id. a 3.2 (testo 2), 3.0.1 (testo 3)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi: "1-*ter*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 euro,

mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui.

1-*quater*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron.* Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, dell'importo, fino a 70.000.000 euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e misure in favore delle medesime imprese».

3.0.2

MARGIOTTA

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. Al fine di consentire la prosecuzione della mission istituzionale di digITAlog Spa, organismo di diritto pubblico e soggetto attuatore del Mini-

stero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis*, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ed ovviare alle attuali difficoltà economico finanziarie dell'azienda, in deroga al termine individuato al comma 2-*bis* dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riconosce al soggetto attuatore di cui sopra nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, i costi documentati e sostenuti, ivi compresi quelli già rendicontati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La presente disposizione non è subordinata alla stipula della convenzione che disciplina l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 2019, n. 124.

2. Le risorse derivanti dalla presente disposizione sono a valere sul rapporto convenzionale in essere tra digITAlog Spa e il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili stipulato in attuazione del citato articolo 4-*bis* del decreto legge 2016, n. 243.»

3.0.3

MARGIOTTA, PINOTTI

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Norma di interpretazione autentica sull'inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione».

3.0.4

PAROLI, MALLEGNI

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione - Norma di interpretazione autentica)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.».

3.0.6 (già 2.0.6)

VONO, CARBONE

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 3-*bis.*

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.».

3.0.8 (testo 2) [già 4.0.2 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

Art. 3-*bis*
(*Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale*)

1. Per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è previsto che, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 10 milioni di euro siano destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie disposizioni applicative.

3.0.11 (testo 4) (già 4.0.5)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.
(*Contratti di riallineamento*)

1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.

2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, co-

munque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore del presente articolo.

3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano a 1,3 milioni di euro per il medesimo anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Art. 4

4.1 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al primo periodo, sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000,00 al Comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al Comune di Chioggia, euro 1.775.000,00 al Comune di Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 ciascuno al Comune di Mira e al Comune di Jesolo, nonché euro 500.000,00 a ciascuno dei Comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto D'Altino"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente:

(Modifiche all'articolo 43-bis *del decreto legge n. 109 del 2018 e all'articolo 4, comma 6*-ter*, del decreto-legge n. 32 del 2019)*

ORDINI DEL GIORNO

G4.100
MARTELLI, CIAMPOLILLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" (A.S. 2329)

impegna il governo

a riconoscere sempre il diritto costituzionale al lavoro, a prescindere dall' aver effettuato una o più dosi di vaccino anti SARS-COV-2 o dal non essere affatto vaccinati per motivi di salute o per libera scelta.

G4.101
MARTELLI, CIAMPOLILLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" (A.S. 2329)

impegna il governo

ad assicurare che chi decide, legittimamente, di non sottoporsi ad alcuna vaccinazione non possa essere soggetto a discriminazioni di alcun tipo, trasferimento coatto, demansionamento, sospensione o riduzione dello stipendio, nè tantomeno a campagne mediatiche denigratorie o fuorvianti, nè tan-

tomeno subire limitazioni ai suoi diritti fondamentali, assicurando che ogni forma di discriminazione sia perseguita ai sensi delle normative vigenti.

G4.102

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" (A.S. 2329)

impegna il governo

a promuovere accordi fra il lavoratore e il datore di lavoro, al fine di incentivare le forme di telelavoro per tutti i dipendenti non vaccinati per i quali non è necessaria la presenza nella sede dell'azienda.

G4.103

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" (A.S. 2329)

impegna il governo

a tutelare la privacy dei lavoratori che per ragioni di salute o per libera scelta decidessero di non vaccinarsi, vietando, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, la redazione di liste nominative di soggetti non vaccinati o che non intendono completare il ciclo.

G4.104 (già em. 4.0.3)

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle

vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

premesso che:

il decreto legge in esame reca disposizioni volte a supportare i lavoratori mediante la previsione di misure di sostegno al reddito che, nell'attuale fase di crisi economica, consentano di evitare i licenziamenti e accompagnare i lavoratori verso un riassorbimento occupazionale;

considerato che:

i lavoratori autonomi sono tra le categorie maggiormente colpite dalle conseguenze economiche crisi causata dalla pandemia da Covid-19,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo volti a permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a tutti i lavoratori autonomi che, a decorrere dal 1° marzo 2020, abbiano fatto richiesta di chiusura della partita IVA ai sensi dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

G4.105 (già em. 4.0.4)

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

premesso che:

il decreto legge in esame reca disposizioni volte a supportare i lavoratori mediante la previsione di misure di sostegno al reddito che, nell'attuale fase di crisi economica, consentano di evitare i licenziamenti e accompagnare i lavoratori verso un riassorbimento occupazionale,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti volti a prevedere la specifica destinazione di una parte delle risorse del Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'attuazione di politiche attive del

lavoro volte a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori di aziende in crisi o che siano stati licenziati o collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività o di parte di essa ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

EMENDAMENTI

4.0.1

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Credito di imposta per le attività di outplacement*)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo sperimentale con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2021 per consentire lo sviluppo dei servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale dei lavoratori nelle transizioni occupazionali, per finanziare le attività di cui al comma 2.

2. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in servizi di *outplacement* è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2021 e destinate al servizio di *outplacement* in favore di operai e impiegati all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro per ciascun lavoratore beneficiario dei servizi di *outplacement*, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 1.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di supporto alla ricollocazione professionale erogate dalle agenzie in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

4.0.3

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

Ritirato e trasformato nell'odg G4.104

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione dei soggetti più colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Per l'anno 2021 è istituito il "Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione lavorativa dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", di seguito "Programma", al fine di permettere l'accesso da parte di lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti che abbiano visto cessare le proprie attività lavorative a causa dell'emergenza ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Possono fare domanda di accesso al Programma tutti i lavoratori autonomi che a decorrere dal 1° marzo 2020 abbiano fatto richiesta di chiusu-

ra della partita IVA, nonchè i lavoratori dipendenti di aziende che, a decorrere dalla stessa data, siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del programma, con particolare riguardo a:

a) le prestazioni connesse al Programma, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari,

b) le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione al Programma;

c) la documentazione che i soggetti interessati devono allegare alla domanda di partecipazione;

d) i criteri per l'ammissione o l'esclusione delle domande;

e) le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione;

f) la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze;

g) i criteri di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

5. Ai fini dell'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali uno specifico fondo con una dotazione di euro 10 milioni di euro per l'anno 2021.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

4.0.4

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

Ritirato e trasformato nell'odg G4.105

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Ricollocazione lavoratori licenziati per fallimento o cessazione)

1. Il Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l'anno 2021 di ulteriori 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro finalizzati all'attuazione di politiche attive del lavoro volte a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori che siano stati licenziati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.6

NANNICINI, FEDELI

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Disposizioni in materia di contratti di somministrazione)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è abrogato»

4.0.7

D'ALFONSO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 30 settembre 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69».

4.0.8

D'ALFONSO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 30 settembre 2021. La disposizione di cui al presente comma si applica nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69»

4.0.9

ROSSOMANDO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna Autorità di Sistema Portuale è tenuta a promuovere l'istituzione della Comunità di Energia Rinnovabile Portuale (CERP); tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali in ambito portuale possono aderire alla CERP.

2. La CERP assume la forma di soggetto dotato di personalità giuridica che ha come scopo principale fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri aderenti e alle aree locali in cui opera.

Alla CERP possono aderire su base volontaria anche imprese estranee all'ambito portuale, in quota comunque non maggioritaria.

3. Ciascun concessionario aderente alla CERP può realizzare impianti di produzione di energie rinnovabili, ovvero di stoccaggio di energia rinnovabile in ambito portuale, anche mediante l'utilizzo concordato di aree in concessione ad altri per l'installazione e la gestione di detti impianti. Qualora i siti individuati non rientrino in spazi demaniali in concessione a soggetti aderenti alla CERP, spetta all'Autorità la decisione relativa all'utilizzo dei predetti spazi, ove del caso intervenendo sui titoli concessori interessati dall'installazione degli impianti mediante la costituzione di servitù, comunque non tali da pregiudicare la realizzazione dei programmi di attività e di investimento dei concessionari interessati.

4. La CERP propone ai propri aderenti e all'Autorità di Sistema Portuale un piano triennale di sviluppo dell'energia rinnovabile installata e consumata da parte dei propri aderenti; tale piano è redatto con il supporto dell'AdSP, che vigila sulla realizzazione del piano stesso. La CERP può altresì realizzare o far realizzare i rilevanti investimenti in impianti. Le risorse economiche apportate all'uopo dagli aderenti alla CERP vengono conteggiate ai fini di cui al comma 6. Gli interventi di installazione di impianti di produzione o stoccaggio di energie rinnovabili sono realizzati dalla CERP nell'interesse degli aderenti, e approvati dall'Autorità, previa convocazione di conferenza di servizi *ex* art. 14, comma 2, della legge 8 agosto 1990, n. 241, in particolare con le modalità accelerate di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

5. Obiettivo della CERP è consentire non solo l'autoconsumo di energia rinnovabile, ma anche lo scambio della stessa tra i soggetti aderenti e la cessione a terzi delle eventuali eccedenze di produzione. Al riguardo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito, ad esclusione delle lettere a) e d) del comma 4.

6. Gli investimenti realizzati dai concessionari aderenti alla CERP, nonché quelli effettuati direttamente dalla CERP mediante le risorse apportate dagli aderenti, costituiscono variazioni ai rispettivi programmi di attività dei concessionari medesimi, e il loro ammontare viene riconosciuto in detrazione dal canone demaniale fino alla misura del 50 per cento degli investimenti stessi. In alternativa, alla detrazione, i concessionari interessati possono fare istanza all'Autorità di prorogare il termine di scadenza dei relativi titoli concessioni al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti stessi.

7. La Comunità di Energia Rinnovabile Portuale, in quanto idonea a raggruppare un distretto di imprese collocate in uno spazio chiuso, costituisce un progetto pilota ai fini della promozione di iniziative analoghe di Comunità Energetiche in altri distretti industriali, e si avvale in quanto tale dei benefici

al riguardo previsti dalla normativa vigente. Le Regioni possono prevedere incentivi e finanziamenti aggiuntivi per le CERP.

8. Al comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge 84 del 94 la parola: "può" è sostituita dalla parola: "deve"».

4.0.10

FEDELI

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura)

1. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Al fine di consentire lo sviluppo della Strategia nazionale di lotta al Caporalato di cui al comma 1, di favorire lo sviluppo di un lavoro agricolo di qualità, nonché per le finalità di analisi, monitoraggio e vigilanza del fenomeno dello sfruttamento in agricoltura, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Alla sua costituzione concorrono, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dell'interno, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro (ANPAL) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo per la lotta al caporalato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mette a disposizione l'anagrafe e la situazione economica delle aziende agricole e il calendario delle colture, il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro, l'Inps mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e i dati relativi ai risultati delle ispezioni inerenti le aziende agricole, l'Inail mette a disposizione i dati relativi a infortuni e malattie professionali dei lavoratori

delle aziende agricole, l'Inail mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni inerenti le aziende agricole, l'Anpal mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro concernenti il mercato del lavoro agricolo, l'Istat mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive, le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi dedicati ai lavoratori del settore agricolo.

5-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i dati da trasmettere, le modalità tecniche per la trasmissione e l'accesso al Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura"».

4.0.11

PESCO, ROMAGNOLI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(*Modifiche in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi)*

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "In via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia";

b) alla lettera b-*bis*), le parole da: "a chi omologa in Italia" fino a: "decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219" sono sostituite dalle seguenti: "ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2021, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219";

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata ai sensi del comma 1, lettera *a)*, si

applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3. All'articolo 74-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ", anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione dei veicoli" sono soppresse».

4.0.12

FEDELI

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Rafforzamento dei servizi sociali e Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Ai fini di assicurare a tutti i comuni e ambiti sociali territoriali la possibilità di usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 29 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, i commi 801 e 802 dell'articolo 1 della medesima legge trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Ai fini del rafforzamento delle politiche sociali territoriali, l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 trova applicazione anche per le spese finanziate integralmente da risorse provenienti dal Fondo per le politiche sociali di cui al comma 1, sostenute dai comuni o dagli ambiti sociali territoriali per l'assunzione a tempo indeterminato di specifiche professionalità in campo sociale da impiegare nei servizi sociali territoriali.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata di 184 milioni di euro per l'anno 2021 e di 368 milioni a decorrere dal 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base della popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento e trasferite agli ambiti sociali territoriali con le modalità previste dall'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n.328 per il riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.

4. Per il finanziamento del sistema informativo unitario dei servizi sociali di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e per gli oneri connessi al monitoraggio e alla verifica della rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 1, comma 799, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a valere sul Fondo politiche sociali attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali sono integrate nella misura di 1 milione di euro annui. A decorrere dal 2021 le risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2,5 milioni di euro annui e con riferimento all'anno in corso e ai due successivi, su richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, sono appostate sul relativo capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza applicazione della procedura di riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.".

4.0.13

FEDELI

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di assunzione di assistenti sociali e operatori per l'infanzia)

1. Per le finalità di cui alle lettere *d*-quinquies) e *d*-sexies) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli incrementi, previsti dall'articolo 1, commi 791 e 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, delle risorse assegnate a valere su fondo di solidarietà comunale destinate ai servizi sociali comunali e al finanziamento dei posti disponibili negli asili nido, possono essere destinate, in misura non superiore all'80 per cento, all'assunzione di assistenti sociali e operatori per l'infanzia da parte dei comuni beneficiari, anche in stato di dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di facoltà assunzionali e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse di cui al periodo precedente non sono computate tra le entrate correnti utili ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 2, del

decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

4.0.14
MARIN

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(*Modificazioni al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*)

1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133" sono soppresse».

4.0.15
MARTELLI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. E' sempre riconosciuto il diritto costituzionale al lavoro, a prescindere dall' aver effettuato una o più dosi di vaccino anti SARS-COV-2 o dal non essere affatto vaccinati per motivi di salute o per libera scelta.

2. Chi decide, legittimamente, di non sottoporsi ad alcuna vaccinazione non può essere soggetto a discriminazioni di alcun tipo, trasferimento coatto, demansionamento, sospensione o riduzione dello stipendio, né tantomeno a campagne mediatiche denigratorie o fuorvianti, né tantomeno subire limitazioni ai suoi diritti fondamentali. Ogni forma di discriminazione sarà perseguita ai sensi delle normative vigenti.

3. In accordo fra il lavoratore e il datore di lavoro, sono incentivate le forme di telelavoro per tutti i dipendenti non vaccinati per i quali non è necessaria la presenza nella sede dell' azienda.

4. A tutela della *privacy* dei lavoratori che per ragioni di salute o per libera scelta decidessero di non vaccinarsi, è vietata, in qualsiasi forma e per

qualsiasi motivo, la redazione di liste nominative di soggetti non vaccinati o che non intendono completare il ciclo.»

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

COORD. 1
LE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 1

Al comma 1, dopo le parole: «articoli 10 e 12 del» *inserire le seguenti:* «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al».

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «*air draft*» *con le seguenti:* «altezza dalla linea di galleggiamento (*air draft*)».

Al comma 3, lettera b), *sostituire le parole:* «di cui al comma 2, e delle imprese» *con le seguenti:* «di cui al comma 2 e delle imprese».

Al comma 4, sostituire le parole: «regolamento per la navigazione marittima» *con le seguenti:* «regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima),».

Al comma 7, sostituire le parole: «pari a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni» *con le seguenti:* «, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro».

Articolo 2

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «di Venezia».

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «non superiori» *con le seguenti:* «in numero non superiore».

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «i termini e le attività connesse» *con le seguenti:* «i termini e le attività connessi» *e, al quarto periodo, sostituire le parole:* «da determinarsi» *con le seguenti:* «, da determinare».

Articolo 5

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «del Programma Fondi di riserva e speciali» *con le seguenti:* «del programma "Fondi di riserva e speciali"» *e le parole:* «accantonamento relativo al Ministero per i beni e le

attività culturali» *con le seguenti:* «accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «del Programma Fondi di riserva e speciali» *con le seguenti:* «del programma "Fondi di riserva e speciali"»

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2329
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro"
Titolo breve: *d-l n. 103/2021 - salvaguardia di Venezia e tutela del lavoro*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

N. 1 (ant.)
22 luglio 2021

N. 1 (pom.)
26 luglio 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 2 (ant.)
27 luglio 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 2 (pom.)
27 luglio 2021

N. 3 (pom.)
28 luglio 2021

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 3 (pom.)
28 luglio 2021

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

N. 4 (pom.)
3 agosto 2021

N. 5 (pom.)
4 agosto 2021

N. 6 (nott.)
4 agosto 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11^ (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (ant.) del 22/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 8ª e 11ª RIUNITE
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2021
1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in considerazione della possibile calendarizzazione in Aula del provvedimento in esame nella prima settimana di agosto, propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno a martedì 27 luglio, alle ore 18.

Le Commissioni riunite convengono.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) paventa gravi ripercussioni negative sull'economia dell'area veneziana in conseguenza delle misure recate dal provvedimento in esame. Ai fini del necessario approfondimento, considera pertanto opportuno procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE osserva che i Gruppi potrebbero indicare i nominativi dei soggetti a cui richiedere l'invio di una memoria, fermo restando che se vi è la volontà di svolgere un ciclo di audizioni non ravvisa alcun problema a organizzarlo per la mattinata di martedì 27 luglio.
Cede dunque la parola al relatore D'Arienzo, per l'illustrazione delle parti di competenza della 8ª Commissione.

Il relatore per l'8ª Commissione D'ARIENZO (*PD*) osserva che quello all'esame delle Commissioni riunite è un provvedimento complesso, destinato ad avere un forte impatto su Venezia, in quanto a

partire dal 1° agosto sarà vietato il transito nelle vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: a) stazza lorda superiore a 25.000 GT; b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri; c) *air draft* superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela-motore; d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.
Esso si ricollega al precedente decreto-legge n. 45 del 2021, che ha demandato all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale il compito di esperire un concorso di idee per la realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia. Il provvedimento in esame prevede dunque la realizzazione di punti di attracco temporanei a Marghera, nelle more della realizzazione di quelli al di fuori della laguna. Esso prevede inoltre interventi di manutenzione dei canali esistenti e interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione.
La scelta di imporre il divieto di transito - resa necessaria dalla prospettiva che l'Assemblea generale dell'Unesco approvasse la proposta di iscrivere Venezia tra i siti del patrimonio mondiale in pericolo - impatta sull'attività del gestore del *terminal* di approdo e di tutti i soggetti che operano nell'indotto. Per tale motivo, il provvedimento in esame prevede risorse cospicue, la cui estensione è stata valutata insieme alle parti interessate, e altre importanti misure quale la possibilità di rivedere il piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore del *terminal* di approdo.
Si dice certo che, nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo per l'avvio dell'esame in Aula, le Commissioni riunite dispiegheranno tutto il loro impegno per garantire la massima attenzione ai lavoratori coinvolti. Concorda con la proposta di svolgere un ciclo di audizioni che dovrebbe coinvolgere, tra gli altri, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale e Venezia Terminal Passeggeri S.p.a. e ricorda infine come il testo in esame sia frutto della mediazione raggiunta in seno al Consiglio dei ministri.

Il PRESIDENTE cede dunque la parola al relatore Floris, per l'illustrazione delle parti di competenza della 11ª Commissione.

Il relatore per l'11ª Commissione FLORIS (*FIBP-UDC*) richiama in primo luogo l'attenzione sulle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 103, concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti dei soggetti interessati alle misure recate dal medesimo articolo.
Quindi si sofferma sull'articolo 3, i cui commi 1 e 4 prevedono la possibilità di un massimo di tredici settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per le imprese industriali con almeno mille dipendenti che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Rileva inoltre che i commi 2 e 3 prevedono, fino al termine del periodo di fruizione e fatte salve alcune fattispecie, l'esclusione dell'avvio di procedure di licenziamento collettivo e della possibilità di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Fa poi presente che il comma 4 dispone in merito alla copertura riducendo il Fondo sociale per occupazione e formazione.
Passa successivamente all'articolo 4, volto a estendere al 2022 la disciplina, già posta per il 2020 e il 2021, concernente le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale. Specifica quindi che l'estensione è concessa nel limite di spesa di 16 milioni di euro, posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quale sia il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi dei soggetti da audire e propone di stabilire che ogni Gruppo possa indicare il nominativo di un soggetto da audire e altri eventuali soggetti ai quali richiedere l'invio di una memoria scritta.

Il PRESIDENTE osserva che, al fine di organizzare le audizioni per martedì mattina, sarebbe necessario che le relative richieste pervenissero nel pomeriggio di oggi.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la tempistica che si va delineando comprima le prerogative dei senatori in maniera intollerabile. Il provvedimento in esame non è una questione di poco conto che possa essere liquidata a cuor leggero, ma affronta temi importantissimi che richiedono un approfondimento congruo. Se ciò comportasse di dover passare l'intero mese di agosto ad esaminarlo, non dovrebbe essere un problema per nessuno. Tanto più che il provvedimento potrà essere tranquillamente trasmesso alla Camera dei deputati a pochi giorni dalla scadenza, come l'altro ramo del Parlamento ha fatto, da ultimo, con il decreto-legge "sostegni *bis*".

Il PRESIDENTE rassicura la senatrice Pergreffi in merito al fatto che non è nelle intenzioni di nessuno comprimere il dibattito e che, come già detto, nel corso della settimana prossima ci sarà tutto il tempo necessario per svolgere le audizioni. La fissazione di un termine per l'indicazione dei nominativi dei soggetti da audire è semplicemente funzionale all'organizzazione delle audizioni stesse.

Il relatore per l'8ª Commissione D'ARIENZO (*PD*) osserva che comunque le Commissioni riunite possono valutare in tutta serenità se concentrare l'esame nelle prossime due settimane ovvero se concluderlo a settembre, considerato che il decreto-legge dovrà essere convertito in legge entro il 18 settembre.

Il relatore per l'11ª Commissione FLORIS (*FIBP-UDC*) mette in evidenza la reale urgenza alla base del provvedimento, con particolare riguardo alle condizioni per l'accesso alla cassa integrazione.

La Presidente dell'11ª Commissione MATRISCIANO (*M5S*) ritiene che, nell'ambito dei tempi complessivamente ristretti a disposizione, la programmazione prospettata sia adeguata alla necessità di un esame approfondito.

Il PRESIDENTE, alla luce di quanto emerso nel corso della discussione, propone che - fermo restando il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno già fissato a martedì 27 luglio, alle ore 18 - i Gruppi abbiano tempo per indicare i nominativi dei soggetti da audire fino a domani, 23 luglio, alle ore 10, e che le audizioni potranno avere luogo, ove necessario, nel pomeriggio di lunedì 26 e nella mattinata di martedì 27 luglio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.2. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (ant.) del 27/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 8ª e 11ª RIUNITE
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2
MARTEDÌ 27 LUGLIO 2021

Presidenza della Presidente della 11ª Commissione
MATRISCIANO
indi del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 12,25

AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE E DI RAPPRESENTANTI DI VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.P.A., DEL COMITATO VENEZIA LAVORA, DEL GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI VENEZIA, DI CONFITARMA, DI CGIL VENEZIA, CISL VENEZIA E UIL VENETO, NONCHE' DELLA CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA ROVIGO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2329 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 LUGLIO 2021, N. 103, RECANTE MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLE VIE D'ACQUA DI INTERESSE CULTURALE E PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA, NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL LAVORO)

1.3.2.1.3. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (pom.) del 28/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 8ª e 11ª RIUNITE
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021
3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 88 emendamenti, pubblicati in allegato, e che sono pervenuti i pareri della Commissione 10ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Ai sensi dell'articolo 97 del regolamento del Senato, dichiara improponibili gli emendamenti 1.24, 1.0.1, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6 (già 2.0.6), 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14 e 4.0.15.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) chiede ai Presidenti di riconsiderare la proponibilità dell'emendamento 4.0.5, volto a dare soluzione a un problema avvertito in maniera trasversale. Pur consapevole della necessità di limitare il più possibile l'ampliamento delle disposizioni recate dai decreti-legge, ritiene che ciò non dovrebbe portare ad escludere dal dibattito un tema importante e condiviso quale quello sotteso all'emendamento in questione.

I senatori LAUS (*PD*) e FLORIS (*FIBP-UDC*), nella loro qualità di rappresentanti, rispettivamente, del Gruppo del PD e di quello di Forza Italia in Commissione 11ª, si associano alla richiesta del

senatore Romeo.

Il PRESIDENTE garantisce che la richiesta del senatore Romeo verrà presa in debita considerazione.

Si passa dunque all'illustrazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno presentati.

L'ordine del giorno G/2329/1/8 e 11 si intende illustrato.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.8.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.7, che interviene sulle caratteristiche delle navi il cui transito è vietato nel bacino di San Marco, nel canale di San Marco e nel canale della Giudecca, aumentando solo la stazza lorda da 25.000 GT a 40.000 GT, adottando così una soluzione intermedia rispetto a proposte emendative presentate da altri Gruppi, senza modificare l'altezza e la lunghezza.
Si sofferma poi sull'emendamento 1.10, che aumenta le risorse destinate all'erogazione di contributi in favore del gestore del *terminal* di approdo interessato dal divieto di transito.
Illustra infine l'emendamento 1.22, ai sensi del quale l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale dovrà procedere alla revisione del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore del *terminal* di approdo, prevedendo la proroga della durata della concessione, la riduzione, con eventuale azzeramento, del canone concessorio, nonché un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 1.20 e 1.21, volti a consentire la fruizione degli ammortizzatori sociali a una platea più ampia di lavoratori, prevedendo allo scopo l'incremento delle risorse messe a disposizione.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si intendono illustrati.

Ha la parola sull'emendamento 2.5 il senatore DE CARLO (*FdI*), il quale si sofferma sulla vocazione di città portuale connaturata alla storia e alla struttura economica di Venezia, che a suo parere viene contraddetta dall'ipotesi di realizzazione di una piattaforma per l'attracco esterna alla Laguna veneta. Osserva che tra l'altro sussiste la possibilità di garantire il transito di navi di grandi dimensioni in condizioni di sicurezza nei canali idonei. Specifica quindi che la proposta emendativa è finalizzata a consentire lo studio e la realizzazione di soluzioni compatibili con la tenuta delle attività economiche e atte a contrastare la diminuzione della popolazione residente.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) sottoscrive e illustra l'emendamento 2.8, volto a far sì che tutti gli interventi avvengano nel rispetto della morfologia lagunare.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.14, che prevede la possibilità che gli attracchi temporanei siano realizzati, oltre che nell'area di Marghera, anche in altre aree limitrofe idonee, e l'emendamento 2.18 il quale, analogamente a quanto previsto dalle proposte di altri Gruppi, chiarisce che la manutenzione dei canali deve essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale solo nei casi previsti dalle normative nazionale ed europea vigenti.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) sottoscrive ed illustra l'emendamento 2.15, che introduce un richiamo alle convenzioni internazionali sulla stazzatura delle navi, nonché l'emendamento 2.30, che introduce il richiamo a una serie di disposizioni già emanate nel rispetto delle quali devono essere realizzati gli interventi previsti dall'articolo in esame.

Il relatore per l'11ª Commissione, FLORIS (*FIBP-UDC*), con riferimento all'emendamento 2.16, che prevede la soppressione del riferimento alla valutazione di impatto ambientale in merito alla manutenzione dei canali esistenti, rileva come la previsione della valutazione di impatto ambientale in questi casi sia incongrua alla luce della vigente legislazione europea in materia.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 si intendono illustrati.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) invita i Presidenti a rivalutare l'ammissibilità degli emendamenti identici 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.6 (già 2.0.6) che affrontano il delicato tema dell'addizionale NASpI. A suo avviso, non è possibile far ripartire il turismo e la navigazione, senza rimediare al problema in questione e non vi può essere una sede più idonea per farlo di un provvedimento esaminato congiuntamente dalle Commissioni competenti in materia di lavoro e trasporti.

La presidente dell'11ª Commissione, MATRISCIANO (*M5S*), rammenta che il vaglio di ammissibilità degli emendamenti viene compiuto alla luce di una serie di criteri che sono stati recentemente ricordati dal Presidente della Repubblica in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge "sostegni *bis*", stigmatizzando ancora una volta l'eccessivo ampliamento del contenuto normativo dei decreti-legge durante l'*iter* di conversione. Chiarisce quindi quali sono state le motivazioni che, alla luce del contenuto del provvedimento e delle sue finalità come espresse nelle premesse, hanno condotto alla decisione di ritenere improponibili gli emendamenti in questione.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la lettera recentemente inviata dal Presidente della Repubblica aveva ad oggetto un provvedimento già molto articolato in partenza, che ha assunto dimensioni eccezionali nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Si tratta dunque di una situazione ben diversa da quella presente, nella quale si ragiona di testi ed emendamenti molto più contenuti.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che se i provvedimenti esaminati in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento sono inemendabili in Senato perché trasmessi dalla Camera a pochi giorni dalla scadenza e quelli esaminati in prima lettura dal Senato sono sottoposti a criteri di valutazione degli emendamenti rigidissimi in Commissione e ancora più rigidi in Aula, come successo di recente nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del precedente decreto-legge in materia di trasporti, le prerogative dei senatori ne risultano grandemente limitate.

Il relatore per l'11ª Commissione, FLORIS (*FIBP-UDC*), osserva che le proposte emendative in questione non sono da considerare in contrapposizione all'istituto della NASpI, mentre è giusto che la legislazione specifichi che il richiamato incremento del contributo addizionale non è dovuto.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) si associa alla richiesta di effettuare un approfondimento sul tema oggetto degli emendamenti in questione. Più in generale, ritiene che la dichiarazione di improponibilità degli emendamenti dovrebbe essere effettuata esclusivamente dal Presidente del Senato in Aula e non dai Presidenti di Commissione.

Tutti i restanti emendamenti riferiti al provvedimento si intendono illustrati.

Il relatore per l'8ª Commissione, D'ARIENZO (*PD*), osserva che dagli emendamenti presentati e appena illustrati emergono una serie di temi.
In primo luogo, molti emendamenti pongono la questione della necessità di aumentare le risorse a disposizione per i ristori e le misure di sostegno al reddito dei lavoratori. Premesso che la relazione tecnica allegata al provvedimento fornisce una quantificazione delle risorse, è necessario, alla luce di quanto emerso nel corso dell'esame, che il Governo svolga un approfondimento per verificare se esse

siano veramente adeguate.
In merito ai vari emendamenti volti a introdurre una scansione temporale all'attività del Commissario straordinario, ritiene che si dovrà valutare una formulazione che non sia così stringente da rendere poi necessario intervenire nuovamente per prevedere una proroga.
Dovranno essere oggetto di riflessione anche i vari emendamenti che propongono di valutare anche zone diverse dall'area di Marghera per la realizzazione dei punti di attracco temporanei.
Con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, sembra emergere una sensibilità condivisa volta a chiarire che essa debba essere effettuata nei casi di cui alla disciplina vigente, interna ed europea.
Per quanto concerne la questione del tonnellaggio, bisognerà valutare l'impatto di un eventuale aumento dello stesso in termini di numeri di navi che saranno autorizzate a transitare.
Chiede alla senatrice Pergreffi un approfondimento in merito al contenuto dell'emendamento 1.22, da lei illustrato, dubitando che possa essere una concessione l'atto giuridico idoneo ad affrontare il tema di un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato.
Sulla questione sollevata dal senatore De Carlo, rileva che l'Unesco è stata categorica sul fatto che le grandi navi debbano stare fuori dalla Laguna e che ciò è stato recepito da tempo anche in seno al "Comitatone".

Il relatore per l'11a Commissione, FLORIS (*FIBP-UDC*), rileva la necessità di un'accurata quantificazione delle risorse necessarie al finanziamento delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori che subiranno ripercussioni negative in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni in esame, in quanto nel corso delle audizioni è emerso che il numero dei soggetti coinvolti potrebbe essere particolarmente elevato.
In merito alla realizzazione degli attracchi a Marghera, ritiene che debba essere svolta una riflessione non solo sui i tempi, ma anche sul potenziale conflitto fra le esigenze del porto commerciale e di quello turistico.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, svolte in videoconferenza il 26 e il 27 luglio, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2329, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine *web* delle Commissioni.

La Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2329

G/2329/1/8 e 11

Girotto, Romagnoli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro",

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali subcommissari, rimettendo ad un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi;

considerato che:

con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, nella nota scritta trasmessa alle Commissioni riunite 8ª e 11ª, ha evidenziato "l'importanza della previsione di termini e di un successivo cronoprogramma per l'attuazione della gestione commissariale sia per favorire l'afflusso di turisti con l'attracco di navi da crociera di maggiori dimensioni a Porto Marghera, in attesa di realizzare soluzioni alternative, sia per ridurre i costi per i ristori finanziari da corrispondere alle compagnie di navigazione ed al concessionario gestore della Stazione Marittima";

in particolare, l'articolo 2, comma 1, dispone che la nomina avviene ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che ha previsto la nomina di Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, una complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportino un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, ed i relativi interventi sostitutivi e responsabilità erariali;

a tale ultimo riguardo, anche alla luce delle criticità riscontrate dalla citata Procura regionale della Corte dei Conti nel corso dell'istruttoria relativa alla manutenzione di alcune strutture del Mo.S.E., in cui sono state riscontrate inefficienze e ritardi per la non puntuale precisazione delle competenze e dei poteri anche sostitutivi del Commissario straordinario, si rileva che sarebbe stato opportuno specificare già nel provvedimento in esame le competenze ed i poteri commissariali, nonché le competenze e i poteri che l'Autorità di sistema portuale può esercitare qualora, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, debba procedere alla revisione della concessione, prevedendo la proroga della durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio;

considerato, inoltre, che:

sono diverse le criticità connesse alla percorrenza del Canale Vittorio Emanuele III, che collega Porto Marghera al Canale della Giudecca e, quindi alla Stazione Marittima, non solo in considerazione del delicato equilibrio idro-geologico potenzialmente messo a rischio da importanti lavori di escavo e di bonifica del Canale Vittorio Emanuele III necessari per il transito di navi di grande stazza, così come evidenziato in alcuni studi, ma anche del transito non molto distante da diversi depositi di combustibili,

impegna il Governo:

a garantire l'effettiva temporaneità degli attracchi nell'area di Marghera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, assicurando al contempo la rapida realizzazione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, così come indicato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 45 del 2021, anche valutando la previsione di uno specifico termine entro cui il Commissario straordinario debba procedere alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi, nonché del relativo cronoprogramma per l'attuazione;

a valutare ogni possibile soluzione alternativa che escluda il transito di navi di grande stazza in aree prossime ai depositi di combustibili e, in generale, agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose, notificati ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (cd.

direttiva Seveso);

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a specificare le competenze e i poteri della gestione commissariale.

Art. 1

1.1

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Al comma 1, dopo le parole:« 22 gennaio 2004, n. 42,» *aggiungere le seguenti:«* nonché degli argini, dei canali, degli immobili e dei monumenti di eccezionale valore storico-culturale ad esse prospicienti, per effetto di alterazioni idrodinamiche di rilievo generate dal transito di imbarcazioni di grandi dimensioni,»

1.2

De Carlo, Ruspandini, Totaro, Drago, Maffoni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale.

In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi le seguenti caratteristiche:

a) stazza lorda superiore a 55.000 GT.

b) E' inoltre fatto obbligo dell'impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.»

1.3

Perosino

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi stazza lorda superiore a 55.000 GT. È inoltre fatto obbligo dell'impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento."

1.4

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:« I Canali marittimi Bacino di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarati monumento nazionale» *e al comma 2, sostituire le parole:«* In dette vie d'acqua» *con le seguenti:«* In detti Canali marittimi»

1.5

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli

Al comma 2, dopo le parole: «Le vie urbane d'acqua Bacino di S. Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia»*, inserire le seguenti:* «, riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

1.6

De Carlo, Ruspandini, Totaro, Drago, Maffoni

Al comma 2 e al comma 3, lettera a)*, sostituire le parole:* "1° agosto 2021" *con le seguenti:* "1° dicembre 2021"

1.7

Pizzol, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole: "*25.000 GT" *con le seguenti:* "40.000 GT".

1.8

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, Di Girolamo

Al comma 2, lettera d)*, sostituire le parole:* «allo 0.1 per cento» *con le seguenti:* «al limite di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66».

1.9

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:«* 35 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 40 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022;»

- *alla lettera* b)*, sostituire le parole:«* 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 10 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022» *e dopo le parole:«* delle imprese di cui lo stesso si avvale» *aggiungere le seguenti:«* nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate».

Conseguentemente:

- *al comma 7, sostituire le parole:«* 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 45 milioni di euro per l'anno 2021 e a 35 milioni di euro per l'anno 2022.»

- *all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole:«* 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 47 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022» *e alla lettera b), sostituire le parole:«* 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 20 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022»

1.10

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "20 milioni" *con le seguenti:* "40 milioni";

b) sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«b) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del *terminal* di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, al netto del fatturato prodotto dalla prestazione dei servizi erogati sugli accosti supplementari di cui all'articolo 2 del presente decreto legge.»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 45 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, così come convertito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

1.11

Perosino

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

"*b)* all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del *terminal* di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, al netto del fatturato prodotto dalla prestazione dei servizi erogati sugli accosti supplementari di cui all'articolo 2 del presente decreto legge.";

b) al comma 3, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

"b-*bis*) all'erogazione, nel limite complessivo di 4 milioni per l'anno 2021 e di 15 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma

7, ultimo periodo, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel ciclo operativo del citato gestore del *terminal* di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico impattanti la normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma 3";

c) al comma 4, dopo le parole: "settore della logistica" *inserire le seguenti:* "e dai *ground handler*" *e sopprimere la parola* "urbane";

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale procede, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera *b)* del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale. Il necessario riequilibrio sarà attuato attraverso la revisione della concessione che includa la proroga della sua durata, la riduzione, con eventuale azzeramento, del canone concessorio, nonché un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato. La misura di riequilibrio deve consentire al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, impresa concessionaria del servizio di interesse generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, la continuità attuale dell'erogazione del servizio di sbarco e imbarco passeggeri nonché la definizione del piano economico finanziario della concessione definitiva".

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l'anno 2021 e a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 5, e quanto a 4 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.12

Margiotta

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

"*b)* all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del *terminal* di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, al netto del fatturato prodotto dalla prestazione dei servizi erogati sugli accosti supplementari di cui all'articolo 2 del presente decreto legge.";

b) al comma 3, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

"b-*bis*) all'erogazione, nel limite complessivo di 4 milioni per l'anno 2021 e di 15 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel ciclo operativo del citato gestore del *terminal* di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico impattanti la normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare

ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera *b)* del comma 3";

c) al comma 4 dopo le parole: "settore della logistica" *inserire le seguenti:* "e dai *ground handler*" *e sopprimere la parola:* "urbane";

Conseguentemente sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l'anno 2021 e a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 5, e quanto a 4 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.13

Vono, Carbone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 4 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del *terminal* di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera *b)* del comma 3".

b) al comma 4, dopo le parole: "settore della logistica" *inserire le seguenti:* "e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua".

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l'anno 2021 e a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede, quanto 40 milioni per l'anno 2021 e 25 milioni per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 5 e, quanto a 4 milioni per l'anno 2021 e 15 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.14

De Carlo, Ruspandini, Totaro, Drago, Maffoni

Al comma 3, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 9 milioni per l'anno 2021 e di euro 16 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle

imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera *b)* del comma 3.»

1.15

Vono, Carbone

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-*bis*. Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi del comma 3, lettera *a)*, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore del settore del trasporto pubblico non di linea e dei settori particolarmente colpiti dalle limitazioni al transito di cui al comma 2 individuati con il medesimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

1.16

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-*bis*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.»

1.17

De Carlo, Ruspandini, Totaro, Drago, Maffoni

Al comma 4, dopo le parole: «nonché dagli spedizionieri doganali, dalle imprese operanti nel settore della logistica» *aggiungere le seguenti:* «e dai *ground handler*».

1.18

Guidolin, Romano, Matrisciano, Catalfo, Romagnoli, Vanin

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) al comma 7, sostituire le parole: «40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti:* «50 milioni per l'anno 2021 e a 35 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «pari a 52 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) alla lettera b)*, sostituire le parole:* «15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «25 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022».

1.20

Pizzol, De Vecchis

Al comma 4, sostituire le parole: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2021 e a 35 milioni per l'anno 2022, si provvede quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso

della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 5».

1.19

Vono, Carbone

Al comma 4, sostituire le parole: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 45 milioni per l'anno 2021 e a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede, quanto 40 milioni per l'anno 2021 e 25 milioni per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 5 e, quanto a 5 milioni per l'anno 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.21

Pizzol, De Vecchis

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le medesime finalità di cui al precedente periodo, ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti già previsti a legislazione vigente, per il finanziamento di misure di sostegno al reddito dei lavoratori, diversi da quelli di cui al precedente periodo, la cui attività risulti ridotta o preclusa in conseguenza delle disposizioni di cui al comma 2, il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2021 e a 35 milioni per l'anno 2022, si provvede quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 5.».

1.22

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale procede, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera *b)* del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale. Il necessario riequilibrio sarà attuato attraverso la revisione della concessione che includa la proroga della sua durata, la riduzione, con eventuale azzeramento, del canone concessorio, nonché un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato. La misura di riequilibrio deve consentire al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, impresa concessionaria del servizio di interesse generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, la continuità attuale dell'erogazione del servizio di sbarco e imbarco passeggeri nonché la definizione del piano economico finanziario della concessione definitiva.»

1.23

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:« nonché, previo provvedimento di integrazione delle concessioni adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, in deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*.»

1.24

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Pizzol

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Per le esigenze logistiche e di sicurezza affrontate dal Comune e dalla Prefettura riguardanti lo svolgimento di attività connesse alla Presidenza italiana del G20 nella città di Venezia, è autorizzata la spesa nel limite di 1.250.000 euro per l'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'erogazione delle risorse avviene a seguito di apposita rendicontazione delle spese sostenute da parte dei soggetti interessati, nella misura massima di 56 mila euro a favore della Prefettura di Venezia e per la parte rimanente a favore del Comune di Venezia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.1

Pittella

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Misure urgenti per la valorizzazione del patrimonio culturale, per la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e per la tutela del lavoro)

1. Con l'obiettivo di incentivare il turismo, dopo i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, e al fine di intervenire a tutela del lavoro degli operatori del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con relativa salvaguardia dell'esperienza e del livello occupazionale, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in

servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 850.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

Art. 2

2.1

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Al comma 1, premettere il seguente:« 01. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: " La prima fase del concorso di idee deve concludersi con la presentazione delle proposte ideative entro il 31 dicembre 2021 e con la selezione da parte della commissione giudicatrice delle prime tre proposte ideative entro e non oltre il 31 marzo 2022. La seconda fase del concorso di idee, relativa all'elaborazione delle progettazioni di fattibilità tecnica ed economica delle tre proposte ideative selezionate, deve concludersi entro il 31 dicembre 2022. Il progetto vincitore deve essere nominato entro il 30 giugno 2023.»

2.2

Rufa, Pizzol, Pergreffi, Campari, Corti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva di ulteriori ormeggi in un periodo di 5 anni:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei nell'area di Marghera, o in altre aree limitrofe identificate idonee, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri impossibilitate al transito via Lido come previsto dall'articolo 1;

b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore e della sicurezza della navigazione.».

b) al comma 3, dopo le parole: «le autorizzazioni e le concessioni», *aggiungere le seguenti*: «, tenuto anche conto degli eventuali effetti negativi ovvero alterazioni che tali modifiche potrebbero avere sulle attività dei concessionari,».

2.3

Paroli, Mallegni

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva di ulteriori ormeggi in un periodo di 5 anni:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei nell'area di Marghera, o in altre aree limitrofe identificate idonee, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri impossibilitate al transito via Lido come previsto dall'articolo 1;

b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore e della sicurezza della navigazione.».

b) al comma 3, dopo le parole: «le autorizzazioni e le concessioni» *aggiungere le seguenti:* «, tenuto anche conto degli eventuali effetti negativi ovvero alterazioni che tali modifiche potrebbero avere sulle attività dei concessionari,».

2.4

Vono, Carbone

Apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva di ulteriori ormeggi in un periodo di 5 anni:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei nell'area di Marghera, o in altre aree limitrofe identificare idonee, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri impossibilitate al transito via Lido come previsto dall'articolo 1;

b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore e della sicurezza della navigazione.».

- *Al comma 3, dopo le parole:* «le autorizzazioni e le concessioni», *aggiungere le seguenti:* «, tenuto anche conto degli eventuali effetti negativi ovvero alterazioni che tali modifiche potrebbero avere sulle attività dei concessionari,».

2.6

Perosino

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell'Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva degli ormeggi in un periodo di 5 anni:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera o in altre aree limitrofe identificate idonee destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri impossibilitate al transito via Lido come previsto dall'articolo 1;

b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore e la sicurezza della navigazione».

2.5

De Carlo, Ruspandini, Totaro, Drago, Maffoni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al Commissario straordinario nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva degli ormeggi in un periodo di 5 anni:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera o in altre aree limitrofe identificate idonee destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri impossibilitate al transito via Lido come previsto dall'articolo 1;

b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore e della sicurezza della navigazione.».

2.7

Vono, Carbone

Al comma 1, dopo le parole: «con il compito di procedere» *inserire le seguenti* «, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con decreto del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia».

2.8

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, Di Girolamo

Al comma 1, dopo le parole: «con il compito di procedere» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto della morfologia lagunare,»

2.9

Margiotta

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- *dopo le parole: «*dei seguenti interventi» *aggiungere le seguenti: «*atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva degli ormeggi in un periodo di 5 anni»;

- *alla lettera c), dopo le parole: «*interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica» *aggiungere le seguenti: «,* l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore».

2.10

De Falco

Al comma 1 sostiture la lettera a) *con la seguente:*

« *a)* realizzazione, previa valutazione di impatto ambientale, di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera e in altra localizzazione del demanio marittimo entro la Conterminazione lagunare destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT».

2.11

De Falco

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera, a) *dopo la parola:* «realizzazione» *inserire le seguenti:* «previa valutazione di impatto ambientale»

2) alla lettera c)*, dopo le parole:* «interventi accessori» *inserire le seguenti:* «previa valutazione di impatto ambientale».

2.12

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole: «*nell'area di Marghera» *con le seguenti: «,* in laguna od anche fuori laguna,»

2.13

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Al comma 1, alla lettera a)*, dopo le parole:* «nell'area di Marghera» *aggiungere le seguenti:* «e altri luoghi strettamente limitrofi purché compatibili dal punto di vista ambientale e infrastrutturale,»

2.14

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «area di Marghera» *aggiungere le seguenti*: «o in altre aree limitrofe identificate idonee,».

2.15

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, Di Girolamo

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «25.000 GT» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «, determinate secondo le Convenzioni internazionali sulla stazzatura delle navi».

2.16

Gallone, Mallegni

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le parole*: «previa valutazione di impatto ambientale».

2.17

Vono, Carbone

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le parole:* «previa valutazione di impatto ambientale».

2.18

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Pizzol, Candura, Fregolent, Ostellari, Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «previa valutazione di impatto ambientale» *con le seguenti:* «secondo le normative nazionali ed europee vigenti».

2.19

Paroli, Mallegni

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* «previa valutazione di impatto ambientale» *con le seguenti*: «tenuto conto di quanto previsto alla parte seconda, titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152».

2.20

Vono, Carbone

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «valutazione di impatto ambientale» *inserire le seguenti:* «ove prevista dalla disciplina vigente e, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 25, commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2.21

Quarto, Romagnoli

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere, in fine, la seguente:* «*c*-bis) studi idrogeologici e geomorfologici della laguna di Venezia.»

2.22

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«c-bis*)* Concessione o subconcessione dei beni al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 1, in quanto concessionario del servizio di interesse economico generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, di tutti gli accosti disponibili o resi tali mediante i necessari adeguamenti».

2.23

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi: « A tal fine il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno»

2.24

Vono, Carbone

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

*«*1-*bis*. L'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, è assicurata secondo la seguente programmazione:

a) due punti di attracco entro il 30 aprile 2022;

b) i restanti punti di attracco entro il 31 dicembre 2022"»

2.25

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 25.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici».

2.26

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le proposte ideative di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, comprendono punti di attracco per navi passeggeri eccedenti i limiti per l'accesso alle acque della Laguna di Venezia dichiarate monumento nazionale. Le medesime proposte sono elaborate e valutate separatamente per navi passeggeri e per navi portacontenitori».

2.27

De Falco

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. I progetti e gli interventi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c),* debbono essere compatibili con l'ecosistema lagunare, previa valutazione di impatto ambientale».

2.28

Vono, Carbone

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Commissario straordinario trasmette alle Camere, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione semestrale che espone lo stato di avanzamento delle opere e la previsione dei tempi di ultimazione delle stesse».

2.29

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Commissario può altresì, nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 comportino variante al Piano Regolatore Portuale, convocare una conferenza di servizi decisoria ai sensi e con gli effetti previsti dal già citato decreto-legge n. 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»

2.30

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, Di Girolamo

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere realizzati nel rispetto del decreto ministeriale 1° agosto 1985 recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema della Laguna Veneziana", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 21 settembre 1985, del rinnovato Piano di gestione delle acque dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali del dicembre 2020 (Progetto di Piano di gestione delle acque Aggiornamento 2022-2027, Programma delle misure vol.6 dic.2020 Appendice A- Misure per Venezia pagg. 167-179, Obiettivi ed esenzioni dei corpi idrici vol.7 Obiettivi di qualità ambientale pag. 26-27), dei decreti del Presidente del Magistrato alle Acque - Min. LL.PP. 24 febbraio 1993 e 28 febbraio 1994 di approvazione del Progetto generale per il recupero morfologico della Laguna di Venezia, nonché della legge speciale n. 171 del 1973 e degli Indirizzi governativi per la sua applicazione di cui al decreto 27 marzo 1975.»

2.31

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Gli studi di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi di cui al presente articolo comprendono leattività di smontaggio delle installazioni temporanee e la rimessa in pristino dei luoghi ovvero le eventuali attività e interventi di rifunzionalizzazione delle opere, con i relativi oneri economici di tutte le predette attività.»

2.32

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

« 4-*bis*. Il Protocollo fanghi e il Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia sono adottati in via definitiva entro e non oltre il 31 dicembre 2021.»

2.33

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario trasmette alle Commissioni parlamentari competenti gli studi di fattibilità tecnico-economica ai fini della verifica della coerenza, efficacia ed economicità delle soluzioni individuate.»

2.34

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Al comma 5, sostituire le parole: « 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 7 milioni di euro per l'anno 2021, 18 milioni di euro per l'anno 2022» *e le parole:«* 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni per l'anno 2026» *con le seguenti:«* 45 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026»

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1:

- *sostituire le parole:«* 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 47 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022» *e le parole:«* 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni per l'anno 2026» *con le seguenti:«* 45 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026»;

- *alla lettera b), sostituire le parole:«* 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 20 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022» *e le parole:«* 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026» *con le seguenti:«* 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per l'anno 2026».

2.0.1

Vono, Carbone

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(*Disposizioni in favore del trasporto turistico con navi minori in mare, nelle acque interne e nelle acque lagunari*)

1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 10-*bis*, le parole «68 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «88 milioni per l'anno 2021»;

d) al comma 10-*ter*, le parole «e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021», e, dopo le parole «via mare e per acque interne» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021 a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone in acque lagunari,».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze ».

2.0.2

Vono, Carbone

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(*Disposizioni in favore del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne*)

1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: «68 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «88 milioni per l'anno 2021»;

b) al comma 10-*ter*, le parole: «e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2021.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.0.3

Vono, Carbone

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis.*

(*Misure per il trasporto dei passeggeri nelle acque interne*)

1. Al punto 3 della Tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", limitatamente al trasporto delle merci," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1,93 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».

2.0.4

Vono, Carbone

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis.*

(Credito di imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 0,73 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.5

Vono, Carbone

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis.*

(Credito di imposta in favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,81 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 3

3.1

Santillo

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi: "1-*ter*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui.

1-*quater*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron.* Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il

limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, dell'importo, fino a 70.000.000 euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e misure in favore delle medesime imprese".

3.2

Collina

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

« 4-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi:" 1-*ter*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

1-*quater*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron.* Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, dell'importo, fino a 70.000.000 euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma"».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:"e misure in favore delle medesime imprese".

3.0.1

Vitali, Pittella

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo dei direttori medici di struttura complessa e docenti universitari laureati in medicina e chirurgia)

1. Al fine far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 ed evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazione organiche, favorire l'esplicarsi a medio termine delle politiche di potenziamento della formazione universitaria con l'incremento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per i direttori medici di struttura complessa in servizio presso strutture sanitarie pubbliche comunque denominate o in strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e per i docenti universitari laureati in medicina e chirurgia. La facoltà di cui al presente comma è concessa limitatamente allo svolgimento di attività clinico-assistenziali.

2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al direttore generale dell'azienda o analoga figura apicale dell'ente convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata n vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno di età; tre mesi dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di età per chi li compirà entro il 31 dicembre 2024. L'istanza presentata prima della data del compimento del sessantanovesimo anno di età non produce effetti e non determina l'avvio di alcun procedimentoÈ amministrativo.

3. Il direttore generale o analoga figura apicale per gli enti convenzionati accoglie o rigetta motivazione di istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2023 e comunque entro la fine dello stato di emergenza.

4. È sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei CCNNLL di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso».

3.0.2

Margiotta

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. Al fine di consentire la prosecuzione della mission istituzionale di digITAlog Spa, organismo di diritto pubblico e soggetto attuatore del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis*, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ed ovviare alle attuali difficoltà economico finanziarie dell'azienda, in deroga al termine individuato al comma 2-*bis* dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riconosce al soggetto attuatore di cui sopra nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, i costi documentati e sostenuti, ivi compresi quelli già rendicontati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La presente disposizione non è subordinata alla stipula della convenzione che

disciplina l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 2019, n. 124.

2. Le risorse derivanti dalla presente disposizione sono a valere sul rapporto convenzionale in essere tra digITAlog Spa e il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili stipulato in attuazione del citato articolo 4-*bis* del decreto legge 2016, n. 243.»

3.0.3

Margiotta, Pinotti

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Norma di interpretazione autentica sull'inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione».

3.0.4

Paroli, Mallegni

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione - Norma di interpretazione autentica)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.».

3.0.6 (già 2.0.6)

Vono, Carbone

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 3-*bis.*

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.».

Art. 4

4.1

Paroli, Mallegni

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sopprimere le parole: "per le annualità 2018 e 2019".»

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente:

(Modifiche all'articolo 43-bis *del decreto legge n. 109 del 2018 e all'articolo 4, comma 6*-ter, *del decreto-legge n. 32 del 2019)*

4.0.1

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Credito di imposta per le attività di outplacement*)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo sperimentale con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2021 per consentire lo sviluppo dei servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale dei lavoratori nelle transizioni occupazionali, per finanziare le attività di cui al comma 2.

2. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in servizi di *outplacement* è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2021 e destinate al servizio di *outplacement* in favore di operai e impiegati all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro per ciascun lavoratore beneficiario dei servizi di *outplacement*, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 1.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di supporto alla ricollocazione professionale erogate dalle agenzie in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

4.0.2

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Fondo outplacement*)*

1. Al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 da parte dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

4.0.3

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione dei soggetti più colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Per l'anno 2021 è istituito il "Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione lavorativa dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", di seguito "Programma", al fine di permettere l'accesso da parte di lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti che abbiano visto cessare le proprie attività lavorative a causa dell'emergenza ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Possono fare domanda di accesso al Programma tutti i lavoratori autonomi che a decorrere dal 1° marzo 2020 abbiano fatto richiesta di chiusura della partita IVA, nonchè i lavoratori dipendenti di aziende che, a decorrere dalla stessa data, siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del programma, con particolare riguardo a:

a) le prestazioni connesse al Programma, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari,

b) le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione al Programma;

c) la documentazione che i soggetti interessati devono allegare alla domanda di partecipazione;

d) i criteri per l'ammissione o l'esclusione delle domande;

e) le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione;

f) la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze;

g) i criteri di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

5. Ai fini dell'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali uno specifico fondo con una dotazione di euro 10 milioni di euro per l'anno 2021.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

4.0.4

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Ricollocazione lavoratori licenziati per fallimento o cessazione)

1. Il Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l'anno 2021 di ulteriori 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro finalizzati all'attuazione di politiche attive del lavoro volte a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori che siano stati licenziati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.5

De Vecchis

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(*Contratti di riallineamento*)

1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.

2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data.

3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.».

4.0.6

Nannicini, Fedeli

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di contratti di somministrazione)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è abrogato»

4.0.7

D'Alfonso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati

necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 30 settembre 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69».

4.0.8

D'Alfonso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 30 settembre 2021. La disposizione di cui al presente comma si applica nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69»

4.0.16 (già 3.0.5)

Caliendo, Mallegni

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*

(Proroga dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19)

1. All'articolo 8 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021" e le parole: "5 milioni di euro", dalle seguenti: "10 milioni di euro".»

b) al comma 3-*ter*, le parole "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "10 milioni di euro".

4.0.9

Rossomando

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna Autorità di Sistema Portuale è tenuta a promuovere l'istituzione della Comunità di Energia Rinnovabile Portuale (CERP); tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali in ambito portuale possono aderire alla CERP.

2. La CERP assume la forma di soggetto dotato di personalità giuridica che ha come scopo principale fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri aderenti e alle aree locali in cui opera. Alla CERP possono aderire su base volontaria anche imprese estranee

all'ambito portuale, in quota comunque non maggioritaria.

3. Ciascun concessionario aderente alla CERP può realizzare impianti di produzione di energie rinnovabili, ovvero di stoccaggio di energia rinnovabile in ambito portuale, anche mediante l'utilizzo concordato di aree in concessione ad altri per l'installazione e la gestione di detti impianti. Qualora i siti individuati non rientrino in spazi demaniali in concessione a soggetti aderenti alla CERP, spetta all'Autorità la decisione relativa all'utilizzo dei predetti spazi, ove del caso intervenendo sui titoli concessori interessati dall'installazione degli impianti mediante la costituzione di servitù, comunque non tali da pregiudicare la realizzazione dei programmi di attività e di investimento dei concessionari interessati.

4. La CERP propone ai propri aderenti e all'Autorità di Sistema Portuale un piano triennale di sviluppo dell'energia rinnovabile installata e consumata da parte dei propri aderenti; tale piano è redatto con il supporto dell'AdSP, che vigila sulla realizzazione del piano stesso. La CERP può altresì realizzare o far realizzare i rilevanti investimenti in impianti. Le risorse economiche apportate all'uopo dagli aderenti alla CERP vengono conteggiate ai fini di cui al comma 6. Gli interventi di installazione di impianti di produzione o stoccaggio di energie rinnovabili sono realizzati dalla CERP nell'interesse degli aderenti, e approvati dall'Autorità, previa convocazione di conferenza di servizi *ex* art. 14, comma 2, della legge 8 agosto 1990, n. 241, in particolare con le modalità accelerate di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

5. Obiettivo della CERP è consentire non solo l'autoconsumo di energia rinnovabile, ma anche lo scambio della stessa tra i soggetti aderenti e la cessione a terzi delle eventuali eccedenze di produzione. Al riguardo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito, ad esclusione delle lettere a) e d) del comma 4.

6. Gli investimenti realizzati dai concessionari aderenti alla CERP, nonché quelli effettuati direttamente dalla CERP mediante le risorse apportate dagli aderenti, costituiscono variazioni ai rispettivi programmi di attività dei concessionari medesimi, e il loro ammontare viene riconosciuto in detrazione dal canone demaniale fino alla misura del 50 per cento degli investimenti stessi. In alternativa, alla detrazione, i concessionari interessati possono fare istanza all'Autorità di prorogare il termine di scadenza dei relativi titoli concessioni al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti stessi.

7. La Comunità di Energia Rinnovabile Portuale, in quanto idonea a raggruppare un distretto di imprese collocate in uno spazio chiuso, costituisce un progetto pilota ai fini della promozione di iniziative analoghe di Comunità Energetiche in altri distretti industriali, e si avvale in quanto tale dei benefici al riguardo previsti dalla normativa vigente. Le Regioni possono prevedere incentivi e finanziamenti aggiuntivi per le CERP.

8. Al comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge 84 del 94 la parola: "può" è sostituita dalla parola: "deve"».

4.0.10

Fedeli

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura)

1. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Al fine di consentire lo sviluppo della Strategia nazionale di lotta al Caporalato di cui al comma 1, di favorire lo sviluppo di un lavoro agricolo di qualità, nonché per le finalità di analisi, monitoraggio e vigilanza del fenomeno dello sfruttamento in agricoltura, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di

condivisione delle informazioni tra le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Alla sua costituzione concorrono, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dell'interno, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro (ANPAL) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo per la lotta al caporalato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mette a disposizione l'anagrafe e la situazione economica delle aziende agricole e il calendario delle colture, il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro, l'Inps mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e i dati relativi ai risultati delle ispezioni inerenti le aziende agricole, l'Inail mette a disposizione i dati relativi a infortuni e malattie professionali dei lavoratori delle aziende agricole, l'Inail mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni inerenti le aziende agricole, l'Anpal mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro concernenti il mercato del lavoro agricolo, l'Istat mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive, le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi dedicati ai lavoratori del settore agricolo.

5-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i dati da trasmettere, le modalità tecniche per la trasmissione e l'accesso al Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura"».

4.0.11

Pesco, Romagnoli

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(*Modifiche in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi)*

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "In via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia";

b) alla lettera b-*bis*), le parole da: "a chi omologa in Italia" fino a: "decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219" sono sostituite dalle seguenti: "ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2021, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219";

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata ai sensi del comma 1, lettera *a)*, si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3. All'articolo 74-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ", anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione dei veicoli" sono soppresse».

4.0.12

Fedeli

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Rafforzamento dei servizi sociali e Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Ai fini di assicurare a tutti i comuni e ambiti sociali territoriali la possibilità di usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 29 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, i commi 801 e 802 dell'articolo 1 della medesima legge trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Ai fini del rafforzamento delle politiche sociali territoriali, l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 trova applicazione anche per le spese finanziate integralmente da risorse provenienti dal Fondo per le politiche sociali di cui al comma 1, sostenute dai comuni o dagli ambiti sociali territoriali per l'assunzione a tempo indeterminato di specifiche professionalità in campo sociale da impiegare nei servizi sociali territoriali.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata di 184 milioni di euro per l'anno 2021 e di 368 milioni a decorrere dal 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base della popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento e trasferite agli ambiti sociali territoriali con le modalità previste dall'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n.328 per il riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.

4. Per il finanziamento del sistema informativo unitario dei servizi sociali di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e per gli oneri connessi al monitoraggio e alla verifica della rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 1, comma 799, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a valere sul Fondo politiche sociali attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali sono integrate nella misura di 1 milione di euro annui. A decorrere dal 2021 le risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2,5 milioni di euro annui e con riferimento all'anno in corso e ai due successivi, su richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, sono appostate sul relativo capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza applicazione della procedura di riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.".

4.0.13

Fedeli

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Disposizioni in materia di assunzione di assistenti sociali e operatori per l'infanzia)

1. Per le finalità di cui alle lettere *d*-quinquies) e *d*-sexies) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli incrementi, previsti dall'articolo 1, commi 791 e 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, delle risorse assegnate a valere su fondo di solidarietà comunale destinate ai servizi sociali comunali e al finanziamento dei posti disponibili negli asili nido, possono essere destinate, in misura non superiore all'80 per cento, all'assunzione di assistenti sociali e operatori per l'infanzia da parte dei comuni beneficiari, anche in stato di dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di facoltà assunzionali e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse di cui al periodo precedente non sono

computate tra le entrate correnti utili ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

4.0.14

Marin

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(*Modificazioni al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*)

1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133" sono soppresse».

4.0.15

Martelli, Ciampolillo

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. E' sempre riconosciuto il diritto costituzionale al lavoro, a prescindere dall' aver effettuato una o più dosi di vaccino anti SARS-COV-2 o dal non essere affatto vaccinati per motivi di salute o per libera scelta.

2. Chi decide, legittimamente, di non sottoporsi ad alcuna vaccinazione non può essere soggetto a discriminazioni di alcun tipo, trasferimento coatto, demansionamento, sospensione o riduzione dello stipendio, né tantomeno a campagne mediatiche denigratorie o fuorvianti, né tantomeno subire limitazioni ai suoi diritti fondamentali. Ogni forma di discriminazione sarà perseguita ai sensi delle normative vigenti.

3. In accordo fra il lavoratore e il datore di lavoro, sono incentivate le forme di telelavoro per tutti i dipendenti non vaccinati per i quali non è necessaria la presenza nella sede dell' azienda.

4. A tutela della *privacy* dei lavoratori che per ragioni di salute o per libera scelta decidessero di non vaccinarsi, è vietata, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, la redazione di liste nominative di soggetti non vaccinati o che non intendono completare il ciclo.

1.3.2.1.4. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (pom.) del 03/08/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 8ª e 11ª RIUNITE
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti il parere della 1ª e della 7ª Commissione e che sono stati presentati gli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.3 (testo 2), 1.15 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.20 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.22 (testo 3), 1.25 (già 2.22 testo 2), 1.26 (già 4.0.16 testo 2), 2.2 (testo 2), 2.2 (testo 3), 2.3 (testo 2), 2.3 (testo 3), 2.4 (testo 2), 2.4 (testo 3), 2.6 (testo 2), 2.7 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.13 (testo 2), 2.13 (testo 3), 2.14 (testo 2), 2.16 (testo 2), 2.17 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.19 (testo 2), 2.21 (testo 2), 2.23 (testo 2), 2.24 (testo 2), 2.24 (testo 3), 2.25 (testo 2), 2.28 (testo 2), 2.28 (testo 3), 2.29 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.30 (testo 3), 2.32 (testo 2), 2.33 (testo 2), 2.33 (testo 3), 3.0.4 (testo 2), 4.1 (testo 2) e 4.1 (testo 3), pubblicati in allegato. Segnala che i relatori hanno inoltre depositato l'emendamento 2.100, pubblicato in allegato, che recepisce un'osservazione formulata nei pareri della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Commissione affari costituzionali. Comunica infine che sono stati ritirati gli emendamenti 1.4, 2.1, 2.23 (testo 2), 4.0.7 e 4.0.8.

Il relatore per la 11ª Commissione, FLORIS (*FIBP-UDC*), chiede che la seduta delle Commissioni riunite già prevista per questa sera, alle ore 20, venga sconvocata per impegni di carattere istituzionale del suo Gruppo.

Il relatore per la 8ª Commissione, D'ARIENZO (*PD*), si associa alla richiesta del relatore Floris, anche considerato che, non essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio, nella seduta notturna di oggi non sarebbe comunque possibile iniziare a votare gli emendamenti.

Il PRESIDENTE propone dunque di sconvocare la seduta notturna di oggi, confermando invece le sedute già previste per domani, 4 agosto 2021, alle ore 8,30 e alle ore 13,30 o alla sospensione dei lavori dell'Aula se successiva.

Le Commissioni riunite convengono.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta delle Commissioni riunite, già convocata per oggi, alle ore 20, non avrà più luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2329

Art. 1

1.1 (testo 2)

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Al comma 1, dopo le parole: «22 gennaio 2004, n. 42,» *inserire le seguenti*: «nonché degli argini, degli immobili e dei monumenti di eccezionale valore storico-culturale ad esse prospicienti, ».

1.3 (testo 2)

Perosino, Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;

b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;

c) air draft superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore;

d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.

2-*bis*. È consentito il transito di navi con stazza lorda fino a un massimo di 40.000 GT a condizione che:

a) la larghezza dello scafo al galleggiamento sia pari o inferiore a 35 metri;

b) la lunghezza dello scafo al galleggiamento sia pari o inferiore a 180 metri;

c) l'*air draft* sia pari o inferiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore;

d) il *deep draft* sia pari o inferiore a 7 metri;

e) l'impiego di combustibile sia sotto forma di gas naturale liquefatto».

1.15 (testo 2)

Vono, Carbone

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione potrà prevedere la proroga della sua durata, la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio, nonché, in deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).».

1.18 (testo 2)

Guidolin, Romano, Matrisciano, Catalfo, Romagnoli, Vanin, Coltorti, Di Girolamo, Girotto, Castaldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) al comma 7, sostituire le parole: «40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «45 milioni per l'anno 2021 e a 30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «pari a 47 milioni di euro per l'anno 2021, 38 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) alla lettera b), *sostituire le parole*: «15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «20 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022».

1.20 (testo 2)

Pizzol, De Vecchis

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole*: «5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *al comma 7, sostituire le parole*: «40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «45 milioni per l'anno 2021 e a 30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole*: «pari a 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «pari a 47 milioni di euro per l'anno 2021, 38 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) *alla lettera b), sostituire le parole*: «15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «20 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022».

1.22 (testo 3)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera b)

del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione potrà prevedere la proroga della sua durata, la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio, nonché, in deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).».

1.22 (testo 2)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale procede, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera *b)* del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale. Il necessario riequilibrio sarà attuato attraverso la revisione della concessione che includa la proroga della sua durata, la riduzione, con eventuale azzeramento, del canone concessorio, nonché un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato. La misura di riequilibrio deve consentire al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, impresa concessionaria del servizio di interesse generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, la continuità attuale dell'erogazione del servizio di sbarco e imbarco passeggeri nonché la definizione del piano economico finanziario della concessione definitiva».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, così come convertito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

1.25 (già 2.22 testo 2)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:« nonché, previo provvedimento di integrazione delle concessioni adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, in deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*.»

1.26 (già 4.0.16 testo 2)

Caliendo, Mallegni

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) al comma 7, sostituire le parole: «40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «45 milioni per l'anno 2021 e a 30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «pari a 47 milioni di euro per l'anno 2021, 38 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «20 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022».

Art. 2

2.2 (testo 3)

Rufa, Pizzol, Pergreffi, Campari, Corti

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole* "esecuzione dei seguenti interventi", *sono aggiunte le seguenti*: "previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti ";

2) *alla lettera a), dopo le parole* "nell'area di Marghera" *inserire le seguenti*: ", di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,";

3) *alla lettera b), le parole* ", previa valutazione di impatto ambientale" *sono soppresse*.

2.2 (testo 2)

Rufa, Pizzol, Pergreffi, Campari, Corti

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- *sostituire la lettera* b) *con la seguente*: «*b)* manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti»;

- *alla lettera* c), *dopo le parole*: «interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica» *aggiungere le seguenti*: «, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore».

2.3 (testo 3)

Paroli, Mallegni, Perosino, Steger

Al comma 1, dopo le parole: «dei seguenti interventi» *inserire le seguenti*: «atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro l'avvio della stagione croceristica del 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva degli ormeggi in un periodo di 5 anni».

2.3 (testo 2)

Paroli, Mallegni, Perosino, Steger

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro la stagione croceristica e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva di ulteriori ormeggi in un periodo di 5 anni:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;

b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore e della sicurezza della navigazione».

b) al comma 3, dopo le parole: «le autorizzazioni e le concessioni» *inserire le seguenti*: «, tenuto anche conto degli eventuali effetti negativi ovvero alterazioni che tali modifiche potrebbero avere sulle attività dei concessionari, ».

2.4 (testo 3)

Vono, Carbone

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "esecuzione dei seguenti interventi", sono aggiunte le seguenti: "previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti ";

2) alla lettera a), dopo le parole "nell'area di Marghera" inserire le seguenti: ", di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,";

3) alla lettera b), le parole ", previa valutazione di impatto ambientale" sono soppresse.

2.4 (testo 2)

Vono, Carbone

Al comma 3, dopo le parole: «le autorizzazioni e le concessioni» *inserire le seguenti*: «tenuto conto delle eventuali limitazioni, ovvero alterazioni che tali interventi potrebbero determinare sulle attività dei concessionari o dei titolari delle autorizzazioni».

2.6 (testo 2)

Perosino

Al comma 1, dopo le parole: «dei seguenti interventi» *aggiungere le seguenti*: «atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro l'avvio della stagione croceristica del 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva degli ormeggi in un periodo di 5 anni».

2.7 (testo 2)

Vono, Carbone

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «*Qualora la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 comporti la necessità di una variante al piano regolatore portuale, in deroga all'articolo 5, comma 2-*quater*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ferma restando la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 6, commi 3-*ter* e 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da espletarsi entro i termini previsti dal comma 3 dell'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto - legge n. 32 del 2019, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della regione Veneto, ha effetto di variante. In deroga all'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, gli eventuali adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale, occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono approvati dal Commissario straordinario con proprio provvedimento.*»*

2.9 (testo 2)

Margiotta

Al comma 1, dopo le parole: «dei seguenti interventi» *aggiungere le seguenti*: «atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro l'avvio della stagione croceristica del 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva degli ormeggi in un periodo di 5 anni».

2.13 (testo 3)

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «area di Marghera» *inserire le seguenti:* «o, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista per le finalità di cui alla presente lettera, in altre aree limitrofe identificate idonee».

2.13 (testo 2)

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «area di Marghera» *inserire le seguenti:* «o in altre aree limitrofe identificate idonee, ».

2.14 (testo 2)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Tosato, Vallardi,

Zuliani

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «area di Marghera» *aggiungere le seguenti:* «o, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista per le finalità di cui alla presente lettera, in altre aree limitrofe identificate idonee».

2.16 (testo 2)

Gallone, Mallegni

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- *sostituire la lettera* b) *con la seguente*: «*b)* manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti»;

- *alla lettera* c)*, dopo le parole*: «interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica» *aggiungere le seguenti*: «, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore».

2.17 (testo 2)

Vono, Carbone

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 95, comma 27- bis, del decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "da adottare" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

4-*ter*. L'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia è approvato entro il 31 dicembre 2021».

2.18 (testo 2)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Pizzol, Candura, Fregolent, Ostellari, Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Al comma 1, dopo le parole: «dei seguenti interventi» *aggiungere le seguenti:* «atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro l'avvio della stagione croceristica del 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva degli ormeggi in un periodo di 5 anni».

2.19 (testo 2)

Paroli, Mallegni

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- *sostituire la lettera* b) *con la seguente*: «*b)* manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti»;

- *alla lettera* c)*, dopo le parole*: «interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica» *aggiungere le seguenti*: «, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore».

2.21 (testo 2)

Quarto, Romagnoli

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*). Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario ha altresì il compito di promuovere studi idrogeologici, geomorfologici e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna».

2.23 (testo 2)

Ferrazzi, Margiotta, Astorre, Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

2.24 (testo 3)

Vono, Carbone

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.".

2.24 (testo 2)

Vono, Carbone

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. L'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, è assicurata secondo la seguente programmazione:

a) due punti di attracco entro il 30 aprile 2022».

2.25 (testo 2)

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, De Lucia, Castellone, Montevecchi, Russo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. In ragione della particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, nei canali della Laguna dell'area di cui al comma 1, lettera *a)*, è vietato il transito nel doppio senso di navigazione delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 25.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici».

2.28 (testo 3)

Vono, Carbone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo 2022 e successivamente ogni sei mesi, una dettagliata relazione in ordine agli interventi di cui al comma 1, recante l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi, le iniziativa adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

2.28 (testo 2)

Vono, Carbone

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Commissario straordinario trasmette alle Commissioni parlamentari per materia una relazione semestrale che espone lo stato di avanzamento delle opere e la previsione dei tempi di ultimazione delle stesse».

2.29 (testo 2)

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Qualora la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 comporti la necessità di una variante al piano regolatore portuale, in deroga all'articolo 5, comma 2-*quater*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ferma restando la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 6, commi 3-*ter* e 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da espletarsi entro i termini previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della regione Veneto, ha effetto di variante. In deroga all'articolo 5, comma 5, della legge

28 gennaio 1994, n. 84, gli eventuali adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale, occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono approvati dal Commissario straordinario con proprio provvedimento».

2.30 (testo 3)

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, Di Girolamo, De Lucia, Castellone, Montevecchi, Russo

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. Il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.»

2.30 (testo 2)

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, Di Girolamo, De Lucia, Castellone, Montevecchi, Russo

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto del decreto ministeriale 1° agosto 1985, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'Ecosistema della Laguna veneziana sito nel territorio dei Comuni di: Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto D'Altino, Mira, Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo. Integrazione, della dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del Comune di Codevigo di cui al Decreto Ministeriale 13 luglio 1969", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 21 settembre 1985, dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, redatti dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'unità idrografica della Laguna di Venezia, dei decreti del Presidente del Magistrato alle Acque - Min. LL.PP. 24 febbraio 1993 e 28 febbraio 1994 di approvazione del Progetto generale per il recupero morfologico della Laguna di Venezia, nonché della legge speciale 16 aprile 1973, n. 171 e degli Indirizzi governativi per la sua applicazione di cui al decreto 27 marzo 1975».

2.32 (testo 2)

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: «4-*bis*. All'articolo 95, comma 27- bis, del decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "da adottare" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

4-*ter*. L'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia è approvato entro il 31 dicembre 2021».

2.33 (testo 3)

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, De Lucia, Castellone, Montevecchi, Russo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dettagliata relazione in ordine agli interventi di cui al comma 1, recante l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi, le iniziativa adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

2.33 (testo 2)

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, De Lucia, Castellone, Montevecchi, Russo

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Commissario straordinario trasmette alle Camere una relazione semestrale che espone

lo stato di avanzamento delle opere e la previsione dei tempi di ultimazione delle stesse. In sede di prima applicazione, la relazione di cui al periodo precedente è trasmessa entro il 31 dicembre 2021 e nella medesima relazione il Commissario dà conto delle attività compiute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche relativamente agli studi di fattibilità tecnico-economica ai fini di una maggiore trasparenza e della verifica della coerenza, efficacia ed economicità delle soluzioni individuate».

2.100

I Relatori

Al comma 4, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti*: «sentita la regione Veneto,».

Art. 3

3.0.4 (testo 2)

Paroli, Mallegni

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione - Norma di interpretazione autentica)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che l'aumento dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.».

Art. 4

4.1 (testo 3)

Paroli, Mallegni

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 è sostituito dal seguente: "6-*ter*. Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale, le risorse già assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite per gli anni dal 2020 al 2024 nel modo seguente: euro 28.225.000,00 al Comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al Comune di Chioggia, euro 1.775.000,00 al Comune di Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 ciascuno al Comune di Mira e al Comune di Jesolo, nonché euro 500.000,00 a ciascuno dei Comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto D'Altino".

1-*ter.* Al fine di sostenere le imprese turistico-ricettive nonché i commercianti e gli esercenti che operano nel Comune di Venezia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2021.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1-*ter*.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente:

(Modifiche all'articolo 43-bis *del decreto legge n. 109 del 2018 e all'articolo 4, comma 6*-ter*, del decreto-legge n. 32 del 2019, nonché misure a favore delle imprese turistico-ricettive e commerciali del Comune di Venezia)*

4.1 (testo 2)

Paroli, Mallegni

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sopprimere le parole: "per le annualità 2018 e 2019".

1-*ter.* Al fine di sostenere le imprese turistico-ricettive nonché i commercianti e gli esercenti che operano nel Comune di Venezia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2021.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1-*ter*.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente:

(*Modifiche all'articolo 43*-bis *del decreto legge n. 109 del 2018 e all'articolo 4, comma 6*-ter*, del decreto-legge n. 32 del 2019, nonché misure a favore delle imprese turistico-ricettive e commerciali del Comune di Venezia*)

1.3.2.1.5. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (pom.) del 04/08/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 8ª e 11ª RIUNITE
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 2021
5ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova, il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca'.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente COLTORTI dà conto della trasmissione dei pareri delle Commissioni 5a e 13a.
Comunica che i relatori hanno presentato una proposta di coordinamento formale del testo e che sono stati inoltre presentati gli emendamenti 1.12 (testo 2), 1.23 (testo 2), 2.3 (testo 4), 2.6 (testo 3), 2.9 (testo 3), 2.16 (testo 3), 2.19 (testo 3), 2.0.4 (testo 2), 3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) e 3.0.8 (già 4.0.2 testo 2), pubblicati in allegato.
Segnala che gli emendamenti 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5 sono stati rinumerati, rispettivamente, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11, pubblicati in allegato.
A parziale rettifica della dichiarazione resa nella seduta del 28 luglio, informa che l'emendamento 3.0.11 (già 4.0.5) è riammesso all'esame e che sono altresì ritenuti proponibili gli emendamenti 2.0.4 (testo 2) e 3.0.4 (testo 2).

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 1.3 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2329/2/8 e 11 e presenta l'ordine del giorno G/2329/3/8 e 11, entrambi pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE chiede ai relatori di esprimere i pareri di competenza sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore per l'8a Commissione, D'ARIENZO (*PD*), esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17 e 1.25.
Si esprime quindi favorevolmente sugli emendamenti 1.9 e 1.10, purché riformulati in maniera conforme alla condizione posta dalla Commissione bilancio.
Il parere favorevole è altresì condizionato alla riformulazione proposta dalla 5a Commissione in riferimento agli emendamenti 1.18 (testo 2), 1.20 (testo 2), 1.26 (già 4.0.16 testo 2), 1.12 (testo 2), 1.19 e 1.21.
Il parere è inoltre favorevole sugli emendamenti identici 1.22 (testo 3), 1.15 (testo 2) e 1.23 (testo 2).

Il viceministro Teresa BELLANOVA esprime parere conforme.

Dopo brevi interventi dei senatori ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) e MARGIOTTA (*PD*) sull'ordine dei lavori, il senatore MARGIOTTA (*PD*) ritira l'emendamento 1.1 (testo 2).

Previa verifica della presenza del numero legale, è quindi posto in votazione l'emendamento 1.2, che risulta respinto.

I senatori ROMANO (*M5S*) e ROMAGNOLI (*M5S*) ritirano le rispettive firme dall'emendamento 1.5, che viene sottoscritto dal senatore DE FALCO (*Misto*).

L'emendamento 1.5, posto in votazione, è respinto.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 1.6.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 1.7, che ritira, in vista di una sua trasformazione in ordine del giorno.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.8, che risulta respinto.

Gli emendamenti 1.9 e 1.10 vengono riformulati dai rispettivi proponenti in due testi 2, pubblicati in allegato, nel senso proposto dal relatore.

Gli emendamenti identici 1.9 (testo 2) e 1.10 (testo 2) vengono sottoscritti dai senatori dei Gruppi Forza Italia e Movimento 5 Stelle dell'8a Commissione, nonché dalla senatrice VONO (*IV-PSI*), dal senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), dal senatore LAUS (*PD*) e dalla senatrice FEDELI (*PD*).

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 1.9 (testo 2) e 1.10 (testo 2) sono approvati.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) fa proprio e ritira l'emendamento 1.11.

La senatrice VONO (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 1.13, per trasformarlo nell'ordine del giorno G/2329/4/8 e 11, pubblicato in allegato.

Sono successivamente e distintamente posti in votazione gli emendamenti 1.14, 1.16 e 1.17, che risultano respinti.

L'emendamento 1.18 (testo 2) è riformulato conformemente al parere espresso dal relatore, così come

le proposte 1.20 (testo 2), 1.26 (già 4.0.16 testo 2), 1.12 (testo 2), 1.19 e 1.21.

I senatori LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*), DE FALCO (*Misto*) e tutti i senatori del Gruppo del M5S in Commissione 8ª aggiungono la firma all'emendamento 1.18 (testo 3).

Tutti i senatori del Gruppo della Lega in 8ª Commissione e il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la firma all'emendamento 1.20 (testo 3).

I senatori PAROLI (*FIBP-UDC*), BARBONI (*FIBP-UDC*) e BARACHINI (*FIBP-UDC*) aggiungono la firma all'emendamento 1.26 (già 4.0.16 testo 2) (testo 2).

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e tutti i senatori del Gruppo del PD in Commissione 8ª aggiungono la firma all'emendamento 1.12 (testo 3).

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti identici 1.18 (testo 3), 1.20 (testo 3), 1.26 (già 4.0.16 testo 2) (testo 2), 1.12 (testo 3), 1.19 (testo 2) e 1.21 (testo 2), pubblicati in allegato, risultano approvati.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.22 (testo 3).

Gli emendamenti identici 1.22 (testo 3), 1.15 (testo 2) e 1.23 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione, risultando approvati.

L'emendamento 1.25 (già 2.22 testo 2) risulta conseguentemente assorbito.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore per l'8a Commissione, D'ARIENZO (*PD*), esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.2 (testo 3), 2.4 (testo 3), 2.3 (testo 4), 2.6 (testo 3), 2.9 (testo 3), 2.16 (testo 3) e 2.19 (testo 3) e invita i presentatori degli emendamenti 2.5, 2.8, 2.11, 2.18 (testo 2) e 2.20 a riformularli in senso identico ai predetti.
Il parere è contrario sugli emendamenti 2.10, 2.12, 2.13 (testo 3), 2.14 (testo 2), 2.15, 2.25 (testo 2), 2.26, 2.30 (testo 3), 2.24 (testo 3) e 2.34. Invita al ritiro degli emendamenti 2.27 e 2.31. Propone inoltre la riformulazione in aderenza alla condizione di cui al parere della Commissione bilancio dell'emendamento 2.21 (testo 2). Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 2.28 (testo 3), suggerendo di uniformare a tale proposta la formulazione dell'emendamento 2.33 (testo 3). Prosegue esprimendosi in senso favorevole sugli emendamenti identici 2.29 (testo 2) e 2.7 (testo 2), nonché sull'emendamento 2.100 e sugli emendamenti identici 2.32 (testo 2) e 2.17 (testo 2). Fa quindi presente che il parere favorevole sull'emendamento 2.0.4 (testo 2) è subordinato alla riformulazione nel senso indicato nel parere della Commissione bilancio.

Il viceministro Teresa BELLANOVA esprime parere conforme.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) accetta di riformulare l'emendamento 2.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso proposto dal relatore.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) non accoglie la proposta del relatore e insiste per la votazione dell'emendamento 2.8.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) non accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 2.11.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) accetta la proposta del relatore e riformula l'emendamento 2.18 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

La senatrice VONO (*IV-PSI*) accetta la proposta del relatore e riformula l'emendamento 2.20 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 2.8 viene posto in votazione con il voto contrario dei relatori e del Governo e risulta respinto.

Gli identici emendamenti 2.2 (testo 3), 2.4 (testo 3), 2.3 (testo 4), 2.6 (testo 3), 2.9 (testo 3), 2.16 (testo 3), 2.19 (testo 3), 2.5 (testo 2), 2.18 (testo 3) e 2.20 (testo 2), posti congiuntamente in votazione, risultano approvati.

In esito a successive, distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12.

Su proposta della senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) gli emendamenti 2.13 (testo 3) e 2.14 (testo 2) vengono accantonati.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) , nonché i senatori ROMANO (*M5S*) e ROMAGNOLI (*M5S*) ritirano le rispettive firme dall'emendamento 2.15.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) sottoscrive l'emendamento 2.15, che, posto quindi in votazione, è respinto.

L'emendamento 2.21 (testo 2) viene riformulato in un testo 3, pubblicato in allegato, in accoglimento della condizione posta dalla 5a Commissione.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.21 (testo 3), che viene quindi posto in votazione e approvato.

Con successive votazioni le Commissione riunite respingono gli emendamenti 2.25 (testo 2) e 2.26.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) ritira l'emendamento 2.27, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.33 (testo 3), che accetta di riformulare in un testo 4, pubblicato in allegato, secondo quanto prospettato precedentemente dal relatore.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) sottoscrive l'emendamento 2.33 (testo 4), che viene quindi posto in votazione congiuntamente alla proposta 2.28 (testo 3).

Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 2.28 (testo 3) e 2.33 (testo 4).

Sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 2.29 (testo 2) e 2.7 (testo 2), che risultano approvati.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) interviene sull'emendamento 2.30 (testo 3), prospettando la possibilità di una riformulazione.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) richiama l'attenzione sulla finalità della salvaguardia di Venezia.

Su proposta del senatore MARGIOTTA (*PD*) e della senatrice VONO (*IV-PSI*) gli emendamenti identici 2.30 (testo 3) e 2.24 (testo 3) sono accantonati.

È successivamente posto in votazione l'emendamento 2.100, che risulta approvato.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.31, sottolineando la chiarezza della formulazione recata da tale proposta.

Il senatore ROMANO (*M5S*) ritira la propria firma dall'emendamento 2.31.

Ha quindi la parola la senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), la quale motiva il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta 2.31.

Posto in votazione, l'emendamento 2.31 è respinto.

Sono quindi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 2.32 (testo 2) e 2.17 (testo 2), che le Commissioni riunite approvano.

I senatori LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), VONO (*IV-PSI*), LAUS (*PD*), ROMANO (*M5S*), FEDELI (*PD*), nonché tutti i senatori dei Gruppi di Forza Italia, Lega e MoVimento 5 Stelle in 8ª Commissione sottoscrivono l'emendamento 2.34, che viene successivamente accantonato su richiesta del senatore MARGIOTTA (*PD*).

L'emendamento 2.0.4 (testo 2) è riformulato dalla senatrice VONO (*IV-PSI*) nel senso proposto dal relatore.

L'emendamento 2.0.4 (testo 3), pubblicato in allegato, è quindi sottoscritto dalla senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), dal senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) e dal senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Posto in votazione, l'emendamento 2.0.4 (testo 3) è approvato.

I senatori COLTORTI (*M5S*), CATALFO (*M5S*) e ROMANO (*M5S*) sottoscrivono l'emendamento 3.1.

Il presidente COLTORTI dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 15,55.

Il presidente COLTORTI fa presente che le Commissioni riunite verranno convocate per un'ulteriore seduta, così da poter proseguire l'esame disponendo dell'ulteriore parere della Commissione bilancio sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente COLTORTI avverte che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi alle ore 18 o, comunque, al termine degli odierni lavori dell'Assemblea.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2329

G/2329/2/8 e 11 (già emdt 1.3 testo 2)

Perosino, Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, dichiara monumento nazionale alcune vie d'acqua veneziane, e impone il divieto nelle stesse di transito di navi adibite al trasporto passeggeri aventi le seguenti caratteristiche: stazza lorda non superiore a 25.000 tonnellate; lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri; *air draft* superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore; impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento;

pur concordi con le finalità del decreto legge, tali restrizioni arrecheranno gravi ripercussioni negative sull'economia dell'area veneziana,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere una deroga per le navi più grandi, consentendo il transito anche di quelle con stazza lorda superiore a 25.000 tonnellate e non superiore a 40.000 tonnellate a condizione che queste ultime, oltre ad avere i medesimi requisiti previsti dal decreto in tema di lunghezza e *air draft*, abbiano una larghezza non superiore a 35 metri, un *deep draft* non superiore a 7 metri e che siano alimentate esclusivamente a gas naturale liquefatto.

G/2329/3/8 e 11

Paroli, Mallegni

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

premesso che:

il divieto di transito di grandi navi adibite al trasporto passeggeri in alcune vie d'acqua veneziane, comporterà gravi ripercussioni negative sull'economia dell'area veneziana;

occorre, quindi, sostenere le imprese turistico-ricettive nonché i commercianti e gli esercenti che operano nel Comune di Venezia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per l'erogazione di risorse alle predette imprese.

G/2329/4/8 e 11 (già emdt 1.13)

Vono, Carbone

Il Senato in sede di esame del Dl 103/2021 (A.S. 2329),

premesso che:

relativamente all'istituzione dei divieti di transito di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto in esame, si è riconosciuta, al comma 3, la necessità di prevedere una compensazione per una serie di soggetti economici che operano servizi coinvolti dall'introduzione delle citate limitazioni;

a tal fine, il comma 3 istituisce un Fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di 20 milioni per l'anno 2022;

parallelamente a un rimborso per il gestore del terminal di approdo interessato dalle limitazioni, l'erogazione di tali contributi viene limitata agli eventuali costi affrontati dagli operatori economici a causa della riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi, riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio in seguito a tale riprogrammazione;

non si riconosce pertanto il danno economico subito da ulteriori operatori economici, molti dei quali vengono colpiti indirettamente dai nuovi divieti, come ad esempio gli spedizionieri doganali e le imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler* la cui attività è strettamente connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua interessate dal divieto, oppure le imprese titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo del gestore del terminal di approdo, il quale, invece è destinatario dei contributi derivanti dal Fondo;

impegna il Governo:

ad estendere l'erogazione dei contributi stanziati con il Fondo, di cui all'articolo 1 comma 3 del Dl in esame, alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della L. 84/1994, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, alle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima L.84/1994, alle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, alle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 38/1952, agli esercenti le attività di cui alla L. 135/, nonché agli spedizionieri doganali e aalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2 dell'articolo 1 del Dl in esame, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso.

Art. 1

1.9 (testo 2)

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

All'articolo 1, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *alinea, sostituire le parole*: «20 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «22,5 milioni per l'anno 2022;»

- *alla lettera b), sostituire le parole*: «20 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «22,5 milioni per l'anno 2022» e dopo le parole: «delle imprese di cui lo stesso si avvale» aggiungere le seguenti: «nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate».

Conseguentemente:

- *al comma 7, sostituire le parole*: «25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «27,5 milioni di euro per l'anno 2022.»

- *all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni*:

1) *all'alinea, sostituire le parole*: «33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «35,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente*: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 12,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;»

1.10 (testo 2)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

All'articolo 1, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *alinea, sostituire le parole*: «20 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «22,5 milioni per l'anno 2022;»

- *alla lettera b), sostituire le parole*: «20 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «22,5 milioni per l'anno 2022» e dopo le parole: «delle imprese di cui lo stesso si avvale» aggiungere le seguenti: «nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate».

Conseguentemente:

- *al comma 7, sostituire le parole*: «25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «27,5 milioni di euro per l'anno 2022.»

- *all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni*:

1) *all'alinea, sostituire le parole*: «33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «35,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente*: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 12,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;»

1.12 (testo 3)

Margiotta

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) *al* comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *al comma 7, sostituire le parole*: «25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole*: «33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente:* «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;»

1.12 (testo 2)

Margiotta

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) al comma 7, sostituire le parole: «40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «45 milioni per l'anno 2021 e a 30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «pari a 47 milioni di euro per l'anno 2021, 38 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022».

1.18 (testo 3)

Guidolin, Romano, Matrisciano, Catalfo, Romagnoli, Vanin, Coltorti, Di Girolamo, Girotto, Castaldi

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) *al* comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *al comma 7, sostituire le parole*: «25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole*: «33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente:* «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;»

1.19 (testo 2)

Vono, Carbone

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) *al* comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *al comma 7, sostituire le parole*: «25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole*: «33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente:* «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;»

1.20 (testo 3)

Pizzol, De Vecchis

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole*: «5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *al comma 7, sostituire le parole*: «25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole*: «33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente*: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;»

1.21 (testo 2)

Pizzol, De Vecchis

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) *al* comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *al comma 7, sostituire le parole*: «25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole*: «33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente:* «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;»

1.23 (testo 2)

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Sostituire il comma 5 con il seguente:«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione potrà prevedere la proroga della sua durata, la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio, nonché, in deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).».

1.26 (già 4.0.16 testo 2) (testo 2)

Caliendo, Mallegni

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) *al* comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *al comma 7, sostituire le parole*: «25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole*: «33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente:* «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;»

Art. 2

2.3 (testo 4)

Paroli, Mallegni, Perosino, Steger

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "esecuzione dei seguenti interventi", sono aggiunte le seguenti: "previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti";

2) alla lettera a), dopo le parole "nell'area di Marghera" inserire le seguenti: ", di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,";

3) alla lettera b), le parole ", previa valutazione di impatto ambientale" sono soppresse.

2.5 (testo 2)

De Carlo, Ruspandini, Totaro, Drago, Maffoni

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole* "esecuzione dei seguenti interventi", *sono aggiunte le seguenti*: "previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti ";

2) *alla lettera a), dopo le parole* "nell'area di Marghera" *inserire le seguenti*: ", di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,";

3) *alla lettera b), le parole* ", previa valutazione di impatto ambientale" *sono soppresse*.

2.6 (testo 3)

Perosino

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "esecuzione dei seguenti interventi", sono aggiunte le seguenti: "previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti";

2) alla lettera a), dopo le parole "nell'area di Marghera" inserire le seguenti: ", di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,";

3) alla lettera b), le parole ", previa valutazione di impatto ambientale" sono soppresse.

2.9 (testo 3)

Margiotta, Ferrazzi, Astorre

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole* "esecuzione dei seguenti interventi", *sono aggiunte le seguenti:* "previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti";

2*) alla lettera a), dopo le parole* "nell'area di Marghera" *inserire le seguenti:* ", di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,";

3) *alla lettera b), le parole* ", previa valutazione di impatto ambientale" *sono soppresse.*

2.16 (testo 3)

Gallone, Mallegni

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "esecuzione dei seguenti interventi", sono aggiunte le seguenti: "previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti";

2) alla lettera a), dopo le parole "nell'area di Marghera" inserire le seguenti: ", di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,";

3) alla lettera b), le parole ", previa valutazione di impatto ambientale" sono soppresse.

2.18 (testo 3)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Pizzol, Candura, Fregolent, Ostellari, Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole* "esecuzione dei seguenti interventi", *sono aggiunte le seguenti*: "previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e

garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti ";

2) *alla lettera a), dopo le parole* "nell'area di Marghera" *inserire le seguenti*: ", di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,";

3) *alla lettera b), le parole* ", previa valutazione di impatto ambientale" *sono soppresse*.

2.19 (testo 3)

Paroli, Mallegni

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "esecuzione dei seguenti interventi", sono aggiunte le seguenti: "previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti";

2) alla lettera a), dopo le parole "nell'area di Marghera" inserire le seguenti: ", di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,";

3) alla lettera b), le parole ", previa valutazione di impatto ambientale" sono soppresse.

2.20 (testo 2)

Vono, Carbone

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole* "esecuzione dei seguenti interventi", *sono aggiunte le seguenti*: "previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti ";

2) *alla lettera a), dopo le parole* "nell'area di Marghera" *inserire le seguenti*: ", di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,";

3) *alla lettera b), le parole* ", previa valutazione di impatto ambientale" *sono soppresse*.

2.21 (testo 3)

Quarto, Romagnoli, Coltorti

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario, qualora nell'attuazione degli interventi affidati ai sensi del presente articolo, verifichi annualmente eventuali disponibilità rispetto alle risorse assegnate ai sensi del comma 5, può promuovere studi idrogeologici, geomorfologici, e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.».

2.33 (testo 4)

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, De Lucia, Castellone, Montevecchi, Russo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo 2022 e successivamente ogni sei mesi, una dettagliata relazione in ordine agli interventi di cui al comma 1, recante l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi, le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

2.0.4 (testo 3)

Faraone, Vono

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis.*

(Credito di imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque

lagunari)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in unica quota annuale e l'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione europea del 2 luglio 2020.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2.0.4 (testo 2)

Faraone, Vono

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis.*

(Credito di imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione europea del 2 luglio 2020.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 3

3.0.7 (già 4.0.1 testo 2)

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Fondo per i servizi di outplacement)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo sperimentale con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2021 per consentire lo sviluppo dei servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale dei lavoratori nelle transizioni occupazionali, per finanziare le attività di cui al comma 2.»

3.0.8 (già 4.0.2 testo 2)

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(*Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale*)

1. Per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è prevista, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'assegnazione di 10 milioni di euro in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie disposizioni applicative.»

3.0.9 (già 4.0.3)

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione dei soggetti più colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Per l'anno 2021 è istituito il "Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione

lavorativa dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", di seguito "Programma", al fine di permettere l'accesso da parte di lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti che abbiano visto cessare le proprie attività lavorative a causa dell'emergenza ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Possono fare domanda di accesso al Programma tutti i lavoratori autonomi che a decorrere dal 1° marzo 2020 abbiano fatto richiesta di chiusura della partita IVA, nonchè i lavoratori dipendenti di aziende che, a decorrere dalla stessa data, siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del programma, con particolare riguardo a:

a) le prestazioni connesse al Programma, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari,

b) le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione al Programma;

c) la documentazione che i soggetti interessati devono allegare alla domanda di partecipazione;

d) i criteri per l'ammissione o l'esclusione delle domande;

e) le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione;

f) la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze;

g) i criteri di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

5. Ai fini dell'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali uno specifico fondo con una dotazione di euro 10 milioni di euro per l'anno 2021.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

3.0.10 (già 4.0.4)

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Ricollocazione lavoratori licenziati per fallimento o cessazione)

1. Il Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l'anno 2021 di ulteriori 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro finalizzati all'attuazione di politiche attive del lavoro volte a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori che siano stati licenziati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.11 (già 4.0.5)

De Vecchis

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(*Contratti di riallineamento*)

1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.

2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data.

3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.».

COORD. 1

I Relatori

Articolo 1

Al comma 1, dopo le parole: «articoli 10 e 12 del» *inserire le seguenti:* «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al».

Al comma 2, lettera c)*, sostituire le parole:* «*air draft*» *con le seguenti:* «altezza dalla linea di galleggiamento (*air draft*)».

Al comma 3, lettera b)*, sostituire le parole:* «di cui al comma 2, e delle imprese» *con le seguenti:* «di cui al comma 2 e delle imprese».

Al comma 4, sostituire le parole: «regolamento per la navigazione marittima» *con le seguenti:* «regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima),».

Al comma 7, sostituire le parole: «pari a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni» *con le seguenti:* «, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro».

Articolo 2

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «di Venezia».

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «non superiori» *con le seguenti:* «in numero non superiore».

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «i termini e le attività connesse» *con le seguenti:* «i termini e le attività connessi» *e, al quarto periodo, sostituire le parole:* «da determinarsi» *con le seguenti:* «, da determinare».

Articolo 5

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «del Programma Fondi di riserva e speciali» *con le seguenti:* «del programma "Fondi di riserva e speciali"» *e le parole:* «accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali» *con le seguenti:* «accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «del Programma Fondi di riserva e speciali» *con le seguenti:* «del programma "Fondi di riserva e speciali"»

1.3.2.1.6. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 6 (nott.) del 04/08/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 8ª e 11ª RIUNITE
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 2021
6ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova, il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(2329) *Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro*
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente COLTORTI comunica che sono stati presentati gli emendamenti 2.30 (testo 4), 3.0.1 (testo 2), 3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) (testo 2), 3.0.11 (già 4.0.5) (testo 2) e 3.0.11 (già 4.0.5) (testo 3) e gli ordini del giorno G/2329/5/8 e 11, G/2329/7/8 e 11, G/2329/8/8 e 11, G/2329/9/8 e 11 e G/2329/10/8 e 11, pubblicati in allegato.
Informa che l'emendamento 3.0.4 (testo 2) è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/2329/6/8 e 11, pubblicato in allegato.
Dichiara quindi che gli ordini del giorno G/2329/7/8 e 11, G/2329/8/8 e 11, G/2329/9/8 e 11 e G/2329/10/8 e 11 sono improponibili, mentre la riformulazione dell'emendamento 3.0.1 deve intendersi proponibile.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'ordine del giorno G/2329/5/8 e 11.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) chiarisce che l'ordine del giorno G/2329/6/8 e 11 è sottoscritto anche dai senatori MARGIOTTA (*PD*), PINOTTI (*PD*), VONO (*IV-PSI*) e CARBONE (*IV-PSI*),

firmatari degli emendamenti 3.0.3 e 3.0.6 (già 2.0.6).

La senatrice CATALFO (*M5S*) e il senatore LAUS (*PD*) sottoscrivono a nome dei rispettivi Gruppi l'emendamento 3.0.11 (già 4.0.5) (testo 3), al quale aggiungono la firma anche il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*) e tutti i senatori dei Gruppi di Italia Viva, MoVimento 5 Stelle e Forza Italia in Commissione 11ª.

Il relatore per l'11a Commissione, FLORIS (*FIBP-UDC*), esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 3.1, 3.2 e 3.0.1 (testo 2), purché riformulati nel senso indicato dalla condizione di cui al parere della Commissione bilancio. Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.0.7 (già 4.0.1 testo 2), 3.0.9 (già 4.0.3) e 3.0.10 (già 4.0.4). Subordina inoltre il proprio parere favorevole alla riformulazione in aderenza al parere della Commissione bilancio relativamente alle proposte 3.0.8 (già 4.0.2 testo 2) e 3.0.11 (già 4.0.5) (testo 3).
Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 (testo 3), a condizione che esso sia riformulato nel senso indicato dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario Tiziana NISINI esprime parere conforme.

Gli emendamenti identici 3.1, 3.2, 3.0.1 (testo 2), nonché l'emendamento 3.0.8 (già 4.0.2 testo 2) e 3.0.11 (già 4.0.5) (testo 3) sono riformulati dai rispettivi proponenti in nuovi testi - pubblicati in allegato - nel senso prospettato dal relatore.

In accoglimento della proposta del relatore, l'emendamento 4.1 (testo 3) viene riformulato in un testo 4, pubblicato in allegato, dal senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*), che ricorda di avere presentato l'ordine del giorno G/2329/3/8 e 11, che affronta le tematiche espunte dall'emendamento 4.1, a seguito della riformulazione richiesta dalla Commissione bilancio.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) comunica che tutti i senatori del Gruppo della Lega delle Commissioni 8a e 11a aggiungono la firma all'ordine del giorno G/2329/3/8 e 11.

Posto in votazione, l'emendamento 4.1 (testo 4) è approvato.

In riferimento alle proposte emendative accantonate nella seduta pomeridiana il relatore per l'8a Commissione, D'ARIENZO (*PD*), ribadisce il parere contrario già espresso sugli emendamenti identici 2.13 (testo 3) e 2.14 (testo 2).

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.14 (testo 2), preannunciando la presentazione all'Assemblea di uno specifico ordine del giorno.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) ritira l'emendamento 2.13 (testo 3).

Il relatore D'ARIENZO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.30 (testo 4); conferma inoltre il parere contrario già espresso sull'emendamento 2.24 (testo 3).

La senatrice VONO (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 2.24 (testo 3).

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ritiene poco comprensibile la contrarietà relativa all'emendamento 2.30 (testo 4), finalizzato a una più sicura tutela nei confronti del rischio idrogeologico.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.30 (testo 4), esprimendo a sua volta perplessità in ordine al parere contrario espresso su tale proposta.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) esprime il sostegno compatto del proprio Gruppo all'emendamento 2.30 (testo 4), al quale aggiungono le rispettive firme i senatori CATALFO (*M5S*), GUIDOLIN (*M5S*), ROMAGNOLI (*M5S*), DE FALCO (*Misto*), COLTORTI (*M5S*) e MATRISCIANO (*M5S*).

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) rileva la congruità della previsione recata dall'emendamento rispetto all'ordinamento vigente.

Il viceministro Teresa BELLANOVA fa presente la sussistenza di perplessità in ordine alla proposta di parte delle amministrazioni centrali interessate, in esito ad attenta e ponderata valutazione. Richiamando l'importanza del senso di responsabilità da parte delle forze politiche che sostengono il Governo invita quindi a ritirare l'emendamento 2.30 (testo 4).

Il senatore LAUS (*PD*) considera apprezzabile la proposta della rappresentante del Governo e, comprendendo le ragioni espresse nel dibattito, suggerisce la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) rileva l'utilità di ribadire la previsione normativa di tutele, al fine di prevenire il rischio di specifiche deroghe.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) considera poco sostenibile la contrarietà a un emendamento che si pone in piena coerenza con l'ordinamento, suggerendo al Governo di rimettersi piuttosto alle Commissioni riunite.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) invita a una riflessione in merito all'inopportunità di disarmonie nelle relazioni fra Governo e maggioranza.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ritiene che l'emendamento 2.30 (testo 4) non possa essere ritirato, rilevando come l'attuale formulazione sia già stata valutata positivamente dal Governo. Pone quindi in evidenza le prerogative delle istituzioni parlamentari in merito alle scelte sulle proposte emendative.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) sottolinea l'importanza della responsabilità delle diverse forze che compongono la maggioranza e ritiene necessario manifestare concretamente la fiducia nei confronti del Governo, rilevando peraltro che la previsione proposta non appare necessaria nel quadro normativo vigente.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) osserva l'opportunità dell'approvazione della disposizione proposta particolarmente rispetto all'esercizio dei poteri straordinari caratterizzanti l'autorità commissariale.

Il relatore per l'8a Commissione D'ARIENZO (*PD*) ha quindi la parola sull'emendamento 2.34, esprimendo parere contrario, non essendo stati superati i problemi di copertura finanziaria.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) ritira l'emendamento 2.34, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno. Riguardo l'emendamento 2.30 (testo 4) esprime l'intenzione del proprio Gruppo di non contrapporsi all'orientamento del Governo.

L'emendamento 2.30 (testo 4) è quindi posto in votazione.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) dichiara il proprio voto favorevole.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 2.30 (testo 4).

Gli emendamenti identici 3.1 (testo 2), 3.2 (testo 2) e 3.0.1 (testo 3) sono posti congiuntamente in votazione, risultando approvati.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) e la senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrivono a nome dei rispettivi Gruppi della 8a e della 11a Commissione l'emendamento 3.0.8 (già 4.0.2 testo 2) (testo 2), che, posto in votazione, è approvato.

Tutti i componenti del Gruppi della Lega delle Commissioni 8ª e 11ª e del Gruppo del MoVimento 5 Stelle in 8ª Commissione aggiungono la firma all'emendamento 3.0.11 (già 4.0.5) (testo 4), che è posto in votazione e risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione della proposta Coord. 1, che le Commissioni riunite approvano.

Il vice ministro Teresa BELLANOVA si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2329/1/8 e 11, limitatamente al primo degli impegni ivi contemplati.

L'ordine del giorno G/2329/1/8 e 11 è riformulato di conseguenza dal senatore ROMAGNOLI (*M5S*) in un testo 2, pubblicato in allegato, che è accolto dal GOVERNO.

Il GOVERNO accoglie inoltre gli ordini del giorno G/2329/2/8 e 11, G/2329/3/8 e 11 e G/2329/6/8 e 11. Propone quindi una riformulazione dell'ordine del giorno G/2329/4/8 e 11, accolta dalla senatrice VONO (*IV-PSI*) .

L'ordine del giorno G/2329/4/8 e 11 (testo 2), pubblicato in allegato, è quindi accolto dal GOVERNO.

Viene infine posto in votazione il mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento orale della relazione ed apportare le modifiche di coordinamento e formali che risultassero necessarie.

Le Commissioni riunite approvano.

La seduta termina alle ore 21,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2329

G/2329/1/8 e 11 (testo 2)

Girotto, Romagnoli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro",

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali subcommissari, rimettendo ad un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi;

considerato che:

con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, nella nota scritta trasmessa alle Commissioni riunite 8ª e 11ª, ha evidenziato "l'importanza della previsione di termini e di un successivo cronoprogramma per l'attuazione della gestione commissariale sia per favorire l'afflusso di turisti con l'attracco di navi da crociera di maggiori dimensioni a Porto Marghera, in attesa di realizzare soluzioni alternative, sia per ridurre i costi per i ristori finanziari da corrispondere alle compagnie di navigazione ed al concessionario gestore della Stazione Marittima";

in particolare, l'articolo 2, comma 1, dispone che la nomina avviene ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che ha previsto la nomina di Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, una complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportino un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, ed i relativi interventi sostitutivi e responsabilità erariali;

a tale ultimo riguardo, anche alla luce delle criticità riscontrate dalla citata Procura regionale della Corte dei Conti nel corso dell'istruttoria relativa alla manutenzione di alcune strutture del Mo.S.E., in cui sono state riscontrate inefficienze e ritardi per la non puntuale precisazione delle competenze e dei poteri anche sostitutivi del Commissario straordinario, si rileva che sarebbe stato opportuno specificare già nel provvedimento in esame le competenze ed i poteri commissariali, nonché le competenze e i poteri che l'Autorità di sistema portuale può esercitare qualora, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, debba procedere alla revisione della concessione, prevedendo la proroga della durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio;

considerato, inoltre, che:

sono diverse le criticità connesse alla percorrenza del Canale Vittorio Emanuele III, che collega Porto Marghera al Canale della Giudecca e, quindi alla Stazione Marittima, non solo in considerazione del delicato equilibrio idro-geologico potenzialmente messo a rischio da importanti lavori di escavo e di bonifica del Canale Vittorio Emanuele III necessari per il transito di navi di grande stazza, così come evidenziato in alcuni studi, ma anche del transito non molto distante da diversi depositi di combustibili,

impegna il Governo:

a garantire l'effettiva temporaneità degli attracchi nell'area di Marghera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, assicurando al contempo la rapida realizzazione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, così come indicato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 45 del 2021, anche valutando la previsione di uno specifico termine entro cui il Commissario straordinario debba procedere alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi, nonché del relativo cronoprogramma per l'attuazione.

G/2329/4/8 e 11 (testo 2)

Vono, Carbone

Il Senato in sede di esame del Dl 103/2021 (A.S. 2329),

premesso che:

relativamente all'istituzione dei divieti di transito di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto in esame, si è riconosciuta, al comma 3, la necessità di prevedere una compensazione per una serie di soggetti economici che operano servizi coinvolti dall'introduzione delle citate limitazioni;

a tal fine, il comma 3 istituisce un Fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di 20 milioni per l'anno 2022;

parallelamente a un rimborso per il gestore del terminal di approdo interessato dalle limitazioni, l'erogazione di tali contributi viene limitata agli eventuali costi affrontati dagli operatori economici a causa della riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi, riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio in seguito a tale riprogrammazione;

non si riconosce pertanto il danno economico subito da ulteriori operatori economici, molti dei quali vengono colpiti indirettamente dai nuovi divieti, come ad esempio gli spedizionieri doganali e le imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler* la cui attività è strettamente connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua interessate dal divieto, oppure le imprese titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo del gestore del terminal di approdo, il quale, invece è destinatario dei contributi derivanti dal Fondo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere l'erogazione dei contributi stanziati con il Fondo, di cui all'articolo 1 comma 3 del Dl in esame, alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della L. 84/1994, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, alle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima L.84/1994, alle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, alle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 38/1952, agli esercenti le attività di cui alla L. 135/, nonché agli spedizionieri doganali e aalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2 dell'articolo 1 del Dl in esame, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso.

G/2329/5/8 e 11

Pergreffi, Bruzzone

premesso che:

il decreto-legge in questione affronta in modo significativo e diffuso questioni legate ai trasporti e alle infrastrutture e alla loro gestione;

il Cda di Ferrovie dello Stato avrebbe indicato i nuovi vertici di Anas e, a quanto risulta da organi di stampa, la carica di amministratore delegato verrà affidata a Ugo de Carolis, manager di lungo corso del gruppo Atlantia molto vicino all'ex Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci, e che tale nomina inoltre sia caldeggiata anche dal Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini ;

Ugo de Carolis, ex ad di Aereoporti di Roma, società controllata da Atlantia ,nonché membro del consiglio di amministrazione di Edizione, "cassaforte" della holding, appare totalmente inadeguato a ricoprire il ruolo di vertice nella società che si occupa di gestione delle strade e delle autostrade;

sarebbe inoltre assai inopportuno che a gestire buona parte della rete autostradale italiana fosse una persona vicina a chi ha ricoperto ruoli apicali nell'amministrazione di Autostrade per l'Italia ai tempi del crollo del Ponte Morandi;

ANAS sarà centrale nella gestione dei fondi del Pnrr su strade e autostrade, pertanto è necessario che persone ben più qualificate ricoprano i ruoli di vertice nella società, in modo che assicurino un vero cambio di passo nella gestione delle reti stradali e autostradali e una condivisione ampia di scelte e indirizzi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di competenza per bloccare immediatamente la nomina di Ugo de Carolis ad amministratore delegato di ANAS, in quanto è assolutamente indispensabile che ai vertici della società in questione venga nominato un management qualificato, con qualità personali e professionali inattaccabili.

G/2329/6/8 e 11 (già emdt 3.0.4)

Paroli, Mallegni, Margiotta, Pinotti, Vono, Carbone

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

premesso che:

la Circolare INPS n. 121 del 6 settembre 2019, al paragrafo 2.1 ha dato indicazione che l'incremento del contributo addizionale NASpI, dovuto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato (0,5%), trova applicazione anche per i contratti che regolano il rapporto di lavoro nel settore marittimo;

al contrario, appare evidente la volontà del Legislatore di prevedere l'incremento dello 0,5% del contributo addizionale (1,4% previsto dall'art. 2 comma 28 della legge 28 giugno 2012 n. 92) in occasione di ciascun rinnovo di contratto, ma facendo riferimento esclusivamente al "contratto di lavoro a tempo determinato" (anche in regime di somministrazione) di diritto del lavoro comune, nel cui ambito non rientra - pacificamente - la disciplina speciale dei contratti di arruolamento di cui all'art. 325 e ss. del Codice della Navigazione;

è noto, infatti, che ai sensi dell'art. 1 del codice della Navigazione, la normativa comune assume efficacia solo subordinata rispetto a quella propria della navigazione;

la non applicabilità della disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato di diritto comune alle convenzioni di arruolamento del settore marittimo è stata accertata - e confermata - attraverso pronunce della Corte Costituzionale, CGCE, Corte di Cassazione, giurisprudenza di merito (vedasi al riguardo la nota allegata alla presente), nonché ribadita anche dal Ministero del Lavoro con interpello n. 24 del 15 settembre 2014;

l'esclusione dei contratti di arruolamento da tale disposizione trova fondamento, oltre che su solide basi giuridiche, anche su importanti ragioni sostanziali, legate alla specificità dell'ambiente in cui il marittimo svolge la sua attività lavorativa: la nave;

infatti, nell'organizzazione del lavoro a bordo di una nave la prestazione lavorativa è "ontologicamente" a termine, essendo caratterizzata dall'alternanza tra periodi di imbarco, durante i quali sussiste un rapporto di lavoro, e periodi di riposo, durante i quali il rapporto di lavoro si interrompe;

nel settore marittimo la normalità è rappresentata dall'intero organico delle imprese armatoriali costituito dai marittimi iscritti nella lista di preferenza di imbarco di una determinata impresa armatoriale - i.e., l'elenco del Turno Particolare - per i quali già viene pagato il contributo addizionale dell'1,4%. A differenza di quanto avviene con il personale di terra, i marittimi solitamente iniziano e finiscono la propria vita lavorativa nel Turno Particolare delle aziende. Questo sta a significare che lo 0,5% incrementerà il contributo addizionale dell'1,4% per l'intera vita lavorativa del marittimo con effetti moltiplicatori potenzialmente all'infinito, totalmente irragionevoli - ed anche insostenibili - sul costo del lavoro,

impegna il Governo:

a costituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un tavolo finalizzato alla individuazione di una soluzione normativa alle criticità prospettate in premessa, in vista dell'inserimento della disposizione già nella prossima legge di bilancio.

G/2329/7/8 e 11

Martelli, Ciampolillo

Il Senato,

in sede di approvazione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

impegna il Governo

a riconoscere sempre il diritto costituzionale al lavoro, a prescindere dall'aver effettuato una o più dosi di vaccino anti SARS-COV-2 o dal non essere affatto vaccinati per motivi di salute o per libera scelta.

G/2329/8/8 e 11

Martelli, Ciampolillo

Il Senato,

in sede di approvazione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

impegna il Governo

ad assicurare che chi decide, legittimamente, di non sottoporsi ad alcuna vaccinazione non possa essere soggetto a discriminazioni di alcun tipo, trasferimento coatto, demansionamento, sospensione o riduzione dello stipendio, né tantomeno a campagne mediatiche denigratorie o fuorvianti, né tantomeno subire limitazioni ai suoi diritti fondamentali, assicurando che ogni forma di discriminazione sia perseguita ai sensi delle normative vigenti.

G/2329/9/8 e 11

Martelli, Ciampolillo

Il Senato,

in sede di approvazione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

impegna il Governo

a promuovere accordi fra il lavoratore e il datore di lavoro, al fine di incentivare le forme di telelavoro per tutti i dipendenti non vaccinati per i quali non è necessaria la presenza nella sede dell'azienda.

G/2329/10/8 e 11

Martelli, Ciampolillo

Il Senato,

in sede di approvazione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

impegna il Governo

a tutelare la *privacy* dei lavoratori che per ragioni di salute o per libera scelta decidessero di non vaccinarsi, vietando, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, la redazione di liste nominative di soggetti non vaccinati o che non intendono completare il ciclo.

Art. 2

2.30 (testo 4)

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, Di Girolamo, Santillo, De Lucia, Castellone, Montevecchi, Russo, De Falco, Catalfo, Guidolin

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo e dall'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.»

Art. 3

3.1 (testo 2)

Santillo, Catalfo

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi: "1-*ter*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui.

1-*quater*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron.* Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, dell'importo, fino a 70.000.000 euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e misure in favore delle medesime imprese".

3.2 (testo 2)

Collina

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

« 4-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi:" 1-*ter*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

1-*quater*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron.* Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, dell'importo, fino a 70.000.000 euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma"».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:"e misure in favore delle medesime imprese".

3.0.1 (testo 3)

Vitali, Pittella, Mallegni, Paroli, Serafini, De Poli, Barachini, Barboni

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi: "1-*ter*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti

dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui.

1-*quater*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, dell'importo, fino a 70.000.000 euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e misure in favore delle medesime imprese".

3.0.1 (testo 2)

Vitali, Pittella, Mallegni, Paroli, Serafini, De Poli, Barachini, Barboni

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi: "1-*ter*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui.

1-*quater*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di

fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, dell'importo, fino a 70.000.000 euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e misure in favore delle medesime imprese".

3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) (testo 2)

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Fondo per i servizi di outplacement)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo sperimentale con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2021 per consentire lo sviluppo dei servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale dei lavoratori nelle transizioni occupazionali, per finanziare le attività di cui al comma 2.»

3.0.8 (già 4.0.2 testo 2) (testo 2)

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

Art. **3-*bis***

(*Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale*)

1. Per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è previsto che, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 10 milioni di euro siano destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie disposizioni applicative.

3.0.11 (gia 4.0.5) (testo 3)

De Vecchis, Catalfo, Laus, Laforgia, Carbone, Matrisciano, Romagnoli, Guidolin, Romano, De Poli, Floris, Serafini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«3-*bis*.

(*Contratti di riallineamento*)

1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla

rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.

2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore del presente articolo.

3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.

4. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente articolo.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3.0.11 (già 4.0.5) (testo 4)

De Vecchis, Campari, Corti, Pergreffi, Rufa, Pizzol, Alessandrini, Umberto Bossi, Romeo, Coltorti, Lupo, Cioffi, Di Girolamo, Fede, Santillo

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«**Art. 3-*bis*** .

(*Contratti di riallineamento*)

1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.

2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore del presente articolo.

3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano a 1,3 milioni di euro per il medesimo anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.0.11 (già 4.0.5) (testo 2)

De Vecchis

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(*Contratti di riallineamento*)

1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.

2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore del presente articolo.

3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.

4. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondo di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

Art. 4

4.1 (testo 4)

Paroli, Mallegni

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

*«*1-*bis*. All'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al primo periodo, sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000,00 al Comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al Comune di Chioggia, euro 1.775.000,00 al Comune di Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 ciascuno al Comune di Mira e al Comune di Jesolo, nonché euro 500.000,00 a ciascuno dei Comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto D'Altino*″*».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente:

(Modifiche all'articolo 43-bis *del decreto legge n. 109 del 2018 e all'articolo 4, comma 6*-ter*, del decreto-legge n. 32 del 2019)*

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2329
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro"
Titolo breve: *d-l n. 103/2021 - salvaguardia di Venezia e tutela del lavoro*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

N. 132 (pom.)
3 agosto 2021
Sottocomm. pareri

5ª (Bilancio)

N. 431 (ant.)
27 luglio 2021

N. 435 (ant.)
29 luglio 2021

N. 437 (pom.)
3 agosto 2021

N. 438 (ant.)
4 agosto 2021

5ª (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

N. 439 (pom.)
4 agosto 2021

5ª (Bilancio)

N. 439 (pom.)
4 agosto 2021

N. 440 (ant.)
5 agosto 2021

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

N. 250 (pom.)
27 luglio 2021

N. 251 (pom.)
28 luglio 2021

10ª (Industria, commercio, turismo)

N. 169 (pom.)
27 luglio 2021

N. 170 (ant.)
28 luglio 2021

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

N. 234 (ant.)
28 luglio 2021

N. 235 (ant.)
29 luglio 2021

N. 236 (pom.)
3 agosto 2021

Commissione parlamentare questioni regionali

28 luglio 2021
(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 132 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/08/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
132ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 13,30.

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- all'articolo 2, comma 4, è opportuno prevedere, in ragione delle materie oggetto del provvedimento, un coinvolgimento della regione Veneto nel procedimento di adozione del decreto ministeriale che stabilisce i termini e le attività connesse alla realizzazione dei punti di attracco temporanei, alla manutenzione dei canali e agli interventi accessori.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Parere alle Commissioni 8ª e 11ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (*PD*) , relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 2, comma 4, è opportuno prevedere, in ragione delle materie oggetto del provvedimento, un coinvolgimento della regione Veneto nel procedimento di adozione del decreto ministeriale che stabilisce i termini e le attività connesse alla realizzazione dei punti di attracco temporanei, alla manutenzione dei canali e agli interventi accessori.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 4.1 (testo 3) parere non ostativo, segnalando l'opportunità di prevedere, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale che stabilisce le modalità di erogazione delle risorse, il coinvolgimento del Ministro del turismo e della regione Veneto;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2308) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020***
(2309) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, riferisce sui disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, pareri non ostativi.

La Sottocommissione conviene.

(2309) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e sul relativo emendamento, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1684) ***Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*) , relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2166) ***Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, pur rilevando che, ai sensi degli articoli 10 comma 3, lettera *d)*, 13 e 14 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, è prevista una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di «monumento nazionale», senza che sia necessaria l'adozione di un atto di rango legislativo, non ravvisandosi tuttavia impedimenti formali alla dichiarazione di monumento nazionale tramite una legge, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.4.2.2. 5^ (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 431 (ant.) del 27/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 27 LUGLIO 2021
431ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 12,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2318) ***Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo***
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica 2021-2023.
Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge di contabilità, segnala che gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).
Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, osserva che i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
Al riguardo, osserva che il Documento di economia e finanza 2021, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 22 aprile 2021, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni in materia di spettacolo, industrie culturali e creative e per il libro.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31 gennaio), termine che comunque - in base alla prassi consolidata - riveste carattere ordinatorio, con la conseguenza che l'eventuale presentazione oltre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di "collegato" del disegno di legge. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce in primo luogo che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel citato DEF 2021.
Infine, segnala che il provvedimento, articolato in quattro disposizioni recanti, rispettivamente, la delega per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo (art. 1), l'istituzione del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo (art. 2), modifiche e integrazioni ai compiti dell'Osservatorio sullo spettacolo (art. 3) e l'attivazione a carico dell'INPS di servizi di informazione e comunicazione per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (art. 4), appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso conforme al relatore sulla corretta qualifica del disegno di legge in esame come "collegato" alla manovra di finanza pubblica 2021-2023.

Il presidente relatore PESCO (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2021, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 22 aprile 2021, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni in materia di spettacolo, industrie culturali e creative e per il libro.
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica 2021-2023, si evidenzia preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31 gennaio), termine che comunque - in base alla prassi consolidata - riveste carattere ordinatorio, con la conseguenza che l'eventuale presentazione oltre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di "collegato" del disegno di legge.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si osserva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel citato DEF 2021.
Infine, il provvedimento, articolato in quattro disposizioni recanti, rispettivamente, la delega per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo (articolo 1), l'istituzione del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo (articolo 2), modifiche e integrazioni ai compiti dell'Osservatorio sullo spettacolo (articolo 3) e l'attivazione a carico dell'INPS di servizi di informazione e comunicazione per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (articolo 4), appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta del relatore è approvata.

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Parere alle Commissioni 8a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto

di competenza, che l'articolo 1, comma 4, prevede misure di sostegno al reddito, ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, per i lavoratori impiegati presso il gestore del terminal di approdo del porto di Venezia. A tal fine, è prevista una quantificazione degli oneri per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare la correttezza della quantificazione degli oneri. Al comma 5 del medesimo articolo 1 è previsto che la competente Autorità di sistema portuale possa, nei limiti degli equilibri del proprio bilancio e compatibilmente con la normativa europea, procedere ad una revisione del canone concessorio a carico del soggetto gestore del terminal di approdo del porto di Venezia. Considerato che ciò potrebbe tradursi in minori entrate per l'Autorità di sistema portuale, che peraltro fa parte dell'elenco del conto economico delle pubbliche amministrazioni, occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza standard, al fine di escludere ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Relativamente all'articolo 2, laddove prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa individuarsi la quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare al supporto tecnico e alle attività connesse, nonché ai compensi degli eventuali sub-commissari, andrebbe chiarito se i quadri economici già includono, in linea di massima, detta quota percentuale e se ciò non preclude la realizzazione di altri interventi già programmati. Andrebbe poi confermato l'impatto degli oneri in conto capitale sui saldi di finanza pubblica, previsto in maniera identica su tutti e tre i saldi, considerato che frequentemente l'impatto sul saldo netto da finanziare è maggiore nei primi anni.
Con riferimento all'articolo 3, riguardante il trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale, chiede conferma che la copertura dell'onere, per un totale di 21,4 milioni di euro per il 2021 a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, non pregiudichi gli altri interventi già avviati o programmati a carico dello stesso. Altresì, premesso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, a sua volta assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori concessioni nel caso di raggiungimento del limite di spesa, chiede elementi di rassicurazione sulla sostenibilità del predetto limite e sull'esattezza della platea (circa 4 mila lavoratori) interessata dal trattamento di integrazione salariale.
Per quanto riguarda l'articolo 4, considerato che l'onere derivante dall'esonero dal pagamento del contributo di licenziamento sembrerebbe sovrastimato, chiede ulteriori elementi istruttori, ai fini della verifica della correttezza della stima effettuata.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 230 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 22 luglio e le ulteriori proposte emendative trasmesse dalle Commissioni di merito in relazione al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, comportano maggiori oneri le proposte 1.1, identica a 1.2 e 1.3; 1.4, identica a 1.5; 1.8, identica a 1.9 e 1.10; 1.11, identica a 1.12 e 1.13; nonché 1.14. Richiede poi la relazione tecnica

sull'emendamento 1.16. Sulla proposta 1.17, analoga all'emendamento 1.44, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla conservazione del posto per i dipendenti pubblici per la durata del contratto a tempo determinato. Osserva che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.45 (testo 2), 1.47 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.56 (testo 2) e 1.58 (testo 2). Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.77 (testo 2) e 1.77 (testo 3). Rileva che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.78 (testo 2) e 1.78 (testo 3). Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 1.81. Segnala poi l'opportunità di valutare le proposte 1.82 e 1.85, segnalate dal Governo. Osserva che la proposta 1.92 determina maggiori oneri. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.92 (testo 2). Fa presente che occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.94 e 1.95. Osserva che si rende necessario acquisire la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 1.98 e 1.99. La proposta 1.100 comporta maggiori oneri. Rileva che non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.106 (già 3.53) (testo 2). Segnala che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, nella parte in cui consentono per gli enti ivi previsti di incrementare gli uffici dirigenziali mediante disposizioni diverse da norme legislative di rango primario.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che non vi sono osservazioni sulle analoghe proposte 2.4 (testo 2) e 2.6 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 3.1. Sulle analoghe riformulazioni 3.1 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.9 (testo 2) e 3.10 (testo 2), richiede la relazione tecnica sulla lettera a), mentre la lettera b) appare suscettibile di determinare maggiori oneri. Fa quindi presente che occorre valutare gli emendamenti 3.5 e 3.6, segnalati dal Governo. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.26, identico a 3.27 e 3.28, nonché 3.29, identico a 3.30, 3.31, 3.32 e 3.33. Osserva poi l'opportunità di valutare i profili finanziari delle proposte 3.36 (testo 2) e 3.36 (testo 3), in tema di accesso alla dirigenza, con particolare riguardo al punto 3, lettera *b)*, che appare suscettibile di onerosità. Fa presente che non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.38 (testo 2). Rileva che occorre valutare eventuali profili finanziari della proposta 3.52, recante misure di adeguamento delle prove di concorso per i soggetti con DSA. Occorre poi valutare le proposte 3.54, 3.63, identica al 3.64, e 3.71, segnalate dal Governo. Osserva che non vi sono osservazioni sugli identici emendamenti 3.60 (testo 2) e 3.68 (testo 2), nonché sul 3.66 (testo 2). Per la proposta 3.72 (testo 2), occorre acquisire la relazione tecnica. Derivano maggiori oneri dagli emendamenti 3.74 e 3.74 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.84 (testo 2). Rileva che occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.86 e 3.86 (testo 2). Fa poi presente che l'emendamento 3.100 comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4 laddove prevedono, al comma 2, la non applicazione dei limiti assunzionali. Segnala inoltre l'opportunità di valutare l'emendamento 3.0.5, segnalato dal Governo. Osserva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, nonché l'emendamento 3.0.10. Rileva quindi l'opportunità di valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.0.10 (testo 2), che proroga al 31 agosto 2021 il termine per la deliberazione del rendiconto e del bilancio degli enti locali. Segnala che occorre valutare, altresì, i profili finanziari della proposta 3.0.10 (testo 3), al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri. Occorre poi valutare gli eventuali profili finanziari delle proposte 3.0.28 e 3.0.28 (testo 2), in tema di collocamento a riposo d'ufficio dei direttori medici. Occorre inoltre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.0.30.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che non vi sono osservazioni sulle analoghe proposte 4.1 (testo 2) e 4.5 (testo 2). Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, che istituiscono un ruolo dirigenziale per i ricercatori nell'ambito degli IRCCS.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, rileva che occorre valutare gli emendamenti 5.2 e 5.0.1, segnalati dal Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, fa presente che non vi sono osservazioni sull'emendamento 6.1 (testo 2), nonché sulle analoghe proposte 6.2 (testo 2), 6.2 (testo 3), 6.3 (testo 2)

e 6.4 (testo 2). Rileva quindi l'opportunità di valutare la proposta 6.8, segnalata dal Governo. Occorre inoltre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 6.26, nella parte in cui prevede l'assegnazione di ulteriori funzioni ai centri autorizzati di assistenza agricola. Deve valutarsi altresì l'emendamento 6.27, nella parte in cui limita l'applicazione agli enti di ricerca della disciplina in tema di misurazione e valutazione della *performance*. Osserva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 6.42, 6.43, 6.44 e 6.45. Rileva che occorre valutare gli analoghi emendamenti 6.42 (testo 2), 6.43 (testo 2) e 6.46 (testo 2), sulle modalità di svolgimento del monitoraggio per gli enti locali con meno di 15.000 abitanti. Fa presente quindi l'opportunità di valutare l'emendamento 6.46, segnalato dal Governo. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.0.9, che sospende per gli esercizi finanziari 2021-2023 la limitazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 6.0.13, in materia di priorità di assunzione nell'ambito dell'internalizzazione del *call center* INPS. Fa presente l'opportunità di valutare i profili finanziari della proposta 6.0.15, che prevede lo scorrimento delle graduatorie per assunzioni ordinarie e straordinarie nel Corpo dei Vigili del fuoco.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, rileva che non vi sono osservazioni sull'emendamento 7.3 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 7.4 e 7.5, che istituiscono il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi presso il Ministero delle Infrastrutture, nonché un Centro per l'innovazione e la sostenibilità presso lo stesso MIMS. Richiede la relazione tecnica altresì sulla proposta 7.0.1 (testo 2), che prevede l'assunzione di 155 unità di personale e l'incremento dei posti di funzione dirigenziale presso il MEF (al riguardo va comunque valutata la configurazione della quantificazione come previsione e non tetto di spesa), nonché il rafforzamento finanziario della società Sogei. Richiede, altresì, la relazione tecnica sulla proposta 7.0.1 (testo 3).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, richiede altresì la relazione tecnica sulla proposta 8.1 (testo 2) per verificare la corretta quantificazione degli oneri per il suddetto incremento della retribuzione di posizione di parte variabile, valutando comunque la riformulazione come previsione di spesa. Fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.1 sul reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, per verificare sia la corretta quantificazione degli oneri sia la congruità della copertura. Richiede, altresì, la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8 che autorizzano procedure di scorrimento delle graduatorie di concorso e di reclutamento di personale dirigenziale di seconda fascia in favore dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, segnala l'opportunità di valutare la proposta 9.1, segnalata dal Governo, nonché le riformulazioni 9.1 (testo 2) e 9.1 (testo 3), al fine di verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, a valere sul fondo PNRR. Occorre valutare poi gli effetti finanziari degli identici emendamenti 9.2 e 9.3 che, in luogo del conferimento di incarichi di collaborazione, consentono assunzioni a tempo determinato di un numero massimo complessivo di mille persone a supporto dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. Rileva quindi l'opportunità di valutare le analoghe proposte 9.8 e 9.9, segnalate dal Governo, che destinano trecento unità di personale, sul limite massimo già previsto di mille, a province e città metropolitane.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, osserva che comportano maggiori oneri le identiche proposte 10.1 e 10.2. In relazione alle proposte 10.1 (testo 2) e 10.1 (testo 3), rileva che occorre valutare i profili finanziari del punto 1), mentre il punto 2) comporta maggiori oneri. Fa presente che comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, osserva che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza negli emendamenti 14.8 e 14.300, in tema di reclutamento e gestione del personale amministrativo per l'ufficio del processo relativo al distretto della Corte d'appello di Trento.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, sulla proroga delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti, nonché sulla proposta 17.0.3, sull'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Potenza a Melfi. Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 17.0.5, recante agevolazioni contributive per l'assunzione di donne vittime di reati da "codice rosso", valutando la

congruità della copertura come tetto di spesa. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 17.0.8 (testo 2). Osserva l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 17.0.7, che consente il trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici in situazioni di fragilità, valutando altresì l'ambito applicativo della misura.
In relazione ai subemendamenti all'emendamento 5.1000, rileva l'opportunità di valutare la proposta 5.1000/2, segnalata dal Governo. Fa quindi presente che la proposta 5.1000/10 comporta maggiori oneri in quanto utilizza a copertura l'avanzo di amministrazione che di regola, secondo la legge di contabilità, costituisce economia di esercizio. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri della proposta 5.1000/12 (testo 2), in tema di finanziamento dei patronati e sulla disciplina del reddito di cittadinanza. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 5.1000/13. Rileva che non vi sono osservazioni sulla proposta 5.1000/15 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.1000/30. Per quanto riguarda la proposta 5.1000/31, osserva la necessità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza per escludere ulteriori oneri. Sul 5.1000/31 (testo 2), rileva che occorre verificare la congruità degli oneri quantificati e la disponibilità delle risorse poste a copertura. Relativamente al subemendamento 5.1000/32, segnala che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Sul 5.1000/32 (testo 2), osserva l'opportunità di valutare la sostenibilità degli interventi ivi previsti sulle risorse dei quadri economici delle gestioni commissariali. Per la proposta 5.1000/33, è necessario acquisire la relazione tecnica. Riguardo al subemendamento 5.1000/34, osserva che occorre chiarire la portata finanziaria e normativa. Chiede poi conferma della sussistenza delle risorse utilizzate per la copertura della proposta 5.1000/41. Con riguardo al 5.1000/41 (testo 2), oltre alla disponibilità delle risorse di cui al capoverso "8-*ter*", rileva che occorre verificare, in relazione al capoverso "8-*quater*", la sostenibilità dell'estensione delle funzioni del Commissario e dei compensi dei subcommissari a valere sui quadri economici degli interventi. Segnala che occorre poi valutare i profili finanziari dell'emendamento 51000/42, sulla struttura di supporto del Commissario straordinario sul sistema idrico del Gran Sasso. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 5.1000/50 (testo 2) e 5.1000/50 (testo 3), con particolare riguardo alla lettera b), recante norme transitorie sui compensi per i componenti della Commissione PNRR-PNIEC. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.1000/50 (testo 4). Fa poi presente che si rende necessario valutare la proposta 5.1000/56, segnalata dal Governo.
Rileva che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 11.100, 11.100 (testo corretto), 13.100, 14.100, 14.200, 14.400, 17.100 e 17.100 (testo 2), nonché sui relativi subemendamenti (ivi incluse le proposte14.100/1+ (testo 2) e 17.100 (testo 2)/1). Sull'emendamento 17.200, con riferimento al capoverso "Art. 13-*quater*", chiede conferma che il collegamento da remoto possa essere effettuato con le risorse disponibili a legislazione vigente. In relazione ai subemendamenti al 17.0.100, rileva che la proposta 17.0.100/1 comporta maggiori oneri, mentre occorre valutare il subemendamento 17.0.100/2, al fine di escludere che il collocamento in aspettativa dei professori nominati nel comitato direttivo possa avere riflessi finanziari negativi sulle Amministrazioni di provenienza. Per quanto riguarda la proposta 17.0.100, osserva che risulta necessario acquisire una relazione tecnica verificata per avere la conferma che non vi siano ulteriori oneri.

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati né coperti, sugli emendamenti all'articolo 1 segnalati dal relatore, fatta eccezione per le proposte 1.45 (testo 2), 1.47 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.77 (testo 2), 1.77 (testo 3), 1.78 (testo 2), 1.78 (testo 3), 1.92 (testo 2), 1.100 e 1.106 (già 3.53) (testo 2), delle quali chiede l'accantonamento.
Con riferimento poi all'emendamento 1.17, esprime un avviso non ostativo, analogamente all'emendamento 1.44.
Esprime altresì un avviso non ostativo sull'emendamento 1.92.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) manifesta perplessità circa la valutazione non ostativa espressa dalla rappresentante del Governo sulla proposta 1.92.

La sottosegretaria GUERRA fa presente che la valutazione non ostativa risulta conseguente alla verifica positiva della relazione tecnica.

Il senatore MANCA (*PD*) osserva come l'emendamento 1.92 non rechi elementi di onerosità, limitandosi ad attribuire mansioni superiori ai dirigenti non generali, senza però aumentarne la retribuzione.

La sottosegretaria GUERRA si sofferma poi sugli analoghi emendamenti 1.98 e 1.99, per i quali prospetta una riformulazione utile a superarne le criticità di ordine finanziario.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) rileva come le analoghe proposte 1.98 e 1.99 rechino un ambito applicativo ultroneo rispetto al rafforzamento delle strutture amministrative funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) ritiene che le riformulazioni prospettate dal Governo determinino un incremento della spesa per il personale gravante sull'ENIT, penalizzando invece la quota di bilancio da destinare alle attività di promozione.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 1.98 e 1.99, dal momento che, presso le Commissioni di merito, essi potrebbero peraltro essere stati dichiarati improponibili per estraneità di materia.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.4 e 1.94.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle suddette proposte e di quelle di portata identica o analoga.

La sottosegretaria GUERRA si sofferma poi sugli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 2 e 3, chiedendo l'accantonamento, per un approfondimento istruttorio, delle proposte 2.4 (testo 2), 2.6 (testo 2), 3.1 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.10 (testo 2), 3.36 (testo 2), 3.36 (testo 3), 3.38 (testo 2), 3.60 (testo 2), 3.66 (testo 2), 3.68 (testo 2), 3.74 (testo 2), 3.84 (testo 2), 3.86 (testo 2), 3.0.28 (testo 2) e 3.0.30 (testo 2).
Formula invece un avviso non ostativo sugli emendamenti 3.52 e 3.0.5.
Per quanto riguarda la proposta 3.86, si esprime in senso non ostativo sul comma 10-*bis*, mentre esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sui commi 10-*ter* e 10-*quater*.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede se la valutazione contraria della rappresentante del Governo attenga anche al comma 10-*quinquies* della proposta 3.86.

La sottosegretaria GUERRA fornisce alcuni chiarimenti istruttori.

Il PRESIDENTE dispone di accantonare l'esame dell'emendamento 3.6.

La sottosegretaria GUERRA formula poi un avviso contrario sull'emendamento 3.100.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) esprime perplessità per l'avviso formulato sull'emendamento 3.100.

La sottosegretaria GUERRA osserva come la valutazione contraria sull'emendamento 3.100 derivi da una relazione tecnica negativamente verificata.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 3.100, ritenendo che l'avviso del Governo si basi su profili di merito, più che di carattere finanziario.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) chiede delucidazioni circa l'avviso contrario espresso sull'emendamento 3.0.10 (testo 3), che dovrebbe riguardare procedure concorsuali già autorizzate.

La sottosegretaria GUERRA fa presente che su tale proposta il Ministero dell'interno ha peraltro espresso un avviso di contrarietà.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.0.6.

La sottosegretaria GUERRA evidenzia come sulle analoghe proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9 il comma 4 presenti un problema di copertura.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle analoghe proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9.

Con riguardo poi agli emendamenti segnalati dal relatore e riferiti agli articoli 4 e 5, la sottosegretaria GUERRA chiede di accantonare tutte le proposte relative all'articolo 4.
Per quanto riguarda l'articolo 5, esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 5.2 e contrario sull'emendamento 5.0.1.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ritiene non fondato l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 5.0.1, sottolineando che l'unica parte recante profili finanziari è il disposto di cui alla lettera *d)* del n. 1, che peraltro produce economie di spesa, in quanto comporta, a determinate condizioni, la mancata erogazione della retribuzione di risultato dei dirigenti.

La sottosegretaria GUERRA fa presente come l'incidenza dell'emendamento in esame sul fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti richieda una relazione tecnica.

Il PRESIDENTE prospetta alla Commissione l'espressione di una valutazione non ostativa, ritenendo che le obiezioni del Governo esulino da profili strettamente finanziari.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) acconsente a tale proposta, pur nella consapevolezza dell'avviso contrario del Ministero dell'economia e delle finanze.

La sottosegretaria GUERRA chiede quindi di accantonare l'esame dell'emendamento 5.0.1, per un approfondimento istruttorio, anche alla luce delle perplessità manifestate dalla Commissione.
Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 6 segnalati dal relatore, chiede di accantonare l'esame delle proposte 6.1 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.2 (testo 3), 6.3 (testo 2), 6.4 (testo 2), 6.8, 6.27, 6.42 (testo 2), 6.43 (testo 2), 6.46 (testo 2), 6.0.13 e 6.0.15.
Esprime, invece, un avviso contrario sull'emendamento 6.26 limitatamente alla lettera *b)*, nonché sulle proposte 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46 e 6.0.9, per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Su richiesta della senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 6.0.9.

La sottosegretaria GUERRA, in merito agli emendamenti segnalati dal relatore relativi all'articolo 7, esprime un avviso non ostativo sulle proposte 7.3 (testo 2) e 7.0.1 (testo 3).
Chiede invece di accantonare l'esame degli analoghi emendamenti 7.4 e 7.5, la cui relazione tecnica è in corso di verifica.

In merito all'emendamento 7.0.1 (testo 2), esprime un avviso contrario.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) constata, in linea generale, un approccio differente del Governo a seconda che le medesime problematiche attinenti alle assunzioni di personale e al rafforzamento della dotazione organica riguardino i ministeri piuttosto che le regioni o gli enti locali. Al riguardo, è evidente un atteggiamento discontinuo, caratterizzato da un pregiudizio favorevole nei confronti delle amministrazioni centrali, a scapito di quelle territoriali, che pure gestiscono il settanta per cento dei flussi finanziari destinati agli investimenti.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) condivide le considerazioni svolte dal senatore Errani, ravvisando una situazione anomala in cui, per gli emendamenti riguardanti le esigenze degli enti locali, la trasmissione la relazione tecnica stenta a pervenire, a fronte di una solerzia nella trasmissione della stessa relazione quando gli emendamenti attengono a questioni di interesse delle amministrazioni centrali. E' il caso, per esempio, dell'emendamento 7.0.1 (testo 3) che reca l'incremento dei posti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze.
Tale posizione dell'Esecutivo indurrà il Gruppo della Lega a chiedere sistematicamente l'accantonamento delle proposte emendative che affrontano, per esempio, le questioni delle assunzioni da parte degli enti locali. Altresì, nella consapevolezza che le tematiche attinenti ai servizi pubblici locali e ai segretari comunali sono affrontate da emendamenti presentati da tutti i Gruppi parlamentari e riguardano tematiche fortemente sentite dalla collettività, auspica che su tali proposte vi sia la stessa celerità nella produzione delle relazioni tecniche a cui si è assistito per gli emendamenti riguardanti le amministrazioni centrali.

Il senatore MANCA (*PD*) ritiene, che ferme restando le prerogative della Presidenza delle Commissioni di merito sulle declaratorie di improponibilità per estraneità di materia, presso le Commissioni referenti possa ristabilirsi un equilibrio su alcuni filoni tematici, come quello dei segretari comunali, anche attraverso l'individuazione di apposite riformulazioni.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea di aver posto il problema dei tempi di trasmissione delle relazioni tecniche, ritenendo che sul punto non sia corretto un atteggiamento del Governo sbilanciato sulle esigenze, pur legittime, delle amministrazioni centrali.

La sottosegretaria GUERRA ribadisce la disponibilità sempre dimostrata ad approfondire le tematiche ritenute meritevoli di attenzione, anche attraverso l'accantonamento di emendamenti sui quali la posizione del Governo possa non vedere pienamente convinta la Commissione, auspicando quindi l'individuazione di un metodo di valutazione condiviso.
Con riguardo ali emendamenti relativi all'articolo 8 segnalati dal relatore, esprime un avviso non ostativo sulla proposta 8.1 (testo 2) e un avviso contrario sugli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede chiarimenti circa l'avviso non ostativo espresso dalla rappresentante del Governo sull'emendamento 8.1 (testo 2).

La sottosegretaria GUERRA fa presente che su tale proposta è pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata.

Il PRESIDENTE reputa opportuno un accantonamento dell'emendamento 8.1 (testo 2) che, a fronte del conferimento di incarichi temporanei ai dirigenti delle ragionerie territoriali dello Stato, dispone in via permanente un incremento della retribuzione di risultato.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) rileva altresì come la proposta emendativa in esame ponga anche un

problema di corretta allocazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del Piano nazionale di riprese a e resilienza.

Il sentore MANCA (*PD*) ritiene necessario verificare se, presso le Commissioni di merito, anche l'emendamento 8.1 (testo 2) sia stato dichiarato improponibile per estraneità di materia, analogamente al testo base.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del senatore DELL'OLIO (*M5S*) sui profili di corretta programmazione delle risorse finanziarie connesse all'emendamento in esame.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno, a livello metodologico, precisare che d'ora in poi, in presenza di un corrispettivo strutturale erogato a fronte di un incarico temporaneo, la Commissione chiederà comunque chiarimenti alla Ragioneria generale dello Stato.

La sottosegretaria GUERRA dichiara la disponibilità ad approfondire le implicazioni di carattere finanziario derivanti dall'emendamento 8.1 (testo 2).

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) chiede poi al Governo di rivedere la valutazione contraria precedentemente espressa sull'emendamento 8.0.1.

Il senatore MANCA (*PD*) si associa alla richiesta del senatore Errani.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 8.0.1.

Con riguardo agli emendamenti segnalati dal relatore riferiti agli articoli 9,10, 14 e 17, la sottosegretaria GUERRA chiede di accantonare l'esame delle proposte 9.1 (testo 2), 9.1 (testo 3), 10.1 (testo 2), 10.1 (testo 3), 10.0.1, 10.0.2, 14.8, 14.300, 17.0.1, 17.0.2 e 17.0.8. (testo 2).
Esprime poi un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati né coperti, sugli emendamenti 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 17.0.3, 17.0.5 e 17.0.7.
Sui restanti emendamenti si esprime in senso non ostativo.
Passando poi agli emendamenti del Governo e dei relatori nonché ai relativi subemendamenti, chiede l'accantonamento delle proposte 5.1000/10, 5.1000/12 (testo 2), 5.1000/13, 5.1000/15 (testo 2), 5.1000/31 (testo 2), 5.1000/32 (testo 2), 5.1000/41 (testo 2), 5.1000/42, 5.1000/50 (testo 2), 5.1000/50 (testo 3), 5.1000/50 (testo 4), 14.100/1 (testo 2), 17.0.100/1 e 17.0.100.
Si esprime poi in senso non ostativo sulle proposte 11.100, 11.100 (testo corretto), 13.100, 14.100, 14.200, 14.400 e 17.0.100/2.
Formula invece un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati né coperti, sulle proposte 5.1000/2, 5.1000/30, 5.1000/31, 5.1000/32, 5.1000/33, 5.1000/34, 5.1000/41, 5.1000/56, 14.100/1, 17.100, 17.100 (testo 2), 17.100 (testo 2)/1 e 17.200.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame della proposta 5.1000/56.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede di accantonare l'esame del subemendamento 5.1000/34.
Altresì chiede delucidazioni sull'avviso contrario espresso sulla proposta 17.200.

La sottosegretaria GUERRA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE reputa comunque opportuno accantonare l'esame dell'emendamento 17.200.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PRESUTTO (*M5S*), propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti

accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.81, 1.82 (limitatamente al n. 2), 1.85, 1.0.2, 1.0.3, 3.1, 3.5, 3.6, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.54, 3.63, 3.64, 3.71, 3.74, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.10, 3.0.10 (testo 2), 3.0.10 (testo 3), 3.0.28, 6.26 (limitatamente alla lettera b)), 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 7.0.1 (testo 2), 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 17.0.3, 17.0.5, 17.0.7, 5.1000/2, 5.1000/30, 5.1000/31, 5.1000/32, 5.1000/33, 5.1000/41, 14.100/1, 17.100, 17.100 (testo 2) e 17.100 (testo 2)/1.
Sull'emendamento 3.72 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "7-*bis*", dopo le parole: "soggetto interessato" delle seguenti: "e nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione", nonché all'espunzione del capoverso "7-*ter*".
Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.17, 1.44, 1.82 (limitatamente al n. 1), 1.92, 3.52, 3.0.5, 5.2, 6.26 (limitatamente alla lettera a)), 7.3 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 9.8, 9.9, 11.100, 11.100 (testo corretto), 13.100, 14.100, 14.100/2, 14.200, 14.400, 14.400/1, 17.100/1, 17.100/2, 17.100/3, 17.100/4 e 17.0.100/2.
L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.40 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.47 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.77 (testo 2), 1.77 (testo 3), 1.78 (testo 2), 1.78 (testo 3), 1.80 (testo 2), 1.92 (testo 2), 1.94, 1.95, 1.98, 1.99, 1.100, 1.106 (già 3.53) (testo 2), 2.4 (testo 2), 2.6 (testo 2), 3.1 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.10 (testo 2), 3.36 (testo 2), 3.36 (testo 3), 3.38 (testo 2), 3.60 (testo 2), 3.66 (testo 2), 3.68 (testo 2), 3.74 (testo 2), 3.84 (testo 2), 3.86, 3.86 (testo 2), 3.100, 3.0.5 (testo 2), 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.28 (testo 2), 3.0.30, 4.1 (testo 2), 4.5 (testo 2), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.0.1, 6.1 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.2 (testo 3), 6.3 (testo 2), 6.4 (testo 2), 6.8, 6.27, 6.42 (testo 2), 6.43 (testo 2), 6.44 (testo 2), 6.46 (testo 2), 6.0.9, 6.0.13, 6.0.15, 7.3 (testo 3), 7.4, 7.5, 8.1 (testo 2), 8.0.1, 9.1 (testo 2), 9.1 (testo 3), 10.1 (testo 2), 10.1 (testo 3), 10.0.1, 10.0.2, 14.8, 14.300, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.8 (testo 2), 5.1000/10, 5.1000/12 (testo 2), 5.1000/13, 5.1000/15 (testo 2) 5.1000/31 (testo 2), 5.1000/32 (testo 2), 5.1000/34, 5.1000/41 (testo 2), 5.1000/42, 5.1000/50 (testo 2), 5.1000/50 (testo 3), 5.1000/50 (testo 4), 5.1000/56, 14.100/1 (testo 2), 17.200, 17.0.100/1 e 17.0.100.".

Posta in votazione, la proposta avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2332) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente relatore PESCO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di verificare la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento.
Per la disamina delle singole disposizioni, rinvia alla Nota n . 231 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria GUERRA consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone

quindi, alla luce dell'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2332) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente relatore PESCO (*M5S*) propone di ribadire anche per l'Assemblea il parere non ostativo già espresso per la Commissione di merito, alla luce dell'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Non essendovi richiede di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere testé avanzata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.2.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 435 (ant.) del 29/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021
435ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(2308) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020***
(2309) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che non sono pervenuti né emendamenti né ordini del giorno ai disegni di legge in titolo.

La sottosegretaria Maria cecilia GUERRA consegna una nota istruttoria volta ad approfondire i rilievi sollevati dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione sul Rendiconto.

Il presidente PESCO dichiara quindi aperta la discussione generale congiunta.

Il relatore FANTETTI (*Misto-IeC*) interviene incidentalmente per svolgere due considerazioni.
In primo luogo, il Rendiconto delinea uno scenario generale da cui emergono dati numerici sintomatici della gravità della situazione finanziaria del Paese, che risulta tipica di un contesto *post* bellico.
In secondo luogo, emerge, ancor di più, dall'analisi del Rendiconto, il peso politico del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in termini di opportunità di rilancio per il Paese.
Ringrazia poi la rappresentante del Governo per la nota istruttoria messa a disposizione e che si riserva di analizzare con il dovuto approfondimento, in vista della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Il senatore PRESUTTO (*M5S*), nel ricollegarsi alle considerazioni del senatore Fantetti, rimarca la persistenza di un'attitudine poco virtuosa volta a prestare grande attenzione ai bilanci di previsione e scarso interesse nei confronti dei documenti di bilancio consuntivi, che invece sono rivelatori della

situazione in cui versa un'amministrazione.
Dall'analisi del Rendiconto di quest'anno risulta evidente come il Paese non possa assolutamente sbagliare nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Altresì, la disamina precisa delle risultanze del bilancio dello Stato fornisce gli elementi istruttori utili per capire dove intervenire e per promuovere un moto collettivo di coscienza da parte delle istituzioni e della società civile, nella consapevolezza del fatto che l'implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà cruciale per le sorti italiane.

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) interviene incidentalmente per associarsi alle considerazioni svolte dai senatori precedentemente intervenuti e per sottolineare come il Rendiconto e l'Assestamento vengano spesso presi sotto tono, mentre rappresentano documenti contabili molto importanti e meritevoli di una seria riflessione, in quanto offrono il quadro obiettivo della situazione finanziaria del Paese.
Nel rivolgersi al presidente Pesco, ricorda poi come questa Commissione, nell'ultimo anno e mezzo, abbia affrontato una fase storica senza precedenti, nella quale l'emergenza pandemica è stata accompagnata da numerosi scostamenti di bilancio e provvedimenti emergenziali che hanno visto questa Commissione costantemente coinvolta.
Ritiene utile ricordare come la Commissione bilancio sia la sede istituzionale preposta a esaminare i documenti finanziari di bilancio e a offrire al Parlamento un quadro veritiero della situazione dei conti pubblici. Di questo dovrebbero avere consapevolezza anche i parlamentari che non sono componenti di questa Commissione, evitando di ridurre la sede della Commissione bilancio ad una camera di compensazione di conflitti politici o ad un soggetto chiamato soltanto a rendere pareri ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Da ultimo, rimarca la valenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che costituisce un volano cruciale per la ripresa del Paese.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i senatori intervenuti, rivolge un'istanza alla rappresentante del Governo, affinché si faccia portatrice, presso l'Esecutivo, della necessità di avviare una proficua interlocuzione tra le Istituzioni, in modo da garantire un esame funzionale ed efficiente della prossima legge di bilancio.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, rinvia alla prossima seduta il prosieguo della discussione generale congiunta, ricordando che i disegni di legge di Rendiconto e Assestamento sono calendarizzati in Assemblea per la prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Parere alle Commissioni 8a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se siano pervenuti gli elementi di risposta ai rilievi formulati dalla Commissione sul testo del disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA fa presente che sono in corso i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 437 (pom.) del 03/08/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
437ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2308) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020***
(2309) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021***
(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 luglio.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente PESCO dichiara conclusa la discussione generale congiunta sui provvedimenti in titolo.

Dispone quindi la disgiunzione dell'esame dei disegni di legge.

La Commissione prende atto.

(2308) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che non sono pervenuti né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il PRESIDENTE comunica che svolgerà le funzioni di relatore in sostituzione del senatore Fantetti.

Intervenendo in dichiarazione di voto, la senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il rendiconto si riferisce all'esercizio finanziario 2020, di cui la Lega non ha condiviso, per molti aspetti, la gestione

da parte del Governo precedente, e preannuncia pertanto il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al presidente Pesco, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo presentato dal Governo, autorizzandolo altresì a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione oralmente.

(2309) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che non sono pervenuti né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in sede di replica, informa della presentazione in Assemblea di un proprio emendamento, di cui illustra il contenuto.

La sottosegretaria SARTORE, nel ringraziare la relatrice, chiarisce che l'emendamento è diretto a regolare talune eccedenze di spesa del Ministero dell'interno, in relazione alle quali richiama quanto risulta dal rendiconto del bilancio 2020.

Si passa quindi alla votazione del mandato alla relatrice.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato alla relatrice Faggi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo presentato dal Governo, autorizzandolo altresì a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA
(2336) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riferimento agli articoli da 5 a 7, che prevedono l'istituzione e disciplinano organizzazione e funzioni dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, chiede al Governo di fornire ulteriori elementi al fine del computo dei fabbisogni di spesa per il personale e al funzionamento della struttura. In particolare, andrebbero quantificate le spese di personale, anche considerato che l'articolo 6 non individua il numero dei componenti, rinviando semplicemente ad apposito regolamento.
Sarebbero inoltre da considerare le spese per il personale fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, considerato che il trattamento di base andrebbe rimborsato all'amministrazione di appartenenza, in base alle norme vigenti in tema di pubblico impiego. Tali spese, seppur non perfettamente quantificabili prima dell'emanazione del regolamento, andrebbero comunque individuate in linea di massima, come previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità.
In relazione agli oneri di funzionamento di cui all'articolo 7, chiede che vengano forniti ulteriori

elementi utili a verificarne il calcolo, considerato che essi presentano un andamento non stabile ma decrescente e sembrerebbero non correlati agli oneri di personale. Andrebbe poi confermato, al medesimo articolo, che le ulteriori funzioni introdotte dalla Camera al testo del decreto-legge, in particolare alla lettera *m-bis)*, *m-ter)* e *v-bis)* del comma 1, nonché per l'istituzione del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1-*bis*, siano compatibili con le risorse stanziate inizialmente dal decreto-legge.
In riferimento all'articolo 12, in tema di personale, ribadisce che la normativa di contabilità prescrive che, allorché si sia in presenza di nuovi o maggiori oneri, le nuove norme debbano sempre accompagnarsi a relazioni tecniche recanti l'illustrazione dei dati e criteri, nonché delle "ipotesi" adottate nella quantificazione degli oneri. Oltretutto, nel caso in esame, trattandosi della previsione di nuovi oneri di spesa riconducibili a spese di personale, la legge di contabilità prescrive (al comma 7 dell'articolo 17) che la relazione tecnica debba contenere un quadro analitico delle proiezioni finanziarie, almeno decennale, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. A tale proposito, va osservato che lo speciale regime normativo del personale alle dipendenze della Banca d'Italia (ente di diritto pubblico ma non incluso nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione a fini di contabilità nazionale (SEC2010)) è ad oggi regolato da norme interne, non essendo in alcun modo assimilabile alle norme vigenti per il personale "contrattualizzato" del pubblico impiego, valendo una disciplina regolamentare ad hoc dell'istituto che ne regola il trattamento economico e la relativa progressione, nonché gli avanzamenti in carriera, per cui un peso sensibile riveste l'anzianità maturata. Soprattutto, va sottolineato che la parificazione del trattamento economico e previdenziale a quelli in godimento presso la Banca d'Italia potrebbe determinare tensioni nella programmazione delle risorse, in quanto si rinvia ad una fonte esterna, non controllata dallo Stato, la variazione dell'onere a prescindere dalla programmazione delle risorse statali. In tal senso, ogni qualvolta ci sarà un rinnovo contrattuale per il personale di Banca d'Italia si determinerà anche l'adeguamento della dotazione dell'Agenzia, a carico del bilancio dello Stato.
Riguardo all'articolo 17, ove si prevede ai commi 1 e 2 che l'Agenzia svolga alcune funzioni con l'ausilio di organi centrali del Ministero dell'interno, andrebbero forniti ulteriori elementi utili a suffragare la sostenibilità ad invarianza di oneri delle nuove funzioni. Al comma 5, lettera *b)* è previsto che con intese con le amministrazioni interessate si provvederà a trasferire i beni strumentali, nonché le risorse finanziarie e umane all'Agenzia: a tale riguardo, occorre avere conferma che tale trasferimento avvenga senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Al comma 8 si dispone che l'Agenzia dovrà stipulare intese, per l'avvalimento di personale, sia con il DIS che con il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia digitale, altre pubbliche amministrazioni nonché autorità indipendenti, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi; gli oneri per l'attuazione di tale disposizione, in base al successivo comma 8-*bis*, restano a carico dell'amministrazione di appartenenza: al riguardo, andrebbero forniti ragguagli in merito alla sostenibilità di tale avvalimento per le Amministrazioni interessate, considerato che esse dovranno svolgere le medesime funzioni con personale ridotto e senza possibilità di utilizzare le risorse connesse.
In merito all'articolo 18, prevede di coprire gli oneri del provvedimento tramite la riduzione del Fondo esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, con il contestuale incremento dello stesso con le risorse, iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, accertate anche in conto residui e conseguentemente versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate. Considerata la riduzione del suddetto Fondo e il carattere incerto dell'incremento, occorre avere conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e dell'adeguatezza della rimanente dotazione a fronte di eventuali interventi di spesa già programmati.
Al fine di chiarire i rilievi sopra segnalati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 232 del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del

2009, l'aggiornamento della relazione tecnica.

Il presidente relatore PESCO (*M5S*) formula quindi la seguente proposta di parere sul testo del disegno di legge in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, anche in questa occasione, si ripropone una prassi che vede l'emarginazione completa di uno dei due rami del Parlamento nell'esame di un provvedimento di urgenza, e rispetto alla quale ribadisce la convinzione che non ci si debba rassegnare.

Il PRESIDENTE, nel condividere la considerazione della senatrice Rivolta, riafferma la necessità di aprire un confronto sulla questione con il Governo per la tutela delle prerogative parlamentari.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sul contenuto del provvedimento, manifesta il timore che l'istituzione di un nuovo ente vada in realtà a sovrapporsi ad altre strutture già esistenti, che avrebbero potuto svolgere adeguatamente le stesse funzioni.
Coglie quindi l'occasione del grave attacco *hacker* portato al sistema informatico della Regione Lazio, che sembra coinvolgere la responsabilità, quanto meno per imprudenza o imperizia, di alcuni funzionari, per segnalare che, oltre alla creazione di nuovi enti, sarebbe necessario migliorare il livello della pubblica amministrazione e le competenze dei dipendenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2336) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente relatore PESCO (*M5S*) propone di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena espresso alla Commissione in sede referente.

La sottosegretaria SARTORE conferma l'avviso favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Parere alle Commissioni 8a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 luglio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta ai rilievi avanzati dal relatore.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra quindi la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo,
preso atto che:
- con riferimento all'articolo 1, comma 4, che prevede misure di sostegno al reddito, ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, per i lavoratori impiegati presso il gestore del terminal di approdo del porto di Venezia, si rappresenta che lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a carico del Fondo sociale per la formazione e l'occupazione costituisce in ogni caso un limite massimo di spesa e che i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse saranno definiti nell'apposito decreto attuativo;
- relativamente all'articolo 1, comma 5, ove si consente all'Autorità di sistema portuale, nei limiti degli equilibri del proprio bilancio e compatibilmente con la normativa europea, di procedere ad una revisione del canone concessorio a carico del gestore del terminal di approdo del porto di Venezia, si rassicura circa il fatto che la norma in esame si limita a prevedere una facoltà di revisione della concessione e del relativo piano economico, che potrà essere esercitata dall'Autorità solo nei limiti della sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio;
- con riguardo all'articolo 2, laddove prevede che, con apposito decreto interministeriale, possa individuarsi la quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare al supporto tecnico e alle attività connesse, nonché ai compensi degli eventuali sub-commissari, si rappresenta che il costo stimato per ciascun intervento e, di conseguenza, l'importo totale finanziato, pari a 157 milioni di euro, comprende anche le tipiche voci "somme a disposizione" sulle quali graveranno gli oneri per il supporto tecnico;
- sempre relativamente all'articolo 2, viene confermato l'impatto sui saldi ascritto agli stanziamenti ivi previsti, solo in misura minore imputati agli esercizi 2021 e 2022, in considerazione della tempistica stimata per la realizzazione degli interventi;
- in merito all'articolo 3 sul trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse nazionale, viene confermato che la platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 4 mila lavoratori dipendenti di Ilva-Arcelor Mittal e che la copertura dell'onere, pari a 21,4 milioni di euro per il 2021 a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione non pregiudica altri interventi già avviati o programmati a carico del predetto Fondo;
- per quanto riguarda l'articolo 4, vengono forniti elementi a sostegno della corretta quantificazione dell'onere derivante dalla proroga dell'esonero dal pagamento del contributo di licenziamento;
considerato che il predetto articolo 3 configura il relativo onere come tetto di spesa assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori concessioni nel caso di raggiungimento del limite ivi previsto,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto della sostenibilità del tetto di spesa di cui all'articolo 3, comma 4. ".

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso favorevole alla proposta.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare se la proposta 1.5 - che riconosce l'interesse culturale delle vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca - comporti un'estensione degli interventi da realizzare, con conseguenti oneri non quantificati e non coperti. Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 1.9 e 1.10. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13. Comporta maggior oneri la proposta 1.14. Occorre valutare la portata finanziaria, anche sotto il profilo del rispetto delle norme contabili, dell'emendamento 1.15, che prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore del trasporto pubblico non di linea. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.17 che estende il novero delle imprese per i cui dipendenti vengono finanziate misure di sostegno al reddito. Risulta necessario verificare l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per le proposte 1.18, 1.18 (testo 2), 1.19, 1.20, 1.20 (testo 2), 1.21 e 1.24. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.22, 1.22 (testo 2), 1.23 e 1.0.1. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 1.25 (già 2.22 testo 2), che aggiunge, tra le possibili misure per il riequilibrio dei gestori dei terminal di approdo, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei, anche in deroga ai limiti di cumulo vigenti per le concessioni demaniali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, incluse le proposte 1.1 (testo 2) e 1.3 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre verificare se la proposta 2.1, che prevede il prolungamento fino al 2023 del concorso di idee per la realizzazione di punti di attracco al di fuori delle acque protette della laguna di Venezia, comporti l'utilizzo di somme stanziate nel 2021, in contrasto con la disciplina contabile. Risulta necessario verificare la portata finanziaria, anche attraverso l'acquisizione della relazione tecnica, delle proposte 2.2, 2.2 (testo 2), 2.3, 2.3 (testo 2), 2.3 (testo 3), 2.4, 2.5, 2.6, 2.6 (testo 2), 2.9, 2.9 (testo 2), 2.16 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.19 (testo 2), 2.24 e 2.24 (testo 2), che intervengono sulla definizione dei compiti del commissario straordinario, introducendo vincoli temporali e, tra gli interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore. Potrebbero comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.21 e 2.21 (testo 2). Occorre valutare se la proposta 2.22, che introduce nuove funzioni in capo al commissario straordinario, possa determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli emendamenti 2.23 e 2.23 (testo 2), che consentono al commissario di assumere le funzioni di stazione appaltante. Le proposte 2.25 e 2.25 (testo 2) potrebbero determinare maggiori oneri. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 2.31 sul contenuto degli studi di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi previsti dall'articolo 2. Occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 2.32. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.34, che sembrerebbe comunque comportare maggiori oneri, in quanto la copertura finanziaria compensa gli oneri con risorse stanziate in anni diversi. La proposta 2.0.3 determina maggiori oneri, in quanto l'estensione dell'esenzione dall'accisa è efficace dal 2021, mentre la copertura decorre dal 2022. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, incluse le proposte 2.4 (testo 2), 2.13 (testo 2), 2.13 (testo 3), 2.28 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.33 (testo 2) e 2.100.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, le analoghe proposte 3.1 e 3.2 presentano profili di onerosità per la cui verifica occorre acquisire la relazione tecnica. Altresì, richiede la relazione tecnica per l'emendamento 3.0.1. Occorre, invece, valutare la portata finanziaria della proposta 3.0.2 che interviene sui rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il soggetto attuatore per la Piattaforma Logistica Nazionale Digitale. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 3.0.3, 3.0.4, 3.0.4 (testo 2) e 3.0.6 (già 2.0.6).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 4.1 (testo 2), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.1 (testo 3), laddove, al comma 1-*bis*, disciplina la

ripartizione delle risorse già assegnate per la salvaguardia della laguna di Venezia; occorre, invece, verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della restante parte dell'emendamento (identico al 4.1 testo 2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.12 e 4.0.13. Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.11 che interviene sulla disciplina degli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi. Occorre verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 4.0.16 (già 3.0.5) e 4.0.16 (testo 2) (già 3.0.5). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), riferendosi all'esame degli emendamenti nel suo complesso, chiede di prestare particolare attenzione alle proposte concernenti la tutela dei lavoratori e le compensazioni per i soggetti che potrebbero risultare danneggiati dal provvedimento, preannunciando al riguardo, in assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca gli effetti finanziari, la richiesta di accantonamento volta a consentire la ricerca di una soluzione in sede referente che sia sostenibile anche dal punto di vista finanziario.

Il senatore DE CARLO (*FdI*), nel condividere le parole del senatore Tosato, lamenta la scarsa considerazione riservata, dal provvedimento in esame, alle perdite che il settore crocieristico e quello commerciale saranno destinati a subire e che, secondo le stime della CGIA di Mestre, saranno coperte dal Governo solo per il trenta per cento.
Esprime, più in generale, perplessità e preoccupazione per la filosofia e gli obiettivi del decreto, che si concentra solo su una parte del problema, senza prestare la dovuta attenzione alla storica vocazione portuale di Venezia. Al riguardo, si dichiara convinto della possibilità di coniugare efficacemente la tutela dell'ambiente con le esigenze economiche e commerciali della città lagunare anche al fine di fermarne lo spopolamento.

Interviene la senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) per segnalare che, a quanto le risulta, sono in via di presentazione, presso le Commissioni di merito, una serie di riformulazioni concernenti le proposte 1.15, 2.7, 2.17, 2.24, 2.28, 2.0.4 e 2.0.5, su cui preannuncia la richiesta di accantonamento in caso di avviso contrario del Governo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che su diverse proposte emendative è ancora in corso l'istruttoria da parte del Governo, volta anche alla predisposizione di riformulazioni.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sulle proposte 1.5, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.18 (testo 2), 1.19, 1.21, 1.23 e 1.0.1.
Chiede quindi di valutare l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 1.9, 1.10, 1.20, 1.20 (testo 2), 1.22, 1.22 (testo 2) e 1.25 (già 2.22 testo 2) .
Manifesta una valutazione non ostativa sulla proposta 1.24.
Concorda con il relatore sulla valutazione non ostativa dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, fatta eccezione per le proposte 1.2, 1.3, 1.3 (testo 2), 1.6, 1.7 e 1.8, non segnalate dal relatore, sulle quali formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ribadisce la richiesta di accantonamento della proposta 1.15.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) ritiene preferibile accantonare tutti gli emendamenti di contenuto simile, al fine di consentire la loro riformulazione in un'identica versione. Si riferisce, ad esempio, agli emendamenti 1.11 e 1.3 (testo 2), di cui chiede il rinvio dell'esame.

La senatrice BOTTICI (*M5S*), dopo aver osservato che l'espressione di un parere contrario sul testo base non preclude la riformulazione di un emendamento, ritiene che per un più ordinato svolgimento

dei lavori i senatori interessati dovrebbero farsi carico di indicare specificamente gli emendamenti da accantonare.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) avanza la richiesta di accantonare le proposte 1.18 e 1.18 (testo 2).

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di tenere sospeso l'esame della proposta 1.21.

Il senatore DE CARLO (*FdI*), manifestando sorpresa e disappunto per l'avviso contrario del Governo, chiede di accantonare la proposta 1.6.

Il presidente PESCO (*M5S*) chiede chiarimenti sulla valutazione della proposta 1.5. Rileva poi che l'accantonamento della proposta 1.11 si estende agli analoghi emendamenti 1.12 e 1.15.

La rappresentante del GOVERNO fornisce ragguagli sulla proposta 1.5, non opponendosi al suo accantonamento per approfondimenti.

Il PRESIDENTE osserva che la proposta 1.3 (testo 2) appare di carattere ordinamentale, aggiungendo la valutazione non ostativa della Commissione è dipesa anche dalla formulazione come tetto di spesa della copertura delle risorse destinate a compensare i soggetti danneggiati.

La sottosegretaria SARTORE risponde che la valutazione contraria è motivata dall'assenza di una relazione tecnica necessaria a verificare se la misura prevista possa incidere sulla quantificazione degli indennizzi e dei contributi di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto.

La senatrice BOTTICI (*M5S*), nel precisare di essere comunque contraria nel merito all'emendamento 1.3 (testo 2), fa notare che l'aumento della stazza della navi ammesse nelle vie d'acqua interessate dovrebbe diminuire e non incrementare l'ammontare degli indennizzi.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulla valutazione da parte del Governo dell'emendamento 1.24.

La sottosegretaria SARTORE ribadisce al riguardo un avviso di nulla osta.
Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime una valutazione non ostativa sulla proposta 2.1, che prevede la posticipazione del termine di scadenza del concorso di idee previsto dal provvedimento, confermando al riguardo la disponibilità delle risorse in conto capitale stanziate allo scopo.
Ritiene quindi opportuno procedere all'accantonamento dell'esame delle proposte segnalate dal relatore da 2.2 a 2.24 (testo 2), nonché degli emendamenti 2.21 e 2.21 (testo 2), su cui sono in corso approfondimenti istruttori.
Manifesta invece un avviso contrario sull'emendamento 2.22, nonché sulle proposte 2.23, 2.23 (testo 2), 2.31, 2.32, 2.0.3 e 2.0.5.
Chiede altresì di accantonare l'esame degli emendamenti 2.25 (testo 2), 2.34, 2.0.4, 2.13 (testo 2), 2.13 (testo 3) e 2.30 (testo 2).
Si pronuncia in senso contrario, tra gli emendamenti non segnalati dal relatore, sulla proposta 2.7, che stabilisce un termine all'attività del Commissario straordinario non compatibile con l'articolazione temporale delle risorse, nonché sugli emendamenti 2.26, 2.0.1 e 2.0.2, in assenza di relazione tecnica.
Non ha osservazioni da formulare, conformemente al relatore, sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, ivi incluse le proposte 2.4 (testo 2) e 2.28 (testo 2), nonché, dopo una breve discussione, sugli emendamenti 2.33 (testo 2) e 2.100.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede di tenere sospeso l'esame degli emendamenti 2.22 e

2.23 (testo 2).

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede di valutare l'accantonamento della proposta 2.31.

Il senatore MANCA (*PD*), in relazione alla proposta 2.32, fa presente che è allo studio un'ipotesi di riformulazione, e chiede pertanto di accantonarne l'esame.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) esprime perplessità sulla valutazione contraria, per profili di onerosità, dell'emendamento 2.32.

La senatrice LEZZI (*Misto*) osserva che, al riguardo, potrebbero fornire chiarimenti i senatori delle Commissioni riunite.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ribadisce la richiesta di accantonamento della proposta 2.0.5.

La senatrice GALLICCHIO (*M5S*) chiede di sospendere l'esame della proposta 2.26, per consentire un supplemento di istruttoria.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, formula una valutazione non ostativa sulle analoghe proposta 3.1 e 3.2, alla luce della relazione tecnica pervenuta.
Sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.4 (testo 2) e 3.0.6 (già 2.0.6), esprime un avviso contrario per profili di onerosità o in assenza di relazione tecnica.
Con riguardo agli emendamenti relativi all'articolo 4, si pronuncia in senso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 4.1 (testo 2), 4.0.1, 4.0.9, 4.0.12, 4.0.13, 4.010, 4.0.11, 4.0.16 (già 3.0.5) e 4.0.16 (testo 2).
Sull'emendamento 4.1 (Testo 3), esprime una valutazione non ostativa condizionata ad una riformulazione, che provvede a illustrare.
Chiede di valutare l'accantonamento degli emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4, in attesa della verifica della relazione tecnica pervenuta, così come delle proposte 4.0.7 e 4.0.8.
Tra gli emendamenti non segnalati dal relatore, si pronuncia in senso contrario, in assenza di relazione tecnica, anche sulle proposte 4.0.5, in tema di contratti di riallineamento contributivo, 4.0.6 e 4.0.15.
Sui restanti emendamenti all'articolo 4, concorda con l'assenza di osservazioni formulati dal relatore.
Su sollecitazione della senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE conferma che la Commissione bilancio, in sede consultiva, valuta i profili finanziari di tutti gli emendamenti, anche se dichiarati improponibili in sede referente.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) chiede di tenere sospeso l'esame dell'emendamento 4.0.1, di contenuto affine ad alcune delle proposte accantonate.

Sulla valutazione dell'emendamento 4.0.15, si svolge un breve dibattito, a cui prendono parte il PRESIDENTE, il relatore DELL'OLIO (*M5S*), nonché le senatrici GALLICCHIO (*M5S*) e FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), e all'esito del quale si conviene sull'espressione di un parere contrario, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.0.5.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti per i quali è stata richiesto il rinvio dell'esame.

Non essendovi ulteriori richiesta di intervento, il relatore DELL'OLIO (*M5S*) propone di esprimere il seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.14, 1.17, 1.19, 1.0.1, 2.7, 2.23, 2.25, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.4 (testo 2), 3.0.6 (già 2.0.6), 4.1 (testo 2), 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.15, 4.0.16 (già 3.0.5) e 4.0.16 (testo 2) (già 3.0.5).
Sull'emendamento 4.1 (testo 3), il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1-*bis* con il seguente: "«1-*bis*. All'articolo 4, comma 6-ter, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «6-*ter*. Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al primo periodo, sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000,00 al Comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al Comune di Chioggia, euro 1.775.000,00 al Comune di Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 ciascuno al Comune di Mira e al Comune di Jesolo, nonché euro 500.000,00 a ciascuno dei Comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto D'Altino»".
Sul medesimo emendamento 4.1 (testo 3), il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della restante parte della proposta emendativa.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.3 (testo 2), 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.18, 1.18 (testo 2), 1.20, 1.20 (testo 2), 1.21, 1.22, 1.22 (testo 2), 1.23, 1.25 (già 2.22 (testo 2)), 2.2, 2.2 (testo 2), 2.3, 2.3 (testo 2), 2.3 (testo 3), 2.4, 2.5, 2.6, 2.6 (testo 2), 2.9, 2.9 (testo 2), 2.16 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.19 (testo 2), 2.21, 2.21 (testo 2), 2.22, 2.23 (testo 2), 2.24, 2.24 (testo 2), 2.25 (testo 2), 2.26, 2.31, 2.32, 2.34, 2.0.4, 2.0.5, 2.13 (testo 2), 2.13 (testo 3), 2.30 (testo 2), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.7 e 4.0.8, sulle quali l'esame resta sospeso.
L'esame è altresì sospeso su tutte le riformulazioni pervenute dopo le ore 14 di oggi.".

La rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme alla proposta.

Messa in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, propone di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena espresso alle Commissioni riunite.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.2.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 438 (ant.) del 04/08/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 2021
438ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2309) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 1.Tab.2.1 propone una variazione compensativa tra diversi programmi di spesa: in particolare, viene incrementata, per il 2021, di 744 mila euro la dotazione del programma "Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali" e di 56 mila euro la dotazione del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" entrambi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. La copertura di tali incrementi è assicurata attraverso corrispondente riduzione, per 800 mila euro, del programma "Fondi da assegnare" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
L'emendamento 1.Tab.2.2 propone una variazione compensativa che, per il 2021, incrementa di 40.000 euro la dotazione del programma "Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con corrispondente riduzione del programma "Fondi da assegnare" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Peraltro, la proposta emendativa in oggetto consente, nel dettaglio, di destinare risorse per circa 40 mila euro in favore della dotazione commissariale per il Gran Sasso, riprendendo i contenuti di un emendamento della senatrice Di Girolamo presentato al decreto-legge n. 80 del 2021 e sul quale, nonostante gli sforzi del vice ministro, onorevole Laura Castelli, non si era riusciti a giungere all'approvazione.
Fortunatamente, attraverso una successiva interlocuzione con il sottosegretario Alessandra Sartore e con la Ragioneria generale, ai quali rivolge un sentito ringraziamento, è stato possibile individuare le risorse utili a finanziare la struttura commissariale del Gran Sasso.

In conclusione, per quanto di competenza, fa presente che su entrambi gli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta non ostativa della relatrice.

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***

(Parere alle Commissioni 8a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri e le ulteriori riformulazioni riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni sulla proposta 1.3 (testo 2), segnalata dal Governo.
Occorre valutare se la proposta 1.5 - che riconosce l'interesse culturale delle vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca - comporti un'estensione degli interventi da realizzare, con conseguenti oneri non quantificati e non coperti. Occorre valutare gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 (segnalati dal Governo). Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 1.9 e 1.10. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13.
Occorre valutare la portata finanziaria, anche sotto il profilo del rispetto delle norme contabili, dell'emendamento 1.15, che prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore del trasporto pubblico non di linea.
Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 1.15 (testo 2), 1.22 (testo 3), 1.23 (testo 2), che, tra l'altro, intervengono sulle modalità di affidamento della gestione dei punti di attracco da parte dell'autorità portuale.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.22, 1.22 (testo 2) e 1.23.
Risulta necessario verificare l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per le proposte 1.18, 1.20, nonché degli identici 1.12 (testo 2), 1.18 (testo 2) e 1.20 (testo 2).
Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 1.25 (già 2.22 testo 2), che aggiunge, tra le possibili misure per il riequilibrio dei gestori dei terminal di approdo, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei, anche in deroga ai limiti di cumulo vigenti per le concessioni demaniali.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario verificare la portata finanziaria, anche attraverso l'acquisizione della relazione tecnica, delle proposte 2.2, 2.2 (testo 2), 2.3, 2.3 (testo 2), 2.3 (testo 3), 2.4, 2.5, 2.6, 2.6 (testo 2), 2.9, 2.9 (testo 2), 2.16 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.19 (testo 2), 2.24 e 2.24 (testo 2), che intervengono sulla definizione dei compiti del commissario straordinario, introducendo vincoli temporali e, tra gli interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore.
Analogamente, occorre verificare la portata finanziaria, anche attraverso acquisizione della relazione tecnica, delle identiche proposte 2.2 (testo 3), 2.3 (testo 4), 2.4 (testo 3), 2.6 (testo 3), 2.9 (testo 3), 2.16 (testo 3) e 2.19 (testo 3).
Si chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli identici emendamenti 2.7 (testo 2) e 2.29 (testo 2) sulle prerogative del commissario ai fini dell'adozione delle varianti al piano regolatore portuale.
Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.13 (testo 2), 2.13 (testo 3), 2.14 (testo 2) e 2.30 (testo 2). Si chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle identiche proposte 2.17 (testo 2) e 2.32 (testo 2)

che intervengono sui termini di adozione di un decreto interministeriale, nonché sui termini di aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della laguna di Venezia. Occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 2.32. Potrebbero comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.21 e 2.21 (testo 2).
Occorre valutare se la proposta 2.22, che introduce nuove funzioni in capo al commissario straordinario, possa determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Si chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 2.23 (testo 2), che consente al commissario di assumere le funzioni di stazione appaltante. Non vi sono osservazioni sulle identiche proposte 2.24 (testo 3) e 2.30 (testo 3). La proposta 2.25 (testo 2) potrebbe determinare maggiori oneri. Occorre valutare l'emendamento 2.26 (segnalato dal Governo). Non vi sono osservazioni sulla proposta 2.28 (testo 3). Si chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 2.31 sul contenuto degli studi di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi previsti dall'articolo 2. Non vi sono osservazioni sulla proposta 2.33 (testo 3). Si richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.34, che sembrerebbe comunque comportare maggiori oneri, in quanto la copertura finanziaria compensa gli oneri con risorse stanziate in anni diversi. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4. Occorre valutare l'emendamento 4.0.5 sul riallineamento contributivo nel settore agricolo (segnalato dal Governo). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.0.7 e 4.0.8.

Il sottosegretario SARTORE esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.3 (testo 2), per mancanza di relazione tecnica.
Sulla proposta 1.5, esprime altresì un avviso contrario, in quanto essa reca maggiori oneri non correttamente quantificati né coperti.

Sulla portata normativa e finanziaria dell'emendamento 1.5 si apre un dibattito nel quale prendono la parola i senatori Laura BOTTICI (*M5S*), DELL'OLIO (*M5S*), TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), D'ARIENZO (*PD*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), Roberta FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) e il sottosegretario Alessandra SARTORE.

Il PRESIDENTE prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.5, dal momento che esso presenta profili di criticità nel merito, con possibili oneri indiretti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime l'assenso ad un parere di semplice contrarietà, ferma restando la necessità di acquisire la relazione tecnica per verificare compiutamente gli effetti finanziari dell'emendamento.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) concorda con la formulazione di un parere di semplice contrarietà.

La rappresentante del GOVERNO esprime quindi un avviso contrario sugli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8, richiamando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) esprime perplessità per l'avviso contrario manifestato dal Governo sull'emendamento 1.8.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) fa presente che, presso le Commissioni di merito, il Governo ha formulato un avviso contrario sul merito della proposta 1.8.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'esigenza di circoscrivere la formulazione dei pareri

della Commissione bilancio ai soli profili di carattere finanziario.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) formula alcune considerazioni sulla portata normativa dell'emendamento 1.8.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) interviene per esprimere forti perplessità sull'avviso contrario del Governo in merito all'emendamento 1.7.

Il senatore DE CARLO (*FdI*), dopo aver constatato la presenza di criticità applicative nel testo del decreto-legge, osserva come gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 siano formulati ad invarianza dei saldi di finanza pubblica, determinando soltanto una diversa ripartizione del totale delle risorse destinate agli indennizzi in favore delle compagnie di navigazione.

Il PRESIDENTE ritiene comunque che l'analisi degli emendamenti in esame possa essere compiutamente effettuata soltanto previa acquisizione di relazione tecnica, in assenza della quale il parere non può che essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) manifesta il disaccordo del proprio Gruppo sull'orientamento adottato in merito agli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo sulle proposte 1.9 e 1.10 condizionato alla medesima riformulazione, della quale dà lettura.
Esprime, quindi un avviso contrario sulle proposte 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.18, 1.20, 1.22, 1.22 (testo 2), 1.23 e 1.25 (già 2.22 (testo 2)), per necessità di acquisire la relazione tecnica ovvero per maggiori oneri non correttamente quantificati né coperti.
Si esprime invece in senso non ostativo sugli emendamenti 1.15 (testo 2), 1.22 (testo 3) e 1.23 (testo 2).
Sulle proposte 1.12 (testo 2), 1.18 (testo 2) e 1.20 (testo 2) formula altresì un avviso non ostativo condizionato ad apposita riformulazione di cui fornisce lettura.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito del parere non ostativo con condizioni reso sull'emendamento 1.18 (testo 2), andrà rettificato in senso analogo anche l'emendamento 1.26 (già 4.0.16 (testo 2)) sul quale era stato espresso un parere contrario nella seduta di ieri.

Passando all'esame degli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 2, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 2.2, 2.2 (testo 2), 2.3, 2.3 (testo 2), 2.3 (testo 3), 2.4, 2.5, 2.6, 2.6 (testo 2), 2.9, 2.9 (testo 2), 2.16 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.19 (testo 2), 2.24 e 2.24 (testo 2).
Esprime invece un avviso non ostativo sulle proposte 2.2 (testo 3), 2.3 (testo 4), 2.4 (testo 3), 2.6 (testo 3), 2.9 (testo 3), 2.16 (testo 3) e 2.19 (testo 3), nonché sugli identici emendamenti 2.7 (testo 2) e 2.29 (testo 2).
In merito invece agli emendamenti 2.13 (testo 2), 2.13 (testo 3), 2.14 (testo 2) e 2.30 (testo 2), esprime un avviso contrario. A rettifica del parere reso nella seduta di ieri, esprime altresì un avviso contrario sulle proposte 2.10, 2.12 e 2.14 di portata analoga ai precedenti.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso sull'emendamento 2.18 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO ribadisce la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) si sofferma sulle proposte 2.13 (testo 2) e 2.13 (testo 3), facendo

presente che le relative riformulazioni sono state chieste dal Governo e che recano il rispetto del limite delle autorizzazioni di spesa stabilite a legislazione vigente.

La sottosegretaria SARTORE rileva come, in assenza di relazione tecnica, gli emendamenti attenzionati non possano avere l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto il rispetto del limite delle autorizzazioni di spesa non appare sufficiente.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) reputa opportuno un supplemento di istruttoria sugli emendamenti riformulati.

Il senatore ERRANI solleva una questione metodologica di carattere generale, osservando come gli orientamenti del Governo non siano sempre uniformi, dal momento che, in alcune circostanze, la previsione del rispetto dei limiti di spesa è considerata una garanzia sufficiente a presidio dei saldi di finanza pubblica e, in altre fattispecie, viene invece ritenuta inadeguata.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene corretto sul piano metodologico limitare l'esame della Commissione bilancio ai soli profili di ordine finanziario, lasciando alle Commissioni referenti le valutazioni sul merito delle proposte emendative.

La rappresentante del GOVERNO conferma che sugli emendamenti 2.13 (testo 2), 2.13 (testo 3), 2.14 (testo 2), 2.30 (testo 2), nonché 2.10, 2.12 e 2.14 occorre acquisire apposita relazione tecnica, ferma restando la disponibilità a valutare eventuali ulteriori riformulazioni elaborate presso le Commissioni referenti.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene necessario chiarire se la contrarietà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sugli emendamenti in esame sia basata su valutazioni di merito o su criticità di carattere finanziario.
Infatti, non sarebbe accettabile l'espressione, da parte della Commissione bilancio, di un parere contrario motivato soltanto dal dissenso nel merito, dei ministeri competenti.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) prospetta la possibilità di formulare, al momento, una valutazione contraria sulle proposte emendative in esame, rimettendo ai relatori presso le Commissioni referenti l'individuazione di una riformulazione condivisa che possa anche superare i rilievi avanzati, sul piano finanziario, dal Governo.

La sottosegretaria SARTORE esprime poi un avviso non ostativo sugli emendamenti 2.17 (testo 2) e 2.32 (testo 2), mentre formula un avviso contrario sulla proposta 2.32.
Altresì, si esprime in senso contrario sull'emendamento 2.21, mentre prospetta una valutazione non ostativa sull'emendmento 2.21 (testo 2), condizionata ad una riformulazione di cui dà lettura.
Sull'emendamento 2.22 esprime poi un avviso contrario per maggiori oneri non correttamente quantificati né coperti.

Il senatore TOSATO chiede chiarimenti sull'avviso contrario espresso sull'emendamento 2.22

La sottosegretaria SARTORE osserva come l'emendamento in oggetto amplia le attività del commissario straordinario, prevedendo che al medesimo siano affidati anche studi idrogeologici e geomorfologici della laguna di Venezia. Conseguentemente la proposta appare suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati e privi di adeguata copertura finanziaria.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) prende atto del parere del Governo, esprimendo comunque il proprio dissenso per la genericità delle motivazioni.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulle proposte 2.23 (testo 2), 2.25 (testo 2), 2.26, 2.31, 2.34 e 2.0.5.
Sull'emendamento 2.0.4 (testo 2) formula un avviso non ostativo condizionato ad apposita riformulazione di cui dà lettura.
Sulle proposte 2.24 (testo 3), 2.30 (testo 3), 2.28 (testo 3) e 2.33 (testo 3) formula un avviso non ostativo.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) esprime perplessità in merito all'avviso contrario espresso sull'emendamento 2.25 (testo 2).
Con riguardo invece all'emendamento 2.31 chiede chiarimenti circa l'avviso del Governo.

La rappresentante del GOVERNO osserva come, per la portata normativa recata, l'emendamento 2.31 sia suscettibile di generare oneri per la finanza pubblica e richieda comunque apposita relazione tecnica.
In merito a tutti gli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 4, formula un avviso contrario per maggiori oneri non correttamente quantificati né coperti ovvero per necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) avanza una richiesta di delucidazioni circa l'avviso contrario sull'emendamento 4.0.5.

La sottosegretaria SARTORE evidenzia come la proposta in esame non sia corredata dalla relazione tecnica necessaria ad acquisire elementi di dettaglio sulla quantificazione della copertura degli oneri.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) prospetta l'opportunità di sospendere l'esame dell'emendamento 4.0.5.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene inaccettabile una valutazione frettolosa sulla proposta 4.0.5, chiedendo formalmente l'acquisizione della relazione tecnica.
Altresì, un metodo di lavoro rispettoso della dignità del Parlamento imporrebbe anche di sospendere l'esame delle proposte 2.13 (testo 2), 2.13 (testo 3), 2.14 (testo 2) e 2.30 (testo 2).

Il PRESIDENTE, nel richiamare la necessità di fornire alle Commissioni di merito il parere per poter esaminare le proposte emendative, anche alla luce della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per la giornata di domani, ribadisce comunque la piena disponibilità - peraltro più volte dimostrata in precedenza - ad esaminare eventuali ulteriori riformulazioni, nonché a rivedere il parere espresso su alcuni emendamenti, qualora pervenisse dall'amministrazione competente la necessaria relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri e le ulteriori riformulazioni, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 (testo 2), 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.18, 1.20, 1.22, 1.22 (testo 2), 1.23, 1.25 (già 2.22 (testo 2)), 2.2, 2.2 (testo 2), 2.3, 2.3 (testo 2), 2.3 (testo 3), 2.4, 2.5, 2.6, 2.6 (testo 2), 2.9, 2.9 (testo 2), 2.16 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.19 (testo 2), 2.24, 2.24 (testo 2), 2.13 (testo 2), 2.13 (testo 3), 2.14 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.32, 2.21, 2.22, 2.23 (testo 2), 2.25 (testo 2), 2.26, 2.31, 2.34, 2.0.4, 2.0.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.7 e 4.0.8. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 1.5. Sulle proposte 1.9 e 1.10, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro integrale riformulazione nella medesima seguente versione: "All'articolo 1, comma 3, apportare le

seguenti modificazioni: alinea, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022;» alla lettera *b)*, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022» e dopo le parole: «delle imprese di cui lo stesso si avvale» aggiungere le seguenti: «nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate».

Conseguentemente:

- al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «27,5 milioni di euro per l'anno 2022.»

- all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «35,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 12,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;»".

Sugli emendamenti 1.12 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.20 (testo 2), nonché, a rettifica del parere reso nella giornata di ieri, sulla proposta 1.26 (già 4.0.16 (testo 2)), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro integrale riformulazione nella medesima seguente versione: "Apportare all'articolo le seguenti modificazioni: *a)* al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»; *b)* al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;»".

Sull'emendamento 2.21 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua integrale riformulazione nella seguente versione: "Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario, qualora nell'attuazione degli interventi affidati ai sensi del presente articolo, verifichi annualmente eventuali disponibilità rispetto alle risorse assegnate ai sensi del comma 5, può promuovere studi idrogeologici, geomorfologici, e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.»".

Sull'emendamento 2.0.4 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, alla fine del comma 2, delle seguenti parole: "in unica quota annuale e l'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.15 (testo 2), 1.22 (testo 3), 1.23 (testo 2), 2.2 (testo 3), 2.3 (testo 4), 2.4 (testo 3), 2.6 (testo 3), 2.9 (testo 3), 2.16 (testo 3), 2.19 (testo 3), 2.7 (testo 2), 2.29 (testo

2), 2.17 (testo 2), 2.32 (testo 2), 2.24 (testo 3), 2.30 (testo 3), 2.28 (testo 3) e 2.33 (testo 3).
A rettifica del parere reso nella seduta di ieri, si esprime altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.10, 2.12 e 2.14.

Posta ai voti, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

La seduta termina alle ore 11,05.

1.4.2.2.5. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 439 (pom.) del 04/08/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 2021
439ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1684) ***Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che nel presupposto che si debba aggiornare l'istituzione del fondo e la decorrenza dell'onere all'anno 2021, occorre acquisire conferma della sussistenza delle somme utilizzate per la copertura finanziaria a valere sul Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

Il sottosegretario di Stato Alessandra SARTORE si riserva di fornire elementi di risposta alle richieste della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2166) ***Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento***
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire l'avviso del Governo sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(299) ***Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), riportando il sollecito avanzato anche dai senatori e dalla Commissione di merito, chiede che si prosegua l'esame del disegno di legge in titolo, sulla cui importanza e delicatezza richiama l'attenzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2117) ***COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale***
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica formulata dalla Commissione il 7 luglio scorso sul provvedimento in titolo, a proposito del quale segnala le aspettative delle categorie interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) ricorda al Governo la richiesta, avanzata dalla Commissione l'11 giugno 2019, di produrre, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, l'aggiornamento della relazione tecnica sul testo del provvedimento, di cui ribadisce ancora la rilevanza sociale e formativa.

Il PRESIDENTE, nel rammentare la complessità delle questioni finanziarie poste dal provvedimento, invita tutti i senatori della Commissione ad attivarsi, secondo le modalità ritenute più efficaci, per rendere possibile la ripresa e la conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) ***LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del*** **PistoiaBlues Festival**
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il PRESIDENTE invita la rappresentante del Governo a dare risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione.

La relatrice BOTTICI (*M5S*) chiede di valutare un breve rinvio dell'esame al fine di consentire un rapido ulteriore approfondimento dei profili di competenza del testo e degli emendamenti.

Il senatore DE CARLO (*FdI*), sottolineando l'attesa della comunità interessata, reputa opportuno, se sussistono le condizioni, procedere sollecitamente alla conclusione dell'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni sulla brevità del rinvio, auspicando che l'esame possa concludersi, in assenza di ostacoli, già nella seduta convocata per domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta in attesa del completamento dell'acquisizione degli elementi istruttori relativi agli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2329.

Il senatore DE CARLO (*FdI*) chiede che la seduta della Commissione non riprenda prima del termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 19,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Parere alle Commissioni 8a e 11a riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulla proposta 2.30 (testo 4).
Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) (testo 2).
Occorre valutare la congruità della copertura dell'emendamento 3.0.8 (già 4.0.2 testo 2).
Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri delle proposte 3.0.11 (già 4.0.5) testo 2 e 3.0.11 (già 4.0.5) testo 3.
Ad integrazione del parere reso nella precedente seduta, sull'emendamento 1.21 si valuti l'espressione di un parere non ostativo condizionato alla medesima riformulazione espressa sugli emendamenti 1.12 (testo 2), 1.18 (testo 2) e 1.20 (testo 2).
Ad integrazione del parere non ostativo espresso nella seduta di ieri sulle proposte 3.1 e 3.2, rappresenta l'opportunità di correggere il riferimento normativo all'articolo 202, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 con il più corretto riferimento al comma 1 del medesimo articolo 202.
Analoga osservazione attiene all'emendamento 3.0.1 (testo 2) identico al predetto emendamento 3.1.

La sottosegretaria SARTORE concorda con il relatore sulla valutazione non ostativa della proposta

2.30 (testo 4), nonché sull'onerosità dell'emendamento 3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) (testo 2).
Con riguardo alla proposta 3.0.8 (già 4.0.2 testo 2), si pronuncia in senso non ostativo a condizione che l'emendamento venga riformulato nella versione di cui dà lettura.
Con riguardo alle proposte 3.0.11 (già 4.0.5) testo 2 e 3.0.11 (già 4.0.5) testo 3, formula un avviso di nulla osta condizionato alla loro integrale riformulazione in un identico testo, che procede a illustrare.
Sugli emendamenti 1.21, 3,1, 3.2 e 3.0.1 (testo 2), concorda con la valutazione della Commissione.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) ritiene accettabile la soluzione avanzata dal Governo con riguardo agli emendamenti 3.0.11 (già 4.0.5) testo 2 e 3.0.11 (già 4.0.5) testo 3.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo se risulti pervenuta una relazione tecnica sull'emendamento 3.0.4.

La sottosegretaria SARTORE risponde che allo stato non è stata trasmessa, sulla proposta richiamata, alcuna relazione tecnica.

Il PRESIDENTE osserva che, qualora dovesse pervenire in tempo utile la relazione tecnica, il parere sull'emendamento 3.0.4 potrà essere rivisto per l'Assemblea.

Il senatore FERRO (*FIBP-UDC*) chiede ulteriori chiarimenti sulla valutazione della proposta 3.0.4, a cui il Gruppo di Forza Italia annette particolare importanza.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) riferisce che, a quanto risulta, presso le Commissioni riunite l'emendamento in questione sarebbe stato trasformato in un ordine del giorno di impegno al Governo.

Non essendovi ulteriori richieste d'intervento, il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*), alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) (testo 2).
Sull'emendamento 3.0.8 (già 4.0.2 testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'integrale riformulazione nella seguente versione: " Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-*bis*

(Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale)

1. Per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è previsto che, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 10 milioni di euro siano destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie disposizioni applicative.".
Sugli emendamenti 3.0.11 (già 4.0.5 testo 2) e 3.0.11 (già 4.0.5) testo 3, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'integrale riformulazione delle proposte emendative nella seguente identica versione: " Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Contratti di riallineamento)

1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.
2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore del presente articolo.
3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano a 1,3 milioni di euro per il medesimo anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
Ad integrazione del parere reso nella precedente seduta, sull'emendamento 1.21, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all' integrale riformulazione nella seguente versione: "Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «*c)* quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;»".

Ad integrazione del parere reso nella seduta di ieri, sulle proposte 3.1 e 3.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 4-*bis*, capoverso 1-*ter*, delle parole: "di cui all'articolo 202, comma 4," con le seguenti: "di cui all'articolo 202, comma 1,".
Sull'emendamento 3.0.1 (testo 2), il parere il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 4-*bis*, capoverso 1-*ter*, delle parole: "di cui all'articolo 202, comma 4", con le seguenti: "di cui all'articolo 202, comma 1,".
Il parere è non ostativo sulla proposta 2.30 (testo 4).".

La proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

La seduta termina alle ore 20,10.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 440 (ant.) del 05/08/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 5 AGOSTO 2021
440ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, identici a quelli già esaminati per le Commissioni di merito, ribadendo, per quanto di competenza, il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.0.1, 2.2, 2.2 (testo 2) 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.14, 2.18 (testo 2), 2.21, 2.22, 2.22 (testo 2), 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.31, 2.34, 2.0.1 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6 (già 2.0.6), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.15 e 4.0.16 (già 3.0.5).
Sulle proposte 1.9 e 1.10, ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro integrale riformulazione nella medesima seguente versione: "All'articolo 1, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- alinea, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022;»
- alla lettera b), sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022» e dopo le parole: «delle imprese di cui lo stesso si avvale» aggiungere le seguenti: «nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate».

Conseguentemente:

- al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «27,5 milioni di euro per l'anno 2022.»

- all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «35,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 12,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;»".

Sugli emendamenti 1.20 (testo 2) e 1.21, ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'integrale riformulazione nella seguente identica versione:

"Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;»".

Sugli emendamenti 3.1 e 3.2, ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 4-bis, capoverso 1-ter, delle parole: "di cui all'articolo 202, comma 4," con le seguenti: "di cui all'articolo 202, comma 1,".

Sull'emendamento 1.15, ribadisce il parere di semplice contrarietà.

Sui restanti emendamenti trasmessi dall'Assemblea e identici a quelli già esaminati per le Commissioni di merito, ribadisce un parere non ostativo.

Infine, avverte che resta sospeso l'esame di ulteriori emendamenti che dovessero essere trasmessi dall'Assemblea a seguito della conclusione dei lavori da parte delle Commissioni di merito.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme a quello del relatore. Per quanto riguarda, più specificatamente, l'emendamento 1.15, ribadisce l'avviso contrario del Governo, prendendo comunque atto del parere di contrarietà semplice espresso dalla Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, il senatore DELL'OLIO (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.0.1, 2.2, 2.2 (testo 2) 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.14, 2.18 (testo 2), 2.21, 2.22, 2.22 (testo 2), 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.31, 2.34, 2.0.1 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6 (già 2.0.6), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.15 e 4.0.16 (già 3.0.5).

Sulle proposte 1.9 e 1.10, si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro integrale riformulazione nella medesima seguente versione: "All'articolo 1, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- alinea, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022;»
- alla lettera *b)*, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022» e dopo le parole: «delle imprese di cui lo stesso si avvale» aggiungere le seguenti: «nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate».

Conseguentemente:

- al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «27,5 milioni di euro per l'anno 2022.»
- all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «35,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 12,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;»".

Sugli emendamenti 1.20 (testo 2) e 1.21, si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'integrale riformulazione nella seguente identica versione: "Apportare all'articolo le seguenti modificazioni

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;»".

Sugli emendamenti 3.1 e 3.2 si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione, alla sostituzione, al comma 4-*bis*, capoverso 1-*ter*, delle parole: "di cui all'articolo 202, comma 4," con le seguenti: "di cui all'articolo 202, comma 1,".
Sull'emendamento 1.15 si ribadisce il parere di semplice contrarietà.
L'esame resta sospeso sui restanti emendamenti.".

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il PRESIDENTE sospende la seduta, riservandosi di riprenderla una volta autorizzati dalla Presidenza del Senato, avvertendo che, alla ripresa, verranno esaminati gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al provvedimento in titolo.

Prende atto la Commissione.

La seduta sospesa, alle ore 9,30, riprende alle ore 11,10.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, sul disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite 8ª e 11ª, nonché sulle proposte emendative 2.30 (testo 3) e 2.30 (testo 4).

La sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme al relatore, rappresentando tuttavia l'opportunità di modificare l'emendamento 2.21 (testo 3), al fine di specificare che l'eventuale destinazione di risorse per la promozione di studi volti alla salvaguardia della laguna di Venezia, sia subordinata all'individuazione di economie di gara accertate a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera.

La senatrice LEZZI (*Misto*) interviene per chiedere un chiarimento sulla portata finanziaria dell'emendamento 3.1 (testo 2), domandando in particolare se l'utilizzo delle risorse ivi indicate, pari a 705 milioni di euro, faccia seguito all'accordo di programma tra Invitalia e ArcelorMittal.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE fa presente che, secondo quanto previsto dall'accordo di coinvestimento del 10 dicembre 2020, l'impegno di natura finanziaria assunto da INVITALIA con l'ingresso nel capitale di ArcelorMittal assume una consistenza pari, nel massimo, a 1.105.000.000 euro, articolato come segue: 400.000.000 di euro, in sede di sottoscrizione e liberazione del primo aumento di capitale deliberato da ArcelorMittal, nell'anno 2021; fino ad ulteriori 680.000.000 di euro, da versare al momento della sottoscrizione del secondo aumento di capitale che sarà deliberato da ArcelorMittal, successivamente al verificarsi delle condizioni di cui all'accordo di coinvestimento del 10 dicembre 2020; un importo massimo di 25.000.000 di euro a titolo di finanziamento soci che INVITALIA erogherà contestualmente al secondo aumento di capitale di ArcelorMittal, nei termini indicati alle lettere da *a)* a *d)* del paragrafo *(ii)* dell'articolo 1.15 del predetto accordo del 10 dicembre 2020.
Per quanto attiene alla copertura finanziaria dei predetti interventi, in relazione alla sottoscrizione ed alla liberazione del primo aumento di capitale, pari a 400.000.000 di euro (somme queste già versate a INVITALIA in forza del decreto ministeriale 12 febbraio 2021), questa è già stata individuata nello stanziamento, in termini di residui e cassa, del capitolo di bilancio 7617 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
Alla copertura finanziaria per la sottoscrizione e il versamento, da parte della società, del secondo aumento di capitale, nonché per l'erogazione del finanziamento soci, complessivamente pari, nel massimo, a 705.000.000 di euro, si provvede attingendo, per il corrispondente massimo ammontare, alle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ed allocate nel capitolo di bilancio 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2021.
Al riguardo, in ragione della fonte di copertura individuata come sopra per l'autorizzazione sia al secondo intervento nel capitale di ArcelorMittal (ora Acciaierie d'Italia *Holding*), sia in relazione al finanziamento in conto soci, si attesta che, con riferimento agli apporti di capitale di cui all'articolo 79, commi 3, 4, 4-*bis*, del decreto- legge n. 18 del 2020, è stato accertato un fabbisogno inferiore rispetto alla consistenza dei residui definitivamente accertati sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2020 e trasferiti all'esercizio 2021 (ai sensi dell'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009), nonché al relativo stanziamento di cassa. Pertanto, la predetta modalità di copertura così come sopra individuata è tale da non interferire con l'evoluzione dell'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze nell'operazione prevista ai citati commi dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020.
In relazione, invece, alle risorse finanziarie necessarie a consentire a INVITALIA di sottoscrivere interamente e versare il capitale sociale della società di nuova costituzione, cui affidare la conduzione delle attività già delineate nella relazione illustrativa, fissato, nel massimo, in 70.000.000 di euro, la relativa copertura è individuata nelle somme al momento disponibili, in termini di residui e cassa, sul capitolo di bilancio 7617 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari - al netto di quanto già attinto al momento della sottoscrizione e liberazione del primo aumento di capitale deliberato da ArcelorMittal - a 70.000.000 di euro.
Il capitale sociale della società da costituire per la conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto -*direct reduced iron*, potrà essere sottoscritto e liberato da INVITALIA anche in più soluzioni (con la conseguente adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di più decreti, in relazione alle corrispondenti risorse finanziarie da trasferire ad INVITALIA di volta in volta), tenuto conto dell'evoluzione dello stato di avanzamento dei lavori all'uopo necessari, da comunicare ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

La senatrice LEZZI (*Misto*) prende atto della risposta, sottolineando che rimane comunque irrisolta la questione dei crediti utilizzati a compensazione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il senatore DELL'OLIO (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 2.21 (testo 3), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della parola: "annualmente", nonché all'inserimento, dopo le parole: "del comma 5," delle seguenti: "derivanti da economie di gara accertate a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera,".
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti approvati dalle Commissioni riunite 8ª e 11ª, nonché su tutte le altre proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.".

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

La seduta termina alle ore11,25.

1.4.2.4. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.4.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 250 (pom.) del 27/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 27 LUGLIO 2021
250ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA
(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Parere alle Commissioni 8a e 11a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) illustra, per gli aspetti di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo, adottato "per assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua di interesse culturale o dichiarate monumento nazionale", e in particolare al fine di assicurare la salvaguardia di Venezia e della sua laguna", anche attraverso la limitazione al transito di navi a tutela delle sue vie urbane d'acqua di interesse culturale. L'intervento mira al contempo ad assicurare continuità produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale e la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche attraverso forme di sostegno al reddito che consentano di evitare licenziamenti.
Si sofferma sull'articolo 1 del decreto-legge con il quale, al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale, si prevede che le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possano comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti. Sono dichiarate monumento nazionale il Bacino di San Marco, il Canale di San Marco e il Canale della Giudecca di Venezia e si stabilisce che in dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021, sia vietato il transito di navi che abbiano almeno una delle caratteristiche specificate dal comma
Rammenta che lo scorso mese di giugno si è deciso di portare all'attenzione dell'Assemblea generale dell'UNESCO del 16 luglio 2021 la proposta di iscrivere Venezia e la sua laguna tra i siti del patrimonio mondiale in pericolo e ripercorre i più recenti provvedimenti in materia.
L'articolo 1 del decreto-legge prevede altresì l'istituzione di un fondo con cui finanziare misure di ristoro in relazione al divieto di transito in favore sia delle compagnie di navigazione sia del gestore dei terminal di approdo e delle imprese di cui lo stesso si avvale. Quanto ai lavoratori, ove non sia possibile attivare gli strumenti previsti a legislazione vigente, si introducono forme ulteriori di

sostegno al reddito.
Riferisce quindi in merito ai restanti articoli, segnalando che l'articolo 2 individua un commissario straordinario - definendone poteri ed ambiti di intervento - nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna veneta. L'articolo 3 prevede la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per alcune imprese industriali, e la contestuale esclusione sia dell'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo sia della possibilità di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. L'articolo 4 contempla sgravi contributivi per alcune società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che richiedano nel 2021 il trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e l'esonero dal pagamento del cosiddetto contributo di licenziamento.
Con riferimento alla copertura del provvedimento in esame, quantificata in 222 milioni di euro distribuiti fra il 2021 e il 2026, segnala che l'articolo 5 vi provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando anche l'accantonamento relativo al Ministero per la cultura per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), nel sottolineare come il divieto di transito delle grandi navi nelle vie d'acqua di Venezia costituisca un traguardo importante, esprime una valutazione positiva sul provvedimento d'urgenza in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2332) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante* governance *del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra, per gli aspetti di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.
In merito agli ambiti di interesse della Commissione, si sofferma, in primo luogo su alcune disposizioni riguardanti il settore della cultura. L'articolo 29 istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR con l'obiettivo di assicurare "la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi" recati nel medesimo piano; si tratta di un ufficio di livello dirigenziale generale, incardinato presso il Ministero della cultura, di carattere straordinario, la cui operatività, strettamente legata alla durata del PNRR, cessa il 31 dicembre 2026, i cui ambiti di competenza e i cui poteri illustra. L'articolo 37-*ter*, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca una disposizione interpretativa di una norma, contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, relativa alla documentazione necessaria da allegare alla dichiarazione che gli enti attuatori sono tenuti a presentare al fine di accedere al finanziamento dell'intervento di competenza nell'ambito del progetto «Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati».
Passando alle disposizioni concernenti i settori dell'istruzione e dell'università, riferisce sull'articolo 39- *quinquies*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che istituisce l'Anagrafe

nazionale dell'istruzione (ANIST) e l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS). L'ANIST è istituita nell'ambito del nuovo sistema informativo denominato "hubscuola", realizzato dal Ministero dell'istruzione nell'ottica di rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni. Essa è destinata a subentrare, in relazione a tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, ivi comprese quelle già istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, le quali mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento. Dà quindi conto dei compiti attribuiti a tale Anagrafe. L'ANIS è istituita dal Ministero dell'università e della ricerca allo scopo di rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, di accelerare il processo di automazione amministrativa e di migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni; anche per tale Anagrafe, dà conto delle funzioni conferite.

L'articolo 39-*sexies*, ugualmente inserito dalla Camera dei deputati, modifica le disposizioni relative al sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica, di cui all'articolo 234 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Illustra quindi l'articolo 55, che reca molteplici misure di semplificazione in materia di istruzione: si prevedono, al comma 1, lettera a), norme dirette a garantire una maggiore celerità nell'attuazione e nell'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, nonché azioni e misure finanziate a favore delle istituzioni scolastiche per la realizzazione dei progetti inseriti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il comma 1, lettera b), prevede semplificazioni della normativa vigente al fine di accelerare l'attuazione delle misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR; le semplificazioni in questione riguardano la possibilità da parte delle istituzioni scolastiche di derogare a talune disposizioni in materia di acquisti effettuati da pubbliche amministrazioni; le competenze in capo ai dirigenti scolastici in ordine alle procedure di affidamento dei relativi interventi; il monitoraggio spettante ai revisori dei conti sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, da esercitare attraverso una piattaforma digitale ad hoc messa a disposizione dal Ministero del istruzione; la disciplina per l'attuazione degli interventi per il cablaggio e la sistemazione degli spazi delle scuole, attraverso l'attribuzione alle istituzioni scolastiche della facoltà di procedere direttamente alla realizzazione dei suddetti interventi, a condizione che non rivestano carattere strutturale e previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

L'articolo 64, ai commi da 6-*bis* a 6-*sexies*, inseriti nel corso dell'esame in prima lettura, reca disposizioni volte a incrementare le risorse umane del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione, disciplinando le relative procedure concorsuali pubbliche. Il comma 6-*septies* , anch'esso introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, proroga per il 2021 il contributo di 250.000 euro in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola", che ha sede presso l'Accademia Nazionale dei Lincei. Il comma 7 autorizza la spesa di 12 milioni di euro per il 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a titolo di cofinanziamento di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi, ovvero finalizzati alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni. Il comma 8 innalza (dal 50) al 75 per cento del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui alla legge n. 338 del 2000.

L'articolo 64-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, reca varie disposizioni finalizzate ad accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I commi 2 e 10 riguardano i titoli di studio rilasciati da tali istituzioni e vertono, essenzialmente, in materia di equipollenze degli stessi. Il comma 8 disciplina a livello legislativo la possibilità di autorizzare l'istituzione di corsi di

studio delle istituzioni AFAM statali in sedi diverse dalla loro sede legale. I commi 3, 4, 5 e 9 recano disposizioni relative al reclutamento del personale delle istituzioni AFAM. Il comma 7 riguarda gli organi, prevedendo, in particolare, la possibilità di loro rimozione, con conseguente commissariamento.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANATO (*Misto-l'A.c'è-LPC*) interviene per censurare la presentazione per la conversione in legge dell'ennesimo decreto-legge *omnibus*, una modalità di legiferare che sottrae le disposizioni all'attento vaglio delle Commissioni competenti. Considera pericolosa l'istituzione di una Soprintendenza speciale per il PNRR con ampi poteri di avocazione; ricorda come da tempo siano stati previsti concorsi pubblici per dotare le Soprintendenze del necessario personale, lamentando la tendenza a procrastinare *sine die* le procedure di reclutamento per poi varare misure emergenziali con la conseguenza, a suo giudizio, di rischiare di mettere in pericolo il patrimonio culturale italiano. Esprime inoltre una convinta contrarietà alla previsione di procedure di reclutamento da parte del Ministero dell'istruzione sulla base di titoli e del solo esame orale, ritenendo indispensabile, anche ai fini di garantire una maggiore oggettività della valutazione, che vi sia almeno una prova scritta. Conclude dichiarando la contrarietà della sua parte politica al provvedimento in esame.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) osserva come il decreto-legge in titolo contenga misure volte a conseguire gli obiettivi che il Paese si prefigge nelle materie di competenza della Commissione, indicati anche nella Relazione programmatica per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021. Rispondendo a un rilievo formulato dalla senatrice Granato, fa presente che la centralizzazione degli interventi prevista dal decreto-legge n. 77 comporta la necessità di dotarsi di una struttura idonea a consentire la realizzazione degli interventi stessi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dà la parola al relatore.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), anche in considerazione dei tempi assai ridotti per l'esame del provvedimento d'urgenza in titolo, propone di esprimersi favorevolmente. Dichiara di comprendere le ragioni che richiedono la centralizzazione di alcune decisioni e procedure; ciò non di meno manifesta qualche riserva al riguardo, ribadendo il proprio favore per il decentramento e il regionalismo.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

(*Doc.* LXXXVI, n. 4) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021*
(*Doc.* LXXXVII, n. 4) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020*
(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole con una raccomandazione sul *Doc.* LXXXVI, n. 4. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVII, n. 4)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 luglio.

La senatrice GRANATO (*Misto-l'A.c'è-LPC*) interviene per segnalare come la disciplina degli Istituti tecnici superiori (ITS), oggetto di un intervento già nel 2017, presenti tutt'ora gravi criticità che

la riforma approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati non risolve in modo adeguato: viene infatti attribuito un ruolo eccessivo ai privati, a detrimento di quello dello Stato che invece, a suo avviso, dovrebbe restare preminente. Segnala inoltre come in materia di scuole di infanzia occorrerebbe assicurare priorità e maggiori finanziamenti al comparto pubblico.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice.

La relatrice DE LUCIA (*M5S*) presenta e illustra una proposta di parere non ostativo con una raccomandazione, pubblicata in allegato, sul Doc. LXXXVI, n. 4. Propone di esprimersi in senso non ostativo sul Doc. LXXXVII, n. 4.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole su entrambe le proposte della relatrice.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo con una raccomandazione della relatrice sul Doc. LXXXVI, n. 4 è posta ai voti e approvata.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, anche la proposta di parere non ostativo della relatrice sul Doc. LXXXVII, n. 4 è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE
(1684) ***Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 luglio.

Il PRESIDENTE, poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.
Avverte inoltre che, alla scadenza del termine, non sono stati presentati emendamenti o ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2307) ***MARINO e Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica***
(50) ***MARINO e NANNICINI. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica***
(1154) ***DAMIANI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 14 luglio.

Il PRESIDENTE, poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo un intervento della relatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) volto a ritirare una richiesta di audizione, il PRESIDENTE sottopone alla Commissione il programma delle audizioni informali da svolgere in merito ai disegni di legge in titolo, che tiene conto delle segnalazioni pervenute.

La Commissione conviene con il programma delle audizioni proposto dal Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni, al pari dei contributi scritti richiesti e delle documentazioni che dovessero essere comunque trasmesse, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria: esame del documento conclusivo e rinvio

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 4 maggio.

Il relatore VERDUCCI (*PD*) ringrazia il Presidente e tutti i componenti per il lavoro svolto nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo, che ha impegnato la Commissione per diversi mesi con lo svolgimento di numerose audizioni, la cui risonanza pubblica ha contribuito a conseguire un importante primo obiettivo: richiamare l'attenzione sul diritto allo studio e sul rilancio dell'università pubblica e della ricerca pubblica come elementi chiave per il sistema Paese, per il ruolo dell'Italia nel mondo e per la qualità della democrazia. Presenta e illustra una proposta di documento conclusivo, pubblicata in allegato; esprime un sentito e sincero ringraziamento per l'alto livello e la qualità professionale del Servizio Studi, che ha profuso un grande impegno ai fini della stesura del documento stesso. Si sofferma quindi a illustrare, in particolare, le conclusioni contenute nel documento, segnalando sin d'ora l'opportunità di prevedere la votazione del documento stesso, se possibile, in una delle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Il PRESIDENTE sottolinea come il documento conclusivo che la Commissione si appresta a votare, insieme alla risoluzione approvata a conclusione dell'affare assegnato n. 621 in merito all'impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti e al documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento, rappresentano documenti di particolare rilievo che a suo giudizio dovrebbero essere opportunamente resi noti e diffusi.

Il seguito dell'indagine è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nella odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti del Gruppi parlamentari, ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali in relazione alla discussione dei disegni di legge nn. 2285 e connessi (attività di ricerca e reclutamento di ricercatori); le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE propone di convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, domani, mercoledì 28 luglio, al termine della seduta plenaria, per la programmazione dei lavori.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOC. LXXXVI, n. 4

La Commissione, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente raccomandazione: che negli impegni e nelle azioni prioritarie che il Governo intende porre in essere nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea sia rafforzata l'inclusione di coloro che si trovano in particolari condizioni di disabilità.

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO
PER L'INDAGINE CONOSCITIVA
SULLA CONDIZIONE STUDENTESCA NELLE UNIVERSITÀ E IL PRECARIATO NELLA RICERCA UNIVERSITARIA

Introduzione

La Commissione istruzione ha deliberato, in data 9 aprile 2019, lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento del Senato, sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria.
La Commissione ha ottenuto l'autorizzazione della Presidenza del Senato sia allo svolgimento della stessa sia ad un'ampia pubblicità dei lavori mediante la trasmissione audiovisiva delle audizioni sul circuito interno, sul canale satellitare e sulla *web* tv, nonché tramite la redazione del resoconto stenografico mediante la trascrizione delle registrazioni audiovideo delle singole sedute.
Con la presente procedura conoscitiva, la Commissione ha inteso indagare le criticità del sistema universitario italiano, con particolare riferimento a due ambiti strategici: la condizione degli studenti e il precariato nella ricerca universitaria.
Il Capitolo I del presente documento è dedicato ad un rapido raffronto internazionale di tipo statistico che consente un inquadramento del sistema italiano nel contesto dei sistemi degli altri Paesi OCSE.
Per quanto riguarda il primo ambito dell'indagine, al quale è dedicato il Capitolo II, si è inteso delineare lo stato dell'arte del diritto allo studio a distanza di vent'anni dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che ha ridefinito i rapporti fra lo Stato e le regioni anche in tale ambito, e di quasi dieci anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n.68 del 2012 [1] , che, a tutt'oggi, costituisce la disciplina legislativa di riferimento in materia.

Nel far ciò, la Commissione adotta un'accezione ampia del dritto allo studio che, partendo dall'erogazione di provvidenze economiche e servizi diretti agli studenti meritevoli, ancorché privi di mezzi, copre anche altri aspetti che incidono sul benessere degli studenti, quali la qualità della didattica, l'assistenza sanitaria e il diritto di voto ai non residenti. Nell'indagine sono stati individuati i punti di forza e di debolezza del sistema, anche grazie ai preziosi contributi degli auditi, fra cui le rappresentanze studentesche, e vengono illustrate alcune proposte per un rafforzamento degli istituti. Al precariato nella ricerca universitaria è dedicato il Capitolo III, che, a oltre dieci anni dalla legge n.240 del 2010 [2] , opera una disamina dei rapporti di lavoro e delle prospettive di coloro che si incamminano nel percorso professionale della ricerca e della docenza universitaria. A tal fine la Commissione ha fatto tesoro dei contributi e delle riflessioni degli auditi e ha acquisto elementi utili, anche funzionali all'esame del disegno di legge A.S. 2285, recante "Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca", approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, e dei disegni di legge ad esso connessi [3] .

Nell'ambito dell'indagine sono intervenuti in audizione, in ordine cronologico:
· per l'Associazione studentesca Link, Francesco Pellas coordinatore e Ismail El Gharras rappresentante eletto nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari;
· per l'Associazione studentesca Azione Universitaria - Studenti per le libertà, Nicola D'Ambrosio consigliere nazionale degli studenti universitari 2016-2019, Claudio Barjami, consigliere nazionale degli studenti universitari 2019-2021 e Rosaria Lauro consigliere studentesco;
· per la Confederazione degli studenti, Mariachiara Pollola, rappresentante della Confederazione;
· per l'Unilab Svolta Studenti, Matteo Giugovaz, rappresentante dell'Unilab;
· per Vento di cambiamento-Fenix, Erminio Vincenzo Talia, coordinatore dell'Associazione, Edoardo Subiaco e Giuseppe Santangelo, membri del Senato Accademico dell'Università degli studi di Roma La Sapienza e Antonio Stalteri, consigliere nazionale degli studenti universitari;
· per l'Unione degli universitari (UDU), Enrico Gulluni, coordinatore nazionale e Raffaele Dubbioso, membro dell'esecutivo nazionale;
· per la Primavera degli Studenti, Daniele Tagliacozzo, membro del coordinamento nazionale e neo-eletto al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), Tommaso Ovoli, coordinatore di studenti alla Terza (associazione universitaria dell'Università Roma Tre aderente a Primavera degli Studenti) e Luigi Contessini, membro di Primavera degli studenti;
· per l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio (ANDISU), il direttore generale di Er.Go, Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia Romagna e membro del Comitato esecutivo, Patrizia Mondin, il presidente di Disco Lazio, Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza del Lazio e membro del Comitato esecutivo, Alessio Pontillo e il delegato del Rettore del Politecnico di Milano per il diritto allo studio e la contribuzione studentesca, Maurizio Zani;
· per l'Ente nazionale per il diritto allo studio (Fondazione ENDISU), il presidente Maurizio Natali e il referente IT e progettazione europea della Fondazione, Andrea Baldin;
· per il Coordinamento liste per il diritto allo studio (CLDS), il rappresentante degli studenti al Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e capogruppo del gruppo consiliare CLDS - Obiettivo Studenti, Andrea Milillo e il segretario Gianluca Porta;
· Luigi Chiapparino, presidente del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU);
· per la FLC CGIL, il segretario nazionale Giuseppe Di Lullo e il membro del centro nazionale Annunziato Russo;
· per la CISL Università, il segretario generale Francesco De Simone Sorrentino, il segretario nazionale Domenico Carlomagno e il segretario nazionale Olga Beffa;
· per la Federazione UIL Scuola RUA il dirigente sindacale Claudio Amicucci;
· per il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Massimo Inguscio, presidente;
· per l'Associazione ricercatori a tempo determinato (ARTeD), Daniele Pinchera, segretario nazionale;

· per il Coordinamento nazionale ricercatori universitari (CNRU), Marco Merafina, Coordinatore Nazionale e Daniele Rinaldi, membro del Direttivo Nazionale;
· per la Rete 29 aprile, Ludovico Pernazza e Alessandro Pezzella;
· per i Precari del CNR, Giuseppe Mattioli, Marica Oliviero, Claudia Caddeo, Lorenzo Marconi, Francesco Cappelli e Giovanni Maria Sardi;
· per i Ricercatori del CNR, Vito Mocella;
· per l'Associazione Dottorandi e dottori di ricerca in Italia (ADI), Luca Dell'Atti, Segretario nazionale;
· per il Segretariato italiano giovani medici (SIGM), Luigi Cardia, Coordinatore del Dipartimento Medici Ricercatori e per il Comitato per la Valorizzazione del Dottorato, Fulvio Musto, Presidente;
· per il Consiglio universitario nazionale (CUN), il presidente Antonio Vicino;
· per la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), il componente della Giunta Francesco Ubertini;
· la dottoressa Federica Laudisa, ricercatrice IRES, ex membro dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario;
· il dottor Giuseppe De Biase, segretario generale della FIR CISL (Federazione innovazione e ricerca);
· la dottoressa Marcella Gargano, direttore generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca;
· per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'assessore della Regione Toscana Alessandra Nardini, coordinatrice della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca.

Nelle conclusioni si dà conto degli esisti dell'indagine e si formulano alcune proposte con riferimento agli ambiti di analisi.

Capitolo I - Il sistema italiano dell'istruzione terziaria in chiave comparata

Prima di entrare nel merito degli istituti oggetto dell'indagine conoscitiva e dei contributi conoscitivi acquisiti nel corso delle audizioni, si procede ad un inquadramento del sistema di istruzione terziaria italiana in una prospettiva internazionale comparata [4] , al fine di trarre elementi per una prima valutazione dei punti di forza e di debolezza del sistema.

I.1 Livelli di istruzione

Il punto di partenza scelto per l'inquadramento è quello del livello di istruzione terziaria posseduto dalla popolazione adulta.
Nella *Figura 1*, nello specifico, sono messi a confronto i livelli di istruzione terziaria (colore arancione), di istruzione secondaria di secondo grado o post-secondaria ad orientamento generale o senza distinzione per orientamento (colore blu), di istruzione secondaria di secondo grado o post-secondaria ad orientamento professionalizzante (colore celeste) e di istruzione inferiore a quella secondaria di secondo grado (colore grigio).

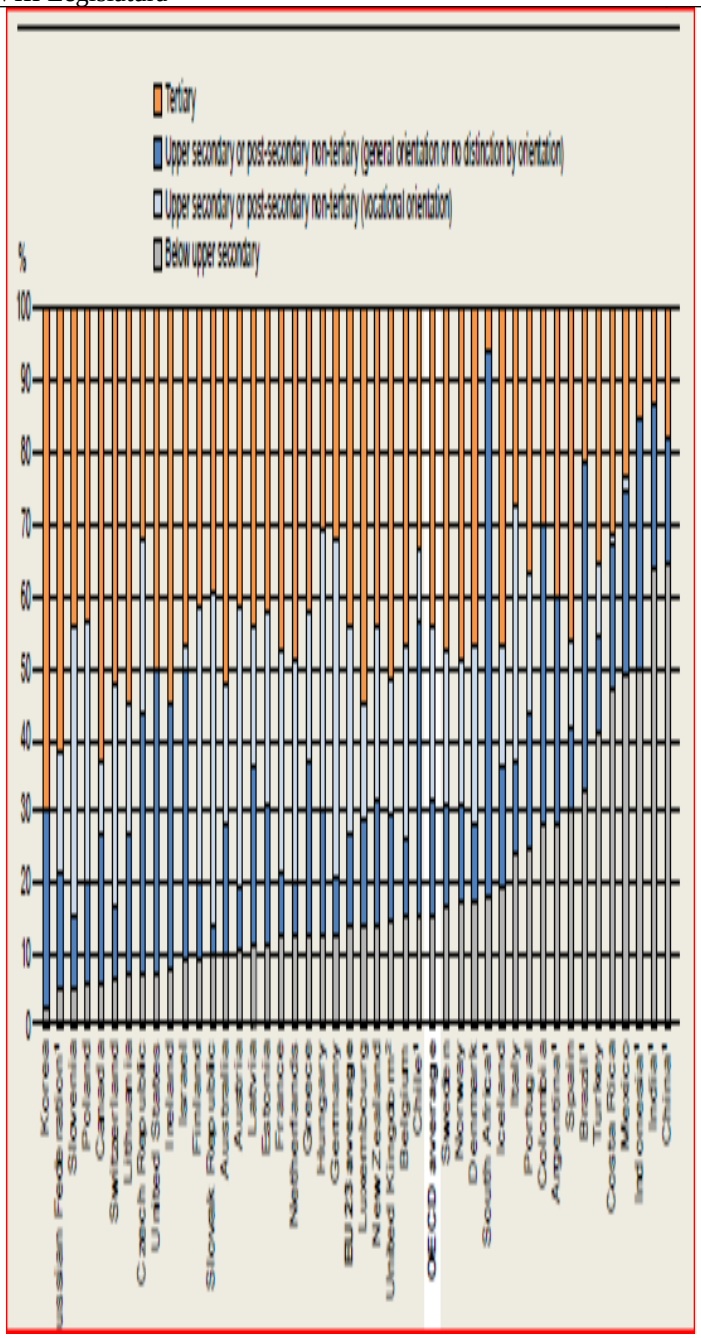

Figura 1- Livello di istruzione degli adulti 25-34 anni nel 2019. Fonte OCSE (2020), pag. 44

Come si evince dalla Figura, circa il 45% degli adulti compresi tra i 25 e i 34 anni, considerando la media dei Paesi OCSE ("OCSE *average*"), possiede un'istruzione di tipo terziario. Analoga percentuale si registra con riguardo alla media dei Paesi dell'Unione europea considerati (cioè quelli contemporaneamente appartenenti all'OCSE, d'ora innanzi "EU23", si veda il valore "EU23 *average*"). Per quanto riguarda l'Italia, la percentuale di giovani adulti in possesso del livello di istruzione terziario è significativamente inferiore (è pari al 28%), ciò che suggerisce una minore capacità del sistema universitario e post universitario di attrarre giovani e di assicurare il completamento del percorso formativo.
Tale evidenza statistica pare in linea con quanto emerso dalle audizioni svolte nel corso della presente indagine conoscitiva. Al riguardo, il professor UMBERTINI, in rappresentanza della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), ha rilevato, nel proprio intervento, che "in termini di attrattività [..] il nostro sistema universitario non ha gli *standard* europei" [5] .

I.2 Istruzione terziaria e occupazione

Al fine di comprendere l'efficacia di un sistema di istruzione terziario, occorre tener conto delle effettive *chances*, da parte dello studente che ha concluso il relativo ciclo di studi, di trovare un impiego. In proposito, si rinvia alla *Figura 2* in cui si confrontano i tassi di occupazione dei giovani adulti a seconda del percorso formativo (più elevato) concluso.

I dati riportati nella Figura evidenziano che in media, nei Paesi OCSE, il tasso di occupazione è pari al 61% fra i giovani adulti (25-34 anni) che non possiedono neanche un'istruzione secondaria di secondo grado, al 78% fra coloro che sono in possesso di un'istruzione secondaria di secondo grado o post-secondaria (ma non di quella terziaria), e all'85% fra coloro che vantano un'istruzione di tipo terziario.

Invero occorre tener altresì presente che chi possiede livelli di istruzione bassi percepisce stipendi mediamente inferiori, si occupa di attività spesso di tipo routinario che possono essere in prospettiva oggetto di automazione, con conseguente crescita del rischio di disoccupazione, e più in generale risulta un soggetto più vulnerabile.

Rispetto alla correlazione positiva fra livello di istruzione e tasso di occupazione che si riscontra, in media, a livello di Paesi OCSE, in Italia essa è meno accentuata. Più precisamente il tasso di occupazione dei giovani adulti con istruzione terziaria, pari a quasi il 70%, è infatti inferiore, anche se di poco (e non superiore come ci si sarebbe potuti attendere), al tasso di occupazione dei giovani adulti che hanno concluso un ciclo di istruzione secondario di secondo grado o post-secondario ad orientamento professionale.

Lo scenario che si registra in Italia non trova molti riscontri negli altri Paesi OCSE: rispetto agli Stati con un tasso di occupazione comparabile a quello dell'Italia, analogie ci sono solo con la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca e, in minor misura, con la Grecia. I richiamati dati lasciano intendere che il sistema di istruzione terziaria in Italia, oltre ad essere - come segnalato in precedenza - poco attrattivo, parrebbe essere meno efficace nell'assicurare le migliori competenze per il mercato del lavoro.

Invero, anche se si tratta di una constatazione che esula dall'ambito della presente indagine, è significativa anche la circostanza che l'Italia sia l'unico Paese fra quelli presi in esame in cui a coloro che non possiedono neanche un'istruzione secondaria di secondo grado è associato un tasso di occupazione superiore (anche in questo caso di poco) rispetto a coloro che hanno concluso positivamente un percorso formativo secondario di secondo grado di carattere generalista.

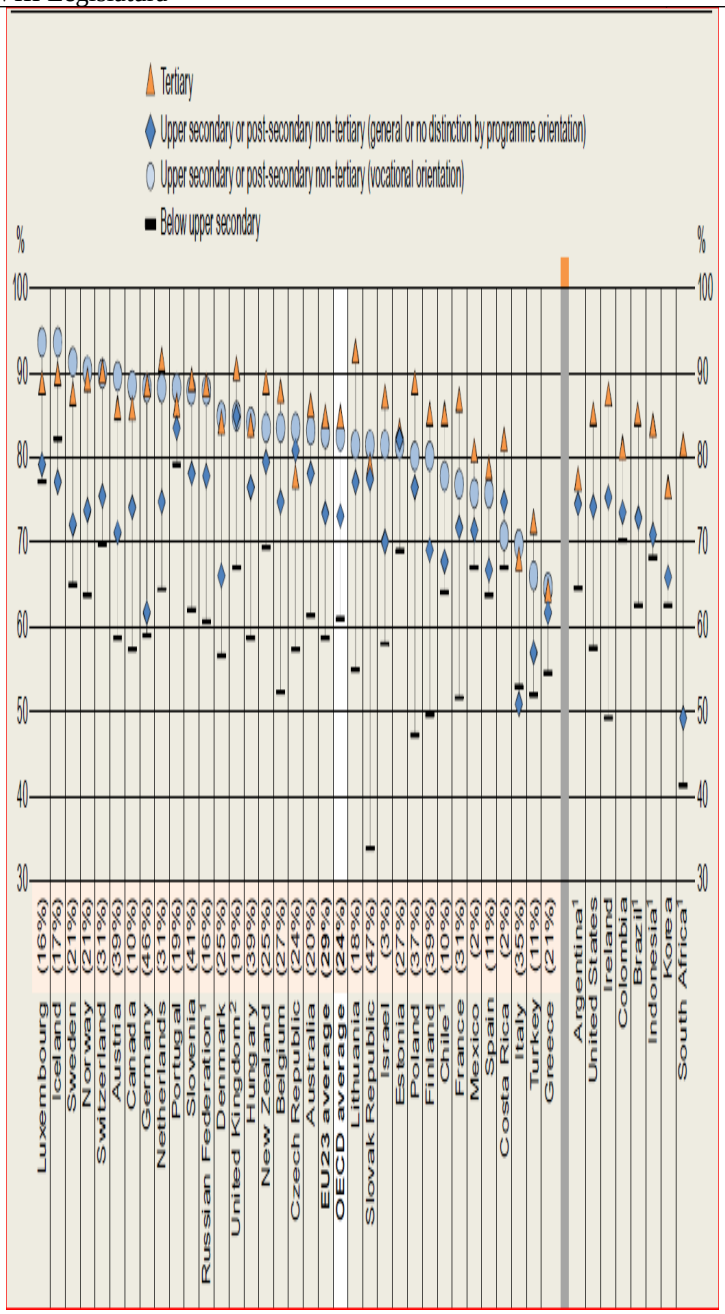

*Figura 2*tassi di occupazione dei giovani adulti (25-34 anni) secondo il livello di istruzione. Fonte OCSE (2020), pag. 73

I.3 Spesa in istruzione terziaria

Proseguendo nell'inquadramento internazionale del sistema italiano, la *Figura 3* dà conto della spesa complessiva in istruzione registrata nel 2017, distinguendo fra quella di livello terziario e le altre tipologie.

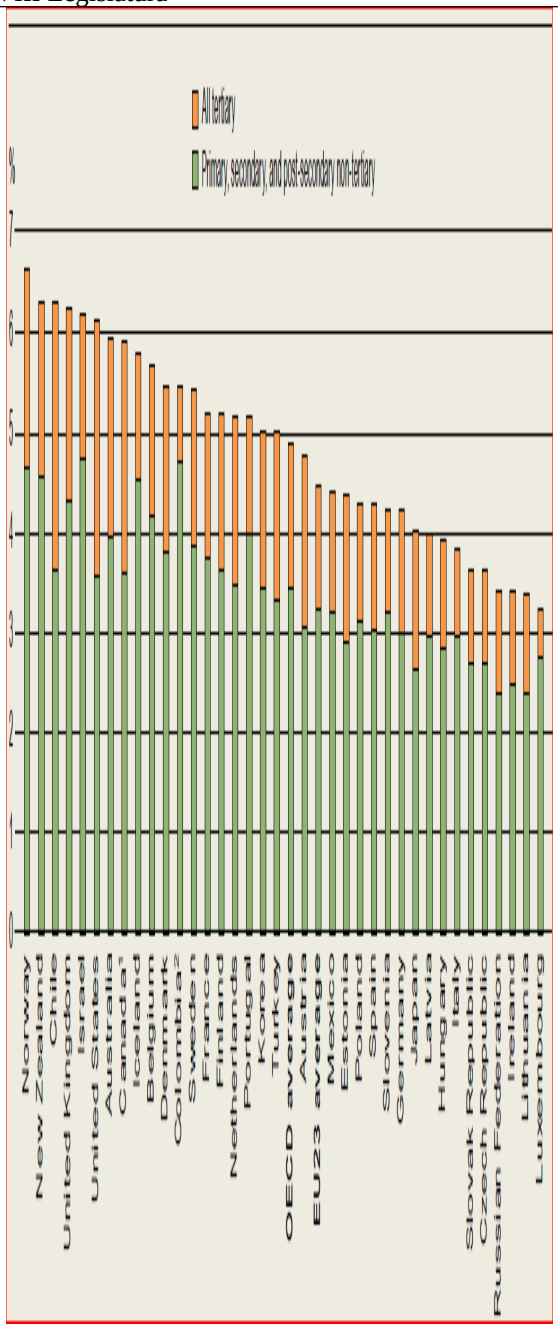

Figura 3 Spesa totale (inclusiva dei settori pubblico, privato e proveniente da fonti internazionali) in istruzione terziaria e non terziaria in % del PIL nel 2017. Fonte OCSE (2020), pag. 284

Come si vede, in media i Paesi OCSE investono nell'istruzione il 4,9% del PIL, di cui circa l'1,5% in quella terziaria. Tali valori flettono solo leggermente considerando la media dei Paesi dell'Unione europea (EU23). Quanto all'Italia, essa (intesa come somma fra il settore pubblico e quello privato) investe meno della media dei Paesi OCSE in istruzione e, per quanto qui interessa, nell'istruzione terziaria: la spesa complessiva è infatti pari al 3,9%, di cui solo lo 0,9% è destinato all'istruzione terziaria.

Con specifico riguardo alla spesa in istruzione terziaria, la *Figura 4* illustra le componenti pubblica e privata in percentuale del PIL.

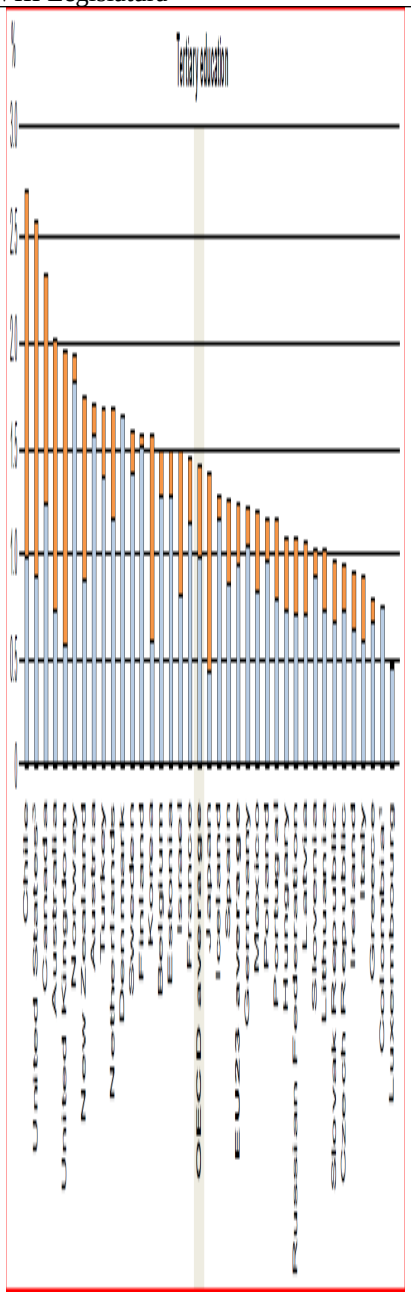

Figura 4 Spesa in istruzione terziaria con distinzione fra la componente pubblica (colore celeste) e quella privata (colore arancione) in % del PIL nel 2017. Fonte OCSE (2020), pag. 287

A livello medio, la componente pubblica della spesa in istruzione terziaria nei Paesi dell'OCSE è pari all'1% del PIL, nei 23 Stati dell'Unione europea (EU23) è pari allo 0,9%, mentre in Italia è pari allo 0,6%. Pertanto, anche la quota di risorse pubbliche dirette nel settore dell'istruzione terziaria è al di sotto della media OCSE.

I.4 Tasse universitarie e sostegno al diritto allo studio

Un altro ambito rilevante di raffronto è il livello della tassazione universitaria nel settore terziario, che è riportato nella *Figura 5*, in cui si distingue fra master, lauree e lauree brevi.
Quanto al livello di tassazione complessivo, si registra ampia eterogeneità nei Paesi considerati: vi sono infatti alcuni Paesi OCSE (circa un terzo) in cui non sono previsti oneri a carico degli studenti: fra questi la Danimarca, la Finlandia, la Grecia, la Norvegia, la Repubblica Slovacca, la Slovenia e la Svezia. In altri Paesi gli oneri sono consistenti (ad esempio Inghilterra e Stati Uniti). Quanto all'Italia, essa detiene una posizione (l'undicesima) intermedia, con oneri attorno ai 2.000 dollari, che - pur essendo considerevolmente inferiori rispetto ad alcuni sistemi (ad esempio quelli di derivazione

anglosassone) - risultano superiori rispetto a Paesi (fra cui Spagna, Francia, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia) che, come evidenziano i confronti internazionali richiamati in precedenza, si distinguono per una capacità attrattiva maggiore, una migliore spendibilità della formazione acquisita nel mercato del lavoro e che investono maggiormente nel settore dell'istruzione terziaria. Il confronto suggerisce che il livello della tassazione universitaria italiana sia eccessivoavendo riguardo alle politiche adottate da altri Paesi europei.
Considerando la distinzione fra i percorsi formativi del terziario, emerge che, nel complesso, l'onere più elevato è sostenuto per i master, indi per la laurea e infine per la laurea breve. Invero tale distinzione è molto accentuata in alcune realtà (ad esempio negli Stati Uniti) e meno in altre (fra cui l'Italia).

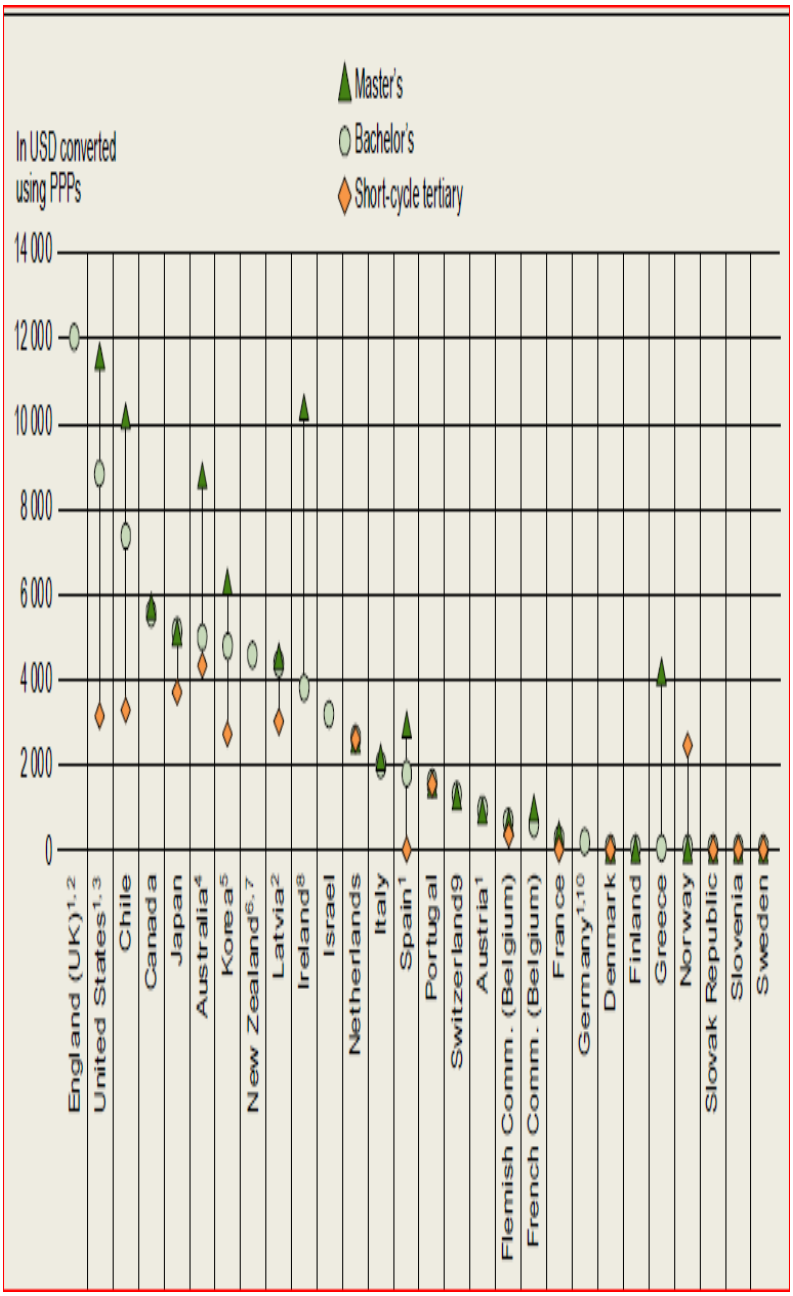

Figura 5 Media delle tariffe annuali corrisposte dagli studenti per l'istruzione terziaria con distinzione fra laurea breve, laurea e master nell'a.a. 2017/2018. Fonte OCSE (2020), pag. 323

Nella *Figura 6* si confronta la quota di studenti che ha ricevuto un sostegno finanziario pubblico, in termini di borse di studio o di prestiti garantiti dallo Stato, nell'a.a. 2017/2018 e nell'a.a. 2007/2008. Ciò consente di verificare in quale direzione si siano mossi i sistemi di istruzione terziari nell'ultimo decennio.

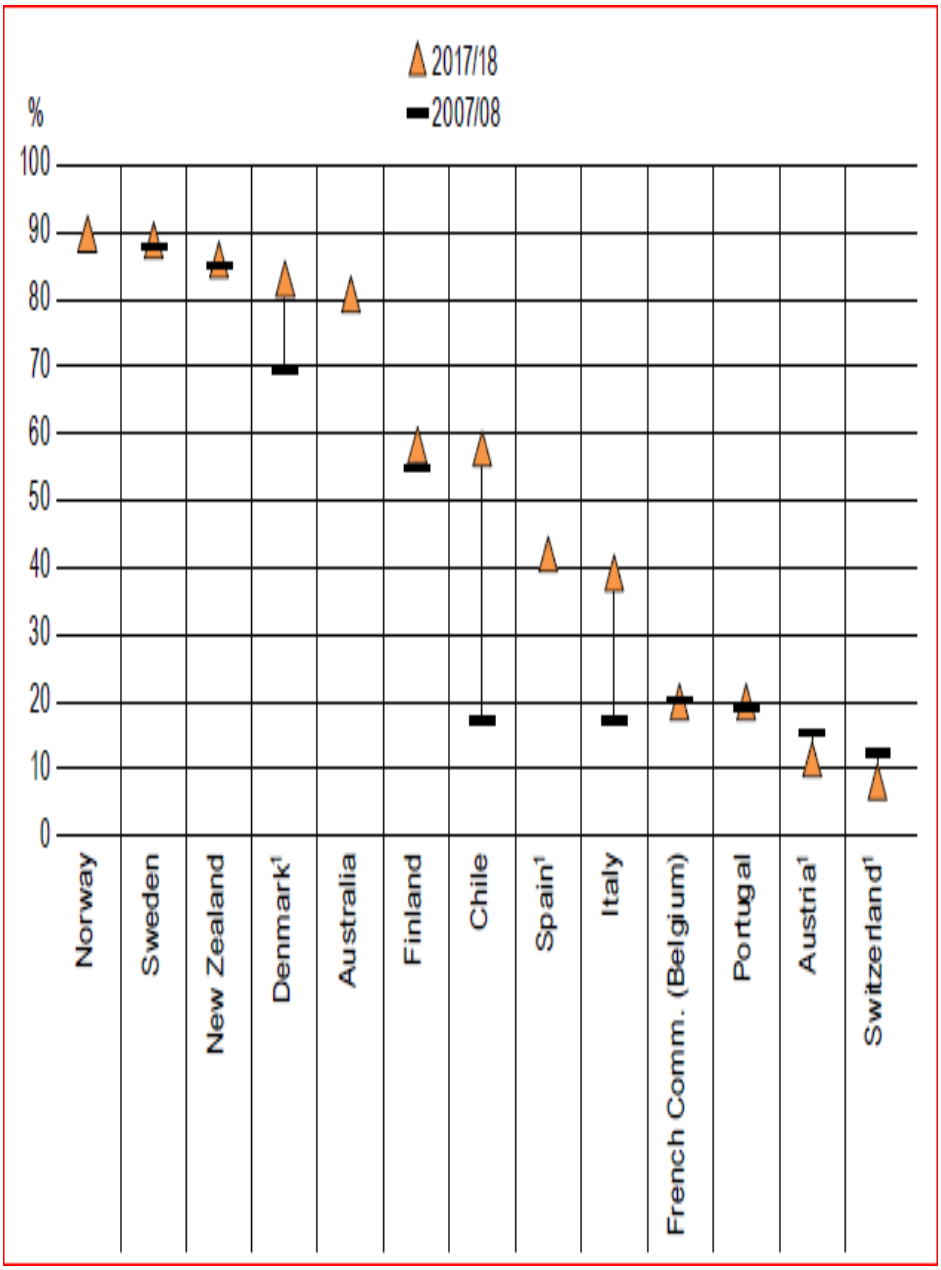

Figura 6 - quota degli studenti dell'istruzione terziaria che beneficiano di sostegno finanziario pubblico: confronto fra l'a.a. 2007/2008 e 2017/2018. Fonte OCSE (2020), pag. 328

Rispetto ai 13 Paesi di cui sono disponibili statistiche in proposito, l'Italia presenta nell'a.a. 2017/2018 un livello di sostegno superiore a quello assicurato in Belgio, Portogallo, Austria e Svizzera, ed inferiore a tutte le altre realtà considerate. Si segnala tuttavia che l'Italia è il Paese europeo che, rispetto all'a.a. 2007/2008, ha incrementato in modo più significativo la quota di studenti beneficiari. I dati evidenziano che il percorso intrapreso dall'Italia in termini di sostegno al diritto allo studio stia andando nella giusta direzione, anche se il *gap* con molti Paesi continua a sussistere.
Andando ad operare un raffronto rispetto alla tipologia di sostegno pubblico condotta su 22 Paesi (si veda la *Figura 7*), si nota che, in circa la metà, prevale lo strumento del prestito garantito o effettuato dal settore pubblico e, nell'altra, lo strumento dei sussidi diretti o borse di studio.

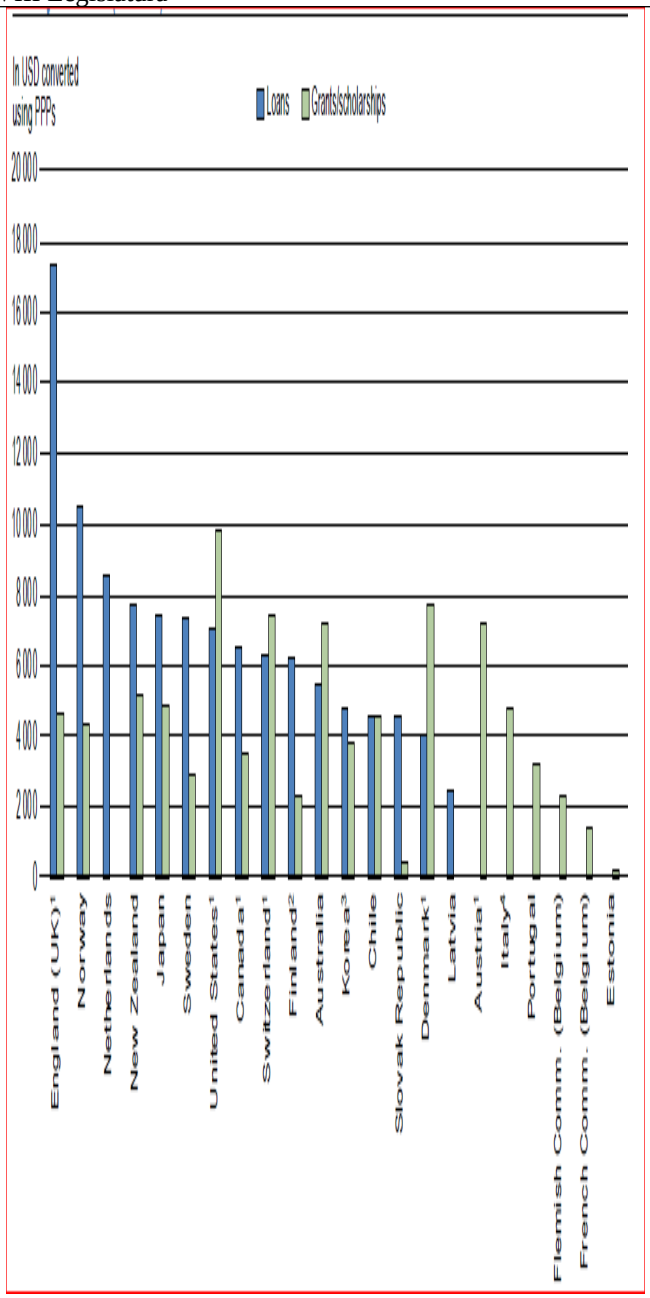

Figura 7 - Importi annuali medi ricevuti dagli studenti dell'istruzione terziaria sotto forma di borse di studio o prestiti pubblici: nell'a.a. 2017/2018. Fonte OCSE (2020), pag. 329

Si nota che nei Paesi in cui prevale lo strumento del prestito, trova spazio (più o meno ampio) anche lo strumento delle sovvenzioni/borse di studio, con l'unica eccezione della Lituania.
Di contro, in numerosi Stati in cui prevale tale ultimo strumento, il ruolo dei prestiti è del tutto marginale o inesistente. É il caso dell'Italia, in cui il sostegno pubblico si esplica attraverso lo strumento delle borse di studio (fermo restando che, come si dirà nel seguente capitolo, nell'ordinamento è comunque previsto il c.d. prestito d'onore). Il raffronto internazionale suggerisce che in Italia potrebbe essere avviata una riflessione sull'opportunità di rafforzare il sostegno pubblico al diritto allo studio anche mediante lo strumento dei prestiti. In proposito, alcuni studi (si veda OCSE, 2020, pag. 329) ne evidenziano i vantaggi, ed in particolare la circostanza che con le medesime risorse pubbliche si può riuscire a raggiungere una platea ben più vasta di beneficiari, e gli aspetti negativi, e nello specifico la minore efficacia ad attrarre nel percorso di studi gli studenti che appartengono a nuclei con reddito particolarmente basso.
Lo strumento dei prestiti è assente anche in altri Paesi: Austria, Portogallo, Belgio, Estonia, Repubblica Slovacca.

I.5 Rapporto tra studenti e personale docente

Fra gli ambiti di raffronto internazionale pertinenti ai fini dell'indagine vi è il rapporto fra il numero di studenti e il personale docente. Come si vede dalla *Figura 8*, in cui è considerata la quasi totalità dei Paesi OCSE, i rapporti tra studenti e personale docente sono molto diversificati: si passa da realtà in cui tale rapporto è estremamente basso (4,4 in Lussemburgo, 9,4 in Norvegia, 10,1 in Svezia) sino a Paesi in cui esso è particolarmente elevato (27,7 Colombia, 27,3 in Indonesia e 25,1 in Turchia). L'Italia si colloca fra i Paesi in cui detto rapporto è più elevato (20,3). Se si considerano esclusivamente i Paesi appartenenti all'Unione europea, tale rapporto è inferiore, peraltro di poco, solo all'Irlanda (20,4) e al Belgio (21). Rispetto alla maggior parte degli Stati, esso è, in alcuni casi anche di molto, superiore: in Germania (12), Spagna (12,3), Portogallo (14,3), Regno Unito (15,4) e Francia (16,8).

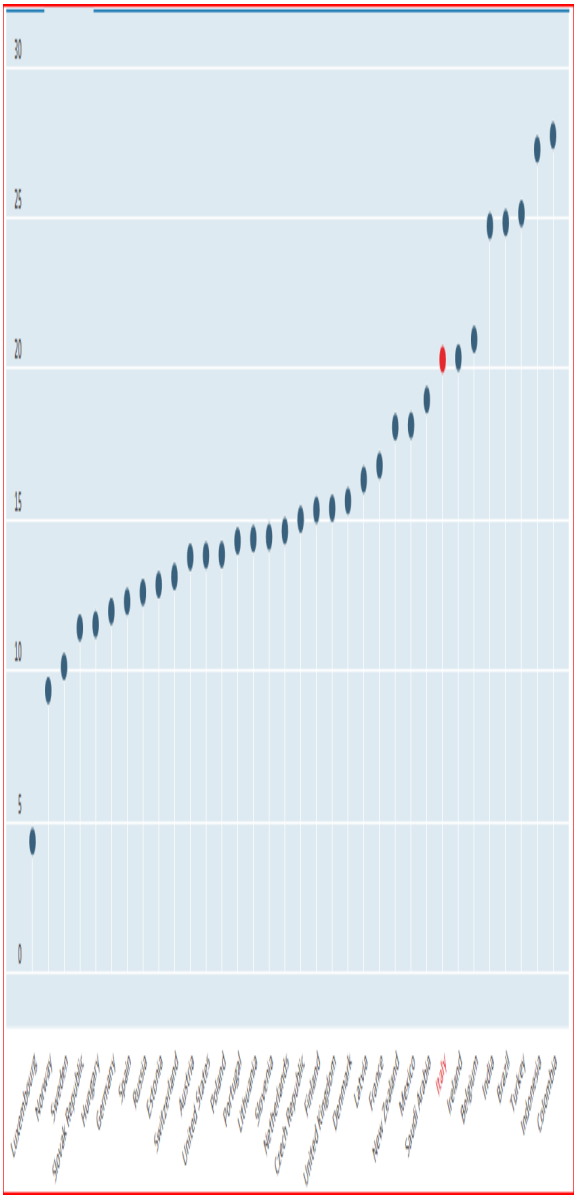

Figura 8 Rapporto fra studenti e personale docente nell'educazione terziaria nei Paesi OCSE (dati disponibili 2016- 2018). Fonte: rielaborazione su dati della Banca dati OCSE (2021) https://data.oecd.org/teachers/students-per-teaching-staff.htm

I dati appena richiamati lasciano supporre che in Italia sia necessario rafforzare il personale docente al fine di pervenire ad un rapporto studenti/docenti in linea con i principali Paesi europei.

I.6 Età media dei docenti

Proseguendo nel sintetico raffronto internazionale, un dato rilevante è costituito dall'età media dei docenti nel settore dell'istruzione terziaria.
La *Figura 9* prende in considerazione la percentuale dei docenti con almeno 50 anni sul totale dei docenti nei Paesi OCSE considerati.
Come si evince dalla *Figura 9*, in Italia la quota di tali docenti costituisce il 55,6% del totale ed è la più elevata in assoluto. Volendo restringere il paragone ai principali Paesi dell'UE, in Germania tale rapporto è pari al 26,9%, in Olanda al 32,7%, nel Regno unito al 40,3%, in Spagna al 44,2% e in Portogallo al 44,5%.

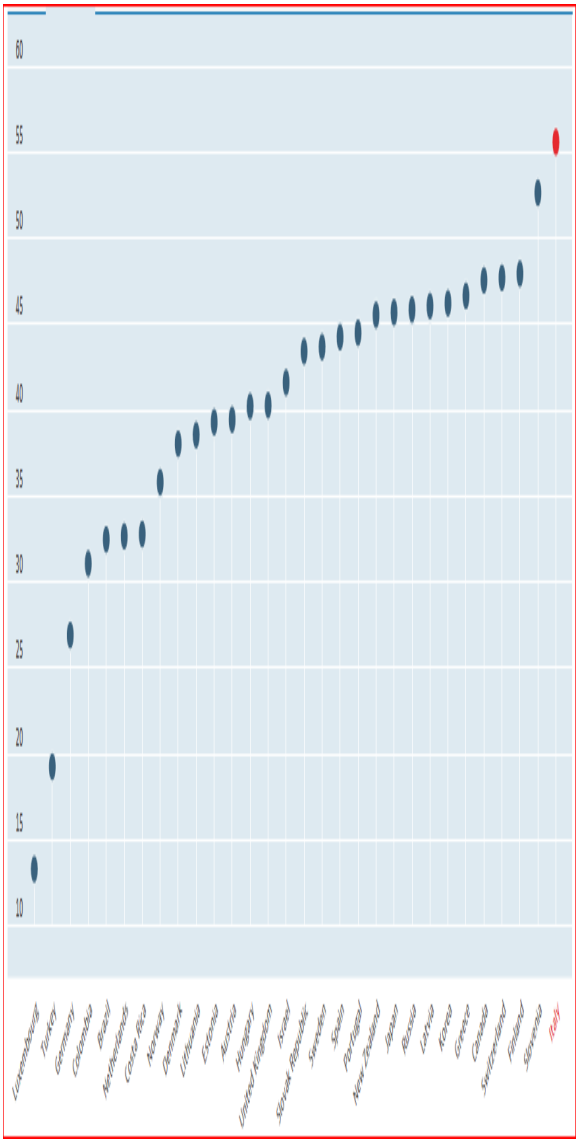

Figura 9 Rapporto fra docenti dell'istruzione terziaria con età pari o superiore ai 50 anni sul totale dei docenti nel medesimo Paese OCSE (dati disponibili 2016- 2018). Fonte: rielaborazione su dati della Banca dati OCSE (2021) https://data.oecd.org/teachers/teachers-by-age.htm#indicator-chart
Nella *Figura 10* sono presi in considerazione i docenti con età inferiore ai 30 anni in rapporto al totale (individuati graficamente con dei pallini) e i docenti con età compresa tra i 30 e i 39 anni sul totale (rappresentati graficamente con dei rombi).

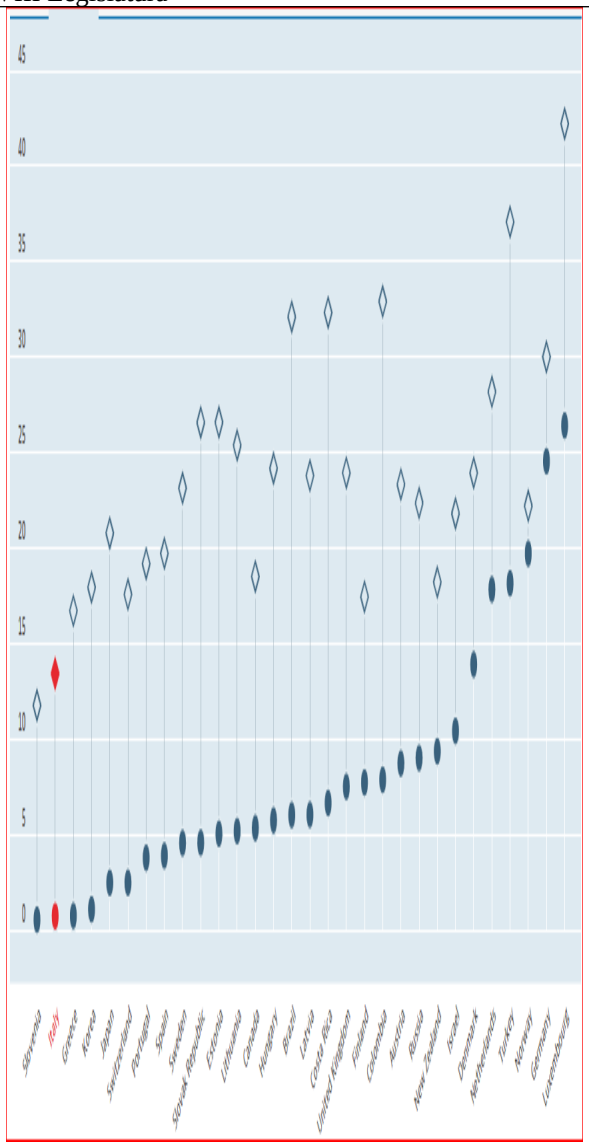

Figura 10 Rapporto fra docenti dell'istruzione terziaria con età inferiore ai 39 anni sul totale dei docenti nel medesimo Paese OCSE (dati disponibili 2016- 2018). I pallini rappresentano il rapporto tra docenti con meno di 30 anni sul totale, mentre i rombi il rapporto fra docenti di età compresa tra i 30 e i 39 sul totale. Fonte: rielaborazione su dati della Banca dati OCSE (2021) https://data.oecd.org/teachers/teachers-by-age.htm#indicator-chart

Come si evince dalla Figura, in Italia la quota di docenti con meno di trent'anni è estremamente bassa (0,8%) ed è la più bassa con la sola eccezione della Slovenia. É inferiore, fra l'altro, rispetto alla Germania (24,6%), alla Norvegia (19,8%), all'Olanda (17,9) e anche ad alcuni Paesi, per molti aspetti comparabili con l'Italia, in cui tale rapporto è decisamente inferiore alla media, come la Spagna (4%) e Portogallo (3,8%).
Anche considerando i docenti di età compresa tra i 30 e i 39 anni, la situazione, in termini comparati, non muta. Il rapporto tra tali docenti e il totale è infatti pari a 13,5%, superiore solo a quello della Slovenia (11,8%) e inferiore, fra l'altro, a quelli di Germania (30%), Olanda (28,2%), Regno Unito (24%), Spagna (19,8) e Portogallo (19,2%).
I dati illustrati nella *Figura 9* e nella *Figura 10* restituiscono il quadro di un Paese con un personale docente nel settore dell'istruzione terziaria con età molto avanzata e con un sistema universitario che offre ai giovani molte meno opportunità professionali rispetto a quanto accade negli altri Paesi OCSE.

Capitolo II - La condizione dello studente

Partendo dal raffronto dei dati dei Paesi OCSE esaminati nel precedente capitolo, in cui si sono evidenziate alcune criticità del sistema di istruzione terziaria, a partire dalla sua minore attrattività nei confronti degli studenti, la Commissione ha ritenuto di dedicare uno dei due filoni dell'indagine conoscitiva alla condizione studentesca nelle università, con particolare riferimento al diritto allo studio (all'altro, relativo al precariato nella ricerca universitaria, è dedicato il successivo capitolo).
La condizione studentesca implica una visione complessiva del benessere dello studente e più in generale dello stato del mondo accademico, che nel presente capitolo sarà prevalentemente declinata con riferimento al diritto allo studio, sebbene non si esaurisca in quest'ultima. Sulla condizione studentesca influiscono infatti anche (e per alcuni versi soprattutto) la qualità della didattica e della docenza, nonché - più in generale - la capacità del sistema di istruzione terziaria di far acquisire agli studenti le conoscenze elevate e l'alta professionalità richieste da una società sempre più dinamica e competitiva. Sotto tale profilo appare pertanto strettamente connesso anche il tema del superamento del precariato e dell'esigenza di rendere più attrattiva la carriera universitaria nei confronti dei più capaci.
Con queste premesse, nel presente capitolo sono prese in esame le basi giuridiche, a partire dalla Costituzione italiana, su cui si fonda il diritto allo studio universitario; si illustrano i principali strumenti di cui beneficiano gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi; si dà conto delle novità normative degli ultimi anni e delle risorse effettivamente erogate; infine si analizzano le criticità del sistema e, facendo tesoro dei contributi conoscitivi emersi nel corso dell'indagine, si formulano alcune indicazioni per migliorare la condizione dello studente e rafforzare l'esercizio del diritto allo studio.

II.1 Il diritto allo studio universitario: *gli articoli 3 e 34 della Costituzione*

Il diritto allo studio universitario ha un solido fondamento nella Costituzione italiana ed in particolare negli articoli 3 e 34.
Quanto all'articolo 3, esso statuisce, al primo comma, la pari dignità sociale dei cittadini e la loro eguaglianza davanti alla legge e, al secondo comma, che alla Repubblica spetta il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Si tratta di principi che, pur avendo un carattere generale, impongono alla Repubblica, nelle sue componenti, la predisposizione di un sistema di istruzione aderente a tali principi.
Centrale per ogni ragionamento sul diritto allo studio è l'articolo 34 della Costituzione, che declina in favore degli studenti proprio i contenuti dell'articolo 3, stabilendo che: i) i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (terzo comma); ii) e che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (quarto comma).
L'articolo 34 riconosce dunque agli studenti capaci e meritevoli, a prescindere dalle condizioni economico-sociali loro o delle loro famiglie, il diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi, che includono pertanto i percorsi universitari e postuniversitari, e pone in capo alla Repubblica il preciso dovere di rimuovere, attraverso misure di sostegno anche di carattere economico, gli ostacoli che potrebbero impedire l'effettivo godimento di tale diritto.
Le misure di sostegno consistono in:
i) borse di studio;
ii) assegni famigliari;
iii) altre provvidenze. Per l'attribuzione di tali ultime misure [6] , l'articolo 34 prevede che essa debba avvenire a seguito di un "concorso", sicché l'ampia discrezionalità demandata ai pubblici poteri nella definizione delle "altre provvidenze" è contemperata dalla necessaria previsione di una procedura

selettiva per l'assegnazione delle stesse.
Sul punto la Corte costituzionale (si veda la sentenza n. 2 del 2013) chiarisce la portata del riferimento al "concorso", affermando che "[s]e la necessità del concorso rende legittima la previsione di forme di graduazione tra gli aventi diritto, esse devono tuttavia sempre avere un nesso con il bisogno e la meritevolezza dello studente".

Tale rilievo ha consentito alla Corte di dichiarare incostituzionale una legge della Provincia autonoma di Bolzano che aveva subordinato l'accesso alle prestazioni per il sostegno al diritto allo studio, con riferimento ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, al requisito della residenza quinquennale ininterrotta nel territorio provinciale.

Quanto all'espressione "capaci e meritevoli", essa deve essere intesa come diretta a disporre un sostegno in favore di coloro che, privi di mezzi, si impegnino negli studi con profitto. Pur spettando al legislatore definire in concreto le modalità per accedere ai benefici, la norma costituzionale, in combinato disposto con l'articolo 3 della Costituzione, si presta ad essere interpretata nel senso di favorire coloro che, se avessero goduto di una condizione economica e sociale migliore, avrebbero senz'altro proseguito con profitto gli studi, senza che se ne debba trarre la richiesta di capacità eccezionali. In caso contrario, il principio di eguaglianza sostanziale, cui mira la disposizione, sarebbe compromesso perché agli studenti privi di mezzi verrebbero richiesti risultati formativi superiori rispetto a quelli che si richiedono alla generalità degli studenti (cioè, ai sensi dell'art.33, quinto comma, della Costituzione il superamento di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi).

Importanti contributi ermeneutici sono offerti dalla giurisprudenza costituzionale. Nella sentenza n. 274 del 1993, la Corte costituzionale - nel censurare una disposizione legislativa nella parte in cui escludeva il diritto alla pensione di reversibilità E.N.A.S.A.R.C.O. a favore dei figli maggiorenni infraventiseienni che avessero intrapreso un percorso di studi universitario, se in possesso di un reddito proprio, ancorché insufficiente per le necessità di vita e di mantenimento - offre un'interpretazione dell'art. 34, terzo comma, in cui si segnala la centralità del concetto di profitto e la discrezionalità del legislatore in ordine alla individuazione delle modalità di verifica del raggiungimento del profitto.

La richiamata disposizione costituzionale, ad avviso della Corte, riconosce il diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi ai "capaci e meritevoli", "la cui valutazione, come si ricava anche dai lavori preparatori della Costituzione, implica un riscontro relativamente al . Ciò varrebbe ad escludere, fra l'altro, che la tutela finisca per incoraggiare i casi di tante formali iscrizioni seguite da un inadeguato (o nessuno) impegno". La Corte peraltro riconosce al legislatore ampi margini di discrezionalità nell'individuare la modalità con cui debba verificarsi il profitto, che può consistere nella mera frequenza (per la scuola media e professionale), l'iscrizione (per l'università) o un'effettiva dedizione (con riferimento alla disciplina di cui all'art.19 della legge n.191 del 1975, allora vigente, relativa al rinvio del servizio di leva per gli studenti universitari).
Sulla discrezionalità del legislatore, la Corte costituzionale (con la sent. n.359/1995) torna ad esprimersi, giudicando infondate le censure di costituzionalità della richiamata legge n.191/1975 (in relazione all'art.19, comma 5) che non consentiva ad uno studente iscritto all'università il rinvio del servizio di leva se avesse già ottenuto di ritardare il medesimo servizio di leva per più di due anni.

Occorre peraltro rilevare, utilizzando le parole della Corte costituzionale (sent. n.215/1987) [7] , che l'obiettivo dell'art.34 è soprattutto quello di "garantire il diritto all'istruzione malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona" e che in esso "l'accento è essenzialmente posto sugli ostacoli di ordine economico, giacché il Costituente era ben consapevole che è principalmente in queste che trova radice la disuguaglianza delle posizioni di partenza e che era perciò indispensabile dettare al riguardo espresse prescrizioni idonee a garantire l'effettività del

principio di cui al primo comma".

II.2 Il riparto di competenze fra Stato, regioni e università

Il riparto delle competenze legislative fra Stato e regioni in materia di diritto allo studio è definito dall'articolo 117 della Costituzione, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la riforma costituzionale del 2001.
Al fine di inquadrare gli elementi portanti dell'assetto costituzionale in materia di riparto di competenza nel diritto allo studio, pare opportuno un breve richiamo al riparto previsto nel testo originario della Costituzione.

a) Il riparto prima della riforma del Titolo V della Parte II (2001)

In precedenza, sin dal 1948, il diritto allo studio rientrava nell'ambio delle materie "beneficenza pubblica" e "assistenza scolastica" per le quali era prevista una competenza legislativa di tipo concorrente. Alle regioni infatti spettava la disciplina legislativa da esercitare nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato "sempreché le norme stesse non [..] [fossero] in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni" (art.117, primo comma).
Il primo provvedimento organico con cui il Legislatore ha dato attuazione al dettato costituzionale è stato approvato solo nella parte finale degli anni Settanta. Si tratta dell'art. 44 del DPR 616 del 1977 che disciplina il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari (primo comma). L'articolo prefigurava inoltre (al secondo comma) il conseguente trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie (di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni), poi disciplinato con il decreto-legge n.536 del 1979 che ha previsto che lo stesso avvenisse sulla base di specifici principi, fra cui in particolare il "rispetto dell'autonomia delle università degli studi garantita dall'articolo 33 della Costituzione" e i "limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato per rendere effettivo il diritto allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione".
Le regioni hanno indi disciplinato la materia, peraltro autonomamente ed in modo non omogeneo in assenza di una normativa statale di riferimento, poi intervenuta all'inizio degli anni Novanta (la legge n.390 del 1991, "Norme sul diritto agli studi universitari", v. il *box* che segue).

La prima legge-quadro sul diritto allo studio (legge n.390 del 1991)
La legge n.390 del 1991, adottata prima della riforma costituzionale del 2001 e non più vigente, ha introdotto una prima disciplina-quadro in attuazione degli articoli 3 e 34

della Costituzione, con l'obiettivo di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi" (art.1).
A tal fine ha definito il riparto delle competenze, attribuendo:
i) allo Stato le funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di diritto agli studi universitari;
ii) alle regioni gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari;
iii) alle università il compito di organizzare i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in

modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.
In tale contesto, sono state previste forme sinergiche fra i richiamati attori istituzionali da perseguire anche mediante accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività.
La legge demanda ad un DPCM, da adottare con cadenza triennale e sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'istituenda Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, la definizione dei criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi contemplati dalla medesima legge e non destinati alla generalità degli studenti, nonché

le tipologie minime e i relativi livelli per la concreta realizzazione del diritto allo studio di competenza delle regioni. Quanto alle condizioni economiche, esse vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare. Fra gli strumenti individuati dalla legge si rammentano i prestiti d'onore (art.16), destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi, da rimborsare ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi; il Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria (art.17). Inoltre la legge contemplava, fra

le altre, norme per favorire la realizzazione di alloggi universitari, nonché la stipula di convenzioni fra Regioni e università per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle università.

b) Il riparto nel testo vigente della Costituzione (art.117, secondo comma, lettera *m)*, e quarto comma)

Con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione (di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001) il diritto allo studio diviene di competenza esclusiva delle Regioni.
Nell'ambito del riparto delle competenze legislative sancito dall'art.117 della Costituzione, nel testo vigente, la materia non è compresa né fra gli ambiti di competenza esclusiva statale, né (come in precedenza) fra quelli di competenza concorrente. La titolarità del potere legislativo pieno spetta pertanto alle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117, che reca una clausola di attribuzione residuale a queste ultime della competenza legislativa sulle materie non elencate nei precedenti due commi. La Regione, nell'attuazione del richiamato diritto sociale, vanta anche una competenza in ordine all'organizzazione amministrativa, che legittima la stessa ad individuare le modalità operative, inclusa l'individuazione delle strutture a tal fine preposte.
Poiché tuttavia il diritto allo studio costituisce un diritto sociale, allo Stato permane la competenza (di tipo esclusivo) per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (d'ora innanzi LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il livello nazionale (art.117, secondo comma, lettera *m)*).
In quanto competenza trasversale, la stessa può essere esercitata in modo anche molto incisivo sino ad "invadere" alcune materie riservate alla competenza delle regioni. Essa deve tuttavia rispettare il principio della leale collaborazione e non può in ogni caso spingersi sino ad ingerirsi direttamente sull'assetto organizzativo e gestorio riservato alla potestà legislativa delle Regioni, "alle quali compete l'individuazione degli standard organizzativi e qualitativi degli enti operanti nel campo dei servizi educativi e di istruzione" (sent. n.87 del 2018, Considerato in diritto n.3.2).

Con specifico riferimento al principio di leale collaborazione, la giurisprudenza costituzionale ritiene necessario il suo rispetto nel momento in cui una disciplina statale si inserisce (ad esempio nel caso in cui si rinvenga l'esigenza di un intervento unitario secondo i canoni della c.d. chiamata in sussidiarietà [8]) in ambiti materiali caratterizzati da un intreccio di competenze statali e regionali; e ciò vale anche con riguardo a normative statali sul diritto allo studio.
É stata pertanto ritenuta ammissibile la determinazione diretta da parte dello Stato (con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca) dei fabbisogni finanziari regionali ai fini del riparto delle risorse del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, che concorre (assieme ad altre fonti finanziarie) a rendere effettivo il diritto sociale che la Costituzione affida alla competenza legislativa delle Regioni, a condizione che essa sia frutto di un'intesa in sede di

Conferenza Stato Regioni, non essendo sufficiente il mero parere (sent. n.87/2018, v.*infra*).
É stata altresì considerata legittima la previsione di un'erogazione di una prestazione relativa al diritto allo studio direttamente da parte dello Stato [9] in favore degli studenti che ne hanno diritto, nel presupposto che la chiamata in sussidiarietà sia "giustificata dall'esigenza di rafforzare, in modo uniforme sul territorio nazionale, l'effettività del diritto allo studio" e che il coinvolgimento delle Regioni sia comunque garantito, nell'ottica della leale collaborazione, nella fase attuativa della disposizione tramite lo strumento dell'intesa.

Si veda in proposito la sentenza n. 87 del 2018, con la quale, fra l'altro, la Corte ha censurato la previsione normativa (art. 1, comma 271, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), con cui era stata disposta l'istituzione di un unico ente per il diritto allo studio a livello regionale, nella parte in cui prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che determina i fabbisogni finanziari regionali è adottato «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» , anziché «previa intesa» con la medesima Conferenza. La Corte ha censurato altresì l'art. 1, comma 275, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui prevede che la «Fondazione Articolo 34», entro il 30 aprile di ogni anno, bandisca almeno 400 borse di studio nazionali «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché «d'intesa» con la medesima.

In attuazione del dettato costituzionale, la legge n.240 del 2010 ha delegato il Governo, tramite lo strumento del decreto legislativo alla revisione, fra l'altro, della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e alla contestuale definizione dei LEP erogati dalle università statali (art.5, comma 1, lettera *d)*).
Nell'esercizio della delega si prevedeva il rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (art.5, comma 6):
a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, già disponibili a legislazione vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;
c) definire i criteri per l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (v.*supra*);
d) favorire il raccordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.
Dando seguito alla delega legislativa, il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 68 del 2012, cui è dedicato il successivo paragrafo.

II.3 La disciplina legislativa in materia di diritto allo studio: il d.lgs. n. 68 del 2012

Lo strumento normativo cardine del diritto allo studio è costituito dal d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega contenuta nella richiamata legge n.240 del 2010.
L'articolo 3, nel definire le attribuzioni in materia, in linea con il precetto costituzionale prefigura un sistema integrato di strumenti e servizi al quale partecipano:
i) lo Stato, cui spetta la determinazione dei LEP;
ii) le regioni, che esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio per la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto, che include la facoltà di integrare la gamma degli strumenti e dei servizi definita dal d.lgs. (all'articolo 6). In tale contesto normativo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome esercitano le proprie competenze in materia ai sensi dei rispettivi statuti (che come noto sono fonti di rango costituzionale) e delle norme di attuazione dei medesimi statuti;
iii) le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci, sono chiamate a svolgere attività ancillari al diritto allo studio: organizzando i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi; promuovuendo le attività di servizio di orientamento e tutorato delle associazioni e cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti; agevolando la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali e nei giorni festivi di biblioteche, laboratori e sale studio; sostenendo attività culturali, sportive e ricreative, incluse quelle autogestite dagli studenti; curando l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione, al fine di favorire la mobilità anche internazionale degli studenti e promuovendo interscambi di studenti con università italiane e straniere; pubblicizzando gli interventi in materia di diritto allo studio.
Gli ulteriori contenuti del d.lgs. sono illustrati nell'ambito dei seguenti paragrafi, in cui sono descritti gli strumenti del diritto allo studio.

II.4 Gli strumenti del diritto allo studio

II.4.1 Borse di studio

Si tratta del principale strumento per la realizzazione del diritto allo studio, disciplinato dagli articoli 7, 8 e, nelle more della definizione dei LEP, 18 del D.lgs. 68/2012.
Ai sensi dell'art.7, le borse di studio rientrano nell'ambito dei LEP da assicurare in modo uniforme sul territorio nazionale. L'importo *standard* della borsa andrebbe pertanto quantificato sulla base dei costi che occorre effettivamente sostenere per gli studi universitari tenendo conto anche delle differenziazioni territoriali.
I richiamati costi devono riguardare le spese per il materiale didattico, per il trasporto, per la ristorazione, per l'alloggio, nonché per la frequenza ad eventi culturali.
La spesa standard è quantificata avendo riguardo a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino al 20 per cento superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio, computata su undici mesi.

Per accedere alla borsa occorre il possesso di specifici requisiti, sia di merito che di condizione economica, la cui definizione è demandata ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca [10] (art.8), non ancora adottato. La norma legislativa, in termini di requisiti di merito, stabilisce che

questi debbano anche tener conto della durata normale del corso di studi; mentre in termini di condizione economica occorre avere riguardo all'indicatore della situazione economica equivalente e della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica.Sono inoltre previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero (ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE).

Sebbene la disciplina in esame assimili a tutti gli effetti l'erogazione delle borse ad una prestazione sociale in ordine alla quale allo Stato spetta la definizione del livello delle prestazioni che deve essere garantito su tutto il territorio, l'art.7, comma 1, secondo periodo, specifica che la concessione delle borse di studio è assicurata "nei limiti delle risorse disponibili". In tal modo la disposizione ammette implicitamente la possibilità che la prestazione sociale, che dovrebbe essere garantita a tutti gli aventi diritto, non lo sia qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti.
Tale vincolo determina un vero e proprio ribaltamento della *ratio* sottesa alla disciplina sui LEP, per la quale le risorse finanziarie dovrebbero essere individuate a valle (e non a monte) della determinazione dei fabbisogni effettivi della popolazione studentesca una volta definiti i livelli minimi di prestazione che si ritiene debbano essere necessariamente assicurati in modo uniforme sul territorio.

La Corte costituzionale non è stata chiamata a giudicare la fondatezza di censure riferite alla disposizione in questione, in cui si prevede che laconcessione delle borse di studio è assicurata nei limiti delle risorse a disposizione. Ciò premesso, occorre segnalare che, nella sentenza n. 275/2016, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità di una legge della regione Abruzzo nella parte in cui prevedeva che "solo nei limiti delle disponibilità finanziarie" si potesse soddisfare il diritto allo studio degli studenti disabili. In quell'occasione ha affermato che "[è] la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione".

Il d.lgs. 68/2012 ha peraltro previsto una disciplina transitoria, la cui operatività, come noto, si è protratta sino ad oggi, vista la perdurante mancata definizione dei LEP.
Nello specifico, ai sensi dell'art. 18 (come modificato dall'art. 2, comma 2-*ter*, del d.l. n. 104/2013), nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal d.lgs. n. 68/2011 di attuazione del federalismo fiscale, al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità, si provvede attraverso:
i) il fondo integrativo statale (FIS) per la concessione delle borse di studio, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;
ii) il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio (articolata in tre fasce di reddito);
iii) le risorse proprie delle regioni (ulteriori rispetto alla richiamata tassa regionale), che devono essere di ammontare almeno pari al 40 per cento dell'assegnazione relativa al FIS.

Nel corso dell'indagine è stata fermamente stigmatizzata (in particolare da EL GHARRAS, STALTERI, D'AMBROSIO, GIUGOVAZ, GULLUNI, MONDIN, CHIAPPARINO, LAUDISA, DE SIMONE SORRENTINO, VICINO) la richiamata disposizione relativa ai cosiddetti "idonei non beneficiari", ossia come detto studenti che pur avendo titolo, ai sensi della disciplina vigente, alla borsa di studio, se la vedono negare in ragione dell'insufficienza complessiva delle risorse stanziate, situazione che - come è stato osservato - rappresenta un *unicum* del nostro Paese nell'area OCSE.

A tal proposito, la Commissione, nel condividere l'opportunità di riconsiderare tale disciplinaper il suo carattere per alcuni aspetti elusivo del dettato costituzionale (art.34, terzo comma) che attribuisce a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, evidenzia con particolare favore il consistente incremento del Fondo integrativo statale registrato negli ultimi anni che ha sia, nella sostanza, attenuato (sebbene non eliminato) in modo

significativo il fenomeno degli idonei non beneficiari, sia, più in generale, accresciuto la platea degli studenti beneficiari della borsa di studio. Tale fenomeno è stato illustrato dalla dott.ssa LAUDISA [11] , la quale ha ricordato che il FIS è quasi duplicato negli ultimi dieci anni e che il problema dell'idoneo non beneficiario, a livello nazionale, è oggi molto contenuto, sebbene, a livello regionale, continuino a sussistere elementi di criticità.
Si veda in proposito la *Tabella 1*, in cui si rappresenta il numero delle borse di studio attribuite agli studenti nel sistema di istruzione terziario a partire dall'a.a. 2015/2016 sino a quello 2019/2020:

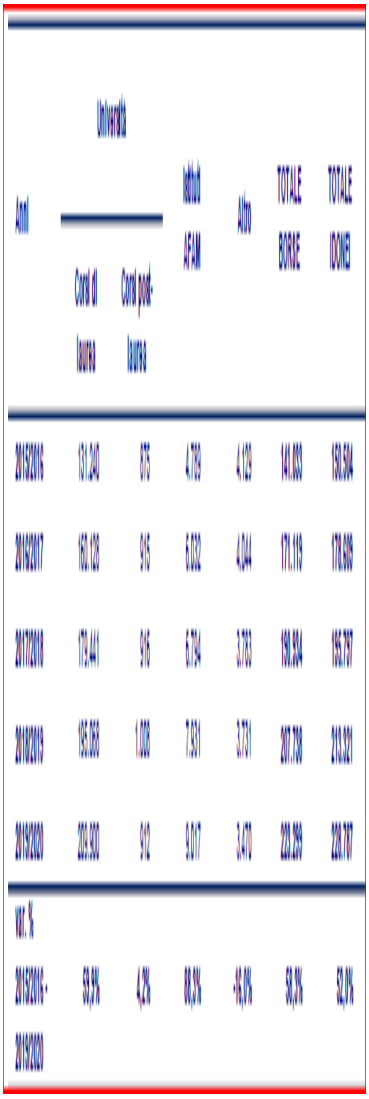

Tabella 1 - Numero di borse di studio assegnate e numero di studenti idonei (la differenza è data dagli idonei non beneficiari) - Fonte Miur - "Il diritto allo Studio Universitario nell'anno accademico 2019-2020), aprile 2021, pag.7

Come si evince dall'ultima riga della tabella, la differenza in percentuale fra il numero delle borse erogate fra il primo e l'ultimo degli anni considerati è pari al 58,3%, cioè l'incremento delle borse è pari a poco meno del 60%. Il fenomeno è peraltro particolarmente accentuato nei corsi degli istituti AFAM, in cui il numero delle borse assegnate si è accresciuto di oltre l'88 per cento. Quanto al numero degli idonei non beneficiari in rapporto al totale degli idonei, esso si è ridotto drasticamente, passando dal 6,29% nell'a.a. 2015/2016 al 2,4% nell'a.a.2019/2020.
Si tratta di un *trend* di assoluto rilievo, che sottende un impegno delle Istituzioni nei confronti del diritto allo studio. Nella valutazione complessiva dell'efficacia dello strumento in esame, come si avrà modo di tornare nel prosieguo del documento, occorrerebbe tuttavia avere riguardo anche ad altri aspetti, quali in particolare l'adeguatezza sia dell'importo delle borse, sia dei livelli reddituali e patrimoniali delle famiglie degli studenti richiesti per l'accesso al sostegno pubblico.

Nella *Tabella 2* si riporta la distribuzione regionale delle sole borse di studio erogate dalle università (che come si evince dalla tabella precedente rappresentano circa il 94% del totale delle borse erogate). Nella settima colonna è riportato il rapporto percentuale fra il numero dei borsisti ed il totale degli idonei e pertanto un valore pari al 100% implica l'assenza di idonei non beneficiari. É ciò che accade in 16 regioni, mentre in altre 3 detta percentuale è prossima al 100% e in una (in Molise) è comunque pari al 93%. Solo in Sicilia si registra una criticità significativa, in quanto il 25,5% degli aventi diritto non percepiscono la borsa.

Regione	N. idonei	N. Borse conferite	% rispetto a tipologia di studente			% di copertura rispetto ad idonei	% borsisti rispetto a iscritti regolari	Spesa	
			in sede	pendo-lare	fuori sede			Totale (migliaia di euro)	Euro per beneficiario
Piemonte	13.108	13.108	15,6	36,5	47,9	100,0	14,2	39.368	3.025
Valle d'Aosta	146	146	51,4	16,4	32,2	100,0	17,3	294	2.228
Lombardia	23.971	23.779	18,7	35,5	45,7	99,2	10,1	72.728	3.324
Provincia Aut. di Trento	2.097	2.097	10,5	25,3	64,2	100,0	15,7	7.649	3.314
Provincia Aut. di Bolzano	1.009	1.009	10,7	51,2	38,1	100,0	31,7	1.904	1.887
Veneto	13.520	13.341	23,3	41,7	35,0	98,7	15,4	41.344	3.345
Friuli-Venezia Giulia	5.291	5.291	17,7	41,4	40,9	100,0	22,4	15.539	2.939
Liguria	3.175	3.175	26,1	29,5	44,3	100,0	13,6	7.860	2.684
Emilia-Romagna	21.225	21.225	33,6	12,3	54,1	100,0	16,3	71.636	3.530
Toscana	13.639	13.639	10,3	21,4	68,3	100,0	16,9	41.945	3.279
Umbria	4.326	4.326	22,0	20,9	57,1	100,0	22,1	15.212	3.503
Marche	5.051	5.051	4,3	13,8	81,9	100,0	14,6	20.372	3.846
Lazio	19.687	19.687	19,0	16,5	64,4	100,0	11,1	66.145	3.714
Abruzzo	5.615	5.615	30,8	19,1	50,2	100,0	17,7	15.462	2.936
Molise	771	717	19,9	50,8	29,3	93,0	14,3	2.273	2.870
Campania	22.250	22.250	23,8	68,9	7,3	100,0	18,5	100.423	5.141
Puglia	17.587	17.587	15,4	64,8	19,8	100,0	29,6	54.404	3.290
Basilicata	1.180	1.180	36,9	39,2	24,0	100,0	29,3	3.095	2.341
Calabria	10.245	10.197	11,0	23,2	65,8	99,5	37,3	33.163	3.777
Sicilia	20.841	16.366	29,6	45,8	24,6	78,5	21,3	31.836	2.154
Sardegna	10.114	10.114	22,4	25,2	52,4	100,0	36,8	32.900	3.820
ITALIA	214.848	209.800	20,8	36,4	48,7	97,7	18,6	676.642	3.469

Tabella 2 - Numero di borse di studio assegnate e numero di studenti idonei per regione nell'a.a. 2019/2020- Fonte: "Il diritto allo Studio Universitario nell'anno accademico 2019-2020), aprile 2021, pag.7, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica - MUR

Nel corso delle audizioni è stata rilevata un'ulteriore criticità collegata a differenze territoriali anche con riguardo alla definizione di soglie reddituali, con particolare riferimento al calcolo dell'ISEE e dell'ISPE (fra gli altri, D'AMBROSIO, STALTERI, LAUDISA). Sul punto è stato espresso l'auspicio di un maggiore coordinamento delle procedure per l'erogazione delle borse ed è stato avanzato il suggerimento di prevedere un'unica piattaforma online per la richiesta di borse di studio (LAUDISA). Al riguardo, la disomogeneità territoriale è stata messa in relazione con i diversi modelli di *governance* degli enti del diritto allo studio (CHIAPPARINO [12]). In particolare, alcune Regioni si distinguono per un'accentuata decentralizzazione, a livello di singoli atenei (è il caso della Lombardia); altre sono

caratterizzate dalla presenza di enti regionali unici. Sul punto il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) si è espresso in favore di maggiore unitarietà nel modello di *governance* degli enti regionali e, soprattutto, della necessità di assicurare un'efficace rappresentanza studentesca all'interno degli stessi, a salvaguardia della corretta rappresentazione delle esigenze degli studenti.
Al fine di rendere ancora più efficace lo strumento, è stata richiamata l'attenzione sulla duplice esigenza (MONDIN [13]):
i) da un lato, di assicurare la stabilità in ordine alle risorse su cui le regioni o gli enti che lo gestiscono possono contare, anche al fine di consentire una maggiore tempestività nell'erogazione della borsa. Sul punto si segnala una valutazione positiva, a questi fini, da parte della Corte dei Conti [14] , la quale dà conto dell'impatto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.798 del 2017 che,grazie alla semplificazione delle procedure e degli strumenti, ha consentito di effettuare il riparto del FIS entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento (novembre/dicembre) e, quindi, in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico negli anni presi in considerazione (2017, 2018 e 2019);
ii) dall'altro, di prevedere un'efficacia pluriennale dell'assegnazione della borsa di studio, ferma restando la verifica dell'impegno dello studente nel proprio percorso di studio, evitando la logica della graduatoria annuale.
L'eterogeneità territoriale non è stata peraltro stigmatizzata solo con riferimento all'erogazione delle borse di studio: come si avrà modo di precisare anche in seguito, è stato affermato che essa può determinare sperequazioni con riguardo alla fruibilità effettiva del diritto allo studio, sì da rendere necessaria una disciplina quadro nazionale (RUSSO), che peraltro il legislatore già ha dettato prevedendo la determinazione dei LEP, di cui appare prioritaria l'adozione (fra gli altri, DE SIMONE SORRENTINO [15]).
Nel corso dell'indagine è stata anche segnalata l'opportunità di un approfondimento sotto il duplice aspetto dell'adeguatezza delle soglie reddituali che consentono l'accesso alle borse di studio e dell'entità delle stesse. Al riguardo la CONFERENZA DELLE REGIONI [16] : i) sottolinea che le soglie reddituali e patrimoniali fissate annualmente dal MUR sono eccessivamente basse (secondo il DM n.65 del 2020 il livello ISEE deve essere inferiore a 23.626,32 euro e quello ISPE deve essere inferiore a 51.361,58 euro). Al riguardo, si aggiunga che le soglie ISEE e ISPE effettivamente applicate differiscono da Regione a Regione e questo costituisce, come sottolineato nel corso della procedura informativa, un elemento ulteriore di criticità del sistema; ii) l'importo delle borse di studio è eccessivamente contenuto rispetto ai costi effettivamente sostenuti dagli studenti, che spesso sono costretti a svolgere attività lavorative che ne rallentano il percorso formativo.
Circa il tema della frammentazione regionale nell'erogazione delle prestazione, va segnalata la volontà, nelle more dell'attuazione dei LEP, di migliorare il livello di partecipazione e coinvolgimento dei soggetti coinvolti, che ha condotto alla costituzione [17] di un apposito Tavolo tecnico per lo studio, l'analisi e l'individuazione dei fabbisogni finanziari regionali, composto da 4 rappresentanti del MUR (allora MIUR), 6 rappresentanti della Conferenza delle Regioni, 2 rappresentanti del MEF ed 1 rappresentante dell' ANDISU. Gli esiti di tale sinergia sono stati raccolti nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 ottobre 2017, prot. n. 798, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui si è provveduto a definire i criteri per la determinazione dei fabbisogni finanziari regionali e la conseguente ripartizione ed erogazione del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (FIS). Allo scadere del triennio di vigenza di detto decreto interministeriale, il tavolo, nuovamente convocato al fine di verificare l'attuazione del medesimo decreto tre anni, ha formulato specifiche proposte che sono state recepite nel decreto interministeriale MUR-MEF n. 853/2020 che ha vigenza triennale a partire dall'anno 2020 e, comunque, fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 68/2012.

Il Fondo integrativo statale (FIS) è uno degli strumenti finanziari, ai sensi dell'art.18 del d.lgs. 68/2012, attraverso cui si mira ad assicurare il pieno successo formativo degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi. Invero esso è stato inizialmente istituito dalla l. n. 390/1991 (art. 16, comma 4) come strumento finanziario diretto alla concessione dei prestiti d'onore per il merito e, solo in un secondo tempo, il suo ambito è stato esteso al finanziamento delle borse di studio [18] . L'obiettivo di tali interventi era quello di assicurare la copertura delle spese di mantenimento durante il corso di laurea, nelle diverse sedi.
A lungo la disciplina di riferimento è stata dettata dal d.p.c.m. del 9 aprile 2001 [19] , che disponeva, fra l'altro, che il contributo venisse ripartito fra le regioni sulla base dei seguenti criteri: a) il 50 per cento in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio da parte delle Regioni, delle Province autonome ed eventualmente delle università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, erogate agli studenti iscritti alle università con sede legale nel territorio regionale, per l'anno accademico in corso, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per la mobilità internazionale degli studenti nell'esercizio finanziario di riferimento; b) il 35 per cento in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico in corso. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2; c) il 15 per cento in proporzione al numero di posti alloggio, in gestione diretta o indiretta, degli organismi regionali di gestione effettivamente disponibili (art.16). Ogni regione era penalizzata nel caso in cui avesse ridotto l'ammontare delle proprie risorse destinate al diritto allo studio, fermo restando il principio secondo cui nessun ente territoriale poteva ricevere un importo del fondo statale inferiore all'80 per cento di quello dell'anno prima.
Dopo l'intervento del d.lgs. 68/2012 e nelle more dell'emanazione del decreto ivi previsto (all'articolo 7, comma 7), la richiamata legge n.232/2016, all'art.1, comma 271, ha, da un lato, ribadito che il riparto del Fondo deve avvenire in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni e,

dall'altro, ha demandato ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei fabbisogni finanziari regionali.
Il decreto interministeriale n. 798 dell'11 ottobre 2017 definisce il fabbisogno finanziario regionale e le modalità di riparto del FIS.
Il fabbisogno deriva dalla sommatoria dei seguenti addendi (art.1): i) il prodotto fra il numero medio (annuale) di studenti idonei nel precedente triennio e l'importo minimo della borsa come definito dal d.P.C.m. 9 aprile 2001 (distinguendo fra studenti in sede, pendolari e fuori sede); ii) il prodotto fra la media dei posti letto assegnati nel triennio accademico a studenti fuori sede idonei alla borsa e l'incremento figurativo per i servizi di alloggio determinato nella misura standard di 1.100 euro per ciascun posto; iii) il contributo per la mobilità internazionale destinato a studenti idonei alla borsa di studio che siano stati in mobilità nell'ambito del programma ERASMUS o di altri programmi internazionali nella misura standard di 750 euro *pro capite* e in termini percentuali pari al 4% della media degli studenti idonei negli ultimi tre anni accademici; iv) il contributo per la media degli studenti con disabilità non inferiore al 66% degli ultimi tre anni accademici, determinato nella misura standard corrispondente al doppio della borsa minima per la relativa erogazione di servizi, distinguendo fra studenti in sede, pendolari e fuori sede.
Ai fini della ripartizione del FIS, il fabbisogno finanziario "netto" delle Regioni è determinato sottraendo dal fabbisogno finanziario complessivo il gettito standard della tassa regionale per il diritto allo studio (pari ad un importo di 140 euro per studente iscritto).
Il fabbisogno finanziario così calcolato è coperto:
- per il 71,43% dal FIS in proporzione al fabbisogno stesso;
- per il 28,57% dalle risorse proprie delle Regioni, le quali sono tenute a contribuire in misura pari ad almeno il 40% dell'assegnazione del FIS.
Nell'accezione delle risorse proprie rientrano gli importi effettivamente erogati dalle regioni nell'anno accademico precedente per borse di studio, le ulteriori erogazioni monetarie, incluse quelle per contributi per mobilità internazionale, per servizi agli studenti con disabilità, nonché per servizi di alloggio (nella misura standard di 1.100 euro per posto letto).
Quanto al riparto del FIS, esso è effettuato per il 95% in proporzione ai fabbisogni finanziari netti delle Regioni e per il 5% sulla base della quota premiale. Qualora tuttavia l'incidenza complessiva della spesa per studenti idonei sostenuta dall'insieme delle Regioni che accedono alla quota premiale superi: il 50% del totale della spesa per studenti idonei sostenuta da tutte le Regioni, la percentuale di quota premiale del FIS sarà pari al 10%; il 60% del totale della spesa per studenti idonei sostenuta da tutte le Regioni, la percentuale di quota premiale del FIS sarà pari al 15%.
La quota premiale spetta alle sole Regioni che impiegano risorse proprie (alla data del 30 aprile dell'anno del riparto) in misura superiore al 40% dell'assegnazione del FIS registrata nell'anno precedente.
Si segnala peraltro che le risorse del Fondo sono direttamente attribuite al bilancio dell'Ente regionale erogatore dei servizi per il Diritto allo Studio, per la concessione di borse di studio.
Il FIS è allocato sul capitolo 1710 dello stato di previsione del Ministero.

Nell'ambito delle risorse del FIS confluiscono, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*quater*, del d.l. n. 104/2013, anche il 3% delle risorse che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata versa nel Fondo unico di giustizia (FUG) ai sensi dell'art.48, comma 1, del Codice delle leggi antimafia di cui al d.lgs. n.159 del 2011.
Tale disposizione rimasta dapprima inattuata in ragione del complicato meccanismo procedurale, ha determinato un incremento del FIS pari a 20.851 euro nel 2020. Si veda in proposito il decreto direttoriale n.138 del 4 dicembre 2020 (ventiseiesimo capoverso della parte motiva) di riparto del FIS per la concessione delle borse di studio riferito all'anno 2020.

La *Tabella 3* illustra l'andamento del FIS dal 2012 al 2019.

Tabella 3 . Andamento degli stanziamenti del FIS dal 2012 al 2019. Fonte: Corte dei Conti "Il Finanziamento delle borse di studio: Il Fondo integrativo borse di studio", deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 23 dicembre 2020, n.16/2020/G, pag.65

Come si evince dalla *Tabella 3*, a partire dal 2013 gli stanziamenti del Fondo sono cresciuti in maniera considerevole sino a raggiungere i quasi 247 milioni nel 2019 (+65,4%).
Nel periodo successivo il *trend* di crescita si è persino ulteriormente rafforzato. Il Fondo in commento è stato infatti più di recente incrementato ai sensi:
- 31 milioni di euro per il 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 265, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020);
- 40 milioni di euro per il 2020 ai sensi dell'art. 236, comma 4, del decreto-legge 34/2020.
Tali risorse sono state destinate nello specifico incremento è stato finalizzato a in via prioritaria a sostenere: i) "gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio"; ii) "a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito".
- 70 milioni di euro, a decorrere dall'a.a. 2021 (ciò che rende permanente l'incremento stabilito per il 2020) ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge n.178 del 2020).

Ai sensi del capitolo 1710 dello stato di previsione del MUR, per ciascuna delle annualità dal 2021 al

2023, le risorse appostate nel FIS sono pari 307.814.548 [20] .

La tassa regionale per il diritto allo studio è prevista dall'art. 18, comma 1, lettera *b)*, del d.lgs. 68/2012, come uno dei tre pilastri finanziari per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo attraverso l'erogazione delle borse di studio. La medesima disposizione fa rinvio alla disciplina di cui all'art.3, commi 20-23, della legge n.549/1995 (peraltro in parte modificata dal medesimo d.lgs.), con cui era stata introdotta tale tassa [21] , definita quale tributo proprio delle Regioni e delle Province autonome.
La tassa è corrisposta dagli studenti per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale alla Regione o alla Provincia autonoma nella quale l'università o l'istituto hanno la sede legale.
I predetti enti territoriali (ai sensi dell'art.18, comma 8, del d.lgs. 68/2012) stabiliscono l'importo della tassa articolandolo in 3 fasce e la legge stabilisce che la misura minima:
i) è pari a 120 euro per la fascia più bassa della tassa, che riguarda coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'Isee corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio;
ii) è pari a 140 euro per la fascia intermedia, che interessa coloro che presentano un Isee compreso fra il livello minimo ed il doppio del medesimo livello minimo;
iii) è pari a 160 euro per la fascia più alta, che concerne coloro che presentano un Isee superiore al doppio del livello minimo.
In ogni caso la tassa per il diritto allo studio non può superare le 200 euro.
Quella in esame costituisce la principale fonte di finanziamento delle borse di studio.

Le risorse proprie delle regioni (ulteriori rispetto al gettito della tassa per il diritto allo studio) costituiscono il terzo strumento finanziario per assicurare l'erogazione delle borse di studio. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *c)*, del d.lgs. 68/2012, è previsto che le risorse proprie devono contribuire almeno per il 40 per cento dell'assegnazione relativa al FIS. L'art.3 del citato decreto interministeriale n.798 dell'11 ottobre 2017 sui fabbisogni finanziari regionali stabilisce che per "risorse proprie delle Regioni" si devono intendere le risorse destinate alla erogazione di strumenti e servizi agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio, al netto del gettito derivante dalla tassa regionale e della quota del FIS ricevuta nell'anno precedente. La disposizione aggiunge che occorre tenere conto degli importi effettivi relativi all'anno accademico precedente a quello di utilizzo del FIS, riferiti:
- al valore complessivo delle borse concesse in denaro ed eventuali servizi;
- alle erogazioni monetarie per i contributi di mobilità internazionale;
- ad altre erogazioni monetarie;
- ad erogazioni in servizi agli studenti con disabilità;
- alle erogazioni in servizi di alloggio (nella misura standard di 1.100,00 euro per ciascuno dei posti letto concessi a studenti fuori sede idonei alla borsa).

II.4.2 Graduazione della contribuzione studentesca

Il citato d.lgs. n.68/2012, all'articolo 9, dispone la graduazione dell'importo dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica in ragione della condizione economica degli studenti. Circa la disciplina dei medesimi contributi si rinvia alla scheda di approfondimento.

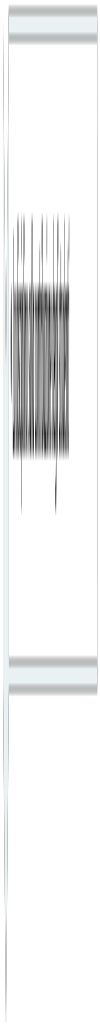

Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, ai sensi dell'articolo 1, comma 252, della legge n.232 del 2016, contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare all'università alla quale sono iscritti, comprensivi dei contributi per attività sportive, ma non dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio.
In precedenza erano previsti (ai sensi del d.P.R. n.306/1997) una tassa di iscrizione annuale (fissa) e contributi universitari (determinati autonomamente dalle università), graduati in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto.
L'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da ciascuna università statale con proprio regolamento sulla contribuzione studentesca [22] , che è adottato nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni sulla c.d. *no tax area* (v. *supra*). Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati [23] , sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.
Fatti salvi il contributo onnicomprensivo annuale, le imposte erariali ed eventuali contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali, il comma 260 impone alle università statali il divieto di poter istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio.
Si segnala che la contribuzione studentesca nel complesso non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato (art.5 del d.P.R. n.306/1997). Ai fini della verifica del superamento di detto limite non vengono computati i contributi dovuti dagli studenti frequentanti le scuole di specializzazione, nonché gli importi della contribuzione studentesca dovuti dagli studenti internazionali e dagli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio

(fuori corso).
Con specifico riferimento alla contribuzione di tale ultima categoria di studenti (fuori corso), ai sensi dell'articolo 1-*bis* del citato d.P.R., essa può essere incrementata dalle università secondo limiti e criteri individuati con decreto annuale del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori. L'incremento non può comunque oltrepassare il doppio dei limiti stabiliti per gli studenti in corso, o limiti inferiori se lo studente presenta un ISEE familiare inferiore a 150.000 euro. Tali incrementi sono destinati, in misura pari almeno al 50%, a integrare le risorse disponibili per le borse di studio e, per la parte residua, a finanziare altri interventi di sostegno al diritto allo studio.

L'esonero totale dalla contribuzione è riconosciuto in favore:
i) degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio;
ii) degli studenti con disabilità, in quanto portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l. n.104 del 1992, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento;
iii) degli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate limitatamente al periodo in cui perdura l'infermità;
iv) degli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi.
È attribuita peraltro la facoltà alle Istituzioni e alle università statali di prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e con il vincolo di tener conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a a) studenti con disabilità con invalidità inferiore al sessantasei per cento; b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi; c) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.

II.4.3 La *no tax area*

La richiamata disciplina sulla graduazione della contribuzione studentesca è stata recentemente completata dall'introduzione della cosiddetta *no tax area,* che dispone l'esonero dalla contribuzione universitaria degli studenti che presentano contemporaneamente requisiti reddituali (della famiglia di appartenenza) e di merito.
Nello specifico, l'art. 1, commi 255 e 256, della l. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale (oltre agli studenti già esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 68/2012), anche gli studenti che rispettano tutti i seguenti criteri:
a) appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE [24] è inferiore o eguale a 13.000 euro [25] (a partire dall'a.a. 2020/2021 la soglia è stata elevata, in via amministrativa, a 20.000 euro, v. *infra*);
b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
c) abbiano conseguito un numero minimo di crediti formativi. Più precisamente occorre che abbiano ottenuto, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; ovvero abbiano conseguito nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
Per gli studenti appartenenti:

i) a un nucleo familiare il cui ISEE sia superiore a 13.000 euro (a partire dall'a.a. 2020/2021 la soglia è stata elevata, in via amministrativa, a 20.000 euro, v. *infra*) e inferiore o pari a 30.000 euro, a condizione che (se iscritti negli anni successivi al primo) soddisfino i requisiti di cui alle lettere *b)* (sull'iscrizione) e *c)* (sul possesso di un numero di crediti formativi minimo), il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro (comma 257);
ii) a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro, a condizione che soddisfino il requisito di cui alla lettera c) (sul possesso di un numero di crediti formativi minimo) anche se non quello di cui alla lettera *b)*, il contributo onnicomprensivo annuale è pari ad almeno 200 euro e comunque non può superare quello determinato ai sensi del precedente capoverso, aumentato del 50 per cento.
I richiamati limiti di importo ISEE, ai sensi del comma 264, sono aggiornati con cadenza triennale a decorrere dall'a.a. 2020/2021.

Va peraltro aggiunto che in sede di legge di bilancio 2017 è stata altresì attribuita la facoltà al regolamento sulla contribuzione studentesca di poter disporre, nel rispetto dei richiamati principi della disciplina della *no tax area* e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, fra l'altro, eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale.
Un'ulteriore forma di esonero dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università è riconosciuta agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio (comma 262).
Ai sensi del comma 267, le disposizioni in commento trovano applicazione nei confronti delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, chiamate ad adeguare i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca.
In sede di riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università - FFO (di cui all'articolo 5 della legge n.537 del 1993) e del Fondo in favore delle richiamate Istituzioni si tiene conto del numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e del numero di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

Come anticipato, la platea dei beneficiari dell'esonero totale e parziale dal contributo dovuto dagli studenti universitari e dagli studenti AFAM**, c.d. no tax area, è stato esteso dapprima in via temporanea con il decreto-legge n.34 del 2020** e, successivamente, reso stabile con la legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021). L'art. 236, comma 3, ha a tal fine stanziato risorse, ai periodi primo e secondo, pari a 165 milioni di euro del FFO (tali disposizioni sono state attuate dal DM 26 giugno 2020, n.234) e, ai periodi terzo e quarto, 8 milioni per il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (in attuazione è intervenuto il DM 14 luglio 2020, n. 295).
In sede attuativa le richiamate risorse hanno consentito al Ministro di incrementare, in via amministrativa, la platea dei beneficiari della *no tax area*: i) incrementando il numero degli studenti beneficiari dell'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale, innalzando la soglia ISEE delle relative famiglie; ii) ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal medesimo contributo degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE, compreso tra 20.001 e 30.000 euro. Si veda la seguente Tabella.

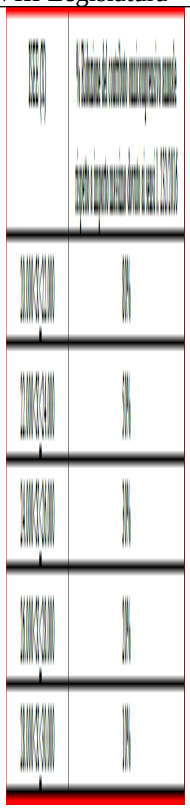

Tabella 4 Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale previsto in sede di attuazione del d.l. 34 del 2020 - Fonte: DM 26 giugno 2020, n.234 e DM 14 luglio 2020, n. 295

Ai sensi dei richiamati decreti ministeriali alle università e alle istituzioni è chiesto in relazione alle condizioni specifiche in cui queste ultime si troveranno ad operare nel prossimo anno accademico, ad accordare priorità all'ampliamento dei beneficiari dell'esonero totale (andando oltre la soglia dei 20.000 euro di ISEE) e/o ad un ulteriore incremento dell'entità dell'esonero, fermo restando il principio di gradualità dell'esonero in relazione alla situazione economica del nucleo familiare dello studente [26] .

Tali misure, previste e finanziate per il 2020, **sono state portate a regime dalla citata legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 518)** che, a tal fine ha incrementato il FFO di 165 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM di 8 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021.
A distinti decreti ministeriali sono demandata l'individuazione delle modalità di definizione di tali esoneri da parte delle istituzioni universitarie e delle istituzioni AFAM , nonché dei criteri di riparto delle risorse tra le stesse istituzioni.

La *Tabella 5* fornisce alcune utili indicazioni circa il numero di studenti che beneficiano di un esonero totale dal pagamento della contribuzione universitaria nelle tipologie di ateneo considerate (statali, non statali telematici, non statali con esclusione di quelli telematici) e il *trend* registrato nel triennio di riferimento.

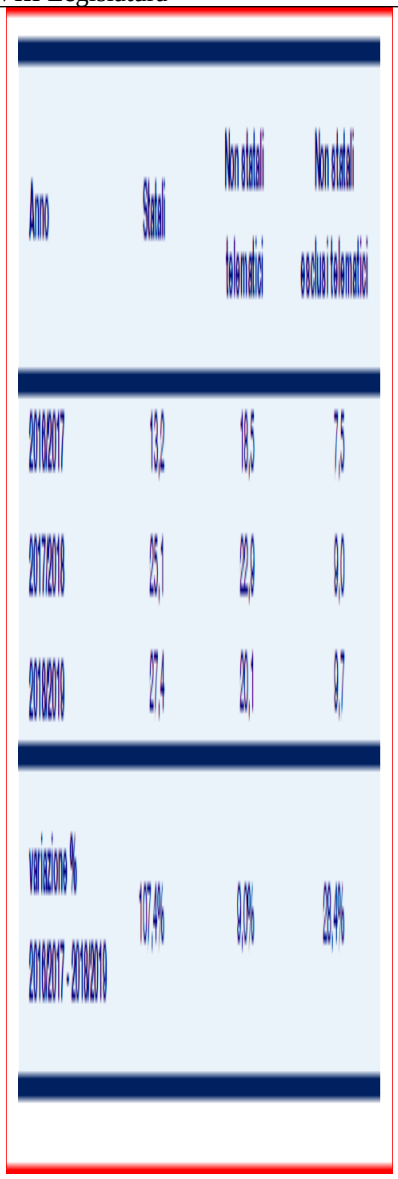

Tabella 5 - Percentuale degli studenti beneficiari di un esonero totale dalla contribuzione sul totale degli iscritti per tipologia di ateneo - Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.9, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

Come si evince dalla tabella, la quota di studenti che fruiscono dell'esonero totale dalla contribuzione è aumentato in modo molto significativo negli atenei statali, in cui essa è più che raddoppiata. Anche negli altri atenei si è registrato un incremento della stessa, ma in misura più contenuta (specie in quelli telematici). I dati richiamati sono pertanto in linea con le finalità di rafforzamento del diritto allo studio dello strumento della *no tax area*.
Analoghe considerazioni si possono tendenzialmente trarre dai dati sugli esoneri parziali riportati nella seguente tabella.

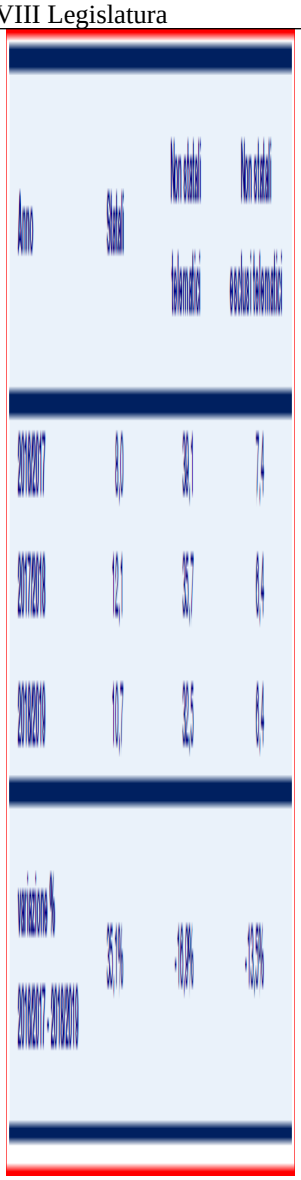

Tabella 6 - Percentuale degli studenti beneficiari di un esonero parziale dalla contribuzione sul totale degli iscritti per tipologia di ateneo Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.10, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

Dalla Tabella 6 si evince un significativo incremento della platea degli studenti beneficiari dell'esonero parziale negli atenei statali nel triennio di riferimento (pari a poco più del 35%), mentre si registra un *trend* opposto negli altri atenei. Anche in questo caso i dati sono in linea con le finalità della disciplina introdotta con la legge di bilancio per il 2017.

La Tabella 7 consente inoltre alcune prime riflessioni circa l'impatto della disciplina della c.d. *no tax area* sul richiamato *trend*, come detto in crescita, del numero di studenti beneficiari dell'esonero totale dal contributo unico. La tabella dà conto degli studenti esonerati (in numero assoluto e in percentuale agli iscritti) distinguendo, nel triennio considerato, le motivazioni dell'esonero (*no tax area*; accesso o idoneità alla borsa di studio; altro).

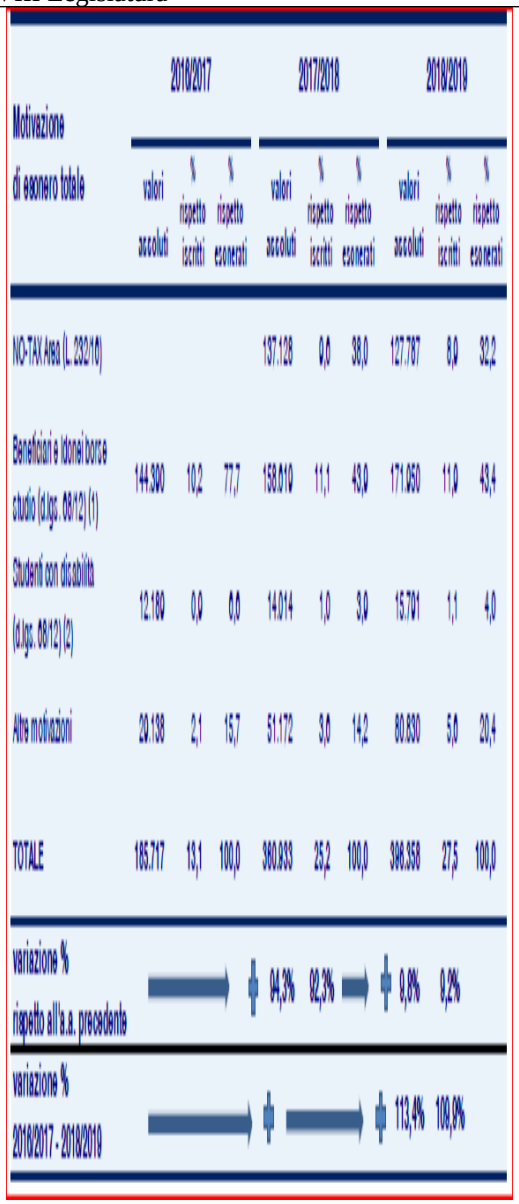

Motivazione di esonero totale	2016/2017 valori assoluti	2016/2017 % rispetto iscritti	2016/2017 % rispetto esonerati	2017/2018 valori assoluti	2017/2018 % rispetto iscritti	2017/2018 % rispetto esonerati	2018/2019 valori assoluti	2018/2019 % rispetto iscritti	2018/2019 % rispetto esonerati
NO-TAX Area (L. 232/16)				137.128	9,6	38,0	127.787	8,9	32,2
Beneficiari e idonei borsa studio (d.lgs. 68/12) (1)	144.380	10,2	77,7	158.610	11,1	43,9	171.050	11,9	43,4
Studenti con disabilità (d.lgs. 68/12) (2)	12.180	0,9	6,6	14.014	1,0	3,9	15.701	1,1	4,0
Altre motivazioni	29.138	2,1	15,7	51.172	3,6	14,2	80.830	5,6	20,4
TOTALE	185.717	13,1	100,0	360.933	25,2	100,0	396.558	27,5	100,0
variazione % rispetto all'a.a. precedente				94,3%	92,3%		9,9%	9,2%	
variazione % 2016/2017 - 2018/2019				113,4%	108,9%				

Tabella 7 - Studenti dei corsi di laurea esonerati totalmente dalle tasse negli Atenei statali, per motivazione di esonero negli a.a. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 - Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.11, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

Come si evince dalla Tabella 7, la quota degli studenti che beneficiano dell'esonero per ragioni diverse dalla *no tax area* nel triennio, in rapporto agli iscritti, rimane tendenzialmente stabile. In particolare, la quota più rilevante, relativa ai beneficiari delle borse di studio, passa dal 10,2% nell'a.a. 2016/2017, all'11,1% nell'a.a. 2017/2018 all'11% nel 2018/2019.

Pertanto il contributo principale all'incremento della quota dei beneficiari sul totale è attribuibile agli effetti della disciplina sulla *no tax area*.

A conclusioni per molti aspetti analoghe si giunge con riferimento agli istituti AFAM. La Tabella 8 consente di tracciare l'evoluzione, nel medesimo triennio accademico di riferimento, con riguardo alla percentuale degli studenti beneficiari di un esonero totale o di un esonero parziale dalla contribuzione sul totale degli iscritti negli istituti AFAM.

Tipologia di istituto	2016/2017	2017/2018	2018/2019	variazione % 2016/17 - 2018/19
	Studenti esonerati totalmente			
Accademie di Belle Arti	15,4	38,9	29,3	89,8%
Acc. Naz. Arte Drammatica e Danza	9,3	23,0	24,9	166,5%
Conservatori di musica	7,5	22,2	21,7	191,0%
Istituti Sup. per le Industrie Artistiche	18,3	23,2	20,7	28,9%
TOTALE	11,9	28,9	25,7	116,3%
	Studenti esonerati parzialmente			
Accademie di Belle Arti	5,4	3,7	3,5	-36,2%
Acc. Naz. Arte Drammatica e Danza	19,8	8,8	11,2	-42,9%
Conservatori di musica	14,0	7,9	7,0	-49,8%
Istituti Sup. per le Industrie Artistiche	4,5	3,4	0,0	-100,0%
TOTALE	9,3	5,8	5,1	-45,8%

Tabella 8 - Percentuale degli studenti beneficiari di un esonero totale e parziale dalla contribuzione sul totale degli iscritti negli istituti AFAM statali - Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.17, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

Come si ricava dalla precedente tabella, nel triennio di riferimento la quota di studenti totalmente esonerati più che raddoppia, passando dall'11,9% al 25,7%. In termini relativi il contributo maggiore è ascrivibile ai conservatori, in cui tale quota risulta quasi triplicata, anche se è ancora nelle Accademie di Belle arti che si registra la quota più elevata di esoneri totali (pari a poco meno di un terzo degli iscritti).

A differenza di quanto accade negli atenei, la quota degli studenti che beneficia di riduzione delle tasse risulta significamene in calo (-45,8%).

Prendendo in esame le motivazioni dell'esonero totale (si veda la tabella seguente) si evince che circa la metà (il 47,3%) degli studenti che beneficiano dell'esonero totale nell'a.a. 2018/2019 (e persino il 54,7% nell'anno prima) risulta esentato in quanto appartenente alla *no tax area*.

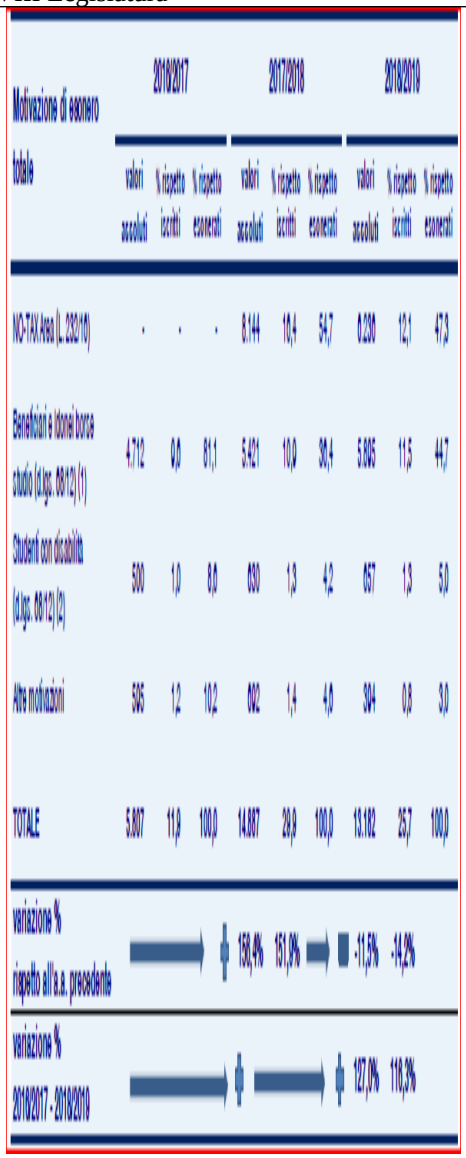

Motivazione di esonero totale	2016/2017 valori assoluti	2016/2017 % rispetto iscritti	2016/2017 % rispetto esonerati	2017/2018 valori assoluti	2017/2018 % rispetto iscritti	2017/2018 % rispetto esonerati	2018/2019 valori assoluti	2018/2019 % rispetto iscritti	2018/2019 % rispetto esonerati
NO-TAX Area (L. 232/16)	-	-	-	8.144	10,4	54,7	6.230	12,1	47,3
Beneficiari e idonei borse studio (d.lgs. 68/12) (1)	4.712	8,8	81,1	5.421	10,9	36,4	5.895	11,5	44,7
Studenti con disabilità (d.lgs. 68/12) (2)	580	1,0	9,9	680	1,3	4,2	657	1,3	5,0
Altre motivazioni	505	1,2	10,2	682	1,4	4,9	394	0,8	3,0
TOTALE	5.807	11,9	100,0	14.887	28,9	100,0	13.182	25,7	100,0
variazione % rispetto all'a.a. precedente				156,4%	151,9%		-11,5%	-14,2%	
variazione % 2016/2017 - 2018/2019							127,0%	110,3%	

Tabella 9 - Studenti dei corsi AFAM statali esonerati totalmente dalle tasse, per motivazione di esonero negli a.a. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 - Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.18, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

La Tabella 10, nella quale si prendono in considerazione gli istituti AFAM non statali, mostra che nel medesimo periodo la percentuale degli studenti esonerati totalmente e parzialmente dalle tasse rimane sostanzialmente invariata.

Tipologia di istituto	2016/2017	2017/2018	2018/2019	variazione % 2016/17 - 2018/19
	Studenti esonerati totalmente			
Accademie legalm. riconosciute	1,9	2,1	1,9	-0,5%
Istituti superiori di studi musicali	6,3	8,0	7,5	18,5%
Ist. autorizzate a rilasciare titoli AFAM (art.11 DPR 8.7.2005, n.212)	0,9	0,3	0,4	-55,1%
TOTALE	2,2	2,2	2,0	-10,0%
	Studenti esonerati parzialmente			
Accademie legalm. riconosciute	17,1	20,4	20,7	21,3%
Istituti superiori di studi musicali	9,5	7,7	6,7	-29,9%
Ist. autorizzate a rilasciare titoli AFAM (art.11 DPR 8.7.2005, n.212)	8,8	7,2	8,4	-27,2%
TOTALE	13,2	13,8	12,9	-2,2%

Tabella 10 - Percentuale degli studenti beneficiari di un esonero totale e parziale dalla contribuzione sul totale degli iscritti negli istituti AFAM non statali - Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.18, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

Nel corso delle audizioni è stata richiamata l'importanza dell'istituto della *no tax area* (fra gli altri MONDIN, LAUDISA), in quanto lo stesso ha consentito un incremento delle iscrizioni, contribuendo in modo significativo all'inversione del *trend* di calo delle immatricolazioni registrato a partire dall'a.a. 2003/2004 (si veda la *Figura 11*).

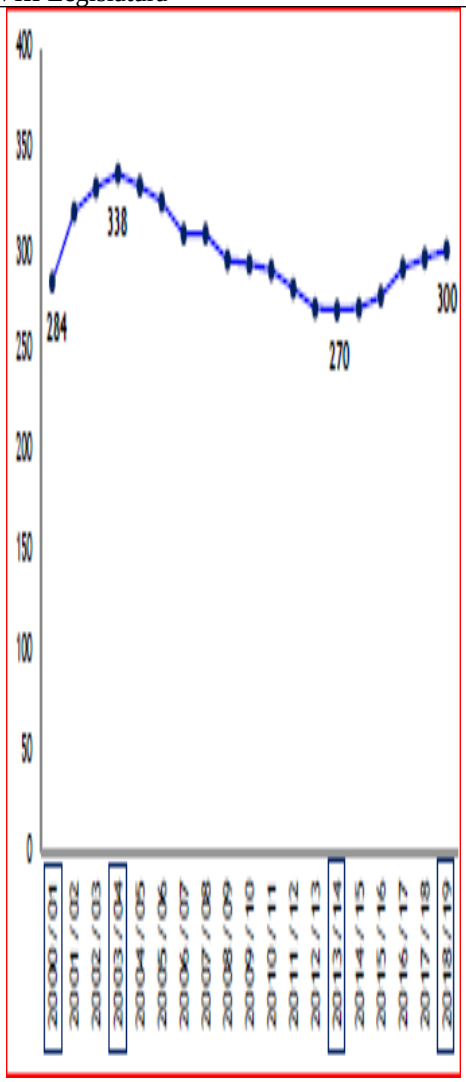

Figura 11 - Immatricolati nel sistema universitario italiano negli a.a. 2000/01-2018/19. Alalaurea Rapporto 2020, pag. p.22, .

Considerando l'apprezzamento nei confronti della misura, nel corso delle audizioni è stata segnalata l'opportunità di ampliare la platea dei beneficiari, tramite un incremento delle soglie reddituali (fra gli altri, RUSSO [27] , VICINO [28]), ciò che avvicinerebbe l'Italia agli altri Paesi europei in cui l'accesso all'istruzione avviene a costi più contenuti o senza alcun onere a carico degli studenti (LAUDISA [29]). In tal modo si favorirebbe la prosecuzione degli studi e l'acquisizione di competenze e qualificazioni richieste dal tessuto produttivo (CHIAPPARINO [30]), a beneficio di un più rapido inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.
Tale richiesta è stata fortemente sostenuta da parte degli studenti. Al riguardo sia lo stesso CHIAPPARINO [31] , a nome del CNSU [32] , sia i rappresentanti della Primavera degli studenti hanno avanzato la proposta di innalzare il valore ISEE per l'esenzione totale a 23.000 euro.

II.4.3 Prestito d'onore

Si tratta di uno strumento di sostegno al diritto allo studio (inclusivo della concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e della corresponsione delle quote degli interessi) - concesso in favore degli studenti in possesso dei requisiti di merito - la cui gestione è affidata alle Regioni, alle Province autonome, alle università e agli istituti AFAM, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Regioni e Province autonome (art.3, comma 5, d.lgs. 68/2012).

Ai medesimi soggetti è altresì affidata la concessione di un prestito d'onore aggiuntivo (rispetto alla borsa di studio e di importo non superiore alla medesima) agli studenti in una fase avanzata del percorso di studi e in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla borsa di studio. A beneficiare del prestito con modalità agevolate di restituzione, sono, nello specifico, gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato, nonché gli iscritti dal quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Allo stato non risulta che il richiamato decreto interministeriale sia stato emanato.

II.4.4 Servizi abitativi

Fra i principali interventi di competenza degli enti regionali per il diritto allo studio si segnalano i servizi abitativi, che si distinguono fra posti alloggio assegnati direttamente ai beneficiari e contributi per l'alloggio.

Tipologia di intervento	Università Corsi di laurea	Universitàorsi post-laurea	Istituti AFAM	Altro	Totale
Posti alloggio	34.517	472	1.349	50	36.388
Contributi-alloggio	4.337	23	200	0	4.560
Totale	38.854	495	1.549	50	40.948

Tabella 11 - Numero di interventi per i servizi abitativi nell'a.a. 2019- Fonte: "Il diritto allo Studio Universitario nell'anno accademico 2019-2020", aprile 2021, pag.13 - Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica - MUR

I principali beneficiari di tali misure (pari ad oltre i due terzi del totale) sono gli studenti fuori sede che già ricevono la borsa di studio o che sono stati dichiarati idonei non beneficiari. I restanti sono altri studenti iscritti, studenti Erasmus e coloro che fruiscono dell'alloggio ad uso foresteria.
Come segnalato nella citata pubblicazione del MUR 2021,il numero dei posti-alloggio disponibili si è ridotto nel 2020 (di circa 3.000 unità) per via degli effetti della pandemia da COVID-19, ed in particolare della necessità di assegnare stanze doppie per uso singolo, con una perdita di circa 3.000 posti.

Al fine di affrontare le criticità abitative degli studenti, nell'ambito delle misure adottate in relazione all'emergenza sanitaria, si segnalano i rimborsi dei canoni dei contratti di locazione corrisposti dagli studenti universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid-19.
Il d.l. 34/2020 (all'articolo 29, comma 1-*bis*) ha destinato una quota (pari a 20 milioni di euro) del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione nell'anno 2020 per il rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti, con ISEE non superiore a 15.000 euro e residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza.
Analoga agevolazione è stata disciplinata anche per il 2021. La legge di bilancio 2021(la n.178/2020), all'articolo 1, commi 526 e 527, ha istituito nello stato di previsione del MUR un Fondo, con una dotazione paria 15 milioni per il 2021,finalizzato alla corresponsione di un contributo per le spese di locazione abitativa in favore degli studenti fuori sede (iscritti alle università statali) appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000 euro e residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.
In sede di manovra economica per il 2021, sono state altresì stanziati:
- 5 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 a titolo di incentivi per la valorizzazione delle Università a vocazione collegiale da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari (articolo 1, comma 523);
- 4 milioni di euro per l'anno 2021 a titolo di incremento dello stanziamento destinato alle residenze

universitarie statali e ai collegi di merito accreditati (articolo 1, comma 522).

Al di là degli interventi di carattere emergenziale, a livello normativo è prevista una forma di cofinanziamento da parte dello Stato per interventi volti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi della legge n.338 del 2000 [33] .
In attuazione di tale disposizione, il Ministero allora competente (il MIUR) ha nel tempo emanato una serie di bandi ministeriali, l'ultimo dei quali (il quarto) risalente al 28 novembre 2016 (D.M. n. 937 del 28 novembre 2016).
Nel corso delle audizioni è stata richiamata l'importanza di tale strumento normativo e di proseguire nella sua attuazione "secondo la linea seguita negli ultimi anni" (DE SIMONE SORRENTINO [34]): esso ha infatti contribuito specie nell'arco degli ultimi quattordici anni ad un incremento di circa 14.000 posti letto, fermo restando che il ritardo con gli altri Paesi europei è ancora ampio; inoltre la legge ha definito standard e caratteristiche delle residenze universitarie, assicurando in tal modo "un equilibrato bilanciamento tra il comfort abitativo della stanza e del posto letto e gli spazi dedicati ad aspetti attinenti alla formazione e alle attività ricreative" (MONDIN [35]).
Nel frattempo, in attesa di una maggiore offerta di residenze, sarebbe importante rafforzare lo strumento del contributo per le locazioni (LAUDISA).
Il cofinanziamento statale si colloca nell'ambito di un'attività sinergica fra i soggetti chiamati ad erogare servizi di diritto allo studio, che è attualmente disciplinata dal richiamato d.lgs. 68/2012. Quest'ultimointerviene, agli articoli 13 e seguenti, prevedendo la collaborazione fra Stato, Regioni, Province autonome, Università e Istituzioni per il potenziamento dell'offerta abitativa nazionale, "al fine di garantire il soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi", e per la programmazione integrata della disponibilità di alloggi pubblici e privati, anche mediante specifici accordi con le parti sociali, i collegi universitari (art.13, comma 2).
Il medesimo articolo 13 disciplina i requisiti in presenza dei quali le strutture ricettive sono qualificate come strutture residenziali universitarie (al comma 2), stabilisce che queste ultime si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalità organizzative e gestionali adottate (comma 3) e le suddivide in:
a) collegi universitari, consistenti in strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative;
b) residenze universitarie, ossia strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura.

Gli utenti delle strutture, ai sensi dell'art. 14, sono:
i) gli studenti universitari cui è destinata la prevalenza delle giornate di presenza (su base annua);
ii) eventualmente anche i dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attività didattica e di ricerca (con la facoltà di stabilire una contribuzione alle spese differenziata);
iii) soggetti diversi al fine di un uso più efficiente delle strutture residenziali, in particolare nei periodi di chiusura estiva, e ferma restando la priorità da accordare agli studenti.

I servizi abitativi sono assicurati dai collegi universitari, strutture legalmente riconosciute a carattere residenziale, che assicurano a ciascuno studente servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi e che sostengono gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi (art.15).
I collegi, ai fini del riconoscimento legale con decreto del MUR, devono, fra l'altro, disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di attività formative, culturali e ricreative, concepite con alti standard qualitativi (art.16) [36] .

La *Tabella 12* illustra il numero di alloggi offerti dai collegi statali (si tratta della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna e del Collegio Fratelli Cairoli di Pavia), pari a 1.256, e dai 16 collegi di merito, pari a 3.861.

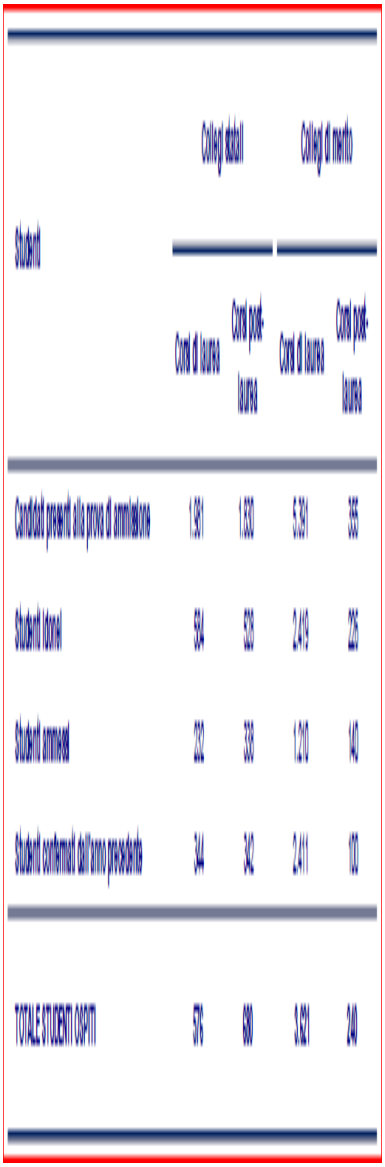

Tabella 12 - Numero di candidati, studenti idonei, studenti ammessi, studenti confermati nell'anno precedente e totale ospiti nei collegi nell'a.a. 2019/2020 - Fonte: "Il diritto allo Studio Universitario nell'anno accademico 2019-2020), aprile 2021, pag.7, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica - MUR

La *Tabella 13* offre un quadro delle tipologie di intervento forniti dai collegi statali e dai collegi di merito relativi al sostegno agli alloggi e ad ulteriori interventi afferenti al diritto allo studio.

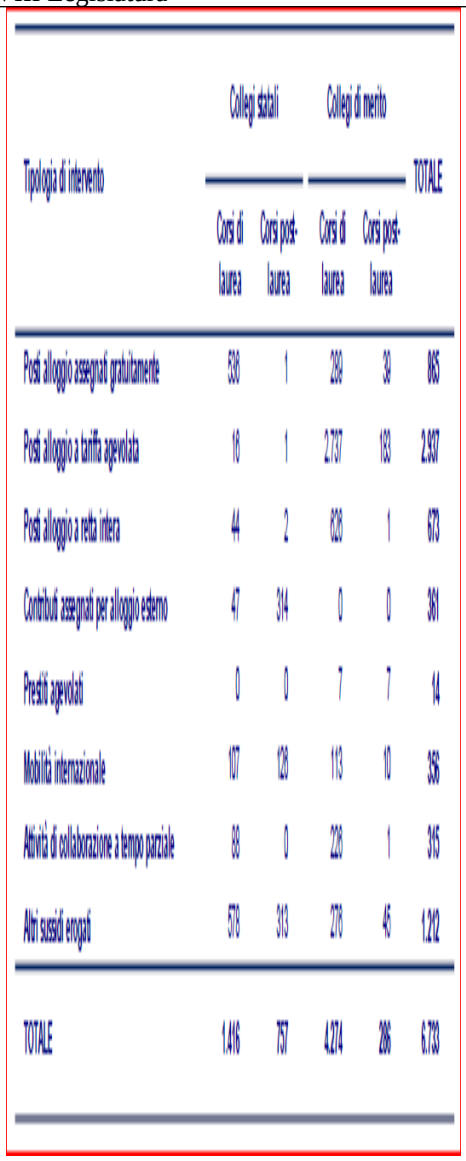

Tipologia di intervento	Collegi statali		Collegi di merito		TOTALE
	Corsi di laurea	Corsi post-laurea	Corsi di laurea	Corsi post-laurea	
Posti alloggio assegnati gratuitamente	536	1	289	39	865
Posti alloggio a tariffa agevolata	16	1	2.737	183	2.937
Posti alloggio a retta intera	44	2	626	1	673
Contributi assegnati per alloggio esterno	47	314	0	0	361
Prestiti agevolati	0	0	7	7	14
Mobilità internazionale	107	128	113	10	358
Attività di collaborazione a tempo parziale	88	0	226	1	315
Altri sussidi erogati	578	313	276	45	1.212
TOTALE	1.416	757	4.274	286	6.733

Tabella 13 - Numero di interventi nei collegi, per tipologia - a.a. 2019/2020 - Fonte: "Il diritto allo Studio Universitario nell'anno accademico 2019-2020), aprile 2021, pag.17, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica - MUR

Nell'ambito delle misure di sussidio offerte, nei Collegi statali risulta centrale l'assegnazione di posti-alloggio gratuiti, mentre minore è il peso dei posti a tariffa agevolata e dei contributi per alloggio esterno; nei Collegi di merito è invece prevalente la misura dei posti alloggio a tariffa agevolata, con un ruolo meno significativo dei posti-alloggio gratuiti e dei contributi per alloggio esterno.

Nel corso delle audizioni, il tema degli alloggi a disposizione degli studenti fuori sede è stato indicato come una delle principali criticità nel diritto allo studio (fra gli altri, GULLUNI, TAGLIACOZZO). Al riguardo, è stata richiamata l'attenzione sia sull'inadeguatezza dell'offerta complessiva (STALTERI), anche in termini comparativi con altri Paesi europei, sia sulle differenze che si riscontrano a livello territoriale (EL GHARRAS [37]).
Tale criticità è stata condivisa dalla CONFERENZA DELLE REGIONI [38] che riconosce come "[g]li alloggi destinati ai borsisti fuori sede coprono una parte ancora esigua della domanda" (su 101.000 fuori sede sono solo 29.000 gli alloggi assegnati) e sollecita continuità nel finanziamento della legge n.338 del 2000. Peraltro, in attesa dello svolgimento del prossimo bando, suggerisce che si proceda a destinare risorse ai progetti presentati nell'ultimo bando, non finanziati, procedendo allo scorrimento della graduatoria.
È stato inoltre rilevato (STALTERI [39]) che i bandi degli enti regionali per il diritto allo studio

universitario sono spesso tardivi (e l'alloggio viene messo a disposizione quando l'attività universitaria è già iniziata con evidente penalizzazione specie degli studenti del primo anno) e che l'alloggio eventualmente assegnato è talvolta anche molto distante dall'ateneo.
Anche il sostegno economico fornito per la locazione di alloggi privati viene ritenuto in molti casi inadeguato alla luce delle condizioni di mercato, specie in talune realtà (GULLUNI [40]), e anche tale prestazione strumentale al diritto allo studio presenta significative divergenze a livello territoriale (EL GHARRAS).
L'indicazione che emerge è duplice: per un verso, è necessario rafforzare le risorse nell'edilizia universitaria da impiegare per l'acquisizione di nuovi immobili o per la riqualificazione di strutture pubbliche non più in uso; per l'altro, è irrinunciabile la definizione dei LEP affinché l'eventuale difformità nell'erogazione di servizi connessi al diritto allo studio possa essere consentita, anche in questo ambito, solo per prestazioni ulteriori rispetto a quelle ritenute minime. Tale ultima posizione è stata ritenuta centrale anche da parte delle Regioni (CONFERENZA DELLE REGIONI).
Al riguardo, si segnala che nell'ambito del PNRR, si prevede l'intervento di riforma denominato "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti" (M4-C1-R.1.7), per la cui realizzazione sono destinate risorse pari a complessivi 960 milioni di euro, a partire dal 2022 sino al 2026. L'intervento mira ad incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura anticipata, da parte del MUR, degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. L'obiettivo è quello di triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40.000 a oltre 100.000 entro il 2026.

II.4.5 Misure di carattere fiscale per il diritto allo studio

L'ordinamento prevede le seguenti misure di carattere fiscale dirette a favorire il diritto allo studio:
a) detrazioni dei canoni di locazione per studenti fuori sede
Nello specifico, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i-*sexies*), del DPR 917/1986, sono detraibili (per un importo non superiore a 2.633 euro):
- i canoni di locazione sostenuti dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa, corrisposti per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Occorre che detti contratti siano stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative;
- i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'UE o, a determinate condizioni, in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

b) esenzione IVA per servizi di vitto e alloggio
L'art. 2-*bis* del d.l. 50/2017 ha incluso nel novero delle operazioni esenti dall'IVA i servizi di vitto e alloggio forniti agli studenti universitari dagli istituti per il diritto allo studio universitario.
Nello specifico, con una novella recante un'interpretazione autentica dell'art. 10, primo comma, n. 20), del DPR 633/1972, la norma ha chiarito che tra le operazioni esentate dall'IVA che riguardano prestazioni "didattiche di ogni genere [..] rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale" sono "compresi anche i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni".

II.4.6 Monitoraggio sull'attuazione del diritto allo studio

Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 68/2012, è stata prevista l'istituzione, con decreto ministeriale,

dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario, al quale sono demandati i seguenti compiti:
- creare un sistema informativo,correlato a quelli delle Regioni e delle Province autonome, per il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni recate dal d.lgs., anche attraverso una banca dati dei beneficiari delle borse di studio;
- procedere ad analisi, confronti e ricerche sui criteri e le metodologie adottate, con particolare riferimento alla valutazione dei costi di mantenimento agli studi, nonché sui risultati ottenuti;
- presentare al Ministro proposte per migliorare l'attuazione del principio di garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché una relazione annualesull'attuazione del diritto allo studio a livello nazionale.
L'Osservatorio è un organismo coordinato, nelle sue attività, dalla Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario ed è composto da rappresentanti del MUR, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, delle Regioni e delle Province autonome, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell'università, dei collegi legalmente riconosciuti o ad essi equiparati, e da esperti del settore.
È peraltro prevista la trasmissione al Parlamento, con cadenza triennale, di un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio, che non risulta allo stato effettuata.

II.4.7 Ulteriori misure per il diritto allo studio

Nel corso delle audizioni è emersa l'esigenza, condivisa dalla Commissione, di una visione complessiva del *welfare* studentesco, che non si limiti ad esaurire il diritto allo studio in pochi strumenti, fra cui quello, seppur cruciale, della borsa di studio. Sotto tale profilo, è stato evidenziato come la condizione studentesca sia fortemente collegata anche alla possibilità di accedere ad altri istituti, fra cui:

a) Assistenza sanitaria

L'art.7, comma 6, del d.lgs. n.68 del 2012 stabilisce che i "livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale" e che gli "studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza". Per quanto riguarda il tema dei costi, essi sono compensati tra le regioni e le province autonome, nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilità sanitaria.
Nonostante l'esplicito dettato normativo, nel corso delle audizioni è stata segnalata l'inattuazione della disposizione, con conseguente penalizzazione specie degli studenti fuori sede.
Le disposizioni vigenti subordinano l'assistenza sanitaria nel luogo di studio alla contestuale cancellazione (anche temporanea, per un periodo compreso tra i tre e i dodici mesi) dell'iscrizione al proprio medico di base del comune di residenza.
Le sollecitazioni emerse nell'indagine mirano essenzialmente: a riconoscere agli studenti fuori sede l'assistenza sanitaria, a tal fine consentendo agli stessi la possibilità di richiedere l'assistenza di un medico di base per il periodo di studio, in modo di poter usufruire del medico di base in entrambi i luoghi (TAGLIACOZZO [41]); o, in alternativa, a potenziare i presidi sanitari all'interno dei singoli atenei, sul modello degli atenei di Bologna e di Salerno (D'AMBROSIO [42]).
Sul tema ha espresso il proprio avviso anche la CONFERENZA DELLE REGIONI [43] : nel riconoscere che la possibilità di mantenere nel comune di residenza il proprio medico di base è un'esigenza particolarmente sentita dagli studenti fuori sede i quali, in genere, conservano un forte legame con i luoghi di origine, avverte che, allo stato, "ciò si tradurrebbe in una duplicazione dei costi di assistenza sanitaria". Ritiene pertanto opportuno un approfondimento al fine di individuare un

meccanismo di riparto dei costi per l'assistenza sanitaria.

b) Estensione del diritto di voto agli studenti fuori sede

Nel corso delle audizioni è stata segnalata altresì l'esigenza di rafforzare le agevolazioni tariffarie per il trasporto finalizzato a raggiungere il comune di residenza in occasione di tornate elettorali e di introdurre la facoltà di voto nel comune in cui si effettuano gli studi (D'AMBROSIO [44]).
Tale richiesta è argomentata con lo spirito dell'articolo 3 della Costituzione, ed in particolare dell'impegno della Repubblica alla rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (STALTERI [45]).

c) Potenziamento del servizio di ristorazione

Altra criticità segnalata nel corso delle audizioni riguarda l'inadeguatezza del servizio di ristorazione universitaria e, in proposito, è stato auspicato il potenziamento dei servizi-mensa (fra gli altri, GIUGOVAZ [46]).

d) Partecipazione a programmi internazionali e in particolare all'Erasmus

Nel corso dell'indagine è stata sottolineata l'importanza di una proiezione internazionale, attraverso la partecipazione degli studenti a programmi di studio all'estero, ed *in primis* al programma Erasmus. In proposito, è stata rilevata in primo luogo l'inadeguatezza dei sostegni finanziari, che rendono in taluni casi insostenibili i costi per gli studenti meno abbienti. Al riguardo, è stato sostenuto l'adeguamento delle borse di studio collegate a detti progetti internazionali.
Le iniziative dirette a favorire il *Welfare* internazionale non si esauriscono peraltro con il potenziamento del sostegno economico. È stata in proposito richiamata l'attenzione sull'esigenza di una maggior flessibilità dei piani di studio universitari (fra cui GIUGOVAZ), al fine di rendere più agevole il riconoscimento dei crediti acquisiti all'estero, che potrebbe rendere più attrattiva l'esperienza di studio internazionale.
Inoltre, si è richiamata l'importanza di talune iniziative da attuare in sinergia con altri Paesi, come ad esempio la Carta europea dello studente che consente agli studenti in mobilità "l'accesso diretto a servizi di base come biblioteche, lavanderie e fotocopiatrici" e persino a "servizi erogati da soggetti non accademici, come per esempio trasporti pubblici o eventi culturali, senza richiedere adempimenti amministrativi da parte dello studente presso l'ateneo di iscrizione [47] .

e) Mobilità interna

Nel corso delle audizioni è emersa altresì l'opportunità di favorire la mobilità fra le università italiane, parallelamente a quella internazionale, in un'ottica di arricchimento delle opportunità formative e di crescita dello studente. Si è pertanto chiesto di promuovere un programma per la durata almeno semestrale, indicato con il neologismo "Irasmus" (POLLOLA [48]), evocativo del più noto programma europeo di scambi internazionale (Erasmus).
Al di là dell'esigenza generalizzata di un miglioramento della didattica per rendere la formazione acquisita più coerente con le richieste del mondo del lavoro (v.*infra*), sono state segnalate le specifiche criticità nell'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro specie nelle regioni meridionali, dovute alle difficoltà da parte degli atenei con sede in tali territori di attivare sinergie con il mondo del lavoro (con tirocini, incubatori di impresa e *spin off*) (CHIAPPARINO [49]).
Nel complesso, è stata poi rilevata l'opportunità di un rafforzamento degli strumenti che favoriscono l'incontro fra l'offerta di lavoro e la domanda del settore produttivo, come ad esempio il portale AlmaLaurea (GIUGOVAZ [50]).
Nell'ambito delle proposte dirette ad accelerare l'entrata nel mercato del lavoro, si registra anche la posizione di chi ha messo in dubbio l'utilità di continuare a prevedere esami di Stato per l'accesso a determinate professioni (POLLOLA [51]).

f) Potenziamento della didattica

Come anticipato, la qualità della didattica è centrale nella condizione studentesca intesa in senso lato e, in proposito, il superamento della precarietà dell'occupazione universitaria e la conseguente maggiore attrattività della professione docente - oggetto del terzo capitolo del presente Documento - rivestono un ruolo rilevante.

Oltre a tale aspetto, ancorché ad esso almeno in parte correlata, nel corso delle audizioni si è posta l'esigenza di promuovere una didattica trasversale e multidisciplinare, che sia in grado di preparare lo studente a meglio comprendere e affrontare la complessità della società contemporanea, attraverso ad esempio l'introduzione di corsi di laurea misti o percorsi formativi sul modello del c.d. Minor [52] (GIUGOVAZ) [53] .

Più in generale, è stato chiesto di rafforzare il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) - che costituisce il principale strumento con cui lo Stato contribuisce alle spese per il funzionamento e per le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica [54] - e di riconsiderare l'efficacia dei meccanismi premiali nel riparto dello stesso. Tali meccanismi infatti, se da un lato, hanno il pregio di incentivare la qualità, dall'altro finiscono per accrescere le risorse delle università che si caratterizzano per livelli di qualità elevata, "lasciando indietro gli atenei maggiormente in difficoltà" (CHIAPPARINO) [55] . In altri termini, "[i]l sistema meritocratico attivato con la legge n.240 del 2010 ha premiato chi aveva di più"(DE SIMONE SORRENTINO [56]), con un impatto negativo sugli altri atenei, specie alla luce dei tagli al FFO registrati proprio negli anni successivi all'introduzione di tale disciplina.

Con specifico riferimento all'area medica, è stata infine segnalata l'inadeguatezza del numero dei contratti di formazione medica specialistica per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Essi creano, nello specifico, una condizione di "imbuto formativo" (CARDIA) [57] , che peraltro potrebbe attenuarsi se aumentasse il numero di scuole accreditate, tenuto conto che un mero aumento del numero di iscritti oltre il limite della capienza delle scuole sarebbe controproducente.

Capitolo III - Il precariato nella ricerca universitaria

III.1 Personale della carriera universitaria

L'art. 33, sesto comma, della Costituzione dispone che "le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato". Come asserito dalla Corte costituzionale nella sent. n. 22 del 1996, l'autonomia oggetto di tale disposizione non attiene allo stato giuridico dei professori universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare (tale orientamento è stato confermato nella più recente sent. n. 310 del 2013).

In particolare, le disposizioni relative ai docenti universitari- dipendenti dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme pubblicistiche - sono riconducibili alla materia "ordinamento eorganizzazione amministrativa dello Statoe degli enti pubblici nazionali", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *g)*, Cost., attribuita alla competenza esclusiva statale. Alla medesima materia è stata ricondotta dalla dottrina anche l'organizzazione del sistema della ricerca in enti.

La ricerca scientifica è altresì ricompresa tra gli ambiti di competenza concorrente, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo, tuttavia, la Corte costituzionale, nella sent. n. 423 del 2004, ha evidenziato che essa "deve essere considerata non solo una 'materia', ma anche un 'valore' costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33

della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati".
La Corte ha pertanto ritenuto ammissibile un intervento "autonomo" statale "in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 33, sesto comma, Cost.). Detta norma ha, infatti, previsto una 'riserva di legge' statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie".

In coerenza con la qualificazione dell'università quale luogo di apprendimento e di elaborazione critica delle conoscenze, che opera combinando in modo organico ricerca e didattica (art. 1 della legge n. 240 del 2010), il personale della carriera universitaria svolge, per disposizione di legge, attività di ricerca scientifica e attività didattica.
Le figure della carriera universitaria (professori, ricercatori e altre figure) sono prese in considerazione, nel presente paragrafo, con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alle modalità di loro reclutamento, all'attività da essi svolta, alla progressione nella carriera.
I rapporti di lavoro dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, sono stati esclusi dalla contrattualizzazione del pubblico impiego dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale "il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 42" [58] .
Sulla base della normativa vigente, il rapporto di lavoro del personale docente universitario è a tempo indeterminato esclusivamente per i professori ordinari e associati che vengono assunti nell'organico accademico (docenti di ruolo) e per i ricercatori a tempo indeterminato assunti prima della data di entrata in vigore della riforma del sistema universitario introdotta dalla legge n. 240 del 2010 (i quali appartengono, dunque, a un ruolo ad esaurimento: cfr. il paragrafo III.1.2).
Con tutte le altre figure della carriera universitaria l'università instaura un rapporto di impiego a tempo determinato.

III.1.1. Professori di ruolo

Sono professori di ruolo i professori universitari di I fascia (ordinari) e i professori universitari di II fascia (associati).

Costituisce requisito necessario per l'accesso alla I e alla II fascia dei professori l'abilitazione scientifica nazionale (ASN), istituita e disciplinata dall'art. 16 della legge n. 240 del 2010.
Il conseguimento dell'ASN non rappresenta, tuttavia, un titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della medesima legge n. 240 [59] .
Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 (cfr. la Tabella 14), la durata dell'ASN è di nove anni decorrenti dalla data del rilascio del titolo (art. 16, comma 1, della legge n. 240 del 2010, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. *a)*, del decreto-legge n. 126 del 2019, il quale ha previsto l'applicazione di tale più lungo termine anche ai titoli di ASN conseguiti precedentemente alla data della sua entrata in vigore).
I criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'ASN - distinti per le funzioni di professore di I e di II fascia - tengono conto della qualificazione scientifica del candidato, delle pubblicazioni scientifiche, dei titoli, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120.

Il reclutamentodei professori di ruolo è effettuato sulla base delle procedure illustrate in dettaglio nella Tabella 14che segue.
In sintesi, sono previste: una procedura di valutazione aperta comparativa (*ex* art. 18 della legge n. 240 del 2010); una procedura di valutazione interna, da parte dell'università in cui prestano servizio, riservata ai ricercatori a tempo determinato di tipo B e, transitoriamente, ai ricercatori a tempo indeterminato del ruolo ad esaurimento (rispettivamente art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del 2010); una procedura di chiamata diretta, che non prevede la pubblicazione di un bando da parte dell'ateneo, ma una proposta nominativa che l'ateneo rivolge direttamente al Ministro dell'università e della ricerca, il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere, in taluni casi, della Commissione per l'ASN (*ex* art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005) [60] .

Il regime di impegno dei professori universitari di ruolo di I e di II fascia può essere a tempo pieno o a tempo definito, su loro opzione.
I professori universitari hanno l'obbligo di svolgere: **i)** attività didattica e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, quantificata annualmente in non meno di 350 ore per coloro che hanno optato per il regime di tempo pieno e in non meno di 250 ore per coloro che hanno optato per il regime di tempo definito (rispetto a un totale di, rispettivamente, 1.500 e 750 ore, previste quale quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento); **ii)** attività di ricercae di aggiornamento scientifico (art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 240).

Modalità di reclutamento dei professori di I e II fascia		
Tipo di procedura e fonti	**Soggetti ammessi**	**Elementi di valutazione**
Procedura comparativa ai fini della chiamata nel ruolodei **professori di I e di II fascia** ex art. 18 e art. 29, comma 8, della l. 240/2010 (disciplina specifica stabilita dai regolamenti di ateneo adottati *ex* l. 168/1989 nel rispetto di princìpi della Carta europea dei ricercatori [61])	**1.** Studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) **2.** Studiosi in possesso dell'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998,n.210 [62] **3.** Professori di I e di II fascia già in servizio **4.** Studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando [63]	**Valutazione comparativa** delle pubblica scientifiche, del curriculum e dell'attività
Procedura interna di valutazione (da parte dell'università in cui prestano servizio) ai fini della **chiamata nel ruolo di professore di II fascia** *ex* art. 24, comma 5, della l. 240/2010	Sono **sottoposti di diritto** alla procedura i titolari di contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. *b)*, della l. 240/2010, che abbiano conseguito l'ASN, nel terzo anno del contratto (con facoltà dell'università di anticipare la valutazione a dopo il primo anno del contratto)	**Valutazione interna** che si svolge in con agli standard qualitativi riconosciuti a live internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei crit con DM del 4 agosto 2011 [64] (ai sensi c la valutazione riguarda l'attività di didatti didattica integrativa e di servizio agli stud nonché le attività di ricerca svolte dal rice Nel caso di anticipazione della valutazion

		primo anno di contratto, è richiesto lo svo di una prova didattica
Procedura interna di valutazione (da parte dell'università in cui prestano servizio) ai fini della **chiamata nel ruolo di professore di I e di II fascia** *ex* art. 24, comma 6, della l. 240/2010. La procedura è prevista transitoriamente **fino al 31 dicembre 2021** (decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della l. 240/2010 [65])	**L'università può sottoporre** alla procedura i professori di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'ASN	**Valutazione interna** che si svolge in con agli standard qualitativi riconosciuti a live internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei crit con DM del 4 agosto 2011 (cfr. *supra*)
Chiamata **diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato** ex art. 1, comma 9, primo periodo, della l. 230/2005	**1.** Studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere **2.** Studiosi che abbiano già svolto, per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. **3.** Studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN, finanziati dall'UE o dal Ministero dell'università e della ricerca [66]	L'ateneo formula la proposta al Ministro dell'università e della ricerca il quale conc rifiuta il nulla osta alla nomina, previo pa Commissione per l'ASN (il parere non è r nella ipotesi di cui al punto 3, qualora la c sia effettuata entro 3 anni dalla vincita del programma)
Chiamata **diretta per la copertura di posti di professore ordinario**, *ex* art. 1, comma 9, secondo periodo, della l. 230/2005	Studiosi di chiara fama [67]	L'ateneo formula la proposta al Ministro dell'università e della ricerca il quale conc rifiuta il nulla osta alla nomina, previo pa Commissione per l'ASN

Tabella 14 - Modalità di reclutamento dei professori di I e II fascia

III.1.2. Ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori con contratto a tempo determinato

Ricercatori a tempo indeterminato

A seguito della legge n. 240 del 2010 (art. 29, comma 1), la copertura dei posti di ricercatore (al pari di

quelli di professore e di assegnista di ricerca) deve essere effettuata esclusivamente con le procedure di cui alla medesima legge n. 240, tra le quali non è prevista l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato [68] (è stato fatto salvo un periodo transitorio, fino all'adozione dei regolamenti di ateneo, durante il quale le università hanno potuto continuare ad avvalersi delle disposizioni previgenti).
Pertanto ilruolo dei ricercatori a tempo indeterminato, assunti prima della data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, è un ruolo ad esaurimento [69] .
I ricercatori a tempo indeterminato possono accedere a procedure di trasferimento tra sedi universitarie, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 210 del 1998.
I trasferimenti assicurano la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura.
Il trasferimento è effettuato esclusivamente su domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria (anche qualora in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382).

Ricercatori con contratto a tempo determinato

Iricercatori a tempo determinato svolgono attività universitaria sulla base di un rapporto contrattuale regolato dalla legge n. 240 del 2010.
La legge n. 240 prevede due figure di ricercatore a tempo determinato:
§ Il ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)* (cd. di tipo A), titolare di contratto di durata triennale, prorogabile, per una sola volta, per ulteriori due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il decreto ministeriale n. 242 del 24 maggio 2011 ha disposto che la valutazione ai fini della proroga del contratto abbia ad oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare [70] .
La posizione del ricercatore di tipo A corrisponde a un passaggio intermedio fra la posizione del titolare di assegno di dottorato o di post-dottorato e la carriera accademica, e può aprire l'accesso alla posizione di ricercatore di tipo B.

§ Il ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)* (cd. di tipo B), titolare di contratto triennale [71] , riservato ai candidati: **i)** che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera *a)* (cfr. punto precedente); **ii)** che hanno conseguito l'ASN alle funzioni di professore di I o di II fascia; **iii)** che sono in possesso del titolo di specializzazione medica; **iv)** che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 [72] o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 (cfr. *infra*), o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398 [73] , ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; **v)** che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005 [74] (*ex* art. 25, comma 9, della legge n. 240).

Nella Tabella 15 si propone un quadro riassuntivo delle tre tipologie di ricercatori con riferimento alle modalità di accesso alla posizione, alla disciplina dell'attività svolta dai ricercatori, alle possibilità di progressione di carriera.
Dalla Tabella 15 sono escluse le procedure di chiamata diretta dei ricercatori *ex* art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, illustrate nel paragrafo III.2.4.

	Ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento)	**Ricercatore a tempo determinato di tipo B** (art. 24,	**Ricercatore a te determinato di tip**

		co. 3, lett. *b)*, l. 240/2010)	24, co. 3, lett. *a)*, l. 2
Procedure di accesso	Con la legge n. 240/2010 **è venuta meno la procedura per l'accesso al ruolo**. Sono ammessi a **procedure di trasferimento tra sedi universitarie** *ex* art. 3 della l. 210/1998 (cfr. *supra*).	**Tipo di procedura** Procedure pubbliche di selezione disciplinate con regolamento di ateneo	**Tipo di procedura** Identica al ricercator B
		Candidati ammessi Procedura riservata a determinate categorie di candidati (cfr. *supra*), tra cui coloro che sono stati ricercatori a tempo determinato di tipo A	**Candidati ammessi** Sono ammessi alle p coloro che sono in po del titolo di dottore d o titolo equivalente, per i settori interessa diploma di specializz medica, nonché di ev ulteriori requisiti def regolamento di atene
		Valutazione Valutazione preliminare di titoli, curriculum e produzione scientifica; discussione pubblica con la commissione in merito a titoli e produzione scientifica; prova orale per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera	**Valutazione** Identica al ricercator B
Attività	**Regime di impegno** a tempo pieno o a tempo definito (su opzione).	Identico al ricercatore a tempo indeterminato	Identico al ricercator B
	Svolgono **attività di ricerca** e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a **compiti di didattica integrativa** e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, **fino a un massimo di 350 ore** in regime di tempo pieno **e fino a un massimo di 200 ore** in regime di tempo definito (art. 6, comma 3, della legge n. 240).	Svolgono **attività di ricerca**, **di didattica**, **di didattica integrativa** e di servizio agli studenti. Il **contratto** stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle **attività di didattica**, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è **pari a 350 ore** per il regime di tempo pieno e **a 200 ore** per il regime di tempo definito.	Identiche al ricercato tipo B
	Ai ricercatori a tempo indeterminato (che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della		

	legge 19 novembre 1990, n. 341 [75]) **sono affidati**, con il loro consenso e fermo restando il loro inquadramento, **corsi e moduli curriculari** compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, con la conseguente attribuzione del **titolo di professore aggregato** per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli [76] (art. 6, comma 4, della l. 240/2010).		
Progressione	**Inquadramento nel ruolo di professore** **1.** Qualora in possesso dell'ASN, possibilità di **partecipazione alla procedura comparativa** per la chiamata nel ruolo dei **professori di I o di II fascia** ex art. 18 della legge 240/2010. **2.** Qualora in possesso dell'ASN di professore di I o di II fascia e fino al 31 dicembre 2021, **l'università** in cui prestano servizio **può ammetterli alla procedura di valutazione interna**, ai fini della chiamata nel ruolo di **professore di I o di II fascia** (art. 24, comma 6, della l. 240/2010). La valutazione si svolge in conformità ai criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, definiti con DM 4 agosto 2011.	**Inquadramento nel ruolo di professore** **1.** Al **terzo anno** di contratto (salva facoltà dell'università di anticipare la valutazione a **dopo il primo anno** di contratto [77]), se in possesso dell'ASN, **sono sottoposti di diritto alla valutazione interna** ai fini della chiamata nel ruolo di **professore II fascia**. La valutazione si svolge in conformità ai criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, definiti con DM 4 agosto 2011. In caso di anticipazione della valutazione a dopo il primo anno di contratto, è richiesto lo **svolgimento di una prova didattica**. **2.** Qualora in possesso dell'ASN, possibilità di **partecipazione alla procedura comparativa** per la chiamata nel ruolo dei professori di I o di II fascia ex art. 18 della legge 240/2010.	Ammessi alla proced **selezione per ricerc** **tempo determinato** **B**
		Valutazione del contratto come titolo preferenziale Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli; tuttavia l'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.	**Valutazione del con** **come titolo prefere** Identica al ricercator B

Tabella 15 Raffronto fra le tre tipologie di ricercatori con riferimento alle modalità di accesso alla posizione, alla disciplina dell'attività svolta dai ricercatori, alle possibilità di progressione di carriera

III.1.3. Figure non strutturate a tempo determinato

I dati [78]

Oltre al personale docente di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, nell'università italiana sono presenti diverse altre figure che collaborano alle attività di ricerca e di docenza.
Come emerge dai dati riportati nella *Tabella 16*, riferita alle università statali, il ricorso a tali figure si è intensificato nel corso degli anni.

Tabella 16 Figure professionali nell'università ulteriori rispetto ai ricercatori Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati MUR

La categoria più rappresentata è costituita dagli assegnisti di ricerca, i quali hanno raggiunto nel 2019 le 13.930 unità (con un incremento di circa il 3 per cento rispetto al 2013).
Con riferimento agli assegnisti, è stato rilevato il progressivo innalzamento della loro età media che, nel 2017, è risultata pari a 34,5 anni. Gli assegnisti con meno di 40 anni, nel 2013 pari all'87 per cento

del totale, nel 2017 sono diventati l'82 per cento del totale (Corte dei conti, Referto sul sistema universitario, maggio 2021).

Risultano in diminuzione tra il 2018 e il 2019 i docenti per attività formative, che passano dalle 14.009 unità alle 8.717 unità.
Il ricorso ai docenti a contratto è prevalente nelle università non statali (oltre che, sotto altri profili, negli atenei del Nord-Ovest e nei corsi di laurea triennale).
Nel *Focus* a cura del MIUR Il personale docente e non docente nel sistema universitario italiano-a.a 2017/2018, pubblicato nell'aprile 2019, è riportato che negli atenei non statali i docenti a contratto costituiscono il 68 per cento del totale del personale impiegato in attività didattiche, mentre negli atenei statali tale valore si attesta intorno al 28 per cento.
Nel complesso, i docenti a contratto rappresentano comunque una risorsa indispensabile per coprire l'offerta formativa programmata dagli atenei.
Sulla base di quanto evidenziato nel Rapporto biennale sul sistema universitario e della ricerca, pubblicato dall'ANVUR nel 2018, essi sostengono il 24, 9 per cento del totale delle attività didattiche e il 18,7 per cento delle ore di didattica totali.
L'ANVUR fornisce inoltre i seguenti dati relativi alla distribuzione delle attività didattiche tra personale docente universitario (*Tabella 17*):

Distribuzione percentuale delle attività didattiche nell'anno accademico 2016/2017	
Professori ordinari	14,9%
Professori associati	23,5%
Ricercatori a tempo indeterminato	17,2%
Ricercatori a tempo determinato	6,1%
Docenti a contratto	24,9%
Altre figure non strutturate	13,4%

Tabella 17 Distribuzione delle attività didattiche tra personale docente universitario. Fonte: rielaborazione su dati ANVUR

Professori a contratto

Sono denominati "professori a contratto" i titolari di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240 del 2010.
I contratti in questione sono previsti ai fini dello svolgimento delle seguenti attività didattiche:
§ Attività di insegnamento di alta qualificazione, in relazione alle quali l'università intende avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I contratti hanno durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni. Possono essere a titolo gratuito ovvero oneroso. In tal caso per un importo non inferiore a quello fissato con il decreto ministeriale che stabilisce il trattamento economico per i titolari di contratti di cui al punto successivo (art. 23, comma 1, della legge n. 240 del 2010).

§ Specifiche esigenze didattiche, anche integrative. I relativi contratti sono stipulati a titolo oneroso con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti (art. 23, comma 2, della legge n. 240 del 2010).
La disciplina del trattamento economico spettante ai titolari dei contratti in questione (e che costituisce parametro di riferimento per l'importo dei contratti per insegnamenti di alta qualificazione: cfr. punto precedente) è stata definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 luglio 2011, n. 313.
Ai sensi del decreto ministeriale n. 313, il trattamento economico è determinato da ciascuna università,

anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento - al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento - sulla base dei seguenti parametri: la tipologia dell'attività didattica o integrativa; il numero degli studenti; l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta; le disponibilità di bilancio.

§ Insegnamenti tesi a favorire l'internazionalizzazione, per i quali le università possono stipulare contratti con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. In questo caso il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee (art. 23, comma 3, della legge n. 240 del 2010).

Assegnisti di ricerca

Gli assegni di ricerca - originariamente introdotti dall'art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 [79] e il cui importo era stato da ultimo determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 febbraio 2004 [80] - costituiscono ora oggetto di disciplina dell'art. 22 della legge n. 240 del 2010.
Gli assegni - di durata compresa tra uno e tre anni, rinnovabili per una durata complessiva comunque non superiore a quattro anni (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso) - possono essere conferiti, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, da università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del DPR n. 382 del 1980.
Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle predette università e istituzioni.
I soggetti conferitori possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, detti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
Gli assegnisti di ricerca, quindi, unitamente ai ricercatori a tempo determinato di tipo A, rappresentano le posizioni *post doc* che aprono l'accesso alla posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo B.
La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni cumulata con la durata dei contratti di ricercatore a tempo determinato (anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con i suddetti enti) non può superare i 12 anni anche non continuativi.
L'importo degli assegni è determinato dal soggetto conferitore sulla base di un importo minimo stabilito con decreto ministeriale.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 marzo 2011, n. 102, l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22, è stato determinato in una somma pari a 19.367 euro, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante. La determinazione dell'importo tiene conto del fatto che i soggetti titolari degli assegni in questione partecipano ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore (*ex* art. 18, comma 5, della legge n. 240), con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione della connessa attività tecnico-scientifica.
Sotto il profilo dell'attività svolta, in sede di audizione, è stato evidenziato che, per quanto la normativa indirizzi gli assegni allo svolgimento di attività di ricerca, non di rado gli assegnisti svolgono attività didattica (si veda, in particolare, il documento del Consiglio universitario nazionale

acquisito agli atti della Commissione).

Borsisti di ricerca

Sulla base della disciplina vigente (art. 1 della legge n. 398 del 1989), le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio:
§ per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto;
§ per i corsi di dottorato di ricerca;
§ per i corsi di perfezionamento all'estero.
Si è discusso, in dottrina, se dovessero ritenersi soppresse o meno le borse di ricerca *post* dottorato in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 4 della legge n. 398 (disposta dall'art. 29, comma 11, lett. *b)*, della legge n. 240 del 2010).
La tesi della sopravvivenza alla riforma del 2010 di borse di ricerca da destinare (anche) a coloro che fossero in possesso del titolo di dottorato si è fondata principalmente sui seguenti elementi: la mancata soppressione, all'art. 1 della legge n. 398 del 1989, del riferimento alle borse per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato; la persistente vigenza dell'art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, il quale dispone l'applicazione di talune norme (in materia di agevolazioni fiscali e di collocamento in congedo straordinario) "alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea"; l'art. 60, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il quale ha previsto che le borse di studio universitarie *post lauream* confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge n. 243 del 1991, alle università non statali legalmente riconosciute.
Le soppresse borse di studio per attività di ricerca post-dottorato (art. 4 della legge n. 398) rappresentavano uno dei possibili percorsi *post doc*, che la legge n. 240 ha inteso probabilmente assorbire negli altri due percorsi degli assegni di ricerca e della posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo A.
Se questa era l'intenzione del legislatore del 2010, la normativa vigente (di dubbia interpretazione [81]) ha sortito un effetto diverso, in quanto gli atenei, sulla base delle loro autonome discipline (regolamenti di ateneo), hanno continuato ad erogare borse *post lauream* in cui la laurea è stata considerata soglia minima per l'accesso alla borsa, e non requisito esclusivo. In tal modo la borsa *post lauream* è diventata equivalente a una "borsa di ricerca" indirizzata anche a laureati già in possesso del titolo di dottore di ricerca [82] .
L'istituzione di tali borse è stata finanziata: con fondi attribuiti dall'ateneo in coerenza con la programmazione delle attività di ricerca; con fondi derivanti da progetti di ricerca sostenuti dall'Unione europea o da altre istituzioni, nazionali o straniere; con fondi esterni, disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti, donazioni o contributi provenienti da soggetti pubblici o privati.

Collaboratori ed esperti linguistici

Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1995, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato di diritto privato (disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Università) - a tempo indeterminato o, per esigenze temporanee, a tempo determinato - con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza (tali figure hanno sostituito i lettori di madre lingua straniera inizialmente previsti dall'art. 28 del DPR n. 382 del 1980 [83]).
L'assunzione di collaboratori ed esperti linguistici - effettuata tramite selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti - è finalizzata a fare fronte alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche.

I collaboratori ed esperti linguistici sono assoggettati a una procedura annuale di valutazione dell'attività svolta, con riguardo agli obblighi contrattuali, da parte dell'università presso cui prestano servizio, all'esito positivo della quale è subordinata la continuità del rapporto di lavoro.

III.1.4 Borse di ricerca, dottorato di ricerca, assegni di ricerca e ricercatori universitari nel DDL all'esame del Parlamento (A.S. 2285)

In data 6 luglio 2021 la Commissione ha avviato l'esame, in sede redigente, dell'A.S. 2285 recante "Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca", già approvato dalla Camera dei deputati.
Il disegno di legge reca disposizioni relative all'attività di ricerca e al reclutamento dei ricercatori nelle università (università statali e università non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, e gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale) e negli enti pubblici di ricerca (di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 2016) [84] .
Si rinvia al paragrafo III.2.2 per la illustrazione delle misure - recate dall'art. 6 del disegno di legge - relative al reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca.

Borse di ricerca post lauream

L'art. 2 del disegno di legge è indirizzato a introdurre nell'ordinamento una disciplina delle borse *post lauream* - denominate «borse di ricerca» in quanto collegate a uno specifico progetto di ricerca - conferite dauniversità ed enti pubblici di ricerca per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca.
Si è, infatti, avuto modo di evidenziare nel paragrafo III.1.3 come la legge n. 240 del 2010 abbia lasciato in vigore, al riguardo, una normativa che ha suscitato dubbi interpretativi.
I destinatari delle borse di ricerca sono individuati in coloro che siano in possesso di laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa di ricerca.
E' escluso dal conferimento delle borse il personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, i ricercatori a tempo determinato e chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.
La disciplina delle procedure per il conferimento delle borse di ricerca è demandata ai regolamenti dell'università ovvero dell'ente pubblico di ricerca, sulla base di alcuni elementi essenziali legislativamente definiti: una procedura di valutazione comparativa secondo i princìpi di pubblicità e di trasparenza, resa pubblica nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca (cfr. *infra*); la costituzione di una commissione giudicatrice composta dal responsabile del progetto di ricerca e da altri due membri designati dall'università o dall'ente pubblico di ricerca; al termine della procedura di valutazione comparativa, la formazione di una graduatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato.
La durata delle borse è compresa tra 6 e 12 mesi, prorogabili fino a 36 ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. I 36 mesi costituiscono la durata massima complessiva di fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca (con esclusione dal computo delle sospensioni per maternità o paternità o per gravi motivi di salute).
Alle borse di ricerca si applica il divieto di cumulabilità di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 398, l'esclusione dall'impegno in attività didattiche di cui al medesimo art. 6, comma 5, nonché le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali e di collocamento in congedo straordinario, di cui ai commi 6, 6-*bis* e 7 del medesimo art. 6.
E' espressamente previsto che le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in

ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.
Le nuove disposizioni sono coordinate: **i)** con l'art. 1 della legge n. 398 del 1989 (dove viene soppresso il riferimento alle borse *post* dottorato); **ii)** con l'art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998; **iii)** (ai sensi dell'art. 8, comma 1, del disegno di legge) con l'art. 60, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013.
Le università sono tenute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ad adeguare alle nuove disposizioni i propri regolamenti recanti disciplina di borse di studio *post lauream* per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca (art. 8, comma 2).

Dottorato di ricerca

L'art. 3 del disegno di legge intende procedere a un riordino delle disposizioni in materia di dottorato di ricerca, per certi aspetti, peraltro, anticipato dal decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione.

Nello specifico: **i)** le modificazioni all'art. 4 della legge n. 210 del 1998 (orientate ad ampliare gli sbocchi professionali del dottorato di ricerca) risultano ad oggi superate dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; **ii)** la modificazione all'art. 5, comma 2, secondo periodo, della legge n. 508 del 1999 (relativa alla introduzione del dottorato di ricerca per le Istituzioni AFAM) è ad oggi superata dalle disposizioni di cui al medesimo art. 3, comma 10; **iii)** le modificazioni all'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (relative alla valutazione del titolo di dottore di ricerca ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni pubbliche) sono parzialmente superate dalle disposizioni di cui al medesimo art. 3, comma 8.
A differenza del decreto-legge n. 80 del 2021, il disegno di legge intenderebbe introdurre una disciplina del punteggio che il titolo di dottore di ricerca conferisce ai fini del reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.
Con riferimento alle Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, l'art. 3 del disegno di legge prevede la possibilità di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca (già introdotti dal decreto-legge n. 80 del 2021) a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (demandando al Ministro dell'università e della ricerca la definizione, con proprio decreto, delle modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi).
Demanda altresì al Governo l'adeguamento del regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
L'articolo interviene, infine, per autorizzare la spesa di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, da destinare a procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica per dottorati di ricerca riservate alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (recante norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Assegni di ricerca

L'art. 4 del disegno di legge apporta modificazioni alla disciplina degli assegni di ricerca recata dall'art. 22 della legge n. 240 del 2010.
Il vigente art. 22 prevede che le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca (*ex* art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382) - nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio - possano conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.
I bandi (da pubblicare anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea) devono contenere informazioni dettagliate sulle funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante all'assegnatario.

Il disegno di legge in esame intende:
§ restringere la platea dei soggetti destinatari degli assegni di ricerca, corrispondenti, nel testo vigente, a tutti gli "studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca". Si propone, infatti, che siano destinatari degli assegni esclusivamente studiosi in possesso di un titolo di dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero, o iscritti all'ultimo anno di un corso di dottorato di ricerca (i quali sono ammessi alla procedura di selezione con riserva e comunque a condizione che conseguano il titolo di dottore di ricerca prima della presa di servizio), ovvero, per le discipline mediche, in possesso di un diploma di specializzazione;

§ estendere le categorie di personale escluse dal conferimento degli assegni, individuate, nel testo vigente, nel personale di ruolo di università, istituzioni ed enti che conferiscono gli assegni. Si propone, al riguardo, che sia escluso dall'assegnazione il personale in servizio titolare di contratto di lavoro a tempo sia determinato che indeterminato, presso le università, istituzioni ed enti conferitori degli assegni;

§ in relazione alla durata del singolo assegno di ricerca, che resta fissata in un massimo di quattro anni, compresi gli eventuali rinnovi, eliminare lo scomputo dalla durata complessiva di quattro anni del periodo di fruizione in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso;

§ fissare in 4 anni la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli altri enti conferitori. La durata di 12 anni prevista nel testo vigente (art. 22, comma 9, primo periodo) si riferisce cumulativamente ai rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e ai contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010. Con disposizione transitoria (art. 8, comma 3) viene tuttavia previsto che il limite di durata non superiore a 12 anni continui ad applicarsi ai rapporti di assegnisti di ricerca e di ricercatori a tempo determinato instaurati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ai sensi dei vigenti articoli 22 e 24 della legge n. 240.

Ricercatori universitari

L'art. 5 del disegno di legge intende sostituire le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (art. 24, comma 3, della legge n. 240) con la figura unica del ricercatore universitario a tempo determinato titolare di contratto di durata complessiva di 7 anni, non rinnovabile.
In relazione alla disciplina della nuova figura di ricercatore a tempo determinato:
§ è introdotto un regime di incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Si ricorda che per gli attuali ricercatori a tempo determinato è previsto esclusivamente il collocamento in aspettativa ovvero in posizione fuori ruolo, senza assegni né contribuzioni previdenziali, qualora dipendenti di amministrazioni pubbliche (art. 24, comma 9-bis, della legge n. 240). Si osserva che il regime di incompatibilità che si intende introdurre per i ricercatori a tempo determinato risulterebbe, per certi aspetti, più restrittivo di quello previsto per i professori di ruolo e per i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano optato per il regime a tempo definito, ai quali la legge n. 240 consente di svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali (art. 6, comma 12, quarto periodo);

§ ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto. Si ricorda che il vigente art. 24 prevede esclusivamente

per i ricercatori di tipo B la computabilità, nell'ambito della durata triennale del contratto, del periodo di congedo obbligatorio di maternità, salva la possibilità di chiedere successivamente la proroga del contratto per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità (comma 9-*ter*).
Con l'istituzione della nuova figura viene introdotto un nuovo vincolo di spesa alla programmazione triennale del personale (cfr. il paragrafo III.3.1). Alle università è, infatti, imposto di vincolare risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando.
In relazione alla procedura di selezionedei nuovi ricercatori universitari a tempo determinato:
§ in luogo della commissione costituita dai professori di I e di II fascia in servizio presso il dipartimento che indice la procedura (art. 24, comma 2), il disegno di legge prevede la formazione di una commissione giudicatrice costituita da un numero di membri compreso fra 3 e 5, la maggioranza dei quali devono essere professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione devono essere professori di I o di II fascia o dirigenti di ricerca e primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'ASN, scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca (cfr. *infra*), tra i soggetti iscritti in una banca dati (contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di I e di II fascia nonché i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'ASN che abbiano presentato domanda per esservi inseriti). Non possono essere membri della commissione: i rettori in carica; i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del DPR n. 382 del 1980; i professori che hanno optato per il regime a tempo definito; i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza; i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare; i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti. Per i membri della commissione è esclusa la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti;

§ a seguito della deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università, è previsto che il contratto di ricercatore universitario a tempo determinato sia stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, all'università è posto divieto di bandire nuove procedure di selezione per il medesimo macrosettore;

§ con disposizione transitoria (art. 8, comma 4) è conferita facoltà alle università di indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi del vigente art. 24 per i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le disposizioni vigenti continuano, inoltre, ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

§ con ulteriore disposizione transitoria (art. 8, comma 5) - fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - (anche) coloro che siano in possesso dell'ASN alle funzioni di professore di I o di II fascia sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione dei (nuovi) ricercatori universitari a tempo determinato.
Con riguardo alla procedura interna di valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, il disegno di legge intende introdurre le seguenti modificazioni alla disciplina attualmente vigente per i ricercatori di tipo B: **i)** sotto il profilo temporale, si prevede che i ricercatori siano sottoposti alla procedura di valutazione a partire dal terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, mentre viene soppressa la possibilità di anticipare la valutazione a dopo il primo anno di contratto; **ii)** è previsto che la valutazione sia effettuata anche sulla base di una prova didattica; **iii)** all'esito positivo della valutazione, l'inquadramento nel ruolo dei professori associati è immediato

(senza che il candidato positivamente valutato debba attendere la scadenza del contratto di ricercatore); **iv)** in caso di esito negativo della valutazione, l'università è tenuta a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto; **v)** il ricercatore universitario che ha conseguito l'ASN in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può chiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale. Su tale istanza l'università si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione.
Per la nuova figura del ricercatore a tempo determinato è previsto il trattamento economico attualmente spettante ai ricercatori a tempo determinato di tipo B, a sua volta corrispondente al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento (art. 24, comma 8, secondo periodo, della legge n. 240 del 2010).
Infine, in ordine all'attività dei nuovi ricercatori universitari, è disposto che la loro attività didattica e scientifica concorra alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università *ex* art. 60, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 (al riguardo, cfr. il paragrafo III.3.4).

L'art. 7 prevede l'attivazione, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, una sezione del quale deve essere dedicata alla pubblicazione dell'elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di selezione dei (nuovi) ricercatori universitari a tempo determinato.
Nel portale devono essere pubblicati, a cura delle università e degli enti pubblici di ricerca (pena l'invalidità della procedura di selezione) - entro un termine comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande - i bandi per le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato, nonché ai ruoli di professore di I o di II fascia.
Devono, altresì, esservi pubblicate le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute, nonché gli atti relativi alle procedure di selezione entro 5 giorni dall'adozione.
La disciplina delle modalità di funzionamento del portale è demandata a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

III.2 Profili di criticità dell'attuale sistema di organizzazione della carriera universitaria e proposte formulate nel corso delle audizioni

Nel corso delle audizioni, sono stati rilevati e discussi profili di criticità concernenti il percorso della carriera universitaria, che si snoda, non sempre linearmente, attraverso le posizioni precedentemente illustrate.
Anche nell'ottica di coadiuvare il Legislatore nella soluzione di tali questioni, i soggetti auditi hanno talora formulato proposte di revisione della normativa vigente, che - in relazione a diversi profili - risultano pertinenti e funzionali all'esame dell'A.S. 2285 (cfr. il paragrafo III.1.4).

III.2.1. La riforma del pre-ruolo e il modello di *tenure track*: dati e proposte

La riforma del sistema universitario operata con legge n. 240 del 2010 ha trasformato la figura del ricercatore universitario, introducendo la posizione del "nuovo" ricercatore a tempo determinato, destinata a sostituire quella del "vecchio" ricercatore a tempo indeterminato (istituita dall'art. 1 del

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 [85]).
Come la Corte costituzionale ha avuto modo di evidenziare nella sent. n.165/2020, le due figure del (vecchio) ricercatore a tempo indeterminato e del (nuovo) ricercatore a tempo determinato di tipo B differiscono in ordine alle modalità di accesso alle rispettive posizioni e ai compiti ad esse attribuiti (su cui cfr. il paragrafo III.1.2), ma l'elemento di più netta differenziazione è rappresentato dalla stabilità ovvero dalla precarietà delle due posizioni.

Tale diversità conduce la Corte ad escludere una violazione dell'art 3 Cost. per disparità di trattamento nella disposizione (art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010) che consente alle singole università di utilizzare transitoriamente la procedura di valutazione prevista dal comma 5 del medesimo art. 24 per i ricercatori a tempo determinato di tipo B anche ai fini della chiamata in ruolo, nella posizione di professori associati, di ricercatori a tempo indeterminato.
La disposizione censurata estende transitoriamente (il termine di applicazione è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 126 del 2019) l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 24, comma 5, ai ricercatori a tempo indeterminato che siano in possesso dell'ASN di professore di I o di II fascia, per i quali in via ordinaria l'avanzamento è con procedura comparativa (e non interna) *ex* art. 18 della legge n. 240 del 2010.
Il rimettente si duole del fatto che la legge lasci discrezionalità all'ateneo sul ricorso alla procedura interna anziché comparativa, a differenza di quanto disposto per i ricercatori a tempo determinato di tipo B, i quali sono sottoposti di diritto alla procedura di valutazione interna.
A giudizio della Corte, la procedura di cui alla disposizione censurata esprime un bilanciamento tra l'interesse all'accesso alla posizione di professore associato dei ricercatori a tempo indeterminato (ruolo in esaurimento) e gli interessi degli atenei (tra i quali: limitatezza delle risorse, effettive esigenze didattiche e di ricerca).
Inoltre, la Corte non ravvisa nella disposizione una violazione del buon andamento (art. 97 Cost.), in quanto la legge opera un non irragionevole bilanciamento tra interesse al ricambio generazionale e interesse di progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato.

Il sistema di avanzamento di carriera introdotto dall'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010 per i ricercatori a tempo determinato di tipo B è stato assimilato al modello di *tenure track* (già sperimentato in alcuni Paesi europei [86]).
In particolare, la Corte costituzionale, nella pronuncia richiamata, ha osservato che per i ricercatori a tempo determinato di tipo B la riforma ha disegnato "un sistema di avanzamento nella carriera, da ricercatore a tempo determinato a professore associato, ispirato al modello anglosassone del cosiddetto *tenure track*, cioè a un percorso accademico connotato, alternativamente, dal carattere per così dire automatico dell'avanzamento in presenza di determinate condizioni (abilitazione nazionale ed esito positivo della valutazione dell'ateneo) ovvero dall'uscita dall'università se quelle condizioni non si sono realizzate".
A propositodella procedura automatica di valutazione di cui all'art. 24, comma 5, la Corte osserva che i ricercatori a tempo determinato, se non chiamati, alla scadenza del contratto vedrebbero cessare il loro rapporto di lavoro con l'università e, pur in possesso dell'ASN, in attesa dell'indizione e dello svolgimento delle ordinarie procedure comparative di reclutamento *ex* art. 18 della legge n. 240, rischierebbero di perdere continuità scientifica (rischio dal quale sono esenti i ricercatori a tempo indeterminato).
La Corte dei conti, in sede di Referto sul sistema universitario (pubblicato a maggio 2021), ha osservato, tuttavia, che - per quanto la riforma introdotta dalla legge n. 240 fosse orientata a condurre i ricercatori più meritevoli a transitare in tempi brevi nel ruolo degli associati (*tenure track*) - il sistema attuale delinea un percorso caratterizzato da un periodo di pre-ruolo successivo al dottorato di ricerca eccessivamente lungo e costellato da una serie di posizioni a tempo determinato, al termine di ciascuna delle quali si pone il rischio del mancato rinnovo.
Nel corso delle audizioni, sono state sottolineate le ricadute sociali del sistema, che "svantaggia le

persone che hanno una minore capacità di resistenza alle difficoltà della carriera universitaria, per esempio le persone meno abbienti" (PERNAZZA [87]), nonché le donne, per le quali l'arco di anni del pre-ruolo coincide generalmente con un periodo di intenso impegno familiare.

I dati presentati in sede di audizione

Nel corso dell'indagine conoscitiva, i soggetti auditi hanno depositato presso la Commissione documenti che recano dati aggiornati relativi alla situazione, nell'attuale sistema universitario, delle figure *post doc*: ricercatori a tempo determinato di tipo A, assegnisti di ricerca, borsisti *post* dottorato. L'impegno profuso dagli studiosi dopo il dottorato - spesso per un periodo di anni che oltrepassa i 5 anni (considerato che 3+2 anni corrispondono soltanto alla durata del contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A e suo eventuale rinnovo) - il più delle volte non si traduce nella immissione nel percorso di *tenure track* e nella successiva assunzione nei ruoli della carriera universitaria.
Tali figure alimentano il cd. "precariato universitario" e, in buona parte, dopo diversi anni, finiscono per abbandonare il mondo universitario.
Con riferimento ai ricercatori a tempo determinato di tipo A, l'Associazione dei ricercatori a tempo determinato (ARTeD) ha espresso disagio per i "buchi" "lunghi e sofferti" tra un contratto e l'altro che si pongono lungo il percorso per diventare ricercatore a tempo determinato di tipo B [88] e ha fornito una illustrazione grafica (*Figura 12*) del "destino" dei ricercatori di tipo A (il 52 per cento dei quali, al termine del contratto triennale e dell'eventuale rinnovo biennale, torna ad essere borsista o assegnista):

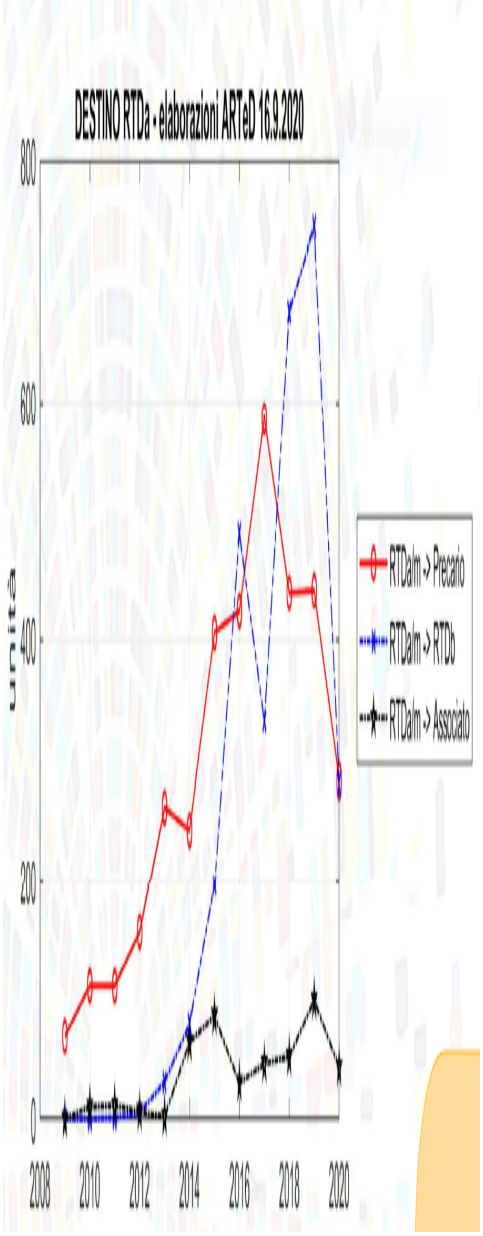

Figura 12 Esito del percorso professionale dei RTDA Fonte: Elaborazione ARTeD presentata in sede di audizione nella seduta n. 186 del 22 settembre 2020

Ulteriori considerazioni emergono dai dati offerti, in occasione dell'audizione del 14 aprile 2021, dal Direttore generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca, dott.ssa GARGANO.
Dal 2012 al 2019, la percentuale dei ricercatori a tempo determinato di tipo A che sono diventati ricercatori a tempo determinato di tipo B è passata dal 64,6 al 60,8 per cento (*Tabella 18*):

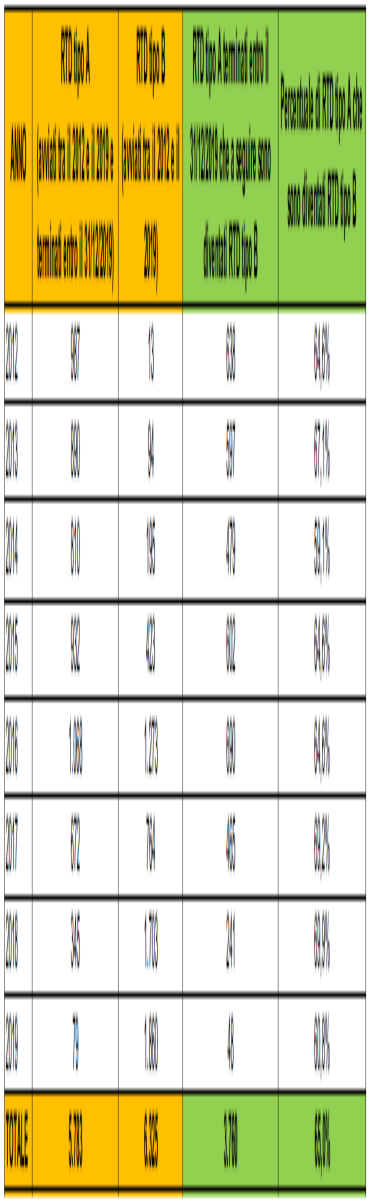

Tabella 18 Contratti RTDa e RTDb avviati e conclusi tra il 2012 e il 2019 e percentuale dei RTDa che sono diventati RTDb. Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

Se poi si considerano i dati relativi ai ricercatori a tempo determinato di tipo A che sono diventati professori, nel periodo 2012-2019, il MUR registra un calo dal 58,5 all'11,4 per cento (*Tabella 19*):

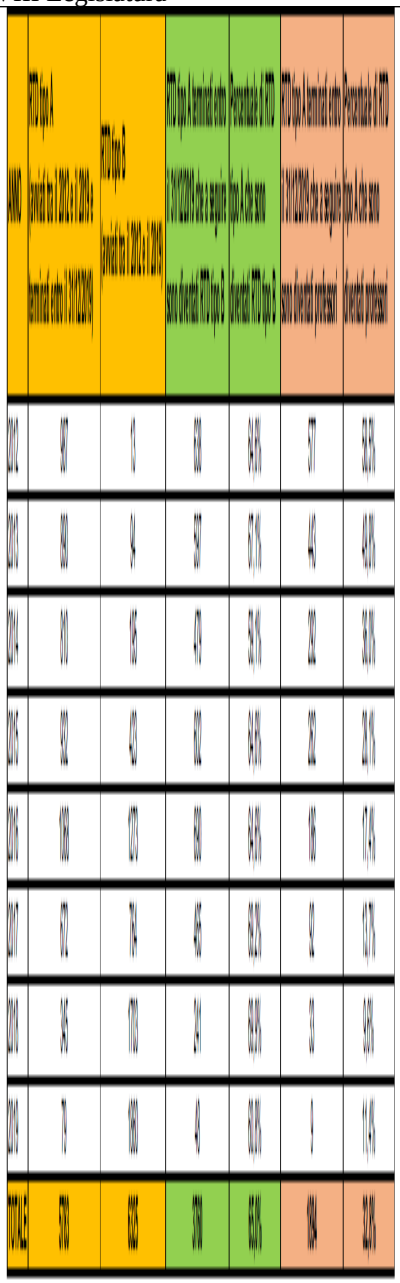

Tabella 19 Contratti RTDa e RTDb avviati e conclusi tra il 2012 e il 2019 e percentuale dei RTDa che sono diventati professori. Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

Con riguardo agli assegnisti di ricerca, sempre sulla base dei dati MUR, la media degli assegnisti che nell'arco temporale 2012-2020 hanno terminato l'assegno nel corso dell'anno e sono diventati ricercatori a tempo determinato risulta pari al 18,6 per cento:

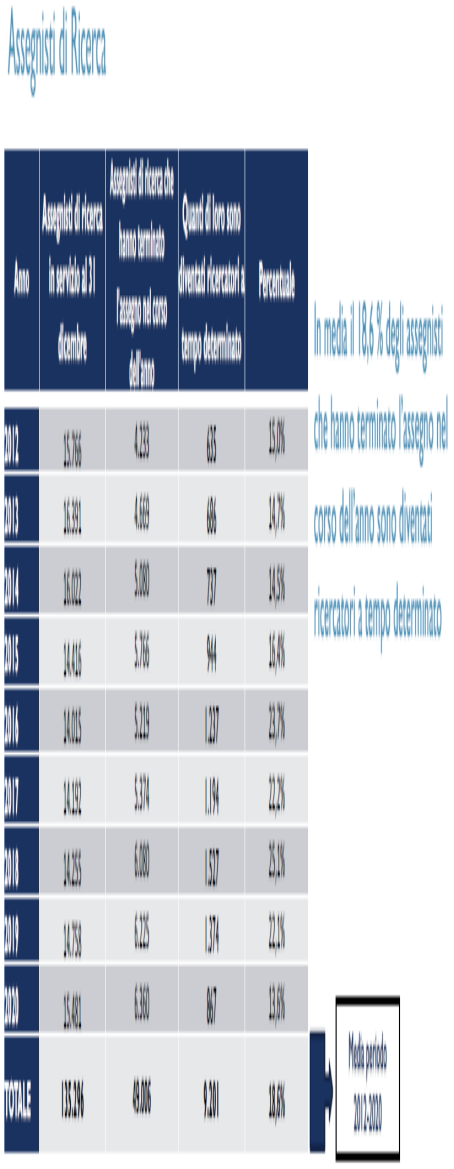

In media il 18,8 % degli assegnisti che hanno terminato l'assegno nel corso dell'anno sono diventati ricercatori a tempo determinato

*Tabella 20*Esito del percorso professionale degli assegnisti di ricerca.
Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

Il MUR ha dato conto, infine, del *trend* in ascesa che ha caratterizzato, negli anni 2012-2019, la presenza di tipologie di personale a tempo determinato nella ricerca universitaria ulteriori rispetto agli assegnisti di ricerca:

Altre tipologie di personale a tempo determinato

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Borse studio e ricerca per laureati *	3.092	4.653	5.788	6.791	8.172	8.961	9.680	10.021
Contratti prestazione autonoma per programmi di ricerca	8.025	8.539	8.775		8.438	8.095	9.152	9.191
Tecnologi a tempo determinato					58	90	163	216
Altro	670	696	659		1.229	1.414	1.230	1.440
Totale complessivo	13.809	15.961	17.186	8.806	19.913	20.577	22.245	22.687

*art. 18 comma 1 lettera a della legge 240/2010

Tabella 21 Figura non strutturate a tempo determinato dal 2012 al 2019. Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

In particolare, è stato sottolineato l'andamento in continua crescita delle borse di studio e di ricerca per laureati:

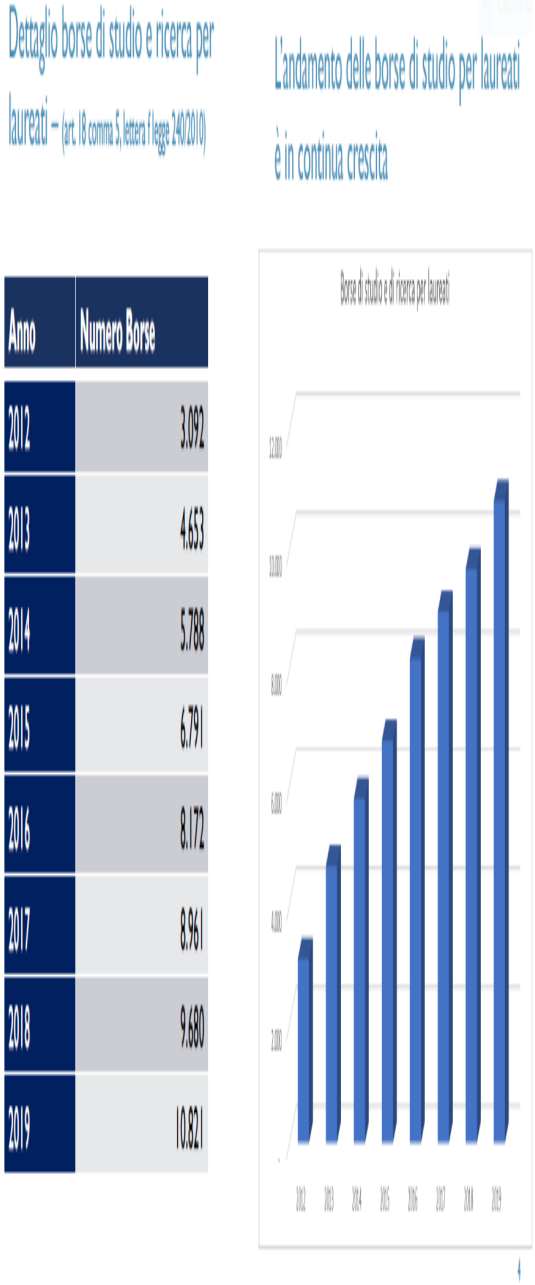

Tabella 22 Andamento delle borse di studio. Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

Al riguardo, i rappresentanti delle associazioni sindacali hanno sottolineato che le figure precarie (ricercatori ma anche figure non strutturate) costituiscono, nel Paese, parte integrante dell'offerta formativa degli atenei e sostengono una parte consistente, fondamentale, del carico didattico (RUSSO [89]).
E da tale constatazione muove la necessità di valutare l'introduzione di meccanismi di *tenure track* per i precari in servizio.
Resta ferma, in ogni caso, l'esigenza di salvaguardare, d'altra parte, la qualità della didattica (CHIAPPARINO [90]).

Le proposte formulate in sede di audizione

L'opportunità di riformare il pre-ruolo è stata oggetto, nel corso dell'indagine conoscitiva, di articolati interventi.
Sulla base dei dati sopra illustrati e delle conseguenti considerazioni, ARTeD ha formulato una proposta di riforma del pre-ruolo che contempla due figure di ricercatore: un ricercatore titolare di

contratto triennale non rinnovabile, al quale dovrebbero essere affidati esclusivamente compiti di ricerca; un ricercatore *tenure track*, titolare di un contratto di tre anni, rinnovabile per ulteriori tre anni, destinato a diventare professore associato se nel corso del contratto (ed eventuale rinnovo) consegue l'ASN.

Il percorso è stato graficamente illustrato (*Figura 13*) come segue:

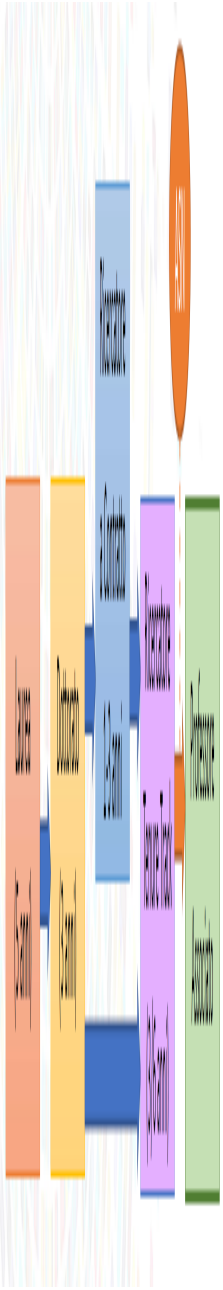

Figura 13 Proposta di percorso post doc e pre-ruolo. Fonte: Elaborazione ARTeD presentata in sede di audizione nella seduta n. 186 del 22 settembre 2020

Anche il Presidente del Consiglio universitario nazionale (CUN) unitamente al rappresentante della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) [91] hanno proposto l'istituzione di un'unica figura post-dottorale a contratto, sostitutiva sia del ricercatore a tempo determinato di tipo A sia dell'assegnista *post* dottorato sia del borsista *post doc*.

La figura unica *post doc* rappresenterebbe lo stadio intermedio tra il dottorato e le figure in *tenure track*, destinate a intraprendere un percorso che, al raggiungimento di determinati risultati, le condurrà ad entrare nel sistema universitario.

Il progetto di riforma condiviso dal CUN e dalla CRUI risponde a diversi obiettivi: ringiovanire il corpo docente (cfr. il paragrafo III.3.3, nonché la *Figura 9* e la *Figura 10* in cui è stato presentato un raffronto con i Paesi OCSE da cui emerge tale criticità per l'Italia); semplificare il sistema

(introducendo un accesso più rapido alla *tenure*); rendere il sistema di reclutamento maggiormente uniforme a quello degli altri Paesi europei, elemento, questo, essenziale ai fini dell'integrazione europea dei sistemi della ricerca.
In particolare, il CUN ha allegato al documento depositato in sede di audizione una nota, approvata dall'Adunanza in data 25 settembre 2019 e indirizzata al Ministro *pro tempore*, avente ad oggetto l'"Accesso al ruolo alla docenza universitaria-Proposta di riforma".
Nella nota sono specificati i tratti che dovrebbero caratterizzare il nuovo ricercatore *post* dottorato: sarebbe titolare di un contratto triennale, rinnovabile per ulteriori tre anni (in ogni caso non più di tre nella stessa sede universitaria); non avrebbe compiti di didattica, fatta eccezione per attività di supporto (come nel periodo di dottorato); al termine del contratto, acquisirebbe un titolo (ma non un requisito) ai fini della partecipazione ai bandi di professore junior (la ulteriore figura che il progetto di riforma intende istituire: cfr. *infra*); il medesimo titolo dovrebbe altresì essere valorizzato al di fuori del sistema universitario, nel quadro di un fertile rapporto tra la realtà universitaria, le pubbliche amministrazioni e il sistema produttivo.
La proposta - si precisa nella nota richiamata - è tesa a distinguere il periodo di *post* dottorato, di prosecuzione della formazione o collaborazione alla ricerca, dal periodo finalizzato alla immissione nei ruoli della docenza.
Ai fini del reclutamento della docenza nel sistema universitario, la proposta CUN introduce un'unica figura in *tenure track* con impegno a tempo pieno, il professore junior.
Il professore junior dovrebbe, al contempo, svolgere attività scientifica ed essere titolare di compiti didattici, pienamente riconoscibili ai fini dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio e la valutazione della didattica.
Alle procedure di selezione per il reclutamento di professori junior sarebbero ammessi i candidati in possesso di dottorato di ricerca (o di specializzazione medica) conseguito da non più di sei anni.
Al termine del contratto di durata triennale, il professore junior sarebbe sottoposto alla valutazione di una Commissione costituita, in maggioranza, da membri esterni all'ateneo in cui il professore presta servizio. La valutazione includerebbe lo svolgimento di una prova didattica.
Nell'ipotesi di esito positivo della valutazione, il professore junior in possesso dell'ASN entrerebbe nel ruolo dei professori di II fascia.
In caso di esito positivo della valutazione, ma di mancato conseguimento dell'ASN, il contratto sarebbe rinnovabile per ulteriori due anni.
Nelle ulteriori ipotesi di esito negativo della valutazione ovvero di mancato conseguimento dell'ASN nel corso del quinquennio, il professore junior decadrebbe dal contratto.
Come accennato, la proposta CUN è stata condivisa dalla CRUI, la quale ha altresì suggerito l'introduzione diprocedure di reclutamento e di avanzamento di carriera più snelle che privilegino severe verifiche *ex post*.

III.2.2. I contratti di ricercatore universitario a tempo determinato. Ricercatori universitari e ricercatori degli enti pubblici di ricerca

Nel corso delle audizioni, sono emerse considerazioni in ordine all'attuale sistema di reclutamento dei ricercatori, che prevede esclusivamente contratti a tempo determinato, e, con riferimento a tali figure, è stata considerata la possibilità di introdurre meccanismi di stabilizzazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione per i ricercatori a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca.
In particolare, è stato posto in evidenza il ruolo esercitato dalle disposizioni della cd. legge Madia (decreto legislativo n. 75 del 2017) nell'affrontare e, almeno in parte, risolvere il problema del precariato negli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.
Con specifico riguardo al Consiglio nazionale della ricerca (CNR), l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 [92] ha consentito di stabilizzare, alla fine del 2018, oltre 1.000 unità di personale in servizio presso l'ente in regime di precarietà

(INGUSCIO [93]).
Sempre in relazione agli enti pubblici di ricerca, è stata evidenziata l'importanza delle disposizioni recate dall'art. 12-*bis* del decreto legislativo n. 218 del 2016 [94] , il quale ha introdotto la possibilità di trasformare contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previa procedura selettiva (per titoli e colloquio), dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, qualora il contratto a tempo determinato o l'assegno di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche. La trasformazione deve essere effettuata in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale dell'ente, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei princìpi di pubblicità e trasparenza.
Il medesimo art. 12-*bis* ha altresì previsto che - al fine di procedere alle suddette assunzioni - gli enti pubblici di ricerca possano, in via transitoria, attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
In sede di audizioni, si è auspicato l'esercizio di un'attività di vigilanza che garantisca l'effettiva applicazione dell'art. 12-*bis* da parte degli enti pubblici di ricerca (MATTIOLI [95]).
Sul reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca intende intervenire anche l'art. 6 del disegno di legge A.S. 2285 (su cui cfr. il paragrafo III.1.4), inserendo nel decreto legislativo n. 218 del 2016 un articolo 12-*ter*, volto ad autorizzare gli enti pubblici di ricerca a indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili. Tali procedure concorsuali sarebbero oggetto di un'apposita sezione nel piano triennale di fabbisogno del personale (art. 7 del decreto legislativo n. 218) e dovrebbero conformarsi alle modalità previste per le assunzioni a tempo indeterminato.
Anche per ricercatori e tecnologi assunti ai sensi dell'art. 6 del disegno di legge - al pari che per i ricercatori universitari a tempo determinato - sarebbe previsto un meccanismo di *tenure track*, sulla base del quale, a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente dovrebbe valutare il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo.
Le disposizioni dell'art. 6 sono tese, inoltre, ad avviare reciproci flussi di personale tra università ed enti pubblici di ricerca, consentendo:
§ agli enti, la possibilità di assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni (sottoponendoli previamente alla suddetta valutazione);
§ alle università, la possibilità di assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato introdotto per gli enti di ricerca dalle nuove disposizioni, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'ASN.

La conformità al diritto dell'Unione europea della normativa nazionale relativa ai contratti dei ricercatori determinato

Le questioni relative ai ricercatori titolari di contratti a tempo determinato nonché la comparabilità del loro regime quello dei ricercatori a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca sono, al momento, all'attenzione della Cor giustizia dell'Unione europea, in virtù dell'ordinanza n. 240 del 10 gennaio 2020 , con la quale il Consiglio di Stat sospeso il giudizio su tre ricorsi riuniti e posto alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali in ordine alla conform diritto dell'Unione europea (in particolare alle clausole 4 e 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dalla direttiva n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999 [96]) del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari assunti a determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 2010 [97] .

Più in dettaglio, il Consiglio di Stato ha evidenziato le seguenti criticità:
§ Il sistema di reclutamento del personale da adibire alla ricerca scientifica universitaria (di regola connessa all'at
didattica di supporto svolta dai ricercatori), articolato nei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 24 della legg
"trova le sue ragioni oggettive di giustificazione proprio nella non prevedibilità *a priori* di quali e quante linee di
potranno esser attivate, così come del tipo, durata e contenuto di tale attività didattica". Tuttavia, le misure impost
dall'Accordo europeo potrebbero ostare alla normativa nazionale che consente alle università l'utilizzo, senza limi
quantitativi, di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A (di durata triennale e prorogabili per due ann
subordinarne la stipulazione e la proroga ad alcuna ragione oggettiva connessa ad esigenze temporanee o eccezion
dell'ateneo, permettendo altresì, al termine del quinquennio, di "stipulare con la stessa o con altre persone ancora
contratto a tempo determinato di pari tipologia, al fine di soddisfare le medesime esigenze didattiche e di ricerca",
prevedendo, quale unico limite al ricorso a molteplici rapporti a tempo determinato con la stessa persona, solo la
non superiore a 12 anni, anche non continuativi. E' posto altresì in dubbio il sistema di "reclutare esclusivamente
a tempo determinato", senza subordinare la relativa decisione alla sussistenza di esigenze temporanee o eccezion

§ La normativa vigente opererebbe un trattamento discriminatorio tra i ricercatori universitari a tempo determina
ricercatori degli enti pubblici di ricerca, ai quali sono state applicate le procedure di stabilizzazione previste dall'a
decreto legislativo n. 75 del 2017 (cd. "legge Madia"), nonostante la medesima durata massima dei rapporti di lav
contratti o assegni di ricerca.

La Corte di giustizia dell'Unione europea è tuttavia recentemente intervenuta (con sentenza del 3 giugno 2021 nel
C-326/19) a definire una precedente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tar Lazio con ordinanza de
novembre 2018, vertente sull'interpretazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
merito al rifiuto di prorogare un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A oltre il periodo previsto dal
La richiesta di proroga del ricercatore era finalizzata a ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017
fondata sulla tesi dell'applicabilità delle disposizioni relative alla stabilizzazione dell'impiego anche al personale d
universitario (in contrasto con la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 d
la quale esclude i ricercatori universitari dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 75 del 2017).
Il sistema italiano di reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A ha superato il vaglio de
di giustizia.
A giudizio della Corte, infatti, la fissazione della durata massima del contratto a tre anni e l'autorizzazione a una s
proroga limitata a una durata di due anni (ex art. 24, comma 3, lett. *a)*) costituiscono - in coerenza con quanto pre
clausola 5, punto 1, dell'Accordo europeo - misure sufficienti per prevenire efficacemente il ricorso abusivo a con
tempo determinato nel caso dei contratti di ricercatore di tipo A.
La Corte di giustizia asserisce, tra l'altro, che "il fatto che le università abbiano un'esigenza permanente di assume
ricercatori universitari (...) non significa che tale esigenza non possa essere soddisfatta facendo ricorso a contratti
a tempo determinato".

III.2.3. Le procedure di reclutamento dei professori di ruolo ai sensi della legge n. 240 del 2010

La legge n. 240 del 2010 delinea due procedure volte al reclutamento dei professori di I e di II fascia: una procedura di valutazione aperta comparativa (*ex* art. 18); una procedura di valutazione interna, da parte dell'università in cui prestano servizio, riservata ai ricercatori a tempo determinato di tipo B e, transitoriamente, ai ricercatori a tempo indeterminato del ruolo ad esaurimento (rispettivamente commi 5 e 6 dell'art. 24).
Nell'applicazione di tali procedure sono state rilevate talune criticità.
Con riferimento all'art. 18, il fatto che il ricorso a una procedura comparativa aperta non impedisca all'ateneo di assumere in misure preponderante personale in servizio nella medesima università che bandisce il posto "non sembra garantire" il rispetto del vincolo posto dall'art. 18, comma 4, della legge

n. 240 [98] (Corte dei conti, Referto sul sistema universitario, maggio 2021).
Già nel Rapporto del 30 gennaio 2019, Il sistema universitario nelle analisi del Consiglio universitario nazionale 2017-2019, il CUN aveva formulato la proposta di destinare le procedure comparative di cui all'art. 18al reclutamento di soggetti non in servizio presso le istituzioni che attivano le procedure, incrementando il vincolo sulle risorse di cui all'art. 18, comma 4, e introducendo incentivi finanziari dedicati.
Per quanto riguarda le progressioni di carriera di cui all'art. 24, il documento del CUN suggerisce un'applicazione permanente della procedura di chiamata di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 a tutte le chiamate di docenti in possesso dell'ASN già in servizio presso l'istituzione di appartenenza, con soppressione del limite, valevole per tale tipologia assunzionale, del 50 per cento delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo (cfr., al riguardo, il paragrafo III.3.1).
Sempre con riferimento all'art. 24, comma 6, il CUN constatava le diverse modalità di interpretazione/applicazione adottate nei diversi regolamenti di ateneo e auspicava che una chiarificazione della disposizione potesse condurre alla riduzione delle difformità applicative tra atenei (soprattutto in merito alla possibilità di accesso o meno alla proceduraper coloro che risultassero in possesso di ASN in settori concorsuali diversi da quelli previsti dal bando ma ricadenti nel medesimo macrosettore).
Anche in sede di audizione, il Presidente del CUN - nel rappresentare la necessità di un piano di incremento dei professori (quantificato in 14.000 unità) da realizzare nel medio periodo (3-4 anni) - ha ipotizzato che 6-7.000 dei posti dovrebbe essere coperti dai ricercatori a tempo indeterminato, i quali sostengono l'offerta didattica eoltre 3.500 dei quali sono in possesso dell'ASN e, quindi, pronti per essere chiamati nel ruolo dei professori associati (VICINO [99]).
Ciò implicherebbe la messa a regime della procedura di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, e la concomitante destinazione di risorse adeguate a consentire l'attivazione di procedure di chiamata per tutti i ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'ASN.
In ordine alla copertura dei restanti 7-8.000 posti di professore, è stata ipotizzata la provenienza dal canale di reclutamento ordinario.
Sempre con riferimento ai ricercatori a tempo indeterminato, il CUN ha rappresentato l'esigenza di rivedere le procedure per il conseguimento dell'ASN ("focalizzate su un periodo di attività limitato") al fine di rendere possibile una valutazione della qualificazione scientifica complessiva per l'intera carriera dei candidati, tenendo in considerazione anche l'impegno nella didattica.
Anche il Coordinamento nazionale ricercatori universitari (CNRU) ha proposto una riforma dei criteri per il conseguimento dell'ASN che tenga conto, oltre che delle pubblicazioni scientifiche, dell'attività didattica [100] .

III.2.4. Il livello di internazionalizzazione del corpo docente

Il grado di internazionalizzazione del corpo docente costituisce un fattore rilevante di valutazione del livello di internazionalizzazione del sistema universitario, unitamente a diversi altri fattori, quali la mobilità internazionale degli studenti, la partecipazione degli atenei a programmi europei che sostengono la cooperazione e i partenariati tra università europee e di Paesi terzi (Erasmus+ [101] e Orizzonte Europa [102]), l'attivazione di corsi di studio internazionali [103] , uno dei cui tratti caratterizzanti la CRUI ha individuato proprio nell'erogazione delle attività formative da parte di docenti il cui profilo abbia una caratterizzazione internazionale (CRUI, L'internazionalizzazione della formazione superiore in Italia. Le università , dicembre 2019).
In una pubblicazione del 2017 [104] il CUN riportava che la mobilità di docenti e ricercatori verso l'estero, in particolare di giovani, è forte (ben il 16 per cento degli studiosi italiani opera in Paesi stranieri), ma non è accompagnata dalla facilità di rientro nel sistema italiano né da una parallela mobilità in entrata di ricercatori stranieri (solo il 3 per cento degli studiosi che operano in Italia è di altra nazionalità).

Nelle Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati [105] (sulle quali cfr., più estesamente, il paragrafo III.3.1), l'"Internazionalizzazione" costituisce uno dei cinque obiettivi della programmazione universitaria per il triennio 2019-2021.
L'obiettivo "Internazionalizzazione" è articolato in quattro azioni: Esperienze di studio e formazione alla ricerca all'estero; Corsi di studio internazionali e attivazione di sedi all'estero; Attrazione di studenti internazionali; Chiamate dirette di studiosi dall'estero *ex* art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005.

La chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 - formulata nei riguardi di studiosi che abbiano acquisito solide e riconosciute qualificazioni di insegnamento e di ricerca all'estero (cfr. la Tabella 14 relativa alle modalità di reclutamento dei professori di ruolo,di cui al paragrafo III.1.1) - costituisce, dunque, la modalità principale per incrementare, in forma strutturata, il livello di internazionalizzazione del sistema universitario.
In attuazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, il MIUR ha provveduto a identificare i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MIUR medesimo, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9 (decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 963 del 28 dicembre 2015).
Sono stati pertanto identificati i programmi finanziati dal MIUR: «Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori» e «SIR-Scientific Independence of Young Researchers», e i programmi finanziati dall'Unione europea: «ERC Starting Grants», «ERC Consolidator Grants» e «ERC Advanced Grants», nonché i programmi di durata triennale «International Outgoing Fellowships» o «Individual Fellowships» delle Marie Sklodowska Curie Actions, limitatamente al tipo «Global Fellowships».
Per quanto riguarda i programmi finanziati dal MIUR: **i)** i vincitori del programma «Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori», ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di tipo B. Ai fini del reclutamento previsto dal programma, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 928 del 23 dicembre 2020, sono stati banditi 24 posti da ricercatore a tempo determinato di tipo B in regime di tempo pieno, destinati a studiosi di ogni nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo all'estero, da almeno un triennio, attività didattica o di ricerca post dottorale, selezionati da un comitato composto dal Presidente della CRUI e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale nominati dal Ministro; **ii)** i vincitori del SIR sono inquadrati, ai fini dell'espletamento del programma, per chiamata diretta, in qualità di ricercatori a tempo determinato di tipo A, e - qualora superino la valutazione per la proroga del contratto di ricercatore di tipo A - possono essere inquadrati da subito, per chiamata diretta, in qualità di ricercatori a tempo determinato di tipo B, previo nulla osta del Ministro dell'università e della ricerca.
Quanto ai programmi finanziati dall'Unione europea, i relativi vincitori possono essere chiamati (*ex* art. 1, comma 9) nella posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo B, fatta eccezione per i vincitori degli ERC *Advanced Grants*, i quali possono essere inquadrati nel ruolo di professori di I e di II fascia.
Sotto il profilo dei finanziamenti, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 738 dell'8 agosto 2019, di definizione dei criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2019 (cfr. il paragrafo III.3.4), ha destinato 8,5 milioni di euro alle chiamate dirette ex art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 e 5,5 milioni di euro per la prosecuzione del programma «Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori».
Gli incentivi finanziari previsti in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario hanno reso sempre più frequente, negli anni più recenti, il ricorso alla chiamata diretta.
In relazione alla procedura, il CUN ha avuto modo di porre in evidenza, anche da ultimo, le criticità connesse all'applicazione della normativa (si veda: Il sistema universitario nelle analisi del Consiglio

universitario nazionale 2017-2019).
Sebbene con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 662 del 1° settembre 2016 sia stata definita la tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere, la differenziazione e variabilità nel tempo delle norme che regolano i sistemi universitari e della ricerca negli altri Paesi rende sostanzialmente impossibile predisporre tabelle di equipollenza stabili, complete ed esaustive per tutte le posizioni ricoperte nelle università e negli enti di ricerca esistenti all'estero (del resto il medesimo decreto ministeriale prevede l'acquisizione, da parte dell'ateneo, del parere del Ministero dell'università e della ricerca - il quale si esprime sentito il CUN e, se del caso, gli addetti culturali delle Ambasciate - qualora le corrispondenze risultino di dubbia applicazione, ovvero siano intervenute modifiche ordinamentali in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nella tabella).
Il CUN rileva, altresì, l'incongruità di porre quale requisito uno stabile impegno all'estero da almeno un triennio per essere chiamati a ricoprire la posizione di ricercatore a tempo determinato (circa, poi, l'interpretazione del termine "stabile", il CUN osserva come esso non possa essere connesso alla titolarità di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che non sono sempre presenti in università ed enti di ricerca stranieri, soprattutto per le posizioni iniziali e intermedie di carriera).
Il CUN propone, infine, un coordinamento della procedura di chiamata diretta *ex* art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 con l'altro canale privilegiato di internazionalizzazione della docenza universitaria, rappresentato dall'apertura delle procedure comparative per l'inquadramento nel ruolo di professori di I e di II fascia a "studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando" sulla base delle tabelle di corrispondenza adottate dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN (art. 18, comma 1, lett. *b)*, della legge n. 240 del 2010).

L'innalzamento del livello di internazionalizzazione degli atenei è anche perseguito mediante il ricorso alle cd. figure non strutturate.
Si tratta, innanzitutto, di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, ai quali le università possono attribuire insegnamenti a contratto tesi a favorire l'internazionalizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge n. 240 del 2010.
La disposizione prevede che il relativo trattamento economico sia stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
L'integrazione di *visiting professors/researchers* è stata perseguita, da diversi atenei, con l'adozione di una disciplina regolamentare in materia di permanenza presso la struttura universitaria di studiosi stranieri, chiamati a svolgere, presso l'ateneo di riferimento, attività didattica e/o di ricerca in qualità di *visiting*.
Inoltre, in esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale (art. 26 della legge n. 240 del 2010).
E', infine, ancora prevista la figura dei collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre (sui quali cfr. il paragrafo III.1.3), selezionati con procedura pubblica, con i quali le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato di diritto privato (disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Università) al fine di provvedere alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche (art. 4 del decreto-legge n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1995).
Il livello di internazionalizzazione dell'ateneo (misurato sulla base della percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e internazionali, nonché sulla base del grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di numerosità di docenti provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in qualità di vincitori di

progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea) costituisce uno dei parametri sulla base dei quali l'ANVUR è chiamata a condurre la valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei (cfr., al riguardo, il paragrafo III.3.4).

III.3 Le politiche di reclutamento del personale docente

III.3.1. La programmazione triennale del personale

I concorsi per l'accesso ai ruoli universitari sono organizzati e banditi dalle università in conformità alle disposizioni legislative vigenti e ai regolamenti di ateneo adottati ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 1989 [106] .
L'indizione di procedure concorsuali e l'assunzione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato è condizionata all'adozione (ed effettuata sulla base) del Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale, che ogni università predispone annualmente, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale, al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio (art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, che ha dato attuazione alla delega conferita dall'art. 5, comma 1, della legge n. 240 del 2010, in materia di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei).
La programmazione triennale del personale - realizzata dall'università nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa - è tuttavia vincolata sia da limiti di spesa sia da parametri di programmazione definiti dalla legge (ovvero da fonti normative in attuazione della legge).
I vincoli di spesa sono determinati:
§ dalla necessità di assicurare la piena sostenibilità delle spese di personale, in conformità con il bilancio unico di ateneo di previsione triennale [107] ;
§ ai sensi della legge n. 240 del 2010: **i)** dalla necessità di vincolare le risorse necessarie per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati di ricercatori a tempo determinato titolari di contratti di tipo B (art. 24, comma 5); **ii)** dall'obbligo di non utilizzare oltre la metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo per la chiamata nel ruolo dei professore di I e II fascia di professori di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'ASN (art. 24, comma 6);
§ dalla necessità di rispettare i limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento delle università statali, stabiliti dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012 (attuativo, come si è detto, della delega di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 240), e ridefiniti, per il triennio 2018-2020, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018.
Per quanto concerne i parametri di programmazione del reclutamento, l'art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 prevede che ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincoli le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa (art. 18, comma 4).
Gli indirizzi della programmazione del personale universitario sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012.
Il più recente dei decreti adottati - DPCM del 7 luglio 2016 - reca "Indirizzi della programmazione del personale universitario per il triennio 2016-2018" e prevede che le università si conformino, tra l'altro, alle seguenti indicazioni: realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50 per cento dei professori di I e II fascia; provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di tipo B in modo da assicurare un'adeguata

possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori; il numero dei ricercatori di tipo B reclutati non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo.
Infine, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 989 del 25 ottobre 2019 sono state adottate le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati (successivamente integrate con decreto ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020).
Nelle Linee generali le Politiche di reclutamento costituiscono uno dei cinque obiettivi che la programmazione (strategica) del sistema universitario per il triennio 2019-2021 deve perseguire (gli altri quattro sono: la didattica; la ricerca e il trasferimento tecnologico e di conoscenza; i servizi agli studenti; l'internazionalizzazione, trattata nel paragrafo III.2.4).
Nell'ambito dell'obiettivo "Politiche di reclutamento", è prevista l'assegnazione alle università statali di quota delle risorse messe a disposizione per la programmazione (a valere sul Fondo di finanziamento ordinario) in relazione alle seguenti azioni: **i)** attrazione dei ricercatori e dei professori dall'esterno, anche con riferimento agli incentivi previsti dall'art. 7, comma 3, della legge n. 240/2010; ii) chiamate dirette (*ex* art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005); **iii)** reclutamento di giovani ricercatori.
Le Linee stabiliscono che le suddette azioni, relative al reclutamento di docenti, devono prevedere il cofinanziamento da parte dell'ateneo, a valere sulle proprie facoltà assunzionali, di almeno il 50 per cento del costo quindicennale per i posti di professore e ricercatore di tipo B e del costo della durata del contratto per i ricercatori di tipo A; la restante quota, di cofinanziamento ministeriale, sarà trasferita nel corso del triennio 2019-2021.
Le azioni di reclutamento dei docenti sono valutate sulla base dei seguenti indicatori: proporzione dei professori di I e II fascia assunti dall'esterno nel triennio precedente, sul totale dei professori reclutati; proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, sul totale dei docenti; riduzione dell'età media dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)*; chiamate dirette di docenti (*ex* art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005), con esclusione di quelle dall'estero e non già in servizio presso l'ateneo; proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, reclutati dall'esterno e non già appartenenti ai ruoli dell'ateneo; proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)*, che hanno acquisito il dottorato di ricerca in altro ateneo.

III.3.2. Le facoltà assunzionali delle università e il riparto delle relative risorse

La normativa in materia di *turn over* del sistema universitario nel suo complesso, recata dal comma 13-*bis* dell'art. 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è stata ripetutamente modificata.
A decorrere dal 2018, il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente.
Sulla base del nuovo regime del *turn over*, il Ministero dell'università e della ricerca, in sede di audizione, ha presentato una stima delle cessazioni dal servizio per gli anni 2021 e 2022 (*Tabella 23*):

QUALIFICA	PENSIONAMENTI (STIMA CESSAZIONI)	
	Anno 2021	Anno 2022
Ordinari	619	464
Associati	318	252
Ricercatori	426	314
Totale	1.363	1.030

Tabella 23 Stima delle cessazioni dal servizio per gli anni 2021 e 2022 Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

La legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), all'art. 1, comma 978, ha autorizzato per gli anni 2019 e 2020 - nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale (come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012), inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi (come definito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012) maggiore di 1,10.
Le risorse così individuate, riferite al sistema universitario nel suo complesso, sono annualmente assegnate dal Ministro dell'università e della ricerca ai singoli atenei in termini di punti organico, i quali rappresentano il contingente di spesa disponibile in ciascun ateneo per procedere a nuove assunzioni o a passaggi di qualifica ad esse equiparati.
A ogni unità del personale universitario (sia docente che tecnico-amministrativo) corrisponde un equivalente in termini di punti organico, che esprime il costo medio nazionale per ciascuna categoria di personale universitario.
Per quanto riguarda il personale docente: un professore ordinario corrisponde a 1 punto organico; un professore associato corrisponde a 0,70 punti organico; un ricercatore varia da 0,40 (per quelli di tipo A) a 0,50 punti organico (per quelli di tipo B e a tempo indeterminato).
Ogni ateneo può contare: i) su una quota base di punti organico, pari al 50 per cento dei punti organico derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente, che viene assegnata a prescindere dalle sue *performance*; ii) su punti organico aggiuntivi o premiali corrispondenti al risultato di un calcolo che misura la virtuosità dell'ateneo.

Nello specifico, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono annualmente definiti i criteri per il riparto e l'attribuzione, a ciascuna istituzione universitaria statale, del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzionedi personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, tenuto conto della graduazione delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b),* del DPCM del 28 dicembre 2018 [108] .
Ai sensi del DPCM 28 dicembre 2018 (art. 1, comma 3), le università con un indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria (*ex* articolo 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio.
Per l'anno 2020, alle istituzioni universitarie statali sono stati attribuiti i punti organico indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 441 del 10 agosto 2020.
Con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 925 del 20 dicembre 2020 sono state ripartite, per l'anno 2020, le maggiori facoltà assunzionali previste dall'art. 1, comma 978, della legge n. 145 del 2018.
Il decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020, ha autorizzato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a decorrere dall'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN, tramite indizione di procedure per la chiamata di professori universitari di II fascia, da espletare, fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 240, e, per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della medesima legge n. 240 (nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022) (art. 6, comma 5-*sexies*, lett. *b)*).
Da ultimo, il decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020 (tramite novella all'art. 18 della legge n. 240) ha previsto che le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possano attivare, nel limite di tale percentuale, le procedure di chiamata nel ruolo di professore di I o di II fascia previste dall'art. 18, comma 1, della legge n. 240, dirette e riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. A seguito della chiamata, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata.

III.3.3. La consistenza del personale docente e l'andamento delle assunzioni

Il Rapporto biennale sul sistema universitario e della ricerca, pubblicato dall'ANVUR nel 2018, pone in evidenza come il numero complessivo dei docenti universitari abbia registrato un ininterrotto decrementodal picco raggiunto nel 2008 ad oggi (in particolare, nell'anno 2017, il livello quantitativo dei docenti universitari risulta inferiore del 14,9 per cento rispetto al massimo storico).
Con riferimento al più recente quadriennio 2016-2019, la Corte dei conti (nel Referto sul sistema universitario di maggio 2021), nell'ambito degli atenei statali, riporta un passaggio dai 46.314 docenti del 2016 ai 43.988 del 2019 (la cifra era di 53.901 nel 2011).
Tale flessione - che il Rapporto ANVUR pone in relazione con i limiti stabiliti dal *turn over* - ha determinato l'innalzamento del rapporto tra numero di studenti per ciascun docente, che (sulla base dello studio OCSE *Education at a Glance 2017*) si classifica tra i più alti dell'area OCSE [109] .
In relazione alle singole posizionidi personale docente universitario, il Rapporto ANVUR evidenzia: il costante decremento dei professori ordinari; a decorrere dal 2016, la cessazione della crescita dei professori associati, i quali, tuttavia, continuano a costituire una fascia consistente di personale docente (di poco inferiore alla fascia dei ricercatori), che si rapporta a un numero ridotto di professori ordinari; la progressiva diminuzione dei ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento); l'incremento dei ricercatori a tempo determinato.
Nella *Tabella 24*Tabella 24 sono riportati i numeri dei docenti suddivisi per posizioni negli anni dal

2008 al 2017:

Anno	Professori ordinari	Professori associati	Ricercatori a tempo indeterminato	Totale docenti di ruolo	Ricercatori a tempo determinato	Totale

*Tabella 24 Docenti suddivisi per posizioni negli anni dal 2008 al 2017*Fonte: Elaborazione ANVUR su dati MUR

Specifiche indicazioni sull'andamento del numero dei ricercatori e dei professori sono state offerte dalla CONFERENZA DELLE REGIONI [110] .
In particolare:
§ i ricercatori a tempo determinato introdotti dalla legge n. 230 del 2005 (cd. "legge Moratti") hanno raggiunto il picco di 1.421 unità nel 2011, decrescendo negli anni successivi, fino all'esaurimento della categoria nel 2017;

§ i ricercatori a tempo determinato di tipo A sono aumentati molto rapidamente a partire dal 2011, per poi stabilizzarsi intorno alle 3.000 unità dal 2015;
§ i ricercatori a tempo determinato di tipo B sono cresciuti molto timidamente fino al 2015, per poi avere un rapido aumento nel 2016 [111] ;
§ il numero di ricercatori a tempo indeterminato è risultato in leggera diminuzione fino al 2013; dal 2014 si è assistito a un rapido crollo, complice il cosiddetto "piano straordinario associati", grazie al quale alcune migliaia di ricercatori hanno visto il loro passaggio a professore associato [112] ;
§ specularmente, il numero dei professori associati si è ridotto fino al 2013, per poi aumentare significativamente nel biennio successivo;
§ il numero di professori ordinari, in costante declino dal 2008, solo nel 2016 ha visto una debole ripresa.

Il Rapporto ANVUR evidenzia, altresì, che, accanto ai ricercatori a tempo determinato, hanno acquisito un ruolo sempre più significativo nel sistema della docenza universitaria altre figure non strutturate titolari di contratti a tempo determinato ovvero di assegni o di borse (docenti a contratto, assegnisti, collaboratori di ricerca, borsisti, professori straordinari).
Nel biennio 2016-2017, il numero di assegnisti di ricerca, dopo il calo del 2015, è tornato a salire, e nel 2017 vi erano 14.108 assegnisti, più del doppio dei ricercatori a tempo determinato (il *Focus* del MIUR a.a 2017/2018 registra quasi 27 assegnisti ogni 100 docenti negli atenei statali, con una prevalenza di impiego negli atenei del Nord).
Al riguardo, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ritenuto che detto personale precario, unitamente ai ricercatori a tempo determinato, abbia pagato in maggiore misura "questo lungo decennio di tagli e di contrazione del sistema universitario".
Conseguentemente, a giudizio della Conferenza, quale che sarà la scelta che si vorrà adottare in merito al sistema di reclutamento e inquadramento nelle attività di didattica e di ricerca, "il piano di rilancio ed espansione del sistema universitario che dovrà essere attuato per recuperare il terreno perso negli ultimi anni e per incrementare la dotazione del personale di ricerca ai livelli necessari a far fronte alle esigenze di istruzione universitaria e di ricerca del Paese, dovrà obbligatoriamente prevedere una fase transitoria, che attivi specifici percorsi di stabilizzazione rivolti agli attuali precari dell'università che permetta loro di essere valutati in percorsi certi e trasparenti e quindi stabilizzati secondo criteri di merito oggettivi" (documento acquisito nella seduta n. 230 del 4 maggio 2021).

Sotto il profilo delle differenze territoriali, nei dieci anni intercorrenti tra il 2008 e il 2017, la flessione del personale docente universitario è stata nel complesso più sostenuta negli atenei delle Isole (-24,7 per cento) e del Centro (-18,5 per cento).
Il divario tra il decremento verificatosi nelle Isole e quello nazionale si è accentuato nel biennio 2016-2017 (-7,6 per cento a fronte di un -1,2 per cento nazionale).
Gli atenei del Nord-Ovest del Paese si sono caratterizzati per un decremento meno accentuato (-9,3 per cento nel decennio considerato), che si è unito a un netto aumento dei professori associati, e, nel biennio 2016-2017, a una crescita complessiva, seppure limitata, dei docenti.
Ciò non ha tuttavia arginato, nelle università del Nord-Ovest, l'innalzamento del rapporto tra studenti regolari per ciascun docente: nel 2017, a fronte di un valore nazionale di 22,1 studenti per docente, la media negli atenei del Nord-Ovest è stata pari a 24,4 studenti per docente (mentre nelle Isole è stata pari a 17, 7 studenti per docente).
Nel Sud, dove la riduzione dei docenti è stata analoga a quella media, il rapporto studenti regolari/docenti è rimasto costante, allineandosi, nel 2017, al valore per l'Italia nel suo complesso.
Nella *Tabella 25* sono riportati i dati relativi al rapporto studenti regolari/docenti, negli anni 2010, 2013, 2015 e 2017, nelle diverse zone del Paese:

Tabella 25 Rapporto studenti regolari/docenti, negli anni 2010, 2013, 2015 e 2017, nelle diverse aree del Paese Fonte: Elaborazione ANVUR su dati MUR e ANS (Anagrafe Nazionale Studenti)

Si è innalzata l'età media dei docenti, nonostante il temporaneo ringiovanimento dei professori associati verificatosi nel triennio 2013-2015.
L'età media del complesso delle posizioni della docenza universitaria si attesta, nel 2017, su 53,5 anni. Soltanto lo 0,2 per cento dei professori ordinari ha un'età al di sotto dei 40 anni e la metà di essi ha più di 60 anni. Dal 2016 l'età media dei professori ordinari ha cessato di crescere, non in ragione di assunzioni di ordinari giovani, bensì a causa dei massicci flussi di quiescenza del biennio 2016-2017. Nel medesimo biennio è tornata a crescere anche l'età media dei professori associati.
Per assenza di nuove assunzioni, è cresciuta, ovviamente, l'età media dei ricercatori a tempo indeterminato.
Nella *Figura 14* è rappresentata l'età media dei docenti per qualifica negli anni 1988-2017:

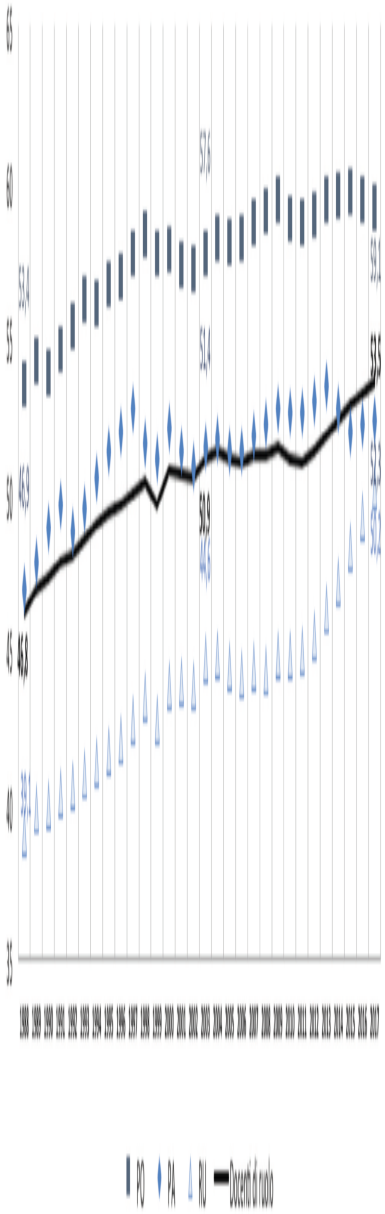

Figura 14 Età media dei docenti per qualifica negli anni 1988-2017 Fonte: Elaborazione ANVUR su dati MUR

Nel corso delle audizioni, la composizione per classe di età del personale universitario strutturato ha costituito oggetto di approfondimento nella documentazione presentata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 4 maggio 2021.
Nel documento acquisito, con riferimento all'anno 2019, si evidenzia che quasi il 70 per cento dei professori di I e di II fascia ha più di 50 anni. Di questi quasi il 30 per cento ha oltre 60 anni (si veda la *Tabella 26*).

Personale docente e ricercatore nelle università statali per classe di età in Italia- Comp %			
Anno 2019	Ordinari e Associati	Ricercatori (TI e TD)	Assegni di ricerca
< 25	0.0%	0.0%	0.7%
25 - 29	0.0%	0.2%	22.1%
30 - 34	0.1%	8.3%	40.1%
35 - 39	2.5%	17.6%	21.4%
40 - 44	10.8%	19.9%	9.1%
45 - 49	16.7%	17.6%	4.1%
50 - 54	19.8%	14.1%	1.4%
55 - 59	20.4%	10.8%	0.6%
60 - 64	17.1%	9.4%	0.3%
>= 65	12.5%	2.2%	0.1%
Totale	100.0%	100.0%	100.0%

Tabella 26 Età media di professori, ricercatori e assegnisti di ricerca Fonte: Elaborazione Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presentata in sede di audizione nella seduta n. 230 del 4 maggio 2021

Nei prossimi 10 anni, si prevede, quindi, "un'importante fuoriuscita per raggiunti limiti di età del personale strutturatodestinata ad assorbire circa un quarto dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato oggi in servizio" (documento acquisito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome).

A giudizio del presidente del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del rappresentante della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) - auditi nella seduta del 27 ottobre 2020 - il primo obiettivo dell'ampliamento del corpo docente dovrebbe essere quello di ritornare al dimensionamento del 2008.
Al fine di arginare gli effetti negativi della carenza di docenti, con inevitabili ricadute sulla minore qualità della didattica, il documento della CRUI propone, tra l'altro: l'ingresso di 10.000 ricercatori in 5 anni (che condurrebbe a un ritorno al numero dei docenti del 2008).

La presenza femminile tra i docenti universitari risulta ancora minoritaria, con un divario di genere tendente ad ampliarsi nelle posizioni apicali.
Il Rapporto ANVUR registra tuttavia una crescita costante: dal 1988 al 2017, il numero delle donne è passato da 26 a 38 su 100 docenti.
In valori percentuali, dal 2008 al 2017, la presenza delle donne è salita, tra i professori ordinari, dal 19 al 23 per cento; tra i professori associati, dal 34 al 37,5 per cento; tra i ricercatori a tempo indeterminato, dal 45 al 48 per cento.
Nella Figura 15 è rappresentata la variazione percentuale della presenza femminile sul totale dei docenti negli anni dal 1988 al 2014 (dal 2010 sono esclusi i ricercatori a tempo determinato):

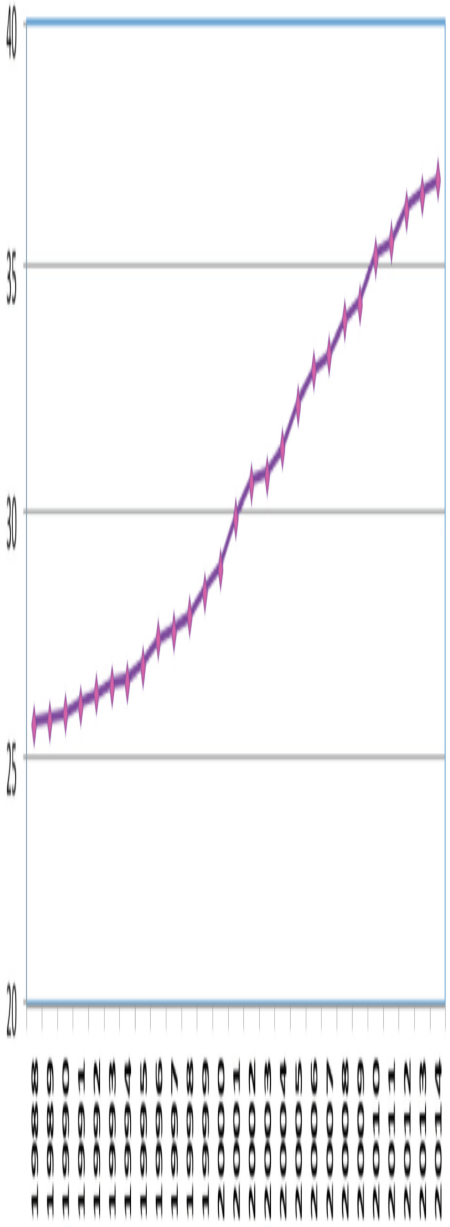

Figura 15 L'andamento della percentuale della presenza femminile sul totale dei docenti negli anni dal 1988 al 2014 Fonte: Elaborazione ANVUR su dati MUR

Il divario di genere nel mondo accademico italiano, rispetto a quello europeo, si caratterizza per una presenza maggiore delle donne nel periodo intercorrente tra la conclusione del dottorato e il passaggio degli assegnisti di ricerca alla posizione di ricercatore a tempo determinato.
Proprio al livello di ricercatore a tempo determinato, propedeutico al ruolo e, come sottolineato nel corso delle audizioni, collocato in una classe di età cruciale per lo sviluppo familiare, si registra l'ampliamento del divario di genere.
Tale fenomeno è probabilmente da correlare con il dato della riduzione della presenza femminile negli anni 2014-2017 nelle posizioni di ricercatore a tempo determinato a fronte sia di una più che duplicazione delle posizioni medesime nello stesso arco temporale, sia della crescita costante della presenza femminile (pure esigua in termini assoluti) nei primi anni successivi alla introduzione della figura del ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge n. 240 del 2010.
Nella *Figura 16* è rappresentata la presenza di genere (in quota percentuale sul totale) nei passaggi di carriera accademica negli anni dal 2010 al 2016 (nel grafico non sono considerati i ricercatori a tempo indeterminato in quanto ruolo ad esaurimento):

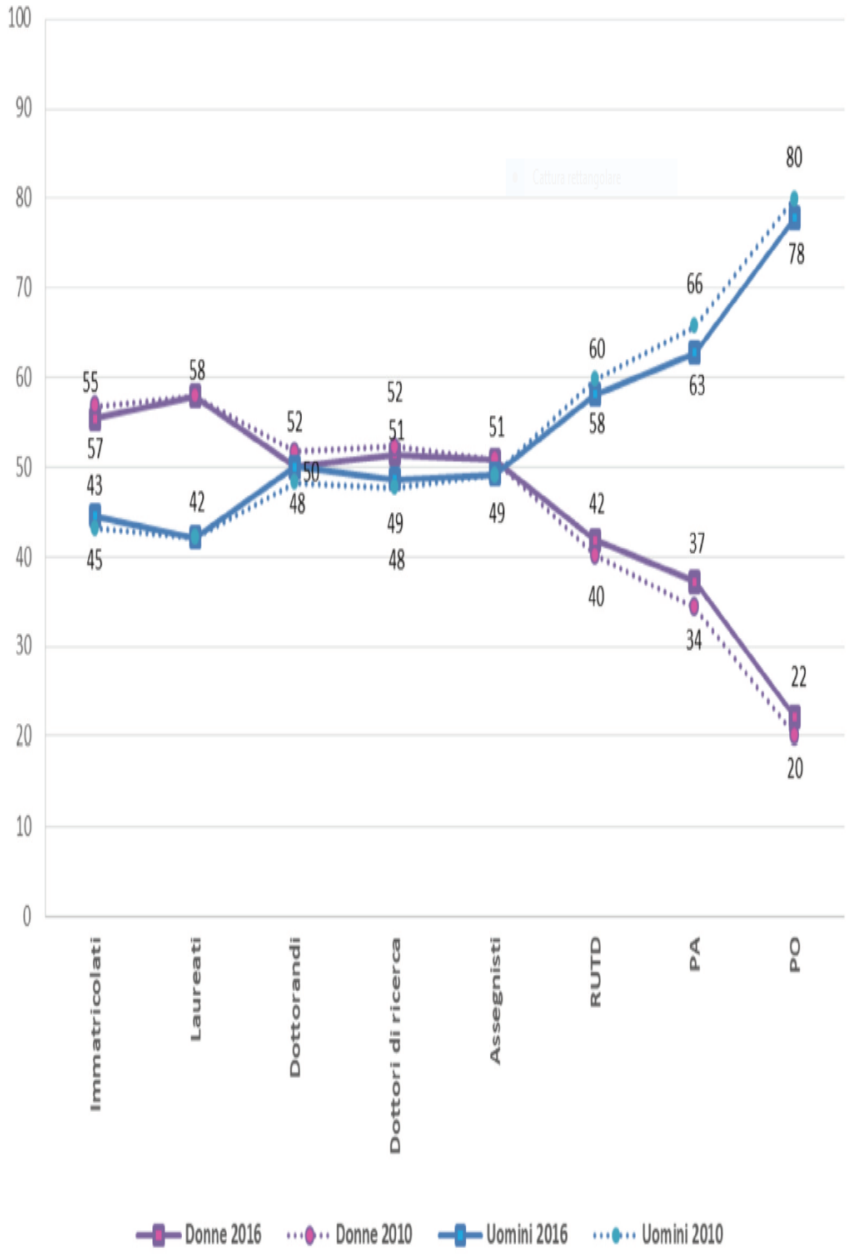

Figura 16 La presenza di genere (in quota percentuale sul totale) nei passaggi di carriera accademica negli anni dal 2010 al 2016 Fonte: Elaborazione ANVUR su dati MUR

Per quanto riguarda, infine, la remunerazione del personale universitario, il più recente rapporto OCSE *Education at a glance (EAG) 2020*, nella scheda Paese relativa all'Italia, rileva che in Italia la remunerazione del personale tende a costituire una quota inferiore delle spese correnti per le istituzioni universitarie, a causa dei costi più alti delle strutture e delle attrezzature a livello dell'istruzione terziaria.
In particolare, la remunerazione del personale in Italia rappresenta il 55 per cento delle spese di esercizio nelle istituzioni terziarie, rispetto alla quota media del 67 per cento nei Paesi OCSE.
Nel corso delle audizioni, è stata più volte espressa l'esigenza di garantire un livello di finanziamento che sia in linea con gli standard europei.
In particolare, la CRUI ha sottolineato - al fine di creare un'università "più europea" - l'opportunitàdi introdurre profili salariali più attrattivi a partire dalle posizioni di ingresso.

Si riporta, infine, la sintesi delle tendenze assunzionali negli anni dal 2016 al 2019, presentata dalla Corte dei conti nel Referto sul sistema universitario pubblicato a maggio 2021.
La Corte ha evidenziato: **i)** un incremento delle chiamate di studiosi in possesso dell'ASN ma che

hanno maturato i loro risultati scientifici in istituzioni diverse dalle università; **ii)** la rilevante quota delle chiamate di professori di II fascia, che assorbono più del 75 per cento delle chiamate nel periodo considerato; **iii)** il rilevante numero (corrispondente all'89 per cento degli assunti) di chiamate relative al personale in servizio nella medesima università che bandisce il posto (a giudizio della Corte dei conti, tale fenomeno - che non sembra garantire il rispetto del vincolo posto dall'art. 18, comma 4, della legge n. 240 (cfr. il paragrafo III.2.3) - è da porre in relazione con il sistema di attribuzione dei punti organico, tendente a favorire le chiamate del personale già strutturato nell'ateneo, in quanto suscettibile di assorbire una quota minore di punti organico e, quindi, di risorse); **iv)** una progressiva crescita dei ricercatori assunti ai sensi della legge n. 240 del 2010, passati dalle 4.528 unità del 2016 alle 7.901 unità del 2019 (con corrispondente flessione delle assunzioni di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005, che, come detto, è stato abrogato dalla legge n. 240 del 2010). Tale crescita è da porre in relazione con i numerosi interventi normativi di finanziamento delle assunzioni ai sensi della legge n. 240 disposti dalle leggi di bilancio e da altri provvedimenti (cfr. *supra*).
Come sottolineato dalla Corte dei conti, le politiche sottese all'andamento delle assunzioni e alla dinamica retributiva rappresentano un elemento cruciale nella valutazione del sistema universitario. In particolare, esse devono risultare coerenti con l'andamento degli studenti (immatricolati e in corso) nonché con l'evoluzione della domanda di formazione universitaria e dei conseguenti sbocchi nel mercato del lavoro.

III.3.4. La valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei

Le politiche di reclutamento degli atenei sono soggette a valutazione da parte dell'ANVUR in relazione ai parametri stabiliti dall'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 [113] .
La definizione dei parametri dà attuazione alla delega conferita (*ex* art. 5, comma 1, lett. *c)*, della legge n. 240 del 2010) in ordine all'introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti *ex ante*.
I parametri di valutazione (già formulati, nel loro nucleo essenziale, all'art. 5, comma 5, della legge delega) fanno riferimento:
§ alla produzione scientifica (elaborata dai professori e dai ricercatori in data successiva alla presa di servizio presso l'ateneo ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo, tenuto conto delle specificità delle rispettive aree disciplinari);
§ alla presenza nell'ateneo di personale docente (ricercatori e professori) che ha prestato servizio presso altri atenei (nello specifico: la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle discipline di area medica, di scuola di specializzazione, nella università in cui sono stati reclutati come ricercatori; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei);
§ al livello di internazionalizzazione dell'ateneo (misurato sulla base della percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e internazionali, nonché sulla base del grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di numerosità di docenti provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in qualità di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea);
§ alla struttura dell'organico (personale docente e ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo), anche tenuto conto degli indirizzi fissati dalla legge ai fini della predisposizione, da parte degli atenei, dei programmi triennali di fabbisogno del personale (*ex* art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 49).
L'esito positivo della valutazione delle politiche di reclutamento dà luogo all'attribuzione all'ateneodi

una quota non superiore al 10 per cento del Fondo di finanziamento ordinario (*ex* art. 5, comma 5, della legge n. 240 del 2010).

Il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) è stato istituito dall'art. 5 della legge n. 537 del 1993 al fine di coprire la quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, nonché per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica (oltre ad altre attività previste da specifiche disposizioni normative).
Il Fondo è suddiviso tra una quota base e una quota premiale (oltre alle risorse destinate a specifiche misure nonché all'intervento perequativo per le università statali previsto dall'art. 11, comma 1, della legge n. 240 del 2010).
La quota base del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, è annualmente ripartita sulla base del costo *standard* per studente delle università statali, definito come costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università (art. 12 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017). In attuazione del richiamato art. 12, il modello di calcolo del costo *standard* di formazione per studente è stato determinato, con riferimento al triennio 2018-2020, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 585 dell'8 agosto 2018.
La parte del Fondo ripartita su base premiale (inizialmente individuata in una quota non inferiore al 7 per cento del FFO con la previsione di progressivi incrementi negli anni successivi [114]) è stata introdotta dall'art. 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009 (come modificato dall'art. 13 della legge n. 240 del 2010) e destinata a promuovere l'incremento qualitativo delle attività delle università.
Ai fini della ripartizione della quota premiale l'art. 2 del decreto-legge n. 180 ha definito i seguenti criteri: i) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi; ii) la qualità della ricerca scientifica; iii) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche, per la valutazione delle quali sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale assegnati all'ateneo.
L'art. 60, comma 01, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, ha quindi specificato che la quota premiale del FFO delle università di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino a un massimo del 30 per cento.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 738 dell'8 agosto 2019 sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO per l'anno 2019. In particolare, l'art. 3 del decreto ministeriale, relativo alle assegnazioni destinate alle finalità premiali, ha previsto la suddivisione della quota premiale (pari a circa il 26 per cento del totale delle risorse disponibili, al netto degli interventi con vincolo di destinazione) secondo i seguenti criteri e percentuali: 60 per cento sulla base dei risultati conseguiti nella VQR 2011-2014; 20 per cento in base alla valutazione delle politiche di reclutamento relative al triennio 2016-2018, utilizzando i dati relativi alla VQR 2011-2014; 20 per cento in base agli indicatori di risultato definiti dal decreto ministeriale relativo alle linee generali di indirizzo per il triennio 2019-2021 (per le quali si rinvia al paragrafo III.3.1).

L'art. 60, comma 01, del decreto-legge n. 69 del 2013 - oltre a intervenire sulla determinazione quantitativa della quota premiale - ha anche integrato i criteri di ripartizione della quota medesima (definiti all'art. 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, come modificato dall'art. 13 della legge n. 240 del 2010: cfr. *supra*) prevedendone l'attribuzione alle università per almeno tre quinti sulla base dei risultati conseguiti nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e per un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale all'ANVUR [115] .

La VQR è svolta dall'ANVUR, con cadenza quinquennale,sulla base di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricercadiretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie [116] .
In sede di VQR, l'ANVUR ha avuto occasione di sottolineare la "forte correlazione" tra i risultati della valutazione dei prodotti scientifici e l'attenzione posta a reclutare i ricercatori migliori (cfr. il Rapporto VQR 2011-2014, che costituisce, ad oggi, il più recente dei disponibili [117] , nel quale sono illustrati gli specifici indicatori sulla base dei quali è stata condotta la valutazione delle politiche di reclutamento).

Conclusioni

Il raffronto con gli altri Paesi OCSE (Capitolo I) restituisce un quadro in cui si registrano serie criticità che richiedono l'attenzione della Commissione e delle Istituzioni tutte. Il numero di giovani adulti (tra 25 e 34 anni) in possesso di un'istruzione di tipo terziario è significativamente inferiore alla media dei Paesi OCSE e degli Stati dell'UE, ciò indica una minore capacità del sistema universitario e post-universitario di attrarre giovani e di assicurare il completamento del percorso formativo. Le difficoltà che i giovani in possesso dell'istruzione terziaria riscontrano nell'accesso al mercato del lavoro riguardano in primo luogo l'esigenza di rendere il sistema più efficace nell'assicurare una preparazione più adeguata rispetto alle esigenze richieste sia dal settore privato, sia da quello pubblico.
Elementi di criticità che pregiudicano le potenzialità del nostro sistema Paese, sia in termini economici e competitivi, sia in termini di mobilità sociale e di coesione sociale. Nel tempo della incessante rivoluzione tecnologica che oggi viviamo, sempre più il lavoro è legato a specifiche competenze e dunque poter assicurare il diritto alla competenza è fondamentale per perseguire il diritto sociale al lavoro.
Il sistema universitario e postuniversitario risulta destinatario di livelli di investimento in rapporto al PIL, sia pubblici sia privati, inferiori rispetto a quanto accade negli altri Paesi con cui è stato condotto il raffronto. Entrando nel merito del diritto allo studio, la tassazione universitaria è superiore alla media, mentre la quota degli studenti che beneficiano di sostegni finanziari pubblici per i loro studi è relativamente bassa. Considerando i dati sul personale docente nel settore dell'istruzione terziaria, in Italia si registra, da un verso, un rapporto fra studenti e docenti molto elevato e, dall'altro, un personale docente con età molto avanzata.
A fronte delle criticità riscontrate, con riferimento alla condizione dello studente (Capitolo II) sulla base dell'illustrazione degli istituti in materia di diritto allo studio e della loro evoluzione, le recenti novità normative indicano che l'Italia abbia, negli anni recenti, intrapreso un percorso virtuoso, specie per quanto riguarda l'incremento della platea dei beneficiari delle borse di studio, con la riduzione del numero di "idonei non beneficiari" delle stesse, e la riduzione del livello di tassazione universitaria tramite l'introduzione della cosiddetta *no tax area*.
Quanto al precariato nella ricerca universitaria, è emerso il tema di come esso sia strettamente legato all'eccessiva lunghezza del percorso che conduce all'eventuale immissione in ruolo del personale docente, articolato in una serie di posizioni a tempo determinato che finiscono con il creare vane aspettative e trattenere i giovani in uno stato di incertezza circa il loro futuro sino alla soglia (e talvolta anche oltre) dei quarant'anni.
Ciò premesso, facendo tesoro delle riflessioni e dei suggerimenti che sono emersi nel corso delle audizioni, la Commissione ritiene di poter far proprie le seguenti indicazioni.
1) Risulta necessario attuare la disciplina, recata all'articolo 5, comma 6, della legge n. 240 del 2010 (e recepita dal d.l.gs. n.68 del 2012, ma rimasta per ora sulla carta), che affida allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP, che le Regioni, titolari della potestà legislativa in materia, sono tenute a garantire agli studenti in termini di strumenti e servizi del diritto allo studio,

per il conseguimento del pieno successo formativo e per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi. La definizione dei LEP implica, ai sensi della disciplina vigente, che la borsa di studio, da un lato, debba essere assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità e, dall'altro, che la determinazione dell'importo minimo *standard* (che le Regioni possono eventualmente accrescere, ma non ridurre) debba essere effettuata sulla base dei costi che occorre effettivamente sostenere per il mantenimento degli studi universitari. Ciò prendendo in considerazione le eventuali differenze in termini di costi della vita (inclusivi delle spese per trasporto, ristorazione, alloggio, etc) che possono variare a seconda della sede dell'ateneo o dell'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2) Tenuto conto che l'erogazione delle borse, così come del resto delle altre provvidenze, costituisce una prestazione sociale in ordine alla quale allo Stato spetta la definizione del livello delle prestazioni che deve essere garantito su tutto il territorio, si ritiene opportuna una riconsiderazione dell'art.7, comma 1, secondo periodo, ai sensi del quale la concessione delle borse di studio è assicurata "nei limiti delle risorse disponibili" perché questo costituisce il presupposto del fenomeno distorsivo (un vero e proprio diritto negato) dei cosiddetti "idonei non beneficiari" delle borse di studio, peculiarità negativa del nostro Paese. Le risorse finanziarie dovrebbero infatti essere determinate tenendo conto dei fabbisogni effettivi della popolazione studentesca, una volta definiti i livelli minimi di prestazione che si ritiene debbano essere necessariamente assicurati in modo uniforme sul territorio, e non determinate a prescindere da tale processo.

3) Si ritengono necessarie iniziative per ridurre la frammentarietà e la disomogeneità nell'erogazione delle prestazioni, da perseguire, in attesa della definizione dei LEP, *in primis* assumendo ogni opportuna iniziativa per rafforzare momenti di confronto e collaborazione fra Stato, Regioni, enti erogatori e atenei. Un positivo esempio dell'utilità di sinergie tra gli attori è costituito dall'attività del richiamato Tavolo tecnico per lo studio, l'analisi e l'individuazione dei fabbisogni finanziari regionali, in cui sono rappresentati MUR, MEF, Conferenza delle Regioni e dell'ANDISU. Con proprie proposte, il tavolo ha infatti contribuito alla definizione della disciplina transitoria vigente per la determinazione dei fabbisogni finanziari regionali e la definizione dei criteri di riparto del FIS ai fini della concessione delle borse di studio [118] . A tal proposito, si ritiene inoltre opportuno segnalare la necessità da parte dell'*Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario* di produrre la relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio e al Ministro competente di presentare al Parlamento, così come previsto ogni tre anni, un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio [119] .

4) Nell'ambito della rivisitazione della normativa vigente e delle sue modalità attuative, sempre nell'ottica di una maggiore omogeneità territoriale, si ritengono auspicabili: la proposta del CNSU circa l'opportunità di assicurare, all'interno dei modelli di *governance* regionali per il diritto allo studio, una rappresentanza degli studenti. Al riguardo, si potrebbe provvedere mediante la definizione di una disposizione di principio che faccia comunque salve le prerogative regionali in materia; ii) rendere stabili i finanziamenti destinati al diritto allo studio, anche al fine di poter assicurareun'efficacia pluriennale dell'assegnazione della borsa di studio, evitando la logica dell'assegnazione annuale; iii) assicurare tempestività nel riparto alle regioni delle risorse al fine di evitare disagi in capo agli studenti, proseguendo nella linea tracciata negli ultimi anni - come rileva la Corte dei Conti [120] - anche grazie alle previsioni del citato DI 798 del 2017.

5) Ferma restando l'opportunità di riconsiderare tale disciplina, va rimarcato con particolare favore il consistente incremento del Fondo integrativo statale - FIS registrato negli ultimi anni, già a partire dalla scorsa legislatura, che ha attenuato in modo significativo (sebbene non eliminato) il fenomeno degli idonei non beneficiari e, al contempo, accresciuto la platea degli studenti beneficiari della borsa di studio.

6) Nelle more della definizione dei LEP, occorre pertanto proseguire rafforzando gli stanziamenti al FIS, al fine di annullare la figura degli idonei non beneficiari, e, al contempo, in linea con quanto richiesto dalla Conferenza delle regioni, operare una verifica dell'adeguatezza sia degli importi delle

borse di studio, sia delle soglie reddituali e patrimoniali per l'accesso alle stesse. A tal ultimo riguardo, risulta necessario promuovere un'uniformità regionale nell'individuazione delle soglie ISEE e ISPE, ad oggi in alcuni casi molto diversificate fra Regione e Regione.

7) Va segnalata la necessità di un potenziamento del portale del diritto allo studio, in un'ottica sinergica rispetto ai servizi offerti dalle regioni, al fine di prevedere un'unica piattaforma nazionale per l'acquisizione delle informazioni e per la presentazione delle domande di accesso alle borse di studio degli atenei e delle Istituzioni AFAM.

8) Tenuto conto dell'impatto molto positivo dello strumento della *no tax area* in termini di incremento delle iscrizioni, in particolare tra studenti provenienti da famiglie a reddito basso, e di contrasto alle disuguaglianze si ravvisa l'esigenza di un ampliamento della platea dei beneficiari tramite un innalzamento delle soglie reddituali.

9) Si ritiene che occorra rendere operativo lo strumento dei prestiti d'onore, tanto più che il nostro è tra i pochi Paesi OCSE a non valorizzare tale istituto.

10) Nel condividere l'importanza, nell'ambito dell'effettività del diritto allo studio, di un potenziamento dei servizi abitativi, si ritiene indispensabile: potenziare gli investimenti pubblici ai sensi della legge n.338 del 2000 e favorire la partecipazione di investitori privati, anche attraverso agevolazioni fiscali e consentendo l'utilizzo delle residenze ai fini di ospitalità turistica nei peridi in cui non esse non siano utilizzate dagli studenti. In tale ottica, vanno sottolineati gli intendimenti del Governo contenuti nel PNRR, in cui sono stanziati 960 milioni di euro entro il 2026 con l'obiettivo di pervenire a oltre 100.000 alloggi da destinare agli studenti fuorisede.

11) Contestualmente all'incremento delle residenze studentesche (pubbliche e private), e soprattutto per il tempo intercorrente al completamento degli interventi, occorre rafforzare lo strumento del contributo per le locazioni.

12) Si ritiene necessario rendere effettiva l'assistenza sanitaria agli studenti fuori sede e, a tal fine, si auspica l'istituzione di un tavolo di lavoro con rappresentanti del MUR, del Ministero della salute, del MEF, delle regioni, dell'ANDISU, degli atenei e degli Istituti AFAM e degli studenti, cui demandare l'individuazione delle modalità con cui rendere effettivo tale diritto. Al tavolo spetterebbe la verifica della fattibilità, anche finanziaria, del mantenimento dell'assistenza sanitaria del proprio medico di base nel comune di residenza, oltre a quella del medico scelto nel comune di studio, o della possibilità, in alternativa, che l'assistenza possa essere fornita su iniziativa degli atenei o delle Istituzioni, ferma restando l'assistenza di base nel comune di residenza.

13) Si rileva l'esigenza di valorizzare le esperienze di studio internazionali, sia in termini di incremento dei sostegni economici collegati ai progetti di scambio, ed in particolare l'Erasmus, sia di maggiore flessibilità dei piani di studio universitari per facilitare il riconoscimento dei crediti acquisiti all'estero.

14) Contestualmente si richiama l'attenzione del Governo sulle richieste, raccolte nella presente indagine, volte all'adozione di misure, anche di carattere sperimentale, per la promozione della mobilità fra atenei italiani, come occasione formativa di studio e di vita da riservare a coloro che non abbiano la possibilità o l'interesse di partecipare a progetti di scambio internazionale.

15) Va segnalata inoltre l'esigenza di un ulteriore potenziamento della didattica, da conseguire: i) proseguendo nel *trend* di crescita, registrato negli ultimi anni, della dotazione finanziaria a disposizione delle Università e delle Istituzioni (in particolare attraverso un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario - FFO); ii) individuando soluzioni normative che consentano di pervenire ad un bilanciamento fra l'esigenza di mantenere meccanismi premiali nel riparto del FFO a beneficio degli Atenei e delle Istituzioni che si contraddistinguono per l'eccellenza nella loro attività e, al contempo, l'opportunità di mitigare gli effetti negativi, segnalati nel corso delle audizioni, nei confronti degli enti che, già gravati dalla carenza di risorse umane e finanziarie, non trovano la forza di vincere il circolo vizioso "minore qualità, dunque minori risorse, dunque minore qualità"; iii) potenziando le risorse umane, ed in particolare accrescendo l'organico del personale docente, così da pervenire ad una riduzione del rapporto tra studenti e docenti che oggi appare ingiustificatamente elevato e, al contempo, ad una riduzione dell'età media del corpo docente; iv) assumendo ogni opportuna iniziativa

al fine di favorire percorsi di studio flessibili che consentano, anche su iniziativa degli studenti, una loro integrazione con insegnamenti con cui poter acquisire competenze trasversali sempre più ricercate nel mondo del lavoro.

16) Con l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede, si invita il Governo ad istituire un tavolo di lavoro che verifichi, anche attraverso il confronto con le misure adottate negli altri Paesi, le modalità con cui poter consentire la piena partecipazione degli stessi alle procedure elettorali.

17) Sul precariato nella ricerca universitaria e sulle misure strutturali di contrasto da cui muove l'istituzione della presente Indagine conoscitiva, è stata evidenziata, innanzitutto, la questione di modificare il sistema attuale in quanto caratterizzato da un percorso di pre-ruolo successivo al dottorato di ricerca eccessivamente lungo e costellato da una serie di posizioni a tempo determinato - incluse quelledi natura occasionale, a progetto, di collaborazione, talvolta con una durata non in linea con le esigenze dell'attività di ricerca e caratterizzate da forme di tutela inferiori rispetto a quelle tipiche dei rapporti di lavoro subordinati - al termine di ciascuna delle quali si pone il rischio del mancato rinnovo. Al riguardo, si segnalano alcune priorità: i) la necessità di valorizzare il titolo di dottore di ricerca, sia in ambito di reclutamento universitario sia nel mercato del lavoro e della pubblica amministrazione; ii) per quello che riguarda l'attuale disciplina normativa dell'assegno di ricerca, è emersa la necessità di una radicale revisione. Nel corso delle audizioni, è stato evidenziato con forza come esso costituisca l'anello debole del sistema nazionale di pre-ruolo, con un utilizzo enorme e surrettizio che ha indotto negli anni una pesante precarizzazione del sistema a scapito della qualità e della potenzialità di migliaia di ricercatori. A tal proposito, è emersa la necessità di potenziare il ciclo del post-doc nel suo complesso (evitando, ad esempio, una frammentazione dell'assegno su più annualità) e di rafforzare le tutele contrattuali dei titolari dell'assegno assimilandole, per quanto possibile, a quelle tipiche di contratti subordinati, ossia, in ipotesi, al pari delle condizioni previste per il ricercatore confermato a tempo indeterminato a tempo pieno; iii) al pari dell'assegno di ricerca, assume una posizione di criticità la tipologia A del ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240 del 2010.

18) In virtù di una possibile riforma del pre ruolo universitario, è stata altresì evidenziata la questione della necessità di introdurre una disciplina transitoria per ricercatori a tempo determinato, assegnisti e borsisti di ricerca che attualmente stanno sostenendo una parte consistente, fondamentale, del carico didattico. Ferma l'esigenza di salvaguardare la qualità della didattica, si è ipotizzata l'introduzione, per i precari in servizio, di meccanismi di *tenure track* ovvero di disposizioni di stabilizzazione analoghe a quelli applicate ai ricercatori a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca, ferme restando le peculiarità dei diversi sistemi e in ogni caso l'esigenza di non ostacolare il ricambio generazionale. A tal proposito, è emerso quale elemento strategico - pur in considerazione delle diverse tipologie di *governance* - l'opportunità di concorrere a una maggiore integrazione e osmosi, sia in termini di ricerca sia di personale, tra il sistema universitario e quello degli enti pubblici di ricerca.

19) Con riferimento al personale universitario di ruolo in servizio, emergono importanti questioni in relazione ai ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento). In riferimento alle criticità emerse, appare necessario rendere permanente la procedura di chiamata di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 (applicabile ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'ASN, già in servizio presso l'istituzione che attiva la procedura di chiamata), nonché sopprimere il limite, valevole per tale tipologia assunzionale, del 50 per cento delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. Si è ipotizzata, inoltre, una revisione dei criteri di conseguimento dell'ASN, al fine di rendere possibile una valutazione della qualificazione scientifica complessiva per l'intera carriera dei candidati, tenendo in considerazione anche l'impegno nella didattica.

20) È fondamentale rimarcare la necessità di programmare un piano di rilancio ed espansione del sistema universitario che abbia l'obiettivo di recuperare il terreno perduto a seguito di pesanti tagli di risorse e di incrementare la dotazione del personale di ricerca ai livelli necessari a fare fronte alle esigenze del sistema Paese, con l'obiettivo di varare un programma di reclutamento strutturale e

pluriennale, superando la logica dei piani straordinari (pure dimostratisi assolutamente importanti per aver consentito di recuperare una parte dei ruoli strutturati che erano andati perduti). Una programmazione assunzionale che consenta il ritorno al dimensionamento del 2008, da conseguire entro 3 anni.L'esigenza di ricorrere ad un reclutamento straordinario e di pervenire quanto prima a forme di reclutamento ordinario con carattere periodico - in connessione anche con la riforma del pre-ruolo - risponde alla necessità e all'urgenza di rafforzare l'investimento nell'alta formazione e nella ricerca, anche in sinergia con gli obiettivi e gli impegni fissati nel Piano italiano del *Next Generation* UE - PNRR, allineando così l'Italia ai principali Paesi OCSE.

---

[1] "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6".

[2] "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

[3] La Commissione istruzione, in data 6 luglio, ha avviato l'esame congiunto del richiamato A.S. 2285 e dei seguenti disegni di legge ad esso connessi: A.S. 1247, "Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca", d'iniziativa della senatrice Castelloni ed altri senatori; A.S. 1336, "Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca", d'iniziativa dei senatori Verducci ed altri; A.S. 1369, "Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università", d'iniziativa della senatrice Floridia ed altri senatori.

[4] La principale fonte cui si è fatto ricorso per siffatta comparazione internazionale è OECD (2020), *Education at a Glance 2020: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/69096873-en.

[5] Si veda il resoconto stenografico della 195a seduta della 7a Commissione permanente del 27 ottobre 2020, pag.8.

[6] L'articolo 34, quarto comma, prevede che la "Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso". Poiché

la Costituzione utilizza il genere femminile, affermando che sono "attribuite" e non che "sono attribuiti", parrebbe di poter escludere che la Costituzione imponga che anche le borse di studio e gli assegni alle famiglie debbano essere attribuiti per concorso. Di tale disposizione è stata tuttavia anche offerta un'interpretazione difforme, nel senso di subordinare al concorso l'erogazione di tutte le misure di sostegno (si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 2013).

[7] In tale occasione la Corte giudica illegittime talune disposizioni che non assicurano ai portatori di handicap l'effettività del diritto all'istruzione superiore, affermando che "capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione [..] ed il precludere ad essi l'inserimento negli istituti d'istruzione superiore in base ad una presunzione di incapacità [..] significherebbe non solo assumere come insuperabili ostacoli che è invece doveroso tentare di eliminare, o almeno attenuare, ma dare per dimostrato ciò che va invece concretamente verificato e sperimentato onde assicurare pari opportunità a tutti, e quindi anche ai soggetti in questione".

[8] Si tratta di uno strumento teorico, di matrice giurisprudenziale (elaborato per la prima volta nella sent. n. 303 del 2003) che, sulla base del principio di sussidiarietà ricavabile dall'art.118 della Costituzione, consente di ritenere legittimo un intervento statale in ambiti che l'articolo 117 della Costituzione riserva formalmente alle regioni laddove sussista l'esigenza di soddisfare esigenze di carattere unitario, a cui non sono in grado di provvedere i livelli di governo regionali.

[9] Il riferimento è all'art. 1, comma 275, della L.n.232 del 2016, che demanda alla "Fondazione Articolo 34" il compito di bandire 400 borse di studio nazionali, sentita la Conferenza Stato-Regioni (sent. n.87/2018), dichiarato incostituzionale sul punto (si veda *infra* nel testo).

[10] Il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato - Regioni e Province autonome, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 68/2021. Il medesimo decreto avrebbe dovuto disciplinare sia l'importo della borsa, sia i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.

[11] Si veda il resoconto stenografico della seduta n.218 della Commissione, pagg.4 e seguenti.

[12] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag.4.

[13] Si veda il resoconto stenografico della 112a seduta della Commissione del 24 ottobre 2019, pag.6.

[14] Corte dei Conti "Il Finanziamento delle borse di studio: Il Fondo integrativo borse di studio", deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 23 dicembre 2020, n.16/2020/G, pagg.65 e 112.

[15] Si veda il resoconto stenografico della 121a seduta della Commissione del 27 novembre 2019, pag.9.

[16] Si veda la documentazione depositata nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione il 4 maggio 2021.

[17] Con decreto del Capo del Dipartimento del MIUR 29 marzo 2017, n. 662.

[18] L'art. 1, comma 89, della l. n. 662/1996 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha stabilito che il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, istituito dalla legge n. 390 del 1991, potesse essere "destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui all'articolo 8" della legge n.390 del 1991.

[19] Recante "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390".

[20] Si veda il decreto del 30 dicembre 2020 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023.

[21] La tassa veniva istituita contestualmente all'abolizione, disposta al comma 19, del contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 e della quota di compartecipazione del 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

[22] Il medesimo regolamento stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione (comma 262, secondo periodo).

[23] Ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della l. 549/1995, sono esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore (di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390), nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

[24] Ai sensi del comma 262, nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università statali (anche in deroga ai criteri individuati nei commi da 255 a 258).

[25] Tale criterio è necessario e sufficiente per l'esonero nel caso di studenti iscritti al primo anno accademico.

[26] Nei richiamati decreti si chiede agli atenei e alle istituzioni AFAM di accordare priorità, in relazione alle condizioni specifiche, altresì: i) all'esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale, tenuto conto della carriera universitaria individuale; ii) all'esonero parziale, per gli studenti, con Indicatore ISEE comunque non superiore a 30.000 euro, non in possesso del requisito di essere iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno tenuto (v.*supra*) ovvero per ulteriori categorie di studenti con situazioni personali diverse.

[27] Si veda il resoconto stenografico della 121a seduta della Commissione del 27 novembre 2019, pag.6.

[28] Si veda il resoconto stenografico della 195a seduta della Commissione del 27 ottobre 2020, pag.6.

[29] Si veda il resoconto stenografico della seduta n.218 della Commissione, pagg.10 e 11.

[30] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag.9.

[31] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag.9.

[32] Si veda la documentazione consegnata nel corso della 103a seduta della Commissione, pag.7.

[33] "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari".

[34] Si veda il resoconto stenografico della 121a seduta della Commissione del 27 novembre 2019, pag.9.

[35] Si veda il resoconto stenografico della 112a seduta della Commissione del 24 ottobre 2019, pag.6.

[36] È altresì prevista, dall'art.17 del d.lgs. 68/2012, una specifica procedura per l'ottenimento dell'accreditamento in cui il collegio di merito, riconosciuto da almeno cinque anni, deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale. L'accreditamento del collegio universitario di merito è condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale.

[37] Si veda il resoconto stenografico della 82a seduta della Commissione, pagine 4 e seguenti.

[38] Si veda la documentazione depositata nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione il 4 maggio 2021.

[39] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione, pag. 5.

[40] Si veda il resoconto stenografico della 106a seduta della Commissione del 1 ottobre 2019, pag. 4.

[41] Si veda il resoconto stenografico della 106a seduta della Commissione del 1 ottobre 2019, pag. 7.

[42] Si veda il resoconto stenografico della 82a seduta della Commissione del 18 giugno 2019, pag. 7.

[43] Si veda la documentazione depositata nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione il 4 maggio 2021.

[44] Si veda il resoconto stenografico della 82a seduta della Commissione del 18 giugno 2019, pag. 7.

[45] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 6.

[46] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 7.

[47] Si veda il resoconto stenografico della 112a seduta della Commissione del 24 ottobre 2019, pag.9.

[48] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 11.

[49] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag.6.

[50] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 8.

[51] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 8.

[52] Si tratta di percorsi tematici interdisciplinari dedicati a specifici temi (di particolare rilievo) che possono essere intrapresi in aggiunta al corso di laurea e che sono riconosciuti con un titolo aggiuntivo.

[53] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 10.

[54] Cfr., al riguardo, il paragrafo III.3.4.

[55] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag.5.

[56] Si veda il resoconto stenografico della 121a seduta della Commissione del 27 novembre 2019, pag.17.

[57] Si veda il resoconto stenografico della 193a seduta della Commissione del 21 ottobre 2020, pagg.10-11.

[58] La legge n. 168 del 1989, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al titolo II (articoli 6-9), reca disciplina dell'autonomia delle università e degli enti di ricerca. I princìpi di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 421 del 1992 sono stati dettati per l'adozione di decreti legislativi diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività.

[59] Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 240 del 2010, le procedure per il conseguimento dell'ASN sono svolte in relazione a settori concorsuali definiti secondo criteri di affinità e raggruppati in macrosettori concorsuali (con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, sono stati rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali). Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari. Per ciascun settore concorsuale è stata prevista l'istituzione di una Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di I e di II fascia, di durata biennale (art. 6 del regolamento di disciplina delle procedure per il conseguimento dell'ASN, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016).

[60] Si ricorda che la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), all'art. 1, comma 788, ha abrogato le disposizioni istitutive del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta" (art. 1, commi 207-212, della legge di bilancio per il 2016), destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari, selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, secondo procedure che sarebbero state definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri mai intervenuto.

[61] Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.

[62] Sulla base dell'art. 29, comma 8, della legge n. 240 del 2010, nei procedimenti di chiamata dei

professori di cui all'articolo 18, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 (conseguita, cioè, nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari successivamente non nominati in ruolo) è equiparata all'ASN limitatamente al periodo di durata della stessa (corrispondente a tre anni, decorrenti dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *g)*, della medesima legge n. 210).

[63] Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 662 del 1° settembre 2016 è stata definita la tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le corrispondenze garantiscono (anche) l'applicazione dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005.

[64] Recante "Criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti".

[65] A seguito della proroga del termine intervenuta con l'art. 5 del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.

[66] Per l'identificazione dei programmi di ricerca, cfr. il paragrafo III.2.4.

[67] Sulla base del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 luglio 1997, la copertura di posti di professore ordinario mediante chiamata di eminenti studiosi, italiani o stranieri, impone il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: occupare, da almeno un triennio, analoga posizione in università straniere; essere stati insigniti di altri riconoscimenti scientifici in ambito internazionale; aver ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali.

[68] Già la legge n. 230 del 2005 aveva limitato l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato alla copertura dei posti banditi non oltre il 30 settembre 2013 (art. 1, commi 7 e 22).

[69] Le modalità di accesso al ruolo di ricercatore a tempo indeterminato erano state, da ultimo, disciplinate dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, il quale aveva stabilito che, nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, la valutazione comparativa venisse effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale. Dopo tre anni dalla immissione in ruolo, i ricercatori venivano sottoposti a un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale e, nel caso di giudizio favorevole, erano immessi nella fascia dei ricercatori confermati (art. 7 della legge n. 28 del 1980). In tale ruolo - nel quale potevano optare per il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito - erano destinati a restare fino all'eventuale passaggio ad altra posizione accademica o comunque fino alla cessazione del servizio per limiti di età.

[70] Recante "Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010".

[71] Il contratto è "non rinnovabile" (come precisato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 165/2020). Il titolare del contratto di tipo B può chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

[72] L'art. 51, comma 6, è stato abrogato dall'art. 29, comma 11, della legge n. 240 del 2010.

[73] L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 29, comma 11, della legge n. 240 del 2010.

[74] L'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 20105 - abrogato dall'art. 29, comma 11, della legge n. 240 del 2010 - prevedeva che le università, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa, potessero stipulare (previo espletamento di procedure di valutazione comparativa) contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di

scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, comunque in possesso di una elevata qualificazione scientifica. Tali contratti erano di durata massima triennale e potevano essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni.

[75] L'art. 12 della legge n. 341 del 1990 è stato abrogato dalla legge n. 230 del 2005; tuttavia l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, ne ha previsto l'applicazione anche per l'anno accademico 2007-2008.

[76] Con riferimento a tale previsione (affidamento di corsi e moduli curriculari), ai ricercatori a tempo indeterminato sono equiparate altre figure della carriera universitaria (professori incaricati stabilizzati, assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, tecnici laureati) per le quali l'art. 50 del DPR n. 382 del 1980 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica") ha disposto l'inquadramento a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati.

[77] Tale facoltà è stata introdotta dall'art. 19, comma 1, lett. *f)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

[78] La consistenza del personale docente e l'andamento delle assunzioni costituiscono oggetto di una apposita sezione (cfr. il paragrafo III.3.3). Tuttavia si è ritenuto opportuno anticipare in questa sezione alcuni dati relativi alle figure non strutturate impiegate nella docenza universitaria al fine di un migliore inquadramento della loro posizione.

[79] Successivamente abrogato dall'art. 29, comma 11, lett. *d)*, della legge n. 240 del 2010.

[80] Nello specifico, l'importo lordo annuo degli assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge n.449 del 1997 - inizialmente determinato in una somma compresa tra un minimo di euro 12.911 (25 milioni di lire) e un massimo di euro 15.494 (30 milioni di lire) dal DM n. 121 dell'11 febbraio 1998 - è stato rivalutato dal DM del 26 febbraio 2004 in una somma compresa tra un minimo di 16.138 euro e un massimo di 19.367 euro.

[81] Si ricorda, tra l'altro, che l'art. 18, comma 1, lett. *f)*, include tra i soggetti cui viene riservata la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università i "titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi".

[82] Si vedano, a titolo di esempio: il Regolamento per il conferimento di borse di studio *post lauream* e per attività di ricerca dell'Università di Camerino (emanato con decreto rettorale 52/2020 del 12 febbraio 2020, e succ. mod); il Regolamento per il conferimento di borse di ricerca dell'Università di Genova (emanato con decreto rettorale n. 4143 del 01/10/2019); il Regolamento per l'istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca dell'Università di Milano (emanato con decreto rettorale n. 2383/2019 del 6 maggio 2019).

[83] L'art. 11 della legge n. 167 del 2017 ha stanziato risorse, nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario, al fine di consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 120 del 1995. Ciò in coerenza con l'art. 1 del decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.63 del 2004, che - facendo seguito a una pronuncia di condanna della Corte di giustizia dell'UE (causa C-212/99) - aveva attribuito ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 382 del 1980, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è stata disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente. Ai sensi del suddetto art. 11 della legge n. 167 del 2017, l'incremento del

Fondo di finanziamento ordinario è finalizzato al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti di cui al suddetto art. 28. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 agosto 2019, è stato adottato lo schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera e sono stati definiti i criteri di ripartizione del cofinanziamento delle università per la stipula dei relativi contratti.

[84] Le disposizioni, ove compatibili, si applicano anche alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (ai sensi del quale il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, su conforme parere del CUN, può stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati).

[85] Recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica".

[86] Ad es. la Germania, dove il Junior Professor viene nominato nella prospettiva della successiva transizione al ruolo di Professore.

[87] Si veda il resoconto stenografico della 186a seduta della Commissione del 22 settembre 2020, pag. 18.

[88] Si veda il documento depositato presso la Commissione in occasione dell'audizione del 22 settembre 2020.

[89] Si veda il resoconto stenografico della 121a seduta della Commissione del 27 novembre 2019, pag. 7.

[90] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag. 5.

[91] Si veda il resoconto stenografico della 195a seduta della Commissione del 27 ottobre 2020.

[92] L'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 ha introdotto misure finalizzate al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, alla riduzione del ricorso ai contratti a termine e alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. In particolare, il comma 1 dell'art. 20 ha consentito alle amministrazioni, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti (l'art. 12, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 218 del 2016 ha aggiunto requisiti specifici per la stabilizzazione negli enti pubblici di ricerca). Il comma 2 ha consentito alle amministrazioni di bandire, fino al 31 dicembre 2021, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti (tra i quali, aver maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso).

[93] Si veda il resoconto stenografico della 186a seduta della Commissione del 22 settembre 2020, pag. 4.

[94] L'inserimento dell'art. 12-*bis* nel decreto legislativo n. 218 del 2016 è stata disposta dal decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.

[95] Si veda il resoconto stenografico della 186a seduta della Commissione del 22 settembre 2020, pag. 22.

[96] Le clausole 4 e 5 dell'Accordo recano, rispettivamente, l'enunciazione del principio di non

discriminazione ("Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (...)") e misure di prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (determinazione delle ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; della durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; del numero dei rinnovi).

[97] I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge n. 240 del 2010 sono esclusi dall'ambito di applicazione del capo III (lavoro a tempo determinato) del decreto legislativo n. 81 del 2015 ("Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183").

[98] Ai sensi del quale ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

[99] Si veda il resoconto stenografico della 195a seduta della Commissione del 27 ottobre 2020, pag. 6.

[100] Si veda il documento depositato agli atti della Commissione in occasione dell'audizione del 22 settembre 2020.

[101]Ridisciplinato con regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2021/817/UE del 20 maggio 2021.

[102]Di cui al regolamento del Parlamento europeon. 2021/695/UE del 28 aprile 2021.

[103]Da modulare nel rispetto del contemperamento - cui la Corte costituzionale richiama nella sent. n. 42 del 2017 - tra l'esigenza dell'internazionalizzazione e i princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.

[104]CUN, Università: le politiche perseguite, le politiche attese-Il difficile percorso delle autonomie universitarie 2010-2016 (gennaio 2017).

[105]Approvate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 989 del 25 ottobre 2019 e successivamente integrate con decreto ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020.

[106]I regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti, trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito ed emanati con decreto del rettore (art. 6 della legge n. 168 del 1989).

[107]Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 - in attuazione della delega conferita dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge n. 240 del 2010 - ha introdotto nelle università un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, il bilancio unico di previsione annuale e di previsione triennale e il bilancio consolidato.

[108]Ai sensi del DPCM del 28 dicembre 2018: a) alle Università con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o con un indicatore di sostenibilità economico finanziaria inferiore a 1 è attribuito un contingente assunzionale non superiore al 50 per cento della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno precedente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo; *b)* alle restanti università è attribuito un contingente assunzionale base non superiore al 50 per cento della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno precedente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo; è attribuito altresì un contingente assunzionale aggiuntivo, fino a concorrenza del limite massimo del 100 per cento a livello di sistema della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno precedente del

personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, ripartito in misura proporzionale al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente.

[109]Si veda in proposito anche la *Figura 8* illustrata nel Capitolo I.

[110] Si veda il documento depositato presso la Commissione in occasione dell'audizione del 4 maggio 2021.

[111]Al riguardo: **i)** la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), all'art. 1, commi 247-250, ha incrementato il Fondo di finanziamento ordinario di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori di tipo B e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di II fascia; **ii)** la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), all'art. 1, comma 633, ha previsto un ulteriore incremento del Fondo per il finanziamento ordinario per l'assunzione di ricercatori di tipo B; **iii)** la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), all'art. 1, comma 401, ha disposto che, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario, incrementate dalla legge medesima (comma 400) e in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le università sono autorizzate a stipulare contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020; **iii)** il decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020 (art. 6, commi 5-sexies e 5-septies) ha previsto l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo B, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021; **iv)** il decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 (art. 238, comma 1), ha previsto l'assunzione, nel 2021, di ricercatori a tempo determinato di tipo B, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

[112]Con riguardo alle misure dirette a favorire la chiamata nel ruolo di professori associati dei ricercatori a tempo indeterminato, si ricorda che: **i)** già la legge n. 240 del 2010, al comma 9 dell'art. 29, aveva riservato apposite risorse, per gli anni 2011 e seguenti, ai fini della chiamata di professori di II fascia, anche secondo la procedura di cui all'art. 24, comma 6, sulla base di un piano straordinario poi attuato con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica del 15 dicembre 2011 e del 28 dicembre 2012; **ii)** l'art. 1, comma 401, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il triennio 2019-2021), nell'adottare misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, ha autorizzato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, la copertura di nuovi posti destinati alla progressione in carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso dell'ASN, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Di questi posti, almeno il 50 per cento da coprire con le procedure aperte di valutazione comparativa di cui all'art. 18 della legge n. 240 del 2010 e non più del 50 per cento mediante chiamata secondo la procedura di cui all'art. 24, comma 6, della stessa legge. L'applicazione di questa misura è stata prorogata per l'anno 2021 dall'art. 6, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nel limite di spesa incrementato a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

[113] Recante "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5".

[114] Da disporre annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del FFO, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.

[115] Ai sensi del medesimo art. 60, comma 01, l'applicazione di tali disposizioni non può determinare la riduzione della quota del FFO spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.

[116] Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. i-*bis*, del regolamento di disciplina dell'ANVUR, di cui al DPR 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dall'art. 1, comma 339, della legge n. 232 del 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1110 del 29 novembre 2019 sono state adottate le Linee guida per la VQR 2015-2019, successivamente integrate dal decreto ministeriale n. 444 dell'11 agosto 2020.

[117] Non risulta ancora redatto il Rapporto relativo alla VQR 2015-2019 bandito con decreto del Presidente dell'ANVUR n. 9 del 25 settembre 2020.

[118] Si tratta, da ultimo, del citato decreto interministeriale MUR-MEF n. 853/2020 che reca la disciplina per il triennio 2020/2022 e, ancor prima, del D.I. n.798/2017, che aveva avuto vigenza nel triennio 2017-2019.

[119] Si veda il Capitolo II.4.6 della presente Indagine.

[120] Corte dei Conti "Il Finanziamento delle borse di studio: Il Fondo integrativo borse di studio", deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 23 dicembre 2020, n.16/2020/G, pagg.65 e 112.

1.4.2.4.2. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 251 (pom.) del 28/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021
251ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Intervengono il ministro della transizione ecologica Cingolani e il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della transizione ecologica sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il ministro CINGOLANI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Dopo un breve intervento di ringraziamento del PRESIDENTE intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), Michela MONTEVECCHI (*M5S*), Loredana RUSSO (*M5S*), Orietta VANIN (*M5S*) e LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Risponde il ministro CINGOLANI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Parere alle Commissioni 8a e 11a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice.

La relatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Con il parere favorevole del sottosegretario Lucia BORGONZONI, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(2166) ***Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 luglio.

Il PRESIDENTE, poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale. Avverte inoltre che, alla scadenza del termine, non sono stati presentati emendamenti o ordini del giorno al disegno di legge in titolo, né sono state avanzate proposte di audizioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2329

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il decreto-legge n. 103 introduce la nuova categoria di "vie urbane d'acqua" senza peraltro prevederne la definizione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.5. 10^ (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.5.1. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 169 (pom.) del 27/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 27 LUGLIO 2021
169ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2332) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante* governance *del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame, per i profili di competenza, la relatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*), osservando preliminarmente che le disposizioni del decreto-legge, approvato in prima lettura, con modificazioni, dalla Camera dei deputati, configurano un complesso di misure volte sia all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sia all'efficientamento della pubblica Amministrazione.
Rinvia quindi alla documentazione degli Uffici per una disamina dettagliata degli articoli di interesse.
Rimarca peraltro che il provvedimento rappresenta un primo passo per utilizzare le risorse del *Recovery Fund* e impatta, con importanti interventi semplificatori, su due aree essenziali per il futuro sviluppo del Paese: la transizione ecologica e la transizione digitale.
L'oratrice osserva quindi che, a prescindere dalle disposizioni di dettaglio, il testo all'esame della Commissione appare connotato da tre indirizzi di fondo, che a loro volta definiscono l'approccio tenuto dal Governo in ordine alla soluzione della crisi in cui versa il Paese: consapevolezza, collaborazione e pragmatismo.
Sotto il primo profilo, emerge la volontà di migliorare la qualità dell'azione legislativa attraverso la costituzione di un'apposita Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, da un lato, e l'operato di numerose altri organismi, dall'altro, il cui scopo è sempre quello di migliorare e snellire l'attuale sistema normativo. Trattandosi, tuttavia, di misure straordinarie, sarebbe da valutare la possibilità di trasformarle, dopo il 2026, in misure permanenti, al fine di stabilizzarne il positivo impatto sul tessuto economico nazionale.
Relativamente al secondo profilo, quello della collaborazione, è quindi senz'altro da salutare positivamente la volontà da parte del Governo di dar luogo a proficue sinergie con il mondo privato, spaziando dalle imprese alle collaborazioni con le Università, nell'ottica di attenuare i conflitti.

Infine, con riferimento al profilo del pragmatismo, rileva il titolo IV del provvedimento, relativo ai contratti pubblici. Attraverso tali contratti, infatti, viene definito un preciso modello di politica industriale volto a consolidare la crescita dell'economia.
L'oratrice osserva quindi che il decreto-legge inciderà anche sui rapporti tra Pubblica amministrazione e società civile, migliorando la qualità e l'efficienza della prima, offrendo al cittadino migliori servizi ed un migliore accesso alle informazioni. Ciò consentirà inoltre alle imprese di elaborare progetti industriali virtuosi, in grado di far crescere il Paese.
Conclude dando lettura di una proposta di parere favorevole, che, nelle premesse, sottolinea la necessità di rivedere in chiave semplificatoria anche il regime ordinario degli interventi pubblici, improntandolo a maggiore efficienza e razionalità.

Il PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale. Si procederà quindi alle dichiarazioni di voto.

La senatrice GARNERO SANTANCHE' (*FdI*), nel ringraziare la relatrice per l'importante lavoro svolto, riconosce che il decreto-legge avrà un processo di semplificazione. Pur apprezzando lo sforzo, rileva tuttavia ancora delle lacune e profili di criticità.
In ragione di ciò preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice e pubblicata in allegato, che risulta approvata.

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Parere alle Commissioni 8ª e 11ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore CROATTI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto attiene ai profili di interesse della 10ª Commissione, che i commi 1 e 4 dell'articolo 3 prevedono la possibilità di riconoscere ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per alcune imprese industriali; la possibilità è ammessa per una durata massima di tredici settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021, e nel limite complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per il 2021. La nuova possibilità concerne le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Per i datori di lavoro che presentino la domanda per la nuova prestazione, i commi 2 e 3 prevedono, fino al termine del periodo di relativa fruizione, fatte salve alcune fattispecie, l'esclusione sia dell'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo sia della possibilità di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Dà indi conto dell'articolo 4, che estende al 2022 una disciplina, già posta per gli anni 2020 e 2021, che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria. Si riconosce quindi uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale. Lo sgravio consiste nell'esonero sia dal versamento delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo di cui all'articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92 del 2012. Precisa conclusivamente che l'estensione temporale in oggetto viene concessa nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per il medesimo anno 2022, limite che viene posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Su richiesta del senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), il presidente GIROTTO rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta già convocata per domani, mercoledì 28 luglio, alle ore 9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(*Doc.* LXXXVI, n. 4) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021*
(*Doc.* LXXXVII, n. 4) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020*
(Parere alla 14ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore COLLINA (*PD*) descrive anzitutto i contenuti della Relazione consuntiva 2020, volta a fornire al Parlamento gli elementi conoscitivi utili per valutare la partecipazione dell'Italia alle politiche dell'Unione europea. Essa si compone di cinque Parti - divise in capitoli - e cinque Appendici, distinti per schede descrittive del contesto, delle azioni e dei risultati attesi. Premette che gli aspetti di competenza sono principalmente contenuti nella parte seconda, dedicata alle politiche settoriali e orizzontali e si sofferma quindi sul capitolo 2, inerente le Politiche per il mercato interno dell'Unione, con particolare riferimento alla scheda 2.2 sulla protezione dei consumatori e la sicurezza dei prodotti. Detta scheda cita fra l'altro: la *New Consumer Agenda*, comunicazione della Commissione del 13 novembre 2020, che prevede anche proposte legislative, avente l'obiettivo di colmare le lacune della protezione dei consumatori emerse nel corso della crisi da COVID-19, con un'attenzione speciale alle categorie più vulnerabili, e a rendere i consumatori parte attiva in grado di accelerare con le proprie scelte le transizioni verde e digitale; il *Digital Services Act* (COM(2020)825), che modifica la direttiva *E-commerce*, con l'obiettivo di definire regole nuove nell'ambito del mercato interno dei servizi digitali, aumentando e armonizzando le responsabilità delle piattaforme online, e il *Digital Markets Act* (COM(2020)842), con l'obiettivo di definire norme *ex ante* per regolamentare i mercati caratterizzati dalla presenza di grandi piattaforme (*gatekeepers*). Nel medesimo capitolo, la scheda 2.4 evidenzia l'impegno del Governo in materia di tutela della proprietà intellettuale (PI) e di lotta alla contraffazione, manifestato prendendo parte, nel secondo trimestre 2020, alle consultazioni pubbliche lanciate dalla Commissione europea in materia di: regole nuove volte ad approfondire il mercato unico dei servizi digitali; *roadmap* per il Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'Unione.
Riferisce quindi che, secondo la Relazione consuntiva, il Governo ha contribuito alla definizione delle conclusioni del Consiglio dell'Unione del 10 novembre 2020 sulla "Politica in materia di proprietà intellettuale e revisione del sistema dei disegni e modelli industriali nell'Unione", mostrando, in particolare, il proprio favore alla riforma della legislazione europea sul *design* industriale, e si è impegnato ad assicurare il completamento del pacchetto sul brevetto unitario e la sua entrata in operatività entro il 2022.
Delinea in sintesi i contenuti del capitolo 4 - Imprese, concorrenza e consumatori - recante la scheda 4.1 relativa alla finalizzazione dei negoziati sul Quadro finanziario pluriennale (QFP) a supporto di piccole e medie imprese (PMI), trasformazione digitale, transizione verso la neutralità climatica ed economia circolare. In questo contesto, l'azione del Governo è stata diretta al rafforzamento, implementazione e miglioramento dell'efficacia di misure agevolative, prevalentemente di natura fiscale, finalizzate al supporto del tessuto produttivo italiano impegnato nella sfida della trasformazione digitale dei processi produttivi e dei modelli di *business*, per sostenerne la capacità competitiva. La scheda 4.2 è poi dedicata all'applicazione e la modernizzazione delle norme europee relative alla protezione dei consumatori.
Passa indi al capitolo 5, la cui scheda 5.3 è dedicata all'attuazione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ed in materia di politiche per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo del

settore spaziale, finalizzata ad assicurare all'Italia un ruolo competitivo nelle nuove sfide internazionali nonché vantaggi in termini di ricadute tecnologiche e industriali.

Precisa poi che il capitolo 6 - Ambiente - interessa incidentalmente la Commissione per quanto attiene alla "gestione industriale" della transizione ecologica e le azioni per il raggiungimento della neutralità climatica al 2050, mentre il capitolo 7 - Energia - impatta maggiormente sulle competenze della Commissione. In particolare, la scheda 7.1 attiene agli obiettivi al 2030 in materia di rinnovabili e di efficienza energetica, efficiente funzionamento del mercato elettrico come fattore centrale per la decarbonizzazione, reti transeuropee dell'energia e progetti di interesse comune (PCI). Nella scheda 7.2, il Governo rende noto di aver partecipato ai tavoli sulla revisione della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Segnala inoltre che nel corso del 2020 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica preordinata alla revisione della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, la cui validità - in scadenza al 31 dicembre 2020 - è stata recentemente prorogata al 31 dicembre 2021.

Dopo aver accennato al capitolo 15, dedicato a Cultura e turismo, la cui scheda 15.6 è dedicata all'implementazione del Piano strategico di sviluppo del turismo, all'ampliamento dell'offerta turistica e alla gestione in forma digitale dei riconoscimenti delle qualifiche professionali, illustra la parte quinta, sul coordinamento nazionale delle politiche europee, il cui capitolo 2 è dedicato agli aiuti di Stato. Al riguardo, ricorda le evoluzioni normative inerenti il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nazionale nell'attuale emergenza Covid - 19" (cosiddetto *Temporary Framework-TF*), per le quali, sulla base delle attività di coordinamento posta in essere, nei tempi fissati dalla Commissione europea, è stata predisposta e inviata una proposta di posizione nazionale.

Quanto al capitolo 3 della parte quinta, sul coordinamento nazionale delle politiche europee, nel quale si riepilogano le procedure di infrazione al 31 dicembre 2020, evidenzia che 5 attengono alla concorrenza e agli aiuti di Stato, 7 all'energia, 6 alla libera prestazione di servizi e stabilimento.

Passa dunque alla Relazione programmatica 2021, articolata in quattro parti. Quanto alla parte prima, nel capitolo 1.1, la scheda 1.2.5 dà conto del pacchetto IVA per il commercio elettronico, mentre la parte seconda sulle politiche strategiche menziona, nella scheda 2.1.1, il pacchetto *"Fit for 55"* in materia di transizione verde e la revisione delle Linee guide sugli aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente, su cui è in atto una consultazione pubblica della Commissione europea. Al riguardo rammenta che la Commissione europea ha presentato il 14 luglio il pacchetto di proposte "*Fit for 55*", che comprende tra l'altro la revisione: del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione (ETS); delle norme sulla condivisione degli sforzi, che assegnano obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ai singoli Stati membri per il periodo 2021-2030; della direttiva in materia di energie rinnovabili; della direttiva sull'efficienza energetica; del regolamento sull'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura; della normativa sulla tassazione dei prodotti energetici; della normativa per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi; del regolamento sui livelli di emissione di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi. Il pacchetto comprende anche: una proposta di regolamento per l'introduzione del citato meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, per evitare la rilocalizzazione delle emissioni in Paesi terzi e salvaguardare la competitività delle imprese europee; una proposta di regolamento per istituire un Fondo sociale per il clima, volto a limitare l'impatto che l'aumento del prezzo dei combustibili fossili impiegati nell'energia e nei trasporti potrà avere nel breve termine sulle famiglie e le piccole imprese più vulnerabili; due proposte per favorire la diffusione di carburanti e tecnologie sostenibili nel trasporto aereo e marittimo.

Nella Relazione programmatica, il Governo segnala che monitorerà gli sviluppi del pacchetto e delle iniziative in esso previste, con particolare riguardo al nuovo sistema di scambio di quote (ETS) e al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, per le rilevanti interconnessioni dei macro-obiettivi climatici fissati dall'Unione europea con le politiche energetiche nazionali, con lo sviluppo di politiche industriali sostenibili, con la trasformazione sostenibile della mobilità e la riqualificazione del patrimonio immobiliare nazionale tramite interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e il

potenziamento degli impianti per le fonti rinnovabili. Sottolinea altresì che - secondo quanto affermato dall'Esecutivo nella Relazione programmatica - le misure fin qui previste dagli Stati membri nei Piani nazionali integrati per l'energia e il clima, ancorchè sufficientemente ambiziose al momento della loro stesura, non saranno sufficienti a conseguire il nuovo obiettivo di riduzione al 55 per cento stabilito dalla legge europea. Il Governo dichiara altresì di voler seguire con attenzione la prima implementazione dei programmi volti a sostenere la transizione climatica ed energetica, quali il Meccanismo per collegare l'Europa (sezione energia) e il regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per una transizione giusta, con la finalità di accompagnare i processi di riconversione nelle aree maggiormente toccate.
Richiamando la scheda 2.1.8 in materia di turismo sostenibile, rende noto che il Governo promuoverà la realizzazione di interventi per garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici destinati alla ricettività e ai servizi turistici, per permettere l'adeguamento a *standard* ambientali globali. Saranno, inoltre, sviluppate azioni per promuovere mete meno conosciute, borghi, cammini, siti paesaggistici e naturalistici, itinerari culturali per favorire il turismo sostenibile. La scheda 2.1.9 illustra invece le misure in materia di transizione ecologica delle imprese e la scheda 2.1.15 enuncia gli obiettivi energetici e ambientali nel settore della difesa.
Riferisce inoltre che analoghi aspetti inerenti l'evoluzione industriale e del turismo sono affrontati anche nel capitolo 2.2 sulla innovazione e la digitalizzazione. In particolare, nella scheda 2.2.19, in materia di Strategia industriale dell'Unione, l'Esecutivo rende noto l'impegno a garantire l'adeguatezza degli strumenti europei di intervento a sostegno della competitività, della trasformazione digitale dell'industria, e del loro effettivo contributo alla transizione verso un'economia sostenibile. L'azione dell'Esecutivo sarà volta a facilitare lo sviluppo delle catene del valore maggiormente strategiche per l'Italia, quali quella dell'idrogeno, la microelettronica, il *cloud*, la salute. L'azione sarà, inoltre, rivolta a garantire l'attuazione degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) già avviati, quali Batterie 1 e Batterie 2, e quelli in via di definizione.
Secondo la Relazione programmatica - prosegue il relatore - il Governo prenderà parte ai lavori della *European Battery Alliance* e ad altri consessi similari che mirano ad aggregare gli attori europei (istituzionali, del mondo delle imprese e del mondo della ricerca) dei diversi ecosistemi industriali. Sul fronte delle esenzioni tariffarie e nell'ottica di favorire la competitività dell'industria europea, l'azione sarà anche rivolta a garantire approvvigionamenti sufficienti e regolari di alcuni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è inadeguata o inesistente, attraverso la partecipazione all'elaborazione dei regolamenti comunitari che su base semestrale, parzialmente o totalmente, sospendono alcuni dazi autonomi della tariffa doganale comune. In tema di transizione verde, il Governo seguirà i processi europei relativi alle materie prime e all'economia circolare, promuovendo il coinvolgimento del sistema delle imprese e della ricerca nell'Alleanza per le materie prime, nelle progettualità e negli strumenti europei. Si presenta di rilevante interesse per il Governo il percorso - avviato in sede europea - di revisione della regolamentazione ETS e di definizione di un Meccanismo carbonio alla frontiera. Sarà, inoltre, prioritario, secondo la Relazione programmatica, valorizzare la piena integrazione della dimensione delle PMI nella politica industriale europea.
Avviandosi alla conclusione, il relatore segnala che si punterà all'aggiornamento della normativa europea in materia di concorrenza su cui peraltro il Governo sta lavorando a livello nazionale, al fine di adeguare gli strumenti esistenti al mutato contesto internazionale e alle sfide poste dall'economia digitale (scheda 2.2.20). Allo stesso tempo, il Governo sarà impegnato nel contribuire alla attuazione della Nuova agenda per i consumatori e sarà prestata particolare attenzione anche alle diverse proposte relative al completamento del mercato unico nonché alla normativa tecnica. Nella parte quarta, sul coordinamento nazionale delle politiche europee, accenna nuovamente, nella scheda 4.6, alla modernizzazione delle regole sugli aiuti di Stato, anche nel settore dell'energia.

Il presidente GIROTTO, nel sottolineare la presenza, all'interno dei documenti illustrati dal relatore, di numerosi ed importanti profili di competenza, prefigura la possibilità di concludere l'esame entro il prossimo martedì 3 agosto. Quanto all'imminente disegno di legge sulla concorrenza, si augura che

venga presentato in prima lettura presso questo ramo del Parlamento.

Il relatore COLLINA (*PD*) invita quindi i Gruppi a far pervenire osservazioni e proposte, che saranno valutate in sede di predisposizione del proprio schema di parere.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2332

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

preso atto che il provvedimento reca un complesso di misure, intese, in via principale, all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al rafforzamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni e all'accelerazione e snellimento delle loro procedure;

considerato peraltro che durante l'esame in prima lettura sono state inserite numerose disposizioni in materia di energia oltre a quelle già previste dal provvedimento originario;

esaminati anche i compiti della nuova Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per quanto attiene ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia il clima (PNIEC);

valutate le disposizioni inerenti le strutture ricettive;

apprezzata la volontà di semplificare, che dovrebbe essere però estesa anche al linguaggio normativo, ancora troppo complesso e ricco di rinvii ad altre disposizioni normative;

ritenuto positivo il provvedimento come un primo passo avanti importante, prodromico a una complessiva semplificazione della macchina pubblica, da tutti auspicata. Occorre infatti una semplificazione permanente, che vada oltre il 2026 e che potrebbe avvenire attraverso l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, affinché non si torni indietro alla scadenza del PNRR;
reputato comunque che i normali interventi pubblici non passino attraverso i canali straordinari di questo decreto, ma per quelli ordinari, che rappresentano spesso un ostacolo all'efficienza della nostra economia, ancora poco favorita da una proficua collaborazione tra pubblico e privato, tra politica e accademia, tra impresa e lavoratori, tra società civile e Governo;

esprime parere favorevole.

1.4.2.5.2. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 170 (ant.) del 28/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021
170ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Parere alle Commissioni 8ª e 11ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci interventi in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore CROATTI (*M5S*) dà conto di uno schema di parere favorevole, per le parti di competenza della Commissione, ricordando che le norme di interesse attengono prevalentemente agli articoli 3 e 4.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole proposto dal relatore, pubblicato in allegato, è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 9,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2329

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

considerato che:
- i commi 1 e 4 dell'articolo 3 prevedono la possibilità di riconoscere ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per alcune imprese industriali; la

possibilità è ammessa per una durata massima di tredici settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021, e nel limite complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per il 2021, in favore di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale;

- l'articolo 4 estende al 2022 una disciplina, già posta per gli anni 2020 e 2021, che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

esprime parere favorevole.

1.4.2.6. 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.6.1. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 234 (ant.) del 28/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021
234ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Parere alle Commissioni 8ª e 11ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore FERRAZZI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, avente ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
L'articolo 1 del citato decreto-legge reca misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e la dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia. La disposizione dichiara monumento nazionale alcune vie d'acqua veneziane, precisando che le misure di tutela delle vie d'acqua possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi e prevede espressamente che a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito delle grandi navi in tali vie d'acqua.
In particolare si segnala il comma 1, in base al quale, al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10 e 12 del Codice dei beni culturali, le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti. In base al comma 2, le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. Nel dettaglio, si dispone che in dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito di navi che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: stazza lorda superiore a 25.000 GT (*gross tonnage*); lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri; *air draft* superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore; impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento. La relazione

illustrativa al decreto-legge rileva che le ragioni del divieto introdotto si fondano sulla necessità di tutelare le vie urbane d'acqua di eccezionale interesse culturale, dichiarate monumento nazionale, dalle conseguenze negative prodotte dal passaggio di navi di grandi dimensioni, che possono mettere a rischio le medesime vie d'acqua, nonché gli argini e gli immobili ad esse prospicienti.
Sono previste alcune misure di ristoro sia delle compagnie di navigazione sia del gestore dei *terminal* di approdo - rispetto al quale anche il comma 5 prevede la possibilità di interventi di sostegno - e dei soggetti esercenti servizi connessi al *terminal* nonché a beneficio dei lavoratori impiegati in attività, in qualsiasi forma incise direttamente dal divieto di transito delle navi citate, prevedendosi al comma 3 dell'articolo 1 l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un Fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022. In base al citato comma 5, la competente Autorità di sistema portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del piano economico finanziario della concessione prevista, tenendo conto dei contributi riconosciuti e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità stessa; ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione potrà prevedere la proroga della sua durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio.
Il comma 6 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del turismo, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la definizione delle modalità per l'erogazione dei contributi previsti; tale decreto tiene conto anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio. Il comma 7 indica oneri pari a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022.
L'articolo 2 reca norme sul Commissario straordinario e sull'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 45 del 2021, nonché sugli ulteriori interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. La norma individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti, nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali subcommissari; la norma rimette ad un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi.
L'articolo 3 reca norme sui trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 per alcune imprese. I commi 1 e 4 prevedono la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per alcune imprese industriali.
L'articolo 4 reca norme in materia di sgravi contributivi per alcune società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria.
L'articolo 5 disciplina la copertura finanziaria delle previsioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 del decreto-legge, mentre l'articolo 6 reca l'entrata in vigore del decreto n. 103 (entrato in vigore il 21 luglio 2021).

Dopo un breve intervento della senatrice NUGNES (*Misto*) - che invita il Governo e la maggioranza ad adottare misure ancora più incisive per la salvaguardia di Venezia - la PRESIDENTE, d'intesa con il RELATORE, propone di fissare alle ore 18 di oggi il termine entro il quale dovranno pervenire le osservazioni di cui il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione di un eventuale schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (n. 97)
(Parere al Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice L'ABBATE (*M5S*) formula una proposta di parere favorevole.

Si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto, sulla proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

Partecipano alla votazione i senatori ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*), COMINCINI (*PD*), FERRAZZI (*PD*), Alessandra GALLONE (*FIBP-UDC*), Laura GARAVINI (*IV-PSI*), Patty L'ABBATE (*M5S*), LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), MIRABELLI (*PD*), Vilma MORONESE (*Misto*), NASTRI (*FdI*), Paola NUGNES (*Misto*), Emma PAVANELLI (*M5S*), PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) e QUARTO (*M5S*)

All'esito della votazione, la proposta della relatrice di formulare un parere favorevole alla nomina del dottor Laporta è approvata con 15 voti favorevoli e un voto contrario.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.4.2.6.2. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 235 (ant.) del 29/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021
235ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Parere alle Commissioni 8ª e 11ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FERRAZZI (*PD*) si sofferma sulle osservazioni pervenute evidenziando come alcune di queste, nella sostanza, siano volte a ribadire previsioni già vigenti. In ordine alle stesse lo schema di parere - che si riserva di presentare successivamente - potrebbe limitarsi a richiedere che le predette previsioni non vengano modificate. In altri casi, invece, le osservazioni pervenute esorbitano o dall'oggetto del decreto-legge ovvero dai limiti di competenza della Commissione ambiente. In altri casi ancora le osservazioni appaiono, in linea di massima, condivisibili e pertanto si dichiara senz'altro disponibile a valutarle ai fini della predisposizione dello schema di parere.

Segue un intervento del senatore QUARTO (*M5S*), il quale sottolinea l'importanza della realizzazione di uno studio idrogeologico e di uno studio morfologico completi della laguna di Venezia.

Il relatore FERRAZZI (*PD*) fa presente che era sua intenzione inserire nello schema di parere alcune indicazioni volte a tenere conto di quanto appena evidenziato dal senatore Quarto.

Prende quindi la parola il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) che richiama l'attenzione su alcune incongruenze fra la formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge e quella dell'articolo 2, per quanto riguarda rispettivamente i limiti al transito di determinate imbarcazioni e l'utilizzo di punti attracco temporanei.

Il relatore FERRAZZI (*PD*) fa presente che i profili su cui ha richiamato l'attenzione il senatore

Arrigoni saranno oggetto di esame nelle Commissioni riunite in sede referente, esorbitando dai limiti di competenza propri della Commissione ambiente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 (Doc.LXXXVI, n. 4)
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020 (Doc.LXXXVII, n. 4)
(Parere alla 14ª Commissione. Esame congiunto e rinvio.)

La relatrice PAVANELLI (*M5S*) illustra il Documento LXXXVI n. 4 che reca la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021.

Nell'elencare gli intendimenti del Governo per l'anno 2021, la relazione definisce la sostenibilità ambientale, assieme alla crescita economica post-pandemia, quale politica strategica dell'intera Unione (parte seconda, par 2-1, pag. 17-43) nel contesto della recente, avvenuta approvazione della legge europea sul clima.

Rammenta al riguardo che il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»), oltre all'obiettivo della neutralità climatica al 2050 e all'obiettivo indicativo in base al quale l'UE dovrà adoperarsi per raggiungere emissioni negative dopo il 2050, fissa un obiettivo vincolante dell'Unione per una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) pari ad almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Peraltro, proprio per raggiungere tale obiettivo la Commissione europea ha annunciato la revisione di gran parte della legislazione attualmente vigente in materia di clima ed energia: il pacchetto "*Fit for 55*" è stato formalizzato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 ed è composto in tal senso da proposte interconnesse tra loro tese a raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE.
L'impegno dell'Italia - riferisce il Governo - sarà strumentale a che gli strumenti finanziari e di *policy* individuati consentano il processo di decarbonizzazione verso l'obiettivo di neutralità al 2050, garantendo al contempo equità degli sforzi a livello UE e rinnovata competitività dell'industria, italiana e europea.
Alla luce di tale macro-obiettivo, durante l'anno 2021 il Governo prevede di perseguire le seguenti azioni:
1) transizione verde, che dovrebbe investire ogni settore, dalle imprese alle infrastrutture e alla mobilità, dall'agricoltura alla crescita blu, dalla difesa alla cultura, dalla sanità alla scuola e alla ricerca. Vengono individuate due priorità, relative da un lato al monitoraggio degli sviluppi della legislazione europea, con le numerose iniziative settoriali collegate, e dall'altro alla definizione di un quadro coerente per la programmazione delle diverse risorse finanziarie europee disponibili, anche nel contesto del PNRR;
2) lotta ai cambiamenti climatici, anche in ambito internazionale nel contesto della COP26, organizzata a novembre 2021 in partenariato con il Regno Unito, e della Presidenza italiana del G 20;
3) rafforzamento della *governance* nazionale e locale in tema di salute-ambiente-clima, progettando e realizzando un piano strategico di riforme, investimenti e interventi per rafforzare l'efficacia, la resilienza e l'equità del sistema Paese nella tutela della salute rispetto ai rischi correlati ai cambiamenti ambientali e climatici nonché il rafforzamento della capacità di presa in carico dei bisogni di salute da parte del Servizio Sanitario Nazionale;
4) definizione, entro la fine del 2021, di una strategia nazionale biodiversità 2030 di durata decennale. Questa rappresenterà lo strumento attraverso il quale l'Italia intende mantenere alto il livello di ambizione internazionale per ottenere, per il 2050, che tutti gli ecosistemi siano restaurati,

resilienti e adeguatamente protetti;

5) sviluppo sostenibile del sistema produttivo agricolo per migliorarne la competitività e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, tra l'altro potenziando le infrastrutture destinate ad aumentare la disponibilità, il risparmio ed il riuso delle risorse idriche e favorendo la realizzazione di investimenti volti alla riconversione dei processi produttivi verso modelli più sostenibili e le pratiche dell'agricoltura di precisione;

6) strategia forestale nazionale, da elaborare nel quadro delineato dalla strategia dell'Unione europea;

7) crescita blu e dell'economia del mare, tra l'altro con il supporto per investimenti innovativi produttivi per la crescita in acquacoltura e finanziamenti per facilitare l'innovazione e lo sviluppo dei mercati;

8) adeguamento della tassazione dell'energia all'evoluzione tecnologica, rivedendo le aliquote minime ritenute obsolete, ripensando le esenzioni e, più in generale, rendendo la normativa coerente con gli obiettivi generali dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente e crescita sostenibile. In questo senso si indirizzano le proposte, presentate dalla Commissione europea lo scorso 14 luglio, di revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia e di istituzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere;

9) riconversione ecologica del patrimonio edilizio scolastico mediante la realizzazione di nuove infrastrutture e/o la messa in sicurezza di quelle esistenti, privilegiando soluzioni eco compatibili e migliorando le performance energetiche degli edifici;

10) valorizzazione del ruolo della cultura e del turismo, tra l'altro mediante una maggiore efficienza energetica degli edifici destinati alla ricettività e la promozione di itinerari culturali che promuovano turismo sostenibile;

11) contributo all'elaborazione di una strategia europea per lo sviluppo sostenibile e transizione ecologica delle imprese;

12) partecipazione all'elaborazione della proposta legislativa sulla sostenibilità dei prodotti, prevista per la fine del 2021, promuovendo la durabilità e la riparabilità dei prodotti ed il contrasto all'obsolescenza programmata;

13) mobilità, anche locale, sostenibile, con il potenziamento della mobilità a trazione alternativa, privata e pubblica, nonché della logistica sostenibile delle merci. Si auspica così di ridurre le emissioni inquinanti e di CO2 tramite, ad esempio, la decarbonizzazione del settore dei trasporti marittimi e lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. In quest'ottica la Commissione europea ha presentato il 14 luglio 2021 proposte volte a agevolare la sostenibilità del trasporto, dell'infrastrutture e dei carburanti;

14) obiettivi energetici e ambientali nel settore della difesa, tra l'altro con la transizione energetica verso fonti rinnovabili (biocarburanti e idrogeno), l'efficientamento energetico del parco infrastrutturale e la gestione virtuosa di rifiuti e reflui;

15) elaborazione, da parte dell'ISTAT, di un quadro statistico a supporto del *green deal* europeo.

La relatrice illustra poi il Documento LXXXVII n. 4, recante la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020. Nel dare conto delle attività poste in essere nell'anno 2020, la relazione si concentra soprattutto su:

1) la prosecuzione nella transizione ecologica nel Paese, con misure intersettoriali che intendono massimizzare le sinergie fra politiche ambientali, climatiche e di sviluppo economico;

2) il completamento del processo per la definizione delle regole tecniche necessarie a dare piena operatività all'accordo di Parigi sul clima;

3) la messa in atto delle azioni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica al 2050;

4) l'Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile;

5) il riutilizzo delle acque reflue trattate e l'equo accesso all'acqua. Si evidenzia in particolare come tra le priorità politiche, l'accesso universale all'acqua quale bene comune e diritto umano universale ha rivestito per il Governo un ruolo di primaria importanza.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza della relazione programmatica in esame, in particolare nella prospettiva del rilevante impatto delle scelte maturate in sede di Unione europea volte ad anticipare al 2030 l'obiettivo di una riduzione del 55 percento delle emissioni di CO2 rispetto al 1990. Ritiene pertanto indispensabile che la Commissione abbia a disposizione un tempo adeguato per l'approfondimento delle tematiche in questione.

La presidente MORONESE fa presente che la Commissione sta esaminando i documenti in titolo in sede consultiva ed è, quindi, vincolata dai tempi di esame stabiliti dalla 14a Commissione, competente in sede referente

Rimane ovviamente impregiudicata la possibilità che i Gruppi parlamentari sollecitino la Commissione 14a a prevedere tempi di esame più lunghi rispetto a quelli che sono stati indicati per le vie informali.

Su proposta della PRESIDENTE e d'intesa con la RELATRICE viene fissato per domani, venerdì 30 luglio 2021, alle ore 17, il termine entro il quale dovranno pervenire le osservazioni di cui la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.6.3. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 236 (pom.) del 03/08/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
236ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Ricorda che la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e definitivamente approvato il 13 luglio 2021. In particolare, la *cybersecurity* è uno dei 7 investimenti della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo". Tra le *milestones* al riguardo previste, vi è il sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza, con il completamento di almeno cinque interventi per migliorare le strutture di sicurezza nei settori del perimetro di sicurezza cibernetica e delle reti e sistemi informativi (NIS), tra l'altro con riferimento ai settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia e dell'ambiente.
In ordine al testo all'esame, l'articolo 1 reca le definizioni introdotte dal decreto-legge in esame, in base al quale per "Cybersicurezza" si intende l'insieme delle attività finalizzate alla tutela delle reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche per proteggerli dalle minacce informatiche, assicurando la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone la resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico;

nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono state fatte salve le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 e gli obblighi derivanti da trattati internazionali.

L'articolo 2 reca le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, autorità al vertice dell'architettura della sicurezza cibernetica, in quanto è a lui attribuita in via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza.

L'articolo 3 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa delegare all'Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 3 della legge n. 124 del 2007 le funzioni non a lui attribuite in via esclusiva.

Per i profili di interesse della Commissione, si segnala l'articolo 4, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Comitato interministeriale per la cybersicurezza" (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza. La composizione del Comitato è stabilita dal comma 3; ne fanno parte: il Presidente del Consiglio (che lo presiede); l'Autorità delegata, ove istituita; il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; il Ministro dell'interno; il Ministro della giustizia; il Ministro della difesa; il Ministro dell'economia e delle finanze; il Ministro dello sviluppo economico; il Ministro dell'università e della ricerca; il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica.

Il comma 2 dell'articolo 4 attribuisce al Comitato interministeriale i compiti di proporre al Presidente del Consiglio gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale, di esercitare l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale nonché promuovere l'adozione delle iniziative per favorire la collaborazione per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia. Inoltre, esprime il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e possono partecipare alle sedute del Comitato, su chiamata del Presidente del Consiglio, anche a seguito di loro richiesta, ma senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, nonché altre autorità civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare. Il comma 6 trasferisce al Comitato interministeriale per la cybersicurezza le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) dal decreto-legge n. 105 del 2019 e dai relativi provvedimenti attuativi.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al decreto-legge, la scelta di istituire un dedicato Comitato interministeriale, in luogo dell'attribuzione anche delle funzioni in materia di cybersicurezza all'esistente Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, risponde ad uno dei principi ispiratori del presente intervento legislativo, assicurare uno stretto raccordo dell'Architettura di cybersicurezza nazionale con il Sistema dell'intelligence nazionale, a fronte di una chiara separazione di competenze, rilevando la Relazione che la costituzione di un Comitato interministeriale ad hoc, fuori dall'ambito della legge n. 124 del 2007, consentirà altresì all'istituendo Comitato, e all'Agenzia stessa, di muoversi secondo procedure più agili rispetto a quelle adottate dal CISR, chiamato a trattare materie connesse al funzionamento e all'attività degli organismi informativi e connotate, pertanto, e da regimi di elevata classifica di segretezza.

L'articolo 5 istituisce la "Agenzia per la cybersicurezza nazionale" a tutela degli interessi nazionali, prevedendosi poi l'organizzazione dell'Agenzia (articolo 6).

L'articolo 11 detta le disposizioni relative al sistema di finanziamento dell'Agenzia e all'autonomia contabile e gestionale della stessa.

La disciplina del personale (articolo 12) addetto all'Agenzia è stabilita in apposito regolamento; nell'esame presso la Camera dei deputati è stata altresì prevista l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari e del parere del Copasir per i profili di competenza.

L'articolo 7 determina poi le funzioni della Agenzia per la cybersicurezza nazionale istituita dall'articolo 5, qualificata quale Autorità nazionale, ai fini del complesso di relazioni e funzioni

disegnato dalle norme europee ed interne, incluse quelle di certificazione della cybersicurezza. In tale quadro, predispone in primo luogo la strategia nazionale, e assume compiti finora attribuiti a diversi soggetti, quali il Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento delle informazioni e della sicurezza, l'Agenzia per l'Italia digitale; promuove iniziative per lo sviluppo di competenze e capacità; presso l'Agenzia sono inoltre trasferiti il CSIRT italiano (ora CSIRT Italia: l'acronimo sta per *Computer Security Incident Response Team*) e il Centro di valutazione e certificazione nazionale.
L'articolo 8, modificato dalla Camera dei deputati, dispone la costituzione, presso l'Agenzia, di un "Nucleo per la cybersicurezza", previsto in via permanente, quale supporto del Presidente del Consiglio riguardo alle tematiche della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento ; si prevede la relativa composizione, tra cui, tra gli altri, un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio. L'articolo 9 determina le funzioni del Nucleo per la cybersicurezza e l'articolo 10 disciplina poi le procedure da seguire per la gestione delle crisi che coinvolgano aspetti di cybersicurezza.
L'articolo 13 reca norme per i trattamenti di dati personali, mentre in base all 'articolo14al Parlamento deve essere trasmessa una relazione entro il 30 aprile di ogni anno sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di cybersicurezza nazionale.
L'articolo 15 novella il decreto legislativo n. 65 del 2018 che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2016/1148 *(c.d.* direttiva *Network and Information Security* - NIS), mentre l'articolo 17 reca disposizioni transitorie e finali. L'articolo 18 detta infine disposizioni relative alla copertura finanziaria relativa alla istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Dopo che la PRESIDENTE ha preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il relatore formula una proposta di parere favorevole.

Dopo che il senatore FERRAZZI (*PD*) ha annunciato il voto favorevole e il senatore NASTRI (*FdI*) il voto di astensione, previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Parere alle Commissioni 8ª e 11ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore FERRAZZI (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole con osservazioni, previa verifica del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.

(*Doc.* LXXXVI, n. 4) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021***
(*Doc.* LXXXVII, n. 4) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***
(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere

favorevole con osservazioni sul *Doc.* LXXXVI, n. 4. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVII, n. 4)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Dopo che la PRESIDENTE ha preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, la relatrice PAVANELLI (*M5S*) formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, in ordine al documento LXXXVI, n. 4. Formula invece una proposta di parere favorevole in ordine al documento LXXXVII, n. 4.

Si passa alla votazione della proposta di parere relativa al documento LXXXVI, n. 4.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, pur manifestando rammarico per il fatto che nello schema di parere in votazione non è stato possibile recepire alcune osservazioni che, nella sostanza, riprendevano i contenuti dell'intervento del senatore Arrigoni nella seduta del 29 luglio scorso, in quanto tali osservazioni sono state presentate tardivamente dal punto di vista formale.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole, condividendo le espressioni di rammarico del senatore Pazzaglini.

La PRESIDENTE fa presente che le osservazioni del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sono pervenute nella giornata di domenica 1° agosto e, quindi, ampiamente dopo la scadenza fissata per venerdì 30 luglio, alle ore 17.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), in dissenso dal gruppo di appartenenza, annuncia la sua astensione e coglie l'occasione per sottolineare come le osservazioni da lui presentate erano volte in particolare a richiedere al Governo di adoperarsi in sede europea al fine di assicurare: che il sostegno a processi, prodotti e servizi avvenga coniugando sostenibilità ambientale, economica e sociale; che venga applicato il principio della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo sviluppo delle diverse tecnologie per il raggiungimento dei *target* climatici al 2030 e al 2050; che la promozione della transizione ecologica sia improntata a processi sostenibili (ambientalmente, economicamente e socialmente) e certificati che adottino i principi del *Life Cycle Assessment* (LCA) per la valutazione dell'impronta ambientale (emissioni di CO2) di prodotti e servizi, anche in considerazione della necessità di valutare i reali impatti emissivi delle differenti alimentazioni delle auto; che nella promozione, sviluppo ed impiego delle diverse tecnologie per l'attuazione della politica strategica dell'UE per la decarbonizzazione venga effettuata un'attenta e compiuta analisi degli impatti ambientali, economici, sociali e - soprattutto - geopolitici in ordine a disponibilità, costi, approvvigionamento e dipendenza estera dei metalli e dei minerali critici necessari nella transizione basata sull'elettrificazione spinta dei consumi, anche nella mobilità, e sull'impiego di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico ed eolico.

La senatrice L'ABBATE (*M5S*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, soffermandosi in particolare sull'importanza dell'adozione del metodo del *Life Cycle Assessment* (LCA), al quale ha testé fatto riferimento anche il senatore Arrigoni.

Su richiesta del senatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*), la PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 15,20, riprende alle ore 15,25.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la proposta di parere favorevole con osservazioni

relativa al documento LXXXVI, n. 4, avanzata dalla relatrice, previa verifica del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.

Non essendovi richieste di intervento, è altresì posta ai voti è approvata la proposta di parere favorevole relativa al documento LXXXVII, n. 4.

La PRESIDENTE coglie infine l'occasione per far presente di condividere interamente i richiami svolti dal senatore Arrigoni nell'ultima seduta in ordine alla necessità che il Parlamento abbia a disposizione tempi adeguati ad un esame effettivo dei temi sui quali è chiamato a pronunciarsi. Invita pertanto tutti i Capigruppo di maggioranza ad attivarsi affinché a tale sollecitazione sia dato seguito nelle sedi competenti.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2329

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in titolo,
esprime parere favorevole con osservazioni,invitando in particolare a valutare l'opportunità:
1. di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza non solo delle vie d'acqua, ma anche degli argini e dei monumenti di eccezionale valore storico e culturale della città di Venezia prospicienti i canali di navigazione, rispetto alle alterazioni idrodinamiche dovute al transito delle imbarcazioni di grandi dimensioni;
2. di adottare in via definitiva entro il 31 dicembre 2021 il Protocollo fanghi e il Piano morfologico ambientale della laguna di Venezia;
3. di promuovere studi idrogeologici e geomorfologici della laguna di Venezia al fine di progettare con tempestività ed efficacia le necessarie opere idrauliche;
4. di promuovere preventive indagini archeologiche al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico della laguna di Venezia, anche antecedente alla fondazione della Repubblica Serenissima;
5. di prevedere per l'accesso e l'uscita da Porto Marghera la regolamentazione del traffico commerciale e croceristico secondo criteri di adeguata protezione ambientale;
6. di prevedere il divieto di transito per le imbarcazioni di grandi dimensioni che superino i valori limite di inquinamento PM10;
7. di prevedere, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e al fine di evitare il danneggiamento dei fondali della laguna di Venezia, che la velocita massima delle navi da crociera e commerciali nei canali di Marghera non superi, come già stabilito, i sei nodi;
8. di prevedere che la manutenzione dei canali esistenti sia fatta secondo le normative nazionali ed europee vigenti, le quali già disciplinano i casi in cui è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale;
9. di stabilire con certezza i tempi delle soluzioni che consentono lo spostamento delle imbarcazioni di grandi dimensioni al di fuori della laguna di Venezia;
10. di approfondire la valutazione dell'impatto che la realizzazione dei punti di attracco temporanei per il transito delle navi di grandi dimensioni, secondo le vie alternative in corso di definizione, può produrre sulle acque protette e le risorse naturali della laguna veneta.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 4

La 13a Commissione permanente, esaminato, per quanto di competenza, il documento in titolo, esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si invita a valutare l'opportunità di promuovere e investire in processi innovativi come quelli in cui i prodotti di scarto e i sottoprodotti di un'azienda o di un'attività industriale diventano materie prime per un'altra azienda o per un altro processo produttivo (cd simbiosi industriale) e in quelli aventi un *design* o una progettazione sostenibile (*ecodesign*), nel rispetto dei principi dell'economia circolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti;

2) si invita a valutare l'opportunità di sviluppare ulteriori metodi per il calcolo del gas effetto serra che ciascun prodotto o attività rilascia (come l'indicatore *carbon footprint)* per raggiungere l'obiettivo " *carbon neutral*" al 2050, con una riduzione al 2030 del 55% delle emissioni climalteranti.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2329
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro"
Titolo breve: *d-l n. 103/2021 - salvaguardia di Venezia e tutela del lavoro*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 355 4 agosto 2021	**Dibattito connesso** *Per una riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno*
N. 356 5 agosto 2021	**Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Esame art. *unico del ddl, 1-4 del d-l; approvati emendamenti; accolti odg*. **Voto finale** Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 175, contrari 8, astenuti 1, votanti 184, presenti 185. Effettuato coordinamento.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 355 del 04/08/2021

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

355a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 2021

_____

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente TAVERNA,
del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente LA RUSSA

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 357 del 7 settembre 2021
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 11,02)*.
Si dia lettura del processo verbale.
LAFORGIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulla scomparsa di Roberto Calasso

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori per ricordare Roberto Calasso, editore, scrittore e grande intellettuale italiano, scomparso pochi giorni fa. Molta parte delle ultime generazioni è cresciuta sui libri che Calasso, con straordinario intuito, sceglieva e pubblicava

con magnifiche copertine color pastello.

Nelle difficili vicende dell'editoria italiana, sempre alle prese con i nostri limitati indici di lettura, da sessant'anni spicca il marchio della Adelphi. Ed è stata proprio l'ampiezza degli interessi culturali di Roberto Calasso che ha imposto nel catalogo Adelphi la presenza di testi solo apparentemente eterogenei: di letteratura e poesia; di matematica e storia; di fisica e metafisica; di scienza e filosofia delle antiche culture greca, latina, indiana, cinese e persino babilonese; il tutto nella continua ricerca di quei legami e di quei riferimenti che potevano dare unità e coerenza a una produzione tanto inusuale.

Nell'editoria italiana degli ultimi decenni Calasso è stato un *unicum*. È naturale che le case editrici rispecchino la personalità degli editori che le hanno fondate. È stato così con Arnoldo Mondadori, Giuseppe Laterza, Giulio Einaudi, Angelo Rizzoli, Giangiacomo Feltrinelli, Livio Garzanti e Valentino Bompiani: i nomi che hanno dominato la scena editoriale italiana per anni e anni.

A questi giganti dobbiamo aggiungere Roberto Calasso, che però, per la qualità e il profilo culturale dell'Adelphi, è stato un caso a sé, e non solo nel mondo editoriale italiano, ma anche nel ben più agguerrito panorama internazionale. Adelphi nasce in quello speciale clima creativo e ideativo dei primi anni Sessanta dell'Italia del secolo scorso. In particolare, nasce dall'incontro, oggi impensabile, di alcune delle più eminenti personalità che hanno fatto grandi gli anni del secondo dopoguerra italiano: la cultura e la profondità di visione di Roberto Bazlen e Luciano Foà, ma anche l'impronta sapiente di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, assieme alla spinta finanziaria di Roberto Olivetti. Da quelle colonne di base è nato quell'intreccio che ha permesso a Roberto Calasso, ancora poco più che ventenne, di far nascere e crescere una casa editrice dove la forza culturale si è sviluppata di pari passo con le regole del mercato.

Come è stato detto, Adelphi ha prodotto nei decenni tanti libri belli e i lettori quei libri hanno comprato. Nel mondo editoriale Calasso era in un certo modo un eretico e certamente un solitario. Poteva creare un *best seller* pubblicando l'opera di un autore sconosciuto, ma non ha mai cercato lo *scoop* per vendere, né mai ha fatto della classifica dei libri più venduti il criterio delle sue scelte. Si è sempre fidato poco delle correnti culturali alla moda, così come si è sempre tenuto alla larga dalle false culture. Ha costruito Adelphi partendo dall'ispirazione originale di Bazlen e Foà e dalla lungimiranza di Roberto Olivetti.

Aveva una capacità ineguagliabile di trovare o inventare autori e temi che lui considerava necessari e che, inseriti nel suo catalogo, lo facevano diventare una grande opera unitaria, dove tutto, anche il diverso e l'opposto, si teneva insieme in un intreccio molto solido di legami e di rimandi. Roberto Calasso è l'autore di quella grande opera culturale collettiva che è il catalogo Adelphi.

L'Italia dei prossimi decenni avrà bisogno del successo del Piano di rinascita e resilienza, della vittoria sul Covid-19, di tanti nuovi posti di lavoro e del rafforzamento del sistema economico. Ma la scomparsa di Roberto Calasso ci ricorda che soltanto robuste radici culturali come quelle che lui ci ha regalato potranno garantire solidità e durata al nostro futuro. *(Applausi)*.

DE LUCIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCIA *(M5S)*. Signor Presidente, come Ulisse, Roberto Calasso, che ci ha lasciato la scorsa settimana e che oggi giustamente ricordiamo in quest'Aula, è stato molte cose insieme: un uomo dal multiforme ingegno. È stato un formidabile studioso, uno straordinario scrittore, un intellettuale aperto e sensibile, un imprenditore lungimirante, un editore coraggioso, uno scopritore vero di talenti, un innovatore tenace, pur essendo sempre rimasto fedele alla casa editrice, la Adelphi, fondata agli inizi degli anni '60 con Luciano Foà e Bobi Bazlen. A quest'ultimo ha anche dedicato un affettuoso ricordo, con un libro uscito proprio nel giorno della sua scomparsa, dal titolo «Bobi», la cui lettura mi permetto di raccomandare.

Come è stato giustamente scritto, Calasso è stato l'ultimo epigono di quell'editoria fatta di e da editori, che in primo luogo ha in mente il libro e che ha come obiettivo ultimo non solo il risultato economico, che pure era conseguito, ma anche un vero e proprio programma culturale, nel senso più alto e nobile della parola, quello che si attua proprio attraverso il libro. Così, nel mare spesso tempestoso dell'editoria italiana, Roberto Calasso è divenuto un nuovo riferimento omerico, visto che ha saputo

guidare la sua barca, la Adelphi, in modo sicuro, professionale e intelligente verso un porto certo. Calasso ha dato lustro al nostro Paese, che siamo certi non lo dimenticherà. *(Applausi)*.

Discussione congiunta dei disegni di legge:

(2308) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020***
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(2309) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021***
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(ore 11,12)

Approvazione del disegno di legge n. 2308

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2309

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2308 e 2309.

I relatori, senatori Pesco e Faggi, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 2308, senatore Pesco.

PESCO, *relatore sul disegno di legge n. 2308*. Signor Presidente, il rendiconto generale dello Stato è il documento contabile attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione di bilancio. Ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge di contabilità e finanza pubblica, il rendiconto, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione, cioè l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e il conto generale del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. Al rendiconto sono allegate, per ciascuna amministrazione, una nota integrativa per le entrate e una nota integrativa che espone le risultanze della gestione.

L'analisi dei contenuti del disegno di legge mostra che la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2020 un peggioramento di tutti i saldi, sia rispetto all'esercizio 2019, sia rispetto alle previsioni iniziali. Sappiamo bene che ciò è dovuto a tutte le spese che abbiamo dovuto sostenere per la gestione della pandemia.

In particolare, il saldo netto da finanziare, dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali, presenta nel 2020 un valore negativo di circa 270,9 miliardi, con un peggioramento di oltre 273,2 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2019; anno in cui, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, si era invece registrato un accreditamento netto del valore di 2,3 miliardi. Tale peggioramento, frutto di una diminuzione delle entrate finali, pari a circa il 6 per cento, e di un significativo aumento delle spese finali di quasi il 40 per cento - colleghi, questo è un dato veramente significativo - è stato determinato dai provvedimenti straordinari e urgenti adottati nel corso dell'esercizio per far fronte alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale emergenza ha reso infatti necessario un progressivo aggiornamento dei saldi approvati dal Parlamento e il peggioramento del saldo, se confrontato con le previsioni iniziali, che indicavano un valore di -78,6 miliardi di euro, è pari a circa 192,3 miliardi di euro.

Anche il risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale), che nel 2020 si attesta a -105,5 miliardi di euro, denota un peggioramento di 155,4 miliardi di euro rispetto al 2019. Tale situazione si è determinata a causa di un aumento delle spese correnti, pari a +117,4 miliardi di euro, contestuale ad un decremento del complesso delle entrate tributarie ed extra-tributarie, pari a -38 miliardi di euro. Il peggioramento è di oltre 65 miliardi di euro se confrontato con le previsioni iniziali.

Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario, ovvero la differenza tra le entrati finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso dei prestiti, si attesta nel 2020 a -506,9 miliardi di euro, evidenziando un peggioramento di 289,3 miliardi di euro rispetto al 2019 e di 193,4 miliardi di euro rispetto alle previsioni iniziali.

I limiti massimi fissati per il saldo netto da finanziare e per il ricorso al mercato dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2020 - erano stati indicati inizialmente, rispettivamente, in -79.500 milioni di euro per il saldo netto da finanziare e in -314.340 milioni di euro per il ricorso al mercato - sono stati

progressivamente aggiornati nel corso dell'esercizio finanziario dai provvedimenti di urgenza addottati per far fronte alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel complesso, gli scostamenti di bilancio hanno rideterminato i limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, rispettivamente a -341.000 milioni di euro e a -599.840 milioni di euro in termini di competenza. Tali valori massimi sono stati comunque rispettati dai risultati della gestione finanziaria 2020, i quali denotano infatti, per entrambi i saldi, un sensibile miglioramento rispetto alle previsioni definitive, comprensive degli scostamenti autorizzati dal Parlamento.

Il peggioramento del saldo netto da finanziare - di cui si è detto sopra - discende da una gestione di competenza 2020 che evidenzia un aumento considerevole degli impegni delle spese finali, pari a 236,8 miliardi di euro in più, e una diminuzione degli accertamenti di entrate finali, pari a -36,4 miliardi di euro rispetto all'anno precedente.

Guardando invece alle entrate complessive - è doveroso farlo - l'entità degli accertamenti, pari a circa 943 miliardi di euro, è risultata invece in crescita rispetto al 2019, per un aumento di 77,5 miliardi di euro, a causa dell'aumento degli accertamenti delle entrate da accensione prestiti.

Dal lato della spesa, la grande crescita degli impegni 2020, sia finali che complessivi, questi ultimi passati da 823,2 miliardi di euro del 2019 a 1.076,1 miliardi di euro nel 2020, è frutto dell'adozione di misure volte a fronteggiare l'emergenza indotta dalla pandemia.

Come dicevo, dunque, le entrate complessive si attestano a 943,5 miliardi di euro, con un aumento di circa 77 miliardi di euro rispetto al 2019, grazie all'andamento delle entrate per accensione di prestiti, che presentano un incremento del 43,7 per cento.

Sulla base di una sintetica analisi del confronto tra 2020 e 2019, relativo all'andamento delle entrate finali accertate, si rileva innanzitutto la significativa riduzione degli accertamenti delle entrate tributarie, pari a -33,2 miliardi di euro.

Nel comparto tributario si registra una considerevole contrazione, rispetto al 2019, delle entrate relative alle tasse e imposte sugli affari, pari a circa - 20 miliardi di euro, che corrisponde quindi ad una diminuzione del 10,7 per cento, alle imposte sulla produzione, sui consumi e dogane, pari a -5,2 miliardi di euro, e a quelle sul lotto, lotterie e altre attività di gioco, pari a quasi -5 miliardi di euro.

Tra le entrate extratributarie si evidenzia la riduzione di quelle derivanti da recuperi, rimborsi e contributi, pari a -5,5 miliardi di euro.

Gli impegni di spesa finali, costituiti dal totale delle spese di parte corrente e di quelle in conto capitale, sono passati da 603,3 miliardi di euro del 2019 a 840 miliardi di euro, in crescita del 39,2 per cento rispetto al 2019, per un ammontare di circa 237 miliardi di euro, raggiungendo un'incidenza sul PIL del 50,9 per cento. Tale incremento degli impegni riguarda sia le spese correnti, sia quelle in conto capitale. In particolare, la spesa di parte corrente ha generato impegni per circa 670,9 miliardi, in forte aumento (117 miliardi) rispetto al 2019, così come gli impegni di spesa in conto capitale, che hanno registrato una crescita rispetto al 2019 di 119 miliardi e si sono attestati a 169,2 miliardi.

Considerando il rimborso delle passività finanziarie, in aumento nel 2019 per 16,1 miliardi, gli impegni complessivi di spesa si attestano a 1.076,1 miliardi, con un aumento rispetto a quelli dell'anno precedente per circa il 30,7 per cento. Il peso della spesa complessiva rispetto al PIL è passato dal 46 per cento del 2019 al 65,2 per cento del 2020.

Passando all'analisi per categoria economica dei dati della gestione, si rileva che, nell'ambito delle uscite correnti, la voce più consistente è quella relativa ai trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, con impegni per oltre 338 miliardi di euro, pari a circa il 55 per cento della spesa corrente. Si tratta in prevalenza di trasferimenti alle amministrazioni locali. Si segnalano, inoltre, il reddito da lavoro dipendente, che ammonta a 97,3 miliardi, e gli interessi passivi di capitale, che sono 66,4 miliardi.

Con riferimento specifico alla dinamica delle spese correnti, si rileva che le categorie che registrano i maggiori incrementi sono quelle relative ai trasferimenti correnti alle pubbliche amministrazioni, ai trasferimenti correnti alle imprese, ai trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private.

Sono in calo gli oneri per interessi passivi, che scendono dai 68,4 miliardi del 2019 ai 66,6 del 2020 - -2,5 per cento, e questo è un altro dato significativo - continuando il *trend* che aveva caratterizzato gli anni precedenti.

Per quel che concerne la spesa in conto capitale, i dati registrano un considerevole aumento degli impegni, da 49,8 miliardi a 169,2 miliardi - anche questo è molto significativo - riferibile per 92,6 miliardi alle "Acquisizioni di attività finanziarie" e per 16,4 miliardi ai contributi per investimento ad imprese.

Nel corso dell'esercizio, alla gestione di competenza si affianca la gestione dei residui. Si definiscono residui attivi le entrate accertate, ma rimaste da versare e da riscuotere, e residui passivi le spese impegnate, ma rimaste da pagare. Nell'ambito dei residui, occorre distinguere quelli provenienti da esercizi precedenti e quelli formatisi nel corso dell'esercizio considerato (residui di nuova formazione). I residui passivi cosiddetti propri si distinguono da quelli impropri, anche detti residui passivi di stanziamento. Per quanto riguarda la parte relativa ai residui, però, rinvierei al testo del mio intervento che consegno perché resti agli atti. È una parte molto importante, perché riguarda un fenomeno che va analizzato in modo approfondito, che appunto lascio alla lettura dei colleghi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice sul disegno di legge n. 2309, senatrice Faggi.

FAGGI, *relatrice sul disegno di legge n. 2309*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge di assestamento è disciplinato dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica e ha lo scopo di aggiornare a metà esercizio le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto. L'aggiornamento, pertanto, riguarda le entrate, l'eventuale revisione delle stime del gettito, le spese - limitatamente alla componente discrezionale - e gli effetti di eventuali esigenze sopravvenute.

A partire dal 2017, il disegno di legge di assestamento è corredato anche da una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF).

Per quanto riguarda il contenuto, il disegno di legge di assestamento si compone di due articoli: il primo introduce, nello stato di previsione delle entrate e negli stati di previsione della spesa dei Ministeri approvati con la legge di bilancio per il 2021, le variazioni risultanti dalle tabelle annesse all'articolato; l'articolo 2 apporta una modifica all'articolo 3 della suddetta legge di bilancio, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, disponendo la riduzione per 200 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

In allegato al disegno di legge è anche evidenziata, a fini conoscitivi, l'evoluzione in termini di competenza e di cassa delle singole poste di bilancio, per effetto sia delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio, sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento medesimo.

Venendo ora all'analisi dei risultati finanziari, le variazioni di bilancio proposte con il provvedimento in esame insieme a quelle apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio con atti amministrativi, unitamente agli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi emanati successivamente all'approvazione della legge di bilancio, come il cosiddetto decreto riordino Ministeri, definiscono le previsioni assestate per il 2021 per le quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento.

In termini di competenza, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, che si attesta su un valore di -232,8 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -193,5 miliardi. Il peggioramento di circa 40 miliardi è dovuto alle variazioni per atto amministrativo compensate da un miglioramento di 1,3 miliardi proposto dal disegno di legge di assestamento. In particolare, il peggioramento determinato dalle variazioni apportate per atti amministrativi discende essenzialmente dagli effetti dei decreti-legge adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento attraverso l'approvazione di apposite risoluzioni. Essi determinano nel complesso un incremento delle spese finali per oltre 41,5 miliardi di euro.

Anche altri saldi evidenziano un andamento negativo. Il risparmio pubblico, e cioè quello dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi, registra un peggioramento di

36,5 miliardi rispetto alla previsione iniziale. Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo, anche queste determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare per 40,6 miliardi, in termini di competenza, derivante da un incremento delle spese finali.

Con riferimento alla spesa, le variazioni per atto amministrativo determinano un aumento degli stanziamenti finali del bilancio, nella misura di 41,5 miliardi di euro, di cui 39 miliardi di incremento delle spese correnti e 2,4 miliardi di incremento di quelle in conto capitale. In termini di competenza, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento determinano una variazione del saldo netto da finanziare di 1,3 miliardi rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio.

Per quanto concerne le entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca una proposta di aumento per 1,5 miliardi rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio 2021.

Le entrate tributarie recepiscono principalmente l'adeguamento delle stime del DEF 2021 con una contrazione di 461 milioni, a cui si aggiunge un'ulteriore riduzione di 356 milioni a seguito del monitoraggio degli andamenti effettivi di gettito. Complessivamente si determina una riduzione di 818 milioni. Le entrate extratributarie registrano nel complesso un incremento di 2,5 miliardi, determinato dalla migliore evoluzione, in particolare rispetto alle stime del DEF, delle entrate di alcuni giochi, soprattutto lotterie, e dei dividenti che saranno versati dalle società partecipate.

Le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di credito registrano una contrazione di 120 milioni di euro, interamente imputabile a un allineamento alle previsioni dello scorso aprile elaborate sempre nel DEF.

Per quanto concerne le spese finali, le variazioni proposte dal provvedimento determinano un aumento di 229 milioni in termini di competenza. Questo aumento è determinato da una maggiore spesa in conto capitale per 315 milioni di euro, a fronte di una diminuzione della spesa corrente (meno 86 milioni di euro) determinata principalmente dalla riduzione di 3.279 milioni della spesa per interessi e redditi da capitale, ma compensata da altre maggiori spese correnti per 3.193 milioni.

C'è poi una serie di missioni del bilancio dello Stato che determina una riduzione degli stanziamenti della missione «Debito pubblico», pari a meno 12,5 miliardi di euro, principalmente in relazione all'adeguamento delle esigenze per il rimborso dei prestiti internazionali a breve termine, di cui non si era potuto tenere conto in sede di bilancio di previsione.

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2021 determina complessivamente un miglioramento del saldo netto da finanziare di 9 milioni di euro derivanti da un aumento delle entrate per 1,525 milioni di euro e da un aumento delle spese finali per 1,516 milioni di euro. In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a -328 miliardi di euro, con un peggioramento di 52,6 miliardi rispetto alla previsione di bilancio, ma esclusivamente dovuto alla variazione per atto amministrativo intervenuto nel periodo gennaio-maggio 2021, che ha inciso negativamente sul saldo per oltre 52 miliardi di euro. In sostanza, la pandemia ha peggiorato la situazione nella quale ci troviamo.

La prima parte della relazione tecnica illustra le principali variazioni previste dalla proposta di assestamento e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, che è, per l'appunto, il saldo rilevante per l'ordinamento europeo. Complessivamente, le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento, tenuto conto di quanto già scontato nei quadri tendenziali di finanza pubblica in sede di DEF, della natura delle voci di bilancio interessate, delle regole e dei criteri contabili che presiedono alla compilazione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, sono sostanzialmente neutrali sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Da ultimo, ricordiamo che non sono stati presentati emendamenti entro i termini previsti. Ne sono però pervenuti alcuni successivamente, che sono stati ammessi. Prova ne è che oggi io, in qualità di relatore, presento l'emendamento 1.Tab.2.1, con il quale si propone una variazione compensativa tra diversi programmi di spesa.

In particolare, viene incrementata per il 2021 di 744.000 euro la dotazione del programma «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali», e di 56 milioni la dotazione del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», entrambi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. La copertura di questi incrementi è stata assicurata attraverso la corrispondente riduzione, per 800.000, del programma

«Fondi da assegnare», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
L'emendamento 1.Tab.2.2 propone una variazione compensativa che, per il 2021, incrementa di 40.000 euro la dotazione del programma «Edilizia statale di interventi speciali e per pubbliche calamità», iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con corrispondente riduzione contestuale del programma «Fondi da assegnare», iscritti nello stato di previsione. Questo incremento andrà a posizionarsi sulla struttura commissariale del sistema idrico Gran Sasso dell'Abruzzo, la cui struttura commissariale abbisognava di questa cifra. Tale proposta era stata avanzata precedentemente anche in un emendamento della collega Di Girolamo, ma purtroppo non era stata trovata la cifra necessaria; in questo caso ci si è riusciti.
A conclusione del mio intervento, ringrazio in particolare il sottosegretario Sartore per la sua efficienza, il suo eccezionale contributo e aiuto nella stesura di questo difficilissimo Documento e tutto lo staff della Ragioneria generale dello Stato. Invito sinceramente tutti i colleghi a leggerlo, anche se è noioso (non ci si porterà certo un Documento del genere sotto l'ombrellone), perché si tratta di uno stato di previsione a sei mesi. Poi ci sarà la NADEF e poi faremo i conti con il bilancio, che non sarà semplice. Anche se magari è noioso o scontato, credo davvero sia opportuno leggerlo. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.
È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.
PEROSINO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, l'assestamento, di cui ha testé parlato la relatrice, comprende il recepimento del decreto-legge sostegni-*bis* per 40 miliardi e l'accertamento dei residui passivi, che è un'operazione molto importante. Il rendiconto comprende il conto del patrimonio, che evidenzia un peggioramento di 299 miliardi, con un totale di passivo del sistema Italia di 2.215 miliardi. I numeri non perdonano, questo è certo. Quanto contenuto in questi due Documenti che, assieme al bilancio di previsione, sono tra i più importanti all'esame di questo Parlamento, riporta quanto viene discusso in corso d'anno, su cui si va d'accordo o meno, ma che alla fine si traduce in numeri. Purtroppo il tutto passa in un paio d'ore perché i numeri sono antipatici, ma a mio avviso dovremmo approfondirli tutti insieme, approfittando della pausa estiva.
Ripeto alcune cifre, riportate molto bene dai relatori. Le entrate finali sono pari a 569 miliardi e le spese finali a 840 miliardi. Le entrate complessive, che assommano il sistema del debito pubblico, cioè l'estinzione a scadenza e la riaccensione pari importo, oppure a importo superiore se necessario, come è stato fatto in questo anno, ammontano a 943 miliardi e le uscite sono pari a 1.076 miliardi. Il saldo da finanziarie è di 270 miliardi ed è stato finanziato con il debito pubblico. Il risparmio pubblico, che sarebbe la differenza tra le spese correnti meno le entrate tributarie ed extratributarie, è di 105 miliardi in negativo. Dovrebbe essere invece positivo per poter finanziare gli investimenti. Gli interessi passivi sono calati del 2 per cento, ma ammontano a 66 miliardi sul debito pubblico (che oggi è di 2.700 miliardi), perché scontano interessi più alti rispetto al mercato, ma si riferiscono al debito pregresso. Ora i BTP sono emessi a un tasso dello 0,50 per cento per i primi tre anni e all'uno per cento dopo il terzo anno, quindi il debito costerebbe molto meno se rinegoziato.
Tuttavia, a mio avviso, il totale del debito italiano (come ho già detto qualche altra volta, ma questa volta l'ho messo in ordine e vorrei sottoporlo all'Assemblea e al Governo) è di circa 2.700 miliardi di euro. I 400 miliardi acquistati dalla Banca centrale europea, per me, sono debito pubblico; i 220 miliardi circa del PNRR di prossima contrazione o elargizione da parte dell'Europa sono tutto debito pubblico (tutto, perché mi si dimostri che i sussidi sono un'altra cosa). Ci sono, poi, secondo calcoli verosimili, circa 50 miliardi di crediti fiscali dei contribuenti, compreso l'ecobonus al 110 per cento che sta partendo. Ci sono da 30 a 50 miliardi di euro di debiti commerciali dello Stato. La sommatoria di questi importi fa 3.400 miliardi, che in rapporto a un PIL di 1.651 miliardi nel 2020 è circa al 200 per cento. Ma a questi importi io assommo, nel sistema Italia, anche gli NPL (*non performing loan*), che secondo l'importo più verosimile sono 370 miliardi.
Passo ora a parlare di debito buono e debito cattivo. Il debito buono è quello che finanzia le spese necessarie e gli investimenti, ma non finanzia i privilegi - e ci sono - e la spesa improduttiva. Su questo bisogna puntare: avere certezza e provare a fare delle proposte per venir fuori da questa situazione. La sigla PNRR sta per Piano nazionale di ripresa e resilienza: sulla resilienza faccio ancora

un po' di confusione e non so se tutti hanno capito bene, ma mi informerò.
Ho l'impressione che in economia siamo, di fatto, commissariati dall'Europa e - udite, udite, bestemmia - commissariati da un italiano. In economia vi sono troppe norme, anche nei decreti-legge sostegni e, prima, nei decreti-legge ristori: troppa carta.
Per l'ambiente ci sono troppe autorizzazioni da richiedere. Il decreto-legge semplificazioni ha fatto dei tentativi, che spero si possano tradurre in pratica, ma l'ostacolo è nella giustizia civile, penale e amministrativa. Pensate che le rocce e le terre da scavo sono ancora considerate rifiuti e se un cittadino, di qualsiasi professione, si permette di trasportare un camion, un trattore o un rimorchio carichi di questo materiale è sanzionabile penalmente, se non ha fatto una pratica che supera di 100 volte il valore della merce.
Il Monte dei Paschi di Siena richiederà un'iniezione di denaro pubblico, dopo i 5,4 miliardi già erogati in passato; questo è altro debito che va ad aggiungersi, che secondo me dovrebbe essere addebitato a quelli che l'hanno fatto.
Le Autostrade le abbiamo di nuovo incamerate; le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, e gli investimenti sono un miraggio. È altresì un miraggio il risanamento dell'Ilva. Con il prezzo dell'acciaio odierno guadagnerebbe molti miliardi, che diventerebbero denaro pubblico, con imposte e stipendi; invece lavoricchia, fa cassa integrazione (che è un costo) e intanto compriamo l'acciaio dalla Cina al prezzo che vuole la Cina.
La transizione *green* e la modifica dell'*automotive* porteranno notevoli problemi.
L'INPS è sovraccarica di lavoro e di impegni, anche finanziari.
La sanità, quando farà i conti con la pandemia, avrà un debito sommerso che stimo in 50 miliardi di euro.
In questi due documenti, soprattutto nel rendiconto, si parla anche dei residui. I residui attivi sono 211 miliardi di euro, che farebbero parte del famoso magazzino fiscale (sono quelli degli ultimi anni). I residui passivi sono 196 miliardi, di cui 105 in conto capitale. Se questi partissero senza vincoli sarebbero già un cespite di sviluppo.
Mancano, al 31 maggio, 691 decreti attuativi da inizio legislatura, a fronte dei 120 decreti-legge o leggi vigenti.
Quanto all'inflazione, gli economisti dicono sempre, *a posteriori*: sarebbe dovuto andare in un certo modo, ma poi è andata in un altro modo; avevamo pensato che ci potesse essere la ripresa e che l'inflazione fosse dannosa, ma forse ci siamo sbagliati. Noi diciamo invece che l'inflazione al 2-3 per cento aiuta a pagare il debito e questo è un mito da sfatare in Europa. L'inflazione rimescola i fattori della produzione, lasciando indietro qualcuno in qualche fase, ma poi li riprende e dà effervescenza e forza all'economia.
Il rendiconto non è perciò modificabile ed è la fotografia dell'Italia al 31 dicembre 2020. Credo che occorra una seria riflessione del Parlamento, della maggioranza così vasta e anche dell'opposizione costruttiva, e sia necessario parlare dei numeri, perché non vedo in prospettiva la volontà di innescare un meccanismo propositivo o produttivo, che dia almeno una proposta o una giustificazione. Non deduco questo dai dibattiti, non lo vedo nei giornali economici, non lo vedo da nessuna parte, fatte salve alcune frange dell'Italia produttiva, che capiscono la necessità di produrre tanto in Italia per ridurre questi importi macroscopici e molto pericolosi. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Testor. Ne ha facoltà.
TESTOR *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, gentili colleghi, onorevole rappresentante del Governo, innanzitutto vorrei ringraziare i relatori per la relazione sul Rendiconto e l'Assestamento di bilancio. Sono due documenti decisamente molto tecnici: parliamo di numeri e di azioni che si sono svolte nell'anno 2020, l'anno più difficile che abbiamo affrontato dal Dopoguerra. Un anno che ci ha visti impegnati a prendere decisioni importanti, un anno che ha visto i nostri cittadini dover fare i conti con delle restrizioni, dover vedere le loro attività chiuse, con le serrande abbassate.
Quindi, credo sia opportuno in questo momento vedere il rendiconto come un'analisi tesa a valutare se le scelte politiche fatte abbiano sortito i loro effetti, se siano state le scelte corrette da portare avanti per il bene nostro, del nostro Governo e dei nostri cittadini. Ho estrapolato dalla relazione sul

rendiconto una frase che fa un po' la sintesi dei numeri riferiti oggi in Parlamento: si parla di miliardi, che non sono noccioline, ma tanti soldi che hanno poi dei risvolti sui nostri cittadini. Si traducono però alla fine in pochi soldi. Basti pensare al decreto-legge sostegni e al sostegni-*bis* e ai soldi elargiti alle imprese per le chiusure subite, che si sono tradotti in ben poca cosa. È su questi temi che dobbiamo orientare le scelte politiche dell'assestamento.

Prima la relatrice Faggi ci ha fatto un quadro di questi primi sei mesi e delle azioni che dovremo mettere in campo nei prossimi sei mesi, perché - come lei anticipava - prima avremo la Nota di aggiornamento al DEF e poi ci ritroveremo con la legge di bilancio. Chiaramente i saldi del rendiconto 2020 registrano un peggioramento di oltre 273,2 miliardi rispetto al saldo del 2019 che è il frutto di una diminuzione delle entrate finali pari al 6 per cento e di un aumento delle spese di quasi il 40 per cento. È evidente che questa situazione è stata determinata dai provvedimenti urgenti resisi necessari per affrontare l'emergenza 2020, un anno veramente difficile.

Voglio ricordare che la Lega nell'anno 2020 era all'opposizione, ma ha sempre cercato di portare proposte migliorative rispetto alle decisioni che venivano assunte dal Governo Conte 2. Spesso, però, la nostra voce rimaneva inascoltata e veniva portata avanti, forse, di più la teoria dello «io speriamo che me la cavo», cosa che gli italiani non potevano e non possono permettersi.

Dal momento che un rendiconto fa anche un'analisi di quello che è stato il passato e di come è stata gestita l'emergenza, noi vediamo che, nella prima fase della pandemia e delle prime chiusure, i cittadini sono stati chiaramente responsabili, attendendo che il Covid-19 avesse una soluzione attraverso l'abbassamento dei contagi.

Abbiamo avuto una buona estate e la gente ha potuto lavorare, ma poi si doveva affrontare l'autunno. La Lega, a tal riguardo, aveva fatto forti pressioni affinché vi fosse una programmazione dell'autunno, che non è avvenuta. Al contrario, ci si è concentrati sui banchi a rotelle. Abbiamo investito tempo a discutere sull'utilità di questi banchi, che hanno dimostrato di essere, non solo uno spreco di denaro pubblico, ma anche un modo per distrarre.

Alcune misure, proprio nell'assestamento, devono essere riviste. Riviste, perché, comunque, non servono al bene del nostro Paese. Mi riferisco al *cashback*, che è stata una misura fortemente voluta per cercare di far rientrare quelle che venivano ritenute risorse in nero, ma questo non è avvenuto. Si è avuta un'ulteriore spesa, soprattutto andando a incidere sugli imprenditori, facendo acquistare loro nuove casse. Quindi, meno introiti e più spese, per tentare di portare avanti misure che sono più bandierine di partito che non misure efficaci per i nostri cittadini. *(Applausi)*.

Bisognava, invece, investire sulla sanità. Molto probabilmente, i soldi stanziati per queste due misure dovevano andare a rafforzare le terapie intensive, a valutare le cure domiciliari e a dare una giusta remunerazione a quelli che noi abbiamo definito eroi. Così, invece, non è stato. Comunque, noi dobbiamo pensare al futuro, e sistemare tutte quelle misure volute credendo fossero efficaci e che, invece, hanno dimostrato la loro totale inefficacia.

Mi riferisco anche al reddito di cittadinanza, che è stato, sia pure in un periodo pandemico, di sollievo per i cittadini che non potevano avere il lavoro, ma che, in questo momento, dimostra tutta la sua inefficienza al fine di creare lavoro. L'Italia non può vivere di sussidi. L'Italia deve vivere di lavoro e le aziende, insieme ai lavoratori, devono poter produrre per garantire uno Stato certo, che garantisca servizi ai cittadini e che possa, con questi servizi, riuscire a dare risposte anche alle persone più deboli, quelle che hanno sofferto di più in questo anno pandemico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, i dati del rendiconto illustrati dal relatore Pesco sono evidentemente impietosi. Lo stesso relatore afferma che c'è un peggioramento di tutti i saldi. Per qualcuno questo dato è inevitabile e lo è anche per noi.

Di fronte all'anno terribile, il 2020, che abbiamo dovuto affrontare a causa della pandemia, certamente si doveva mettere in conto che quest'anno il rendiconto non avrebbe potuto che essere con numeri negativi sia in termini di entrate sia in termini di uscite, che di indebitamento e di saldi.

Proprio perché questi numeri sono impietosi, dobbiamo riflettere su come è stata gestita l'emergenza, perché gli effetti negativi, per certi versi devastanti, si sono riversati in più direzioni.

Ci sono altri effetti negativi che vanno registrati. Innanzitutto il fatto che molte attività sono state costrette a chiudere, non per incapacità imprenditoriali o di coloro che le gestivano, ma perché lo Stato ha chiesto sacrifici e ha imposto chiusure che hanno determinato problemi economici per molte famiglie, non solo per coloro che gestiscono attività, ma per i lavoratori e i dipendenti stagionali e non, che nell'anno 2020, e anche in parte nel 2021, hanno avuto redditi ben inferiori a quelli degli anni precedenti, hanno sofferto e stanno soffrendo ancora a causa della pandemia.

Qui oggi registriamo il terzo elemento negativo che riguarda tutti noi: i numeri dei conti pubblici. È ovvio che i malati e le morti hanno inciso nell'immediato sulla vita di tutti noi ed è ovvio che anche le chiusure hanno determinato nell'immediato degli effetti negativi; ma nel nostro futuro noi vivremo anche degli aspetti preoccupanti legati all'indebitamento che siamo stati costretti a contrarre nel corso del 2020 e del 2021. Sono debiti che si aggiungono a quelli già accumulati nei decenni precedenti dal nostro Paese e che non fanno che aggravare il futuro della collettività e la vita dei nostri figli. Non possiamo che prenderne atto, per un verso; ma dall'altro dobbiamo anche interrogarci se effettivamente gli indebitamenti autorizzati l'anno scorso dall'Europa siano stati indirizzati nella direzione giusta e se hanno prodotto i risultati che tutti auspicavamo. Noi siamo convinti che, da questo punto di vista, ci sono grandi critiche e grandi rimostranze da fare.

Innanzitutto dobbiamo prendere atto del fatto che, ogni qual volta il Governo e il Parlamento adottano provvedimenti di chiusura, gli effetti negativi ci sono e vanno assolutamente gestiti con attenzione ed equilibrio. Ogni volta che si impone una chiusura alcune famiglie entrano in difficoltà economica e non possono produrre ricchezza e lavoro, mentre le entrate dello Stato diminuiscono. Questa è una delle critiche che abbiamo mosso più volte al Governo; anche all'interno di questa nuova esperienza di Governo allargato a quasi tutte le forze politiche, noi insistiamo nel dire che questo aspetto deve essere preso in seria considerazione.

Gli effetti delle chiusure non sono indolori, ma molto preoccupanti e vanno gestiti con equilibrio e intelligenza. Ogni volta che si decide una chiusura, tale misura va adottata solo se si ha la certezza scientifica che quel provvedimento potrà arrestare o frenare la pandemia. A volte questi provvedimenti sono stati presi troppo a cuor leggero, senza alcun effetto concreto sulla limitazione dell'estendersi della pandemia stessa. Ma un effetto negativo certo l'hanno avuto sulla vita di tante persone e anche sui conti pubblici nazionali. Noi raccomandiamo pertanto maggiori attenzione, prudenza ed equilibrio nell'adottare provvedimenti coercitivi che non necessariamente hanno effetti positivi sulla salute pubblica, ma che hanno un effetto negativo chiaro sulla vita di tante persone che vogliono lavorare, produrre e mantenere le proprie famiglie. *(Applausi)*.

Dobbiamo anche concentrare l'attenzione su come vengono spese le risorse. Nel corso del 2020 sono stati spesi più di 140 miliardi, se non sbaglio, a causa della pandemia e alcune volte le misure adottate dal Governo precedente non hanno centrato i veri obiettivi e non sono andate nella direzione di dare risposta a tutti coloro che hanno subito dei danni, ma hanno preso direzioni molto discutibili. Lo abbiamo richiamato più volte e diventa forse una litania quella delle opposizioni di allora nel richiamare l'attenzione sui soldi sprecati per i banchi di scuola, con o senza rotelle; però è inaccettabile che, di fronte a un dramma vissuto da tutto il Paese, il Governo precedente si sia permesso il lusso di spendere svariate centinaia di milioni per banchi che ora sono ammassati nei magazzini.

Non era certamente quello l'obiettivo da indicare come prioritario e lo stesso vale per alcuni *bonus* e incentivi: non penso solo a quelli per l'acquisto dei monopattini. Ci trovavamo infatti in piena pandemia e ogni risorsa, ogni singolo centesimo messo a disposizione dall'Europa, in termini di debito, andava indirizzato con molta attenzione e con molta prudenza, ma così non è stato. Ritengo quindi che, per questo, ci sia stato un cambio di passo nei decreti successivi, quelli di quest'anno, emanati dall'attuale Governo, che sono andati a incidere, disponendo ristori e aiuti effettivi in favore di chi ha subito un danno, senza sprechi. Ciò è reso evidente dal fatto che le opposizioni di oggi criticano magari il metodo e le procedure, ma non hanno trovato una sola critica da fare sul modo in cui sono state utilizzate le risorse, impegnate a proteggere e salvaguardare l'economia del Paese.

Questo rendiconto così negativo deve essere anche uno spunto per i prossimi provvedimenti, in termini di chiusure e di decisioni che mettono in difficoltà la nostra economia, ma deve essere anche un

elemento di allarme per il prossimo bilancio. È ovvio che la prossima legge di bilancio sarà forse uno degli appuntamenti più difficili per questo Governo, perché le politiche economiche di partiti così diversi non possono che trovare difficoltà nel far emergere un testo e una legge di bilancio comune tra PD, MoVimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia e LEU, che hanno visioni economiche molto distanti e profondamente diverse.

Questa sarà la vera sfida dei prossimi mesi ed è evidente che non potremo condividere la mentalità più negativa di questi partiti, che riguarda ad esempio la tassazione. Non riteniamo che le tasse siano una cosa bellissima, non riteniamo che la priorità del Governo sia applicare una tassa di successione e quindi non condividiamo le impostazioni del segretario del PD, Enrico Letta, così come non condividiamo la mentalità del MoVimento 5 Stelle, secondo la quale solo attraverso il reddito di cittadinanza universale si possano sollevare le sorti del Paese. Crediamo nella cultura del lavoro e crediamo che aumentare le tasse non significhi avere più entrate, ma il più delle volte significa averne meno, perché si fanno fallire attività e aziende. Chiediamo quindi che, nel prossimo futuro, questo tipo di approccio venga preso in considerazione e sia il perno dell'azione del Governo nella redazione della legge di bilancio, perché solo attraverso la riduzione delle tasse e l'adozione di misure che puntano sul lavoro e sulla produzione il Paese si potrà risollevare. Se si pensa di costruire un futuro attraverso il reddito di cittadinanza e l'aumento del carico fiscale, credo che questa strada ci porterà in un vicolo cieco e alla distruzione del tessuto economico del nostro Paese. *(Applausi)*.

Concludo quindi con una raccomandazione al Governo, affinché aiuti realmente il Paese e la sua economia: la Lega, in questo caso, sosterrà la sua azione fino alla fine *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 12)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferro. Ne ha facoltà.

FERRO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, quest'anno inizia dal Senato l'esame dei due provvedimenti che evidenziano l'andamento dei conti pubblici. Il rendiconto è sostanzialmente inemendabile ed espone le risultanze contabili così come sono, però ci offre una fotografia puntuale e precisa della situazione. La legge di assestamento, invece, ci aggiorna sugli stanziamenti di bilancio e accerta la rendicontazione dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Dall'attenzione che c'è su questi argomenti, vediamo che è materia arida, che non entusiasma nessuno. Cercherò allora, se ci riesco, di traslarla nel mondo dell'economia reale. È come se oggi ci trovassimo nell'assemblea dei soci, chiamati ad approvare il bilancio dell'anno precedente.

Per una società di capitali non è un'assemblea banale, è l'assemblea più importante, perché è quella che approva o meno l'andamento dell'attività degli amministratori. Come siamo andati? Diciamo che siamo andati male. La situazione pandemica ci protegge come un ombrello dal punto di vista economico, nel senso che ci ha permesso di sforare tutte le previsioni che avevamo fatto. Siamo andati oltre lo sforamento del debito, non abbiamo fatto investimenti, anzi abbiamo fatto spese correnti - ricordo tra tutte il reddito di cittadinanza, che non è altro che un'azione demagogica che non risolve il problema, o quota 100 - che non hanno centrato gli obiettivi.

Colleghi, prima o poi dovremo avere la forza ed il coraggio di analizzare fino in fondo gli effetti di questi strumenti. Ci sono realtà economiche territoriali, come il settore del turismo, che non trova personale stagionale perché la gente sta a casa per poter prendere il reddito di cittadinanza. *(Applausi)*. Dovremmo allora prevedere una clausola per cui chi percepisce il reddito cittadinanza e svolge un'attività stagionale non lo perde, perché altrimenti saltano intere filiere: la filiera turistica sta soffrendo tremendamente di questo fenomeno, rendiamocene conto. Si tratta di stabilire che chi gode del reddito di cittadinanza e stipula un contratto di lavoro stagionale non lo perde, finita la stagione ricomincia a percepirlo. Oggi invece la norma prevede che chi sottoscrive un contratto di lavoro stagionale perde il reddito di cittadinanza, ma intanto stanno saltando intere filiere.

Il presidente Draghi ha parlato di debito buono e di debito cattivo. Nel 2020 abbiamo fatto solo debito cattivo, i dati lo testimoniano e lo confermano. *(Applausi)*. Il debito buono è quello che va negli investimenti e gli investimenti sono fermi. Abbiamo però - ecco l'ombrello - i fondi del PNRR, che ci salvano, ci possono aiutare, ma dobbiamo fare dei passaggi preliminari che stiamo facendo con fatica. L'Europa ci ha chiesto la riforma del fisco, la riforma della giustizia, del processo civile ed altre

riforme. Sviluppiamoci e andiamo avanti, perché rischiamo di arrivare troppo tardi. I progetti di cui al PNRR devono essere messi a terra entro il 2026, ma siamo ancora lontani dall'individuazione puntuale di quanto dobbiamo fare. Spero molto nell'attività di mediazione e nella capacità di vedere avanti del presidente Draghi, e speriamo che usi anche un po' il bastone del comando e richiami tutte le forze politiche, compresa la mia, ad essere più proattive e veloci, perché il mondo fuori aspetta risposte che non stanno arrivando velocemente come dovrebbero.

In un'assemblea delle società, la parte importante è la relazione degli amministratori, ma è anche la relazione del collegio sindacale, che è l'organo di controllo. E chi è l'organo di controllo del bilancio dello Stato? La Corte dei conti, che rilascia il cosiddetto giudizio di parificazione, che in pratica è la relazione del collegio sindacale che conferma ai soci il buon andamento dei numeri che sono scritti. Non è che i rilievi della Corte dei conti sul nostro bilancio siano proprio banali, se li andiamo a leggere vediamo che sono di una certa pesantezza. Per citare un dato, banalizzando, non sappiamo se i numeri che abbiamo indicato sono proprio quelli veri, perché non si riesce ad avere contezza esatta di quali siano i beni immobili dello Stato. E questo è scritto nero su bianco. È come se una società che ha il bilancio certificato avesse la società di certificazione che muove dei rilievi. Sono aspetti formali, aridi ma pericolosissimi. È l'occasione buona. Lo hanno detto sia il senatore Perosino, sia il senatore Tosato poco fa e sicuramente lo riprenderà il mio Capogruppo in Commissione bilancio, senatore Damiani, nella sua dichiarazione di voto.

Noi vogliamo che il Governo ponga attenzione ad attività che siano proattive nel creare valore e ricchezza, attraverso quel debito buono, che tante volte ci richiama il presidente Draghi, per il quale ci è consentito avere questi indici economici in peggioramento. Poniamo mano in maniera seria e precisa a quelle riforme che non hanno centrato l'obiettivo: mi riferisco a reddito di cittadinanza e quota 100 che non hanno raggiunto l'obiettivo per il quale erano state realizzate.

Concludo il mio intervento, anche prima della conclusione del tempo che mi era stato dato, dicendo che Forza Italia non farà mancare, coi suoi uomini al Governo e con i Gruppi parlamentari, il suo appoggio perché ci sia veramente un cambio di passo veloce e rapido per far ripartire il Paese. Nel frattempo è arrivata la sesta medaglia d'oro e credo che questo sia un ottimo auspicio perché il futuro sia migliore. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ferrero. Ne ha facoltà.

FERRERO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, oggi siamo qui a discutere di un argomento che poco appassiona (conti, rendiconto, assestamento), ma che tanto ha inciso e va a incidere sulla vita degli italiani. Quest'anno il rendiconto e l'assestamento risentono di quella crisi sanitaria, economica e sociale da Covid-19 che ha colpito il mondo intero e in modo particolare l'Italia. Il rendiconto è una fotografia della gestione dell'anno che si è concluso, il risultato di quel disastroso 2020 in cui, a fronte di un PIL che si è vistosamente contratto anche a causa delle chiusure, abbiamo approvato successivi scostamenti di bilancio per far fronte alla cassa integrazione Covid, per erogare contributi a fondo perduto per aziende e partite IVA viziati dai codici Ateco, per carità, per aiutare la cittadinanza anche attraverso gli enti locali. Infatti, si rileva che nell'ambito delle uscite correnti la voce più consistente è quella relativa ai trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, con impegni per oltre 338 miliardi di euro, pari a circa il 50,5 per cento della spesa corrente. Si tratta, quindi, in prevalenza di trasferimenti ad amministrazioni locali e a enti previdenziali (la cassa integrazione).

Il 2020 è stato gestito da un'altra maggioranza, da noi della Lega fortemente criticata quando eravamo all'opposizione. Vorrei infatti ricordare che la Lega non si è mai sottratta dall'approvare gli scostamenti di bilancio che si sono susseguiti, salvo poi essere molto critica sullo stanziamento delle risorse deliberate. Vorrei ricordarvi, colleghi, che nel 2020 abbiamo deliberato più di 200 miliardi di scostamento, abbiamo inserito spese nei vari provvedimenti per una cifra che è cinque volte una manovra finanziaria. Per dare una misura anche a chi ci segue da casa, i soldi che stiamo aspettando dall'Europa e che dovrebbero caratterizzare gli investimenti per i prossimi cinque anni, non arrivano a 200 miliardi, sono 191,5. Il precedente Governo ha avuto a disposizione in un solo anno (nefasto per carità) la somma del tanto atteso *recovery fund,* pari a cinque manovre finanziarie.

Oggi tiriamo le somme e vorrei osservare che la crisi sanitaria, economica e sociale a nostro avviso è stata gestita in modo inadeguato. Ricordo che il 2020 è stato l'anno dei DPCM di Conte, della gestione imbarazzante del commissario Arcuri, delle chiusure talvolta senza logica, però di un'estate più spensierata di quella di quest'anno.

Nel 2020 abbiamo vissuto un'estate forse migliore, ma in cui solo noi della Lega chiedevamo se saremmo stati pronti per l'ondata dell'autunno.

Vengo così all'argomento che più mi sta a cuore, ossia evidenziare se si poteva fare di meglio. A mio avviso sì. Non sono un medico, ma sono abituata ad approfondire e guardare i dati e già nel maggio 2020 seguivo con attenzione il lavoro di quei medici che, in scienza e coscienza, avevano semplicemente pensato di curare il Covid. Nel maggio 2020 i medici di Ippocrate, i medici delle cure domiciliari e l'assessore Icardi della mia Regione, il Piemonte, avevano già individuato quella che dovrebbe essere la cosa più naturale per un medico, ossia la cura. Io ho invece personalmente assistito a un completo disinteressamento, anche da parte del Governo, nei confronti delle cure, tanto che l'AIFA ha affermato che il paziente Covid deve rimanere in vigile attesa. Quella vigile attesa che, secondo me, ha portato a tanti, troppi ricoveri (e ne ho degli esempi), talvolta con esito purtroppo fatale.

Si poteva fare molto meglio. Nell'autunno 2020 si poteva iniziare a curare le persone, mentre si è scommesso su un'unica strategia. C'è stata una vigile attesa dell'arrivo del vaccino, quando avremmo potuto invece contrastare l'ondata autunnale semplicemente curando.

Vi starete chiedendo cosa tutto ciò c'entra con il rendiconto. Eccome se c'entra. Il disastro economico dovuto alle chiusure è da attribuirsi in parte anche a una visione miope sul fronte delle cure. Questa è la mia opinione. Il nuovo Governo, con la sua ampia maggioranza, ha ereditato la situazione sanitaria esistente, con una campagna vaccinale disorganizzata e partita male, che sicuramente è riuscita a ricevere impulso grazie all'operatività e alla capacità del generale Figliuolo, uomo abituato a raggiungere gli obiettivi. Il ministro Speranza è rimasto e anche ultimamente però, ha dichiarato che la vaccinazione è l'unica arma a disposizione per combattere la pandemia.

Colleghi, lancio un appello. Per uscire fuori da questo incubo e da questa crisi sanitaria che porta immancabilmente alla crisi economica che vediamo oggi nei conti dello Stato che stiamo esaminando, dobbiamo puntare sulle cure, che esistono, parallelamente alla vaccinazione. In Senato abbiamo tutti votato un ordine del giorno ed occorre ora rendere concreto il nostro intendimento, puntando anche sulle cure precoci domiciliari, che sono l'arma naturale da utilizzare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare pubblicamente la senatrice Faggi per l'attenzione riservata a uno dei miei vecchi emendamenti che cerco di far approvare in questa legislatura, riguardante un piccolo stanziamento di 40.000 euro.

Si tratta del secondo emendamento presentato oggi in Assemblea, che prevede un piccolo scostamento allo stato di previsione al fine di risolvere una grandissima problematica presente in Abruzzo da tanti anni e che impatta molto sulla vita degli abruzzesi.

Parliamo di acqua e del Traforo del Gran Sasso, che buca il Gran Sasso e crea dei disagi all'approvvigionamento delle acque per i cittadini teramani e aquilani. Questo scostamento di soli 40.000 euro serve a dare supporto alla struttura tecnica del commissario. Si tratta di una questione che, insieme alla senatrice Faggi, abbiamo preso a cuore da tempo e ringrazio la collega anche perché lei non è del territorio. *(Applausi)*.

È importante avere l'attenzione di tutti i colleghi *(Applausi)* anche sui piccoli problemi. Forse sembrano piccoli - parliamo di 40.000 euro - ma in realtà la struttura ha bisogno di questa possibilità per poter operare al meglio. La salute dei cittadini, la reperibilità dell'acqua e l'approvvigionamento di acque pulite per l'utilizzo quotidiano sono importanti e fondamentali. Questo, oltre a tutto ciò che vogliamo realizzare per la transizione ecologica, mi sembra un passo in avanti. Mi auguro che nei prossimi provvedimenti questi pochi fondi - ripeto, si tratta di 40.000 euro - possano essere davvero destinati all'utilizzo per il quale sono stati indicati oggi nel provvedimento in discussione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 2308, senatore Pesco.

PESCO, *relatore sul disegno di legge n. 2308*. Signor Presidente, non posso che ringraziare tutti i colleghi e le colleghe intervenuti, a partire dal collega Ferro alla collega Di Girolamo, Ferrero e tutti gli altri, perché hanno dato sicuramente degli spunti interessanti per riuscire a migliorare la nostra attività, sia come Commissione bilancio, sia anche per la supervisione e il controllo dei conti pubblici.

È stato ricordato l'apporto dato dalla Corte dei conti, che ogni anno ci fa capire dove può essere migliorato il controllo e le cose che vanno sistemate. Ogni anno, infatti, c'è qualcosa che non va nei conti pubblici, la Corte dei conti ce lo fa presente e il Governo dovrebbe impegnarsi il più possibile per riuscire a sanare questi piccoli inconvenienti.

Ringrazio il collega Ferro per il riferimento che ha fatto sul debito buono e il debito cattivo. Siamo tutti consapevoli che, ad esempio, sarebbe utile per il Paese riuscire a incrementare il più possibile la quota degli investimenti in infrastrutture, e soprattutto anche - aggiungo io - per la tutela del paesaggio e della rete infrastrutturale verde. Sarebbe veramente molto utile e lo faremo sicuramente attraverso i fondi che verranno erogati attraverso il PNRR già da quest'anno.

L'impegno della Commissione bilancio - ma penso di tutti i colleghi - è quello di fare in modo che questi soldi vengano impegnati e spesi nel più breve tempo possibile, logicamente mantenendo quei presidi utili affinché non vengono sperperati e utilizzati in modo non idoneo. L'impegno c'è e ringrazio veramente tutti per gli spunti che avete dato su questo tema. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice sul disegno di legge n. 2309, senatrice Faggi.

FAGGI, *relatrice sul disegno di legge n. 2309*. Signor Presidente, anch'io farò un breve intervento avendo ascoltato tutti i vostri interventi e contributi, che sono fondamentali ed importanti soprattutto per noi della 5a Commissione, da cui passano i conti e i numeri, che non fanno nessuno sconto e sono autentici. Molti di voi, avendo letto le schede e avendo ben chiara l'evoluzione della situazione economico-finanziaria del Paese, nel proprio intervento hanno chiaramente esplicitato anche la preoccupazione.

Nessuno di noi si aspettava una malattia di questo tipo; nessuno di noi si aspettava la necessità di dover intervenire con provvedimenti così importanti per cercare di tamponare situazioni deficitarie, preoccupanti e che erano allo stremo. Nessuno di noi si sarebbe mai aspettato che una malattia del genere avrebbe potuto scoperchiare anche i vasi tenuti chiusi da molti anni, di settori dove l'inefficienza, la burocrazia e la lentezza l'hanno fatta da padroni e che sono stati capaci di reagire con la necessaria velocità. Ne faremo tesoro, dovremo farne tesoro tutti, dovremo imparare dagli errori del passato e da quello che stiamo vivendo quotidianamente e che dovremo vivere ancora. Dovremo farne tesoro anche nella stesura della legge di bilancio, perché sarete tutti chiamati a dare il vostro contributo, anche se adesso vi sembra una prospettiva lontana e sembrano più vicine le vacanze e le spiagge.

Ci sarà un momento in cui si rientrerà e improvvisamente caleremo tutti la testa verso questi conti, perché poi dovremo dare delle risposte, non solo a coloro che ci hanno votato, ma a coloro che lavorano, che hanno tenuto duro, che hanno retto e che sono sopravvissuti a questo disastro. Chiusi qua dentro, a volte, non abbiamo la precisa contezza di come si vive fuori. Fuori si vive male. I conti sono chiari. Abbiamo tutti insieme il compito di migliorare questa situazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

SARTORE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, ringrazio davvero tutti i presenti, sia i relatori, che i senatori intervenuti.

Prendo atto certamente dei suggerimenti proposti nel provvedimento di assestamento di bilancio perché, come ha detto la relatrice Faggi, è un preconsuntivo dell'anno, per cui è importante per la seconda parte dell'anno. Prendo atto anche delle considerazioni che sono state fatte sul rendiconto, che peraltro è un provvedimento chiuso, senza possibilità di modifiche.

Voglio ricordare che le proposte di assestamento determinano in generale un miglioramento del saldo netto da finanziare per 1.300 milioni in termini di competenza e sono sostanzialmente neutrali - questo lo voglio dire - in termini di cassa. Le variazioni complessive determinate da queste proposte di assestamento sono sostanzialmente neutrali anche in termini di indebitamento delle pubbliche

amministrazioni.
Va anche tenuto presente che questo provvedimento recepisce, per 41,55 miliardi in termini di competenza e per 52,48 in termini di cassa, gli effetti delle variazioni di bilancio apportate con atti amministrativi adottati in corso di anno. Voglio ricordare, in particolare, i decreti-legge n. 2 del 2021, n. 5 del 2021, n. 31 del 2021 e il famoso primo decreto sostegni, n. 41 del 2021 per il quale, peraltro, il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento.
Voglio anche segnalare che questo è il secondo anno che per l'assestamento presentiamo una relazione tecnica che, per una maggiore trasparenza dei dati... *(Brusio)*.
PRESIDENTE. Mi scusi, signor Sottosegretario.
Cortesemente, se l'Assemblea potesse fare un po' di silenzio, si consentirebbe di ascoltare quello che sta dicendo il rappresentante del Governo.
Prego, signor Sottosegretario.
SARTORE*, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. La ringrazio, signor Presidente.
Come dicevo, ci tengo a segnalare che per il secondo anno, l'assestamento presenta una relazione tecnica che dà maggiore trasparenza dei dati, con riferimento all'assestato del conto e con un raccordo col saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, le previsioni assestate, il conto della pubblica amministrazione tendenziale e anche il 2021 assestato.
Quanto alle entrate, sottolineo che i 2,3 miliardi che sono stati inseriti in attestamento sono molto importanti, perché sono stati destinati a interventi di contrasto degli effetti negativi generali della pandemia. Segnalo, inoltre, anche il finanziamento dell'acquisto agevolato di macchinari, impianti e attrezzature a favore delle piccole e medie imprese - la Nuova Sabatini, voluta peraltro da tutti i Gruppi parlamentari - e, in materia di istruzione e emergenze nazionali, indennizzi per i risparmiatori, per l'edilizia scolastica e la ricostruzione delle aree terremotate.
Voglio ringraziare, infine, la Commissione bilancio, che mi vede impegnata praticamente tutte le settimane. Voglio ringraziarla per la collaborazione e per l'attento esame che sempre fa su tutti i provvedimenti, anche su questi, che sono un po' aridi e che però, in effetti, danno conto della situazione vera del Paese. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Comunico che una volta concluso l'esame degli articoli del rendiconto, si passerà direttamente alla discussione degli articoli dell'assestamento. Seguiranno poi le dichiarazioni di voto congiunte e avranno quindi luogo le due votazioni con il sistema elettronico.
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2308.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, con gli annessi allegati 1 e 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Si è così concluso l'esame degli articoli del rendiconto.
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2309.
Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SARTORE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.Tab.2.1, presentato dalla relatrice.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.Tab.2.2, presentato dalla relatrice.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, con le annesse tabelle, nel testo emendato.
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Si è così concluso l'esame degli articoli dell'assestamento.
Passiamo ora alle dichiarazioni di voto finale sul complesso dei due provvedimenti, che verranno svolte congiuntamente.
STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.
Colleghi, per cortesia, consentiamo che si possa intervenire in dichiarazione di voto. Chi si deve allontanare, gentilmente lo faccia in silenzio; chi rimane, abbassi cortesemente la voce.
Prego, senatore.
STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, il complessivo peggioramento dei conti pubblici, con una diminuzione delle entrate finali pari al 6 per cento e un significativo aumento delle spese finali di quasi il 40 per cento, è naturalmente il prodotto delle misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza pandemica. Queste misure e i vari scostamenti di bilancio per finanziarle hanno portato il saldo negativo dai 78 miliardi di euro delle previsioni iniziali a più di 192 miliardi. Si può continuare citando i dati del comparto tributario, con numerosi settori che hanno segnalato una contrazione a doppia cifra e parlando del maggior ricorso al mercato finanziario o della diminuzione delle entrate extra tributarie e così via.
Si tratta di un quadro letteralmente terremotato rispetto alla fase pre-pandemica; un quadro anche difficile da definire per la sua rapida evoluzione, come in qualche modo ha notato anche la Corte dei conti, quando ha ricordato che diverse entrate tributarie poste in previsione in realtà sono collegate a variabili di natura macroeconomica, motivo per cui non sempre sono calcolabili con esattezza.
In fondo, questa difficoltà è una costante dei conti pubblici. Tuttavia, nel contesto nel quale ci muoviamo, questa criticità può rivelarsi esplosiva, se le previsioni di crescita non verranno mantenute. È un dibattito che in Commissione facciamo dal primo scostamento di bilancio. Ci apparve subito chiaro che ci incamminavamo su un sentiero che avrebbe gonfiato a dismisura il nostro debito pubblico e, per non farlo cadere addosso alle prossime generazioni, non serviva e non serve solo un grande impegno: serve soprattutto un cambio di mentalità rispetto al modo con cui, in troppe fasi della storia, l'Italia ha gestito le sue finanze.
È vero, non c'era un'altra strada all'indebitamento, senza il quale - l'abbiamo intravisto nella crisi dello scorso decennio - l'economia sarebbe entrata in una spirale depressiva senza possibilità di ritorno. Ma

oggi non c'è altra strada che quella di una crescita sostenuta, con un'Italia che, alla fine della pandemia, si attesti finalmente sopra la media europea, superando, cioè, quei limiti e quei ritardi strutturali che ne hanno determinato, negli ultimi venticinque anni, una crescita più debole, anche durante cicli economici favorevoli.

Oltre alle risorse del *recovery fund*, tra cui la cospicua parte a fondo perduto, non dimentichiamoci che abbiamo due elementi a nostro favore, ma che tali potrebbero non essere per sempre: il cappello della Banca centrale europea e la sospensione del Patto di stabilità. Certo, sarebbe folle se l'Europa tornasse alla stagione e alle regole di prima; ma sarebbe altrettanto folle pensare che la BCE possa fare per sempre incetta di titoli sui mercati per finanziare il nostro debito e tenere bassi i tassi di interesse. Cosa succederà il giorno in cui i tassi torneranno a crescere, se noi nel frattempo non ci saremo dotati di una crescita in grado anche di accompagnare la riduzione del debito?

Credo, quindi, che questi numeri e che questi provvedimenti, che a volte vengono affrontati un po' stancamente dal Parlamento, dicano tutto sulla responsabilità che dobbiamo avere nella gestione degli aiuti europei, nelle misure per arginare la quarta ondata, nella messa in campo di riforme che aiutino il Paese a sconfiggere le sue antiche fragilità, da quella della giustizia a quella del fisco, dalla concorrenza al codice degli appalti, che saranno le grandi questioni di settembre.

Lo ripeto ancora una volta: non è questo il momento delle divisioni e delle bandiere di parte; è ancora il momento dell'unità nazionale, delle scelte anche impopolari, se queste servono per costruire l'interesse generale delle generazioni presenti e soprattutto di quelle future.

È con questi auspici che annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. *(Applausi)*.

CONZATTI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONZATTI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, l'esame del rendiconto 2020 e dell'assestamento di bilancio testimonia il grave contraccolpo che i conti pubblici hanno subìto a seguito dello *shock* pandemico dal febbraio 2020. La situazione ha riguardato il mondo intero e ha riguardato molto pesantemente anche la nostra Italia.

I senatori della Commissione bilancio, che da diciotto mesi lavorano sui numeri, sui provvedimenti, sugli scostamenti e oggi, appunto, sul rendiconto e sull'assestamento, hanno la responsabilità di dire in quest'Aula che la situazione è, sì, sostenibile, ma anche che l'Italia non ha più la possibilità di sbagliare.

Le ultime stime dell'Istat ci confermano quanto sopra: il PIL è diminuito dell'8,9 per cento, quando nel 2019 avevamo una crescita del PIL pari solo allo 0,3 per cento, un PIL stagnante. Quindi, la nostra ripartenza deve essere in forte discontinuità rispetto a quello che facevamo *ante* pandemia. Anche il *deficit* registra una situazione molto negativa, crollato a meno 9,5 per cento, mentre il debito pubblico - lo sappiamo - sfiora il 160 per cento del PIL. È bene ricordarlo e tenere sempre a mente questi numeri, che saranno anche crudi, ma ci danno l'esatta contezza della situazione che dobbiamo affrontare. Anche il saldo primario crolla a meno 6 per cento, dopo che con anni di sacrifici avevamo accumulato un +1,7 per cento. La spesa per interessi non aumenta molto, rimane ferma al 3,5 per cento del PIL, ma questo grazie a una situazione di tassi di interesse pari allo zero o negativi che non possiamo sicuramente attenderci che continui in futuro.

Signor Presidente, anche le entrate totali si sono fortemente contratte, naturalmente soprattutto quelle correnti, per via della contrazione e della chiusura di molte attività, che hanno avuto pesanti ripercussioni soprattutto sulle entrate tributarie, le imposte dirette in particolare. Le uscite totali, sia correnti che di capitale, hanno registrato un forte aumento: qui voglio soffermarmi, perché le integrazioni salariali, gli assegni, i sussidi assistenziali, ma anche, sul fronte delle imprese, le garanzie a fronte di finanziamenti alle imprese e i contributi a fondo perduto costituiscono un'operazione di salvataggio dell'economia che però ha uno stampo di assistenza che né i conti pubblici, né la filosofia politica che noi sosteniamo possono permettersi di perpetrare in futuro. Il futuro può essere solo costituito da lavoro e da crescita e questo lo attesta il rendiconto 2020.

Molti colleghi hanno confermato saldi e numeri, però va rimarcato che tutti i saldi registrano un peggioramento: il saldo netto da finanziare è a oltre meno 263 miliardi; il risparmio pubblico, sia con

riferimento all'anno precedente, sia con riferimento alle previsioni iniziali, registra un netto peggioramento. Quanto al ricorso al mercato finanziario, il rendiconto ci dice che il soccorso all'economia e alla società ha lasciato ampie tracce che vanno risanate. L'assestamento - noi lo sappiamo - assolve il compito di apportare delle variazioni allo stanziamento di bilancio. Le variazioni di bilancio, assieme alle variazioni apportate fino al 31 maggio dagli atti amministrativi dei provvedimenti legislativi, costituiscono le previsioni assestate. Anche in questo senso vediamo un netto peggioramento dei saldi: un peggioramento del saldo netto da finanziare di oltre 39,4 miliardi. Noi sappiamo però che per la prima volta questo saldo porta con sé *in nuce* dei provvedimenti positivi.

Nel rendiconto si notano pesantemente gli effetti di interventi che hanno reso difficili i nostri conti pubblici, come quota 100 o il reddito di cittadinanza, misure che sicuramente non hanno funzionato come si voleva e che devono essere riviste, mentre l'assestamento 2021 ci consegna una speranza per il futuro e delle misure che possono innestare una crescita. È evidente che la situazione attuale necessita di vie d'uscita e la via di uscita è una e si chiama Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma perché tale Piano sia efficace, serve che la strategia che il Governo ha posto in essere per risanare i conti pubblici e riportare il debito pubblico verso un obiettivo di medio termine, basandosi sulla crescita, crei una crescita strutturale.

La crescita del più 2,6 per cento del PIL congiunturale di questo periodo ci fa sicuramente piacere. Sappiamo, però, che è congiunturale e dobbiamo renderla strutturale. Per renderla strutturale, certamente, come dicono tutti, abbiamo la possibilità di mettere a terra e perfezionare i 235 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza entro il 2026 (e voglio sottolinearlo: entro il 2026), ma, tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza, noi dobbiamo attivare quei 1800 miliardi di risparmio privato che devono contribuire allo sviluppo, alla crescita e all'attuazione delle riforme.

Poi, naturalmente ci sono le riforme. Una stagione molto difficile, che sana gli ultimi venti anni di mancate riforme. La riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione le abbiamo già approvate. Stiamo faticosamente portando a termine la riforma della giustizia penale e della giustizia civile; poi avremo quella della concorrenza e del fisco. E con il fisco parliamo di riforma del processo tributario, del codice della crisi di impresa, come parliamo anche degli ammortizzatori sociali.

Al di là dei conti pubblici, tutto ciò necessita di una precondizione politica: che ci sia stabilità, non solo in questa legislatura, che deve concludersi con una sorta di unità nazionale, ma che ci sia stabilità fino al 2026 e oltre. Noi dobbiamo riconoscere che abbiamo visto delle stagioni veramente dispendiose, in termini di serietà e in termini di tempo, con dei diversivi populisti e con un gioco delle parti davvero sterile, che sicuramente non aiuta l'Italia.

Pertanto, nel dichiarare il voto favorevole di Italia Viva al rendiconto generale e all'assestamento di bilancio, io auguro veramente, a ciascuno di noi e a coloro che arriveranno dopo di noi, di saper portare con grande serietà il peso di questa grande responsabilità e di questa bellissima sfida. *(Applausi)*.

DE BERTOLDI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parliamo di numeri. Parliamo di un quadro che rappresenta l'economia e la finanza del nostro Paese. Ritengo sia giusto partire da un numero, quello che rappresenta, per quanto riguarda l'esercizio 2020, il saldo netto da finanziare: negativo per 271 miliardi. Se poi guardiamo al saldo netto da finanziare per il 2021, nell'assestamento, il dato peggiora ancora, perché andiamo oltre i 300 miliardi.

Io non mi stupisco, ovviamente. Dall'opposizione, noi di Fratelli d'Italia non siamo qui per fare populismo e demagogia, né per sparare contro qualcuno. Capiamo che questi numeri vanno letti nell'ottica della crisi pandemica e degli interventi straordinari, che ci sono stati e che dovevano esserci. Quando, però, i conti del bilancio recitano questi valori pesantemente onerosi, ritengo sia doveroso, e sia addirittura un obbligo di coscienza per un parlamentare e per un amministratore, interrogarsi sul fatto che, mentre indebitiamo il nostro Paese e i nostri figli, quel denaro sia speso in modo efficiente ed efficace, che quel denaro non sia sprecato, che quel denaro non costituisca una continuità su proposte, fatte da alcune forze politiche, anche in piena onestà intellettuale, che poi si sono dimostrate

errate.

Quindi, cari colleghi, e mi rivolgo a tutto l'emiciclo, sarebbe ora di interrogarsi sul fatto che, nel 2020 e nel 2021, 15 miliardi sono impegnati e - mi permetto di dire - sprecati nel reddito di cittadinanza *(Applausi)*. Io vi invito ad ascoltare, non le mie parole, cari colleghi, ma ad andare a cercare quello che tutta l'economia italiana dice su questo spreco di denaro pubblico. Un conto infatti sono le misure emergenziali, un conto è operare in modo straordinario su coloro che necessitano di un reddito di emergenza; altro conto è mantenere in modo strutturale un reddito, quello di cittadinanza, che non ha nulla a che vedere con lo sviluppo del Paese.

Oggi due quotidiani nazionali (non uno, ma due), gli unici due quotidiani economici nazionali, di fatto sparano sul reddito di cittadinanza. Lo fa «Italia Oggi», con un imprenditore che ha scommesso sul nostro Paese, sul Sud, e che dice che con il reddito di cittadinanza non si trovano lavoratori. Le stesse cose le dice Confagricoltura, le dicono i coltivatori diretti (Coldiretti) e le lamentano gli imprenditori del mondo alberghiero e turistico. Io provengo da un territorio, da una Provincia e da una Regione che vivono di turismo. E il turismo lamenta che non si trovano più lavoratori da quando c'è il reddito di cittadinanza. Ci sono quindi i coltivatori diretti, gli agricoltori, gli imprenditori del turismo; ma non basta, ci sono anche gli industriali. Arriviamo al quotidiano «Il Sole 24 Ore», che in prima pagina oggi dice che nel settore delle costruzioni, il settore trainante del PNRR e del superbonus, mancano 265.000 addetti. E noi perseveriamo nel pagare chi non lavora, chi - lo dice il presidente dell'INPS Tridico, cari colleghi - non ha prospettive di occupazione!

Spesso queste persone sono volontariamente e strutturalmente fuori dal mercato del lavoro. Due terzi dei 3.700.000 percettori del reddito di cittadinanza nel 2018 e nel 2019 non erano iscritti nei registri dell'INPS. Tridico, presidente dell'INPS, ha certificato la non occupabilità di queste persone. Si tratta di una misura che impegna 15 miliardi su due anni, di un assistenzialismo che ha dimostrato di non poter avere in sé quelle politiche attive con le quali nella fase iniziale dell'approvazione, a inizio legislatura, voi giustificavate il reddito di cittadinanza. Ebbene, a tre anni di distanza le politiche attive sono inesistenti, nell'ambito di tutto quello che è il teorema sul reddito di cittadinanza.

Si tratta di un assistenzialismo senza lavori socialmente utili, perché un cittadino, cari colleghi, si aspetterebbe che colui che prende soldi senza lavorare vada almeno a pulire le piazze del paese, a ripulire i parchi, ad assistere gli anziani, a fare lavori socialmente utili. Non è accaduto nulla di tutto ciò, al di là delle intenzioni. Si tratta di una misura che non aiuta realmente i più deboli e i bisognosi, che non aiuta il cinquantenne senza lavoro e fuori dal mercato, il quale, per avere un piccolo appartamento in periferia, non ha diritto al reddito di cittadinanza. Ma magari aiuta invece i delinquenti usciti di galera, i lavoratori delle mafie e delle camorre, che risultano nullatenenti e che con quei soldini ci comprano le sigarette, perché magari sono abituati a introitare migliaia di euro illegali al mese (e si prendono anche il reddito di cittadinanza). Ecco l'etica sbagliata, che non può essere accettata nel momento in cui il nostro bilancio piange per i numeri che or ora ho detto.

Proseguo, signor Presidente, guardando anche all'assestamento per l'anno 2021. Dopo aver parlato degli sprechi che ci sono e che andrebbero eliminati in futuro, vorrei vedere maggiori investimenti veri nel nostro Paese; maggiori investimenti ad esempio, proprio perché noi crediamo nel sociale, per l'estensione degli ammortizzatori sociali. È lì che io vorrei vedere nel rendiconto 2021 quello che avremo tra qualche mese; oppure vorrei vederlo anticipatamente nella NADEF. Vorrei vedere davvero lì gli ammortizzatori sociali che diventano un patrimonio della comunità italiana tutta, dall'artigiano al commerciante, dal dipendente al parasubordinato.

Vorrei vedere maggiori investimenti, che - ahimè - non ho visto, in tema di Covid. Dove sono, nel secondo giro della pandemia, gli interventi e gli investimenti sui trasporti, sulla scuola e sulla medicina territoriale? Pensate davvero, colleghi, di risolvere tutto solo con il *green pass*? Pensate davvero che obbligare un cittadino o un ragazzino che va a scuola ad avere il *green pass* voglia dire risolvere i problemi del Covid? No! Investite e investiamo, utilizziamo bene il debito, con la sanificazione dell'area delle scuole e con l'intensificazione, in termini quantitativi, dei trasporti! Queste sono le misure che deve contenere un bilancio serio, per risolvere i problemi del Paese e per indebitare con un debito giusto i nostri concittadini, non certo sprecando o buttando soldi dal cielo, su persone che

spesso neppure lo meritano.

Cosa contengono i conti pubblici sulla riforma fiscale? *(Richiami del Presidente)*. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Essi contengono 3 miliardi di euro, ovvero poco o nulla. Anticipo infatti, colleghi, che la riforma fiscale, che ci avevano promesso per fine luglio, non arriverà neanche a fine luglio del prossimo anno. Non ce l'avremo, perché non è prevista negli investimenti. Con 3 miliardi di euro non si fanno riforme fiscali: è una presa in giro! Dove sono i soldi, che avremmo potuto investire, ad esempio, per la soluzione di tanti problemi che riguardano il nostro Paese? Non ci sono, anche perché li abbiamo sprecati.

Concludo molto brevemente il mio intervento con un auspicio e con una visione positiva. Il 2021, grazie al nostro tessuto produttivo, segnerà auspicabilmente una crescita del 6 per cento. Dove sono finiti allora tutti i grandi pappagalli dell'*austerity*? Dove sono finiti coloro che ignoravano la legge di Kaldor-Verdoorn sulla produttività, in rapporto alla crescita economica del Paese? Abbiamo capito tutti che servono politiche espansive? Sì! Servono però politiche espansive, con investimenti per il Paese e senza sprechi.

Con questo auspicio, con la volontà di dare all'Italia serietà e concretezza e ai nostri cittadini la voglia di lavorare e non di essere assistiti, annuncio il voto contrario di Fratelli d'Italia ai disegni di legge di assestamento e rendiconto al nostro esame. *(Applausi)*.

D'ALFONSO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO *(PD)*. Signor Presidente, diversamente dal collega che mi ha preceduto, annuncio il voto favorevole del Gruppo parlamentare del quale sono espressione. Lo dico subito non perché ritengo ci sia il rischio di dimenticarlo, ma perché voglio dedicare tutto il mio tempo a spiegarne le ragioni, proponendo sin da subito una domanda, come fanno gli avvocati penalisti in aula: se non ci fosse il giudizio sul rendiconto, cosa sarebbe la dimensione politica sull'attività gestionale delle risorse e dei documenti contabili? Sarebbe immaginabile un'attività di valutazione politica e di gestione della responsabilità politica, senza esprimere una valutazione sui documenti contabili del nostro ordinamento? Assolutamente no! Saremmo uno "scritturificio" di virtù, senza nessuna verifica a valle.

Ora dobbiamo verificare e i colleghi che mi hanno preceduto, a partire dai due relatori, la senatrice Faggi e il senatore Pesco, hanno messo in evidenza quali sono i numeri indiscutibili della gestione contabile. Voglio rendere volgarizzata questa materia, ovvero non volgare, ma comprensibile a tutti. È immaginabile la gestione delle risorse finanziarie ed economiche, senza usare l'istituto dell'assestamento, dell'accertamento dei residui attivi e passivi? Assolutamente no e questo perché non stiamo parlando del conservatorio di musica «Luisa D'Annunzio» di Pescara, ma della gestione dell'ordinamento statuale, che si fa carico anche di emergenze di portata nazionale, come la pandemia.

È questo il tema che deve indurre tutti ad essere ragionatori, ragionevoli (non idioti, si sarebbe detto nell'antica Atene, intendo non quelli condannati per mancanza di mente, ma coloro i quali sbagliavano le proporzioni nella misurazione, non considerando i fatti del contesto). Il fatto prevalente del contesto è questa rottura di civiltà che si chiama pandemia, che è più di una crisi ciclica, ed è chiaro che questo porta con sé il debito, l'indebitamento qualificato come debito buono, poiché cerca di sostenere la vita e la ruota dell'economia che deve ricominciare.

Naturalmente, ho letto tutti gli atti, anche quelli impietosi della Corte dei conti. Mi rivolgo alla competentissima sottosegretaria Sartore, che penso avrebbe potuto svolgere questo ruolo anche in Germania, avendo una competenza da *téchne* precedente e una sensibilità politica acquisita, e che oggi ci aiuta nella gestione dei documenti contabili. A pagina 8 della requisitoria orale del procuratore generale della Corte dei conti Canale, si mette in evidenza che la gestione è meritevole di voto favorevole, ma ci sono aspetti che vanno corretti e messi in evidenza. Si dice e si scrive, ad esempio, che il contratto di servizio tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie ed ANAS ha ancora delle manchevolezze, come l'ingresso della contabilità di ANAS nel perimetro riservato della gestione non sottoposta al patto di stabilità. Non è un gioco di parole, né un prestito che prendo da registri Buffetti: se l'ANAS potesse contare sulla gestione delle risorse finanziarie al pari delle Ferrovie dello Stato, avrebbe velocità e flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi. Si chiamano

risorse normative, che valgono di più di quelle finanziarie, perché lo sviluppo non è soltanto la conseguenza della gonfiezza e della grandezza delle risorse finanziarie, ma anche di quelle normative. Dalla legge n. 241 del 1990 - capo di Gabinetto Quaranta, ministro della funzione pubblica Remo Gaspari - sono passati trentun anni: è tempo di procedere a una riforma organica del procedimento amministrativo. Dopo trentun anni, non possono essere ancora necessari trenta giorni perché giunga a maturazione ogni nodo amministrativo. Ci vuole meno tempo per determinare la maturità dei procedimenti amministrativi, così come - dice il procuratore della Corte dei conti - bisogna fare in modo che tutti i cespiti del demanio dello Stato vengano rubricati, in quanto devono produrre virtù finanziaria ed economica (ad esempio, quelli riferiti ai beni marittimi). Su questo dobbiamo recuperare terreno anche rispetto alla direttiva europea 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che affina e allinea lo spazio marittimo rispetto alla terraferma.

In questa relazione, che naturalmente viene votata (e dev'esserlo), si mette in evidenza anche un altro problema, riguardante le partecipazioni pubbliche dello Stato: 34.000 soggetti partecipati creano affanno anche nella redazione dei documenti contabili. È per questo che ci serve un lavoro di merito premuroso, che non venga vinto dall'ideologia o dal dibattito emotivo di parte.

Voglio anche evidenziare, ad esempio, che financo il Ministero della giustizia è oggetto di appunto, dal momento che la Corte dei conti afferma che servirebbe un luogo univoco per le attività di intercettazione telefonica e non luoghi plurali e ripetuti; questo determinerebbe una gestione da piattaforma forse anche più sicura.

La rendicontazione, quindi, non è un adempimento burocratico, ma l'adempimento che consente ai rappresentanti della Nazione di esprimere una valutazione. Nella filosofia morale, la valutazione evoca l'etica. Nella gestione contabile, la rendicontazione è l'etica applicata alla nostra responsabilità.

Servono informazioni, dettagli, contabilità analitica. Nel progetto di opera pubblica non è il segno, il colore, a fare l'anima del progetto, ma il computo metrico. Nella gestione delle risorse finanziarie è esattamente il dettaglio analitico che consente il giudizio consapevole, altrimenti diventiamo come elementi di arredo, che va sempre bene, ma non è necessario. È su questo, allora, che invito ad acquisire una consapevolezza che determini anche un giudizio di merito attrezzato, responsabilizzato, che poi fa sì da curvare, quando serve, anche la correzione del cammino delle risorse.

Quando nel Novecento migliore si selezionavano coloro i quali si candidavano, Paolo De Ioanna spiegò, in una bellissima giornata destinata alle giovani generazioni, che le risorse sono quelle finanziarie (ce ne stiamo occupando); quelle normative (che produciamo quando ci raccogliamo); poi ci sono quelle tecnologiche e, importanti, quelle di visione strategica, che consentono di cucire quanto si mette in campo sul piano dei beni limitati, che sono le risorse finanziarie, con i beni illimitati, che sono le idee. Servono le idee per fare in modo che la misurazione sia all'altezza della sfida.

Siamo stati chiamati a una sfida più grande della nostra previsione, per questo l'intervento del collega va bene, però è collocabile, quasi come un loculo, in una posizione di parte. Serve invece la presa di coscienza della straordinarietà dell'accaduto.

Per queste ragioni, intervengo per sostenere il lavoro che è stato fatto dall'ordinamento e mi viene quasi da dentro l'emotività che, davanti alle rotture di civiltà, dovremmo essere oltre l'unitarietà, a livello di univocità dei punti di vista. Per questa ragione, il Gruppo PD mi ha incaricato di dichiarare il voto favorevole. *(Applausi)*.

ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, ringrazio la relatrice Faggi e il relatore Pesco e dichiaro il voto favorevole del Gruppo al rendiconto e all'assestamento di bilancio.

I colleghi che mi hanno preceduto hanno ribadito i numeri. Siamo in una fase di peggioramento dei saldi e in una situazione assolutamente straordinaria, infatti ho sentito la giusta preoccupazione di molti colleghi. Tuttavia, essendo in una situazione del tutto straordinaria, abbiamo fatto tutti una scelta, a seconda delle diverse sensibilità, decidendo - a mio parere, giustamente - di fare una politica espansiva non solo con investimenti. Non c'è un collega in Aula che non abbia proposto un emendamento per affrontare in corrente i problemi economici drammatici prodotti dalla pandemia.

Credo che di questo dobbiamo essere tutti consapevoli e, a mio avviso, possiamo dare un giudizio complessivo, chiedendoci cioè se rispetto a questi 180 miliardi - perché di questo si tratta - sostanzialmente abbiamo fatto le scelte giuste. Credo che complessivamente sia il Governo Conte sia il Governo Draghi, da questo punto di vista, abbiano fatto bene. Poi ciascuno ha la propria maglietta, quindi deve fare i distinguo, ma la scelta di fondo è stata giusta.

Tuttavia, signora Sottosegretaria, seguendo le indicazioni di chi mi ha preceduto, tengo a dire che a me piacerebbe se, oltre ai dati fondamentali del rendiconto (che è uno strumento decisivo, per quanto misconosciuto anche nella nostra discussione), si facesse una valutazione *ex post* dei risultati che questi investimenti e finanziamenti hanno avuto. In questo modo, riusciremmo a fare una discussione più nel merito e meno astratta e, con il prossimo bilancio e la NADEF, anche ad apportare le correzioni a mio parere indispensabili per rendere più equo, giusto e sostenibile il lavoro di sostegno e aiuto a famiglie e imprese. I 180 miliardi di euro sono fondamentali e la scelta di fondo è giusta, tuttavia ci sono correzioni da fare.

Apro una riflessione in relazione al prossimo bilancio. Dobbiamo riuscire a costruire un ponte tra l'emergenza e la strategia futura e si tratta del PNRR. Mi permetto di dire che dobbiamo precisare alcune scelte. Quanto contenuto nel PNRR non è sufficiente a definire una strategia. Su questo voglio essere chiaro.

Da diverso tempo, sento dire sempre le stesse cose sul reddito di cittadinanza: non le condivido, e cerco di spiegarmi. In primo luogo, il reddito di cittadinanza è una misura presente nella stragrande maggioranza dei Paesi europei. Colleghi, è un dato oggettivo. *(Applausi)*. Stiamo ai fatti. *(Commenti)*. In secondo luogo, non vi è dubbio (e questa fu una delle ragioni per cui ci astenemmo sul provvedimento che lo introdusse) che vi sia un problema di relazioni tra politiche attive e politiche capaci di dare una risposta occupazionale. Tuttavia, non è certo il reddito di cittadinanza a porre un problema per quanto riguarda i dipendenti, il turismo o l'agricoltura. C'è un problema di carattere salariale, di diritti e di organizzazione del lavoro e, finché non lo affrontiamo, non risolveremo il problema. *(Applausi)*.

Colleghi, sapete benissimo che la questione è questa ed è per questo motivo che va fatta una discussione - e non in astratto - su ciò che funziona e ciò che non funziona, nonché su cosa devono essere le nuove politiche attive per il lavoro, a partire dalla leva della formazione, che - secondo me - è utilizzata in modo non adeguato alle nostre esigenze. Reddito di cittadinanza o no, il fatto che non si trovino operai e tecnici specializzati nasce dagli errori, che stanno alle spalle, compiuti sul sistema formativo italiano.

Noi - dico "noi" genericamente - abbiamo distrutto la formazione tecnica e questo è il primo problema in relazione al rapporto con le politiche attive del lavoro. Insomma, colleghi e colleghe, penso che, se cominciassimo a fare un discorso di merito che va oltre il posizionamento, forse daremmo un contributo.

Il secondo grande tema è la sanità. Fatemi dire una cosa: ma voi siete contenti - io no - che l'Europa abbia deciso e fatto un contratto con il quale si aumentano i costi di Pfeizer e Moderna? Io no, non sono contento: è una scelta sbagliata. Se non affronteremo il tema di un nuovo rapporto, almeno a livello europeo, con i Big Pharma, guardate che, a proposito della riforma del sistema sanitario, ci troveremo in emergenza non solo sui vaccini - e dobbiamo avere la consapevolezza che saremo di fronte a tale questione almeno per i prossimi due, tre o quattro anni - ma anche in relazione a tutti i farmaci innovativi. L'acido ribonucleico (RNA) è una grande rivoluzione nel sistema sanitario della farmacologia, che affronterà i temi della vita. Come gestiremo queste partite?

Insomma, c'è una grande sfida che richiede un salto di qualità, dal punto di vista della cultura politica di tutti noi, affinché si considerino i problemi non solo oggi, non solo alla ricerca del *tweet* o dell'applauso, ma con una visione e una strategia. Senza di questo, non andremo da nessuna parte. *(Applausi)*.

DAMIANI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, non è mai

semplice preparare e impostare una dichiarazione di voto su provvedimenti molto tecnici, che basano la loro condizione proprio sui numeri. In questo caso particolare, tali numeri rappresentano la situazione imprevista in cui si è trovato in quest'anno il Paese. Abbiamo affrontato un'emergenza sanitaria importante. Il 2020 è stato l'anno della chiusura generalizzata del Paese, quindi del *lockdown*, e sono stati adottati certamente misure importanti e provvedimenti urgenti e necessari per arginare la crisi economica che c'è stata, e c'è ancora tutt'oggi. È quindi una situazione straordinaria, affrontata con strumenti straordinari. È per questo che nel corso dell'anno siamo dovuti intervenire più volte, anche modificando i saldi programmatici con interventi importanti di bilancio, anche perché gli scostamenti che abbiamo adottato, su proposta del Governo in Parlamento, sono stati imponenti e importanti.

Oggi affrontiamo anche il tema dell'assestamento di bilancio, che modifica le previsioni che abbiamo approvato a fine anno, anche alla luce del nuovo DEF che abbiamo approvato nell'aprile scorso e che dà un quadro di dati economici diversi.

Come dicevo, non è facile fare un ragionamento politico su questi numeri, però vorrei affrontare una prima parte del mio intervento citando alcuni numeri importanti che vanno tenuti in considerazione, per poi fornire spunti di riflessione anche in relazione a quella che dev'essere la visione oggi del Paese.

Abbiamo un rendiconto del 2020 che, per tutto quello che è accaduto, presenta oggi un differenziale tra entrate e spese di meno 71,5 miliardi per la competenza, mentre è di meno 71,2 miliardi per la cassa.

L'assestamento del 2021, come dicevo, anch'esso importante, risente in questo caso di alcuni provvedimenti che di recente abbiamo approvato in questo ramo del Parlamento: mi riferisco, ad esempio, al riordino dei Ministeri, come pure ai decreti sostegni. In termini finanziari, però, sull'assestamento abbiamo un miglioramento del saldo netto da finanziare pari a 1.296 milioni di euro in termini di competenza e a 9 milioni di euro in termini di cassa rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio. Questi sono i numeri.

Proseguo, provando a dare uno spaccato delle criticità e degli spunti oggi contenuti nei due provvedimenti.

Come ho detto, il rendiconto generale e l'assestamento di bilancio sono marchiati a fuoco dal Covid-19. Oggi abbiamo la necessità di approfittare di questi provvedimenti proprio per trovare una strada e una via d'uscita dalla situazione attuale del Paese e lo possiamo fare sia analizzando questi provvedimenti e trovando spunti politici, sia approfittando del fatto che abbiamo uno strumento importante, sul quale stiamo già lavorando, come il PNRR.

Abbiamo scelto una strada obbligata - non potevamo fare diversamente - vale a dire quella di aumentare il debito pubblico. Ripeto che si tratta di una strada obbligata, purtroppo, per riuscire a fronteggiare la crisi economica, che però oggi ci deve responsabilizzare. Proprio perché siamo andati su questa strada obbligata e stiamo indebitando le future generazioni, oggi dobbiamo essere responsabili di quello che dobbiamo fare per il futuro.

In questo momento, dunque, le riforme non sono più rinviabili. *(Applausi)*. Sono l'unico strumento sul quale il Parlamento oggi deve lavorare, perché ha la necessità di rendere sostenibile il debito. Non si può più perdere tempo.

Come hanno sottolineato anche i colleghi del mio Gruppo parlamentare che sono intervenuti prima di me, i senatori Ferro e Perosino, e come da tutti a volte viene evidenziato in quest'Aula, c'è una differenza tra debito buono e debito cattivo. È quindi importante proseguire su questa strada, lasciandosi adesso alle spalle il debito cattivo, e pensare solo eventualmente a quello buono, perché i numeri sono comunque drammatici.

Voglio soltanto ricordare come il bilancio dello Stato sia cresciuto dagli 870 miliardi del 2019 ai 1.150 del 2021. Questi dati ci fanno ben capire come oggi le spese fini a se stesse non siano più possibili nel Paese, mentre dobbiamo andare esclusivamente sulla strada degli investimenti e della modernizzazione.

Purtroppo, come abbiamo denunciato tutti, in particolar modo noi di Forza Italia, il rendiconto non va nella direzione degli investimenti e della modernizzazione, essendo invece più sbilanciato sulla spesa

corrente. Infatti il *deficit*, cioè l'indebitamento netto, che nel 2019 era dell'1,7 per cento del PIL (quindi 31 miliardi), è salito al 9 per cento nel 2020, superando i 151 miliardi.

È evidente che questi numeri impongono una decisa presa di posizione e l'unica cosa, come dicevo, è quella di fare le riforme: in testa a tutte c'è la battaglia delle battaglie, la riforma fiscale *(Applausi)*, perché non ci può essere oggi crescita del Paese, se non abbassiamo le tasse alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese, che sono il volano della nostra economia, e su questo Forza Italia da tempo è impegnata. È l'unica strada oggi per portare il Paese fuori da questa crisi economica. Non ce ne sono altre.

Per questo tutti, anche i colleghi intervenuti prima di me, contestano un provvedimento assistenzialista come il reddito di cittadinanza. È l'INPS stesso a dire che i risultati non sono venuti, perché oggi la pandemia ci ha messo di fronte veramente tante situazioni, ma qualcosa la crisi ce l'ha insegnato. Al centro oggi c'è la dignità della persona; il lavoro è importante. *(Applausi)*.

È su questo che oggi dobbiamo concentrare il lavoro del Parlamento, mettendo al centro appunto le famiglie, l'uomo, la persona e la dignità del lavoro. Per questo gli strumenti di assistenza non vanno più bene. Certo, siamo d'accordo sulle misure di contrasto alla povertà, che però sono altro e vanno tracciate più su una linea di politiche attive del lavoro e non, come dicevamo, di assistenza fine a se stessa.

Altro tema dolente, che sicuramente si riscontra dai dati di bilancio, è il pagamento in favore delle imprese dei debiti della pubblica amministrazione. Dobbiamo fare di più. Anche la pubblica amministrazione dev'essere più vicina alle nostre aziende e alle imprese; quindi, deve cercare di pagare anche in maniera più veloce.

Ancora, la burocrazia: anche su questo stiamo facendo un lavoro in Parlamento insieme al nostro Governo, proprio perché essa costituisce un altro male del nostro Paese e una zavorra importante. Ad ogni modo, stiamo attuando provvedimenti che vanno verso lo snellimento delle procedure amministrative.

Per non parlare della digitalizzazione della pubblica amministrazione: bisogna accelerare; è necessario oggi mettere a disposizione di tutti i cittadini, della nostra economia e delle attività processi molto veloci di snellimento che eliminano tali zavorre.

È stata affrontata dalla Camera qualche ora fa e arriverà anche in quest'Aula a settembre la riforma della giustizia, anch'essa fondamentale per il nostro Paese. È importante non soltanto per i diritti dei nostri cittadini, ma perché oggi costa tanto allo Stato. Quindi, anche la riforma della giustizia va nella direzione dello sviluppo del Paese.

Come Forza Italia, siamo impegnati su temi quali, ad esempio, la riforma del fisco - per cui stiamo portando avanti campagne nel Paese proprio per informare i cittadini e per dare un'accelerata - e della giustizia, che siamo impegnati a migliorare anche con i quesiti referendari e le firme che stiamo raccogliendo nelle piazze.

In conclusione, oggi parliamo di numeri, che tante volte sono difficili da commentare, ma sono simbolo e sintesi di scelte che determinano il futuro della nostra comunità e soprattutto la qualità di ciò che vogliamo realizzare per noi e per i nostri figli. *(Applausi)*.

RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, oggi affrontiamo il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 e l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. Il Governo è tenuto a presentare al Parlamento questi risultati, dai quali evinciamo gli effetti di tutta la spaventosa realtà provocata dalla pandemia.

Lo voglio ricordare: tutto è partito con la dichiarazione dello stato di emergenza il 31 gennaio dello scorso anno; il primo stanziamento pensato era stata l'anticipazione del 66 per cento sul fondo di solidarietà ai Comuni, che sono stati gli enti in trincea. I sindaci, infatti, sono stati coloro che, rischiando con le proprie decisioni, hanno cercato di dare risposte ai cittadini e agli imprenditori sul territorio, che, terrorizzati, non sapevano dove andare né cosa fare, ma soprattutto erano bloccati dal *lockdown,* imprenditori come commercianti. È stata una situazione mostruosa e, secondo me, è giusto

dare merito ai sindaci, perché hanno sempre agito con coraggio, senza mai tirarsi indietro.

Allora la Lega era all'opposizione; la gestione dell'emergenza, a nostro avviso, è stata piena di carenze e di decisioni, tutto sommato, non azzeccate, la prima delle quali è stata la nomina a commissario straordinario del dottor Arcuri, già amministratore delegato di Invitalia, e questa è storia, non interpretazione.

Ricordiamo tutti i famosi banchi per la scuola, ma avrebbe potuto trattarsi di qualunque altra cosa: la gestione dei bandi è stata discutibile, anche perché di vantaggi per le nostre aziende ce ne sono stati ben pochi; le scelte si sono dimostrate abbastanza sbagliate, dato che il loro uso è stato limitato e alcuni banchi non prodotti in Italia sono già stati accantonati.

È stata disastrosa, però, soprattutto la gestione nel primo periodo dei dispositivi di protezione e delle mascherine; non dimentichiamoci che la pandemia iniziava a fare vittime e a espandersi nel cuore della Lombardia e del Veneto, a Codogno e a Vo' Euganeo, quando abbiamo mandato quantitativi immensi di mascherine in Cina: una cosa impensabile, eppure è stata fatta.

Purtroppo, lo stesso amministratore delegato di Invitalia ora dovrà fare assistenza al monitoraggio dell'avanzamento finanziario e procedurale degli investimenti pubblici, per la mappatura del portafoglio di progetti finanziati in ottica programma-progetti, per la ricognizione di aree e progetti in criticità realizzativa da sottoporre ad azioni di supporto: che il Signore ci aiuti, ma andiamo oltre.

La Lega ha comunque sempre avuto, anche dai banchi dell'opposizione, un atteggiamento di indirizzo e di critica, anche accesa, ma proprio per dare voce alle realtà che erano state dimenticate. Si dirà che è facile parlare, ma la riprova è che, quando siamo arrivati al Governo col presidente Draghi, nei provvedimenti c'è stata molta più attenzione verso certe categorie che erano state dimenticate. Questo è stato fondamentale. Si vede nei decreti-legge sostegni e sostegni-*bis* com'è cambiata la musica. Forse l'ex presidente Conte e il suo Governo avrebbero fatto bene ad ascoltare un po' di più i suggerimenti della Lega.

Ricordo che la Lega non si è tirata indietro rispetto all'approvazione degli scostamenti, perché era necessario, bisognava farlo. Tuttavia, com'è già stato detto da chi mi ha preceduto, evidentemente sul rendiconto il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione esprimerà un rispettoso voto di astensione, lo sottolineo, mantenendo tutto l'atteggiamento critico rispetto a quello che è stato detto e fatto l'anno scorso.

Ora però ci aspettano grandi sfide. Ancora molti - alcuni compagni di Governo - cercano di convincerci che non dovremmo stare in questo Esecutivo invece la Lega continua a starci, perché ritiene che in questo momento si debba fare un passo indietro rispetto ai propri ideali di partito; ci sono una priorità, ossia il bene e il futuro del Paese, e quindi una necessità, ossia spendere al meglio le risorse che abbiamo ed essere efficaci, per rispetto ai nostri cittadini, alle nostre imprese, ai nostri commercianti e alle nostre famiglie.

Prima ascoltavo il senatore Errani. Concordo con molti altri colleghi sul fatto che si debba parlare di una revisione del reddito di cittadinanza e non ci possa essere un paraocchi ideologico. Ora abbiamo la possibilità di vedere cosa non ha funzionato e cosa si può fare per migliorarlo e renderlo più efficiente. Bisogna fare in modo che gli aiuti arrivino, sì, alle persone che non hanno altro modo di sostenersi, ma non è pensabile che venga dato il reddito di cittadinanza a persone che già *ex ante* non hanno diritto ad averlo. Facciamo i controlli prima, non spendiamo soldi per farli dopo, perché nessuno ce li restituirà, parliamoci chiaro.

Soprattutto non chiudiamo gli occhi davanti al fatto che i progetti di utilità collettiva (PUC) non hanno funzionato, come ci hanno riferito i rappresentanti di ANCI. Non hanno funzionato, perché la formazione che si è cercato di fare non ha avuto successo, in quanto il livello è mediamente molto basso e quindi non si riesce ad impiegare queste persone. Oppure si ricevono risposte del tipo "se devo farlo..., ma preferirei di no": una cosa inascoltabile. Ancora peggio, non è tollerabile che persone che magari rifiutano offerte di lavoro, perché dicono di essere a casa con il reddito cittadinanza e di non voler lavorare per quel salario, lavorino anche in nero, truffando lo Stato. È inaccettabile e penso che la condanna di atteggiamenti simili debba essere unanime in quest'Aula; non possono essere giustificati in alcun modo. Parliamone, noi ci siamo e siamo disponibili come sempre, ma facciamo

una cosa seria.

Di che cosa abbiamo bisogno adesso, allora? Abbiamo bisogno, appunto, di serrare le fila e cercare di capire di cosa ha bisogno il Paese, quello vero. Abbiamo importanti quantità di denaro, mai viste prima, che devono essere utilizzate in breve tempo, nel modo ottimale. Bisogna fare, allora, una cosa che ancora adesso non c'è: una semplificazione efficace. Basti vedere come il *bonus* al 110 per cento non sta decollando: questo vuol dire che bisogna fare di più, bisogna semplificare, bisogna fare norme più chiare possibili, perché altrimenti non si parte. Sottolineo anche un altro aspetto - ahimè - importante: per i lavori di adeguamento degli edifici scolastici ci sono grandissime difficoltà per il prossimo anno, perché tantissime aziende, vincitrici del bando, si sono tirate indietro, perché non possono più fare i lavori, visto il rincaro delle materie prime. È un problema o no? Vogliamo pensarci seriamente?

Quindi, c'è da fare tanto e la Lega è sempre costruttiva e disposta al dialogo, come penso sia stato dimostrato in tutti i modi, ma ci deve essere anche la disponibilità da parte dei vari Gruppi ad interloquire con un unico obiettivo, quello di portare il Paese in sicurezza. Quando dico sicurezza la intendo in tutti i sensi, anche alla luce, purtroppo, di un evento drammatico: la sicurezza non solo di avere più lavoro, ma di avere più sicurezza sul lavoro. Anche ieri una donna di quarant'anni è morta sul lavoro: incredibile. Serve anche più sicurezza per le strade.

Tutto questo ha un senso, per cui noi ci permettiamo di continuare a criticare quei provvedimenti che pensiamo vadano migliorati per il bene del nostro Paese, dei cittadini e per rispetto soprattutto di chi, purtroppo, a causa della pandemia ha perso il lavoro, ha perso la propria attività, ma soprattutto ha perso i propri cari e ha visto la propria vita distrutta. Dobbiamo ridare speranza a chi ha perso dei cari e a chi non ha più trovato un futuro nell'immediato. Dobbiamo ridare un futuro alle persone, perché ne abbiamo la piena responsabilità e soprattutto la possibilità. Se non lo faremo saremo colpevoli.

In conclusione, la Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione esprimerà un voto di astensione sul Rendiconto e un voto favorevole sull'assestamento. *(Applausi)*.

PRESUTTO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESUTTO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, oggi in quest'Aula stiamo discutendo due tra i provvedimenti più importanti della nostra attività istituzionale: il rendiconto di gestione per l'anno 2020 e l'assestamento al bilancio dello Stato per l'anno 2021. Con il Rendiconto generale dello Stato il Governo comunica a noi parlamentari il risultato della gestione finanziaria dell'anno appena concluso, mentre con l'assestamento vengono simultaneamente aggiornate le previsioni riportate nell'ultimo bilancio approvato e si avviano i lavori per la prossima legge di bilancio.

Noi tutti dovremmo dedicare molta attenzione a questi due provvedimenti, analizzandone ogni singola voce per comprendere meglio come sta funzionando lo Stato, qual è l'impatto delle nostre scelte politiche e dov'è necessario intervenire per correggere le disfunzioni. Purtroppo questo non accade e si perde una grande occasione, quella della consapevolezza, lo strumento più importante che abbiamo a disposizione e che ci aiuterebbe a trovare le soluzioni per risolvere i problemi. Il Parlamento è sempre più attratto dalla legge di bilancio, ma perde di vista le grandi informazioni che arrivano oggi in quest'Aula attraverso l'intervento dei due relatori e gli interventi che stiamo facendo per spiegare cosa appunto sta accadendo allo Stato.

L'analisi finanziaria riportata in questo rendiconto riguarda un anno straordinario, il 2020, l'anno nel quale la pandemia da Covid-19 ha fatto sentire tutti i suoi effetti negativi, mettendo a dura prova lo Stato ed i cittadini. Infatti, i valori economici finanziari e patrimoniali in esso riportati misurano il disagio cui è stato sottoposto il nostro Paese, che ha coinvolto tutti gli aspetti della nostra vita.

Leggendo il rendiconto relativo agli anni precedenti, emergeva che venivamo già da una situazione finanziaria che presentava diverse criticità. Ad esempio, sollecitati dall'Europa al rispetto del Patto di stabilità abbiamo sempre dovuto prestare molta attenzione alla situazione del debito pubblico in rapporto al prodotto interno lordo, il PIL, un indice molto conosciuto da quasi tutti i cittadini. Non siamo, però, riusciti a mettere in atto quei provvedimenti e le riforme attesi da anni, necessari per

migliorare i valori di questo indice. In fondo, sarebbe stato semplice: bastava far crescere il prodotto interno lordo, prestando attenzione all'ambiente e alla sostenibilità. In alternativa, si potevano attuare misure per ridurre il debito pubblico oppure conseguire entrambi i risultati. Tutto ciò, però, non è stato fatto.

Poi è scoppiata la pandemia da Covid-19, che ha fatto emergere tutte le debolezze del nostro Paese, a partire dalla gestione del sistema sanitario pubblico, che ha mostrato tutta la sua fragilità rispetto ad uno dei fenomeni più prevedibili a livello mondiale: il contagio da virus. Lo stesso rapporto Stato-Regioni è stato messo a dura prova proprio sulla gestione della sanità, la materia concorrente simmetrica per eccellenza, trasferita alle Regioni in funzione della riforma del Titolo V della Costituzione. Anche su questo tema, che riguarda il corretto funzionamento della pubblica amministrazione a livello centrale e periferico c'è molto su cui riflettere. In pratica, abbiamo avuto la riprova che una determinata modalità di organizzare la pubblica amministrazione non ha dato il meglio di sé; questo rispetto, ad esempio, al tema delle autonomie, che va attenzionato facendo tesoro dell'esperienza avuta nell'ambito sanitario.

La pandemia ha anche condizionato e limitato i rapporti sociali, creando dei forti disagi al sistema economico, generando una crisi della domanda. Ciò ha avuto ripercussioni sulle attività imprenditoriali e su quelle professionali, interessando quasi tutte le categorie lavorative. È stata limitata la possibilità per gli studenti di frequentare in presenza le scuole di ogni ordine e grado e per i cittadini di poter interagire agevolmente con le istituzioni.

A fronte di quanto appena riportato sul 2020, per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 abbiamo dovuto adottare misure straordinarie, che hanno avuto un forte impatto sul bilancio dello Stato, sia per quanto riguarda le risorse stanziate, ma anche per quanto riguarda l'andamento della gestione e la realizzazione della spesa.

Porto alcuni esempi. Con il decreto cura Italia abbiamo adottato misure per potenziare il Servizio sanitario nazionale e dare sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese più colpite dalla crisi; con il decreto liquidità abbiamo adottato, fra le altre, misure per facilitare l'accesso al credito e gli adempimenti fiscali per le imprese; con il decreto rilancio abbiamo adottato misure in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali.

Con il decreto Covid-19 agosto abbiamo adottato ulteriori misure per il sostegno ed il rilancio dell'economia; con i decreti ristori abbiamo integrato in un solo disegno di legge ben quattro provvedimenti in materia di tutela della salute, di sostegno ai lavoratori e alle imprese, di giustizia e sicurezza.

Nel complesso, questi provvedimenti del 2020 hanno immesso nel bilancio dello Stato risorse aggiuntive per oltre 205 miliardi di euro, con il Parlamento impegnato a votare gli scostamenti di bilancio per garantire la copertura finanziaria in virtù della sospensione temporanea dei vincoli del Patto di stabilità.

Inoltre, è doveroso da parte mia, visti i precedenti interventi, ricordare la grande funzione sociale assolta dal reddito di cittadinanza, fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle già dal 2019. *(Applausi)* . Il reddito di cittadinanza è il più potente strumento di sostegno ai soggetti svantaggiati, che ha consentito la sopravvivenza di milioni di persone e la tenuta del Paese in un momento di grande crisi sociale. E lo state dimenticando! *(Applausi)*.

In sintesi, in piena crisi Covid, il Governo a guida del presidente Conte e il Parlamento hanno lavorato costantemente per potenziare il Sistema sanitario nazionale, per sostenere le imprese, per aiutare i lavoratori autonomi e dipendenti e per supportare il sistema scolastico e quello giudiziario. Tutto ciò ha determinato un inevitabile peggioramento delle voci che compongono il Rendiconto generale dello Stato. Senza entrare nel dettaglio degli importi, si può affermare che sono diminuite le entrate e che sono aumentate considerevolmente le spese. Dall'esame della gestione patrimoniale 2020 emerge un'eccedenza passiva di 2.215 miliardi di euro, con un peggioramento di quasi 300 miliardi di euro rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2019. Questo risultato ha un carattere straordinario, in quanto non rispecchia il *trend* rilevato negli ultimi anni.

Per quanto invece riguarda l'assestamento per l'anno 2021, le variazioni proposte con il disegno di

legge evidenziano un peggioramento del saldo netto da finanziare, che corrisponde alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, che si assesta su un valore di meno 232,8 miliardi, rispetto a una previsione iniziale di meno 193,5 miliardi, con un peggioramento di circa 40 miliardi dovuto alle variazioni apportate per la necessità di adottare altri provvedimenti volti a fronteggiare l'emergenza da Covid-19, per la quale in Parlamento abbiamo autorizzato il ricorso a un ulteriore indebitamento.

A un bilancio dello Stato che in fase di rendicontazione e di assestamento evidenzia delle criticità così importanti, condizionate da una pregressa situazione già negativa e aggravate da motivazioni di natura sanitaria, per rilanciare il nostro Paese, tutelare gli interessi dei cittadini, salvaguardare e valorizzare il territorio e l'ambiente, possiamo rispondere in un solo modo: eseguire concretamente nei tempi prestabiliti il PNRR. Le risorse finanziarie concesse all'Italia dall'Unione europea, grazie soprattutto all'impegno del Governo Conte *(Applausi)*, che, abbinate a quelle previste con il Fondo di solidarietà e coesione, ammontano a circa 237 miliardi di euro, rappresentano l'opportunità per rendere il nostro Paese moderno e competitivo, sia in ambito europeo che mondiale.

L'Unione europea ha concesso queste risorse indicando tra le priorità quella di colmare il divario di sviluppo economico e sociale tra Nord e Sud Italia. Mi preme sottolineare che per il Nord è necessario avere un Sud più sviluppato, che possa concorrere insieme al Nord per rendere l'Italia una Nazione solida e un punto di riferimento forte nel sistema economico mondiale. Le riforme che adotteremo a supporto del PNRR dovranno andare in questa direzione. La riforma della giustizia, del fisco, della pubblica amministrazione e del mercato del lavoro sono passaggi propedeutici fondamentali per assicurare i risultati attesi dal PNRR; non ci sono alternative.

Il MoVimento 5 Stelle ha finora dimostrato un grande senso di responsabilità verso il Paese, garantendo il sostegno al Governo anche quando i provvedimenti adottati non erano totalmente in linea con i propri valori portanti (vediamo l'ultima riforma della giustizia in ambito penale). Ma siamo consapevoli dell'eccezionalità del momento storico che stiamo vivendo, che non riguarda solo l'Italia. Abbiamo un tempo limitato per far sì che il nostro Paese riparta senza perdere questa opportunità di rilancio, che vede necessariamente prevalere la collaborazione e la coesione a tutti i livelli.

Per queste ragioni, credendo nella validità del PNRR, annunzio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sui disegni di legge Rendiconto di gestione 2020 e assestamento 2021. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alle votazioni finali dei disegni di legge nn. 2308 e 2309.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2308, nel suo complesso, con gli annessi allegati 1 e 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2309, nel suo complesso, con le annesse tabelle, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Sulla possibile nomina di Ugo de Carolis ai vertici di ANAS

TONINELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINELLI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei rendere noto all'Assemblea che, da notizie di stampa, pare sia in corso un consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato, all'interno del quale sembra essere stato proposto, dal ministro Giovannini, il nome di Ugo de Carolis, ex amministratore delegato di Aeroporti di Roma, ex uomo di Benetton e uomo di Castellucci, amministratore delegato di Atlantia. Penso e spero che, laddove confermato, ci possa essere un forte disaccordo per una scelta che va contro e in spregio agli interessi di tutti i familiari delle vittime, di tutti i genovesi e in generale di tutti gli italiani. *(Applausi)*.

Signor Presidente, per questo le chiedo che l'Assemblea e la Commissione competente possano audire il ministro Giovannini. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, addirittura! Contestazioni e applausi... Per favore!

TONINELLI *(M5S)*. Grazie, signor Presidente, concludo brevemente.

Nel caso malaugurato in cui questa nomina dovesse andare a buon fine, chiedo al Ministro dell'economia e delle finanze, Franco, di bloccarla. Essendo il MEF l'azionista di Ferrovie dello Stato, e quindi di ANAS, può bloccare una nomina che va contro i genovesi, le vittime del ponte Morandi e i loro familiari. *(Applausi)*.

Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2318) *Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo* *(Collegato alla manovra finanziaria)* **(ore 13,52)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2318 recante: «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», collegato alla manovra di finanza pubblica.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

LAFORGIA, *segretario*. Do lettura del parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge recante: «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2021, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 22 aprile 2021, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni in materia di spettacolo, industrie culturali e creative e per il libro.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica 2021-2023, si evidenzia preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31 gennaio), termine che comunque - in base alla prassi consolidata - riveste carattere ordinatorio, con la conseguenza che l'eventuale presentazione oltre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di "collegato" del disegno di legge.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si osserva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel citato DEF 2021.

Infine, il provvedimento, articolato in quattro disposizioni recanti, rispettivamente, la delega per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo (articolo 1), l'istituzione del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo (articolo 2), modifiche e integrazioni ai compiti dell'Osservatorio sullo spettacolo (articolo 3) e l'attivazione a carico dell'INPS di servizi di informazione e comunicazione per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (articolo 4), appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono altresì conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6 della legge di contabilità.»

PRESIDENTE. Tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge collegato n. 2318, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del provvedimento in questione non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16 con la discussione delle risoluzioni approvate dalle Commissioni riunite affari esteri e difesa sulla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali.

(La seduta, sospesa alle ore 13,55, è ripresa alle ore 16,07).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Sulla possibile nomina di Ugo de Carolis ai vertici di ANAS

BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Mi era stato comunicato che lei, senatore Bruzzone, vorrebbe fare un intervento sull'ordine dei lavori, anticipandomi grossomodo l'argomento.

Eccezionalmente le do la parola, perché era già intervenuto un altro collega prima della sospensione e non a fine seduta. Diversamente, avrei chiesto di rinviare l'intervento a fine seduta; considerato che è già stata fatta eccezione prima della sospensione, non mi sembra giusto usare pesi diversi.

In virtù di questo, senatore Bruzzone, le do la parola ma le chiedo di contenere il suo intervento entro limiti accettabili. Ha facoltà di intervenire.

BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, mi impegno a essere breve. Intervengo da senatore della Liguria sulle presunte voci inerenti alla nomina di Ugo de Carolis come amministratore delegato di ANAS. Tutti sappiamo - lo ha ricordato anche il collega che è intervenuto questa mattina - che Ugo de Carolis è uomo vicino ai Benetton e all'amministratore delegato Castellucci. È conosciuto per essere stato amministratore delegato di Aeroporti di Roma e anche per una vicenda di un anno fa che ricordo citando un titolo de «Il Sole 24 Ore»: «Atlantia nella bufera, l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma de Carolis vende 27.000 azioni prima della bocciatura di Fitch», cioè prima del declassamento deciso dalle agenzie di *rating*, ed ha incassato 573.000 euro.

Non è questo il punto, anche se ciò non gli fa onore. Tuttavia, subire un trattamento del genere significa vedere che l'esperienza della mancata manutenzione del ponte Morandi, con tutte le responsabilità precedenti e successive al crollo, a nulla è servita, perché oggi si ripropone a noi genovesi e ai liguri una storia che mai più avremmo voluto vivere e ripetere. *(Applausi)*.

Io chiedo - com'è stato fatto anche da altri anche alla Camera dei deputati - che il ministro Giovannini intervenga direttamente e urgentemente in Aula e dico questo perché è impossibile capire una scelta di questo genere, che rischia di essere attuata proprio in queste ore.

Signor Presidente, ringraziandola per avermi dato la parola, concludo dicendo che davvero le mie parole, che vanno oltre la parte concreta della nomina, nascondono un magone, perché una cosa del genere mai ce la saremmo aspettata da un Governo e da un Ministro. Soprattutto, è difficile per me pronunciare queste parole trattenendo una rabbia che - spero - sia inerente soltanto a un tentato affronto e non a una realtà, sulla quale crediamo di fare una forte retromarcia. *(Applausi)*.

PINOTTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Invito anche lei, senatrice, a contenere il suo intervento nel limite dei tre minuti.

PINOTTI *(PD)*. Signor Presidente, sarò breve anche perché mi associo alle parole che ho sentito ora dal collega Bruzzone. Siamo a pochi giorni dal 14 agosto. Credo che non solo per nessun genovese, ma per nessuna persona in Italia e forse nel mondo sia possibile dimenticare il crollo del ponte Morandi, la tragedia inimmaginabile accaduta in una grande città dell'Italia del Nord-Ovest.

Non discuto la persona, che non conosco, ma c'è una questione legata alla ferita della città. C'è un processo in corso ed è evidente comunque che ci sono state responsabilità. Possiamo immaginare che una città così ferita e i parenti delle vittime, che ancora vivono il dramma, possano sentirsi offesi da una nomina.

Non so quanto siano vere le voci, che cosa sia già stato definito, ma mi sento di associarmi con forza alla richiesta, che ho sentito avanzare ora dal collega Bruzzone e questa mattina dal collega Toninelli, che non si facciano nomine che possano offendere la città di Genova, le vittime e siano un dimenticare quanto avvenuto.

Voglio dunque che arrivi forte e chiara anche la voce del Partito Democratico su questa vicenda. *(Applausi)*.

CRUCIOLI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Signor Presidente, non è bastato a questo Governo riempire i Benetton di miliardi, nonostante fossero i responsabili del fatto di non aver effettuato le manutenzioni sul ponte Morandi. Ora si vuole anche nominare come presidente dell'ANAS un uomo a loro legato, legato all'ex amministratore di Atlantia Castellucci?

È questo che si vuole? Com'è possibile che i colleghi che hanno parlato non dicano ai loro partiti che

questo non deve essere consentito al Governo? Non potete dare la fiducia al Governo e poi consentire uno scempio del genere. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, ci associamo alle richieste che sono state fatte già questa mattina, al termine della prima parte della seduta, dal senatore Toninelli e ora dai colleghi Bruzzone, Pinotti e Crucioli. Credo che questa volta - lo speriamo - la presa di posizione di tutte le forze e dei Gruppi di quest'Assemblea serva a fermare una scelta che sarebbe offensiva.

Giustamente la senatrice Pinotti ha ricordato che il 14 agosto è proprio l'anniversario del crollo del ponte Morandi; onestamente non ci saremmo mai aspettati che si potesse arrivare a pensare a una nomina come quella in questione a presidente dell'ANAS.

Riteniamo quindi che sia assolutamente doveroso per il Governo stare a sentire, almeno questa volta, quest'Assemblea. *(Applausi)*.

MALLEGNI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, ogni tanto arriva qualche novità. Sono un po' in imbarazzo - mi passerà la battuta - a riprendere un intervento del senatore Toninelli. Non avrei mai pensato di farlo in tutta questa legislatura, e dico la verità.

PRESIDENTE. È in compagnia, però.

MALLEGNI *(FIBP-UDC)*. Sì, esatto, e così fa meno effetto. Devo dire comunque che lo ringrazio.

Questo Governo, al quale abbiamo dato estrema fiducia, ultimamente ha fatto due scelte: in primo luogo, ha richiamato il famoso Arcuri, amministratore delegato di Invitalia - scelta che non abbiamo assolutamente condiviso e credo che ne vedremo delle belle - ma soprattutto quella ancora più grave della proposta di nomina del dottor Ugo de Carolis alla guida di ANAS.

Si tratta di una scelta quantomeno inopportuna - come mi ha sollecitato il collega Caliendo - anche perché fra poco è l'anniversario del crollo del ponte Morandi, in una logica che a questo punto sembra una sorta di *fil rouge*. E mi viene da sorridere che una parte della maggioranza abbia aderito a certe scelte.

Prima volevamo fucilare, disintegrare e cancellare quel pezzo di società, la gestione Benetton, Atlantia e compagnia bella; poi, gli abbiamo comprato, con 9,5 miliardi di euro degli italiani, le azioni e siamo diventati proprietari del 90 per cento di Aspi; ora, dal momento che probabilmente non bastava, gli diciamo di venire a gestire tutta questa roba, visto che ormai la conoscono.

Francamente il Gruppo Forza Italia è rimasto basito rispetto a una simile proposta, e ci fa particolarmente specie che un atteggiamento del genere si ripeta e che il Governo non si sia sentito nemmeno responsabile di convocare la maggioranza per dare un'indicazione rispetto a ciò.

Quello attuale non è un Governo scollegato dal sistema parlamentare: è il Parlamento che dà l'indirizzo; è bene che non ce lo dimentichiamo mai. E su tale questione ritengo che non possiamo assolutamente indietreggiare.

Spero che questo corale disappunto di inopportunità si trasformi in un altolà alla scelta fatta. *(Applausi)*.

CIRIANI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI *(FdI)*. Signor Presidente, abbiamo appreso stamattina da tutta la maggioranza che c'è un signore che, secondo il Governo - è l'Esecutivo a fare queste scelte, direttamente o indirettamente, nella sua collegialità e immagino con il consenso, diretto o indiretto, del Presidente del Consiglio - dovrebbe diventare, nonostante i suoi trascorsi opachi, non brillanti, molto discutibili, il nuovo amministratore delegato di ANAS all'interno dell'accordo tra ANAS e Ferrovie.

Tutti i colleghi intervenuti giudicano una tale decisione perlomeno inopportuna, sicuramente sbagliata, da cancellare. Eppure, colleghi della maggioranza, non basta - scusate il termine - ululare alla luna. Se siete veramente convinti che la scelta è sbagliata; se siete convinti, come ha appena detto il senatore Mallegni, che il Parlamento deve esercitare il proprio ruolo fino in fondo e fare sentire la sua voce, c'è

un modo per trasformare dichiarazioni belle, ma inutili, in un atto politico.
Domani sarà all'attenzione di questa Assemblea un decreto-legge che riguarda il settore dei trasporti; firmiamo tutti insieme un ordine del giorno che impegna il Governo a non completare l'*iter* autorizzativo della nomina del signore in questione. Questo è un modo per esercitare la sovranità del Parlamento. Tutte le altre sono belle discussioni che lasciano il tempo che trovano. *(Applausi)*.

Discussione congiunta e approvazione dei documenti:

(*Doc.* XXIV, n. 48) ***Risoluzione approvata dalle Commissioni riunite 3a e 4a, nella seduta del 21 luglio 2021, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021***

(*Doc.* XXIV, n. 49) ***Risoluzione adottata dalle Commissioni riunite 3a e 4a a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in corso e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, adottata il 17 giugno 2021***

(Esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento) **(ore 16,20)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta delle risoluzioni adottate dalle Commissioni riunite 3a e 4a, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021 (*Doc.* XXIV, n. 48), e a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in corso e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, adottata il 17 giugno 2021 (*Doc.* XXIV, n. 49).
Le relazioni sono state già stampate e distribuite.
Il relatore, senatore Vattuone, ha chiesto di integrare la relazione scritta sul documento XXIV, n. 48. Ne ha facoltà.

VATTUONE, *relatore sul documento XXIV, n. 48*. Signor Presidente, con questa deliberazione oggi il Senato è chiamato all'esame del provvedimento di autorizzazione alla partecipazione alle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga, come dal contenuto delle risoluzioni in esame, con la procedura introdotta dalla legge n. 145 del 2016.
Si tratta di due risoluzioni sulle nuove missioni che sono state introdotte nel 2021. Per quanto riguarda gli interventi di cooperazione allo sviluppo interverrà il senatore Vescovi, che con me ha partecipato alla redazione delle risoluzioni.
La deliberazione delle missioni, approvata con le risoluzioni oggetto del presente dibattito dalle Commissioni riunite 3a e 4a, si inserisce in uno scenario di sicurezza reso più complesso e instabile dalla pandemia. La fase storica che si sta aprendo ha moltissime incognite, come emerso in tutte le audizioni svolte durante l'*iter* di questo provvedimento. Il rischio molto concreto è che la pandemia accentui le dinamiche di frammentazione e maggiore conflittualità che lo scenario geopolitico già mostrava chiaramente da diversi anni.
In particolare, è ancora da esplorare quale sarà l'impatto sui Paesi fragili, con Governi e istituzioni deboli, con condizioni sociali critiche, con conflitti in corso e con sistemi sanitari deboli o inesistenti. Basti pensare a come, analogamente al resto del mondo, il coronavirus abbia portato a una sospensione della maggior parte delle attività economiche e commerciali nel Maghreb, per esempio. Paesi che avevano il turismo e gli investimenti stranieri al centro delle proprie economie hanno visto questi settori azzerati in un contesto già caratterizzato da numerose vulnerabilità. Ed è alquanto dubbia la capacità dei Governi locali di dare una risposta a istanze e rivendicazioni di carattere socio-economico e politico e di proseguire un percorso di democratizzazione. Ne è la prova la crisi di questi giorni in Tunisia, ma anche le agitazioni in Marocco e in Algeria.

Il senso del provvedimento di oggi sta nell'assegnare alle Nazioni più avanzate del pianeta, ancora di più che nel passato, il compito di operare congiuntamente, al fine di gestire le instabilità e continuare a sostenere il sistema di *governance* che ha come riferimento l'ONU e il diritto internazionale.

Le linee di azione dell'Italia si fondano su principi base che orientano e sovrintendono alla nostra politica estera di sicurezza; principi che seguiamo da molti anni e che discendono dal secondo periodo dell'articolo 11 della nostra Costituzione. Mi riferisco alla nostra adesione al sistema di relazioni e istituzioni basato sulle Nazioni Unite e sulle altre organizzazioni cui apparteniamo in conformità al diritto internazionale e, quindi, alla nostra scelta per una gestione multilaterale delle crisi e per conferire stabilità, continuità, capacità e programmazione all'azione della comunità internazionale a favore della stabilità e dello sviluppo pacifico.

Le missioni internazionali rappresentano un'assunzione di responsabilità per un Paese come il nostro, che si è sempre schierato dalla parte della tutela del diritto internazionale e vanta un impegno di lunghissimo periodo a favore dei diritti umani, per la gestione multilaterale delle crisi e per il rafforzamento delle organizzazioni multilaterali, in uno scenario mondiale sempre più esposto a rischi di conflitto. Tra l'altro, possiamo ben dire che, se vogliamo essere fruitori di sicurezza nell'interesse del nostro Paese, dobbiamo con coraggio e responsabilità contemporaneamente essere produttori di sicurezza.

Quindi, il contributo dell'Italia è quello della partecipazione ad oltre 40 missioni, con una presenza media di circa 6.500 unità di personale, con un massimo autorizzato di circa 9.500, con un *focus* specifico - come indicato dal ministro Guerini in sede di audizione - sul Mediterraneo allargato, che rappresenta una priorità assoluta per il nostro Paese. La faglia identitaria e confessionale che sta attraversando la Penisola arabica favorisce dinamiche di riposizionamento dei principali attori regionali e globali, con possibili ricadute sugli interessi industriali ed energetici nazionali. La rimodulazione dell'impegno statunitense (in Afghanistan, in Iraq e in Siria, ad esempio) e l'attivismo di Turchia e Russia hanno determinato nuovi squilibri che potrebbero essere origine di ulteriori crisi.

A proposito di Afghanistan - come viene sottolineato nella risoluzione di proroga - nonostante la conclusione della missione Resolute support, si ritiene che l'Italia debba mantenere una presenza forte nell'ambito di uno sforzo comune della comunità internazionale per garantire il mantenimento dei progressi, in particolar modo con riguardo alla condizione femminile, realizzati finora anche grazie a un impegno gravoso da parte di tanti Paesi dal punto di vista delle perdite di vite umane, prima ancora che dal punto di vista finanziario.

Nel Sahel e nel Corno d'Africa l'instabilità politica e le fragilità delle istituzioni statuali costituiscono una fonte di criticità per l'Italia in termini di sicurezza e di possibile avvio di nuovi flussi migratori. Nei Balcani ancora si assiste a una crescente presenza di diversi attori extraeuropei, con pesanti ricadute in termini di influenza politica, ma anche di flussi migratori.

A fronte di tali scenari, l'Italia continua a sostenere con convinzione il processo di stabilizzazione in atto in Libia. Credo sia utile ragionare sul motivo della nostra presenza in Libia e avere una visuale completa. L'impegno dell'Italia verso quel Paese, in atto da molti anni, si è sempre svolto in ambito ONU e a favore di un maggior ruolo dell'Unione europea. Abbiamo inteso svolgere per ovvie ragioni un ruolo di primo piano, ma sempre coordinato e con lo sguardo rivolto alle organizzazioni multilaterali che sono il nostro punto di riferimento. Questo sulla base di un presupposto evidente: credo non ci siano dubbi che quella per la stabilizzazione della Libia sia una questione di rilevanza assoluta per le conseguenze sull'equilibrio e la sicurezza del Nord Africa e dell'intero Mediterraneo; questo per l'Unione europea, ma soprattutto per l'Italia.

La Libia ha bisogno del massimo sforzo possibile dell'Italia e della comunità internazionale per scongiurare il rischio di una destabilizzazione che sarebbe un disastro; uno sforzo che, per avere successo, non può non essere coordinato e vedere un maggior ruolo dei Paesi dell'Unione europea (su questo interveniamo anche nella risoluzione). Ma, per avere questo risultato, non possiamo non essere noi, per posizione, storia, legami e cultura, ad avere un ruolo speciale. Ci troviamo nel mezzo. Da anni svolgiamo un ruolo speciale senza essere riusciti a raggiungere un più decisivo impegno comune europeo. Il punto è che un nostro arretramento renderebbe la situazione è ancora più difficile.

Per essere chiari e per non essere fraintesi, se la cooperazione è indispensabile, non ci sono dubbi che debba basarsi su alcune condizioni in merito ai diritti umani e alla tutela dei più vulnerabili, ma occorre anche essere chiari su altri punti.

Le missioni di cooperazione nel loro complesso, comprese quelle bilaterali e tutte quelle su cui interveniamo in Libia, sono inserite nel più ampio impegno politico dell'Italia per contribuire attivamente alla stabilizzazione e pacificazione, senza le quali ben pochi passi potrebbero essere fatti in tema di protezione e diritti umani.

La nostra azione in Libia è storicamente e fattualmente indirizzata a favorire un più ampio coinvolgimento della comunità internazionale e, in particolare, dell'Unione europea. Ed è sicuramente necessario operare per garantire in Libia e nei centri di detenzione la possibilità di accesso e di azione alle organizzazioni internazionali che operano nel campo dell'immigrazione e dell'assistenza umanitaria.

Con queste premesse, nella risoluzione di proroga, in relazione all'obiettivo di potenziare il coinvolgimento europeo sul tema Libia, è stato inserito un impegno al Governo rivolto, dalla prossima programmazione, a verificare le condizioni per il superamento della missione di assistenza alle istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi - di cui alla scheda 48 - trasferendone le funzioni ad altre missioni, con l'obiettivo, appunto, di consolidare il ruolo dell'Italia in Libia e potenziare il coinvolgimento europeo.

Questo per sottolineare come la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sia non solo un elemento fondamentale della nostra politica estera di difesa, ma anche uno dei nostri tratti identitari nel quadro di relazioni bilaterali, di adesione a trattati, accordi e legami che caratterizzano la nostra collocazione e le nostre priorità nel contesto internazionale.

Concludo formulando un ringraziamento alle nostre Forze armate per l'impegno dimostrato, con serietà e professionalità riconosciuta a tutti i livelli, ribadendo ancora una volta che il nostro Paese vanta un impegno di lungo periodo, rimanendo tra i più importanti Paesi contributori, sia in termini di personale impiegato sia per quanto concerne il contributo finanziario.

Le Commissioni affari esteri e difesa riunite hanno valutato favorevolmente i contenuti della deliberazione del Consiglio dei ministri. Sono state accolte alcune istanze emerse nel corso del dibattito, alcune già evidenziate. In un'altra viene rilevata l'esigenza di verificare una maggiore semplificazione del procedimento di autorizzazione parlamentare per l'avvio e la proroga delle missioni internazionali, ritenendo - come ribadito nella risoluzione - che, anche a seguito delle criticità emerse durante i primi anni di applicazione della legge quadro, sarebbe opportuno valutarne un intervento di adeguamento.

Con quanto premesso, le Commissioni riunite propongono all'Assemblea di autorizzare le missioni e le attività di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri nei termini previsti dalle risoluzioni all'esame del Senato.

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Vescovi, ha chiesto di integrare la relazione scritta sul documento XXIV, n. 49. Ne ha facoltà.

VESCOVI, *relatore sul documento XXIV, n. 49*. Signor Presidente, per quanto mi riguarda, vorrei illustrare le nuove sei missioni con partecipazione italiana: la partecipazione di personale militare alla missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia; l'impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per l'attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz; il riconoscimento, quale operazione finalizzata a eccezionali interventi umanitari, dell'operazione definita Emergenza cedri in Libano; la partecipazione di un magistrato alla missione, molto importante, dell'Unione europea per assistere le autorità libiche nella creazione di strutture statali di sicurezza e al contrasto alle organizzazioni coinvolte nel traffico dei migranti; la partecipazione di un ufficiale della Guardia di finanza alla stessa missione in Libia; la partecipazione di un nostro magistrato alla missione in Ucraina, per assistere le autorità ucraine nella riforma del sistema giudiziario, nel rafforzamento dello Stato di diritto e nel contrasto alla criminalità.

Signor Presidente, mi permetta una conclusione a questa relazione. Io sono convinto che la grandezza di un Paese venga misurata dalla politica estera. Per questo, mi permetto di ringraziare il presidente

Draghi, che, con la sua autorevolezza, in diverse occasioni ha dimostrato un netto cambio di passo, in particolar modo nello scenario libico e nel chiarire i nostri rapporti con la Turchia, oltre aver cristallizzato, fuori da qualsiasi ambiguità, la nostra appartenenza all'Alleanza atlantica e ai valori del mondo occidentale.

Proprio come ringraziamento finale, vorrei ringraziare le nostre donne e i nostri uomini nelle Forze armate a cui va tutto il nostro appoggio. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ricordo che eventuali ordini del giorno al testo delle risoluzioni approvate dalle Commissioni riunite 3a e 4a potranno essere presentati entro la conclusione della discussione congiunta.

Dichiaro aperta la discussione congiunta.

È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

*VERDUCCI *(PD)*. Signor Presidente, dirò no con il mio voto ai finanziamenti per le milizie libiche, perché tutti noi sappiamo che i gruppi delle milizie libiche, confederati nella cosiddetta "guardia costiera libica", sono gli stessi signori della guerra che sfruttano il traffico di esseri umani e che gestiscono i campi di detenzione. Sono milizie accusate di crimini contro l'umanità, per aver violato e per continuare a violare migliaia di vite di migranti e di richiedenti asilo, ridotti in schiavitù per evitare che arrivino sulle nostre coste. E questa ecatombe nel Mediterraneo, a poche miglia da noi, è il simbolo del fallimento morale e politico delle democrazie europee, della cecità e del cinismo delle classi dirigenti. I campi dell'orrore in Libia sono un buco nero nella storia dell'umanità e per essi verremo giudicati dalla storia, politicamente prima ancora che moralmente, perché nessuno può più dire di non sapere quello che avviene nei campi libici.

Lo sappiamo, perché ripetutamente, ormai da anni, lo dicono le denunce dell'ONU e del Consiglio d'Europa, lo dicono gli atti della procura internazionale dell'Aja, lo dicono le foto e i filmati delle inchieste, tra cui quelle coraggiose dei giornalisti italiani, che non finiremo mai di ringraziare per il loro impegno civile. Lo dicono le testimonianze dei sopravvissuti, la voce straziante delle donne torturate e violentate, degli uomini sequestrati e lasciati morire, delle bambine e dei bambini incatenati, percossi, seviziati, che numerosi tentano il suicidio per disperazione e per fame. Non c'è giustificazione a tutto questo, non può esserci giustificazione a tutto questo. Non c'è alta politica che tenga, non c'è malinteso realismo politico, non c'è ragione di Stato che possa renderci conniventi con tutto questo.

Eppure, Presidente, quei campi sono legittimati e contemplati da un accordo sottoscritto tra Italia e Libia; e questo è inaccettabile. Un accordo tra due Governi, mai passato in Parlamento; e questo è inaccettabile. Un accordo che non è mai stato riscritto, nonostante gli impegni presi anche in quest'Aula. È sulla base di quel *memorandum* che esiste un'area cosiddetta di "ricerca e soccorso" libica nel Mediterraneo. Nonostante la Libia non abbia mai sottoscritto le convenzioni internazionali sul rispetto dei migranti, noi deleghiamo loro a intervenire al nostro posto, a respingere al nostro posto, a catturare e rinchiudere nei campi, perché questo fanno le milizie libiche che noi sosteniamo. Altro che soccorso, Presidente. C'è un video di pochi giorni fa, nel quale una motovedetta libica, donata dall'Italia, viene ripresa mentre spara su un barcone carico di persone, tentando di speronarlo. Questo avviene e questo continua ad avvenire. Per questo, Presidente, voterò no. Per questo, insieme al senatore Nannicini e al senatore D'Arienzo, pronunciamo il nostro no in quest'Aula e di fronte all'opinione pubblica, perché nulla è cambiato, a dispetto dell'ipocrisia e delle promesse. La situazione, anzi, nell'ultimo anno è peggiorata.

"Medici senza frontiere", uno degli ultimi baluardi rimasti, ha sospeso le attività nei centri, denunciando l'aumento esponenziale delle violenze negli ultimi mesi. Eppure, signor Presidente, rivendichiamo il fatto che c'è un altro modo per stare in Libia. La Libia ci riguarda: dobbiamo cooperare e non lasciarla alla guerra civile e agli interessi della Turchia, della Russia o di altri. C'è un altro modo per stare in Libia e per stare con la Libia ed è fare l'Italia, continuando a costruire ospedali e scuole e non tradendo i nostri valori e la nostra Costituzione.

Signor Presidente, lo chiediamo con forza: va interrotta questa missione, che ha rafforzato il sistema dei campi di tortura, anziché smantellarlo. Va scritto un nuovo accordo - lo chiediamo con forza - che

coinvolga Europa, Africa, Nazioni Unite, organizzazioni umanitarie, organizzazioni non governative e società civile e che affronti le cause strutturali di un fenomeno migratorio che è epocale e che coinvolge milioni di persone, che fuggono da atrocità indicibili e che nessun muro e nessun campo *lager* potranno fermare.

Signor Presidente, concludendo, serve una nuova "Mare nostrum", un'iniziativa politica ed economica che metta al centro il rispetto dei diritti, perché solo così l'Italia e l'Europa potranno riscattare il proprio ruolo e la propria funzione storica e svolgere una *leadership* che sia credibile, vera e riconosciuta, nel Mediterraneo e nel mondo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà.

BONINO *(Misto-+Eu-Az)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ha ben ragione il relatore quando dice che le missioni internazionali a cui l'Italia partecipa sono uno strumento importante della proiezione italiana sul fronte internazionale. Esse rappresentano spesso la faccia dell'Italia anche nei luoghi più disperati e i nostri militari, a cui va tutto il nostro ringraziamento, sono apprezzati da tutti per la loro capacità professionale, ma anche per l'umanità che mettono nelle varie missioni, normalmente al fianco dei più fragili, dei più deboli e in operazioni e in opere civili. Credo che ciò vada riconosciuto, perché è un merito importante. Dico però al relatore e agli altri colleghi che, proprio alla luce di questa importanza, è a mio avviso necessario valutare bene, missione per missione, senza automatismi, ma considerando i risultati raggiunti e il contesto generale che, almeno nel Mediterraneo, è in rapidissimo cambiamento.

Signor relatore, lei ha parlato di Mediterraneo allargato: è vero, ma questo Mediterraneo allargato è tutto in subbuglio. Intanto le preannuncio che chiederemo una votazione per parti separate sulla scheda 48, su cui interverrò dopo. Guardando al Mediterraneo, vediamo il Libano, sconvolto da cinque crisi, una sull'altra, e poi - ad esempio - la fragilissima Giordania. Peraltro, il Libano ha ospitato milioni di rifugiati e la fragilissima Giordania ha un peso di immigrati quasi superiore alla consistenza della sua popolazione. C'è poi la Libia - di cui avete parlato e su cui tornerò - ma recentemente abbiamo avuto anche l'esplosione della Tunisia, attualmente in una tregua instabile e altrettanto fragile. E c'è poi il Marocco, con la questione di Ceuta e Melilla e altre questioni bilaterali aperte con la Spagna.

Insisto a dire che esiste poi un buco nero di cui poco ci occupiamo - forse perché poco ce ne possiamo occupare - che è l'Algeria. Quel Paese è una pentola a pressione senza valvola di sfogo e - a mio avviso - come tale prima o poi scoppierà e a scoppiare sarà un Paese di 42 milioni di abitanti, che non produce niente, che vive di esportazione di petrolio, uno Stato assistenziale che - credo lo dobbiamo tenere presente - non durerà a lungo.

Mi riferisco adesso a due schede in particolare. La prima è la scheda n. 7. È vero che veniamo via dall'Afghanistan e non discuto una decisione già presa - qualcuno è molto irritato - ma voglio essere sicura - e chiedo al Governo un impegno formale in tal senso - che tutti gli afghani e le loro famiglie che hanno cooperato con le nostre forze in Afghanistan siano portati in salvo. *(Applausi)*. Non mi dite che il contingente che resta li proteggerà, perché non è vero - già hanno cominciato in Pakistan, per darci un messaggio, tanto per essere chiari - e soprattutto l'intera etnia hazara è ovviamente a rischio. Le Nazioni Unite già ci parlano di 30.000 persone in marcia per la fuga. Ma voglio almeno essere sicura che tutti coloro che hanno collaborato con le forze internazionali come cuochi, come guide, come interpreti, siano protetti - insieme alle loro famiglie, sia ben chiaro - e portati in salvo.

Vengo ora alla scheda n. 48, di cui noi chiediamo la votazione per parti separate e sulla quale darò voto contrario, innanzitutto perché non è una missione internazionale. La scheda n. 48 riguarda la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi. Si tratta di un accordo bilaterale abbastanza, se non del tutto, sconosciuto. Il Mediterraneo ormai è uno dei più grandi cimiteri liquidi a cielo aperto e, invece di criminalizzare chi salva in mare le persone e di diminuire i salvataggi in mare, che non facilitiamo di sicuro, dobbiamo spezzare qualunque connivenza a terra sul territorio libico. Credo che tutti sappiamo che cosa succede, non serve mandare chissà quale ispezione: chiunque venga salvato è riportato indietro nei *lager* - si chiamano così - e lo hanno detto tutti, le testimonianze sono univoche, come lo sono anche i *reportage* con folte documentazioni. È veramente inaccettabile dal

mio punto di vista - ma è bene che questa discussione avvenga al Senato - che ci si assuma la responsabilità di mandare indietro nei carceri - si fa per dire - per essere torturati, disperati migranti che cercavano solo una vita migliore.

Per questo chiediamo lo stralcio della scheda, perché ritengo che tutta l'operazione politica nel Mediterraneo vada ripensata.

Va ripensato in particolare il nostro impegno bilaterale con la Libia, che dura dall'accordo di partenariato a cui già mi opposi. È vero che per ora molti Stati europei sono sordi, ma proprio per questo dobbiamo insistere e prepararci ai nuovi arrivi. Infatti, se si apre il rubinetto dell'Afghanistan, stiamo parlando di migliaia e migliaia di persone, che evidentemente vanno in Iran, ma dubito che si fermino in quel Paese, perché il punto di ricaduta è sicuramente l'Europa, attraverso la Turchia o attraverso qualche altro Paese.

Non dobbiamo ergerci a giudici dei diritti umani o dare lezioni ad altri, perché anche noi non andiamo fortissimo. I giornali di questi giorni ci parlano di immigrati al lavoro nei campi in nero, morti di fatica, di caldo, col caporalato che ancora insiste e comunque dilaga. Sono degli schiavi tra di noi, ovviamente senza documenti, che lavorano per qualche euro l'ora, con temperature sui 50 gradi. Anche noi avremmo un gran bel lavoro da fare nel nostro Paese per un'immigrazione rigorosa e nello stesso tempo umana, quindi non ci ergiamo a maestri dei diritti umani, perché non lo siamo; tuttavia, proprio perché ne abbiamo esperienza, dobbiamo assolutamente insistere perché questo sia il cammino di marcia verso cui tendere.

In questo quadro la Libia non c'è, non ci sta ancora, né ci può essere. Ringrazio quindi tutte le nostre Forze armate che partecipano alle varie missioni, ma è compito della politica analizzare a cosa è servita questa cooperazione con la Libia. È servita a portare indietro e a far torturare delle persone, certamente non ha contribuito a stabilizzare il Governo del Paese. Credo che questo debba saperlo chiunque si assuma altre responsabilità, ma io penso sia più serio sospendere questa missione e ripensare complessivamente a come vogliamo porci non solo in Libia, ma nel Mediterraneo allargato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FdI)*. Signor Presidente, le missioni internazionali sono un aspetto importantissimo per le nostre Forze armate e per la nostra politica estera in generale. L'Italia è il secondo contributore in termini di truppe alle missioni internazionali della NATO, ha avuto delle posizioni di vertice e presto ne avrà un'altra molto importante di cui parlerò fra poco. È un orgoglio ed è motivo di prestigio e naturalmente per questo va soprattutto la riconoscenza agli uomini e alle donne delle Forze armate che partecipano con grandissima capacità e con straordinari risultati a queste missioni, riscontrando l'apprezzamento non soltanto nostro, del Governo e dell'opinione pubblica italiana, ma dei comandi degli altri Paesi che spesso hanno espresso giudizi estremamente positivi sulle nostre truppe, sulla loro preparazione, ad esempio sulla particolarità dei Carabinieri, che hanno sia una preparazione di forza di polizia, sia uno *status* di militari particolarmente versatili e con esperienza come polizia militare, naturalmente senza dimenticare tutti gli altri corpi che hanno partecipato e partecipano alle missioni internazionali.

Questo straordinario impegno in termini di truppe e risorse per sostenere i militari va usato politicamente sul piano della politica internazionale.

Al termine dell'ultimo vertice della NATO che si è tenuto un mese e mezzo fa è stata rilasciata, come sempre, una dichiarazione congiunta di tutti i Capi di Governo (o loro rappresentanti) che vi hanno partecipato. Nei 79 paragrafi della dichiarazione il Mediterraneo (non già l'Italia, che non è menzionata per nulla, ma ci può stare perché si va per aree geografiche) è menzionato due volte: una volta semplicemente per citare l'iniziativa del *Mediterranean dialogue* (il dialogo mediterraneo) e l'altra per ricordare che esiste l'*hub* di Napoli volto verso il Mediterraneo. In sostanza, il Mediterraneo è completamente ignorato. C'è tutto un versante europeo caratterizzato dall'attenzione della NATO verso il Mar Baltico.

Il 2022 sarà un anno estremamente importante e una grande occasione che l'Italia non deve perdere per far valere le proprie ragioni. Infatti, l'Italia continuerà a essere il secondo contributore in termini di

truppe e un italiano sarà a capo della delicatissima missione in Iraq. Per l'Italia sarà quindi una grande opportunità per farsi valere e fare in modo che tutta la politica del Mediterraneo (e aggiungerei anche del Nord Africa e dell'Africa subsahariana) abbia la sua influenza.

Si tratta di cose che ci toccano tutti i giorni. Si parla dell'arrivo degli immigrati, che è una realtà quotidiana. Comunque la si veda, è un aspetto importantissimo. Da dove arrivano gli immigrati e da cosa sono spinti? Sono spinti dagli squilibri presenti nel Mediterraneo e dai problemi nel Nord Africa e anche nell'area sahariana e subsahariana. Dunque, non è possibile per i vertici della NATO ignorare il Mediterraneo.

Spetta al Governo intervenire, perché nessun altro può farlo. Il dialogo interparlamentare è una bella cosa e c'è anche l'Assemblea parlamentare della NATO dove però non si prendono le decisioni. Spetta al Governo far pesare il ruolo dell'Italia. In questo ambito possiamo e dobbiamo far pesare il nostro impegno nelle missioni internazionali e, se vogliamo farlo pesare all'estero, dobbiamo mostrare di averne grande considerazione in Italia.

La chiusura dopo tanti anni della nostra missione in Afghanistan è avvenuta - diciamo la verità - alla chetichella. Quando i nostri soldati sono arrivati non vi era alcuna personalità a riceverli. *(Applausi)*. È vero, il Ministro della difesa è andato a Herat e ha partecipato alla cerimonia, ma francamente è difficile pensare che questo tocchi l'opinione pubblica italiana. Credo che si sarebbe dovuto salutare il loro ritorno non dico con l'enfasi con cui è stato salutato il ritorno dei nostri bravissimi calciatori che hanno vinto il Campionato europeo di calcio, ma quantomeno con la dignità che si deve alle migliaia e migliaia di uomini e donne che hanno partecipato a questa missione, ai 53 caduti e ai tanti feriti.

Cominciamo ad avere considerazione di noi stessi in Italia e facciamola valere insieme all'importanza che l'Italia ha a livello internazionale, chiedendo che la NATO assuma una politica con ampia visione e azione a livello di Mediterraneo, perché è lì che noi ci troviamo ed è lì che si trovano la maggior parte dei nostri contatti, opportunità e anche problemi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanda. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, il professor Luigi Manconi, senatore della passata legislatura, si è interrogato sulla soglia oltre la quale non è più possibile proseguire i rapporti con un Paese senza democrazia e senza Stato di diritto dove vengono quotidianamente violati i più elementari diritti umani. Manconi sa che quella soglia si può trovare solo nel rapporto tra la gravità dei fatti e gli obiettivi della missione. Se si cercano la pace e lo Stato di diritto, solo una saggia e lungimirante valutazione politica può discernere tra le conseguenze di una rottura e l'utilizzo degli strumenti della diplomazia.

Dopo il 1989, finito l'equilibrio nucleare tra USA e URSS, il mondo ha sbandato ed ancora non si è ripreso, ed oggi l'unico equilibrio possibile è quello molto difficile e instabile di un multilateralismo attento e pragmatico. Da questo assunto nascono le missioni internazionali, che preservano quell'ordine mondiale che da decenni tiene il mondo in precario equilibrio. Oggi l'Italia opera in cinquantanove missioni, cercando di contribuire a garantire pace e stabilità in Paesi dove frequentemente - sottolineo «frequentemente» - non ci sono né democrazia né Stato di diritto né rispetto per i diritti umani. Ed è su queste missioni che dobbiamo interrogarci.

Qual è la soglia oltre la quale l'Italia deve sentire il dovere di andarsene e lasciare quei Paesi al loro destino? Oppure, se decide di restare, che tipo di assistenza può essere data senza venir meno ai doveri imposti dalla nostra democrazia? Davanti a tante conclamate atrocità, di cui hanno parlato i colleghi Verducci e Bonino, l'Italia per moralità politica dovrebbe interrompere il suo lavoro di addestramento della Guardia costiera libica. Ma siamo certi che così facendo non si spezzerebbe quel tenue filo che ancora collega i regimi libici e la democrazia italiana? Siamo certi che così non si aggraverebbero irrimediabilmente le condizioni di chi oggi in Libia vive in balia della violenza? Devo dire che io questa certezza non ce l'ho.

Davanti a questo dilemma penso che dobbiamo apprezzare la decisione delle Commissioni del Senato che impegnano l'Italia a coinvolgere l'Europa nell'addestramento, a partire dal prossimo anno, della Guardia costiera libica, così superando la dimensione nazionale della nostra missione. Se vogliamo essere seri, nel Mediterraneo e in Libia il vero tema in gioco è proprio il ruolo dell'Europa. E se

vogliamo rivoltare la politica del Mediterraneo, come ci ha chiesto Emma Bonino, lo possiamo fare solo con l'Europa. Le condizioni della Libia sono vitali per l'Italia ed era già così ai tempi di Gheddafi, che non ci piaceva ma con il quale tenevamo buoni rapporti. Oggi la stessa Francia si è forse pentita del *raid* che ha destituito il *ràis*. Per cercare di capire, voglio seguire il riferimento di Emma Bonino al ritiro americano e italiano dall'Afghanistan e osservare come, di giorno in giorno, si aggravino i suoi effetti negativi, non solo geopolitici, ma anche sulla libertà e sulla vita di migliaia di afghani.

Se oggi Peter Hopkirk dovesse riscrivere il suo splendido romanzo «Il grande gioco» sull'Afghanistan dell'Ottocento, inserirebbe nuovi attori e amplierebbe il teatro dell'azione. Nell'Ottocento come oggi, le tensioni in Afghanistan venivano da un intreccio insolubile di contrapposizioni storiche: grandi potenze e piccoli potentati, eserciti regolari ed organizzazioni terroristiche, interessi politici, economici e commerciali contrastanti, trame di servizi segreti, guerre dichiarate e guerre sporche, traffici di droga, tradimenti, doppio gioco e lotte di religione.

Questa era ed è tuttora la realtà, non solo dell'Asia centrale, ma anche della diversissima Libia. Parliamo di Paesi che hanno storie antiche alle spalle e di cui la comunità internazionale, Italia compresa, deve tenere conto.

Da secoli l'Asia centrale, il Medio Oriente, la Costa Sud del Mediterraneo sono al centro di grandi interessi strategici e le tensioni, le guerre, le stragi e gli attentati appaiono così connaturati a vicende storiche antiche da farci dubitare del successo delle missioni internazionali di pace. Ma non possiamo mollare perché sappiamo che, se vogliamo che in quelle regioni torni la pace, dobbiamo favorirne la stabilizzazione politica anche con la nostra presenza.

I confini dell'Europa a Est, a Nord e a Sud sono diventati più vulnerabili. Dopo l'attivismo di potenza russo e turco nel Mediterraneo, quel Mediterraneo allargato cui ha fatto cenno Emma Bonino, che cos'altro deve accadere per convincere l'Europa che senza una comune politica estera e di difesa corre gravissimi pericoli?

La storia può insegnare molto. L'assenza di coraggio delle democrazie europee nei confronti del nazismo nascente non ha impedito, né la Seconda guerra mondiale, né l'olocausto. Ricordarlo può aiutarci a comprendere quanto sia pericoloso sottovalutare la debolezza della politica estera e di difesa dell'Europa.

Le vicende del Medio Oriente, dell'Asia centrale e della Libia chiamano l'Europa non a intervenire in ordine sparso, ma a farlo come un'unica grande nazione che conosce i suoi interessi e i suoi doveri.

In Afghanistan gli Stati Uniti avevano 2.500 militari e l'Italia era presente con 895 unità ed eravamo il terzo contingente. Ma, se l'Europa fosse stata uno Stato federale, il suo contingente in Afghanistan sarebbe stato di gran lunga il più numeroso e molto più significativa la sua influenza.

Oggi la nostra richiesta di una maggiore presenza dell'Europa in Libia ha un segno europeista, ma, un conto, è voler fare dell'Europa una federazione, un altro è limitarsi a difendere doverosamente i nostri concreti interessi nazionali.

L'Europa ci sta procurando i vaccini e dall'Europa vengono gli aiuti alla nostra economia ed è tutto necessario, ma la geopolitica, la Libia, l'Asia centrale e il Medio Oriente ci dicono che serve anche un europeismo di vista più lunga, un europeismo che sappia ambire ad un'Europa federale in grado di esprimere una comune volontà nella gestione, non solo dell'economia, ma anche della politica estera e di difesa.

Qualcuno ha detto che raramente i contemporanei riescono a percepire le grandi trasformazioni che avvengono sotto i loro occhi e forse è per questa ragione che l'Europa non riesce a vedere quanto seri siano i rischi che sta correndo.

Concludo. Il passaggio da Trump a Biden ha messo fine a un incubo, ma ha anche messo nuovamente in evidenza le debolezze strutturali di un'Europa che non può continuare a pensare che la propria sicurezza rimarrà in eterno affidata alla forza dell'alleato americano. Il disimpegno dall'Afghanistan e le vicende della Libia debbono far maturare l'idea di quanto sia necessaria una vera difesa europea, una difesa che abbia dietro una politica e una forza armata europea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

DE FALCO *(Misto)*. Signor Presidente, nel ringraziarla comincio il mio intervento dal punto in cui è

arrivato il senatore Zanda, con la sua analisi politico-filosofica molto interessante, che tende giustamente a delineare i confini, i limiti, l'ambito e l'oggetto dell'interesse nazionale. Tutto questo, però, lo stiamo facendo ad agosto.

Colleghi, ci rendiamo conto che tutto ciò di cui stiamo parlando è già in gran parte è avvenuto e che stiamo ratificando ciò che è già passato da otto mesi? Chiedo allora ai colleghi - e a me stesso in primo luogo - uno scatto di orgoglio, e lo voglio sottolineare.

Anche la presidente Pinotti ne parlava in Commissione: non si può violare la legge del 2016, fatta appositamente perché il Parlamento potesse valutare approfonditamente le varie missioni cui giustamente partecipa l'Italia per contribuire a mantenere la pace nel mondo; non si può discuterle ad agosto. È un'aberrazione, è un'abdicazione sostanziale al dovere del Parlamento di dare l'indirizzo politico e soprattutto di definire l'interesse nazionale, come in parte stava cominciando a fare nel proprio intervento il senatore Zanda. Per il resto, vorrei richiamarmi preliminarmente all'intervento del collega Verducci, che bene ha rappresentato la situazione in Libia e anche la situazione dei soccorsi, ricordando le immagini che tutti abbiamo visto e nessuno può dire di non sapere, né in questo Parlamento né nell'opinione pubblica.

Non esiste un'azione di soccorso della cosiddetta guardia costiera libica. Sapete perché si dice cosiddetta? Perché non esiste una struttura gerarchica unitaria. È composta in parte da miliziani, in parte da ufficiali della Marina e in parte dalla cosiddetta GACS (General administration for coastal security) che fa capo al Ministero dell'interno libico. In sostanza, sono in gran parte corrotti, delinquenti; sono essi stessi trafficanti di uomini.

Sempre il senatore Zanda si chiedeva fino a che punto lo Stato può trattare con la mafia. Fino al punto in cui non c'è alcun modo per parlare la stessa lingua.

Lo Stato può essere anche obbligato, costretto - l'ha detto pure il Presidente del Consiglio - ad avere a che fare con delinquenti e dittatori, ma ci vuole franchezza. Diciamolo qui, allora, con chi abbiamo a che fare e fino a dove vogliamo arrivare. Ecco perché l'interesse nazionale va definito prima, qui, in queste Aule parlamentari, al Senato e alla Camera.

Vorrei trattenermi ancora su un punto: Herat, Afghanistan. Ci abbiamo perso 53 uomini; il ritorno è stato fatto quasi di nascosto. Bene, a questo punto non possiamo andar via da lì senza proteggere quelle 800 persone e le loro famiglie.

La scheda n. 7 è fatta bene, come diceva la senatrice Bonino, ma resta pur sempre un pezzo di carta: quelle persone vanno salvate subito; bisogna dar loro il visto per entrare in Italia domani perché dopodomani, uno di loro potrebbe non esserci più. Di cosa parliamo, allora? Di aver fatto il nostro dovere su un pezzo di carta?

Sono sicuro che tutta questa Assemblea, dalla senatrice Rauti fino a me, è d'accordo. Assumiamo allora una presa di posizione concreta: chiediamo direttamente al Sottosegretario di Stato, al Ministero degli affari esteri qui presente - semmai possa rispondere subito - quali siano gli impedimenti che ostacolano la messa in sicurezza delle 800 persone, che sono state con noi per tanti anni e hanno protetto gli italiani in Afghanistan. Hanno consentito che gli italiani lavorassero in sicurezza.

Veniamo a ciò che più mi preme adesso: la Libia.

Coloro che hanno sottoscritto la risoluzione a mia prima firma non sono pregiudizialmente contrari a tutte le missioni o a tutte le missioni in Libia, perché occorre stabilizzare il Paese. Ma la scheda n. 48 e alcune parti di altre schede (ed è per questo che chiedo la votazione per parti separate) devono essere espunte.

Noi stiamo finanziando - sapete chi? - non più la Guardia costiera libica; noi stiamo finanziando la Guardia costiera libica che è sotto il comando e il controllo dei turchi. Lo sappiamo o non lo sappiamo? Le notizie sono queste: i turchi hanno il controllo di tutti i porti della Tripolitania e nella Tripolitania c'è Tripoli. I porti di Tripoli, da cui partono le due motovedette libiche, sono sotto il controllo turco. Ora noi stiamo finanziando i libici, ma i turchi, in realtà, li manovrano. Il comando e il controllo, fino al 2 luglio 2020, era nostro; lo ha detto il ministro Guerini. Il 7 luglio, quando è venuto in audizione nelle Commissioni riunite 3a e 4a ha ammesso - no: ha confessato - che fino al 2 luglio 2020 una nostra nave militare e gli strumenti di comunicazione di questa erano nella disponibilità

immediata della cosiddetta Guardia costiera libica. Ma chi c'era della Guardia costiera libica? Un ufficiale di collegamento, il quale andava a bordo, firmava un pezzo di carta («Messaggio di assunzione di responsabilità di coordinamento») e la sua attività finiva. A quel punto, su quella nave - questo è provato - arrivavano le disposizioni di coordinamento, cioè posizione (latitudine e longitudine), unità (quante persone c'erano a bordo) e velocità. Queste informazioni venivano scritte su un pizzino, consegnate a bordo del pattugliatore libico, che usciva il mare. Questo fino al 2 luglio 2020. Il controllo di dettaglio lo effettuava Frontex, con gli Osprey, i propri aeroplanini, e gli diceva dove andare. Ci sono tutte le registrazioni; c'è un giornale, «The Intercept», in cui Zach Campbell ha pubblicato tutto quanto.

Queste intercettazioni dimostrano che i libici non sono così cattivi come noi li dipingiamo, perché loro sono dei meri, bassi esecutori. Al comando di chi effettuavano i respingimenti in mare? Nostro: Capitaneria di porto, Guardia costiera, Comando in capo della squadra navale e Frontex. Da dove provenivano, infatti, le informazioni che venivano portate ai libici attraverso la nave militare, se non dall'Italia, da Malta e da Frontex? Allora, i mandanti di quei crimini che sono i respingimenti illegali non sono i libici, siamo noi. Noi oggi dobbiamo dire: basta. Creiamo una discontinuità con questa situazione aberrante, perché la storia ci chiamerà a rispondere; vi e ci chiamerà tutti a rispondere. Nessuno potrà dire: io non ho visto, non sapevo. Siamo coinvolti tutti.

Io avevo presentato in Commissione una risoluzione minimale, con la quale chiedevo di votare il testo per parti separate, per sospendere l'apporto dei contribuenti italiani (non europei, italiani) alle varie schede delle missioni libiche, la n. 48 *in toto* e le altre (la n. 18, quella su Mare sicuro, la n. 34 e la n. 47 su EUBAM Libia) in parte. In ognuna di queste schede si annida una parte di contributo.

È però successo che la Presidenza, composta dalla senatrice Pinotti e dal Presidente della Commissione affari esteri, emigrazione, non ha nemmeno messo ai voti la risoluzione a mia firma, condivisa anche da altri colleghi.

La senatrice Loredana De Petris, Capogruppo del Gruppo Misto, ha raccolto le firme e, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento del Senato, si sarebbero dovute vedere le risoluzioni qui in Aula. Presidente, non c'è alcun limite in quella norma: si dice che, raccolte le firme necessarie, ossia un terzo dei componenti la Commissione, le risoluzioni (e lì non si parla più, come nel comma 2, di quelle approvate) vengono in Aula.

In questo modo, non facendo venire in Aula le risoluzioni, si conculca il diritto e dovere del singolo parlamentare di valutare la situazione nella sua interezza e soprattutto si limita il voto dell'Assemblea. Attenzione, cari colleghi, voi oggi dovete votare ciò che è già stato approvato; non potete valutare e discutere... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Le avevo già dato del tempo supplementare per poter spiegare questo punto di vista, però la prego di concludere.

DE FALCO *(Misto)*. Soltanto per dire, colleghi, che questa non è una modalità democratica. Non si può dire che l'Assemblea è sovrana e che il Parlamento è centrale nell'ordinamento democratico e poi lasciare tutto nell'Aula della Commissione. Se la risoluzione fosse stata bocciata avrebbe un senso, ma la risoluzione non è stata votata per decisione della presidente Pinotti.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore De Falco. A lei, come all'Assemblea, voglio dare una spiegazione, che è soltanto una rilettura e un *memento* del Regolamento. Approfitto della spiegazione che devo dare al senatore De Falco.

È vietato fotografare. Senatore Crucioli e altri, siete seduti, immagino dimostrativamente, ai banchi del Governo, adesso però vi chiedo di lasciarli. Sapete che non è possibile, quindi vi chiedo di lasciare i banchi del Governo, anche perché avete potuto svolgere il vostro intervento.

Andando con ordine, perché sono stata interrotta, volevo dare una spiegazione sull'*iter* seguito. Innanzitutto, com'è noto, per quanto riguarda i lavori in Commissione, l'approvazione delle risoluzioni preclude il voto alle altre risoluzioni: questo vale per le risoluzioni come per i pareri alternativi. Quindi, non è vero e non può essere accolta l'interpretazione proposta dal senatore De Falco che sia stato in qualche modo precluso il voto sulla risoluzione in Commissione.

La seconda questione è che per poter discutere le risoluzioni in Aula ci sono due condizioni: la prima è

che sia approvata in Commissione, la seconda è che venga proposta da un terzo dei componenti la Commissione. Quindi, qualora non fosse proposta da un terzo dei senatori, non sarebbe sufficiente l'approvazione in Commissione, ma devono esservi entrambe le condizioni e da una lettura attenta dell'articolo 50 del Regolamento non sono assolutamente ammesse altre interpretazioni.

Senatore De Falco, la pregherei, prima di far intervenire gli assistenti, di abbassare il cartello, anche perché sto rispondendo a lei. Chiedo agli assistenti di ritirare il cartello.

Completo per dirle, senatore De Falco, come lei sa, che invece il testo della risoluzione è stato ammesso come ordine del giorno. *(Commenti)*.

Non intendo sospendere la seduta, quindi proseguiamo i nostri lavori.

È iscritto a parlare il senatore Aimi. Ne ha facoltà.

AIMI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, comprendiamo l'auspicio di colui che è seduto oggi ai banchi del Governo al posto del Presidente del Consiglio. Forse lo auguriamo a lui, ma non agli italiani perché, per fortuna, in quel posto abbiamo il miglior Presidente che ci sia in Europa, vale a dire Mario Draghi.

Se volete dare uno *stop* a ciò che sta accadendo, noi possiamo fare un'azione molto concreta e rapida. Dobbiamo sicuramente bloccare le partenze e dobbiamo fare in modo che il Mediterraneo non si trasformi in un obitorio a cielo aperto. Per fare questo, dobbiamo controllare i nostri confini.

Mi rendo conto che quella che viviamo oggi in Italia è una situazione molto difficile. Soprattutto, mi rendo conto che è molto difficile parlare in una condizione di confusione, con un nuovo Presidente del Consiglio, del quale non sono contenti sicuramente gli italiani, perché nessuno lo ha eletto. Forse si è autonominato. Questa è un'autonomina a Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Senatore Aimi, le chiedo di interrompere un attimo. Intanto, non riusciamo a seguire il suo intervento. Nonostante l'invito ai senatori ad abbandonare i banchi del Governo, questo non viene osservato. Inoltre, ci sono assembramenti sempre vicino ai banchi del Governo.

Quindi, senza nulla sottrarre ai tempi del suo intervento, sospendo per cinque minuti la seduta, chiedendole scusa per averla interrotta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,26, è ripresa alle ore 17,30).

Credo che possiamo riprendere i nostri lavori. Abbiamo dato esauriente conto della richiesta di spiegazioni sull'*iter* regolamentare: è stata preannunciata una richiesta di votazione per parti separate e, richiamandomi alla sovranità dell'Assemblea, avverto che, come sempre, l'Assemblea deciderà se intenderà procedere alla votazione per parti separate o no.

Avevamo interrotto il senatore Aimi, al quale chiediamo ovviamente scusa. Aveva parlato per pochi minuti; gli restituiamo la parola, restituendogli anche integralmente il tempo che aveva a disposizione. Prego, senatore Aimi.

AIMI *(FIBP-UDC)*. La ringrazio molto, Presidente.

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, la geografia ci ha posto tra il Nord e il Sud del mondo. Siamo una nazione straordinaria: occupiamo lo 0,22 per cento delle terre emerse, una piccola lingua di terra nell'orbe terracqueo, e siamo lo 0,38 per cento della popolazione mondiale, ma siamo una grande potenza. La presenza dell'Italia nelle missioni internazionali come secondo contributore è la dimostrazione più palmare ed evidente dell'importanza che riveste l'Italia all'interno dello scacchiere internazionale.

Abbiamo parlato ieri di *big data*, di 5G e di *cybersecurity*. Siamo reduci da discussioni estremamente delicate, che hanno dimostrato come l'Italia si riveli particolarmente fragile in questo momento. È un momento in cui soffiano venti di guerra, che soffiavano già un anno fa. Ricordiamo a Kastellorizo, in Grecia, la crisi con la Turchia per il gasdotto. Continuano oggi nei Paesi a noi vicini, continuano in Libia. L'ambasciatore israeliano, sentito in Commissione poco tempo fa, ci ha ammonito e ci ha chiesto se ci rendiamo conto di ciò che sta avvenendo nel giardino di casa nostra. Sta avvenendo ancora in queste ore in Iran, dove domani ci sarà l'insediamento del presidente Raisi, con il sequestro della petroliera. Si tratta di situazioni esplosive - come diceva e ricordava anche la senatrice Bonino - soprattutto in Algeria, ma non meno in Tunisia, dove c'è una situazione davvero drammatica e tante sono le partenze da quei lidi.

In questo quadro, vedete, c'è anche tutta la dimostrazione della debolezza della politica europea. Un'Europa che non si è fatta superpotenza e un'Italia comunque forte, ma che non riesce a esprimere, se non con queste missioni, la sua vera e straordinaria natura. Siamo un popolo, comunque la si pensi, davvero straordinario e generoso; questo lo dobbiamo riconoscere. *(Applausi)*.

La politica che vuole attuare Forza Italia è quella di mettere al centro, soprattutto in questa discussione, le Forze armate, i ragazzi e le ragazze in divisa, a cui dobbiamo essere assolutamente vicini *(Applausi)*. È pari a 9.499 il numero massimo di coloro che, in questo momento, sono impegnati in queste 40 missioni internazionali, 38 delle quali vengono dall'anno scorso, 17 si svolgono in Africa e sei in Europa. Stiamo collaborando con le Nazioni Unite e con l'Alleanza atlantica, in un impegno davvero straordinario e lo dico rivolgendomi a coloro che hanno i più alti incarichi di responsabilità. Per questo voglio ringraziare il Governo e in particolare il nostro sottosegretario per la difesa, Giorgio Mulé, per l'impegno che sta profondendo nella sua attività: il nostro è soprattutto il riconoscimento e la certificazione di una battaglia e di una presenza sul territorio, a livello nazionale e internazionale, nei confronti delle nostre Forze armate.

Se vogliamo dunque provare a realizzare qualcosa di positivo, non possiamo dimenticare che il nostro orizzonte deve essere quello di una politica internazionale che guardi ai Paesi occidentali, come aveva indicato a Pratica di mare lo stesso presidente Berlusconi, quando aveva evidenziato che dobbiamo rimanere all'interno del perimetro dell'alleanza con l'occidente, che guardi anche alla Russia, per evitare che essa possa finire tra le braccia della Cina. *(Applausi)*. Cosa fare, dunque? Credo che una nazione sia forte solo se pratica il dovere della memoria. Quest'anno ricorre il centesimo anniversario dell'approvazione della legge per il milite ignoto, una data per noi straordinariamente importante, soprattutto perché segna un momento di riavvicinamento dell'Italia e degli italiani alla patria.

In queste missioni internazionali abbiamo avuto più di 500 morti e migliaia e migliaia di feriti. Il primo ci fu nel 1950 - lo voglio ricordare - e ci fu poi la tragedia di quel 12 novembre, a Nassirya. Dobbiamo essere assolutamente riconoscenti a coloro che hanno dato la vita *(Applausi)*, ma occorre anche domandarsi se abbiamo fatto tutto quanto era possibile e necessario per meritarlo. A tal proposito vorrei fare un appunto: quando il 29 giugno i nostri paracadutisti della Brigata Folgore, di stanza ad Herat, sono rientrati, non abbiamo avuto uno spettacolo particolarmente edificante. È vero che c'era la pandemia, ma chiedo al Governo che si fissi una data e un momento per ringraziare le Forze armate e tutti coloro che negli anni hanno partecipato a queste missioni: la Marina militare, l'Aeronautica, ovvero l'Arma azzurra, i paracadutisti e l'Esercito.

Pochi mesi fa ricorreva il 160° anniversario della fondazione dell'Esercito italiano. Certamente troviamo le nostre radici ben prima di quell'anno, ma credo che sia importante ricordare la sua fondazione in occasione dell'unità d'Italia. Per fare questo abbiamo la necessità che il Governo si assuma un impegno forte, affinché possa essere tributato un momento di raccoglimento, per ricordare i nostri caduti e l'importanza dell'Italia nelle missioni internazionali. *(Applausi)*.

Esprimo quindi il sostegno pieno di Forza Italia alle nostre Forze armate e, dopo aver rivolto un pensiero commosso alla memoria di tanti, anch'io non posso non valutare ciò che sta avvenendo in queste ore in Afghanistan. Ci sono territori che vengono completamente devastati dall'arrivo dei talebani e abbiamo visto quest'oggi filmati terribili. Ci sono posti di blocco in cui le persone vengono esecutate sommariamente, magari perché indossano un abito all'occidentale.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 17,38)

Abbiamo visto scene di decapitazione negli stadi: è un fiume di sangue che scorre, al quale dobbiamo porre fine e al quale dobbiamo davvero tutti insieme, in quest'Aula, dedicare grande attenzione. *(Applausi)*. Occorre uno sforzo importante da parte del Governo per fare sì che possa esserci il rientro di tutti coloro che hanno collaborato con le Forze armate italiane. *(Applausi)*. Mi riferisco naturalmente a tutti gli afghani che hanno avuto il ruolo di interprete, persone che si sono battute, molte delle quali sono state addirittura ferite in combattimento. Un'Italia grata ai propri militari non può essere ingrata nei confronti di coloro che hanno contribuito a salvare, per quello che era possibile fino a quel momento, la pace in quei territori. Non ci è piaciuto, naturalmente, il ritiro dall'Afghanistan, non l'abbiamo deciso noi, ma dopo vent'anni la situazione difficile e drammatica

nella quale abbiamo lasciato quel popolo è un po' come quella del Vietnam.

Prima di arrivare alla mia conclusione, vorrei dire che questa Assemblea può fare tanto; soprattutto ha il dovere di ricordare i tanti che sono caduti. Vorrei solo, se me lo consente, Presidente, ricordare l'ultima medaglia d'oro: un ufficiale dei bersaglieri in Afghanistan, Giuseppe La Rosa. Vorrei ricordare altre medaglie d'oro, per far capire il momento di commozione e di partecipazione che tutti dovremmo condividere: il sergente Andrea Adorno, ferito a Bala Murghab, in Afghanistan; il colonnello Gianfranco Paglia, uno degli eroi più conosciuti, anche lui medaglia d'oro; Jonny D'Andrea, un combattente valoroso che ha messo in salvo i suoi uomini combattendo, nonostante fosse ferito, per andare a recuperare due ragazze, due commilitoni, che erano rimaste all'interno del blindato. *(Applausi)*.

Questi sono i bellissimi esempi ai quali anche la migliore gioventù italiana dovrebbe rifarsi, non a quelli di chi pensa di erigere monumenti ai disertori o magari immagina un'Italia diversa. Abbiamo ancora bisogno di eroi, militari ma anche civili. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Aimi, mi unisco al suo ringraziamento a tutti gli uomini e le donne con le stellette dell'Esercito, della Marina, dei Carabinieri e dell'Aeronautica.

È iscritto a parlare il senatore Iwobi. Ne ha facoltà.

IWOBI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi anche quest'anno, sempre con un po' di ritardo, ci apprestiamo a discutere in Aula l'autorizzazione per la partecipazione italiana alle missioni militari internazionali. Vorrei fare due premesse prima di affrontare alcune questioni relative al tema in esame.

La prima premessa che dobbiamo ricordarci, e questa è una cosa che come Gruppo teniamo a rimarcare spesso, è che le Forze armate italiane sono uno dei fiori all'occhiello del nostro Paese. Va anche il mio ringraziamento al nostro sottosegretario, senatrice Pucciarelli, per il lavoro che sta svolgendo in questo momento.

In un periodo di rinnovamento come questo in cui viviamo, in cui si parla di riprogrammare il Paese da qui ai prossimi trent'anni, mettiamoci bene in testa che le nostre Forze armate devono essere considerate al pari delle altre eccellenze italiane. Le nostre Forze armate e in generale l'intero comparto della difesa italiano sono un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, un motivo di vanto per il nostro Paese e un *asset* strategico che ci permette di essere competitivi su scala globale.

Arriviamo alla seconda premessa: le missioni internazionali non sono un grande carro al quale unirsi per motivi di opportunità politica, ma rappresentano, soprattutto per una media potenza come la nostra, l'occasione che uno Stato ha per posizionarsi nel mondo; l'occasione, in sintesi, di perseguire i nostri interessi strategici internazionali, inseriti in un contesto multilaterale e di alleanze ben chiaro.

Per tali ragioni è importante che il dibattito in Parlamento, la casa della democrazia *(Applausi)*, riscopra il valore altissimo del perseguire gli interessi del nostro Paese, ma questo particolare viene troppo spesso dimenticato nei dibattiti politici che accompagnano la votazione delle missioni internazionali. Discorsi che derivano da una ideologia politica dovrebbero essere tenuti ben a distanza in tale sede di discussione: l'unico faro che dovrebbe accompagnare una votazione del genere è quello, come detto, del perseguimento dei nostri interessi nazionali, perché a questo serve lo strumento militare all'estero.

Finite le premesse, vorrei analizzare velocemente alcuni aspetti estremamente positivi delle missioni internazionali che ci apprestiamo a votare. L'aspetto che mi preme sottolineare (e del quale sono pienamente soddisfatto) è quello che vede il quadrante africano, con ben 17 missioni, come prioritario per i nostri interessi. Continua la strategia che vede il nostro Paese aumentare la concentrazione delle proprie risorse verso il fronte Sud e verso quella parte del continente africano che si sviluppa all'interno del triangolo Golfo di Guinea, Corno d'Africa e Libia.

Il continente africano è fondamentale per il futuro del nostro Paese, cari colleghi, prima di tutto nella regione nord-africana e saheliana, un'area prioritaria in termini di sicurezza e di contenimento dell'immigrazione clandestina. Siamo contenti che con l'avvento del nuovo Governo si sia finalmente tornati ad impegnarsi in maniera costante nella partita libica. Nord Africa e Sahel sono aree cruciali per il transito dei flussi migratori diretti verso il Mediterraneo e negli ultimi anni hanno vissuto un

contesto di progressivo deterioramento della situazione di sicurezza e di profonda destabilizzazione dovuta a molteplici cause: dall'attivismo di gruppi armati jihadisti, ai conflitti interetnici e all'estrema povertà, accresciuti anche dall'avvento della pandemia. La nostra presenza militare deve avere come unici obiettivi la stabilizzazione dell'area e lo stringere solidi rapporti bilaterali con gli Stati.

Una seconda regione africana fondamentale per gli interessi del nostro Paese è quella del Golfo di Guinea. In questo caso i nostri interessi sono chiaramente di tipo energetico-commerciale: l'estrazione e l'approvvigionamento di idrocarburi, in relazione alla nostra industria, è il principale *asset* da tutelare. Bisogna ricordare che il 90 per cento circa dei sequestri in mare nel mondo sono avvenuti in quest'area, pertanto risulta fondamentale garantire la sicurezza delle rotte del commercio marittimo in questa regione e giungere a solidi rapporti bilaterali con Paesi come il Togo, il Benin, il Camerun, il Gabon, la Guinea equatoriale e il Congo, al fine di tutelare i nostri interessi commerciali a lungo termine.

La terza regione è quella del Corno d'Africa, che tra le altre cose presenta anche l'unica novità, insieme alla missione presso lo stretto di Hormuz, tra le missioni per il 2021. Parlo chiaramente della nuova missione in Somalia, dove un rappresentante italiano prenderà parte alla United Nations assistance mission.

Siamo contenti che il nostro Paese, insieme alle organizzazioni internazionali, dimostri di voler continuare a lavorare per il rafforzamento delle Istituzioni somale e del Governo federale di transizione. Il Corno d'Africa, un tempo quadrante nel quale la nostra capacità di proiezione e influenza era prima nel mondo, rimane un'area prioritaria per gli snodi commerciali globali e l'Italia ha il dovere di giocare un ruolo di primo piano.

Per concludere, mi sia consentita una rapida menzione all'annuncio della guida italiana della missione in Iraq. Si tratta di un importante riconoscimento per un impegno ventennale, che va onorato anche nel ricordo dei militari italiani che hanno perso la vita combattendo il terrorismo e cercando di stabilizzare un Paese dilaniato da guerre e povertà. *(Applausi)*.

Ci siamo impegnati in Afghanistan, dimostrando grandi capacità dal punto di vista addestrativo e della vicinanza alla popolazione, e faremo sicuramente lo stesso in Iraq. Abbiamo un capitale da spendere, grandi capacità e una grande credibilità maturata nei confronti degli alleati. L'Iraq è un Paese da ricostruire e assumere la *leadership* della missione militare vuol dire favorire il nostro coinvolgimento nella fase di ricostruzione.

Questo è quello che intendiamo con l'utilizzo dello strumento militare come capacità di posizionarsi nel mondo: sinergia tra il mondo della difesa, quello economico e quello diplomatico. Questo è quello che serve al nostro Paese per riaffermarsi nel prossimo futuro come uno dei principali attori dell'Alleanza atlantica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è già stato detto, ma è doveroso ribadire che anche per noi del MoVimento 5 Stelle il ritardo con cui la deliberazione è stata presentata alle Camere va stigmatizzato, in quanto limita l'esercizio delle funzioni parlamentari di controllo e indirizzo politico su una materia cruciale come la politica militare internazionale. E questo è tanto più grave quando si parla di missioni che vengono sospese, o mutano radicalmente la loro natura nel corso dell'anno prima del passaggio ai due rami del Parlamento.

Alla luce di questo, riteniamo essenziale l'intervento sulla legge 21 luglio 2016, n. 145 (cosiddetta legge quadro sulle missioni), in maniera tale da poter garantire una migliore tempistica dell'esame parlamentare.

Fatta questa premessa, entriamo nel merito della questione mettendo subito in chiaro che per il MoVimento 5 Stelle la tutela dei diritti umani rimane un obiettivo irrinunciabile e imprescindibile sempre e ovunque e anche in Libia, dove i nostri obiettivi primari consistono nell'assicurare la sicurezza e il processo verso la stabilità nazionale. Faremo ciò condividendo le nostre competenze in ambito sanitario, rafforzando la sicurezza, fornendo assistenza specialistica nell'addestramento delle milizie, monitorando e anticipando con l'azione diplomatica le criticità che possono dar vita a nuovi episodi di *escalation* militari in cui - ricordiamolo - è sempre la popolazione locale a pagare il prezzo.

A differenza di quanto riportato in un intervento di chi mi ha preceduto, ci tengo a precisare a gran voce che il Governo italiano non ha disposto finanziamenti a favore della guardia costiera libica. *(Applausi)*. Lo dico per evitare che si diffondano notizie false e tendenziose. È chiaro che c'è ancora tanto da fare ed è doveroso da parte dell'Italia esserci. In proposito, ricordo che qualche settimana fa, per la prima volta nella storia, proprio qui in Italia abbiamo accolto la coalizione anti-Daesh, un evento che testimonia concretamente quanto si stia facendo per contrastare il fenomeno del terrorismo internazionale; un evento che testimonia il grande impegno del ministro degli affari esteri Luigi Di Maio, al quale poi sono state indirizzate delle pesanti minacce pubblicate dal settimanale dell'ISIS «Al-Naba». *(Applausi)*. Ma il processo di stabilizzazione dell'area deve continuare.

L'Italia deve essere il perno centrale del Mediterraneo fino a che tutte le operazioni non saranno condotte sotto la guida dell'Unione europea, fino a che l'Europa non si farà carico della formazione e del supporto alla Guardia costiera libica. Fino a quel momento, l'Italia non può tirarsi indietro. Infatti, se decidessimo di staccare la spina, si creerebbe un corto circuito pericoloso, un incremento esponenziale dei flussi migratori con barconi e carrette del mare con a bordo uomini, donne e bambini, che partirebbero dalle coste per navigare in condizioni disumane mettendo a repentaglio la propria vita. Questo non deve più accadere.

Tutte le iniziative messe in campo volgono proprio in questa direzione, quella della tutela delle condizioni degli esseri umani, di favorire una gestione più efficace degli standard internazionali dei flussi migratori, garantire protezione ai più vulnerabili e contrastare quindi il traffico degli esseri umani. Non meno importante però è far notare che il vuoto determinato dalla nostra assenza permetterebbe ad altri Paesi - che non aspettano altro - di intrufolarsi, producendo grave pregiudizio per il ruolo futuro che il nostro Paese potrà svolgere in Libia.

In tema di cooperazione per il controllo dei flussi migratori e di Nord Africa, non posso non esprimere forte preoccupazione per la situazione in Tunisia, Paese di primaria importanza da questo punto di vista, sul quale l'Italia sta conseguentemente investendo molto. La crisi politica tunisina rischia di aggravare ulteriormente una situazione socioeconomica già critica, che sta spingendo un'intera generazione di giovani tunisini a lasciare il Paese. Per non parlare delle pericolose ripercussioni della crisi politico-istituzionale sulla funzionalità e l'operatività delle autorità tunisine preposte al controllo delle acque costiere. Il rischio è un incontrollato *boom* di partenze di barconi. È urgente ripristinare la stabilità politica, economica e sociale della Tunisia, anche implementando tutti gli interventi della cooperazione italiana previsti dall'ultimo *memorandum* d'intesa sulla cooperazione italo-tunisina a sostegno dell'occupazione giovanile, dell'istruzione e dello sviluppo.

Rimanendo in tema di cooperazione con l'Africa, anche in chiave di contrasto alle cause dei flussi migratori, l'altra situazione che desta forte preoccupazione è quella dell'Etiopia, dove la crisi umanitaria scatenata del conflitto del Tigray assume una dimensione drammatica con centinaia di milioni di persone sfollate all'interno dello stesso Paese e delle vicine regioni di Afar e Amara, mentre oltre 60.000 rifugiati hanno già attraversato il confine con il Sudan. È urgente che l'Etiopia garantisca l'accesso umanitario a queste regioni per scongiurare il peggio. Considerando che il nuovo programma triennale di cooperazione italiana con l'Etiopia è ancora in fase di definizione, riteniamo doveroso modulare tutti gli interventi di cooperazione verso questo Paese alla luce di quanto sta accadendo.

Veniamo al Paese che più a lungo ha impegnato le nostre Forze armate con costi umani e finanziari altissimi, l'Afghanistan, dove in vent'anni la nostra Nazione si è trovata davanti alla perdita dolorosa di ben cinquantatré militari, senza contare gli oltre settecento feriti e mutilati e la spesa di almeno 8,5 miliardi di euro. Un costo umano ed economico altissimo per una missione di cui il MoVimento 5 Stelle ha sempre chiesto la conclusione con il ritiro dei nostri soldati: rammento a tutti che questa è stata la prima richiesta politica presentata con una mozione che il MoVimento 5 Stelle ha fatto appena entrato in Parlamento nel 2013.

Oggi quindi non possiamo che essere felici per la conclusione di questa ventennale spedizione militare, ma non possiamo essere altrettanto soddisfatti per il modo in cui si sta concludendo.

Pur di non riconoscere la fallimentare realtà di questa guerra, con i talebani rimasti al potere in quasi tutto il Paese e un Governo instabile, che senza le truppe NATO, non controlla nemmeno Kabul, si è

deciso di abbandonare il campo nella pia illusione che lo sgangherato esercito afgano riesca a resistere da solo. Non si è voluto, prima di levare le tende, trattare veramente con i talebani, che rappresentano la maggioranza pashtun della popolazione, per includerli in un nuovo futuro governo federale e multietnico, a patto del loro impegno contro ISIS e al-Qaeda e per il rispetto dei diritti umani e delle donne. Una soluzione che, per inciso, i talebani si dicono ancora oggi pronti ad accettare in cambio del cessate il fuoco.

Per non vanificare gli sforzi fatti e i risultati ottenuti e per non lasciare sprofondare l'Afghanistan in una nuova guerra civile, come MoVimento 5 Stelle auspichiamo che l'Italia si faccia promotrice di una vera missione di *peacekeeping*, rimanendo in prima linea con una missione civile, che lavori intensamente per la riconciliazione nazionale e il disarmo delle milizie, per la ricostruzione del Paese e per rafforzare la cooperazione allo sviluppo, per la tutela dei diritti umani.

Concludendo il mio intervento, signor Presidente, mi permetto di fare una considerazione e un ringraziamento.

La considerazione, positiva, riguarda l'incremento degli stanziamenti finanziari per garantire sicurezza e protezione ai nostri diplomatici e connazionali in Paesi a rischio, un'esigenza fondamentale, che purtroppo viene spesso dimenticata per tornare alla ribalta solo a seguito di fatti drammatici, come l'assassinio avvenuto in Congo lo scorso febbraio del nostro giovane ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in un agguato insieme al carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e al loro autista locale. *(Applausi)*.

Un ringraziamento va ai nostri Ministri, al ministro della difesa Lorenzo Guerini e al ministro degli affari esteri Luigi Di Maio, impegnati nella costante attività e trattazione dei rapporti internazionali per proseguire il dialogo per il processo di stabilizzazione e favorire al meglio lo svolgimento delle elezioni del 24 dicembre prossimo, l'attuazione del cessate il fuoco, l'adozione del bilancio unificato, la riconciliazione nazionale.

Infine, dal momento che l'Italia partecipa a ben 40 missioni internazionali, voglio rivolgere un enorme ringraziamento al personale civile e militare e alle loro famiglie, alle componenti delle Forze armate e delle Forze dell'ordine, a tutti gli uomini e le donne impegnati per l'Italia in tutti i teatri operativi. A loro va il ringraziamento per tutto ciò che fanno e per come lo fanno. Grazie a voi, che rendete l'Italia grande nel mondo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. A nome della Presidenza, mi associo a tutti i ringraziamenti che sono stati manifestati nel corso della discussione.

Per una riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 2329

CIRIANI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI *(FdI)*. Signor Presidente, mentre presiedeva i lavori dell'Assemblea la vice presidente Rossomando, c'è stato un dibattito molto acceso, iniziato dal collega Toninelli, in relazione alla volontà del Governo di nominare il dottor de Carolis ai vertici dell'ANAS.

Io ho espresso il desiderio di presentare un ordine del giorno sul tema, sul quale naturalmente sono disponibile ad accogliere le firme di tutti i colleghi che lo volessero, perché credo che il Parlamento, in generale, e il Senato, in particolare, non esprimano la loro volontà, né il loro potere di indirizzo e di controllo sugli atti del Governo con discussioni generali, con petizioni di principio o con belle lettere, ma attraverso atti politici sostenuti da un voto. *(Applausi)*.

Quindi, signor Presidente, sono a chiedere a lei e, per suo tramite, alla presidente Alberti Casellati, la riapertura di termini per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno al decreto-legge che discuteremo domani, decreto che riguarda il settore dei trasporti e di trasporti si occupa l'ANAS. L'ordine del giorno che ho presentato è perfettamente compatibile e coerente con i contenuti del decreto; non c'è nessun problema di inammissibilità e, a buon intenditore, poche parole.

Chiedo quindi alla Presidenza la possibilità di riaprire i termini per depositare un ordine del giorno che volentieri condividerò con i colleghi che intendano sottoscriverlo. *(Applausi)*.

BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, formulo anche da parte nostra la richiesta di riaprire i termini per poter presentare un ordine del giorno sul tema. *(Applausi)*.

CRUCIOLI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Signor Presidente, anche noi dell'Alternativa c'è ci associamo alla richiesta di riapertura dei termini di presentazione degli emendamenti al provvedimento su Venezia all'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Colleghi, sarà mia cura informare immediatamente il Presidente e darvi risposta possibilmente entro la chiusura dei lavori odierni.

Ripresa della discussione congiunta dei documenti XXIV, nn. 48 e 49 (ore 18,05)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione congiunta.

Avverto che al testo delle risoluzioni delle Commissioni riunite 3a e 4a sono stati presentati gli ordini del giorno G1, presentato dal senatore De Falco e da altri senatori, e G2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, i cui testi sono in distribuzione.

DE FALCO *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FALCO *(Misto)*. Signor Presidente, io non ho presentato alcun ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se gli Uffici me l'hanno scritto, immagino che lei l'abbia presentato e poi ritirato.

DE FALCO *(Misto)*. Assolutamente no.

PRESIDENTE. Allora è un errore.

Poiché i relatori non intendono intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche a pronunziarsi sulle risoluzioni già approvate dalle Commissioni riunite 3a e 4a e sull'ordine del giorno presentato.

DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signor Presidente, nel ringraziare i senatori per la discussione di oggi pomeriggio, attenta, appassionata e anche critica, tenevo a replicare brevemente su uno dei punti che sono stati più volte richiamati, che è quello che riguarda l'Afghanistan.

Come sapete, il ritiro è stato deciso secondo il principio *in together, out together* e non vogliamo che segni la fine del sostegno internazionale al Paese, soprattutto alla luce del rapido deterioramento della situazione sul terreno, e continueremo a sostenere la popolazione e le istituzioni afghane con un rafforzamento della cooperazione civile.

Rispetto a un tema che avete sollevato, onorevoli senatori, il Ministero della difesa e la Farnesina stanno lavorando per trasferire quanti in questi anni hanno collaborato con il nostro contingente e con i loro familiari. Con l'Operazione Aquila si sta organizzando il trasferimento umanitario del personale civile afghano che è stato al fianco dell'Italia.

Ad oggi sono giunti in Italia 228 tra collaboratori e loro familiari; hanno già concluso la quarantena e sono stati ricollocati sul territorio nazionale. Tra agosto e ottobre la Difesa conta di completare un secondo rientro che dovrebbe riguardare circa 400 cittadini afghani e la Farnesina sta lavorando a misure per facilitare il trasferimento in Italia dei cittadini afghani che hanno collaborato con l'ambasciata e gli uffici della cooperazione allo sviluppo.

È un impegno morale e fattivo, che vede coinvolti i Ministeri della difesa, dell'interno e degli affari esteri, come segnale che non intendiamo abbandonare chi ha lavorato per la libertà e la democrazia in Afghanistan.

Aggiungo su questo che stiamo considerando - insieme agli altri *partner* dell'Unione europea - iniziative sotto l'ombrello delle Nazioni Unite sia a New York che a Ginevra che prevedano meccanismi internazionali volti a monitorare per prevenire massicce violazioni dei diritti umani. Si tratta di iniziative naturalmente da prendere d'intesa con il Governo afghano.

Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole a entrambe le risoluzioni nn. 48 e 49, mentre è contrario all'ordine del giorno a prima firma della collega De Petris.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

GASPARRI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, ringrazio i colleghi per avermi cortesemente concesso di intervenire per primo.

Nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo Forza Italia alle missioni internazionali, com'è tradizione, ricordo che abbiamo sempre votato a favore, anche quando, stando all'opposizione, il nostro voto avrebbe potuto incidentalmente salvare Governi (soprattutto se di sinistra) che spesso su queste tematiche hanno incontrato difficoltà, divisioni e lacerazioni.

Forza Italia ritiene che le missioni militari internazionali siano un'occasione per qualificare l'impegno dell'Italia in favore della democrazia, del diritto dei popoli, della pace e della libertà. Riteniamo che le missioni militari di pace siano anche uno strumento di politica internazionale e che, non solo nell'area mediterranea, ma anche negli altri luoghi, ben più lontani, dove siamo tradizionalmente presenti, siano sempre state motivo di orgoglio, di onore e di qualificazione per la presenza italiana, non solo militare, ma anche politica, economica e di altra natura.

La nostra posizione quindi è chiara; anzi, non avevamo neanche sollecitato il dibattito in Aula, a differenza di altre occasioni, ritenendo sufficiente quello avvenuto nelle Commissioni. Poiché, però, il dibattito c'è, com'è normale che sia, perché il Regolamento consente di attivare questa procedura, cogliamo l'occasione non solo per ribadire tale posizione, che è di politica della sicurezza, militare e internazionale, ma anche per ribadire una volta di più (come hanno fatto vari colleghi prima, in particolare il senatore Aimi) la solidarietà, il sostegno e l'apprezzamento alle nostre Forze armate, al loro impegno, alla loro abnegazione e alla capacità con cui stanno operando in contesti spesso ancora attraversati da conflitti e da fenomeni di terrorismo, dimostrando la capacità italiana di educare alla democrazia, al dovere e alla gestione corretta dei territori e del governo dei popoli.

Tuttavia, il ritardo con cui si discute di queste materie ci pone di fronte a un dilemma. Stiamo per votare la prosecuzione della parte finale della missione in Afghanistan, che in realtà si è conclusa, perché poi i provvedimenti arrivano un po' sfasati; confermiamo quindi quello che facemmo, ma dall'Afghanistan vi è stato un ritiro.

Mi rivolgo al Governo, che sosteniamo, e invito tutti a leggere le cronache quotidiane che arrivano dall'Afghanistan. In quest'Aula è stato sollevato il tema degli interpreti, persone che hanno collaborato con gli italiani, con gli americani e con le truppe della NATO e che oggi sono esposte alla ritorsione dei talebani. Non è solo questo il problema, però, cari colleghi: si tratta un dovere morale, perché in un Paese in cui sbarcano clandestinamente persone che non hanno alcun diritto di venire qui credo che sia doveroso accogliere chi si è sacrificato insieme a noi per la libertà del proprio popolo. Su questo abbiamo posizioni chiare, ma non ci si può limitare al tema degli interpreti.

Leggete le cronache: ho qui articoli che fino a questa mattina ci raccontano di come oramai il dominio talebano in Afghanistan sia arrivato all'85 per cento del territorio; i talebani cominciano a riconquistare le città, dopo vent'anni di impegno in Afghanistan, che qui confermiamo in maniera postuma per la sua coda finale, perché gli italiani sono già tornati. Forse il Governo avrebbe potuto salutare gli ultimi militari di ritorno dall'Afghanistan con un po' più di calore *(Applausi)*, perché non ci sono stati neanche momenti di riconoscimento, come abbiamo detto in altre occasioni al ministro Guerini quando è venuto a parlare di questi temi. Abbiamo avuto oltre 50 morti in Afghanistan e tanti caduti anche in altre missioni. Ogni giorno, quando apriamo i giornali, leggiamo notizie di tale tenore: «La grande fuga dall'Afghanistan», «Allarme *hotspot*»; si profila una tragedia umanitaria, perché milioni di persone sono pronte a scappare dall'Afghanistan.

In un momento in cui ci sono fenomeni gravi di migrazione, avremo una situazione molto drammatica, che si potrebbe abbattere sull'Occidente. I talebani, com'è stato già detto, hanno contatti con la Cina e ci sono pericoli anche sotto il profilo geopolitico.

Qui facciamo un gran parlare di diritti, abbiamo sospeso la discussione di una controversa legge, ma i diritti delle donne afghane e di coloro che subiscono la dittatura talebana, li vogliamo ricordare o li dobbiamo archiviare? A quelli che vorrebbero farci approvare leggi un po' discutibili su altri campi

ricordo che i diritti vanno osservati a 360 gradi.

Abbiamo partecipato alla missione afghana dopo l'11 settembre, perché l'Afghanistan era il luogo da cui più partivano le offensive contro il mondo e dove, da Bin Laden ad altri, hanno trovato rifugio - in complicate zone montuose, che né gli inglesi, né i russi, né altri nel corso dei secoli sono mai riusciti a controllare, quelli che un tempo chiamavamo i *mujahidin*, quando si opponevano all'invasione russa, e che poi, presi dal fondamentalismo, si sono rivelati una minaccia per il mondo libero.

Penso che dovremmo riflettere se sia stato opportuno interrompere quella missione. Del resto, il disimpegno americano - diciamoci la verità - non consentiva ad altri Paesi di rimanere lì, perché la forza e l'organizzazione degli Stati Uniti è comunque uno scudo anche per le missioni multilaterali e internazionali e quella afghana non è stata una passeggiata. Stanno forse per espugnare Herat: ve lo ricordate questo nome, Herat? Vi era una posizione degli italiani. Abbiamo sacrificato fatica e sangue per difendere quella terra, che oggi sarà espugnata. È solo un problema di tempo. Poi leggo che l'attuale Governo afghano manda truppe e non so cosa intenda fare, ma credo che non ci sia confronto.

Mi rivolgo ai rappresentanti del Governo, ma mi rendo conto di non poter sovraccaricare i Sottosegretari qui presenti di un problema planetario: penso che forse la comunità internazionale si dovrebbe interrogare. Non sono qui a chiedere voti per parti separate, perché condividiamo l'impegno in Libia e riteniamo che chi intende disarmarlo voglia favorire ulteriore immigrazione clandestina in Italia. *(Applausi)*. Preoccupiamoci degli interpreti afgani, non dei clandestini che dalla Libia vengono in Italia.

Rispettando le iniziative parlamentari di ciascuno, siamo quindi perché la scheda n. 48 sia confermata e sia ribadito il nostro impegno rispetto alla Libia, dove vedo che, tra l'altro, vanno anche i Ministri di questo Governo (quello degli affari esteri e quello dell'interno). Non è solo un problema internazionale, la Libia, ma anche di sicurezza. Vi è poi la Tunisia, con tutto quello che sta accadendo.

I problemi sono molteplici, ma andrebbe fatta una riflessione sull'anticipata - o, meglio, sulla programmata, ma forse la parola esatta è intempestiva - interruzione della missione afghana, che sta ponendo il mondo libero di fronte a una grave minaccia. I temi del fondamentalismo non sono infatti esauriti: riaffiorano, ora qui, ora là, e anche la crisi della Tunisia, un Paese che sta a poche miglia dalla Sicilia, contiene questo germe. È inutile che facciamo finta di non accorgercene. I fenomeni del Nord Africa, la presenza turca e tanti altri fattori ci fanno capire che forse, cari colleghi, non solo dobbiamo confermare queste missioni e ovviamente anche la scheda n. 48, ma semmai augurarci che l'Italia possa istruire sempre di più la Guardia costiera libica e sostenere la Libia verso un cammino di democrazia e di libertà, come fecero i governi Berlusconi (e oggi si sono dovuti recuperare i Patti di amicizia tra l'Italia e la Libia). *(Applausi)*. Ricordo quelli che ridevano per le tende a Villa Pamphili: si preoccupassero degli accampamenti di clandestini che ci sono in tutta Italia. Dialogare con Gheddafi forse dava più frutti che inseguire situazioni di instabilità.

Pertanto, nel confermare tutte le missioni e nel rinnovare la solidarietà e il sostegno alle Forze armate, voglio anche ringraziare il ministro Brunetta. Vi chiederete che cosa c'entri: il motivo è che ha riaperto le trattative per il comparto sicurezza-difesa, che da due anni ha visto il contratto scaduto. *(Applausi)*.

Le Forze armate non vanno elogiate, ma pagate meglio e anche fornite di un contratto che ne rispetti la specificità. Questo Governo ha ripreso tale trattativa. Non impugni il campanello, signor Presidente, ché tanto ho finito, nel rispetto del Regolamento, perché quello che dovevo dire...

PRESIDENTE. Non anticipi il mio pensiero: ha ancora più di un minuto, quindi c'è tutto il tempo.

GASPARRI *(FIBP-UDC)*. La ringrazio, avevo visto la sua mossa: allora ne approfitto per dire sì a queste missioni, all'impegno in Libia e al sostegno alle Forze armate. Mi auguro anche che presto quel nuovo contratto venga siglato - anche la Commissione difesa all'unanimità su questi temi è sempre stata attenta e solerte - e che si ripensi a quella missione in Afghanistan, per non rendere vana una battaglia per la democrazia e la libertà che è costata la vita anche a tanti militari italiani. *(Applausi)*.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, anzitutto vorrei dire che sono lieto di avere apposto la mia firma alla richiesta di un gruppo di colleghi, consentendo che si venisse in Aula a fare

questo dibattito. Credo infatti che abbiamo dato anche dignità alle missioni internazionali, che tanta parte sono della politica estera e dell'immagine dell'Italia nel mondo, proprio venendo a discutere di questo documento così importante e di questa risoluzione in Parlamento.

I relatori Vattuone e Vescovi sono stati molto chiari e il Gruppo per le Autonomie, che rappresento, aderisce alla loro impostazione, pertanto voterà a favore delle missioni militari. Chi presiede quest'Assemblea è stato Ministro della difesa e sa, come e meglio di noi, che la pietra angolare della politica dell'Italia nel mondo sono le missioni internazionali. Queste, insieme ai nostri militari, donne e uomini, con un aiuto collaterale e parallelo del volontariato di forze straordinarie che l'Italia mette in campo, sono l'immagine emblematica di quello che gli italiani fanno per gli altri, in modo originale, con competenza e con professionalità.

Potrei concludere qui, perché il discorso, sostanzialmente, è quello dei colleghi. Vi sono però due questioni che pesano su questo dibattito e che sono state evocate: una, con forza, dal senatore Gasparri, ed è il tema dell'Afghanistan; l'altra è la questione della Libia. *(Brusio. Richiami del Presidente)*.

Voglio dirlo con chiarezza, colleghi: è vero che, dopo vent'anni, ci ritiriamo dall'Afghanistan e la situazione rischia, purtroppo, di riportare le lancette dell'orologio a vent'anni fa. Quello che sta capitando - al di là dei colloqui di Doha e degli approcci con l'amministrazione americana di Trump e poi di Biden - tra i talebani e gli occidentali è stato, in gran parte, un cumulo di parole e di impegni scritti sulla sabbia.

Sono lieto che il sottosegretario Della Vedova ci abbia dato garanzie in tal senso, ma il fatto che ci dobbiamo preoccupare di evacuare il personale che ha collaborato con gli italiani significa che la comunità occidentale, a partire dall'Europa, dall'Italia e dagli Stati Uniti, si deve interrogare su quello che è stato, oggettivamente, a mio parere, un potenziale fallimento di questa missione.

Non posso usare parole diverse, colleghi, perché è così. Si torna a vent'anni fa e i talebani stanno prendendo potere, senza alcuna garanzia per i valori che abbiamo difeso. Abbiamo difeso infatti la possibilità per le donne di votare e per le ragazze di non avere matrimoni combinati, che le violentassero in un modo assolutamente prevaricante della loro volontà; abbiamo consentito l'accesso all'istruzione delle ragazze afghane, che erano obbligate a fare le serve in casa. Tutto questo è un risultato che non può essere macchiato da un ritorno *sic et simpliciter* a vent'anni fa.

Il rischio c'è, perché un'interpretazione fuorviante e tradizionalista dell'Islam, come alcuni fanno in quella realtà, rischia di azzerare la battaglia per i diritti civili che è stata fatta. Non è stata fatta una battaglia contro i talebani, infatti, per un problema solo di contrasto al terrorismo.

Vi ricordate quando i talebani buttavano giù monumenti che erano patrimoni di culture che la storia ha cancellato? Abbiamo difeso quella cosa lì, ossia l'idea che la storia, la cultura e la civiltà siano anche in Afghanistan in condizione di avere diritto di cittadinanza. Bene, colleghi, il discorso è troppo complicato e non posso continuarlo, perché siete tutti troppo intelligenti e avete capito quello che voglio dire. Prima di trovarci un nuovo Afghanistan negli anni prossimi, mi auguro che la comunità occidentale rifletta bene, perché rischiamo di avere, dall'Afghanistan all'Iraq, lo stesso scenario che drammaticamente si ripete.

Per quanto riguarda la Libia, sono un grandissimo estimatore del collega Verducci, che peraltro collabora con me, come vice presidente, nell'Unione interparlamentare. Non condivido evidentemente il suo ordine del giorno, ma voglio anche dire che comprendo quello che egli esprime. D'altronde, una garanzia dal punto di vista della nostra politica estera, come Emma Bonino, ha avuto molte considerazioni analoghe a quelle che fate. Colleghi, il punto però, anche qui, come sull'Afghanistan, è che dobbiamo guardarci in faccia e dire con realtà che stiamo trasferendo sul mare un problema di terra. Sostanzialmente, ci stiamo illudendo che il tema su cui stiamo contendendo è se si debbano dare o meno gli aiuti alla Guardia costiera libica, che riporta i migranti nei *lager*. Certo, purtroppo ci sono queste situazioni. Perché capita questo? Perché siamo inefficaci sulla terra e perché abbiamo perso qualsiasi possibilità di incidere sul tema libico, come rischiamo di averla persa sul tema della Tunisia, perché è in corso nel Mediterraneo una guerra non dichiarata, ma combattuta aspramente tra il Qatar e la Turchia, da un lato, e i Paesi del Golfo, l'Egitto e l'Arabia Saudita, dall'altro. Ci troviamo sostanzialmente a essere spettatori nel cortile e nel giardino di casa nostra.

Anni fa, una rivista che apprezzo molto, «Limes», scrisse che, per capire quello che succede nel Mediterraneo, bisogna andare nel Golfo. È così, ma questo significa il fallimento dell'Europa, il nostro e anche di quel concetto di multilateralismo che affermiamo votando queste missioni internazionali di pace. Qui allora c'è da ripensare tutto e da ripensarlo fuori dagli *slogan*. Abbiamo avuto la retorica pro-Trump e quella anti-Trump; la realtà delle cose è che la politica di Trump oggi - a parte le buone maniere e una capacità di stare al mondo leggermente migliore - non credo sia molto smentita da quello che sta facendo Biden, ad esempio negli approcci sul multilateralismo e sull'Europa. Questo è un problema per noi, perché dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. L'Italia è l'unico Paese e l'unico azionista del Mediterraneo che è riuscito, allo stesso momento, a essere contro l'Egitto e contro la Turchia, che sono grandi nemici tra di loro nel Mediterraneo. Scusate, ma allora qualche problema ci sarà nella nostra politica. Probabilmente dobbiamo avere il coraggio di fare riflessioni che costano. Se poi andiamo a parlare di Egitto, ci sono i casi Regeni e Zaki e i nostri giusti *sentiment* sui diritti civili; non pensate però di non pagare questi *sentiment* e che non ci sia qualcuno che sta giocando sul sentimento nazionale che l'Italia giustamente rivendica per sostituirsi a lei sotto altri profili. Qui c'è un groviglio e il tema delle missioni internazionali di pace è la goccia rispetto a un tassello e a un mosaico che non riusciamo più a governare.

Colleghi, votiamo queste missioni, ma credo che abbiamo veramente tanto da fare, per cercare di capire lo scenario geopolitico in cui ci muoviamo, pieno di preoccupazioni e che, a mio parere, consegna a voi e ai nostri figli un Paese e una situazione internazionale molto più difficili. Noi siamo i figli - mi riferisco ai più anziani di noi: il presidente La Russa come me - di una generazione abituata alla guerra fredda e, quando è caduto il muro di Berlino, abbiamo pensato di aver risolto la metà dei nostri problemi. Il risultato è che i problemi si sono aggravati e oggi ce ne troviamo ancora di più. Credo che, in termini geopolitici, abbiano molte riflessioni da fare soprattutto coloro che hanno la responsabilità di gestire il Governo del Paese. *(Applausi)*.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esponenti del Governo, pace e stabilità sul fronte internazionale e sicurezza per le donne e gli uomini dei nostri contingenti, oltre che sul fronte interno: questi sono gli obiettivi con i quali ci apprestiamo oggi a votare il rinnovo delle nostre missioni internazionali. Esse si sviluppano su un doppio binario: il nostro impegno al fianco della NATO, nel solco di un'Alleanza atlantica finalmente rinsaldata senza ambiguità, grazie al nuovo Esecutivo, e dall'altro lato le missioni europee, necessarie per favorire processi di normalizzazione geopolitica, in una serie di territori strategici anche per la nostra sicurezza interna.

Nel complesso, a parte il ritiro dall'Afghanistan, per l'anno in corso il decreto missioni va sostanzialmente a confermare le missioni internazionali già in atto nel 2020 in tre continenti, con una progressiva attenzione al Mediterraneo allargato, perseguita anche con l'avvio di due nuove operazioni: una prima nello Stretto di Hormuz, con l'impiego di un dispositivo aeronavale rivolto soprattutto al contrasto della pirateria a danno di navi commerciali, ed una seconda operazione in Somalia, con un nostro dispiegamento volto a favorire la promozione dello Stato di diritto.

I nostri impegni operativi nell'area africana si evolvono quindi con numerose missioni italiane, a conferma di una strategia che si pone l'obiettivo di promuovere una maggiore attenzione nei confronti del Continente africano, in particolare nell'area compresa nel triangolo tra il Golfo di Guinea, il Corno d'Africa e la Libia al Nord. Soprattutto in Libia riteniamo che sia necessario restare e che il nostro Paese debba essere protagonista attivo nel processo di stabilizzazione, attraverso un impegno che miri anche ad arginare l'irruente protagonismo di forze straniere esterne, che cercano di approfittare della fragilità libica, per dare voce alle proprie mire espansionistiche. Un nostro allontanamento vorrebbe dire creare ulteriore instabilità nel Mediterraneo. Noi invece ribadiamo la necessità che la nostra presenza in Libia debba servire alla tutela dei diritti umani, perché non è tollerabile che la guardia costiera locale speroni gommoni con migranti a bordo o spari ai pescherecci dei nostri pescatori ed è ancora meno accettabile che lo faccia se viene finanziata e formata dal nostro Paese.

Non possiamo sopportare che violazioni del diritto internazionale di questo tipo possano avvenire con

l'avallo dei nostri soldi pubblici. Già lo scorso anno, in occasione del voto sulle missioni internazionali, il Governo italiano si era impegnato ad intervenire nei confronti della Guardia costiera libica, allo scopo di indurla al rispetto dei diritti umani ed internazionali. Il Governo aveva infatti accolto un nostro ordine del giorno, sottoscritto da diverse forze politiche, che prevedeva corsi di formazione ai libici tarati sul rispetto dei diritti umani, il libero accesso di organizzazioni internazionali ai centri di accoglienza e la previsione di corridoi umanitari per un'immigrazione legale. Ad un anno di distanza, però, questo impegno resta purtroppo in gran parte disatteso e la situazione è ulteriormente peggiorata, come dimostra la cronaca delle ultime settimane.

È per questo che la settimana scorsa in Commissione affari esteri, emigrazione e oggi qui in Assemblea chiediamo la votazione del provvedimento per parti separate, rispetto alla scheda inerente i finanziamenti alla Guardia costiera libica, finanziamenti sui quali, come Italia viva, non prenderemo parte al voto. Il nostro intento è infatti quello di esprimere due considerazioni politiche. Da un lato esprimiamo la nostra ferma volontà di sostenere convintamente le missioni internazionali, che riteniamo debbano essere un chiaro momento di unità nazionale al fianco delle nostre Forze armate. Al tempo stesso, però, sentiamo l'esigenza di segnalare il nostro disappunto rispetto alla missione in questione. Se da un lato siamo contrari al disimpegno dell'Italia dalla Libia, dall'altro lato siamo convinti che la nostra presenza debba servire alla salvaguardia dei diritti e non a violarli. Riteniamo quindi che sia doveroso interrogarsi su come rimodulare il nostro impegno a sostegno della Guardia costiera libica, onde evitare che i nostri finanziamenti finiscano nelle mani sbagliate a favore di torturatori ed aguzzini. Proprio perché crediamo fortemente nel ruolo dei nostri contingenti, non parteciperemo al voto sulla scheda n. 48.

Con il provvedimento al nostro ordine del giorno l'azione italiana si esercita anche nel quadrante mediorientale asiatico nella regione del Golfo persico, dove il nostro Paese è presente con diverse missioni, a partire dal Libano, un territorio in cui permangono un preoccupante stallo istituzionale ed una costante decrescita economica, che rischiano di portare il Paese al collasso. Ecco perché l'Italia conferma il suo impegno accanto alle forze di sicurezza libanesi ad un anno esatto, oggi, dalla terribile esplosione al porto di Beirut.

Altrettanto strategica, in una chiave di lotta al terrorismo, ma anche di compartecipazione alla ricostruzione economica del Paese, è la conferma del nostro impegno italiano in Iraq, un Paese che da anni è tra i nostri primi fornitori di greggio. Ma con il rinnovo delle missioni internazionali perseguiamo l'obiettivo della lotta all'ISIS anche in altre aree, in particolare nel Nord Africa, nel Sahel, come pure nell'Africa subsahariana ed in Mozambico, dove la sicurezza è minacciata da affiliati di Daesh che sono stati capaci di ricompattarsi e rappresentano una concreta minaccia politica e militare e dove la nostra presenza su determinati territori può essere decisiva per ostacolare sul nascere tutta una serie di possibili cellule terroristiche. Viene inoltre confermata la nostra importante presenza in Niger, dove siamo dal 2018 con una missione bilaterale di supporto volta a contrastare il traffico di esseri umani verso la Libia, a conferma di quanto il nostro Paese si è impegnato sul fronte del contrasto alla criminalità internazionale ed ai fondamentalismi.

Con il medesimo impegno è necessario che l'Italia operi per la pacificazione dell'Afghanistan, nonostante si sia appena conclusa la nostra missione ventennale, perché lasciare solo il popolo afghano vorrebbe dire pagarne presto probabilmente noi stessi le conseguenze.

Per quanto riguarda invece il quadrante europeo, le nostre Forze armate sono presenti in sei missioni. In particolare resta cruciale quella nell'area dei Balcani, che purtroppo continua ad essere la polveriera storica d'Europa, dove l'eventuale acuirsi delle tensioni potrebbe avere effetti devastanti in tutta l'area e dove quindi è interesse diffuso garantire una maggiore stabilizzazione.

Il rifinanziamento delle nostre missioni internazionali risponde anche alla necessità di garantire adeguati livelli di sicurezza per i nostri militari. Sono 9.449 le donne e gli uomini impegnati nelle diverse operazioni in giro per il mondo, veri costruttori di pace che svolgono un ruolo prezioso anche per i Paesi nei quali operano, spesso provvedendo alla costruzione di strade, scuole, ospedali, attraverso un lavoro svolto con dedizione e senso dello Stato, in quegli stessi luoghi in cui fino a poco tempo prima c'erano solo bombardamenti e macerie. Si espongono però a rischi sempre più insidiosi,

legati anche a nuove tipologie di minacce, le cosiddette guerre ibride, caratterizzate da molteplici tipologie di attacchi che richiedono adeguati livelli di difesa sia rispetto all'equipaggiamento che in termini di formazione e specializzazione. Ecco che si rende necessario raggiungere *standard* di capacità militari sempre più elevati, che consentano al tempo stesso di allinearsi a livello internazionale in un'ottica di una completa autonomia europea nel settore della difesa.

Il dibattito sul decreto missioni può diventare quindi anche un'occasione per capire quanto ci sia bisogno di uno sviluppo delle Forze armate nazionali il più possibile coordinato ed integrato a livello europeo. Alle nostre porte abbiamo degli scenari geopolitici complessi, che mettono in pericolo la nostra sicurezza. Ecco perché serve una strategia comune di sicurezza nazionale ed estera che dia all'Italia e all'Europa la capacità di affrontare al meglio quelle situazioni conflittuali che abbiamo nella sfera geopolitica di nostro interesse. Conflitti che possono avere ripercussioni strategiche sul nostro Paese e sull'intero Continente in tema di approvvigionamento energetico, ma anche per la tutela da attentati terroristici o rispetto a flussi migratori.

È necessario, quindi, che l'Italia si prodighi affinché l'Unione europea acquisti maggiore peso e protagonismo nella politica di difesa e di sicurezza e che diventi propulsore di politica estera a tutela degli interessi dell'intero Continente, non per diventare artefice di aggressioni, ma per essere in grado di essere attore di pace e non passivo spettatore delle guerre altrui.

Tuttavia, il provvedimento sulle missioni internazionali è anche lo strumento più importante col quale il nostro Paese si confronta e contribuisce a questa complessiva strategia di difesa e sicurezza a livello internazionale, inoltre è l'occasione per il nostro Parlamento per ringraziare di cuore e per esprimere calorosa vicinanza a tutte le donne e gli uomini delle nostre Forze armate *(Applausi)*.

RAUTI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, Fratelli d'Italia ha sempre votato a favore delle missioni internazionali e sarà sempre al fianco delle nostre Forze armate impegnate sia in Patria che all'estero. Pertanto neanche questa volta faremo mancare il nostro voto favorevole, ma diciamo con convinzione basta ai ritardi con cui le delibere governative su questa materia vengono trasmesse al Parlamento e alle Commissioni che non hanno neanche il tempo di effettuare le valutazioni del caso. Lo dico perché questa è una mancanza di rispetto che produce una schizofrenia e un'afasia gravi, per cui noi discutiamo provvedimenti che si sono conclusi, missioni che si sono svolte, che sono finite. Insomma, la nostra è un'approvazione *ex post,* alla quale diciamo basta.

È da tempo che Fratelli d'Italia richiede che su questa materia ci siano tempi puntuali e adeguati a confrontarsi sulle scelte di politica estera, per fare un punto politico sulle missioni effettuate e anche sugli scenari più critici e anche così mutevoli.

Tornando alla schizofrenia nella quale tutto questo accade, desidero anch'io citare la questione dell'Afghanistan. Noi oggi approviamo una missione che si è conclusa con il ritiro del nostro contingente e mentre in questa sede noi discutiamo una missione che è giunta al termine i talebani stanno riconquistando il Paese pezzo per pezzo *(Applausi)*, molto prima e purtroppo molto più facilmente di quanto si potesse immaginare. E allora questa non è soltanto schizofrenia, ma anche senso di impotenza. Per questo vorrei ripetere anch'io, come hanno detto il collega Malan ed altri senatori, che abbiamo appreso di questo ritiro dai *media,* non essendoci stato un vero passaggio parlamentare su questo tema.

Inoltre anche io devo sottolineare con tristezza che nessuna autorità politica istituzionale ha accolto la Brigata Folgore, che è stata l'ultimo pezzo del contingente a rientrare insieme alla bandiera di guerra del 186° reggimento, e non mi si venga a parlare della pandemia, perché aspettiamo ancora la data di accoglienza che era indicata dopo la quarantena, che è passata.

Sottosegretario Della Vedova, chiedo la sua attenzione perché lei ha fatto un passaggio molto importante su un tema che Fratelli d'Italia tra i primi ha denunciato con le sue interrogazioni, ovvero il rientro degli interpreti, delle loro famiglie, di coloro che hanno collaborato. Lei ha parlato di 228 rientri. Sono contenta perché a noi ne risultavano 182; è meglio così; ci preoccupa invece il fatto che ha detto che circa 400 cittadini afghani torneranno nel tempo, ma forse questo tempo potrebbe non

esserci. Io mi permetto di approfittare di questa circostanza perché vorrei che oggi in questa sede lei prendesse un impegno. Voglio citare un caso per tutti - a lei sicuramente noto - riguardante Suraya Pakzad, un'attivista dei diritti umani e delle donne che, di nascosto dai talebani, faceva studiare le bambine. Ha chiesto, senza ottenerlo, il visto per venire in Italia insieme alla sua famiglia e ai suoi sei figli e rischia la vita non domani o dopodomani, ma oggi. Quest'attivista è il simbolo che dimostra che dobbiamo fare di più per far rientrare chi ci ha aiutato e collaborato con noi a costruire la pace.

Proseguo tralasciando alcuni aspetti, visto che i nodi sono tanti quando si parla di missioni. Penso, per esempio, al rapporto ormai critico che abbiamo con gli Emirati Arabi Uniti. Si fa finta di niente e si continua a nascondere la testa sotto la sabbia. Abbiamo anche interrogato i Ministri competenti perché ci risulta - ed è noto - che siamo stati sloggiati dalla nostra base aerea di Al Minhad. Senza tanti complimenti, ci hanno mandato via e il 2 luglio abbiamo dovuto sbaraccare in fretta e furia. Naturalmente ci sono dei retroscena (si tratta di una ritorsione e ci sono questioni commerciali, non siamo stupidi), ma, proprio per questo, vorremmo sapere e capire. Fino ad ora non abbiamo avuto le risposte che ci aspettavamo.

Non abbiamo delle risposte neanche sul comando Irini, che ha atteso i visti per entrare a Tripoli. Probabilmente in Libia non ci vogliono e si preferiscono altre pressioni straniere extra-europee (penso alla Russia e, con preoccupazione maggiore, alla Turchia). Su Irini abbiamo la nostra posizione, perché vorremmo che l'operazione si rafforzasse e ampliasse, in quanto potrebbe essere una forza di controllo su tutta la rotta centrale del Mediterraneo, anche per prevenire il traffico di esseri umani ad opera degli scafisti.

Ci sono tanti nodi che passano attraverso le autorizzazioni che diamo *ex post* - lo ripeto - alle nostre missioni internazionali. C'è anche la questione controversa della scheda n. 48, relativa all'addestramento della guardia costiera libica. Cerchiamo di non fare un dibattito ideologico su questo tema.

Inoltre, da esponente dell'opposizione, consentitemi di dire che la maggioranza non deve portare in Commissione e in Aula le sue contraddizioni interne, perché quello che abbiamo visto in entrambe le sedi non è accettabile. Avete delle posizioni diverse in politica estera e siete divisi, ma questo non può ricadere sulle scelte che assumiamo e soprattutto sulle garanzie che dobbiamo ai nostri militari.

Penso anche alle nuove missioni, come quella nello Stretto di Hormuz, dove forse la fregata della Marina militare, visti i rapporti con gli Emirati, non potrà neanche arrivare.

Mi avvio a concludere perché, purtroppo, ho esaurito il tempo a mia disposizione. Le questioni e i nodi sono tanti e proprio per questo sarebbe necessario un bel confronto parlamentare serio e non viziato, così da dare garanzie ai nostri militari. Questo è uno dei motivi per cui il nostro voto sarà a favore; lo facciamo più per loro, che per la condotta e la politica estera di questo Governo e di quelli che si sono succeduti in questa legislatura. Saremo sempre a favore delle nostre Forze armate perché le apprezziamo e ne conosciamo l'impegno, la capacità di costruttori e portatori di pace, nonché di cooperazione civile e militare. *(Applausi)*.

Quando andiamo in missione portiamo l'identità mediterranea, europea e italiana e la facciamo conoscere e apprezzare al resto del mondo. Nessuno ha mai potuto parlare male dei nostri contingenti e mai nessuno dei nostri militari si è macchiato di alcunché, se non di impegno, passione e coraggio.

Pensando al Mediterraneo, quello che Braudel chiamava il continente liquido, dobbiamo dire che è lì che si gioca tutto; quello che sembra lontano in realtà ci riguarda. Quello che facciamo in missione tiene lontano dalle nostre case la minaccia terroristica e oggi più che mai questo è fondamentale. Parlavamo ieri di sfide della *cybersecurity*.

Con le nostre missioni, come dicevo, portiamo una vocazione mediterranea, una identità precisa e una volontà di essere costruttori di pace. Vorrei che la politica estera del Governo avesse una postura credibile, coerente, lineare, in grado di onorare gli impegni presi. Vorrei semplicemente che la politica estera del Governo fosse all'altezza dei nostri militari *(Applausi)*, che sono sempre all'altezza delle divise che indossano e degli impegni che assumono. *(Applausi)*.

CANDURA *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDURA *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, rivolgo un saluto a tutti gli onorevoli colleghe e colleghi, ai membri del Governo e in particolare alla nostra sottosegretaria senatrice Pucciarelli. Intanto, a beneficio del Resoconto stenografico, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione per i documenti così come presentati dai relatori.

Stiamo parlando delle missioni internazionali, cioè della tutela del nostro interesse nazionale primariamente, cosa che sta a cuore alla Lega da sempre, e siamo con gratitudine al fianco delle nostre Forze armate. Dico questo perché nel dibattito è emersa una tendenza a parlare di ciascuna missione come fosse un qualcosa a sé. C'è, a mio avviso, un eccesso di analisi ma ci vuole invece una certa capacità di sintesi. Mi spiego meglio. Partendo da Ovest, troviamo missioni nel Golfo di Guinea (innanzi alle coste della Nigeria e della Guinea Equatoriale), missioni nell'Africa subsahariana; le missioni e gli interventi in Libia, nel Mediterraneo centrale, nei Balcani, nel Mediterraneo Orientale, in Libano, in Iraq e Siria, nella Penisola arabica, nel Golfo di Aden, nel Corno d'Africa, e lo Stretto di Hormuz è la novità di quest'anno. Ma che cosa vuol dire? Se uniamo tutti questi puntini e guardiamo non alla singola missione ma al percorso, vediamo il percorso della nostra linfa vitale: l'energia.

Siccome si parla sempre di fabbisogno di petrolio, di fonti energetiche e di materie prime, non si parla mai di numeri. Nel dicembre 2020 l'Italia ha avuto un fabbisogno, guardando solo al petrolio (escluso quindi il gas naturale), di 1 milione di barili al giorno. Un milione di barili sono circa 159 milioni di litri; ripeto, al giorno. Dallo Stretto di Hormuz, per fare una proporzione, passano 18 milioni di barili al giorno; dal Canale di Suez circa 1,5 milioni. Non stiamo parlando di ricchezza, ma di far funzionare il Paese. È per questo che invito a un maggiore pragmatismo nell'esame delle missioni internazionali, perché si rischia di confondere l'ideale con il reale e ciò che si vuole con ciò di cui si necessita.

Il 26 e 27 agosto prossimi ricorre il trentanovesimo anniversario della missione Libano 1: circa cinquecento tra bersaglieri e carabinieri sbarcarono in Libano, sotto la guida dell'allora colonnello Tosetti. Ha un significato particolare, perché è stata la prima missione internazionale dopo la Seconda guerra mondiale. Allora il Ministro della difesa era Lelio Lagorio del Partito socialista, che si impegnò particolarmente per questa missione. Attenzione, certamente tutti parlano bene delle nostre Forze armate, del rapporto con le popolazioni locali, dell'apporto a livello di tutela dei diritti umani e difesa della democrazia, ma non dobbiamo dimenticare che non è un gioco a punti; non stiamo dimostrando a qualcuno quanto siamo bravi. Dobbiamo tutelare i nostri interessi, il che non vuol dire fare un gioco da mercanti. Il problema è la sopravvivenza e il funzionamento del Paese.

Visto che si parla di transizione ecologica, il 16 per cento dell'energia elettrica di cui l'Italia ha bisogno, nonostante le importazioni di petrolio e di gas liquido e nonostante le energie alternative che con difficoltà si vanno affermando, viene importato comunque dall'estero, in particolare dalla Francia, potenza nucleare e sul nucleare non apriamo nessun dibattito.

Quello che voglio sottolineare è la questione fondamentale delle missioni. Inseriti, come siamo, in un contesto internazionale, la NATO è per noi pilastro importantissimo e il rapporto transatlantico è perno della nostra politica estera. Rifiuto infatti di pensare che ci sia qui dentro qualcuno eletto democraticamente che ritenga che la Cina sia il riferimento per la società del futuro perché, sia pure con tutti i difetti che possono avere, sicuramente gli Stati Uniti non hanno *deficit* di democrazia, essendo riusciti in pochi anni a passare da Obama, a Trump e oggi di nuovo a Biden, Presidenti che possono piacere o non piacere, a seconda dei gusti politici di chi siede qui, ma c'è stata l'alternanza. Xi Jinping non ha alternative, a meno che chiaramente non venga rinchiuso dal resto del partito in qualche campo di rieducazione per essere sostituito con un altro oligarca o autocrate che sia. Di conseguenza, è chiaro il nostro schieramento.

Voglio sottolineare un altro aspetto. Si parla di multilateralismo e anch'io sono multilateralista, anche se gli "ismi" non mi piacciono. Sono un multilateralista molto moderato. Per me la NATO è il punto di riferimento e, quando si parla e si insiste a parlare di Unione europea in rapporto ai problemi dell'immigrazione nel Mediterraneo, mi sembra un po' come la mosca contro il vetro: non so se avete presenti quelle mosche che girano, che vogliono uscire, ma non vedono il vetro e continuano a sbatterci sopra. Ecco, cerchiamo di evitare di essere mosche che si schiantano sul vetro.

Cito un rimedio, che non è mio. L'ex comandante del Comando supremo alleato della NATO in

Europa, ammiraglio Stavridis, americano di origine greca, in un suo libro del 2017, commentando la situazione del Mediterraneo in relazione all'immigrazione e, in particolare, all'inazione dell'Unione europea di fronte ai problemi di Italia e Grecia, si chiedeva come mai l'Italia non ricorresse alla NATO. Voi pensate all'articolo 5 del Trattato, che parla di invasione e di aggressione militare, ma non è questo il caso e avete ragione. Stavridis parlava, infatti, dell'articolo 4: quando un Paese sente che è in arrivo una minaccia per la propria sicurezza, può chiedere un vertice della NATO, non dell'Unione europea, e chiedere aiuto per rimediare alla minaccia.

È innegabile che l'immigrazione di massa, così come l'abbiamo vista nel 2014, 2015, 2016 e 2017, era sicuramente un attacco e un problema di stabilità per il nostro Paese; ripeto, questo è innegabile. Sorvolo sulla felice parentesi con Salvini ministro dell'interno, che è riuscito a frenare il problema, mentre vedo con preoccupazione il ritorno di questo fenomeno oggi, con l'assenza dell'Europa che, quando parla, lo fa per fare danni e con l'insistenza, purtroppo, a voler chiedere all'Europa qualcosa che non è disposta a dare, è evidente.

Scusandomi per la digressione, concludo ribadendo il voto favorevole alle missioni internazionali, secondo le risoluzioni che ci sono state presentate dai relatori.

Confermo che è necessario un approccio pragmatico, non dimenticando le nostre idee e i nostri ideali, ma cercando di capire in che mondo siamo. Se, infatti, ci ritiriamo dall'Afghanistan e prevalgono i talebani, è necessario probabilmente che i talebani diventino un problema per qualcun altro. Come dissi commentando il ritiro dall'Afghanistan, dopo l'audizione del ministro Guerini, sottolineo che oggi sono Cina e Russia ad avere un problema di stabilità ai propri confini, là dove i talebani dovessero acquisire maggiore forza in Afghanistan. Noi abbiamo un altro problema, che è il contenimento della potenza e prepotenza cinese, a partire dal Mar cinese meridionale e fino alle coste del Mediterraneo. *(Applausi)*.

ALFIERI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI *(PD)*. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico, inizio con il ringraziare i relatori, senatori Vattuone e Vescovi, e mi rivolgo anche ai banchi del Governo estendendo il ringraziamento al sottosegretario Della Vedova, che hanno seguito i lavori delle Commissioni sia alla Camera che al Senato.

Mi permetto di inviare un messaggio, che ho già avuto occasione di ribadire durante i lavori delle Commissioni, quando a presiedere è stata la presidente Pinotti, ovvero l'invito a trasformare l'occasione del confronto in Assemblea in una riflessione seria sulle linee di indirizzo della politica estera del nostro Paese, di cui le missioni internazionali sono forse lo strumento più potente in termini di *hard power*, ma anche di *soft power* per la componente di cooperazione allo sviluppo.

Lo dico perché dobbiamo prenderci tutti l'impegno di discutere di missioni internazionali in anticipo. Da questo punto di vista, forse sarebbe necessaria anche una riflessione su quella legge, su come è costruita, sui tempi e sulle modalità anche di trasformare veramente l'occasione del dibattito sulle missioni internazionali in una grande discussione sulle scelte di politica estera, sui nostri interessi strategici, sugli obiettivi che ci poniamo.

Lo dico perché quando si parla di missioni internazionali bisogna sempre avere come riferimento che abbiamo importanti sfide da affrontare: anzitutto, la condivisione degli oneri e della sicurezza internazionale. Vale per il terrorismo internazionale così come per le grandi sfide che abbiamo davanti. Mi riferisco alla gestione di sfide complesse come quelle degli effetti più complicati della globalizzazione, come può essere la gestione dei flussi migratori; rifugiati che crescono nelle principali aree di tensione del Paese. Vale per la tutela degli interessi strategici del nostro Paese: va in questo senso il rafforzamento delle missioni sia nel Golfo di Guinea che nello Stretto di Hormuz, che si aggiunge alla missione Atalanta nello Stretto di Bab el-Mandeb. Vale per la grande sfida che non hanno gli altri Paesi fuori dal mondo occidentale e che abbiamo noi: quella di essere anche un faro per le democrazie liberali, ovvero quella della tutela dei diritti umani e dell'ambizione a far crescere gli *standard* di democrazia negli altri Paesi. Andiamo a insegnare la costruzione delle istituzioni nel momento in cui andiamo all'estero.

Queste sono le grandi missioni che assegniamo alle donne e agli uomini delle Forze armate italiane, che voglio qui ringraziare a nome del Partito Democratico, insieme al ministro della difesa Guerini per il lavoro che sta facendo. *(Applausi)*.

Da questo punto di vista, voglio segnare l'elemento di discontinuità forte che c'è stato negli ultimi mesi con la vittoria negli Stati Uniti da parte del presidente Biden, che ha riportato al centro del dibattito della comunità internazionale il tema del multilateralismo.

Le missioni internazionali funzionano se i luoghi del multilaterale funzionano, e il messaggio che è partito dal G7, che si è recentemente concluso in Galles, è stato molto forte nel momento in cui Biden ha fatto la proposta, subito condivisa dai *partner* europei, del *build back better world.* Si tratta di un progetto molto forte in cui dice che non dobbiamo lasciare alla Cina e agli altri Paesi l'ambizione di essere un punto di riferimento a livello internazionale. Dobbiamo tornare a essere protagonisti nei diversi Continenti, in Asia, in Africa, ma non solo mettendoci i soldi per costruire le infrastrutture, non solo mandando i nostri uomini e le nostre donne nelle missioni internazionali, ma portando il peso della nostra storia e della nostra cultura, quindi la tutela dei diritti umani e *standard* di democrazia elevati. *(Applausi)*.

Questa è la differenza rispetto agli altri Paesi, e questo vale anche per il lavoro che dobbiamo fare con riferimento alle missioni internazionali.

Dobbiamo riflettere anche sugli errori che sono stati fatti, perché l'amministrazione Trump ha rappresentato una regressione nella capacità di essere presenti in alcuni teatri internazionali. La vicenda dell'Afghanistan è sotto gli occhi di tutti. Sottoscrivo le parole del presidente Casini: abbiamo perso un'occasione. Abbiamo fatto un avanzamento dal punto di vista della tutela dei diritti umani e del diritto delle donne. Avevamo proposto, per iniziativa della presidente Pinotti, una discussione e un approfondimento proprio su questi su questi temi.

Voglio ringraziare il Ministero della difesa, il ministro Guerini in particolare, per l'attenzione rispetto alla comunità delle persone che hanno collaborato con noi in Afghanistan. Noi li riportiamo indietro e li tuteliamo, perché abbiamo la responsabilità di non lasciarli da soli in quel posto, esposti alla vendetta dei talebani. Ecco, da questo punto di vista si vede la differenza tra un grande Paese come l'Italia, che si fa carico della tutela dell'incolumità delle persone che hanno lavorato con noi, e un altro Paese. Questo vale anche in Iraq, dove stiamo spostando il nostro impegno dalla coalizione internazionale contro Daesh, fortunatamente sotto controllo, a un impegno maggiore all'interno delle strutture NATO, proprio per far crescere la consapevolezza, la capacità e le *skill* delle forze di sicurezza irachene. Abbiamo un ruolo guida all'interno della missione NATO, che ci pone appunto al centro della capacità dell'Alleanza atlantica di essere protagonista in quell'area.

È chiaro che questa esposizione dell'Italia deve avere un contrappeso e non possiamo che chiedere agli Stati Uniti, nell'ambito dell'Alleanza atlantica, un rafforzamento della strategia per il Sud del Mediterraneo, dove vi è l'esigenza di tutelare la maggioranza dei nostri interessi strategici: vale per il Mediterraneo orientale e vale per il Libano, che da un anno sta conoscendo una crisi senza precedenti. L'esplosione dell'anno scorso, proprio in questi giorni, ha causato più danni materiali alla popolazione locale dei quindici anni di guerra civile precedente, insieme a una crisi economica e a un'incapacità delle istituzioni e della classe politica libanese di dare un governo stabile. L'Italia si trova da anni alla guida dell'operazione UNIFIL e riesce ad essere forse l'unico interlocutore anche per le forze politiche e sociali di quel territorio e dobbiamo essere orgogliosi della guida del comando italiano.

Poi c'è il tema, più in generale, del Mediterraneo centrale. Lo voglio dire anche a chi ha espresso legittimamente preoccupazioni rispetto alla situazione in Libia: il Partito Democratico è impegnato in prima fila, perché conosce la situazione sul territorio, conosce la situazione drammatica dei campi di detenzione dove vengono calpestati i più elementari diritti umani, ed è impegnato a garantire l'aumento dei corridoi umanitari, la modifica del Memorandum d'intesa con i libici. Ma allo stesso tempo ha la consapevolezza e la certezza che lasciare al proprio destino la Libia sarebbe condannare quelle persone a un destino sicuro, in maniera analoga a quanto sta accadendo in Afghanistan. *(Applausi)*. Non ci possiamo permettere una Somalia alle porte di casa. Allora dobbiamo affrontare quelle contraddizioni, sporcarci le mani. È questo che fa la politica: affrontare i nodi, provare a risolvere le questioni che

riguardano i campi di detenzione, aiutare il dialogo politico. Come possiamo aiutare il dialogo politico, per far sì che questo Governo di transizione debole arrivi alla fine e alle elezioni del 24 dicembre? Lo facciamo ritirandoci, o lo facciamo stando dentro quelle contraddizioni, affrontandole, certo attirandoci anche alcune critiche? Proviamo a farlo e lo facciamo con gradualità.

Abbiamo convinto gli altri Paesi europei con noi a investire finalmente nell'operazione Irini, a dargli i poteri e le attribuzioni, e a far sì che dall'anno prossimo potranno fare loro direttamente la formazione e l'addestramento della Guardia costiera libica, in modo tale che non ci sia solo l'Italia, che essendo a pochi chilometri dalle coste può subire l'influenza di quel Governo. Ma non è da sola l'Italia, perché sarà insieme agli altri Paesi europei, sarà insieme all'Alto rappresentante nel poter tutelare i diritti umani e chiedere un innalzamento degli *standard*. La stessa cosa può essere fatta sul territorio libico.

Noi abbiamo una grande ambizione: dare all'Europa - questa vuole essere la conclusione del mio intervento - una missione che è quella di costruire davvero la politica estera e di sicurezza comune, perché noi non possiamo affidarci solo agli Stati Uniti.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 19,10)

(*Segue* ALFIERI). Gli Stati Uniti ce lo dicono in maniera molto chiara. Sono molto pragmatici. Loro sono al nostro fianco se anche noi ci sporchiamo le mani, se dimostriamo di farci carico di un pezzo della sicurezza globale.

Non lo possiamo fare singolarmente. Lo abbiamo visto in Libia. Se in Libia si va ognuno per la propria parte - l'Italia, la Francia, la Germania - non otteniamo risultati. Noi, infatti, abbiamo scritto nella nostra Costituzione che non andiamo a fare la guerra e non mandiamo soldati, l'un contro l'altro armati, nelle guerre civili. Questa è una questione molto importante, perché noi siamo rispettosi di ciò che è scritto nella nostra Costituzione, ma non stiamo a guardare.

Quindi, la vera posta in gioco è quella di essere protagonisti come Europa; e lo si potrà fare solo se investiremo in una politica estera davvero comunitaria, in una politica di difesa davvero comunitaria. La Conferenza dell'Europa sarà un'occasione in questo senso. Una Europa unita può contare quanto la Turchia, la Russia e gli altri attori che giocano un ruolo importante in Libia.

Noi abbiamo investito in professionalità, in persone, in legami culturali in Libia: non perdiamo questa occasione. Chi scappa dai teatri difficili e complicati e non affronta le contraddizioni di quei territori ha solo da perdere e rischia di lasciare da sole quelle persone. Tra il velleitarismo e la *Realpolitik* cinica noi chiediamo di essere presenti in quel territorio con la tutela dei diritti umani, con la condivisione della responsabilità e con la serietà dell'impegno delle nostre donne e uomini delle Forze armate. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente,dico al senatore Alfieri che il mio non è l'intervento delle anime belle, ma pone e ha posto anche nella discussione in Commissione una serie di questioni che sono, a mio avviso, assolutamente fondamentali, proprio in nome di quella Costituzione, che noi richiamiamo e che ho sentito richiamare anche negli interventi che mi hanno preceduto.

Tutti noi siamo assolutamente convinti che il nostro Paese debba aiutare la transizione in Libia e che debba aiutare, col nuovo esecutivo di transizione, una stabilizzazione: non solo perché questo è l'interesse del nostro Paese, ma perché questo è l'unico modo per poter avere un'influenza vera all'interno dello scenario in Libia. Proprio per poter facilitare e sostenere una transizione verso una situazione di assetto più democratico, a maggior ragione il nostro Paese, proprio in nome di quei valori della Costituzione, deve compiere delle scelte ben precise.

Tornerò sulle questioni che riguardano tutto lo scenario del Mediterraneo, perché io condivido molto alcune preoccupazioni che sono state prima esposte. Io penso, però, che noi non possiamo più continuare a finanziare e sostenere operazioni delle istituzioni libiche: chiamate così in modo eufemistico, perché in realtà si tratta della Guardia costiera. Noi non possiamo più continuare a sostenere, come avvenuto in questi anni, delle operazioni che non sono operazioni di salvataggio, bensì una serie di violazioni sistematiche anche delle convenzioni internazionali.

Stiamo parlando, tra l'altro regolarmente, di respingimenti collettivi e sapete perfettamente che questi

sono vietati anche dalle convenzioni internazionali. Gli organismi hanno decretato, in modo molto chiaro, tra l'altro, che la Libia non è certamente un porto sicuro. Quindi, il ruolo che la Guardia costiera assume (e che noi, appunto, finanziamo) è evidentemente quello di continuare a riportare regolarmente queste persone all'interno dei centri di detenzione.

È un circolo vizioso, che noi finanziamo, perché noi finanziamo i centri di detenzione, per le spese sanitarie e per l'assistenza medica. Ma noi non abbiamo mai chiesto conto di come in realtà queste risorse, i nostri soldi, i soldi dei contribuenti italiani vengono spesi. Sappiamo invece con certezza, dai rapporti di Amnesty international e di Medici senza frontiere (anche questa organizzazione ha abbandonato), che vengono utilizzati per tutt'altro scopo, tant'è che la situazione sanitaria, delle violazioni dei diritti umani, delle violenze e delle torture che avvengono in questi centri di detenzione ormai è acclarata. Non è che possiamo far finta di non vedere; non possiamo più far finta di non vedere.

Il finanziamento arriva al paradosso che la motovedetta che abbiamo dato ai libici è quella che ha sparato; però tutti quanti a levare gli scudi contro i pescherecci italiani. Questa è la situazione. Nel conflitto per bande e per tribù che si è scatenato tra le milizie dopo la caduta di Gheddafi è avvenuto tutto questo; si sono intrecciati i rapporti tra criminalità e bande e quelli che attualmente fanno parte della guardia costiera sono in realtà strettamente legati ai trafficanti, se non essi stessi trafficanti di esseri umani. Questo è il punto. Qui non si tratta di essere noi le belle anime e gli altri quelli che si vogliono sporcare le mani, perché comunque devono aiutare le persone; qui si tratta di assumere delle decisioni e quindi di sospendere quella missione, altrimenti rischiamo continuamente, ogni giorno, di essere complici di una violazione sistematica dei diritti umani. Questo è il punto. E non è che mantenendo la missione così com'è facciamo bene, nel senso che riusciamo ad aiutare la transizione democratica e la stabilizzazione in Libia; è vero esattamente il contrario.

Aggiungo un'altra cosa: il *memorandum* non è mai arrivato in questa Aula. Lo voglio ricordare: è un trattato di fatto che non è mai stato ratificato dal Parlamento. Vorrei ricordare che due anni fa la ministra Lamorgese si era impegnata, anche nella commissione congiunta italo-libica, non solo a sorvegliare e a rivedere la missione, ma anche ad avere occhi molto attenti sui cosiddetti centri di accoglienza e di detenzione. Ogni anno viene reiterata la stessa promessa; quest'anno la promessa è che questa volta coinvolgeremo l'Europa. Ma non cambia; non è che, se non sarà solo l'Italia, ma sarà l'Europa a continuare a far finta di non vedere, le cose cambiano. Credo che questo non ce lo possiamo più permettere.

Per questo motivo noi chiediamo - l'abbiamo già chiesto, l'ha chiesto la collega Bonino e l'hanno chiesto altri colleghi - di votare separatamente la scheda n. 48. Lo dico al Presidente, che è molto attento. Su questo, con chiarezza, tutti i senatori di Liberi e Uguali-Ecosolidali voteranno contro, per i motivi che ho spiegato fino a questo momento. Ma potremmo entrare ancora di più nei particolari, perché abbiamo visto documenti, rapporti e immagini video di quello che succede. E io credo che un Paese come il nostro non possa fare questo. Diceva il collega Verducci che l'Italia deve tornare lì a fare l'Italia; e fare l'Italia significa essere noi i portatori dei nostri valori, della difesa dei diritti umani e non dire genericamente che ci preoccuperemo e che vedremo cosa accade nei centri di detenzione. Questa storia si è ripetuta continuamente a ogni rinnovo della missione e io credo che questo sia il modo vero per essere un grande Paese.

Dico anche un'altra cosa. Qualcuno si è lamentato del fatto che questa discussione è avvenuta in Aula, mentre altri per fortuna hanno ben visto questo fatto (e ringrazio il senatore Casini per averlo permesso). Noi abbiamo bisogno non solo di discutere tutte le missioni, ma di capire la vicenda dell'Afghanistan e tutte le altre questioni. Vi è la preoccupazione del Mediterraneo: dovunque guardiamo nel Mediterraneo (vogliamo fare l'elenco dei Paesi?) vi è una situazione molto complicata è difficile. Egli lo ha definito il cortile di casa ed effettivamente è l'area in cui dovremmo esplicare la nostra maggiore capacità e mettere in campo una politica intelligente, che per noi è fondamentale. Invece, cosa abbiamo fatto? Qui torno anche alla Libia: la verità è che alla fine noi e l'Europa ci siamo accontentati di aver potuto esternalizzare il controllo dei confini e dell'immigrazione, sbagliando tutto, perché poi non si controlla nulla - questi sono gli errori - senza la capacità di esprimere una *leadership*

su quello che sta accadendo in tutti questi Paesi. Si tratta di situazioni molto preoccupanti, che rischiano di consegnarci uno scenario non più certamente gestibile, oltre il conflitto, oltre quello che sta accadendo e chi sta cercando di giocare il proprio ruolo.

Sull'Afghanistan vorrei davvero fare fino in fondo una discussione sulle scelte che abbiamo fatto vent'anni fa e riflettere, una volta per tutte, su cosa significa pensare di esportare la democrazia. Questo è il risultato! Quella è stata, alla fine, un'operazione fallimentare e i risultati saranno tremendi per la popolazione. Quindi, per tutti questi motivi, come ho già detto, voteremo contro la scheda n. 48 e a favore delle altre missioni. *(Applausi)*.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, capisco davvero le perplessità espresse da alcuni colleghi e in particolare da coloro che sono intervenuti, come i senatori Verducci, Bonino, De Falco, Garavini e De Petris, così come conosco anche le perplessità di altri colleghi, che non hanno avuto modo di parlare. Francamente però arrivo soltanto a capirli, ma non condivido le loro perplessità e cercherò di argomentare questa mia non condivisione, insieme al voto favorevole, che già annuncio, alle due risoluzioni da parte del MoVimento 5 Stelle, partendo da una considerazione che credo sia condivisa da tutti in quest'Aula, ossia che in politica estera il concetto di vuoto non esiste. Il concetto di vuoto, in questo senso, è inteso come l'assenza di attori di rilievo negli scenari internazionali, perché qualsiasi assenza, soprattutto di un attore importante, viene immediatamente colmata con la presenza di un attore, magari di secondo piano.

In ciò che abbiamo detto nella lunga e articolata discussione odierna, tale esempio è già stato riportato a proposito della mancanza di un attore importante, come gli Stati Uniti d'America, durante la presidenza Trump (e si spera non anche durante la presidenza Biden) nello scenario mediorientale e nello scenario del Mediterraneo allargato. Si tratta di due contesti fondamentali per l'Italia, che, insieme ai nostri alleati, riteniamo centrali per la nostra sicurezza nazionale.

La mancanza di una presenza forte ha portato alla situazione che abbiamo visto negli ultimi otto o dieci anni, che è stata descritta da numerosi colleghi, compresa l'ultima collega intervenuta, la senatrice De Petris. Le missioni internazionali sono, per l'Italia, il principale strumento dell'esplicitazione della politica internazionale, intesa proprio con le caratteristiche che il nostro Paese ha sempre mantenuto all'interno degli scenari internazionali. Cito prima di tutto, tra tali caratteristiche, proprio quella di fare ogni cosa affinché non vengano lasciati dei vuoti negli scenari di prossimità e, soprattutto, negli scenari rilevanti per la sicurezza internazionale. La seconda caratteristica della politica internazionale italiana è quella di riuscire a operare, soprattutto nei contesti di crisi, con le caratteristiche proprie e particolari della nostra tradizione di politica estera.

Sono diverse le missioni internazionali di cui ci siamo occupati, ma prenderò a riferimento soltanto alcuni esempi.

Il primo esempio è proprio quello citato da molti colleghi, ovvero il rinnovo della missione di assistenza alla guardia costiera libica da parte del nostro Paese. Su questo si sono espressi in tanti ed io vorrei riprendere in parte le parole della senatrice Rauti, che ha detto a un certo punto che in Libia non ci vogliono e magari preferiscono altri e sarebbe preoccupante se questa preferenza fosse soprattutto per i turchi. Ebbene, senatrice, che non ci vogliano in Libia - secondo me - cozza con alcuni dati di fatto: il ministro Di Maio c'è stato negli ultimi mesi cinque volte; poi c'è stato il presidente del Consiglio Draghi; poi ci sono stati i ministri Lamorgese e Guerini e, quindi, non mi sembra che non ci vogliano. Se l'ansia di Fratelli d'Italia è di fare opposizione a tutti i costi, la facciano pure, ma non mi pare che sia questo il caso. *(Applausi)*.

Il ruolo della politica estera italiana è quello che io ricordavo e che mi piace ribadire ancora una volta, e cioè essere attori particolari come lo siamo in Libano. Come è stato ripetuto più volte, in Libano il contingente italiano è stimato da tutti, parla con i cristiani, con i cristiano-maroniti, con i drusi e con gli islamici; arriva a parlare con Hezbollah, considerata una formazione terroristica. Ma se non ci fosse il contingente italiano, immaginiamo per un momento che cosa succederebbe in quel teatro. Accadrebbe la stessa cosa che accadrebbe se l'Italia abbandonasse la missione a sostegno della guardia

costiera libica: qualcun altro andrebbe a colmare quel vuoto.

Non nego che in Libia ci siano fazioni che governano pezzi dell'apparato di sicurezza o delle forze militari, ma quello che è impossibile da realizzare oggi nel contesto che stiamo vivendo è abbandonare la Libia al proprio destino. Ed è quello appunto che non stanno facendo i nostri rappresentanti di Governo, utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione, prima fra tutti la politica dei vaccini. Dare la possibilità non solo alla Libia, ma anche alla Tunisia di avere dosi vaccinali che arrivano in dono dall'Italia è sicuramente un punto a sostegno della nostra presenza in Libia. Del resto, lo abbiamo visto: se non ci fosse questo tipo di politica, il vuoto sarebbe colmato da altri, così come ha fatto appunto la Turchia durante i mesi tristi e bui del conflitto tra le due fazioni di Tobruk e di Tripoli.

Soprattutto, ritengo che sia utile e importante partecipare alla missione nello Stretto di Hormuz, per la stessa logica con la quale negli anni 1987-1988, in pieno conflitto tra Iran e Iraq, il ministro degli esteri di allora, Giulio Andreotti, incontrava il ministro degli esteri della Repubblica islamica iraniana Ali Velayati più e più volte a Fiumicino. Lo ricordo, lo scrivevano i giornali italiani, ma me l'ha ricordato lo stesso Velayati, che ho incontrato nell'aprile del 2019, durante una missione ufficiale autorizzata dalla presidente Casellati in Iran, a testimonianza di quel modo particolare di fare politica estera italiana. E questo modo particolare è quello di essere presenti senza pregiudizi in tutti gli scenari e lo faceva Giulio Andreotti da Ministro degli esteri incontrando Velayati a Fiumicino. Velayati perdeva cinque ore prima di recarsi a New York all'Assemblea delle Nazioni Unite per scambiare con Andreotti impressioni - questo me l'ha raccontato Velayati - che l'Italia non poteva avere se non da un confronto diretto e ricevere dal Ministro degli esteri italiano impressioni che quella parte del mondo non avrebbe potuto ricevere direttamente. Poi naturalmente Andreotti riferiva agli alleati occidentali, come è giusto e doveroso che fosse. Tuttavia, contrariamente a quanto alcuni colleghi in quest'Aula hanno ribadito più volte, non c'era assolutamente una chiusura nei confronti del dialogo con un Paese che già allora era considerato pericoloso per la stabilità internazionale, tant'è che in quei mesi gli Stati Uniti bombardarono le piattaforme petrolifere proprio al largo dello Stretto di Hormuz e nello stesso tempo il nostro Paese dialogava con i rappresentanti politici della Repubblica islamica dell'Iran.

Questo è il modo italiano di fare politica estera e lo dobbiamo ribadire ancora una volta, perché io ritengo che oggi il nostro Paese debba essere saldamente ancorato nelle alleanze economiche e militari, saldamente parte del processo di riunificazione (in senso vero) dell'Unione europea, ma non deve perdere quelle caratteristiche che ne hanno fatto una media potenza che ha saputo dialogare nel tempo anche con chi non era vicino ai propri interessi nazionali.

Io credo che in questo momento, ribadendo il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle alle due proposte di risoluzione, vada sottolineata soprattutto la lunga e sana tradizione della politica estera italiana *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, ricordo che l'ordine del giorno sarà posto ai voti dopo le risoluzioni delle Commissione riunite 3a e 4a.

Ricordo altresì che le senatrici Bonino e De Petris hanno chiesto la votazione per parti separate, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento, della scheda n. 48 relativa al Documento XXIV, n. 48. C'è poi una richiesta del senatore De Falco che prevede la votazione per parti separate delle schede nn. 48, 18, 34 e 47, che verrebbe preclusa nel caso di approvazione della richiesta della senatrice Bonino.

Qualcuno è contrario? Senatore De Falco, è contrario?

DE FALCO *(Misto)*. Signor Presidente, ovviamente io non sono contrario al principio della votazione per parti separate, avendola chiesta io stesso.

PRESIDENTE. Tuttavia, è legittimamente contrario. Senatrice Rauti, c'è un senatore contrario e, quindi, dobbiamo mettere ai voti la richiesta.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, senza registrazione dei nomi, della proposta di votare per parti separate la scheda n. 48, avanzata dalle senatrici Bonino e De Petris.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Se le senatrici De Petris e Bonino sono d'accordo, voterei tutto il Documento XXIV, n. 48, ad

esclusione della scheda n. 48, dopodiché votiamo a parte la scheda n. 48.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del documento XXIV, n. 48, ad esclusione della scheda n. 48.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della scheda n. 48.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Risulta pertanto precluso l'ordine del giorno G2.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del documento XXIV, n. 49.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Sulla richiesta di riaprire i termini per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno sul disegno di legge n. 2329

PRESIDENTE. Senatore Ciriani e senatore Bruzzone, riferisco rispetto alla richiesta di riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.
Non credo si tratti di emendamenti in questo caso. Mentre, rispetto agli ordini del giorno, ricordo l'articolo 95, comma 2, del Regolamento del Senato che recita: «Gli ordini del giorno sono di regola presentati prima dell'inizio della discussione generale e possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa». Pertanto, da questo momento fino ad allora siete in tempo per presentare un ordine del giorno, anche se credo che anche in Commissione stiano cercando una via d'uscita in tal senso.
TONINELLI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONINELLI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per informare quest'Assemblea che Ugo de Carolis, neodesignato stamattina in un consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato, grazie a tutte le forze parlamentari intervenute in dissenso da una nomina completamente sbagliata di una persona vicino alla famiglia Benetton e Castellucci, che ha portato alla tragedia del ponte Morandi, ha ritirato la propria candidatura e si è dimesso di fatto. *(Applausi)*.
Si riapre la discussione e vorrei ringraziare tutti perché oggi il Parlamento è stato completamente vicino a Genova e a tutte le famiglie di coloro che sono morti nel disastro del ponte Morandi. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Senatore Toninelli, la ringrazio dell'informazione. Effettivamente, di solito si dice che gli ordini del giorno producono poco, mentre questa volta la minaccia dell'ordine del giorno ha prodotto tanto. *(Applausi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i cambiamenti climatici repentini, improvvisi e anomali stanno mettendo in ginocchio le coltivazioni agricole in molte parti del nostro Paese.
Il nostro territorio è segnato da continue, pesanti e violente grandinate, piogge torrenziali e vento forte che finora hanno mandato in fumo migliaia di ettari di colture e decimato - in alcuni casi dimezzato - la produzione agricola. La stima dei danni nella sola provincia di Cuneo ammonta a oltre 19 milioni di euro, tra produzioni e strutture, per un totale di 6.000 ettari di colture duramente colpite. A farne le spese sono soprattutto il mais, i cereali, la frutta, le verdure e la vite.
Il resoconto dei danni della grandine ha coinvolto molte zone - dal Saluzzese, al Monregalese, al Fossanese - e in interi territori, come nei Comuni di Vottignasco, Levaldigi e Villafalletto, sono stati necessari trattori con le pale per pulire le strade dalla grandine. È stata colpita anche una parte importante della città capoluogo.
Quello che più stupisce di questi fenomeni atmosferici è come colpiscano a macchia di leopardo: può succedere così che un campo riporti danni del 10 per cento e in quello successivo, a pochi chilometri

di distanza, superino addirittura il 50 per cento.
È un'estate, quella italiana, segnata fino ad ora a livello nazionale da ben 789 eventi estremi, tra bombe d'acqua, trombe d'aria, grandinate, temporali violenti lungo tutta la penisola. Sono praticamente triplicate le grandinate, con undici tempeste di ghiaccio al giorno dall'inizio dell'estate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Questa situazione ormai non può più essere trattata come una semplice emergenza, dal momento che si innesta su eventi ormai continui di vere e proprie bombe d'acqua rapide e violente. Per affrontare i danni causati dagli eventi estremi servono strumenti di gestione del rischio sempre più avanzati, di semplice accesso per le nostre imprese agricole, efficaci e con meno burocrazia, che prevedano risarcimenti immediati secondo tempistiche certe per aiutare i nostri agricoltori a risollevarsi.
Noi facciamo appello al Governo perché intervenga immediatamente attivando il Fondo di solidarietà nazionale e mettendo le risorse a disposizione della Regione. Una proposta da parte del nostro Gruppo potrebbe essere il rifinanziamento mirato dell'istituto della cambiale agraria di Ismea solo per chi ha subito danni fino a 50.000, a tasso zero per sette anni, con due anni di preammortamento. Questo potrebbe essere uno strumento immediato, già conosciuto e di facile accessibilità.
Diamo risposte immediate, poiché i nostri agricoltori non possono più aspettare. *(Applausi)*.
CASTIELLO *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTIELLO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, l'oggetto di questo mio molto sintetico intervento riguarda le condizioni a dir poco assai critiche dell'assistenza sanitaria nella vasta area del golfo di Policastro, a sud di Salerno. L'ospedale di Sapri, incardinato nella ASL Salerno 1, serve questo vasto territorio prestando assistenza sanitaria ai numerosi paesi che si affacciano sul golfo stesso. In questo periodo, sulla costiera cilentana è presente un milione circa di turisti. Queste presenze così ragguardevoli di turisti evidentemente portano a un aumento esponenziale della domanda di servizi e prestazioni sanitarie. Senonché le autorità regionali che dovrebbero provvedere a ciò - com'è noto, l'articolo 117 della Costituzione affida alla Regione la competenza per la materia dell'organizzazione sanitaria - sono evidentemente prese da tutt'altri pensieri. Si legge sulla stampa di oggi che il governatore De Luca è tutto preso da una legge elettorale *(Applausi)* che dovrebbe assicurargli praticamente il governatorato a vita: si parla di terzo e anche di quarto mandato.
Allora accade che l'ospedale di Sapri è al collasso. Si pensi che l'organico di diritto dei cardiologi, di circa dieci unità, è ridotto di fatto a quattro sanitari soltanto, i quali stanno conducendo attualmente turni orari di dodici-tredici ore al giorno. L'ospedale sta collassando. Lo stesso dicasi per chirurgia, ortopedia e pronto soccorso, che sono i settori più incandescenti nel periodo estivo a causa di incidenti, traumi e quant'altro.
Questa situazione molto grave non è di oggi, ma è diventata strutturale e cronica, e non è mai stato fatto nulla per risolvere i paurosi vuoti di organico.
Si dirà, ma se l'organizzazione sanitaria appartiene alla Regione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, com'è che, anziché devolverla, ne parliamo nell'Aula del Senato? *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Arrivo rapidamente alle conclusioni, signor Presidente, solo un minuto.
Oltre all'articolo 117 della Costituzione e prima dello stesso, c'è l'articolo 32, che definisce il diritto alla salute un diritto fondamentale della persona e interesse primario della collettività e ne affida la tutela - attenzione - alla Repubblica per cui, per giurisprudenza costante della Corte costituzionale, si intende lo Stato ordinamento, tutti i poteri dello Stato. Quindi, non è inappropriato che ne parliamo in questa sede. *(Applausi)*.
Concludo, signor Presidente, con una manifestazione di solidarietà per il Comune di Sapri, per i medici e gli infermieri che si stanno sacrificando fino allo stremo e per il Comitato di lotta permanente, che costituisce espressione diretta di quelle comunità, affinché la loro lotta possa raggiungere l'obiettivo prefisso, che è quello di risvegliare dal letargo le autorità sanitarie regionali. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Castiello.
Ha ragione nel sottolineare che si tratta di un diritto fondamentale, perché tante volte impropriamente

si parla di diritti fondamentali, mentre l'unico diritto che ha la qualifica di fondamentale, ai sensi dell' articolo 32 della Costituzione, è quello della salute.

MALLEGNI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, intervengo per pochi minuti, ma mi sembra essenziale perché in quest'Aula se ne è parlato francamente molto poco, mentre vorrei portare all'attenzione dell'Assemblea del Senato la vicenda Monte dei Paschi di Siena.

Sarò breve, con una cronistoria veramente lampo su una vicenda che sta suscitando grande preoccupazione sicuramente nella città di Siena e in Toscana, ma oggettivamente anche in Italia e sui mercati internazionali.

Nel 2018 il Partito Democratico candida nel collegio di Siena l'ex ministro Padoan, che viene eletto deputato della Repubblica. Qualche mese dopo - perché di questo si tratta - l'ex ministro e quindi deputato e, di lì a poco, ex deputato del Partito Democratico si dimette e diventa presidente di Unicredit. Nel momento in cui ciò si verifica, noi denunciamo l'accaduto, richiamando l'attenzione sul fatto che questi signori si sarebbero voluto prendere il Monte dei Paschi di Siena, già dilaniato da tutte le vicende legate all'esperienza della sinistra toscana e di quella di Siena.

Ebbene, di lì a poco Unicredit si lancia verso la banca, che nel frattempo aveva ottenuto 5,4 miliardi dallo Stato per non fallire; se ne chiede uno sconto fiscale per l'acquisizione. Insomma, l'obiettivo è portarsi a casa con due spiccioli la prima banca nata nel mondo, un punto di riferimento per tutti, per la Toscana e per la città di Siena.

Forza Italia è stata la prima a denunciare la questione, a livello sia locale che nazionale, e vogliamo ribadirlo anche nell'Aula del Senato. Noi non ci fermiamo: non consentiremo questo saccheggio, non consentiremo ancora una volta alla sinistra italiana, al Partito Democratico, di portarsi a casa una banca, come ebbe a dire Fassino a Consorte: «Ma abbiamo una banca?».

Detta roba, questa volta, non la consentiremo nella maniera più assoluta, nell'interesse dell'Italia, nell'interesse di Siena, della Toscana e di un mondo che ci guarda francamente sopraffatto da un fatto che soltanto, probabilmente, nel nostro Paese può accadere. *(Applausi)*.

MAUTONE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei stigmatizzare l'ennesimo episodio di violenza e di aggressione - in questo caso per fortuna solo verbale - subìto dal personale sanitario medico e infermieristico, avvenuta a Napoli, nella zona dei Quartieri Spagnoli; oggetto delle minacce verbali è stato il personale del 118, presente su un'autoambulanza impegnata nel primo soccorso. Ebbene, due giovani in *scooter* hanno affiancato il mezzo di soccorso, sferrando pugni e calci al veicolo, apostrofando gli operatori a bordo dello stesso con offese verbali, epiteti e minacce, con un linguaggio aggressivo e volgare. «Se passi di qua devi chiudere queste luci»: questa è la fase imperiosa e minacciosa pronunciata, quasi ad affermare il loro personale potere di concedere o meno il permesso di attraversare quel territorio, quasi fosse il loro territorio, probabilmente perché i lampeggianti dell'autoambulanza si potevano confondere con quelli della polizia.

Questo è solo l'ultimo episodio in ordine di tempo, ma certamente non resterà tale, di aggressione subìta dai medici e dal personale sanitario del 118, ma in generale di tutta l'area dell'emergenza, compresi i pronto soccorso ospedalieri e le guardie mediche, che sono ripetutamente oggetto di aggressioni e sottoposti a enormi stress psicofisici, ancor di più in questo periodo di emergenza pandemica. Questa situazione è anche legata a una cattiva organizzazione, particolarmente sentita in alcuni territori dell'area dell'emergenza territoriale, che necessita di una completa e attenta riorganizzazione.

La collega, senatrice Castellone, a tal proposito ha presentato un disegno di legge che, con il contributo di tutta la Commissione sanità, pur nelle differenti sensibilità e posizioni politiche presenti, dovrà necessariamente portare a una riforma del 118 e più in generale della rete dell'emergenza-urgenza, non più procrastinabile.

Non basta chiamare semplicemente a parole "eroi" i medici e gli operatori sanitari che operano con

impegno ed abnegazione tutti i giorni, rispondendo alla domanda di emergenza salute, ma è indispensabile riconoscerne il ruolo fondamentale e imprescindibile nel nostro sistema di emergenza e di assistenza sanitaria. *(Applausi)*.

CORRADO *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADO *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Signor Presidente, colleghi, nel film «Totòtruffa '62», a tutti noto, il cavaliere Antonio Trevi, asserito discendente dei proprietari dell'omonima fontana, intavola con l'oriundo-americano Decio Cavallo una spassosissima trattativa per l'acquisto della fontana del Bernini. Il prezzo pattuito è 10 milioni, ma la caparra che Decio Cavallo verserà, grazie anche all'intervento del cavaliere Scamorza, Nino Taranto, presunto concorrente nella compravendita, ammonta a 500.000 lire, cifra all'epoca considerevole. È così che il povero Decio Cavallo non solo ci rimette mezzo milione, ma sarà portato via con la forza dai sanitari che lo credono matto, perché si proclama proprietario della Fontana di Trevi. L'intero film, articolato in più episodi, è un inno all'italianissima arte di arrangiarsi, messa in atto dai furbi a spese degli ingenui, esasperata volutamente fino al paradosso. Questa truffa in particolare, però, è rimasta celebre anche perché coinvolge uno dei monumenti simbolo di Roma; anzi, se escludiamo la Basilica di San Pietro, forse il monumento per eccellenza dopo il Colosseo.

Sessant'anni fa Castellano e Pipolo, gli autori del soggetto, non osarono immaginare che Totò e Nino Taranto potessero addirittura vendere il Colosseo; ma, se avessero potuto assistere, il 28 agosto scorso, alla sceneggiata allestita per il G20 Cultura nell'arena dell'Anfiteatro Flavio, si sarebbero inchinati davanti a uno sceneggiatore e regista, l'onorevole ministro Franceschini, che, grazie a un talento naturale per il comico, anzi per il farsesco, ha osato l'impensabile: esibire e vendere il Colosseo ai venti grandi sprovveduti della terra. Dopo non li hanno portati via per il TSO, per cui probabilmente ignorano tutt'ora di essere i Decio Cavallo di turno, oggetto di una truffa clamorosa, ordita appunto dal Ministro della cultura, che si è fatto passare per il proprietario del monumento, anche grazie alla spalla comica offertagli dal Presidente del Consiglio.

In Costituzione il patrimonio culturale appartiene al popolo a titolo di sovranità, non certo al vertice politico come strumento di promozione personale, né alla pubblica amministrazione, che tuttavia l'ha in consegna per conto dei cittadini per realizzare il mandato costituzionale prioritario di tutelarlo e conservarlo; quello che dovrebbero fare gli archeologi, gli inutili esperti che Draghi ha sconfessato nell'ignobile siparietto finale con Franceschini.

Si tutela e si conserva un monumento, non per esibirlo come sfondo nelle foto ufficiali né per farne una macchina da soldi da regalare agli speculatori, ma perché esso va conosciuto e compreso da tutti; perché appartiene alla storia e dunque ha il compito di ammonire (*monumentum* vale ammonimento); perché deve favorire lo sviluppo morale e spirituale degli individui affinché siano più consapevoli e attivi anche come cittadini.

Non è di poco conto quello che è successo il 28 luglio e le dimissioni dei due disonorevoli sarebbero state richieste da tutte le forze politiche in un Paese sano. Aggiungo, signor Presidente, che da stamane il Parco del Colosseo pubblicizza l'ingresso a pagamento per i cittadini proprietari dell'area monumentale che vogliano all'alba praticare attività fisica entro i confini dell'istituto. Siamo alla prostituzione di Stato. I romani pagheranno per accedere a uno spazio che è già loro, che si mantiene anche con le loro tasse e che già pagano, al pari degli altri visitatori, per entrare nell'anfiteatro: 12 euro di base più 2 di prenotazione obbligatoria più 4 di mostra obbligatoria. Presto pagheranno, pagheremo, per poterlo fissare senza distogliere lo sguardo. *(Applausi)*.

DAL MAS *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAL MAS *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, *in primis* la ringrazio della cortesia di avere ammesso il mio intervento. In realtà, io intervengo per un fatto importante che riguarda un nostro connazionale, un diplomatico, un friulano un uomo della mia terra, che è stato per oltre vent'anni all'ONU.

Ambasciatore, Vice Segretario Generale dell'ONU, ha contribuito alla liberazione di diversi ostaggi ed è stato definito un soldato disarmato della democrazia nel mondo. Oggi Giandomenico Picco, friulano,

figlio di un farmacista e di una casalinga, si trova negli Stati Uniti, affetto da una grave forma di Alzheimer.

Noi riteniamo, sulla base di informazioni di amici, che non abbia le sufficienti cure. Noi riteniamo che il nostro Paese debba intervenire. In questo senso la comunità friulana si è mossa. Si è mosso il Presidente del Consiglio regionale e si sono mosse diverse personalità. Noi vogliamo riportarlo in Friuli, dove gli assicureremo le cure necessarie.

Noi riteniamo che egli meriti quel riconoscimento che si chiama legge Bacchelli, che viene concesso ai cittadini italiani illustri. Giandomenico Picco è un italiano illustre, purtroppo oggi infermo e intrappolato nella sua situazione. Io confido nella sensibilità del Governo e nella sensibilità del Parlamento affinché si trovino le forme, i mezzi e i modi necessari per assicurare a Giandomenico un ritorno in patria decoroso e dignitoso. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 5 agosto 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 5 agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,58)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (**2308**)

ARTICOLI DA 1 A 7

_____

N.B. Per gli articoli da 1 a 7 del disegno di legge n. 2308, tutti approvati, si rinvia al seguente *link*:
Articoli da 1 a 7 (in formato PDF)

Per gli Allegati 1 e 2 di cui all'articolo 5, si rinvia all'Atto Senato 2308 (pagg. 65-69).

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (**2309**)

_____

N.B. Per le Tabelle dei singoli stati di previsione, gli Elenchi e gli Allegati, si rinvia all'Atto Senato 2309 (pagg. 39-158).

ARTICOLO 1

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni generali)

1. Nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei Ministeri, approvati con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono introdotte, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

EMENDAMENTI

1.Tab.2.1

La Relatrice

Approvato

Alla tabella 8 - Stato di previsione del Ministero dell'interno*, apportare le seguenti variazioni:*

a) Missione 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma 10* - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali, *azione 4* - Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali

2021:

CP: + 744.000,00

CS: + 744.000,00

b) Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza, *programma 8* - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, *azione 7* - Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie

2021:

CP: + 56.000,00

CS: + 56.000,00

Conseguentemente alla tabella 2 - stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

Missione 33 - Fondi da ripartire, *programma 1* - Fondi da assegnare, *azione 1* - Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale

2021:

CP: - 800.000,00

CS: - 800.000,00

1.Tab.2.2

La Relatrice

Approvato

Alla tabella 10 - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica, *programma 10* - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità - U.d.V. 1.4:

2021

CP: + 40.000,00

CS: + 40.000,00

Conseguentemente alla tabella 2 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

Missione 33 - Fondi da ripartire, *programma 1* - Fondi da assegnare - U.d.V 23.1:

2021

CP: - 40.000,00

CS: - 40.000,00

ARTICOLO 2

Art. 2.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. All'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 17.300 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 17.100 milioni di euro ».

DOCUMENTO

Risoluzione approvata dalle Commissioni riunite 3a e 4a, nella seduta del 21 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021 (**Doc. XXIV, n. 48**)

TESTO DELLA RISOLUZIONE

Approvata. Votata per parti separate

Le Commissioni riunite,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021 (*Doc.* XXVI, n. 4); preso atto delle comunicazioni rese, il 7 luglio 2021, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa presso le Commissioni congiunte affari esteri e difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

preso altresì atto degli elementi conoscitivi resi, il 7 e 8 luglio, presso le medesime Commissioni, dal Capo di Stato maggiore della Difesa, dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze (COI); da rappresentanti dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), di Medici senza frontiere, di *Amnesty International* e della Onlus *Action Aid*;

stigmatizzando il forte ritardo con cui la deliberazione è stata presentata alle Camere, limitando così l'esercizio delle funzioni parlamentari di controllo e di indirizzo politico, in particolare per quanto riguarda le missioni che vengono sospese o mutano radicalmente natura nel corso dell'anno, prima del passaggio parlamentare;

ritenendo che, anche a seguito delle criticità emerse durante i primi anni di applicazione, sarebbe opportuno valutare un intervento di adeguamento della legge quadro sulle missioni (legge 21 luglio 2016, n. 145);

considerata la richiesta di autorizzazione per la prosecuzione, nell'anno 2021, delle missioni in corso di cui alle schede da 1/2021 a 48/2021 e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui alle schede da 49/2021 a 53/2021;

preso atto degli orientamenti di politica estera e di difesa contenuti nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri, volti a proseguire, in ambito multilaterale e nel rispetto della legalità internazionale e del diritto umanitario, il contrasto alle minacce terroristiche, a garantire la sicurezza dell'area euro-mediterranea, a partecipare alle iniziative per la pace e la stabilità internazionale promosse in particolare dall'ONU, dall'Unione europea e dalla NATO;

ribadito che la partecipazione alle missioni internazionali rappresenta un elemento qualificante e una componente essenziale della politica estera e di sicurezza del nostro Paese, che, grazie anche alla professionalità del proprio personale impegnato, rafforza la posizione e il prestigio dell'Italia nella comunità internazionale;

apprezzato che l'impegno italiano sia prevalentemente incentrato nella regione del « Mediterraneo allargato », spazio geopolitico che ricomprende culture e società differenti ma strettamente interconnesse, caratterizzata da crisi e fenomeni di instabilità i cui effetti si riverberano, inevitabilmente, sull'Europa;

considerato l'elevato impatto strategico che le scelte nell'ambito delle procedure di autorizzazione o di diniego delle esportazioni dei materiali di armamento possono avere sulla partecipazione e avvio delle missioni internazionali e sulle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, con particolare riferimento alle ricadute politico-diplomatiche e di sicurezza;

per quanto riguarda le missioni in Europa, evidenziato che l'impegno più rilevante è costituito, anche per l'anno 2021, dalla partecipazione alla missione NATO nei Balcani;

per quanto riguarda le missioni in Asia:

apprezzato l'ulteriore rafforzamento dell'impegno italiano nell'ambito della missione UNIFIL in Libano, a guida italiana;

sottolineato che, nonostante la conclusione della missione *Resolute Support* in Afghanistan, l'Italia debba mantenere una presenza forte, nell'ambito di uno sforzo comune della comunità internazionale, per garantire il mantenimento dei progressi, in particolar modo con riguardo alla condizione femminile, realizzati finora anche grazie a un impegno gravoso da parte di tanti Paesi, dal punto di vista delle perdite di vite umane, prima ancora che dal punto di vista finanziario;

apprezzato il rafforzamento dell'impegno italiano nella lotta al terrorismo nel quadrante

iracheno, sia nell'ambito della Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh*, che, soprattutto, nella missione NATO, in cui l'Italia si appresta, nel prossimo anno, ad assumere importanti ruoli di comando;

per quanto riguarda le missioni in Africa:

sottolineata l'importanza dell'impegno italiano inteso a soste-nere con convinzione il processo di stabilizzazione in Libia, sia in chiave bilaterale che attraverso la partecipazione alle iniziative dell'ONU e dell'Unione europea; rilevato che l'uscita dalla Libia dei numerosi mercenari e miliziani stranieri, è condizione essenziale per i successivi passaggi verso una gestione unificata delle forze armate del Paese; considerato il ruolo importante dell'operazione EUNAVFOR Irini, a guida italiana; valutato positivamente il forte impulso dato dall'Italia a una revisione del mandato dell'operazione, nell'ottica di un rinnovato coinvolgimento concreto dell'Unione europea e degli Stati membri nell'addestramento delle autorità marittime libiche, al fine di rafforzarne le capacità; tenuto conto che la graduale attribuzione all'operazione Irini della funzione di formazione e addestramento delle unità navali libiche preposte al controllo dei confini marittimi sarà possibile una volta sottoscritto un *memorandum* tra l'operazione Irini e le autorità libiche, relativo alle attività di *training* nell'ambito del contrasto al traffico di esseri umani; tenuto conto che la missione bilaterale MIASIT, frutto della riconfigurazione della precedente operazione « Ippocrate », è finalizzata a fornire assistenza e supporto al Governo libico allo scopo di incrementare le capacità delle istituzioni locali, in armonia con le linee di intervento decise dalle Nazioni Unite, mediante supporto sanitario e umanitario, *security force assistance* e *stability policing*, nonché agevolando attività di formazione e addestramento sia in Italia che in Libia; impegna il Governo a verificare, dalla prossima programmazione, le condizioni per il superamento della missione di assistenza alle istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 48/2021), trasferendone le funzioni ad altre missioni, per consolidare il ruolo dell'Italia in Libia, razionalizzare la catena di comando e potenziare il coinvolgimento europeo;

apprezzato l'aumento dell'impegno italiano nel Sahel, regione strategica sia per il contrasto al terrorismo di impronta *jihadista* che per il controllo dei flussi di migrazione irregolare, in particolare attraverso la missione bilaterale in Niger, la partecipazione alle missioni dell'Unione europea e alla forza multinazionale TAKUBA;

considerate le decisioni assunte in sede europea con riferimento alla crisi in Mozambico, e alla costituenda missione EUTM nel Paese, cui anche l'Italia potrebbe dare il suo contributo;

considerata l'importanza delle operazioni di sicurezza marittima attive sulle coste africane, cui l'Italia contribuisce con l'impegno nell'operazione EUNAVFOR Atalanta al largo della Somalia (nel quadrante strategico del Corno d'Africa, dove opera anche la missione EUTM Somalia, a guida italiana) e la missione nazionale (ma inquadrata nel « caso pilota » della Presenza marittima coordinata dell'Unione europea) nel Golfo di Guinea;

sottolineando, con riferimento alla partecipazione alle iniziative NATO, il potenziamento dell' *Air Policing* per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza e quello relativo alla presenza italiana in Lettonia;

per quanto riguarda gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione:

rilevato che, anche per l'anno 2021, tali interventi sono incentrati soprattutto sull'area del Mediterraneo e sull'Africa, con una tipologia di azioni finalizzate a rafforzare la sicurezza e la stabilità regionali e a sostenere i Paesi maggiormente impegnati nella lotta al terrorismo e al contrasto dei traffici illegali e delle migrazioni irregolari;

considerato che la scheda 49 si riferisce a una serie d'interventi di cooperazione in Afghanistan, Burkina Faso, Eritrea, Etiopia, Iraq, Libia, Mali, Niger, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Tunisia, Yemen e, in relazione all'assistenza ai rifugiati, nei Paesi a essi limitrofi; tenuto conto che in tale ambito, in coincidenza con la Presidenza italiana del G20, la cooperazione italiana promuoverà diversi interventi volti al miglioramento delle opportunità lavorative a favore della popolazione locale e dei rifugiati, al sostegno della ricostruzione civile in Paesi in situazione di conflitto o post-conflitto, alla prevenzione, protezione e contrasto alla violenza sessuale sulle donne e

le bambine, nonché alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario; considerato che, nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, le organizzazioni della società civile italiana già coinvolte svolgono un ruolo strategico per il nostro Paese nel sostenere il sistema di rapporti costruiti con le comunità locali e la loro conoscenza della realtà locale;

tenuto conto che la scheda 50, nel prevedere interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione rafforzamento della sicurezza in Nord Africa e Medio Oriente, destina a tali fini una somma pari a 21.300.000 euro per l'anno 2021;

evidenziato che legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, all'articolo 1, indica tra le sue finalità il « prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche »;

appare necessario, nell'ambito delle schede 49 e 50, incrementare i relativi stanziamenti, al fine di coinvolgere la società civile nei processi di pace, anche includendo donne e giovani, alla luce delle Risoluzioni ONU 1325 e 2250 (su « Donne, pace e sicurezza » e su « Giovani, pace e sicurezza »);

rilevato che la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti impiegati nei teatri operativi è pari a 9.255 unità (con un aumento di 1.767 unità rispetto al 2020), e che la consistenza media è pari a 6.461 unità (con un aumento di 550 unità);

preso atto che l'onere finanziario complessivo della proroga, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica (comprese le obbligazioni esigibili nell'anno finanziario 2022), è di 1.630.641.214 euro, con un aumento di circa 200 milioni rispetto al 2020;

per le missioni gli incrementi più significativi, dal punto di vista finanziario, rispetto al 2020, riguardano, tra le altre, la partecipazione alla forza multinazionale TAKUBA (scheda 25/2021, + 33.302.707 euro); la partecipazione alla missione UNIFIL (scheda 8/2021, + 31.068.424 euro); la missione « Mare Sicuro » (scheda 34/2021, + 16.9976.847 euro); la partecipazione alla sorveglianza dello spazio aereo della NATO (scheda 40/2021, + 16.463.251 euro); la missione nel Golfo di Guinea (scheda 35/2021, + 13.495.292 euro); la partecipazione alla missione NATO in Iraq (scheda 13/2021, + 12.561.128 euro);

in forte crescita risulta anche il fabbisogno finanziario relativo al supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (scheda 42/2021, + 11 milioni di euro);

cresce anche l'impegno economico per gli interventi di cooperazione allo sviluppo, in particolare per quanto riguarda gli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda 50/2021, + 16.3 milioni di euro), gli interventi operativi di emergenza e sicurezza (scheda 53/2021, + 15 milioni) e le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda 49/2021, + 14 milioni);

il fabbisogno complessivo è ripartito tra il Ministero della difesa (con un impegno di poco più di 1 miliardo e 245 milioni); il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con un impegno di 343,8 milioni); la Presidenza del Consiglio dei ministri (26 milioni); il Ministero dell'economia e delle finanze (11,81 milioni) e il Ministero dell'interno (con 3,61 milioni);

si esprimono favorevolmente alla proroga, per l'anno in corso, delle seguenti missioni di cui alla Relazione analitica deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021:

1. *Joint Enterprise* nei Balcani (personale militare) (missione NATO - scheda 1/2021);
2. EULEX Kosovo (personale militare) (missione UE - scheda2/2021);
3. ALTHEA in Bosnia-Erzegovina (personale militare) (missione UE - scheda 3/2021);
4. *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* UNFICYP (personale militare) (missione ONU - scheda 4/2021);
5. *Sea Guardian* (personale militare) (missione NATO - scheda 5/2021);
6. EUNAVFOR MED Irini (personale militare) (missione UE -scheda 6/2021);
7. *Resolute Support Mission* in Afghanistan (missione NATO - scheda 7/2021);
8. *United Nations Interim Force in Lebanon* UNIFIL (personale militare) (missione ONU -

scheda 8/2021);

9. Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza libanesi (MIBIL) (personale militare) (scheda 9/2021);

10. Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi (MIADIT 9) (personale militare) (scheda 10/2021);

11. *European Union Border Assistance Mission in Rafah* - EUBAM *Rafah* (personale militare) (missione UE - scheda 11/2021);

12. Partecipazione alla Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* (personale militare) (scheda 12/2021);

13. *NATO Mission in Iraq* - NM-I (personale militare) (missione NATO - scheda 13/2021);

14. *European Union Advisory Mission in support of security sector reform in Iraq* - EUAM *Iraq* (personale militare) (missione UE - scheda 14/2021);

15. *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* UNMOGIP (personale militare) (missione ONU - scheda 15/2021);

16. Impiego su basi bilaterali negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (personale militare) (scheda 16/ 2021);

17. *United Nations Support Mission in Libya* UNSMIL (personale militare) (missione ONU - scheda 17/2021);

18. Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (personale militare) (scheda 18/2021);

19. Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (CCPCO) (personale militare) (scheda 19/2021);

20. *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* MINUSMA (personale militare) (missione ONU - scheda 20/2021);

21. EUTM Mali (personale militare) (missione UE - scheda21/2021);

22. EUCAP Sahel Mali (personale militare) (missione UE -scheda 22/2021);

23. EUCAP Sahel Niger (personale militare) (missione UE -scheda 23/2021);

24. Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger(personale militare) (scheda 24/2021);

25. *Task Force* TAKUBA nel Sahel (personale militare) (missione multinazionale - scheda 25/2021);

26. *United Nations Mission for the referendum in Western Sahara* - MINURSO (personale militare) (missione ONU - scheda 26/2021);

27. *Multinational Force and Observers* in Egitto MFO (personale militare) (missione multinazionale - scheda 27/2021);

28. EUTM Repubblica Centroafricana (personale militare) (Missione UE - scheda 28/2021);

29. EUNAVFOR ATALANTA (personale militare) (missione UE- scheda 29/2021);

30. EUTM Somalia (personale militare) (missione UE - scheda30/2021);

31. EUCAP Somalia (personale militare) (missione UE - scheda31/2021);

32. Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e funzionari yemeniti (personale militare) (scheda 32/2020);

33. Impiego di personale militare presso la base nazionale nella Repubblica di Gibuti (scheda 33/2021);

34. Potenziamento del dispositivo aeronavale nazionale di sorveglianza e di sicurezza nel Mediterraneo centrale (operazione Mare Sicuro), comprensivo del supporto alla Marina libica richiesto dal Consiglio presidenziale - Governo di accordo nazionale libico (GNA) (personale militare) (scheda 34/2021);

35. Dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel

Golfo di Guinea (personale militare) (scheda 35/2021);

36. Partecipazione al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (personale militare) (scheda 36/2021);

37. Partecipazione al dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (personale militare) (scheda 37/2021);

38. Partecipazione al potenziamento del dispositivo NATO in Lettonia *Enhanced Forward Presence* (personale militare) (scheda 38/2021);

39. Partecipazione alla *Implementation of Enhancement of the Framework for the South* della NATO nelle regioni lungo il Fianco Sud dell'Alleanza (personale militare) (scheda 39/2021);

40. Partecipazione al dispositivo NATO *Air Policing* per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (personale militare) (scheda 40/2021);

41. Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate per l'anno 2020 (scheda 41/2021);

42. Supporto info-operativo dell'AISE a protezione del personale impiegato nelle missioni e le attività di cooperazione con le forze di sicurezza locali (scheda 42/2021);

43. *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* - EULEX *Kosovo* (missione UE - scheda 43/2021);

44. *United Nations Mission in Kosovo* - UNMIK (missione ONU - scheda 44/2021);

45. Missione bilaterale di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (scheda 45/2021);

46. *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* - EUPOL COPPS (missione UE - scheda 46/2021);

47. *European Union Border Assistance Mission in Libya* - EUBAM LIBYA (missione UE - scheda 47/2021);

48. Missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 48/2021);

si esprimono altresì favorevolmente alla prosecuzione, per l'anno 2021, dei seguenti interventi di cooperazione e sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione:

1. Interventi di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda 49/2021);

2. Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda 50/2021);

3. Iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda 51/2021);

4. Contributo a sostegno delle Forze di sicurezza e difesa afghane(scheda 52/2021);

5. Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda53/2021).

DOCUMENTO

Risoluzione adottata dalle Commissioni riunite 3a e 4a, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in corso e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, adottata il 17 giugno 2021 (**Doc. XXIV, n. 49**)

TESTO DELLA RISOLUZIONE

Approvata

Le Commissioni riunite**,**

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla prosecuzione delle missioni internazionali e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali, adottata il 17 giugno 2021 (Doc. XXV, n. 4);

preso atto delle comunicazioni rese, il 7 luglio 2021, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa presso le Commissioni congiunte affari esteri e difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

preso atto degli elementi conoscitivi resi, presso le medesime Commissioni, dal Capo di Stato maggiore della Difesa, dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze (COI), da

rappresentanti dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), di Medici senza frontiere, di *Amnesty International* e della Onlus *Action Aid*;

stigmatizzando il forte ritardo con cui la deliberazione è stata presentata alle Camere, limitando così l'esercizio delle funzioni parlamentari di controllo e di indirizzo politico,

considerato che la deliberazione concerne la partecipazione italiana a sei nuovi impegni operativi, e cioè:

la partecipazione di personale militare alla missione di assistenza delle Nazioni Unite UNSOM in Somalia (*United Nations Assistance Mission* - UNSOM), finalizzata a sostenere il processo di pace e riconciliazione, a fornire supporto in materia di *peace-building* e *state-building*, ad assistere il governo somalo nel coordinamento degli aiuti internazionali, a promuovere il rispetto dei diritti umani (in particolare di donne e bambini) e a rafforzare le istituzioni giudiziarie somale, con l'impiego di una unità di personale militare, per un fabbisogno finanziario programmato di 156.391 euro;

l'impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz, nell'ambito dell'iniziativa multinazionale europea *European-Led Mission Awareness Strait of Hormuz* (EMASOH), volta a salvaguardare la libertà di navigazione e la sicurezza delle navi che transitano nell'area, con l'impiego 193 unità di personale militare, di una unità navale e di 2 mezzi aerei, per un onere finanziario di 9.032.736 euro (di cui 2 milioni esigibili nell'anno 2022);

il riconoscimento, quale operazione finalizzata a eccezionali interventi umanitari (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145), dell'operazione « Emergenza Cedri », in Libano, svoltasi tra il 15 agosto e il 21 novembre 2020, con la finalità di assistere le autorità locali nell'emergenza prodotta dall'esplosione nel porto di Beirut del 4 agosto 2020, con l'impiego massimo di 404 unità di personale militare, per un onere di 4.078.794 euro;

la partecipazione di un magistrato alla missione dell'Unione europea *European Union Border Assistance Mission in Libya* (*EUBAM LIBYA*), che ha la finalità assistere le autorità libiche nella creazione di strutture statali di sicurezza, con particolare riguardo alla gestione delle frontiere, all'applicazione della legge e al contrasto alle organizzazioni coinvolte nel traffico di migranti e nel terrorismo, con una spesa di 82.344 euro;

la partecipazione di un ufficiale della Guardia di finanza alla stessa missione *EUBAM LIBYA*, con una spesa di 115.285 euro;

la partecipazione di un magistrato alla missione dell'Unione europea *European Union Advisory Mission Ukraine* (*EUAM Ukraine*), che ha la finalità di assistere le autorità ucraine nella riforma del sistema giudiziario, nel rafforzamento dello Stato di diritto e nel contrasto alla criminalità, con un impegno finanziario di 43.835 euro.

considerato che il fabbisogno finanziario complessivo per la partecipazione a questi nuovi impegni, per l'anno 2021, è pari complessivamente a 13.509.385 euro;

ritenuto che le nuove missioni rispondono agli interessi strategici nazionali di sicurezza, anche di carattere energetico, in aree geografiche di immediata prossimità e con riferimento ad ambiti securitari di assoluto rilievo per l'Italia;

si esprimono favorevolmente all'autorizzazione, per l'anno in corso, della partecipazione italiana alle seguenti missioni e impegni operativi, di cui alla deliberazione in titolo:

1. Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (*United Nations Assistance Mission - UNSOM*) (scheda 31-bis/2021);

2. Dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz, nell'ambito dell'iniziativa multinazionale europea *European-Led Mission Awareness Strait of Hormuz - EMASOH* (scheda 35-*bis*/2021);

3. Operazione di supporto umanitario in Libano « Emergenza Cedri » (scheda 9-*bis*/2021);

4. Partecipazione di un magistrato alla missione dell'Unione europea *European Union Border Assistance Mission in Libya - EUBAM LIBYA* (scheda 47-*bis*/2021);

5. Partecipazione di un ufficiale della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea

European Union Border Assistance Mission in Libya - EUBAM LIBYA (scheda 47-*ter*/2021);

6. Partecipazione di un magistrato alla missione dell'Unione europea *European Union Advisory Mission Ukraine - EUAM Ukraine* (scheda 43-*bis*/2021).

ORDINE DEL GIORNO

G2

De Petris, Bonino, Verducci, Errani, Grasso, Marilotti, Buccarella, Nugnes, Ruotolo, Laforgia, La Mura, Granato, Mantero, Angrisani, Corrado, Fattori

Precluso

II Senato,

discusse le risoluzioni delle Commissioni 3a (Affari esteri, emigrazione) e 4a (Difesa) all'Assemblea sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, adottata il 17 giugno 2021 (*Doc*. XXV, n. 4), e sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021, deliberata il 17 giugno 2021 (*Doc*. XXVI, n. 4), adottate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145; richiamati gli approfondimenti istruttori svolti e le comunicazioni del Governo sull'andamento delle missioni internazionali autorizzate per il 2020 e sulla loro proroga per l'anno in corso, nonché sulle missioni da avviare nel 2021, nell'ambito dell'esame dei sopra citati provvedimenti davanti alle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,

premesso che:

in seguito all'avvento delle Primavere Arabe e alla caduta del regime di Gheddafi, nel 2011 la Libia è precipitata in una condizione di conflitto militare e grave instabilità politica che la comunità internazionale per quasi un decennio non è stata in grado di gestire;

gli scontri, susseguitisi negli anni tra le forze affiliate al GNA (*Government of National Agreement*) a sostegno dell'*ex* primo ministro Fayez al-Serraj, con base a Tripoli, e quelle dell'auto-proclamato LNA (*Libyan National Army*) del generale Khalifa Haftar con base a Tobruk, hanno peggiorato la situazione di insicurezza del Paese, politicamente frammentato e dilaniato da un lungo conflitto civile;

durante il conflitto, le milizie, i gruppi armati e le forze di sicurezza in guerra fra loro hanno commesso gravi violazioni del diritto internazionale, compresi crimini di guerra e violazioni sistematiche dei diritti umani. Nei combattimenti sono state utilizzate armi trasferite illecitamente dai Paesi terzi che hanno sostenuto una delle due fazioni nonostante l'embargo totale stabilito dalle Nazioni Unite nel 2011;

dopo un lungo stallo, durante il quale sembrava azzerata ogni possibilità di considerare credibile un processo di stabilizzazione del Paese, il 23 ottobre 2020 a Ginevra è stato raggiunto un accordo per il cessate il fuoco tra LNA e GNA che ha permesso l'inizio ufficiale delle consultazioni politiche tra le parti libiche con l'inaugurazione del «*Libyan Political Dialogue Forum*»;

a marzo 2021 il *Forum*, che riunisce 75 rappresentanti dell'intero spettro sociale e politico libico, ha eletto Abdelhamid Dbeibah a capo del nuovo Esecutivo nazionale di transizione incaricato di traghettare il Paese alle elezioni previste per dicembre 2021;

i progressi ottenuti rappresentano ad oggi l'unica via percorribile per una transizione credibile verso la pace e la stabilità in Libia e per questo vanno tutelati e sostenuti. Tuttavia desta preoccupazione la battuta di arresto subita in questi giorni per il mancato accordo tra le parti sulla base costituzionale necessaria per le elezioni di dicembre, nonché la minaccia del generale Haftar di attaccare nuovamente Tripoli in caso di fallimento del processo;

in questo contesto gli accordi stipulati dall'Italia con il precedente Esecutivo guidato da al-Serraj e in generale le politiche migratorie dell'Unione europea hanno di fatto affidato alla Libia, in

una scelta più ampia di esternalizzazione delle frontiere, la gestione dei flussi migratori lungo la rotta del Mediterraneo centrale e quindi la frontiera meridionale dell'Unione. Questo si è tradotto purtroppo in una violazione continuata dei diritti fondamentali di coloro che hanno tentato e tentano di attraversarla;

la condizione di decine di migliaia di rifugiati, richiedenti asilo e migranti in Libia rimane infatti drammatica: esposti ad arresti arbitrari e rapimenti per mano delle milizie, sono regolarmente vittime di trafficanti di esseri umani e di abusi da parte di gruppi criminali collusi con le autorità. Il prolungarsi di questa situazione di instabilità ha determinato un peggioramento della condizione di vita delle persone migranti nel Paese esponendoli a rischi sempre maggiori;

nei centri di detenzione amministrati dalla direzione per la lotta alla migrazione illegale e nei tanti luoghi di reclusione non ufficiali i prigionieri vengono sottoposti a sfruttamento, minacce, lavoro forzato, tortura e altre violenze, inclusi stupri, spesso allo scopo di estorcere denaro alle famiglie in cambio del loro rilascio;

come sottolineato, fra gli altri, dal Rapporto 2020-21 di Amnesty International, le condizioni dei detenuti sono disumane, di sovraffollamento e mancanza di cibo, acqua e cure mediche. La situazione sanitaria nei centri di detenzione si è ulteriormente aggravata a causa della diffusione del Covid-19;

a Tripoli, le condizioni dei centri di detenzione sono degenerate a tal punto da costringere Medici Senza Frontiere ad annunciare la sospensione, a giugno 2021, delle loro operazioni di assistenza medico-umanitaria a causa dei rischi per il proprio personale e dei numerosi episodi di violenza subiti dai migranti prigionieri che si rivolgevano all'*équipe* di MSF;

nel maggio del 2020 il Segretario generale delle Nazioni Unite ha dichiarato esplicitamente una forte preoccupazione per la condizione di rifugiati e migranti non solo nelle prigioni clandestine dei trafficanti, ma anche «nelle strutture di detenzione sotto il controllo del Ministero dell'interno», e ha esortato gli Stati membri a rivedere le politiche a sostegno del ritorno dei rifugiati e migranti in quel Paese;

chi riesce a fuggire dai centri di detenzione non ha altra alternativa che tentare la fuga attraverso il mare verso le coste europee affidandosi alle reti di trafficanti, che spesso sono gli stessi che gestiscono i centri e che li liberano in cambio del pagamento di ingenti somme di denaro. Al momento, infatti, non esiste alcuna via di accesso legale al continente europeo;

gli stessi centri vengono regolarmente ripopolati grazie all'intercettazione in mare di migranti e rifugiati da parte della Guardia costiera libica, che opera nella zona di competenza SAR dichiarata autonomamente dalla Libia senza che sussistano i requisiti fondamentali previsti dalle convenzioni internazionali, a partire dall'esistenza di un POS (*Place of Safety*) dove far sbarcare le persone soccorse. L'ONU, la Commissione europea, il Consiglio d'Europa infatti hanno più volte dichiarato che la Libia non può in nessun caso essere considerato un porto sicuro;

secondo i dati riportati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), soltanto nei primi sei mesi del 2021 sono state intercettate quasi 15.000 persone nel Mediterraneo centrale. In tutto il 2020, secondo la stessa fonte, le intercettazioni sono state 11.821;

le operazioni della Guardia costiera libica non possono quindi essere considerate vere operazioni di SAR volte al salvataggio dei migranti e rifugiati in pericolo di naufragio. Al contrario, queste sono operazioni di intercettazione, spesso violente, come testimoniato da ultimo da un video ripreso dall'aereo di ricognizione della ONG Sea-Watch pochi giorni fa, nel quale la motovedetta libica Ras Jadir, donata dall'Italia nel 2017, viene ripresa mentre spara dei colpi su un barcone carico di persone tentando di speronarlo;

il Segretario generale dell'ONU l'anno scorso ha chiesto dunque di interrompere la cooperazione per la cattura dei migranti in mare esortando gli Stati membri «a rivedere le politiche a sostegno del ritorno di rifugiati e migranti in quel Paese». Nonostante tutto ciò, l'Italia, Malta e l'agenzia europea Frontex hanno intensificato il sostegno alla Guardia costiera libica a cui vengono

segnalati i barconi da intercettare anche all'interno di SAR europee;

già nel 2019, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa Dunja Mijatovic ha presentato 35 raccomandazioni agli Stati membri dell'organizzazione, e in particolare a quelli che sono anche membri della UE, affinché rispettino il giusto equilibrio tra il diritto di controllare i confini e il dovere di proteggere le vite e i diritti delle persone soccorse nel Mediterraneo. Una di queste chiedeva agli Stati membri dell'Unione europea di sospendere ogni collaborazione con la Libia finché non sarà provato che non siano violati i diritti umani delle persone sbarcate sulle sue coste;

il 5 aprile dello stesso anno il direttore generale dell'OIM António Vitorino ha dichiarato: «I migranti, compresi uomini, donne e bambini sono detenuti in condizioni spesso subumane», osservando che «la Libia non è un posto sicuro per rimpatriare i migranti che hanno tentato e fallito il raggiungimento dell'Europa»;

le violazioni organizzate e continuate da parte delle autorità libiche sono ora oggetto di un'indagine della Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità;

alla luce di queste considerazioni qualsiasi azione volta a riportare le persone salvate in mare in Libia quindi si configura come respingimento verso un luogo non sicuro in violazione delle Convenzioni e del diritto internazionale. Va ricordato infatti che l'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione), prevede che «Le espulsioni collettive sono vietate» e «Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti»;

lo stesso principio di non respingimento è sancito dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, integrato dall'articolo 3 della Convenzione ONU contro la tortura, quindi richiamato dai Regolamenti europei n. 656/2014 e 1624/2016, che impedisce di respingere una persona verso uno Stato dove la sua vita sarebbe in pericolo o dove essa rischi di essere sottoposta a tortura o altro trattamento inumano o degradante. Questo divieto è stato interpretato dalla Corte europea dei diritti umani come applicabile anche ai casi di respingimento in alto mare. È quindi evidente come respingere una nave con persone soccorse verso un territorio dove queste persone potrebbero subire una violazione di diritti fondamentali costituisce un atto illecito;

il Regolamento di Frontex n. 656/2014 definisce il *Place of Safety* come il «... luogo in cui si ritiene che le operazioni di soccorso debbano concludersi e in cui la sicurezza per la vita dei sopravvissuti non è minacciata, dove possono essere soddisfatte le necessità umane di base e possono essere definite le modalità di trasporto dei sopravvissuti verso la destinazione successiva o finale tenendo conto della protezione dei loro diritti fondamentali nel rispetto del principio di non respingimento...»;

quando le autorità italiane sollecitano la responsabilità SAR «libica», con riferimento alle persone che, trovandosi a bordo di gommoni in acque internazionali, sono state segnalate per prima alle autorità italiane, e dunque ricadono già sotto la giurisdizione italiana, indipendentemente dallo Stato di bandiera dei mezzi civili o militari che vengono coinvolti nel soccorso, realizzano a tutti gli effetti una consegna (*rendition*) di quelle stesse persone alle autorità di un Paese che non garantisce un luogo di sbarco sicuro, che non aderisce alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati, nel quale sono note le collusioni tra autorità statali e trafficanti, e che, non da ultimo, si trova in una fase di instabilità politica e di grave violazione dei diritti umani anche ai danni della popolazione libica;

la collaborazione con il centro di coordinamento libico (JRCC) contraddice quindi le norme internazionali in materia di diritti umani e diritto dei rifugiati, innanzitutto perché i migranti corrono il pericolo di essere sottoposti a tortura e a trattamenti inumani e degradanti in Libia, come descritto sopra, e in secondo luogo perché le stesse autorità libiche potrebbero respingere i migranti verso i loro Stati di origine, dove potrebbero nuovamente essere sottoposti a tortura, trattamenti inumani e degradanti e persecuzioni, in violazione alle norme sulla tutela dei diritti umani e dei diritti dei rifugiati;

a ulteriore riprova dell'estrema pericolosità della rotta centrale del Mediterraneo laddove sorvegliata esclusivamente dalle autorità libiche, anche quest' anno si conferma la tendenza di brusca crescita del tasso di mortalità evidenziata dall'UNHCR. Nella prima metà del 2021, infatti, il numero di persone morte nel Mediterraneo centrale è triplicato rispetto all'anno precedente;

ciononostante, l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea hanno di fatto ritirato tutti gli assetti governativi di salvataggio in mare e hanno continuato a fornire supporto alla Guardia costiera e ad altre autorità libiche preposte al contenimento dei flussi migratori in uscita dal Paese;

questo avviene anche tramite la donazione di motovedette d'altura, come nel caso della Ras Jack menzionata sopra e della Ubari-660, che a maggio 2021 ha aperto il fuoco contro i pescherecci italiani Artemide e Aliseo;

per questo motivo è possibile sostenere che il Governo italiano, continuando a finanziare e supportare il sistema d'intercettazione della Guardia costiera libica e di fatto anche quello di detenzione dei rifugiati e migranti, si renderebbe corresponsabile delle violenze, delle torture e delle sistematiche violazioni dei diritti descritte finora, oltre che di azioni di respingimento illegali in violazione di tutte le convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani;

inoltre, diversi *report* di organizzazioni non governative e numerose inchieste giornalistiche testimoniano come siano spesso le stesse milizie ed in particolare quelle delle città costiere a gestire sia i traffici di esseri umani che le attività di intercettazione della Guardia costiera. In particolare in un rapporto del Segretario generale dell'ONU al Consiglio di sicurezza dell'anno scorso viene segnalato un alto rischio di infiltrazione e di legami tra il personale della Guardia costiera libica e le milizie che gestiscono il traffico di esseri umani;

un caso emblematico in questo senso è quello di Abdurahman al-Milad, detto al-Bija, noto trafficante di esseri umani il cui ruolo è stato minuziosamente raccontato dal quotidiano Avvenire e in particolare dai giornalisti italiani Nello Scavo e Nancy Porsia, finiti sotto scorta nel nostro Paese per le minacce ricevute in seguito alle loro inchieste. Al-Bija è stato contemporaneamente a capo delle milizie di Zawiya, a supporto del Governo di Al Serraj a difesa di Tripoli, e della Guardia costiera Ovest a controllo dell'area da Tripoli a Zuwara, uno dei principali punti di partenza per le coste europee. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, gli uomini di Bija sono responsabili di violenze inaudite, stupri, estorsioni, torture, omicidi e vendita di esseri umani come schiavi;

in un documento a disposizione della procura presso la Corte penale internazionale in Olanda riportato da Avvenire si legge che alcuni dei suoi uomini avrebbero beneficiato del programma UE di addestramento e che le sue forze erano state destinatarie di una delle navi fornite dall'Italia. Si ricorda a tal proposito che Bija è stato ricevuto e accolto in Italia come esponente della *Libyan Coast Guard* e con tale ruolo ha partecipato ad incontri ufficiali;

a seguito delle accuse di crimini contro l'umanità avanzate dalla Corte dell'Aja, Bija è stato arrestato a Tripoli; inoltre l'ONU e l'Unione europea hanno disposto diverse sanzioni a suo carico, prevedendo anche il congelamento dei beni (richiesta mai eseguita dalle autorità governative libiche). Il trafficante è stato scarcerato nell'arco di pochi mesi e da poco è stato promosso dalle autorità di Tripoli al grado di maggiore della Guardia costiera a Zawyah;

le milizie implicate nel traffico di esseri umani sono le stesse che, guidate da logiche tribali e di potere basato sul controllo di porzioni di territorio e delle attività economiche illegali a queste collegate, contribuiscono all'insicurezza e instabilità del Paese, minacciando il processo di transizione pacifica inaugurato a Ginevra. In considerazione di ciò, la prosecuzione della Missione di supporto alla Guardia costiera libica finanziando e rafforzando indirettamente tali milizie contribuisce ad indebolire il processo di stabilizzazione della Libia;

in termini di oneri finanziari, il Governo nella recente deliberazione del Consiglio dei ministri ha deciso di mantenere il proprio sostegno e di prorogare la Missione di supporto alla Guardia costiera libica incrementando il finanziamento da euro 10.050.160 a euro 10.479.140, per un totale di euro 32.6 milioni di euro dal 2017, anno della firma dell'accordo Italia-Libia. A questi vanno aggiunti i costi

sostenuti dai contribuenti italiani per le missioni navali nel Mediterraneo, nessuna delle quali ha compiti di ricerca e soccorso in mare: per l'anno 2021, euro 39.7 milioni destinati a EUNAVFOR MED Irini (scheda n. 6/2021), euro 46.7 milioni per la missione bilaterale di assistenza e supporto (scheda n. 18/2021) e euro 95.9 milioni per Mare Sicuro (scheda n. 34/2021) quest'ultima con un incremento delle risorse di oltre 15 milioni di euro senza alcuna variazione del personale e degli assetti coinvolti;

il fragile cessate il fuoco raggiunto ad ottobre scorso dovrebbe essere l'occasione per definire un piano di evacuazione, coordinato a livello europeo, di tutti i migranti e rifugiati detenuti arbitrariamente attraverso dei veri corridoi umanitari, proponendo inoltre un piano di riforme che metta fine alla loro detenzione obbligatoria e automatica. Ciò rappresenterebbe un investimento non solo più utile al miglioramento della condizione dei diritti umani nel Paese, ma anche della situazione socio-politica, oltre che un impegno sicuramente più coerente con l'articolo 10 della Costituzione italiana e con la Carta europea dei diritti dell'uomo;

alla luce di quanto fin qui esposto appare del tutto evidente l'urgenza di sospendere tutti gli accordi con la Libia in materia di controllo dei flussi migratori fino a quando non verranno ripristinate le condizioni minime di sicurezza e non vi siano garanzie sufficienti sul rispetto dei diritti umani. Continuare in questo contesto la collaborazione con delle pseudo istituzioni libiche preposte al controllo delle frontiere significherebbe renderci corresponsabili delle violenze che subiscono i migranti e i richiedenti asilo che vengono respinti grazie anche al contributo e al supporto logistico e al finanziamento, anche del Governo italiano, in luoghi di detenzione, di tortura che sono e sembrano sempre di più veri e propri campi di concentramento,

alla luce delle considerazioni che precedono, non si autorizza la proroga della missione bilaterale di assistenza alle istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (Scheda 48).

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2309 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo e il relativo emendamento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Integrazione alla relazione orale del senatore Pesco sul disegno di legge n. 2308

La relazione al rendiconto evidenzia come nel 2020 il fenomeno dei residui continua a rimanere su livelli considerevoli sia dal lato delle entrate, sia dal lato delle uscite.

In base ai dati forniti nella Relazione, il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2019 e precedenti indicava al 1° gennaio 2020 residui attivi presunti per un valore di 216.161 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 114.014 milioni di euro, al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti (752,5 milioni), con una eccedenza attiva pari a 102.147 milioni di euro (l'eccedenza attiva era negli ami precedenti di valore assai inferiore: 63.576 milioni di euro nel 2019, 66.171 milioni di euro nel 2018, 77.815 milioni nel 2017).

Nel corso dell'esercizio 2020, l'entità dei residui pregressi si è andata modificando - a seguito dell'attività di riaccertamento e di gestione in conto residui, nonché della perenzione - facendo registrare variazioni in diminuzione sia dal lato delle entrate (-55.364 milioni), sia dal lato delle uscite (-12.599 milioni).

Pertanto, per quanto concerne i residui attivi, rispetto allo *stock* iniziale proveniente dagli esercizi precedenti di 216.161 milioni, al 31 dicembre 2020 ne risultano accertati 160.797 milioni, di cui 31.582 milioni incassati e 128.092 milioni ancora da versare o riscuotere. A tali residui pregressi si

sono aggiunti, a seguito della gestione di competenza dell'esercizio 2020, circa 83.090 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui attivi al 31 dicembre 2020 pari a 211.182 milioni, con una diminuzione di 4.979 milioni rispetto all'esercizio precedente.

Per quanto riguarda i residui passivi complessivi, dei 114.014 milioni di residui presunti al 1° gennaio 2020 provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 101.416 milioni. Di questi, 31.582 milioni risultano pagati e 69.834 milioni ancora da pagare. A tali residui pregressi si sono aggiunti, a seguito della gestione di competenza, 127.083 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui passivi al 31 dicembre 2020 di 196.917 milioni.

I residui di nuova formazione sono complessivamente pari a 83.900 milioni, inferiori rispetto a quelli registrati nel precedente esercizio in cui sono risultati pari a 91.066 milioni, con un decremento del 7,9 per cento.

I residui passivi evidenziano, invece, un notevole aumento, rispetto al 2019, di 82.903 milioni (-18,8 per cento). Tale incremento è legato ai residui di nuova formazione, pari a 127.083 milioni contro i 37.624 milioni del 2019 (+89.459 milioni).

L'aumento nella consistenza dei residui passivi rispetto allo scorso esercizio è conseguenza dell'incremento di 13.424 milioni dei residui di parte corrente (+29,5 per cento rispetto al valore complessivo dei residui di parte corrente registrati nell'esercizio precedente) e dall'aumento di 69.516 milioni di quelli in conto capitale (+102,6 per cento).

Complessivamente, i residui di stanziamento alla fine del 2020 ammontano a 126.828 milioni e costituiscono il 64,4 per cento dei residui totali. I residui di stanziamento di parte corrente ammontano a 21.033 milioni (10,7 per cento del totale dei residui di stanziamento). I residui in conto capitale ammontano a 105.105 milioni (53,4 per cento del totale dei residui di stanziamento).

La gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti.

Anche in termini di cassa, i saldi registrano un peggioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2019.

Passando in rassegna i saldi della gestione di cassa al lordo delle regolazioni contabili, si osserva che nel 2020 il saldo netto da finanziare è risultato pari a 225,5 miliardi, con un peggioramento di circa 160 miliardi rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (-66,5 miliardi).

Il risparmio pubblico risulta pari a -131,5 miliardi, con un peggioramento di poco più di 100 miliardi rispetto al dato del 2019. Il risparmio pubblico, essendo negativo, indica la quota di spese correnti non coperta con entrate tributarie ed extratributarie.

Il ricorso al mercato si attesta nel 2020 su un valore di oltre -461,8 miliardi di euro, anch'esso in peggioramento (di oltre 175 miliardi) rispetto al 2019. La gestione di cassa ha dato luogo complessivamente a incassi per 893,1 miliardi e a pagamenti per 980,6 miliardi.

Rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2019 (804,5 miliardi di incassi e 830,3 miliardi di pagamenti), si registra sia un aumento degli incassi (+11 per cento) che dei pagamenti (+18,1 per cento).

Il conto generale del patrimonio comprende, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 196 del 2009):

a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento;

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2020, emerge un'eccedenza passiva di circa 2.215 miliardi, con un peggioramento di circa 299 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2019.

Si tratta di un risultato particolarmente elevato che non rispecchia il *trend* degli ultimi anni, considerato che nel 2019 sul 2018 il peggioramento è stato pari a 13 miliardi e nel 2018 sul 2017 il peggioramento è stato pari a 27,5 miliardi.

In termini percentuali, nel 2020 il peggioramento patrimoniale è stato pari a 15,6 per cento, il valore nettamente più alto dell'ultimo decennio.

Lo squilibrio patrimoniale passivo è dovuto a un incremento delle passività (+321, 3 miliardi) solo minimamente compensato dall'aumento delle attività (+22,0 miliardi). Il risultato denota una situazione patrimoniale in peggioramento rispetto all'anno 2019 c riconferma gli andamenti negativi

registrati negli anni dal 2004 in poi (con l'eccezione del 2009).
Il totale delle attività ammonta a circa 1.004 miliardi, con un aumento di 22 miliardi, incremento in miglioramento rispetto all'esercizio precedente, in cui invece si era registrato un incremento di 6 miliardi.
Rispetto alla chiusura dell'esercizio 2019, l'entità delle passività finanziarie ha registrato un incremento di 321,3 miliardi di euro, in notevole crescita rispetto all'incremento registrato nell'esercizio precedente, pari a 19 miliardi.
L'incremento delle passività è connesso ad un peggioramento della situazione debitoria a medio-lungo termine dello Stato per 138,3 miliardi di euro (con una notevole crescita dei buoni del tesoro poliennali per 124,9 miliardi) e della situazione debitoria a breve termine, nell'ambito della quale aumentano sia i debiti di tesoreria (+100,4 miliardi) sia i residui passivi (+82,9 miliardi di euro).
La Corte dei conti ha dichiarato regolare il rendiconto generale dello Stato per il 2020 con esclusione di alcuni capitoli.
Nello specifico la Corte dei conti ha escluso dalla dichiarazione di regolarità, nella decisione adottata nel giudizio di parificazione, sul versante delle entrate:
- i capitoli per i quali si sono riscontrate discordanze fra i dati esposti nel rendiconto e quelli riportati nei conti periodici delle amministrazioni, limitatamente alle poste dichiarate irregolari (Allegato 1 alla Decisione);
- i capitoli per i quali la riscossione in conto residui operata nell'esercizio presenta un valore pari a zero esposto in rendiconto, nonostante il dato calcolato risulti di valore negativo;
- somme rimaste da versare indicate nella voce "Altri centri di responsabilità riconducibili alle amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché delle poste riferite ai capitoli dichiarati non regolari nel "da versare competenza" e nel "da versare residui", per discordanze rilevate con i dati dei conti periodici;
- somme rimaste da riscuotere di pertinenza di amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze, esposte nella voce "Altri capitoli".
In relazione alle spese, sono stati nuovamente esclusi dalla dichiarazione di regolarità:
- i capitoli per i quali si riscontra la presenza di eccedenze di spesa, rispetto alle previsioni definitive di competenza, alla consistenza dei residui e alle autorizzazioni di cassa che non hanno trovato compensazione tra i capitoli della stessa unità di voto (allegato 5-*bis* annesso alla Decisione);
- i capitoli in ordine ai quali sono state evidenziate anomalie non sono pervenuti alla Corte dei conti, ovvero non sono stati registrati i decreti di accertamento dei residui (allegato 6 annesso alla Decisione).
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al *dossier* dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Integrazione all'intervento del senatore De Falco nella discussione dei Docc. XXIV, nn. 48 e 49

Presidente, colleghi, preliminarmente devo rilevare che la decisione della Presidenza di interpretare in maniera restrittiva l'articolo 50 comma 3 del Regolamento, non mettendo in discussione oltre alla relazione della maggioranza approvata dalle Commissione riunite e relativa al documento XXVI n. 4 anche la risoluzione firmata da me e da altri colleghi e presentata nelle Commissioni riunite, non è in accordo con il dettato del citato comma, che non parla affatto di risoluzioni approvate ma semplicemente di "risoluzioni".
Non dubito, Presidente, che si potranno, volendo, trovare precedenti che confermino la decisione presa, ma è chiaro che nessun precedente può violare la lettera di un articolo del Regolamento, conculcando di fatto la prerogativa del singolo parlamentare di presentare atti e documenti all'Assemblea, in modo che essa li esamini. Non si può, tra l'altro, limitare l'espressione dell'Aula stessa come invece accade oggi, dove in pratica o si ratifica quanto deciso in Commissione o, respingendo la relazione di maggioranza, si crea un vuoto, mancando ogni alternativa al testo delle Commissioni!
Entrando nel merito, e chiedendo alla Presidenza di poter consegnare il testo del mio intervento, le mie considerazioni riguardano le missioni che, in via diretta o indiretta, riguardano il rinnovo del

finanziamento della cosiddetta "Guardia Costiera libica". Non sono, infatti, pregiudizialmente contrario alla proroga delle altre missioni, anche se ritengo che un voto su tutte senza distinzioni non possa essere considerato accettabile, dovendo il Parlamento esprimersi con un unico voto su situazioni estremamente diverse tra loro. Osservo, però, incidentalmente che non è nemmeno rispettoso delle prerogative del Parlamento che la richiesta di proroga delle Missioni in corso giunga non ad un inizio anno ma ben oltre la metà dello stesso anno, costringendo ancora una volta le Camere ad una mera ratifica.

Dicevo, della cosiddetta "Guardia Costiera libica". E di tutta evidenza, come testimoniano numerose inchieste giornalistiche e filmati che l'azione dei miliziani che fanno parte della cosiddetta "Guardia Costiera libica" non attua soccorsi in mare ma catture e respingimenti collettivi di persone che tentando di sfuggire all'inferno dei lager libici. Respingimenti collettivi vietati a norma delle convenzioni internazionali e che, di fatto, i libici conducono per "conto terzi", Italia ed Europa.

È inoltre chiaro il fatto che i libici non sono in grado di coordinare nulla, e che, invece, sono meri esecutori, di indicazioni che provengono da IMRCC (Italia), da Malta, da Frontex. Le motovedette libiche, infatti, ricevono disposizioni operative, tramite la nave italiana ormeggiata nella base di Abu Sitta, nel porto di Tripoli, in ordine alla posizione, alla velocità della imbarcazione da intercettare, al numero di persone a bordo.

I libici si limitano ad eseguire le disposizioni loro assegnate da chi riceve le notizie, le verifica acquisendo gli elementi cinematici necessari all'intercetto e che in corso di operazione, attraverso i velivoli mantiene il controllo operativo della missione, coordinando l'operazione volta ad intercettare e catturare i migranti, per respingerli e ricondurli a forza in Libia.

Durante le comunicazioni tenute davanti alle Commissioni esteri e difesa di Camera e Senato del 7 luglio 2021 il ministro della difesa Guerini ha, infatti, "confessato" che sino al 2 luglio 2020 erano stati messi a disposizione dei libici gli apparati di comunicazione della nave militare italiana. Come ha sostenuto il Ministro, il personale militare italiano non sarebbe stato coinvolto in tale "disponibilità" che si è protratta fino al 2 luglio 2020. Da quel momento, secondo il Ministro, i libici sarebbero diventati autonomi.

In primo luogo, ciò significa che fino a quel momento non lo erano e quindi che non avrebbero potuto dichiarare la SRR libica e che l'Italia avrebbe dovuto farlo presente, anziché al contrario sostenere ciò che ora si ammette non corrispondeva al vero.

Ma anche ora, se fossero realmente autonomi, dove si trova la loro centrale operativa? Come viene identificata la stazione radio di coordinerò e soccorso nel sistema GMDSS? Quali comunicazioni intercorse possono testimoniare tale capacità di coordinamento delle operazioni in mare? Al contrario, anche la minaccia che nei giorni scorsi i libici hanno fatto nei confronti della nave ONG Sea Watch3, utilizzando un telefono, conferma che i libici non hanno alcuna possibilità di comunicazione radio autonoma. Sarebbe stato, infatti, ovvio che qualora fossero stati in grado di farlo i libici avrebbero contattato la Sea Watch 3 mediante radio.

Dunque nulla risulta al momento in quanto a capacità di coordinamento da parte dei libici, mentre anche le recenti immagini riprese da un aereo di Sea Watch mostrano il *modus operandi* criminale dei libici, che sparano ad altezza d'uomo contro una piccola barca in fuga, cercando poi di deviarne con la forza la rotta per ricondurli in Libia. La zona Sar libica, quindi, si conferma una tragica finzione, stante la totale e conclamata impossibilità per i libici di operare il coordinamento in modo autonomo. Italia, Malta ed Europa sono direttamente responsabili di quello che, lo si ripete, è un respingimento collettivo, crimine vietato dalle convenzioni internazionali che viene comandato dall'Europa ed eseguito dai libici.

Questi ultimi sono invece protagonisti principali delle inumane condizioni di detenzione dei rifugiati e dei migranti, delle violenze, delle torture e delle sistematiche violazioni dei diritti umani che quelle persone subiscono; ma ciascuno di noi paga per questo!

La cosiddetta "Guardia Costiera libica" ("cosiddetta" poiché non è una struttura unitaria ma un insieme di entità, sia istituzionali, sia informali), ha anche sparato - da una delle unità che l'Italia ha donato! - contro un peschereccio italiano che pescava in acque internazionali che i libici, rivendicano e, come

sopra ricordato, ha anche minacciato la nave Sea Watch 3, accusandola di aver violato le acque territoriali libiche. Ma la Sea Watch 3 si trovava in zona Sar Libica ma in acque internazionali, in quanto la Zona Sar costituisce un'area che si può estendere dalle acque territoriali alle acque internazionali ma che comporta solo responsabilità per lo stato costiero e non crea una zona di giurisdizione nelle acque internazionali.

I libici compiono atti di vera pirateria e sembrano avere la convinzione di godere di totale impunità, mentre gli assetti navali italiani ed europei sono stati appositamente ritirati. Continuare a finanziarli fornendo prova di acquiescenza alle loro pretese marittime, portate anche con mezzi violenti ed illegali, è inaccettabile.

Inoltre è ormai noto, e la cosa non è affatto stata smentita nemmeno dal Ministro della difesa nella sue comunicazioni alle Commissioni esteri e difesa di Camera e Senato del 7 luglio, che la cosiddetta "Guardia Costiera libica", che il Governo intende continuare a finanziare, è sotto controllo e comando della Turchia. Quindi, oltre a finanziare dei criminali, stiamo offrendo risorse strumentali ai turchi...

Per questo, dunque, ritengo che non si debba proseguire nel finanziamento dei libici, e quindi chiedo il voto per parti separate. In particolare, chiedo di votare: la scheda 48/2021 (proroga della missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi per intero - ossia alla guardia costiera libica senza nominarla) e parti delle seguenti schede, meglio precisate nella richiesta fatta alla Presidenza.

La scheda 6/21 (proroga della partecipazione di personale militare alla missione IRINI); la scheda 18/2021 (proroga della partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia); la scheda 34/2021 (Mare Sicuro) e la scheda 47/2021 (EUBAM LYBIA)

Dettaglio voto per parti separate:

l. proroga della missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda n. 48/2021);

2. proroga della partecipazione di personale militare alla missione VE denominata European Union Military Operation in the Mediterranean-EUNA VFOR MED Irini, (scheda n. 6/2021), limitatamente a quanto segue: "prestare assistenza nello sviluppo delle capacità e nella formazione della guardia costiera e della marina libiche per i compiti di contrasto in mare";

3. proroga della partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda n. 18/2021) limitatamente a quanto segue:

a) attività di formazione, addestramento, consulenza, assistenza, supporto e *mentoring* a favore delle forze di sicurezza e delle istituzioni governative libiche, in Italia e in Libia, al fine di incrementarne le capacità complessive;

b) assistenza e supporto addestrativi e di *mentoring* alle forze di sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell'immigrazione illegale, dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza della Libia;

c) attività per il ripristino dell'efficienza dei principali assetti terrestri, navali e aerei, comprese le relative infrastrutture, funzionali allo sviluppo della capacità libica di controllo del territorio e al supporto per il contrasto dell'immigrazione illegale;

4. proroga del potenziamento del dispositivo aeronavale nazionale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale, denominato Mare Sicuro comprensivo della missione in supporto alla Marina libica richiesta dal Consiglio presidenziale Governo di accordo nazionale libico (scheda n. 34/2021), limitatamente a quanto segue:

a) può altresì svolgere attività per il ripristino dell'efficienza degli assetti terrestri, navali e aerei, comprese le relative infrastrutture, funzionali al supporto per il contrasto dell'immigrazione illegale;

b) ulteriori compiti sono connessi con la missione in supporto alla Marina libica, intesa a fornire sostegno alle forze di sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani, quali l'attività di collegamento e consulenza a favore della Marina libica impegnata nel controllo e contrasto del fenomeno in parola;

5. alla proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUBAM LIBYA (European Union Border Assistance Mission in Libya) (scheda

n. 47/2021), limitatamente a quanto segue: "Supporta le autorità libiche nello sviluppo e nella gestione delle attività di sicurezza delle frontiere terrestri, marittime ed aeree del Paese.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 2308:
sulla votazione degli articoli 1, 2 3 e 4, il senatore Girotto avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Docc. XXIV, nn. 48 e 49:
sulla votazione del *Doc*. XXIV, n. 48, ad eccezione della scheda n. 48, i senatori Garavini, Marino e Vono avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Anastasi, Balboni, Barachini, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Borgonzoni, Bossi Umberto, Briziarelli, Calandrini, Cario, Casolati, Cattaneo, Causin, Centinaio, Cerno, Cirinna', De Poli, Di Marzio, Durnwalder, Endrizzi, Ferrara, Floridia, Fusco, Galliani, Gaudiano, Ghedini, Giacobbe, Ginetti, Lannutti, Manca, Marilotti, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nencini, Nisini, Ortis, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Ricciardi, Ronzulli, Rufa, Saviane, Sbrollini, Sciascia, Segre, Siclari, Sileri, Unterberger, Vaccaro e Vanin.
.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Calderoli, per incontri istituzionali *(dalle ore 12,30)*.
Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro della giustizia
Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (2353)
(presentato in data 04/08/2021)
C.2435 approvato dalla Camera dei deputati

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Trentacoste Fabrizio, Pavanelli Emma, Campagna Antonella, Leone Cinzia, Maiorino Alessandra, Montevecchi Michela, Naturale Gisella, Nocerino Simona Nunzia, Piarulli Angela Anna Bruna, Pirro Elisa, Presutto Vincenzo, Romagnoli Sergio, Romano Iunio Valerio, Turco Mario
Modifica alla legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di reati ambientali (2354)
(presentato in data 04/08/2021);
senatori Taricco Mino, Collina Stefano, Fedeli Valeria, Iori Vanna, Pittella Gianni, Rossomando Anna, Boldrini Paola, Rojc Tatjana, Comincini Eugenio, D'Alfonso Luciano, Astorre Bruno, Cirinna' Monica, Stefano Dario, Laus Mauro Antonio Donato, Cerno Tommaso, Biti Caterina, D'Arienzo Vincenzo, Giacobbe Francesco
Delega al Governo per la revisione delle norme in materia di gestione del rischio in agricoltura (2355)
(presentato in data 04/08/2021);
senatori Caliendo Giacomo, Castaldi Gianluca, Di Girolamo Gabriella, Di Nicola Primo, Balboni Alberto, Pagano Nazario, Bagnai Alberto, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, De Petris Loredana, Quagliariello Gaetano, D'Alfonso Luciano, Nencini Riccardo, Pillon Simone, Modena Fiammetta, Dal Mas Franco
Disposizioni in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti (2356)
(presentato in data 04/08/2021);

senatore Quarto Ruggiero
Istituzione del Parco Naturale Nazionale del Fiume Ofanto (2357)
(presentato in data 04/08/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
Commissioni 7ª e 11ª riunite
Gov. Draghi-I: Ministro beni e attività culturali e turismo Franceschini, Ministro lavoro e politiche sociali Orlando ed altri
Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (2318)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 04/08/2021).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, con lettera in data 23 luglio 2021, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta, aggiornata al 30 giugno 2021.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1a Commissione permanente (Atto n. 902).
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 30 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, commi 3-*bis* e 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dell'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 58, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relazione concernente lo stato di attuazione del Piano per la promozione straordinaria del *made n Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, riferita all'anno 2020.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CXLIII, n. 4).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure di infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 26 luglio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - notificate il 15 luglio 2021 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti, nonché alla 14a Commissione permanente:
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2016/4081, sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari - alla 2a e alla 11a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 99);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/2059 sulla non conformità delle misure nazionali italiane alla direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno "regolamento IMI" - alla 11a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 100);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/2075, sul presunto incompleto recepimento della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari - alla 2a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 101).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24

dicembre 2012, n. 234:
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione annuale sull'attuazione dell'iniziativa "Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nel 2020" (COM(2021) 404 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 1a e alla 14a Commissione permanente;
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti sulla gestione del Fondo di garanzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (COM(2021) 415 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 5a e alla 14a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 2021, ha inviato il referto predisposto dal Collegio di controllo della Corte dei conti sui consuntivi delle spese elettorali e sulle relative fonti di finanziamento riguardanti le formazioni politiche partecipanti alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, tenutesi il 26 maggio 2019.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 901).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 3 agosto 2021, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee (COM(2021) 391 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 3 agosto 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a e alla 13a Commissione permanente, con il parere della 14a Commissione permanente.

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 9 giugno 2021, i testi di una raccomandazione e di quattro risoluzioni, approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della riunione della Commissione permanente che si è svolta in videoconferenza il 28 maggio 2021. Questi documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla 3a Commissione permanente, se non già assegnati alla stessa in sede primaria:
raccomandazione n. 2203 - L'azione umanitaria per i rifugiati e i migranti nei paesi del Nord Africa e Medio Oriente. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 267);
risoluzione n. 2377 - Le spese dell'Assemblea Parlamentare per l'esercizio biennale 2022-2023. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 268);
risoluzione n. 2378 - Rafforzare il ruolo dei giovani nella prevenzione e risoluzione dei conflitti. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 269);
risoluzione n. 2379 - Ruolo dei Parlamenti nell'attuazione dei patti globali delle Nazioni Unite sui migranti e rifugiati. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 270);
risoluzione n. 2380 - L'azione umanitaria per i profughi e i migranti nei paesi del nord Africa e del Medio Oriente. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 271).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Buccarella ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02774 della senatrice De Petris.
I senatori Alfieri, Astorre, Boldrini, Collina, D'Alfonso, Fedeli, Margiotta, Manca, Pittella, Taricco, Lanièce, Ferrazzi, Iori, Rossomando, Marilotti, Giacobbe, Ferrari, Biti, Valente, Verducci, Stefano e Unterberger hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05893 della senatrice Rojc.

I senatori Totaro e Iannone hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05899 del senatore Fazzolari ed altri.

Mozioni

BINETTI, BERNINI, RIZZOTTI, PEROSINO, MALLEGNI, DAMIANI, SACCONE, MINUTO, FLORIS, PAPATHEU, DE SIANO, AIMI, TOFFANIN, GALLONE, PAGANO, CALIENDO, SERAFINI, CRAXI, BIASOTTI, VITALI, STABILE, DAL MAS, DE POLI - Il Senato,

premesso che:

l'Unione europea considera il processo di digitalizzazione come strumento essenziale a servizio della cura del cancro, ritenendo inderogabili a fini clinico-assistenziali, di ricerca e di programmazione le strategie necessarie per superare le "barriere", che si oppongono ad una piena trasformazione digitale e allo sfruttamento dei dati che ne derivano in termini di interoperabilità, comprese le norme etico-giuridiche, quali quelle che riguardano la *governance*, la sicurezza informatica, e i requisiti tecnici, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali (direttiva 95/46/CE, General data protection regulation);

oggi la transizione digitale rappresenta il presupposto per consentire alle organizzazioni che compongono il sistema sanitario di raggiungere gli obiettivi del piano oncologico nazionale, per cui la transizione digitale assume rilevanza strategica e trasversale rispetto agli altri temi trattati dal piano;

per questo motivo occorre, quindi, semplificare l'accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali, anche ridisegnando un modello di SSN, che sappia accompagnare il paziente fin dall'inizio della fruizione dei servizi, includendo la continuità tra ospedale e territorio, l'integrazione e la collaborazione socio-sanitaria e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare, grazie alla definizione di adeguati percorsi diagnostico-terapeutici, nonché promuovendo lo sviluppo della medicina proattiva e personalizzata e la prevenzione;

lo sforzo è quello di realizzare l'ecosistema sanitario con una visione strategica, sistemica e integrata, che, grazie a protocolli tecnici coordinati e flessibili, consenta l'interoperabilità dei sistemi ICT, riducendo il rischio di disallineamenti locali;

la crisi determinata dalla pandemia ha reso evidente la necessità di un'accelerazione della diffusione di nuovi strumenti digitali e di sanità elettronica e questa esigenza è stata recepita dalla Conferenza delle Regioni e inserita nella verifica dei livelli essenziali di assistenza;

per sanità digitale si intendono tutte le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) necessarie per far funzionare il sistema sanitario, dalla ricetta elettronica, alla telemedicina, alla teleassistenza, al supporto per gli studi epidemiologici e di ricerca clinica;

solo grazie ad una concreta ridefinizione del SSN sarà possibile creare un'assistenza sanitaria più aderente alle esigenze degli utenti e nello stesso tempo con costi contenuti, effettuando a domicilio, o in prossimità del paziente, una serie di attività diagnostiche, permettendo un monitoraggio continuo a distanza così da ridurre gli accessi alle strutture ospedaliere e i ricoveri, senza penalizzare l'assistenza sanitaria;

il nuovo disegno di SSN dovrà definire gli *standard* della sanità digitale e inserirli nei livelli essenziali di assistenza (LEA), in cui la condizione necessaria per raggiungere il traguardo nel 2026 è l'adozione di una *governance* nazionale per la diffusione dell'utilizzo del digitale nell'ambito del SSN, da implementare in modo uniforme e omogeneo sul tutto territorio nazionale;

rilevato che:

la missione 6, componente 2, Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, mira a garantire le condizioni necessarie per una maggiore resilienza del SSN tramite: 1) la sostituzione di tecnologie sanitarie obsolete negli ospedali; 2) lo sviluppo di un significativo miglioramento strutturale nella sicurezza degli edifici ospedalieri; 3) il miglioramento dei sistemi informativi e degli strumenti digitali sanitari; 4) la promozione e il rafforzamento del settore della ricerca scientifica; 5) il potenziamento delle risorse umane;

gli investimenti e le riforme nell'ambito di questa componente contribuiscono a dar seguito alle raccomandazioni rivolte all'Italia nel 2019 e nel 2020 relative alla necessità di "incentrare la politica economica connessa agli investimenti sulla ricerca e l'innovazione e sulla qualità delle infrastrutture,

tenendo conto delle disparità regionali" (raccomandazione specifica per Paese 2019, punto 3); di "rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario per quanto riguarda gli operatori sanitari, i prodotti medici essenziali e le infrastrutture" (raccomandazione specifica per Paese 2020, punto 1) e di "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su (...) un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali" (raccomandazione specifica per Paese 2020, punto 3);

il processo di digitalizzazione del sistema sanitario nazionale deve però far fronte ad una serie di difficoltà che attualmente possono essere sintetizzate nei seguenti punti: 1) le infrastrutture informatiche e digitali non sono uniformemente sviluppate e disponibili sul territorio; 2) i flussi informativi, che dovrebbero alimentare il sistema digitale, ad oggi non sono ancora chiaramente e uniformemente regolamentati ed interoperabili; 3) il fascicolo sanitario elettronico non è ovunque operativo e spesso non è alimentato da tutte le strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, talora per motivi addotti di protezione dei dati personali; 4) l'accesso ai dati per finalità cliniche e di ricerca a programmazione sanitaria è ancora limitato; 5) la standardizzazione nella raccolta delle informazioni è ancora carente e poco condivisa sul territorio, con Regioni che raccolgono ancora dati con criteri e sistemi di classificazione differenti tra loro; 6) l'alfabetizzazione informatica di pazienti, *caregiver* e anche di molti operatori sanitari è scarsa e disomogenea;

accanto al Ministro della salute è fondamentale che il Ministero per la transizione digitale tenga presenti una serie di obiettivi, alcuni dei quali di carattere generale e altri invece molto più specifici. Tra gli obiettivi generali di maggiore interesse, sotto il profilo della trasformazione digitale, quello di abilitare le diverse organizzazioni ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nel piano oncologico ossia ridurre l'incidenza di tumori, migliorare diagnosi e cura, ridurre la mortalità per cancro, migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei lungo-sopravviventi;

tra gli obiettivi specifici di particolare si rilievano quelli di: 1) implementazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e della cartella oncologica informatizzata e della sua interoperabilità, al fine di migliorare le attività di prevenzione primaria, la gestione degli *screening* e la presa in carico del paziente dal momento della diagnosi, fino alla fase di terapia e di monitoraggio a breve, medio a lungo termine; 2) potenziamento della telemedicina e del teleconsulto clinico-patologico sia nell'ambito delle reti oncologiche regionali (con meccanismi di remunerazione delle prestazioni) sia nell'ambito della rete nazionale tumori rari (con meccanismi di remunerazione delle prestazioni e individuazione delle risorse strutturali da allocare in centri "provider" a cura delle rispettive Regioni); 3) raccolta e analisi sistematica dei dati sanitari per finalità di ricerca clinica ed epidemiologica, garantendo informazioni standardizzate, in termini di qualità e completezza, relative ai pazienti oncologici e alla popolazione; 4) telemonitoraggio del percorso di cura e degli effetti collaterali al fine di migliorare la qualità delle cure, l'aderenza terapeutica e di favorire lo sviluppo di comportamenti coerenti con il contrasto della malattia e una migliore qualità della vita; 5) miglioramento dell'accesso ai percorsi di cura e a tutto ciò che può agevolare la giornata dei pazienti in termini di prenotazioni, accessi facilitati agli ospedali, incentivazioni per gli accessi sostenibili, migliorando il collegamento tra ospedale e territorio; 6) raccolta e analisi sistematica dei dati sanitari per la programmazione sanitaria al fine di ottimizzare l'organizzazione sanitaria (per esempio, intra-ospedaliera, con riduzione della ripetizione degli esami e delle visite e con una migliore continuità tra ospedale e territorio, favorendo la connessione tra specialista e medico di assistenza primaria); 7) interoperabilità dei dati anche per i servizi di natura socio-assistenziale per semplificare e migliorare la qualità di vita dei malati (dati utili ed utilizzabili ad esempio dalle ASL per l'assistenza domiciliare, per le esenzioni per patologia, per i piani terapeutici oppure dall'INPS per l'accertamento delle condizioni di disabilità, *handicap* ed invalidità); 8) sviluppo di infrastrutture digitali quali principali abilitatori che permetteranno ai cittadini di sfruttare le enormi potenzialità delle tecnologie di nuova generazione. Il 5G migliorerà la velocità di connessione (che potrà superare i 10 Gbps) e consentirà anche lo sviluppo di applicazioni che richiedono bassa latenza (il tempo di risposta scenderà a 1-10 ms) e alta affidabilità (i servizi "mission critical") o la connessione di milioni di oggetti e sensori a bassa energia per chilometro quadrato (i servizi "massive IoT"). Anche le reti in fibra devono essere estese nel più breve tempo possibile in tutte quelle aree

attualmente servite da infrastruttura misto rame;
sia dell'obiettivo generale che gli obiettivi specifici si propongono le seguenti linee strategiche, quali: potenziare l'infrastruttura informatica estesa a tutto il territorio nazionale rendendola adeguata a garantire il processo di transizione digitale e la piena attivazione del FSE e della cartella clinica informatizzata, nonché la costituzione delle reti di telemedicina e telepatologia a livello regionale e nazionale; regolamentare i flussi informativi che alimentano il FSE e la cartella clinica informatizzata e standardizzarli sul territorio; sviluppare i sistemi di georeferenziazione degli stili di vita dei malati oncologici al fine di sviluppare la ricerca epidemiologica; garantire un accesso regolamentato alle informazioni contenute nel FSE e nella cartella clinica informatizzata sia per finalità cliniche che socio-assistenziali del paziente, sia per finalità di ricerca che per la programmazione dei servizi socio-sanitari e assistenziali; promuovere il monitoraggio digitale del percorso di cura del malato oncologico attraverso l'uso di PROM e di PREM; potenziare la comunicazione digitale al fine di migliorare l'informazione a disposizione dei malati oncologici e l'educazione finalizzata all'adozione di stili di vita coerenti con il contrasto alla malattia; realizzazione della *smart card* del sopravvissuto al cancro per riassumere la storia clinica dei pazienti e facilitare e monitorare le cure di *follow up*, compresa l'esperienza da loro vissuta. Questa tessera personalizzata e volontaria, sotto forma di applicazione o di carta elettronica portatile interoperabile, collegherà il paziente agli operatori sanitari per migliorare la comunicazione e il coordinamento sul *follow up* medico (in accordo con l'iniziativa faro 8 fondi del programma EU4Health); promuovere una raccolta standardizzata delle informazioni su tutto il territorio che garantisca l'interoperabilità dei sistemi informativi e la piena confrontabilità dei risultati prodotti dall'analisi dei dati raccolti; ultimare i processi di digitalizzazione per la tracciabilità dei campioni biologici sottoposti ad esami di anatomia patologica, anche come base per la costituzione delle bio-banche oncologiche; implementare le strumentazioni per la produzione del vetrino digitale e definire le normative ministeriali che autorizzino l'utilizzo della patologia digitale nella diagnostica, nel teleconsulto e per l'archivio dei preparati, come ovvia evoluzione tecnologica dell'anatomia patologica in analogia alla radiologia; promuovere la creazione di consorzi e dipartimenti virtuali per condividere le risorse dei reparti di oncologia pediatrica complementari per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse e delle competenze disponibili su base cittadina ampia o regionale, favorendo l'attuazione della delibera n. 158 CSR 21 settembre 2017 della rete nazionale tumori rari (RNTR) che si avvale di servizi di telemedicina e teleconsulto (clinico-radiologico-istopatologico) forniti da centri (*user* e *provider*) che lavorano in 3 reti professionali (una rete per i tumori rari solidi dell'adulto; una rete per l'oncoematologia; una rete per i tumori pediatrici) al fine di ottimizzare la cura dei tumori rari; promuovere la formazione digitale agli operatori della sanità, all'Associazione dei malati oncologici, nonché ai pazienti e ai loro *caregiver*;
tali linee strategiche possono essere tradotte nella pratica attraverso una serie di azioni nel breve, medio e lungo termine. Nel breve termine: la mappatura dello stato di implementazione dei sistemi digitali per la tracciabilità dei campioni biologici e per la creazione del vetrino digitale in anatomia patologica; la stesura e approvazione di un documento che regoli le reti di telepatologia per singola patologia oncologica attraverso la Società italiana di anatomia patologica e citologia (SIAPeC); la pianificazione e progettazione di campagne di informazione e formazione per pazienti, *caregiver* e operatori sanitari per migliorarne le competenze informatiche fino a raggiungere la media OCSE; la mappatura dei sistemi informatici a livello regionale quali le attrezzature e le piattaforme in uso, tenendo conto dell'interfacciabilità delle stesse;
nel medio termine: l'aumento del numero di inviti agli *screening* e del numero di adesioni della popolazione *target*; l'inserimento della tracciabilità nei processi di accreditamento e certificazione delle anatomie patologiche; la costituzione delle reti di telepatologia e teleconsulto regionali e nazionali per i tumori rari; l'adozione del FSE interoperabile a livello nazionale ed europeo; la definizione degli *standard* (PREM e PROM) di monitoraggio del percorso di cura; lo sviluppo di soluzioni digitali di telemonitoraggio del percorso di cura e di miglioramento dell'accesso ai servizi socio-sanitari e assistenziali; lo sviluppo di soluzioni digitali per il miglioramento della comunicazione ai malati oncologici e alle famiglie; lo sviluppo di soluzioni di *digital*; la realizzazione della *smart*

card del sopravvissuto al cancro; lo sviluppo di infrastrutture per reti digitali di ultima generazione; l'implementazione territoriale di modelli che prevedano il supporto degli infermieri di famiglia e della comunità nel *follow up*, nel monitoraggio domiciliare delle tossicità dei trattamenti; l'utilizzo di piattaforme digitali per il monitoraggio della tossicità trattamenti, per la condivisione dei trattamenti cronici in corso tra ospedale e territorio, anche nel paziente oncologico, in un'ottica di costante ricognizione e riconciliazione terapeutica per aumentare l'aderenza terapeutica ed evitare le interferenze farmacologiche sempre più presenti con i farmaci a bersaglio molecolare;

nel lungo periodo: portare a oltre il 70 per cento l'adesione ai tre *screening* oncologici in tutte le regioni italiane; realizzare una rete nazionale per teleconsulti e *second opinion*, in ambito oncologico, sotto l'egida del Ministero e delle società scientifiche;

per realizzare una transizione tecnologica così ampia e profonda servono risorse adeguate che le stesse potrebbero essere attinte: dai fondi stanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del 2021 che prevedono nella Missione 6, C2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale interventi strutturali e di innovazione tecnologica per la sanità", specificati nei due punti "sviluppare una sanità pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema salute in termini di risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e tecnologici" e "rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario"; dai fondi previsti dall'EU4Health Programme (EU4H) ovvero il programma della UE in materia di salute, che individua il cancro come settore trasversale di intervento; dal fondo europeo di sviluppo regionale ovvero il fondo di coesione e fondo sociale europeo "Plus"; dall'attuazione della proposta della Commissione relativa al sostegno pratico ed economico da fornire a tutti gli Stati membri UE, che esprimano interesse nei confronti di riforme istituzionali, amministrative e a favore della crescita; dagli investimenti europei previsti per il cancro quali ad esempio il programma "InvestEU", il quale ha come obiettivo l'elargizione di prestiti e di finanziamenti azionari, agli Stati membri, nonché ad enti pubblici e privati, per investimenti negli ospedali, nell'assistenza sanitaria di base e nelle strutture di assistenza comunitaria, nell'ambito della sanità elettronica, del personale sanitario e dei prodotti sanitari, nonché dei servizi e modelli di cura innovativi. Inoltre al fine di agevolare il ricorso agli strumenti di finanziamento dell'UE, la Commissione istituirà un meccanismo di condivisione delle conoscenze per informare gli Stati membri sui diversi meccanismi di finanziamento della UE e sulle relative modalità di utilizzo; dai fondi nazionali e regionali destinati al sostegno delle *startup* che operano nel settore del Mhealth;

considerato che:

tutto ciò risulta di particolare interesse dopo due anni di pandemia, ancora in corso, che ha visto i malati oncologici spesso trascurati o non adeguatamente presi in carico, con tutte le conseguenze che ciò comporta e con la certezza che la digitalizzazione del sistema può contribuire a limitare i danni accumulati e convertire il sistema in una realtà più dinamica ed efficiente;

i malati di cancro constatano, con viva amarezza, che nella fase 2 della pandemia è stato fatto molto poco per garantire loro continuità di accesso alla diagnosi, ai trattamenti terapeutici e agli *screening*, condizione che porterà a registrare un inevitabile e consistente aumento del numero di morti per cancro, non soltanto per il 2021, ma anche negli anni successivi e ciò nonostante, nel 2020 in Italia sono stati comunque diagnosticati 377.000 nuovi casi di tumore;

tale previsione rende particolarmente urgente l'approvazione del piano oncologico nazionale in cui porre al centro la programmazione delle reti oncologiche regionali, tenendo conto del documento sulle "revisione delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica", con cui le rappresentanze dei malati hanno finalmente l'opportunità di incidere in modo determinante in ogni aspetto dell'assistenza e della cura, della definizione dei percorsi, dell'individuazione dei nuovi trattamenti terapeutici, fino alla valutazione dei servizi;

le malattie oncologiche hanno un forte impatto sulla vita dei pazienti e su quella delle loro famiglie, condizionandone moltissimi aspetti, dal lavoro alla sfera delle relazioni sociali, dalla condizione economica a quella psicologica, il fronte della svolta è rappresentato dalla reale istituzione delle reti oncologiche regionali, attive oggi solo in alcune regioni e in forme diverse;

la concreta realizzazione di questi nuovi *network* sanitari consentirà di migliorare i livelli di

appropriatezza, di estendere a tutti i cittadini i programmi di prevenzione e di risparmiare risorse da utilizzare per velocizzare l'accesso ai farmaci innovativi;
la Commissione europea ha finanziato 5 missioni per trovare soluzioni alle 5 sfide di salute globale che il mondo sta affrontando, con uno stanziamento di 100 miliardi (tra queste la missione sul cancro, la cui *mission possible* è salvare 3 milioni di vite entro il 2030, e per raggiungere questo scopo sono state individuate 5 aree di intervento: comprendere, prevenire ciò che si può prevenire, ottimizzare la diagnostica e il trattamento, sostenere la qualità della vita, garantire un accesso equo);
la *mission* della Commisione UE rappresenta una grande opportunità per il Paese di unire le nostre migliori eccellenze nel campo della ricerca e dell'assistenza al fine di attivare preziose sinergie e di condividere le diverse competenze in ambito oncologico. All'uopo il piano oncologico nazionale deve prestare particolare attenzione a tutti gli aspetti della vita del paziente, anche di quelli che rimandano alla sua vita professionale, alla qualità di vita di medio-lungo termine, nonché in particolare di due fenomeni quali: l'abbassamento dell'età media del malato e la crescita dei contratti di lavoro flessibili che caratterizzano la situazione lavorativa del Paese. Invero il combinato disposto di questi due fattori accentua la debolezza del sistema, soprattutto per quello che riguarda gli assetti assistenziali e previdenziali, lasciando scoperti di tutele proprio i più giovani e, in particolare, le donne inattive al momento della diagnosi, con età compresa tra 35 e 44 anni, che vivono al Sud;
la vulnerabilità economica si correla a quella psicologica determinando, come mostra anche un'ampia letteratura scientifica, un impatto negativo non solo sulla qualità, ma anche sulle aspettative di vita;
nonostante sempre di più i malati oncologici riescano a coniugare lavoro e terapie, laddove l'ambiente di lavoro e il contesto che li circonda permetta loro di combinare, con adeguata flessibilità e ragionevoli aggiustamenti, tempi di lavoro e di cura, è in ogni caso importante costruire modelli di *welfare* capaci di creare quelle giuste sinergie fra sanità, previdenza, terzo settore e mercato del lavoro, affinché si generino contesti adeguati al malato del XXI secolo,
impegna il Governo ad adottare con urgenza misure volte:
1) ad intraprendere azioni concrete di investimenti infrastrutturali nell'ambito del digitale, per attuare un riassetto innovativo del sistema sanitario nazionale;
2) ad emanare linee guida uniformi per tutte le Regioni al fine di garantire ai malati oncologici o potenzialmente tali di accedere agli esami diagnostici e alle cure in tempi rapidi;
3) ad adottare le misure richieste dall'Unione europea per l'ottenimento dei fondi europei necessari per avviare e realizzare il processo innovativo di sanità digitale;
4) a garantire, in previsione di una nuova ondata pandemica, il rispetto dei piani di accesso agli esami diagnostici, di controllo e alle cure da parte dei malati;
5) a calcolare quando realmente si potrà realizzare il progetto di sanità digitale in tutte le Regioni senza differenze tra le stesse, stabilendo i relativi passaggi fondamentali nel breve, medio e lungo termine, all'uopo adottando linee guida di armonizzazione, in attuazione del principio di sussidiarietà verticale.
(1-00411)

Interrogazioni

CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - *Al Ministro della transizione ecologica*. -
Premesso che:
risulta agli interroganti che, all'isola d'Elba, l'arrivo della stagione estiva puntualmente "riveli" un acquedotto carente malgrado i diversi interventi avviati, negli anni, per risolvere tale criticità, tutti interrotti in corso d'opera;
in particolare, nell'ambito di un progetto ingegneristico che prevedeva ben 21 bacini a cielo aperto, i cosiddetti laghetti, pensati per raccogliere riserve idriche soprattutto dalle colline dei relativi circondari, nella stagione invernale, e usarle d'estate ad integrazione della portata dell'impianto di distribuzione idrica in uso, l'invaso in località Condotto, finanziato con oltre 1 milione di euro, fu iniziato dalla Azienda Servizi Ambientali (A.S.A.), su disposizione della Autorità Idrica Toscana (A.I.T.), ma non terminato; gli altri 20 risultano neppure iniziati, e senza spiegazione alcuna;
tra le ragioni dell'abbandono del "laghetto" del Condotto spicca l'inadeguatezza progettuale o professionale emersa durante la costruzione, che assurdamente non ha previsto l'impermeabilizzazione

dello scasso in corrispondenza del fondo e delle pareti, necessaria ad assicurare la tenuta idrica del manufatto: l'acqua, perciò, invece di essere trattenuta nell'invaso, fuoriesce in ogni direzione, creando in corrispondenza e tutt'intorno al "laghetto" un acquitrino putrescente;
riesce impensabile sia che A.I.T. ed A.S.A. abbiano potuto non prevedere l'impermeabilizzazione del bacino nel progetto approvato e finanziato per la sua completa realizzazione funzionale, sia che la carenza strutturale lamentata possa essere stata causata da una cattiva esecuzione dell'opera, che non sarebbe sfuggita alla Direzione lavori;
considerato che:
la rinuncia al piano dei 21 bacini a cielo aperto è stata utilizzata dagli Enti suddetti per ottenere dalla Regione Toscana, facendo leva su un nuovo e ulteriore stato di necessità, i fondi utili ad un altro tipo di investimento: il famigerato dissalatore, spacciato come capace di soddisfare le necessità di consumo idrico nei vari comuni dell'Elba e senza costi per questi ultimi, poiché i circa 10 milioni di euro di costo iniziale sono stati accollati all'erario;
come segnalato nell'atto di sindacato ispettivo 4-05511, la zona di installazione prescelta per utilizzare le falde freatiche locali, salmastre, è un tratto pianeggiante della costa di Capoliveri, detto Marina di Mola, sito a poche centinaia di metri da un'area protetta: ne conseguono un sicuro danno ecologico (esteso peraltro alla biocenosi e alla fauna dei fondali del golfo antistante, a causa dello scarico della salamoia) e una precaria potabilità dell'acqua prodotta;
sul piano tecnico, avendo l'A.S.A. ammesso che la fornitura prevista di 40 litri al secondo non può soddisfare le necessità di integrazione delle capacità dell'acquedotto dell'Isola d'Elba, che peraltro sembra abbia una dispersione idrica annuale pari al 40 per cento dell'acqua immessa (cioè perde 280 milioni di metri cubi), da subito si prefigurava una nuova incompletezza realizzativa. Il dissalatore è stato, però, ugualmente sovvenzionato con denaro pubblico ed è iniziata l'istallazione del cosiddetto "primo lotto", alle spalle di una delle più prestigiose spiagge turistiche dell'isola d'Elba, istallazione che va avanti a singhiozzo tra le proteste della popolazione;
per incrementare l'insufficiente produttività del dissalatore, i medesimi progettisti hanno previsto un imponente ampliamento, che porterebbe la produzione ad 80 litri al secondo e il costo a circa 20 milioni. Nell'uno come nell'altro caso, l'*iter* tecnico amministrativo dell'intervento non sembrerebbe regolare: se i lotti sono (come sono) più di uno, la norma che antepone al finanziamento statale l'approvazione del progetto nella sua interezza, da parte delle Autorità responsabili, subordinando l'erogazione delle risorse alla dimostrazione della funzionalità di tutti i lotti previsti, non sarebbe stata rispettata;
se non bastasse, il previsto raddoppio della produzione lascia supporre un raddoppio dell'impianto, con l'effetto, però, che due macchine di mezza potenza consumano, costano e disperdono molto più di una sola a potenza doppia, oltre all'ulteriore spazio di installazione occupato;
valutato che per quanto riguarda l'esercizio della distribuzione idrica, il costo lordo della gestione dell'acquedotto si riflette immancabilmente sulle bollette dell'utenza isolana, a nulla valendo il fatto che le opere incomplete o abbandonate descritte sono pagate dall'erario con il denaro di tutti i contribuenti italiani,
si chiede di sapere:
se, *in primis*, il Ministro in indirizzo non convenga che le iniziative imposte dagli Enti responsabili dell'acquedotto dell'Isola d'Elba siano un esempio lampante di "diseducazione civica" da contrastare con decisione;
quali azioni intenda assumere, nell'ambito delle sue prerogative, per accertare le responsabilità e se, sia a proposito della (fallita) costruzione del laghetto del Condotto, sia del dissalatore di Marina di Mola, nel primo caso in considerazione del danno derivato dalla macroscopica carenza progettuale, nel secondo delle violazioni del corretto *iter* tecnico-amministrativo, anch'esse foriere di possibili danni alle finanze pubbliche, non ritenga di sollecitare l'avvio di accertamenti da parte dell'autorità competente a fini risarcitori.
(3-02784)
TARICCO, FEDELI, ASTORRE, LAUS, PITTELLA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, ROJC,

FERRAZZI, COMINCINI, BITI, IORI - *Al Ministro per le disabilità*. - Premesso che:
la legge n. 118 del 1971 definisce l'invalidità come un tipo di riconoscimento che riguarda appunto le persone con menomazioni fisiche, intellettive e psichiche con una permanente incapacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e successivamente;
con decreto ministeriale 5 febbraio 1992, sono state definite le modalità per la valutazione dell'invalidità che dipendono da percentuali di riferimento, riscontrate nel cittadino stesso. L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro;
a seconda del grado di invalidità riconosciuto, definito in percentuale, sono previste prestazioni economiche quali per esempio l'assegno mensile di assistenza e la pensione di inabilità: il primo spetta a chi ha una percentuale di invalidità civile parziale compresa tra il 74 e il 99 per cento, mentre il secondo prevede un'invalidità civile totale (al 100 per cento), entrambi erogati dall'ente nazionale di previdenza sociale sulla base di specifici requisiti (a titolo non esaustivo: età da 18 a 67 anni, limiti di reddito personali, cittadinanza, attività lavorativa), e corrisposti per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda;
considerato che l'accertamento "delle minorazioni civili" è effettuato da una specifica commissione operante presso ogni azienda USL (medico specialista in medicina legale e due medici, con integrazione, a partire dal 1° gennaio 2010, di un medico INPS quale componente effettivo) e la richiesta di riconoscimento di invalidità deve essere presentata direttamente all'INPS territorialmente competente;
rilevato che:
la sentenza n. 152 della Corte costituzionale del 23 giugno 2020 riconosce l'inadeguatezza dell'ammontare della pensione di inabilità per gli invalidi civili totali risalente nel 2020 a 285,66 euro mensili, non sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita, violando il diritto riconosciuto dall'art. 38 della Costituzione, secondo cui "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale", e afferma la necessità di un aggiornamento degli importi, prevedendo un aumento ("incremento al milione", in euro a 516,46) secondo il volere del legislatore, anche per le persone di età inferiore ai 60 anni nel rispetto di precisi criteri e limiti di reddito (considerato per accedere all'incremento quello previsto dallo stesso art. 38 della legge n. 448 del 2001 per gli *over* 70 anni, in origine 6.713,98 euro, 13 mensilità di pensione minima, nel 2020 pari a 8.469,63 euro), riconoscendo tale opportunità quindi esclusivamente a coloro che hanno redditi pari o inferiori a questa cifra e non tutti i titolari di pensione di invalidità (per avere la quale, si ricorda, il limite di reddito al 2020 è pari a 16.814,34 euro, per il 2021 pari a 16.982,49 euro);
la sentenza ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti, il famoso "aumento ad un milione di lire", siano concessi "ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni" anziché "ai soggetti di età superiore a diciotto anni", riconoscendo l'aumento sulle pensioni a partire dai 18 anni e non più dai 60;
per gli invalidi civili totali (al 100 per cento) l'incremento ad oggi, consente di arrivare a 651,51 euro per 13 mensilità se non si superano i seguenti limiti reddituali pari a 8.469.63 euro per il pensionato solo e a 14.447,42 euro per il pensionato coniugato, mentre per gli invalidi civili con una percentuale tra il 74 e il 99 per cento la pensione di invalidità è invece rimasta in ogni caso stabile a 287 euro. Detta situazione soprattutto per le persone cui sono riconosciute percentuali di invalidità prossime ma inferiori al 100 per cento rischia di essere vissuta come profondamente ingiusta e quasi discriminatoria;
nei fatti il meccanismo di percezione dell'incremento "pieno" al 2020 (364,70 euro) sulla pensione di inabilità (286,81 euro) per un totale di 651,51 al mese riconosciuto all'invalido civile al 100 per cento con un reddito personale inferiore a 8.469,63 euro è solo teorico, in quanto può essere percepito solo dall'invalido a reddito o pensione, eventualmente previdenziale, uguale a zero, quindi riconosciuto ad una minima parte dei circa 530.000 invalidi civili titolari di pensione,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'attuale situazione sul funzionamento dei meccanismi di incremento degli importi stabiliti per legge dallo Stato e riconosciuti agli invalidi civili totali;
se non reputi necessarie azioni per valutare eventuali interventi miranti: a rendere concreti e non teorici gli incrementi economici richiamati dalla citata sentenza della Corte costituzionale da riconoscere per invalidità civile totale, anche rivedendo il rapporto con la soglia di redditi propri su base annua; a verificare la possibilità anche agli invalidi con percentuali tra i 74 e i 99 per cento di invalidità, non meno interessati dall'inadeguatezza dell'ammontare delle prestazioni economiche a loro riconosciute e in egual modo poco soddisfacenti dei bisogni primari della vita, di un incremento anche graduato in relazione alla percentuale di invalidità riconosciuta.
(3-02785)

FARAONE - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
al fine di far fronte all'attuale emergenza sanitaria, si è resa necessaria una serie di misure straordinarie atte a rafforzare il personale del servizio sanitario nazionale (SSN), come ad esempio la possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo con soggetti titolari di un trattamento di quiescenza oppure il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato anche a medici iscritti agli ultimi anni della scuola di specializzazione, di cui al decreto-legge n. 18 del 2020;
in seguito a tali assunzioni, si sta assistendo ad un progressivo esaurimento del personale delle case di riposo (RSA), soprattutto relativamente ad infermieri ed operatori socio-sanitari, i quali stanno transitando in gran numero nel settore pubblico;
una situazione particolarmente grave si registra in Toscana, dove si stima che manchino circa 5.000 infermieri, e in Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Sicilia e Campania, dove le RSA non sono più in grado di garantire gli *standard* assicurati nelle rispettive leggi locali, ovvero si trovano in condizioni prossime, ed inevitabili, al collasso;
considerato che:
le Regioni stanno varando delle misure con le quali si tenta di arginare il problema della carenza di organico, che non sono sempre condivise dalle associazioni di categoria, come ad esempio quella decisa dal Veneto con l'ordinanza n. 305 del 16 marzo 2021 e riguardante l'approvazione del percorso di "formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario", con il quale gli OSS si specializzano rispetto agli *standard* del personale infermieristico, e pertanto possono fornire ulteriori attività assistenziali;
la Regione Toscana, al fine di far riconfluire nel privato parte del personale assorbito dal SSN, ha adottato l'ordinanza n. 56 del 23 giugno 2021, con la quale si rende possibile la sottoscrizione di convenzioni tra le ASL e le RSA che presentino una carenza di personale infermieristico, in virtù delle quali l'azienda sanitaria territoriale fornisce al privato del personale sostitutivo, che viene poi fatturato dall'ente pubblico al gestore della RSA;
considerato inoltre che:
al fine di intervenire sulla carenza strutturale di personale nel settore pubblico si è operato prevedendo una serie di deroghe alle norme che regolano le assunzioni ovvero i contratti dei dipendenti del SSN, secondo una linea di azione che potrebbe rivelarsi idonea anche al fine di trovare delle soluzioni alla situazione attualmente affrontata dalle RSA;
in particolare, parrebbe opportuno considerare la possibilità di prevedere un'ulteriore e circoscritta deroga al vincolo di esclusività limitata alla durata dello stato di emergenza, similmente a quella varata per gli infermieri coinvolti nella campagna di vaccinazione, all'articolo 20, comma 2, lettera *e)*, del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto decreto sostegni, ovvero si potrebbe decidere per un'estensione di scopo delle deroghe atte a semplificare l'assunzione di personale sanitario straniero, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020, prevedendo che il reclutamento alle condizioni ivi stabilite possa essere compiuto anche da strutture non coinvolte nell'emergenza COVID,
si chiede di sapere quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo intende promuovere al fine trovare una tempestiva soluzione alla carenza di organico generatasi nel settore delle RSA a seguito dell'emergenza da COVID-19, ovvero se siano prospettabili, tra queste, delle misure che con effetto immediato consentano di estendere lo scopo delle deroghe varate per consentire l'assunzione secondo

procedure semplificate di personale straniero decise con il decreto-legge n. 18 del 2020, ovvero l'attività privata degli infermieri coinvolti nella campagna di vaccinazione, di cui al decreto-legge n. 41 del 2021, considerando, inoltre, in futuro, la possibilità di superare definitivamente il vincolo di esclusività per tutti i professionisti del settore sanitario.
(3-02786)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

AIMI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
da ormai trent'anni alcuni punti dell'autostrada A14 risultano essere in forte sofferenza, soprattutto nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì nel tratto Cesena-Imola;
in queste giornate è pressoché impossibile non trovare code o addirittura il blocco totale del traffico. Per un automobilista non è possibile calcolare il tempo di percorrenza di questo tratto e ciò comporta, evidentemente, un notevole disagio;
risulta all'interrogante che tra Imola e Budrio vi siano due semafori di cantiere che bloccano ulteriormente la percorrenza e producono la formazione di code chilometriche,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se siano allo studio progetti e investimenti per risolvere la situazione di cui in premessa ed in caso affermativo con quali tempistiche;
per quanto attiene i due semafori di cantiere, tra Imola e Budrio, in che modo si intenda intervenire per risolvere tale criticità in maniera rapida e tempestiva.
(4-05903)

DE VECCHIS - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
a fine luglio 2021 per due giorni consecutivi si sono sviluppati vasti incendi a Fiumicino, nell'area a ridosso del Passo della Sentinella, partendo da sterpaglie secche e alberi di aree incolte al limite della via e mandando in fumo una grande area di vegetazione e macchia mediterranea;
dai roghi sono scaturiti colonne di fumo che hanno messo a rischio la popolazione e reso difficile la visibilità del traffico veicolare delle zone circostanti;
gli incendi sono fenomeni molto frequenti in Italia nei mesi estivi, in particolare nelle zone ricche di vegetazione, non adeguatamente curata e gestita come è risultato evidente nell'area di Fiumicino, che, a causa dei venti afosi e delle temperature torride prendono facilmente fuoco e si diffondono rapidamente;
escludendo i casi di incendi dolosi da parte di piromani, gli incendi boschivi sono fenomeni naturali che stanno subendo in maniera importante gli effetti del cambiamento climatico, che rendono i nostri boschi e i nostri territori sempre più fragili e vulnerabili e sempre meno resilienti;
i casi di Fiumicino contribuiscono ad incrementare la lista di incendi boschivi che in questa estate stanno interessando vasti territori, tra cui Sardegna, Sicilia e Abruzzo;
solo nel 2020 i devastanti incendi hanno distrutto patrimoni naturali in tutta Italia, come la Riserva dello Zingaro in Sicilia e i boschi attorno a San Vito Lo Capo e aree del palermitano, nella riserva di Punta Aderci e le colline intorno a Pescara in Abruzzo, ma anche nel metapontino in Basilicata, nelle aree protette del basso Lazio, sulla Costiera Amalfitana e a Maratea, in Sila e in provincia di Olbia in Sardegna;
considerato che misure di prevenzione efficaci e una selvicoltura possono incrementare la resilienza degli ecosistemi forestali e aumentare la loro capacità di rispondere alle sollecitazioni dei rischi naturali quali gli incendi,
si chiede di sapere quali misure di prevenzione e di messa in sicurezza dei territori il Governo intenda supportare, anche presso le Regioni, al fine di aumentare la resilienza del nostro patrimonio naturale e dei nostri territori dai rischi di incendi boschivi che ogni anno, in particolare nei mesi più torridi, devastano intere aree con perdite enormi in termini di biodiversità e mettendo a rischio l'incolumità delle persone.
(4-05904)

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

a Trapani è presente una struttura adibita solo a C.P.R. e non ad *hotspot* che continua ad accogliere migranti in una *hall* con un solo bagno o sotto una pensilina, dove non sono presenti nemmeno servizi igienici;
la struttura non appare idonea alla gestione degli immigrati;
gli immigrati presenti rappresentano anche un pericolo sanitario, in quanto, pur essendo negativi al COVID, sono comunque venuti in contatto con i positivi trattenuti nell'isola di Pantelleria;
molti di questi immigrati si ritrovano a dover stare con gli stessi vestiti del lungo viaggio in mare senza ricevere del vestiario pulito;
come denunciato dal sindacato di Polizia "Italia Celere", il personale di pubblica sicurezza presente nel centro è privo di adeguati strumenti;
pur essendo prevista una sanificazione continua del centro, in alcuni casi si sarebbe assistito alla sanificazione a distanza di giorni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione in cui versa il centro di Trapani;
se non intenda intervenire a salvaguardia degli agenti presenti nel centro, tutelandoli e potenziandone le dotazioni, degli stessi immigrati e della cittadinanza minacciata da eventuali rischi sanitari.
(4-05905)
GASPARRI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
nei giorni scorsi nei cantieri in Val di Susa il sindacato di polizia "Italia Celere" ha denunciato episodi di grave violenza da parte dei gruppi organizzati "No-Tav", che hanno aggredito gli agenti presenti per garantire la sicurezza dei cantieri;
i manifestanti sono spesso in possesso di pietre, bombe carta, razzi e armi non convenzionali;
tutte le spese successive ai ferimenti degli agenti sono a carico dei poliziotti stessi, comprese quelle sanitarie;
secondo le disposizioni della Questura di Torino i ragazzi dei Reparti mobili devono attraversare col materiale da ordine pubblico il bosco, percorrendo sentieri in salita tanto impervi da causare agli stessi anche gravi lesioni, e tenendoli lontani dai mezzi di servizio e quindi anche da eventuali ripari sia balistici che per le intemperie,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle notizie esposte;
se non intenda intensificare il controllo sui manifestanti, al fine di evitare che nei pressi dei cantieri vengano introdotte armi e oggetti di qualsiasi tipo, che possano ferire il personale posto a difesa dei cantieri stessi;
se non intenda prendere iniziative volte a tutelare maggiormente il lavoro degli agenti.
(4-05906)
ARRIGONI, PELLEGRINI Emanuele - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
in Europa a quattro vaccini contro il COVID-19 sono state concesse "autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate", un meccanismo rapido che può essere utilizzato in caso di emergenza, anche se le ricerche sono ancora in corso;
questo tipo di autorizzazioni sono condizionate alla presentazione di ulteriori risultati del monitoraggio di efficacia e sicurezza e possono essere convertite in "autorizzazioni all'immissione in commercio" *standard* in caso di dati positivi, ma ciò non è ancora avvenuto per nessun vaccino contro il COVID-19 somministrato;
nella prassi, i dati di efficacia e sicurezza ottenuti da un ampio gruppo di soggetti volontari vaccinati (15-20.000) sono confrontati (con metodo in cieco e "randomizzato") con quelli ottenuti da un altrettanto ampio gruppo di soggetti volontari cui è stato somministrato un *placebo*; questo è il metodo più rigoroso per ottenere prove dell'efficacia dei vaccini e dell'incidenza degli effetti avversi immediati e a lungo termine;
sulla carta, gli studi di fase III di Pfizer, Moderna e Janssen dovrebbero durare due anni. L'agenzia americana Food and Drug Administration (FDA) richiedeva che per le domande di autorizzazione *standard*, i partecipanti seguissero gli esiti di COVID-19 "il più a lungo possibile, idealmente almeno

uno o due anni" dopo la prima iniezione;
documenti della FDA di ottobre 2020 sanciscono che "La prosecuzione del follow-up controllato con placebo dopo l'autorizzazione di emergenza sarà importante e potrebbe effettivamente essere fondamentale per garantire che vengano accumulati dati aggiuntivi sulla sicurezza e sull'efficacia per supportare la presentazione di una domanda di autorizzazione. Una volta presa la decisione di svelare l'identità dei due gruppi in uno studio controllato con placebo in corso, tale decisione non può essere ritirata. E quel follow-up controllato è perso per sempre";
nel dicembre 2020, la FDA ha ribadito l'importanza del gruppo *placebo*: "Il follow-up controllato con placebo può essere molto importante nel dimostrare che tutto ciò che è accaduto nel gruppo vaccino è accaduto anche nel gruppo placebo. Perché questo è il nostro modo migliore per saperlo";
un "senior editor" del British Medical Journal, autorevole giornale medico segnala che il BMJ recentemente ha chiesto a Moderna, Pfizer e Janssen (Johnson & Johnson) quale percentuale di partecipanti allo studio fosse ora nei due gruppi (vaccinati e *placebo*) e quanti originariamente assegnati al *placebo* abbiano ora ricevuto un vaccino. Pfizer ha rifiutato di rispondere, mentre Moderna ha annunciato che "a partire dal 13 aprile, a tutti i partecipanti al placebo è stato offerto il vaccino Covid-19 Moderna e il 98% di loro ha ricevuto il vaccino". In altre parole, lo studio non è più in doppio cieco e il gruppo placebo non esiste più. Janssen ha invece dichiarato al BMJ: "Non abbiamo dati specifici su quanti dei nostri partecipanti allo studio hanno ricevuto un vaccino in questo momento". Ma la società ha confermato che stava implementando un protocollo modificato in tutti i Paesi per rendere "non ciechi" tutti i partecipanti ai suoi due studi di fase III;
per quanto riguarda Pfizer, la questione è comunque chiara: nell'articolo originale del vaccino prodotto da Pfizer gli autori scrivono: "Sebbene lo studio sia stato progettato per seguire i partecipanti per la sicurezza e l'efficacia per 2 anni dopo la seconda dose, data l'elevata efficacia del vaccino, le barriere etiche e pratiche impediscono di seguire i destinatari del placebo per 2 anni senza offrire l'immunizzazione attiva". In pratica, ciò significa che anche i volontari del gruppo originalmente trattato col *placebo* possono ricevere il vaccino;
l'abolizione del gruppo "*placebo*" significa che viene a mancare la possibilità di valutare l'efficacia e la sicurezza dei vaccini in modo rigoroso nei tempi medio - lunghi. L'abolizione del gruppo *placebo* significa l'interruzione dello studio progettato e lascia aperta, per sempre, la domanda sul numero e la gravità degli effetti avversi, soprattutto quelli che potrebbero comparire a distanza di tempo dalla vaccinazione. È ben noto che questa informazione non può essere raccolta con studi di vaccino vigilanza, per tutta una serie di limiti metodologici, inclusi la mancanza di una chiara finestra temporale e la mancanza di un gruppo di riferimento. Ad esempio, malattie autoimmuni insorgenti a distanza di settimane o mesi dalla dose, potrebbero essere attribuite ad altre cause e l'unico modo per stabilire se possono essere o meno provocate da vaccinazioni è quello di confrontare l'incidenza della malattia nei gruppi trattati rispetto al *placebo*,
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero che le case farmaceutiche produttrici di vaccini si apprestino a chiedere l'autorizzazione *standard* per l'immissione in commercio prima del tempo previsto per la conclusione degli studi clinici;
se corrisponda al vero che gli studi clinici controllati siano stati interrotti per la somministrazione di vaccini al gruppo in cui era prevista la somministrazione di *placebo*;
in caso affermativo, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per assicurare e tutelare la validità degli studi di efficacia e sicurezza, nonché la regolarità delle procedure autorizzative.
(4-05907)

DE POLI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha posto in evidenza tanto il livello di eccellenza posseduto dai medici italiani quanto le carenze e la precarietà del Sistema sanitario, sia nazionale che regionale, imponendo una seria riflessione sul ruolo dei medici di medicina generale;
dai dati della Federazione italiana medici di medicina generale emerge come già nel prossimo

quinquennio si assisterà ad una considerevole riduzione, pari a circa 15.000 unità, dei medici di famiglia, determinata dal naturale collocamento in pensione degli stessi, con l'effetto per milioni di famiglie italiane di rimanere senza medico di base;
tenuto conto che:
la Regione Veneto ha di recente pubblicato le assegnazioni annuali dei posti vacanti e delle 84 posizioni necessarie per il territorio della ULSS Euganea, solo 33 sono state assegnate ponendo in evidenza la carenza di medici di base in particolar modo nella provincia di Padova, che risulterebbe deficitaria di 51 professionisti, con notevoli disagi per la popolazione di ben 50 comuni della provincia stessa;
l'età media dei medici di medicina generale, presenti sul territorio padovano risulta essere di circa 55 anni e, secondo le stime, le carenze indicate saranno maggiormente accentuate a causa dei numerosi pensionamenti senza la garanzia di subentri sufficienti e con la conseguenza che i pazienti, in particolare quelli più fragili, sarebbero i destinatari dell'incertezza e della mancanza di continuità dell'assistenza medica,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare, sia con carattere d'urgenza, sia sul piano della programmazione pluriennale, iniziative volte a garantire ai cittadini veneti la continuità e l'effettività dell'assistenza medica territoriale.
(4-05908)

BERUTTI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
con bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 23 settembre 2019 e sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 20 settembre 2019, l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha indetto la procedura per l'affidamento in concessione della attività di gestione delle tratte autostradali A21 Torino-Alessandria-Piacenza, A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, la Bretella di collegamento A4/A5 Ivrea-Santhià, la diramazione Torino-Pinerolo e il Sistema Autostradale Tangenziale Torinese (SATT), nonché, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente, la progettazione, la costruzione e la gestione degli stessi;
alla procedura di affidamento in concessione hanno preso parte il raggruppamento temporaneo di imprese SALT, concessionario uscente, e il Consorzio Stabile SIS;
in sede di valutazione, le offerte presentate da SALT e dal Consorzio SIS hanno rispettivamente ottenuto 93,40 punti su 100 e 51,84 punti su 100;
in seguito, il raggruppamento temporaneo di imprese SALT non è stato ammesso alle fasi successive della procedura di gara per una presunta carenza del requisito di capacità tecnica dell'esecutore;
i ricorsi sino ad ora presentati da SALT al TAR e al Consiglio di Stato circa l'esclusione dalla procedura di gara non hanno trovato accoglimento;
l'esclusione dalla procedura di gara dell'offerta valutata con un punteggio superiore comporterà in prospettiva una significativa perdita per lo Stato, stimata da diversi soggetti esperti tra 750 milioni e 1,3 miliardi di euro di mancate entrate e potrebbe comportare una violazione delle norme euro-unitarie;
la concessione non è ancora efficace e lo stesso bando di gara prevede che l'amministrazione possa non procedere all'aggiudicazione, qualora l'offerta risulti non conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione e quale sia, per quanto di competenza, la posizione ministeriale circa tale fattispecie, in particolare in relazione alle possibili condizioni svantaggiose per lo Stato, nonché se siano all'attenzione eventuali azioni per il futuro.
(4-05909)

RIZZOTTI - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
i progressi della ricerca scientifica in oncologia hanno consentito il passaggio da un modello istologico di lotta contro il cancro, con un trattamento della neoplasia basato sulla sua specifica localizzazione e tipizzazione, a un modello mutazionale, in cui la cura si basa sulle caratteristiche molecolari e genetiche della patologia, indipendentemente dall'organo colpito;

il prerequisito per l'accesso alle nuove terapie a bersaglio molecolare è la capillare diffusione di *test* di profilazione genomica, che individuano le alterazioni geniche alla base della neoplasia e consentono la prescrizione di terapie mirate e personalizzate;
la *next-generation sequencing* (NGS) è una tecnologia che consente il sequenziamento contemporaneo di ampie regioni geniche fino ad arrivare alla profilazione dell'intero genoma;
questa tecnologia permette di ottenere un profilo genetico-molecolare complessivo della neoplasia e selezionare sempre più precisamente pazienti sensibili ad una terapia mirata;
per potenziare e ampliare l'utilizzo dei test di *next-generation sequencing*, il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cosiddetto "Decreto Ristori"), all'articolo 19-*octies*, comma 1, ha previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2021;
la norma ha previsto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, l'emanazione di un decreto attuativo da parte del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per definire le modalità di attuazione dell'articolo e la destinazione delle risorse;
i termini per l'emanazione del decreto attuativo sono scaduti lo scorso 22 febbraio 2021 e ancora nessun provvedimento è stato adottato;
a quanto si apprende da interlocuzioni con il Ministero della salute, la bozza di decreto attuativo attualmente in fase di definizione presenterebbe un dirottamento delle risorse, originariamente previste per il potenziamento dei *test* NGS, verso il finanziamento di un progetto di ricerca della rete IRCCS "Alleanza contro il cancro";
questa variazione nel contenuto del decreto snatura il senso originario dell'articolo che era stato aggiunto in fase emendativa proprio con l'obiettivo di potenziare la capacità di profilazione genomica dei tumori;
l'implementazione dell'accesso ai *test* diagnostici è imprescindibile per una maggiore applicazione della medicina di precisione e delle terapie innovative disponibili,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di un cambio di destinazione del fondo;
quali siano le tempistiche per l'emanazione del suddetto decreto attuativo;
quali iniziative intendano adottare per assicurare l'aderenza del contenuto della norma *ab origine* con gli obiettivi preposti relativi al potenziamento dei *test* NGS.
(4-05910)

LANIECE - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante, si riscontra una carenza di personale ispettivo presso la sede regionale della Valle d'Aosta dell'Ispettorato del lavoro;
considerato che:
la situazione già problematica risulta aggravata in un periodo caratterizzato dalla pandemia da COVID-19;
questa carenza incide in maniera negativa sul sistema socio-economico, in quanto il rispetto delle norme, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, incide sia sulle imprese sia sui lavoratori,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare per potenziare, in tempi brevi, l'organico della sede regionale della Valle d'Aosta dell'Ispettorato del lavoro.
(4-05911)

BARBARO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
recentemente l'amministrazione comunale di Calitri (Avellino) ha provveduto alla procedura di stabilizzazione per 14 lavoratori socialmente utili, che da moltissimo tempo hanno prestato la propria opera in assoluta precarietà;
a quanto risulta all'interrogante, ognuno di loro è risultato vincitore del bando di concorso riservato ai LSU, tuttavia l'amministrazione calitrana ne ha assunti solo 8 entro il 31 luglio 2021, termine prescritto per l'ottenimento del contributo governativo di 9.296,22 euro annuo a lavoratore;
la vicenda, a giudizio dell'interrogante, meriterebbe di essere approfondita, assunto che la stabilizzazione degli LSU è regolamentata dalle leggi dello Stato e non da ipotetici arbitri delle

amministrazioni locali, tanto più che il decreto legislativo n. 75 del 2017, come anche chiarito da apposita circolare applicativa, impone il divieto di riproporre, agli stessi soggetti, la reiterazione di nuovi contratti di tipo precario per il futuro. È interesse pubblico realizzare la stabilizzazione del lavoro precario, ed è per questo che è istituito il fondo per le procedure di arruolamento ed il piano strategico di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, per il quale sono stati individuati i requisiti legali di storicità per accedervi. Appare quindi particolarmente grave, laddove la disponibilità del contributo fosse stata concessa in misura sufficiente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che il Comune di Calitri non abbia stabilizzato ogni aspirante;

orbene, dopo aver espletato la procedura concorsuale, superata da tutti gli aventi diritto, l'amministrazione comunale ha, come anticipato, provveduto a stabilizzarne solo 8, che infatti hanno firmato il contratto a tempo indeterminato con assunzione in servizio da dipendenti comunali in data 19 luglio 2021, mentre ha escluso 6 aspiranti con una decisione che, di sicuro, oltre a comportare un contenzioso amministrativo, aggrava le condizioni di disagio sociale e occupazionale per 6 famiglie del centro irpino;

a quanto risulta da dichiarazioni a mezzo stampa espresse dagli esclusi, il Comune di Calitri si sarebbe rifiutato di concedere l'assunzione ai lavoratori che non avessero firmato una liberatoria a beneficio della stessa amministrazione per le opere già prestate negli anni. Ciò avrebbe, a giudizio dell'interrogante, caratteristiche incredibili di vessazione, comportando per i lavoratori la rinuncia a far valere i propri diritti pur di addivenire all'auspicata stabilizzazione, di cui erano legittimamente in aspettativa avendo superato la prova concorsuale,

si chiede di sapere:

se il Comune di Calitri abbia ottenuto dal Ministero il contributo di 9.296,22 euro per ogni LSU assunto a tempo indeterminato entro 31 luglio 2021, in misura sufficiente per stabilizzare tutti i 14 lavoratori socialmente utili;

in caso di risposta affermativa, se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire per verificare le ragioni della mancata assunzione nei tempi prescritti per la stabilizzazione per quasi la metà degli aspiranti, assunto che essa appare, a parere dell'interrogante, irragionevole a seguito del superamento della prova concorsuale e della copertura finanziaria.

(4-05912)

MALAN - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, alla signora M.M. madre di L. N., del 2010, frequentante la classe quinta della scuola primaria del convitto nazionale "Umberto I" di Torino, così come a tutti gli altri genitori, nell'ambito del piano di offerta formativa, è stato proposto un corso di educazione sessuale;

ai genitori è stato trasmesso un pacchetto di documentazione, comprensivo di *slide* e, dopo la visione del materiale (raffigurante mamma, papà, famiglia, bambini eccetera), la madre ha ritenuto quanto proposto idoneo all'età del figlio L., rilasciandone il relativo consenso informato;

L. è un bambino sano, bene educato e ben seguito dalla madre nonché da sempre studioso con profitto, in particolare in matematica, materia nella quale alla fine del 2020 si è classificato a livello nazionale nell'ambito di una nota competizione accreditata presso il Ministero dell'istruzione;

il giorno 22 aprile 2021 la signora M.M. ha ricevuto dalla maestra, M.L.C., nella *chat* su WhatsApp dei genitori della classe del figlio le fotografie degli elaborati sotto forma di cartelloni realizzati dai ragazzi raffiguranti: scritte "noi LGBT pensiamo sin da piccoli specialmente noi femmine che ci sia un cavaliere che ci viene a salvare ma alle volte cambia... Magari qualche volta le principesse non vogliono essere salvate da un cavaliere ma da una 'Cavaliera' e magari sposarsi pure. Noi facciamo parte e li sosteniamo, e voi?"; disegno LGBTQ+, "chi siamo noi per giudicare", "ognuno è libero di fare ciò che vuole", una marcata X rossa sopra la frase "che brutte quelle persone che stanno insieme e sono dello stesso sesso"; varie scritte su una bandiera arcobaleno, fra le quali spicca cubitale "in classe c'è LGBTQ+", e poi altro come "LGBT FOREVER", "Forza LGBT+IA", "siamo uniti", "W LGBT", "Love is Love";

a seguito della ricezione di quel messaggio la madre ha chiesto al figlio L. spiegazioni su quei lavori; il

bambino ha provato un profondo disagio e sconforto per le domande postegli, e ha risposto con evidente imbarazzo che sono state le maestre a fare tutto quel "lavoro" e che in sostanza lui ha scritto parte di quei cartelloni sotto la loro totale indicazione e supervisione;
la signora M.M. pensava che quei lavori fossero stati inseriti nel corso di educazione sessuale per il quale lei aveva rilasciato il consenso informato, ma è emerso che i lavori di propaganda LGBT sono stati eseguiti in altra circostanza;
il 27 aprile 2021 la madre di L. ha scritto un'*e-mail* all'insegnante M.L.C. presentando le proprie ferme rimostranze, fra cui la natura sensibile dell'argomento trattato e la mancanza di informazione sulle attività citate, per le quali non le è stata chiesta alcuna autorizzazione, a differenza di quanto avvenuto per il corso di educazione sessuale; la maestra avrebbe risposto che il tema era stato affrontato dietro una "forte richiesta da parte di alcuni alunni" della classe, e che il tema era stato "trattato in maniera soft... ponendo l'attenzione sul rispetto della diversità" *ex* art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; il figlio non avrebbe confermato che alcuni alunni avessero richiesto di trattare la tematica LGBT;
la signora ha chiesto ed ottenuto un colloquio con il rettore della scuola, professoressa G.G., la quale ha difeso acriticamente l'operato delle insegnanti del figlio, responsabili di quel "lavoro" in classe sulle tematiche LGBT;
L. ha terminato la classe quinta vedendo penalizzati tutti i suoi voti finali: il sospetto della madre è che la scuola si sia voluta rivalere sul figlio, ingiustamente penalizzandolo nella valutazione finale a causa delle sue rimostranze verso quella lezione trattante tematiche LGBT,
si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo giudichi i fatti esposti;
se e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei responsabili dello svolgimento di tale lezione fuori offerta formativa e senza il consenso dei genitori;
come si concili tale progetto ideologico con il ruolo della famiglia, che ha in maniera privilegiata il compito di educazione dei figli, considerato anche il fatto che essa rappresenta l'ambiente più idoneo ad assolvere l'obbligo di assicurare una graduale educazione della vita sessuale, in maniera prudente e armonica, conformemente alle proprie convinzioni morali;
in che modo si ritengano rispettati i diritti fondamentali riconosciuti, garantiti e tutelati dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'art. 18, che garantisce la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, i propri valori religiosi nell'educazione, l'art. 26, nella parte in cui attribuisce ai genitori il diritto di priorità nella scelta di educazione da impartire ai propri figli, e l'art. 30 della Costituzione italiana che garantisce e tutela il diritto e dovere dei genitori ad educare i propri figli.
(4-05913)

DE PETRIS, LAFORGIA, RUOTOLO - *Ai Ministri dell'interno, della cultura e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti, la basilica di Santa Croce in Gerusalemme di Roma è una delle 7 chiese della città dell'itinerario dei pellegrini. Una parte della chiesa è una struttura alberghiera, collegata al fondo edifici di culto (FEC) del Ministero dell'interno. La struttura in passato ospitava i monaci cistercensi mandati via con un decreto da papa Benedetto XVI, perché secondo quanto riportano le cronache il monastero si era trasformato in un albergo *super* lusso per politici e *vip*. Tuttavia dopo di loro è rimasta in piedi l'attività ricettiva gestita da una società cooperativa che fattura un milione e mezzo di euro all'anno. Nell'albergo che fa parte del complesso archeologico sono stati fatti dei lavori di ristrutturazione da una società guidata da uno degli amministratori che risulta essere all'interno della società che gestisce la struttura alberghiera;
considerato che, sempre a quanto risulta:
l'albergo appartiene in parte al FEC e in parte al demanio dello Stato, ma risulterebbe essere gestito da un privato, così come emerge da organi di stampa;
i lavori di restauro sarebbero stati fatti sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza, del FEC e del demanio dello Stato, ma non vi è chiarezza in merito alla responsabilità dei costi;
non è nota l'esistenza di una concessione demaniale, mentre è stato stipulato un atto con il FEC,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto e se non vogliano esaminare la tipologia di convenzione e di locazione relativa alla struttura alberghiera con gli enti responsabili e competenti;
se non intendano altresì controllare e riconsiderare l'ipotetica concessione di una struttura archeologica ad albergo a titolo oneroso, oltre a chiarire la responsabilità dei costi dei lavori di restauro che sono stati effettuati sull'immobile.
(4-05914)
DE VECCHIS, FREGOLENT - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
sia il sito *internet* della Regione Lazio che quello per la prenotazione dei vaccini non sono raggiungibili da poco dopo la mezzanotte di domenica 1° agosto 2021. La Regione, tramite "Twitter", ha annunciato un attacco *hacker* in corso sul proprio portale;
l'ondata di assalti informatici che ha colpito la rete *internet* della Regione Lazio non ha messo a rischio solo le prenotazioni per il vaccino e i dati sanitari di milioni di cittadini. L'attacco a determinati *server* comporta il blocco della quotidianità dei più fragili, di chi dipende da forniture ed assistenza;
per Sirio, bambino di quasi 8 anni sopravvissuto a un episodio di "morte in culla" (SIDS) a 50 giorni di vita, con una diagnosi di tetraparesi spastica e una paralisi cerebrale, il blocco dei tali sistemi si è tradotto nell'impossibilità di ricevere gli alimenti e le cure di cui ha bisogno;
la madre di Sirio, presidente della fondazione "Tetrabondi", organizzazione *no profit*, ha denunciato, infatti, l'impossibilità di molti familiari di accedere alla fornitura di alimenti, sonde e siringhe;
tale accaduto porta alla luce un problema fondamentale in tema di disabilità e di malattie rare, ossia quello della ricerca e delle liste di attesa per la somministrazione di farmaci che risultano fondamentali per garantire importanti benefici, e molte volte perfino la sopravvivenza,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale vicenda e se non ritenga doveroso e urgente provvedere a ripristinare i servizi e adottare misure al fine di eliminare le restrizioni nella somministrazione delle terapie genetiche per le malattie rare, garantendo, di fatto, l'accesso alle cure a tutti quei soggetti particolarmente sensibili ed in pericolo di vita a causa della grave patologia da cui sono affetti.
(4-05915)
LANNUTTI, ANGRISANI, LEZZI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il 27 luglio 2021 il quotidiano "Domani" ha rivelato che il 49enne Simone Tabacci, figlio di Bruno Tabacci, attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato assunto da Leonardo SpA, azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, il cui maggiore azionista è il Ministero dell'economia e delle finanze, che possiede una quota di circa il 30 per cento. Con decisione presa dall'amministratore delegato Alessandro Profumo, il colosso ha assunto Simone Tabacci con uno stipendio che sfiora i 100.000 euro nella divisione chief strategic equity officier, guidata da Giovanni Saccodato. La divisione si occupa del coordinamento delle partecipazioni e delle *joint venture* della società in mano al Ministero dell'economia e uno dei comparti chiave è l'aerospazio. Da qui l'incontrovertibile conflitto d'interessi: Tabacci padre ha tra le sue deleghe anche le politiche aerospaziali italiane, un settore considerato strategico per il nostro Paese sia dal punto di vista economico (l'Italia ha raddoppiato i fondi stanziati per i programmi dell'Agenzia spaziale europea) che di geopolitica globale. Ma l'aerospazio è un settore fondamentale anche per Leonardo: Saccodato è anche presidente del consiglio di amministrazione di Thales Alenia Space e vicepresidente di Mbda e Telespazio;
a distanza di appena 4 giorni, un altro quotidiano, "Libero", fa presente che in Leonardo non ci sarebbe solo il caso Tabacci. Il quotidiano, infatti, in un articolo dal titolo "Leonardo arruola il compagno della Carfagna", attuale Ministro per il Sud del Governo Draghi in quota Forza Italia, sostiene che Alessandro Ruben avrebbe ottenuto una consulenza del colosso guidato da Profumo;
in particolare, il quotidiano riporta che Ruben, nato a Roma nel 1966, ha iniziato la carriera politica nel 2008, quando venne eletto deputato alla Camera nella lista del Popolo delle Libertà, in quota Alleanza

Nazionale. Seguace di Gianfranco Fini, nell'estate 2010 Ruben abbandona il gruppo parlamentare del PdL per aderire a quello di Futuro e Libertà per l'Italia. Appena eletto, ricopre l'incarico di consigliere per gli affari internazionali dell'allora Ministro della difesa Ignazio La Russa. Da allora ad oggi ha ricoperto numerosi incarichi, soprattutto a livello internazionale, mantenendo sempre ottimi rapporti con il mondo della politica. Tanto che, sostiene Libero, che approda nel *board* della fondazione Med-Or, nata per iniziativa di Leonardo SpA nella primavera 2021, con l'obiettivo di promuovere "attività culturali, di ricerca e formazione scientifica, al fine di rafforzare i legami, gli scambi e i rapporti internazionali tra l'Italia e i Paesi dell'area del Mediterraneo allargato fino al Sahel, Corno d'Africa e Mar Rosso ('Med') e del Medio ed Estremo Oriente ('Or')";

considerato infine che la fondazione Med-Or è guidata da Marco Minniti, ex Ministro dell'interno nel Governo Gentiloni dal 2016 al 2018. Il quotidiano fa notare che proprio Ruben, dal maggio al novembre 2016 è stato collaboratore dell'allora Ministro dell'interno (rapporti internazionali e rapporti con le minoranze). E ora eccolo catapultato in Leonardo, dove, prosegue Libero, sono in tanti a essere finiti. Compreso Augusto Rubei, 36enne giornalista romano, "che negli ultimi due anni ha curato la comunicazione di Luigi Di Maio, sia quella ministeriale nei governi Conte e Draghi, sia, soprattutto, quella politica. A partire da quando Di Maio era capo del Movimento. Prima ancora era stato portavoce della ministra della Difesa Elisabetta Trenta",

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato;

se e quali iniziative di competenza intenda assumere.

(4-05916)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

11ª Commissione permanente(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-02785 del senatore Taricco ed altri, sui riconoscimenti economici alle persone con invalidità;

12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02786 del senatore Faraone, sulle criticità relative al personale socio-sanitario.

1.5.2.2. Seduta n. 356 del 05/08/2021

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

356a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 5 AGOSTO 2021

_____

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente ALBERTI CASELLATI
e del vice presidente TAVERNA

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 425 del 20 aprile 2022
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.
Si dia lettura del processo verbale.
MARGIOTTA,*segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulla ricorrenza dell'abolizione del matrimonio quale causa estintiva dei delitti contro la libertà sessuale

ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, grazie per avermi concesso l'opportunità di fare questo mio breve intervento.
Oggi, 5 agosto, è la data di un'importante ricorrenza: nel 1981, in Italia, venne abolito il matrimonio

riparatore, che annullava gli effetti penali di uno stupro, se la vittima avesse acconsentito a sposare il suo assalitore. Bisognerà aspettare però fino al 1996 perché lo stupro venga riconosciuto legalmente come un reato contro la persona e non contro la morale e sanzionato in maniera più severa.

Ricordo, fra l'altro, che nel corso di questa legislatura, un paio di anni fa, un mio disegno di legge che prevedeva l'obbligo di esposizione del numero 1522 presso gli esercizi pubblici è stato tradotto in un emendamento alla legge di bilancio, votato dal Gruppo della Lega e da tutti i Gruppi politici, condiviso e sottoscritto anche da altri senatori e senatrici di altri Gruppi politici.

Ricordo però che manca ancora un semplicissimo decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri. Faccio appello alla senatrice Valente, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere; al ministro per le pari opportunità Elena Bonetti; alla nostra presidente Casellati, che si è sempre dimostrata sensibile verso il tema della lotta contro la violenza sulle donne; al nostro presidente Draghi: basta un semplicissimo DPCM che preveda la progettazione e la realizzazione di un cartello da esporre presso gli esercizi pubblici.

La legge è stata votata, manca solo questo: facciamolo per le donne.

Dedico questo breve momento a Franca Viola, siciliana, che fu la prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore a metà degli anni Sessanta. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che la 5a Commissione è autorizzata a convocarsi durante la discussione generale per esprimere il parere sugli emendamenti approvati dalla Commissione.

Discussione del disegno di legge:

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro*** *(Relazione orale)* **(ore 9,40)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2329.

I relatori, senatori D'Arienzo e Floris, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore D'Arienzo.

D'ARIENZO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo e colleghi, dal 1° agosto scorso non è più possibile per le cosiddette navi da crociera entrare nella laguna di Venezia nel percorso così com'era conosciuto finora, quindi lungo il canale della Giudecca e nel bacino di San Marco. Questa scelta meritoria ha evitato una grave sconfitta non per Venezia, ma per l'Italia, perché, senza di essa, oggi probabilmente Venezia non sarebbe più patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Il decreto-legge in esame è il primo segnale verso l'UNESCO e il mondo che il Paese tiene a Venezia, ritenendola parte integrante della propria cultura e della propria storia. Nel lavoro che abbiamo svolto in Commissione e che oggi sarà confermato dall'Assemblea per la seconda volta lanciamo un messaggio al mondo e all'UNESCO, in particolare, che su questa scelta e su questa decisione facciamo sul serio.

Certamente si tratta di un provvedimento non semplice, non facile. È vero che abbiamo dato un segnale molto positivo, ma nel contempo è una scelta molto dolorosa, che impatta in maniera importante e significativa sull'economia del territorio, sul lavoro, quindi sulle compagnie di navigazione, sul gestore degli approdi attuali alla marittima, su tantissimi lavoratori, sulla città e sull'indotto. È un provvedimento certamente doloroso, non facile, ma doveroso per le ragioni alle quali ho fatto riferimento.

Per arrivare a questo risultato, è stata scelta una soluzione provvisoria, che consente comunque alle navi da crociera di transitare nell'area della laguna, ma di arrivare in approdi temporanei nell'area di Marghera, rispetto ai quali, come Commissione, siamo peraltro intervenuti in maniera significativa.

Per realizzare tutti questi interventi, l'attuale presidente dell'autorità di sistema portuale viene nominato commissario, con una serie di tempi, per realizzare gli approdi temporanei ed ogni altra attività che impatta sul lavoro e sulle concessioni per favorire tale risultato. Tutto ciò accadrà entro il 2026. Bene ha fatto il Governo a inserire risorse importanti per raggiungere questo risultato.

Ecco il quadro nel quale la Commissione ha lavorato e mi permetto un sincero ringraziamento, non scontato e neanche dovuto, a tutti (quindi ai colleghi della Commissione, al Governo e ai funzionari tutti), perché credo non ci siano esperienze simili per cui in pochi giorni dall'emanazione del decreto-legge si sia portato a termine, almeno in questo ramo del Parlamento, il primo passaggio utile per l'approvazione definitiva.

Siamo di fronte a una scelta emergenziale, per mancate scelte o per errori che sono stati fatti in passato. Ormai, però, è inutile guardare all'indietro; guardiamo in avanti, nella speranza che questi provvedimenti portino al risultato sperato, in particolare quello di salvaguardare la laguna di Venezia, la sua storia, la sua morfologia e tutto quello che conosciamo.

Come dicevo, è un provvedimento impattante e doloroso per l'economia e per i lavoratori. Abbiamo lavorato su un complesso bilanciamento di interessi tra la salvaguardia della laguna, Venezia e l'UNESCO, da una parte e i lavoratori, l'economia e l'indotto, dall'altra (parliamo infatti di diversi miliardi di euro di fatturato).

Nel lavoro di Commissione, i colleghi di tutti i Gruppi, come ho potuto vedere dagli emendamenti, hanno lavorato per cercare le soluzioni migliori sui tanti problemi che da questo decreto-legge e dalle nostre scelte deriveranno. Ritengo, signor Presidente, che l'impegno sia stato proficuo, perché, pur senza stravolgere i pilastri del decreto-legge (non era possibile), l'abbiamo integrato con alcuni elementi positivi. Spesso diciamo di averlo migliorato, ma non è vero: non l'abbiamo migliorato, ma abbiamo cercato di lavorare per rendere sempre più compatibile quella scelta strategica con le varie situazioni che si determineranno all'interno della laguna.

Mi riferisco, ad esempio, all'aver stabilito che i primi approdi debbano essere pronti entro la stagione crocieristica del 2022, che potrebbe coincidere con i mesi tra marzo e aprile, proprio per evitare quanto più possibile che la ripercussione su questo aspetto possa perdurare per chissà quanto tempo.

Abbiamo lavorato perché sia coinvolto l'attuale concessionario - che è uno di quelli che subiranno il primo impatto della scelta che è stata fatta - attraverso un complesso sistema che passa dalle mani del commissario, anche nella gestione degli approdi temporanei, perché vi sia una continuità non solo per il lavoro, ma anche per sfruttare il *knowhow* che si è ormai creato in quella società e in quei lavoratori, affinché possa essere posto a disposizione delle navi da crociera e ovviamente di tutti coloro che hanno deciso di visitare il nostro Paese attraverso Venezia.

Abbiamo salvaguardato la laguna, decidendo che tutte le scelte siano ancorate al protocollo dei fanghi e al piano morfologico. Abbiamo chiesto la possibilità di integrare e ampliare ulteriormente gli studi, per fare in modo che vi sia una salvaguardia sempre più forte del territorio.

Abbiamo chiesto la certezza dei procedimenti - che spero confermeremo con il voto dell'Assemblea - per tutto ciò che sarà necessario fare, con tempi certi (oserei dire anche i più tempestivi possibili), per raggiungere gli obiettivi temporali che ci siamo posti.

Passando alla conclusione della presentazione, signor Presidente, evidenzio che abbiamo deciso di incrementare i già cospicui fondi stanziati dal Governo per i ristori e le compensazioni per le compagnie di navigazione, per l'indotto, per l'attuale concessionario e anche per i lavoratori. È un segnale di attenzione - e ringrazio tutti coloro che l'hanno reso possibile, anche a livello di Governo - che la Commissione aveva chiesto, per corrispondere anche alle tante preoccupazioni ed esigenze che ci erano state manifestate da coloro che avevamo audito (sindacati e rappresentanti delle compagnie di navigazione, come la Venezia Terminal Passeggeri), che ritenevano che i fondi non fossero sufficienti per affrontare questo difficile momento. Abbiamo integrato anche quella parte e di questo penso che tutti quanti dobbiamo essere orgogliosi.

Per quanto ci riguarda, continueremo a seguire la situazione, perché abbiamo inserito nel testo, con un emendamento che spero sia confermato dall'Assemblea, la previsione che entro il 31 marzo di ogni anno ci sia mandata una relazione, attraverso il Ministero di riferimento della Commissione, per capire

a che punto sono i lavori. Questo ci consentirà di seguire ciò che sta avvenendo e di vedere se c'è corrispondenza tra la decisione e ciò che accadrà sul territorio.

Concludo ringraziando di nuovo tutti coloro che hanno reso possibile il risultato odierno, nel bilanciamento degli interessi ai quali ho fatto riferimento (il patrimonio dell'UNESCO, la storia di Venezia, il Paese, i lavoratori e le economie). Penso che abbiamo svolto un ottimo lavoro - quello possibile, perché quello impossibile non riesce a nessuno - nella consapevolezza che quegli interessi possono convivere: il fatto che Venezia possa essere visitata, che vi sia lavoro e che ci sia futuro per essa e per tutto il Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Floris.

FLORIS, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, colleghe e colleghi, riguardo ai profili lavoristici del presente decreto-legge, si rileva in primo luogo che i commi 1 e 4 dell'articolo 3 prevedono la possibilità di riconoscimento di ulteriori tredici settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale, con causale Covid-19, per alcune imprese industriali. La possibilità è ammessa per una durata massima di tredici settimane, cioè fruibile fino al 31 dicembre 2021. Questa possibilità consente naturalmente ai datori di lavoro, in generale, di non pagare le prestazioni all'INPS per le cessazioni dal lavoro o per la riduzione dei propri lavoratori.

Nell'allegata relazione tecnica, che poi presenterò all'Assemblea, il disegno di legge di conversione del presente decreto-legge indica come l'intervento normativo, di cui all'articolo 3, sia stato adottato al fine di consentire il riconoscimento dei trattamenti in esame a circa 4.000 lavoratori dipendenti dell'Ilva e ArcelorMittal. Si ricorda che per i trattamenti ordinari di cassa integrazione con causale Covid-19 non è dovuto da parte del datore di lavoro alcun contributo addizionale.

Gli emendamenti identici 3.1 (testo 2), 3.2 (testo 2) e 3.0.1 (testo 3), approvati in sede referente, propongono l'introduzione di un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 3. Le disposizioni in esame autorizzano l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (Invitalia) a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci nel limite massimo di 705 milioni di euro per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società Ilva SpA. Inoltre, Invitalia SpA viene autorizzata alla costituzione di una società con capitale sociale determinato, nell'ambito di un limite massimo pari a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto.

L'emendamento 3.0.8 (testo 2), approvato in sede referente, propone di destinare, nell'ambito delle risorse già stanziate del programma denominato Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), 10 milioni di euro per il 2021 in favore dell'accesso ai servizi di supporto per la ricollocazione professionale da parte dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività aziendale. Si demanda a un decreto ministeriale la definizione delle relative modalità di attuazione.

L'emendamento 3.0.11 (testo 4), approvato in sede referente, propone alcune modifiche retroattive alla disciplina transitoria sugli accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo e sui relativi verbali aziendali di recepimento. L'intervento, in primo luogo, è inteso a far salvi gli effetti dei verbali aziendali di recepimento che riguardano il profilo della rappresentatività del datore di lavoro, pur non essendo stati sottoscritti anche da quest'ultimo, che siano stati sottoscritti dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il medesimo datore di lavoro, purché la medesima sia anche firmataria dell'accordo provinciale.

In secondo luogo, si consente con effetto retroattivo che i medesimi verbali aziendali, purché sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, potessero prevedere inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento, con successiva integrazione da parte di un accordo sottoscritto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta fermo che gli accordi provinciali in oggetto potessero consentire diverse modulazioni di recepimento da parte dei verbali aziendali o anche demandare a questi ultimi la definizione del programma di riallineamento, purché i verbali fossero o siano sottoscritti entro la suddetta entrata in vigore della legge dalle stesse parti

firmatarie dell'accordo provinciale.

Il successivo articolo 4 estende al 2022 la disciplina già posta in essere per gli anni 2020 e 2021, che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale. Lo sgravio consiste nell'esonero sia dal versamento al fondo della tesoreria dell'INPS delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo di cui all'articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 e successive modificazioni, contributo inerente all'interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

L'estensione temporale in oggetto viene concessa nel limite di spesa di 16 milioni di euro per il medesimo anno 2022, che viene posto a carico del fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Si ricorda che, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la normativa in esame già stabilisce un limite di identico importo disposto a carico del medesimo fondo e che essa prevede una procedura di monitoraggio finanziario da parte dell'INPS, la quale ora si applica anche per il limite relativo all'anno 2022.

I trattamenti straordinari di integrazione salariale ai quali è connesso lo sgravio in esame sono quelli concessi negli ultimi anni 2019-2021, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 130 del 2018, previo accordo stipulato in sede governativa e in deroga ai limiti generali di durata vigenti per il medesimo trattamento, nei casi in cui l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo. I trattamenti in oggetto comprendono anche alcune ipotesi di proroga dei medesimi per i casi in cui le azioni inerenti al completamento del processo di cessazione aziendale e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico.

Queste sono le considerazioni della Commissione lavoro per quanto riguarda il disegno di legge in esame. Devo aggiungere che ringrazio i colleghi e il relatore dell'8a Commissione per l'impegno nel superare le difficoltà che abbiamo incontrato nell'incrociare le due leggi, per interessi diversi rappresentati dall'8a Commissione rispetto a quelli rappresentati dall'11a.

Per quanto riguarda l'11a Commissione, spero di poter accogliere in futuro le raccomandazioni del presidente Mattarella, il quale suggerisce di presentare argomenti omogenei nel corso dell'esame dei disegni di legge, che spero, nel caso dell'11a Commissione, vogliano riguardare una revisione della stratificazione delle politiche del lavoro, sia passive, sia attive, con particolare riferimento alla formazione, che riteniamo debba avere un aspetto continuo, in modo da favorire la prima occupazione e, nel caso in cui questa non dovesse andar bene, preparare i lavoratori a un cambio di lavoro, che non potrà mai avvenire, se non c'è una formazione adeguata.

Alcuni provvedimenti previsti in questa legge sull'*outplacement* ritengo siano importanti, ma credo che debbano essere collegati a una serie di nuovi interventi, che auspico abbiano l'omogeneità per riguardare temi importanti come l'occupazione, il mondo del lavoro e i lavoratori. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

DE FALCO *(Misto)*. Signor Presidente, riguardo a questo decreto-legge vorrei fare un piccolo passo indietro, perché pochi giorni fa abbiamo approvato il decreto-legge n. 45, cioè quello con il quale si è poi indetto un concorso di idee.

Una piccola parentesi: il decreto-legge n. 45 del 2021 prevedeva che, entro tre mesi dall'entrata in vigore, si sarebbe dovuto fare questo concorso di idee, ma non risulta da nessuna parte che sia stato fatto. In conseguenza di quel decreto-legge ci furono le dichiarazioni importantissime di un Ministro pesante dell'attuale Governo, il ministro Franceschini, il quale alla stampa internazionale aveva dichiarato, già allora, che, a seguito di tale decreto, le grandi navi non sarebbero più entrate a Venezia.

Invece no, perché oggi ci troviamo ad esaminare, valutare ed eventualmente votare un decreto-legge con il quale finalmente si dice che le grandi navi non entreranno più a Venezia. Il Governo italiano ha fatto una pessima figura internazionale: ho contato personalmente 52 articoli della stampa internazionale, dal "Washington Post" al "New York Times", tutti incentrati sull'elemento della scarsa credibilità di un Governo che dice una cosa e ne fa un'altra.

Ora forse c'è la soluzione, perché con il decreto-legge oggi al nostro esame si dice effettivamente che le grandi navi (cioè quelle che abbiano stazza lorda, ovvero *gross tonnage*, superiore a 25.000 GT, nonché quelle che hanno *air draft* superiore a 35 metri e quelle che superano i 180 metri di lunghezza) non entreranno a Venezia. Bene: si dice però che queste navi, quelle più grandi, andranno temporaneamente in altri accosti. Sapete cosa significa creare ormeggi, accosti o una stazione marittima temporaneamente? Lo sapete o no di cosa state parlando? Poi questa temporaneità è talmente incredibile, anche alla stessa maggioranza, che nel primo ordine del giorno, a prima firma del senatore Girotto, si chiede l'impegno del Governo affinché l'ormeggio sia davvero temporaneo. Di cosa stiamo parlando?

Queste navi andranno dunque a Marghera, che ha una piccolissima striscia di terra di proprietà del demanio marittimo, ma una gran parte di quei fondi sono di proprietà privata. Tutto il compendio necessita di bonifica e quindi lo Stato si farà carico di bonificarlo a proprie spese, per poi restituirlo ai proprietari (perché si è detto «temporaneamente», quindi ne facciamo un uso temporaneo). Magari, a quel punto, si potrà dare una concessione per il mantenimento della marittima. Questo è quindi un grande affare per coloro i quali hanno quelle proprietà: non so di chi siano, ma credo che basti andare un attimo all'Agenzia per verificare. È stato appena detto dai relatori che il provvedimento in esame sarebbe omogeneo. Il Presidente della Repubblica ci ha richiamati più volte a una modalità di legislazione che sia coerente. Stiamo convertendo un decreto-legge, che quindi deve avere i crismi della necessità e dell'urgenza, dunque non può che essere omogeneo, perché esse si riferiscono a una materia e a una questione. In questo caso, abbiamo non soltanto il divieto alle grandi navi, la creazione di ormeggi temporanei, per così dire - anche se non lo sono - e lavori di adeguamento per il canale, di cui non si specifica nulla, che comporteranno necessariamente dragaggi e approfondimenti e non il mantenimento dello *status quo*; in questo stesso decreto-legge, in modo omogeneo, dicono dalla maggioranza, c'è però anche un articolo, che è passato un po' sotto traccia. Si è detto: manteniamo l'occupazione dell'Ilva. Sapete di cosa si tratta? Sarebbe bene che tutti lo sapessero. Si tratta di ricomprare i nostri crediti. Qualcuno vendeva la fontana di Trevi, cioè un bene pubblico. Noi invece nel 2018 facciamo entrare Arcelor Mittal, che crea una società che si chiama Arcelor Mittal Italia. Questo soggetto si impegna a produrre milioni di tonnellate d'acciaio e a mantenere 12.000 posti di lavoro a Taranto. Poiché questo signore, a fronte degli impegni che avrebbe dovuto sostenere - 2,5 miliardi - ha investito a malapena 390 milioni e la produzione è praticamente del tutto ferma è evidente che non ha onorato i propri impegni dunque noi, anziché pretendere il rispetto degli accordi, ci compriamo il nostro credito.

Nell'emendamento 3.1 a prima firma del senatore Santillo e di altri componenti del Gruppo MoVimento 5 Stelle, e negli altri emendamenti simili, si parla di Invitalia. Ricorderete certamente che Invitalia è la stessa dei banchi a rotelle, delle mascherine, di cui tutti ridevamo, dicendo che non si poteva consentire che un soggetto come quello continuasse a gestire la pandemia per cui andava estromesso. Ebbene, adesso le si dà un incarico altrettanto, se non più importante. Si incarica cioè Invitalia di costituire una società con capitale sociale di 70 milioni di euro; avrà una dotazione di 750 milioni di euro per integrare quanto già speso e comprare Arcelor Mittal Italia, cioè per comprare crediti che erano già nostri. Paghiamo quindi due volte per la stessa cosa, cioè ricompriamo ancora una volta l'Ilva.

Ieri tutta l'Assemblea ha gioito perché l'amministratore delegato di Atlantia non fosse lo stesso che proveniva da Aspi, ma continuiamo sostanzialmente ad ammettere che queste società che hanno speculato e che hanno malfatto continuino a ricevere soldi.

A febbraio del 2018, appena prima delle elezioni, qui c'era chi cantava vittoria per l'ingresso di Arcelor Mittal a Taranto e di Jindal a Piombino. Il Governo ha avuto la capacità di verificare il rispetto degli

accordi? No, il Governo adesso, invece di pretendere il rispetto degli accordi, paga ulteriori 750 milioni di euro per ricomprare il nostro credito. È la stessa identica storia di Autostrade per l'Italia, che si ripete sempre.

Credo che questo decreto-legge in realtà sia terribilmente disomogeneo e crei una situazione drammatica per chi si accinge a valutare se votare a favore o no. Qui si tratta sicuramente di qualcosa di buono, perché finalmente si bloccherebbe l'ingresso delle grandi navi a Venezia, uno scempio che l'Unesco ci ha costretti a rivedere, perché non avremmo mai cambiato il decreto legislativo n. 45 del 2020. Probabilmente saremmo andati indefinitamente avanti con quel concorso di idee. Quella è sicuramente una parte buona, ma tutto il resto è pessimo, perché asservito agli interessi particolari e in quanto non ha alcun rispetto dell'ambiente, tant'è che non si è neanche voluto specificare in cosa consista la temporaneità.

In conclusione, annuncio quindi che mi asterrò.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Toffanin. Ne ha facoltà.

TOFFANIN *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, l'Italia è un Paese meraviglioso, ricco di patrimoni storico-culturali, naturali; un vero museo a cielo aperto: dai piccoli borghi alle grandi città d'arte, dai laghi ai monti, dal mare alle valli. Ogni angolo del nostro Paese ha il suo fascino, con le proprie peculiarità e le proprie specificità che ne fanno luoghi unici, e quando questi siti sono riconosciuti per le loro bellezze a livello mondiale, il nostro Paese viene sempre più valorizzato.

A tal proposito, da veneta, da padovana vorrei ricordare il recente riconoscimento della città di Padova quale patrimonio mondiale dell'Unesco per i cicli pittorici del Trecento. Ma se, da un lato, il Veneto, e dunque l'Italia intera, ha acquisito un riconoscimento importante che ne valorizza i patrimoni storico-culturali a livello internazionale, dall'altro, non manca la preoccupazione affinché questi patrimoni inestimabili si possano conservare nel tempo.

Tanta bellezza ma anche tanta fragilità, e Venezia ne è un esempio eclatante: città unica al mondo, patrimonio dell'umanità dell'Unesco, che ha però rischiato di essere inserita nella sua *black list.* Venezia - ricordiamolo - è anche, però, città di mare, la cui vocazione primordiale deve essere tutelata, governata, garantita.

A livello mondiale i riflettori sono puntati su quella che è una città dalle mille ferite, spesso profonde, a cui si è cercato e si cerca continuamente di rimediare con cure più o meno efficaci. Ora, il tempo delle cure e dei soccorsi non basta. Si deve agire con un'altra logica, con scelte politiche che abbiano come obiettivo principale la prevenzione, ma anche la progettazione, la strategia; e questo non riguarda solo Venezia, ma tutto il nostro Paese. Anche in questo senso la pandemia deve segnare uno spartiacque: le politiche dei soccorsi e delle ricostruzioni devono lasciare il posto alle politiche della prevenzione per quanto riguarda sia la sicurezza ambientale sia la conservazione del nostro patrimonio pubblico e privato.

Con il decreto-legge che esaminiamo il Governo dà un segnale importante e coraggioso che evita a Venezia la *black list* del patrimonio dell'Unesco, ma al contempo non consente di mettere in atto in tempo una seria progettazione per salvaguardare il ruolo di Venezia come realtà portuale turistica.

Il divieto - fin dal primo agosto - alle navi di transitare nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca se da un lato preserva il patrimonio artistico, culturale e ambientale della città lagunare, dall'altro lato implica innumerevoli conseguenze, problemi, non solo per le navi da crociera, ma per l'intera città di Venezia e per tutti i siti limitrofi in termini di PIL e di occupazione. Su questo non possiamo far finta di niente.

Il decreto-legge si pone in armonia con le politiche del PNRR, in linea con le direttive europee che ci impongono la transizione ambientale, ma soprattutto in linea con quanto ci chiede il nostro sistema Paese. Si deve iniziare a voltare pagina, coniugando gli obiettivi economici con quelli ambientali, nel rispetto dei nostri figli, dei nostri nipoti e di quanti verranno dopo di noi, a cui abbiamo il dovere morale di lasciare un Paese florido, bello, sicuro e sano.

Ciò premesso, in questo caso, però, la transizione è repentina, i termini sono perentori e molto ravvicinati. Anzi, proprio ora, mentre stiamo per votare il provvedimento in prima lettura, già le navi

non transitano più davanti a Piazza San Marco.

Se la salvaguardia artistico-ambientale di Venezia tramite il divieto di accesso delle grandi navi nel canale della Giudecca non era differibile, questo decreto-legge risolve la questione della sicurezza della città, ma non è la migliore soluzione per l'economia di Venezia e per i suoi lavoratori.

Per Forza Italia la tutela e la sostenibilità ambientale vanno a braccetto con la sostenibilità economica e sociale. *(Applausi)*. Ci stiamo avviando infatti verso un generale processo di trasformazione che implica innovazione, tecnologia, riconversione aziendale, formazione continua per i lavoratori per *upskilling* ma anche per *reskilling*. Per Venezia deve anche significare tutela delle professionalità e permanenza di un comparto importantissimo.

Il caso di Venezia, così come la questione dell'ex Ilva e di tutte le imprese in crisi, ma anche dei casi di riconversione, non può essere affrontato ancora con una visione disgregata del mondo del lavoro. Serve una riforma complessiva che integri in maniera organica i diversi meccanismi: tutela del lavoro, formazione, ricerca del lavoro, riposizionamento, sostentamento e cassa integrazione.

Sappiamo bene che ogni trasformazione implica uno stravolgimento dello *status quo*, che all'inizio spaventa, disorienta e genera confusione. Ma lo Stato ha il dovere di accompagnare la transizione, anche con politiche di sostegno rivolte, anche e soprattutto a chi produce e dà lavoro, con l'obiettivo di incentivare la formazione e dare la garanzia del lavoro.

Il processo, ormai in atto, va governato. Le tempistiche ristrette, troppo ristrette, con cui le navi devono lasciare la città, senza dare il giusto tempo per realizzare una alternativa di attracco nei pressi, fanno sì che le compagnie, per il 2021, dirottino su Monfalcone e Trieste, lasciando solo sei mesi di tempo al porto di Marghera per adeguare le proprie strutture in modo da poter ricevere anche il traffico turistico.

Abbiamo molte perplessità. Pochi i soli sei mesi e insufficienti le risorse stanziate per il 2021 per adeguare le strutture. Difficilmente il porto di Marghera potrà essere già parzialmente operativo nel 2022. Si rischia che altri porti diventino un'alternativa definitiva, non solo provvisoria, tagliando fuori tantissimi settori economici del veneziano. Il Governo deve, quindi, vigilare che vi siano tutte le prerogative per tutelare Venezia e i suoi lavoratori, in questa fase e solo in questa fase, anche in termini di indennità, per chi non lavorerà più o lavorerà meno.

Il decreto, purtroppo, stanzia 5 milioni per il 2021 e 5 milioni per il 2022 per i lavoratori non coperti con gli strumenti già previsti a legislazione vigente per il sostegno al reddito, incrementati ora grazie all'azione emendativa parlamentare. Purtroppo, però, la parte non è ben definita e i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse sono definite con decreto ministeriale. Più opportuno sarebbe stato definire l'entità dell'indennità in questo decreto senza demandarlo all'ennesimo decreto ministeriale, che va ad assommarsi alla mole dei decreti non ancora resi attuativi.

Non si deve lasciare indietro nessuno ma, nello stesso tempo, bisogna fare attenzione a non fare di questi lavoratori altri possibili percettori di reddito di cittadinanza. *(Applausi)*. Nessuno deve essere lasciato solo senza la possibilità di lavoro e Venezia, una delle città più preziose del mondo, non va lasciata sola. Salvare Venezia non significa togliere le navi dal bacino di San Marco e dal canale della Giudecca, se poi la si fa morire di fame. Per Venezia serve molto di più e non solo per evitare che venga inserita nella *black list* del patrimonio dell'UNESCO.

Per salvare la città lagunare bisogna agire a favore della residenzialità, contro lo spopolamento. Bisogna intervenire per riportare nelle vetrine dei negozi il *made in Italy* o, meglio, il *made in Venice*. Bisogna incentivare le arti e le professioni del territorio: i merletti di Burano, i vetri di Murano e tutti i prodotti legati a Venezia e al territorio veneziano. Venezia rappresenta qualcosa di unico al mondo e per questo va tutelata e sostenuta.

Il lavoro va tutelato e sostenuto, come questo decreto vuol fare per Venezia e per le aziende in crisi, ma sostenere il lavoro non significa esclusivamente indennità o cassa integrazione. Significa mettere in atto politiche efficienti per far ripartire le aziende coniugando le linee del PNRR con le esigenze del sistema impresa. È una grande sfida, che l'Italia è chiamata ad affrontare che, per lo spirito di grande resilienza di cui è dotata, saprà certamente cavalcare e vincere, ma che il Governo e le istituzioni tutte hanno il dovere di accompagnare.

Il mio intervento vuole essere uno sprone per il Governo affinché al decreto che allontana le navi da piazza San Marco faccia seguire azioni immediate, per garantire alle stesse navi di riuscire a trovare un attracco vicino in tempi e modi adeguati e non far perdere a Venezia la sua indiscutibile materia prima: il turismo e tutto il suo indotto.

Confidiamo, quindi, che il sostegno a questo provvedimento sia solo il primo passo verso altri provvedimenti specifici, che vadano a perfezionare le azioni virtuose in favore di Venezia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruspandini. Ne ha facoltà.

RUSPANDINI *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sono certo irrilevanti le ricadute che il decreto-legge che ci apprestiamo a votare comporta. Spero e credo che, indipendentemente dall'appartenenza alla maggioranza di Governo, chi ha a cuore il destino di Venezia e del suo porto decida di mettere in futuro un freno alla gestione frettolosa e talune volte addirittura sconclusionata che questo Governo in particolare ha deciso di riservare a una vicenda delicata quanto strategica per il futuro della città di Venezia e di tutto il trasporto marittimo italiano.

Ebbene, il decreto-legge in discussione, dopo anni di completa inattività dei Governi che si sono succeduti, improvvisamente sposta letteralmente di peso - passatemi il termine - le grandi navi da crociera dall'approdo veneziano al porto di Marghera. Questo apre una serie di riflessioni e crea effetti, a volte drammatici: mi riferisco, per esempio, alle conseguenze legate all'occupazione. Come non prevedere risarcimenti per le compagnie di navigazione che hanno già fatto ampiamente presente che lo scalo di Marghera non è di interesse delle crociere di lusso? Si mette letteralmente in ginocchio il comparto portuale - è il caso di dirlo - affondandolo, con i lavoratori che oggettivamente rischiano di andare a casa: si tratta di circa duecento aziende venete collegate alla crocieristica messa in ginocchio, con la filiera e tutto l'indotto, calcolato in 5.000 posti di lavoro.

Marghera, come molti di voi sanno (abbiamo sviscerato questo tema in Commissione), al momento non è nemmeno nelle condizioni ottimali per poter accogliere la crocieristica internazionale. Non avete minimamente tenuto in considerazione soluzioni alternative che avrebbero tutelato l'ambiente, le esigenze della laguna, il diritto dei lavoratori e gli interessi di sviluppo industriale e commerciale.

La riflessione politica che come Gruppo Fratelli d'Italia intendiamo fare, non astenendoci dalla volontà di intravedere uno sviluppo più serio rispetto al tema, è la seguente. L'idea che abbiamo tutti di Venezia è quella di una città meravigliosa unica al mondo, patria degli innamorati, una delle mete turistiche per eccellenza: pensiamo a tutto l'indotto dei viaggi di nozze, all'immaginario collettivo del Canal Grande e delle coppie di tutto il mondo che vengono in Italia anche per Venezia. Ma Venezia non è solo questo e lo dice la sua storia millenaria, il contributo che questa città inimitabile ha dato alla storia del commercio marittimo, alla cultura, al trasporto, al suo porto.

Quello di Venezia è stato storicamente uno dei porti all'avanguardia nella storia dell'umanità, quindi è e resta uno scalo di primissimo livello. Da questo punto di vista, il porto di Venezia ha ancora bisogno di una visione più approfondita, di progettualità, di politica; non ha bisogno di commissari che servono solo a mettere toppe agli strappi creati dalla inadeguatezza di chi non si è mai voluto occupare seriamente di una delle più importanti infrastrutture italiane e che oggi naviga a vista.

La verità è questa: con questo decreto-legge si rimanda ad un discorso successivo, sperando in non si sa quale santo e senza sapere che cosa dovrà succedere. Noi chiediamo di più per Venezia; chiediamo di più di un decreto-legge rabberciato e frettoloso; chiediamo che vengano valutate e ponderate tutte le soluzioni possibili, affinché il porto di Venezia non diventi soltanto il ricordo di uno stupendo passato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berruti. Ne ha facoltà.

BERUTTI *(Misto-IeC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, lo scorso mese di aprile, quando il Senato si accingeva a convertire in legge il decreto-legge in discussione, avevo espresso l'auspicio, come molti colleghi, di poter allargare e rafforzare le previsioni delineate in quella sede che, in modo trasversale, avevamo definito corrette, ma insufficienti.

Oggi siamo di fronte a un nuovo intervento. Come già ad aprile, non possiamo non partire dalla riflessione su ciò che Venezia è: un patrimonio mondiale dell'umanità che va salvaguardato nel presente e soprattutto per il futuro. In questo senso, la dichiarazione di monumento nazionale delle vie

urbane d'acqua di Venezia e, dunque, la possibilità di prevedere limitazioni e divieti di transito per navi con determinate caratteristiche sono certamente uno strumento.

Non sfugge ad alcuno che impostare un intervento di salvaguardia comporta conseguenze dirette e indirette, positive e negative, delle quali dobbiamo essere consapevoli e rispetto alle quali abbiamo l'onere e l'onore di intervenire. Dobbiamo farlo coniugando la salvaguardia del patrimonio, la sicurezza e la tutela dell'ambiente in modo equilibrato con la necessità di non danneggiare il turismo, l'impresa, il lavoro e, dunque, tutto il fronte economico.

In questo senso, la previsione di misure di ristoro per le compagnie di navigazione e i gestori dei *terminal* di approdo è utile, ma - in questo anno più che mai - abbiamo appreso quanto sia necessario che queste misure siano tempestive e adeguate.

Inoltre, si pone un tema strategico più generale relativo non tanto al fatto che una navi passi o no da quella determinata via d'acqua, quanto a quale sia la strategia su Venezia, sulla Laguna e su un porto che rappresenta uno degli snodi cardine della portualità Nord adriatica e nazionale e, più in generale, inevitabilmente, a quale sia la strategia che vogliamo darci da qui ai prossimi cinque-dieci anni sul sistema portuale del Paese e sulla sua connessione con le altre vie di comunicazione, da Venezia a Genova, passando per tutte le realtà portuali del Paese e per la necessaria sinergia che si deve avere.

Con il provvedimento in esame si prevede poi una figura commissariale. Abbiamo imparato che oggi, fintantoché non si imposterà un altro metodo su appalti e gestioni per obiettivi, questa può essere - ed è - una buona strada per raggiungere presto e bene quello che serve, come ci ha insegnato la vicenda del Ponte Morandi di Genova e confermato l'impegno di molti commissari. Anche in questo caso, vale la pena ricordare quanto sia importante riuscire a coniugare, al di là del lavoro dei commissari, trasparenza e responsabilità, superando i vincoli burocratici.

Al di là di questo, ciò che dobbiamo richiamare e tenere ben presente è che l'impatto delle misure previste su Venezia, così come quello delle misure che in questo anno e mezzo sono state messe in campo per contenere il Covid, hanno un impatto sul sistema Paese, sulle imprese, sul lavoro e su chi crea PIL. Bene, quindi, che si intervenga ancora sui trattamenti di integrazione salariale con causale Covid per alcune imprese, così come sugli sgravi contributivi per alcune società in procedura fallimentare o amministrazione straordinaria. Bene che si diano - ripeto - presto ristori a compagnie di navigazione e gestori dei terminali di approdo. L'imperativo categorico, però, deve essere di fare di più per non soffocare, per eccesso di zelo, ciò che rende vivo il Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pizzol. Ne ha facoltà.

PIZZOL *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge oggi in esame ha dichiarato monumento nazionale le vie d'acqua del bacino di San Marco e dei canali di San Marco e della Giudecca. Inoltre, ha introdotto disposizioni per assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua di Venezia, escludendo dal traffico le navi superiori alle 25.000 tonnellate di stazza lorda (di fatto, moltissime navi da crociera).

Venezia è una città fra le più belle al mondo, meritevole di particolari attenzioni per evitare i danni del moto ondoso, sia agli argini che agli immobili prospicienti. Anche l'UNESCO non è rimasta insensibile al suo fascino e alla sua fragilità, infatti ha avvisato più volte d'Italia, l'ultima il 16 luglio scorso, quando ha deciso di portare all'Assemblea generale la proposta di iscrivere Venezia e la sua Laguna tra i siti del patrimonio mondiale in pericolo. La proposta è stata approvata e, coerentemente, è stata presa la decisione di limitare il traffico crocieristico nella laguna. La decisione era già nell'aria da tempo, ma non si pensava arrivasse così, come un fulmine a ciel sereno, a stagione turistica già iniziata.

La pandemia ha messo in ginocchio l'economia e il turismo in tutta l'Italia, e anche Venezia è stata una sua illustre vittima. Tuttavia, con l'avvio della bella stagione, molti cittadini cominciavano a vedere una luce in fondo al tunnel e in quella hanno risposto la speranza di potersi finalmente rialzare. Una luce che questo provvedimento ha purtroppo contribuito a spegnere.

Fin dalle sue origini, Venezia ha avuto un rapporto decisamente singolare con l'acqua, che da sempre rappresenta la sua forza ed il suo più acerrimo nemico. La città e la sua laguna sono il risultato di un continuo processo di interazione tra l'uomo e l'ecosistema, un processo millenario che, fin dagli albori,

ha visto l'intervento umano coniugare sapientemente elevate capacità tecnico-creative che hanno permesso di realizzare opere idrauliche ed architettoniche nell'area lagunare uniche al mondo, che hanno reso Venezia un'autentica opera d'arte.

Come ogni città di mare, anche Venezia si è sviluppata intorno al suo porto che da secoli ne rappresenta il cuore pulsante e le ha consentito di esportare la sua cultura e il suo dominio sui mari fino al Peloponneso e a Creta. Anche oggi l'economia della città è incentrata sul porto, per cui è indispensabile che il legislatore e gli amministratori continuino a coniugare sapientemente la salute della città con la vita e l'economia dei suoi abitanti. *(Applausi)*.

Se qualche decennio fa il polo industriale di Marghera poteva rappresentare uno sbocco occupazionale, purtroppo ora non è più così. Auspico che con questo provvedimento, che tutti insieme in Senato abbiamo cercato di migliorare, si trovino ancora una volta le migliori soluzioni per conciliare brillantemente l'ecosistema lagunare con la vita e l'economia dei residenti. Lo si dovrà fare per i cittadini ed i lavoratori. Alcuni li ho visti con le lacrime agli occhi rifiutare con fierezza sussidi ed assistenzialismo per chiedere insistentemente solo lavoro. Mancare gli obiettivi significa deindustrializzare e impoverire il territorio, perpetuando l'esodo dei suoi abitanti verso luoghi più appropriati alla vita e al lavoro delle persone, significa trasformare Venezia in un bellissimo luogo cristallizzato e poco accessibile, a discapito delle migliaia di famiglie lasciate senza lavoro. Significa, inoltre, assecondare ulteriormente la sostituzione dei residenti con ricchi stranieri che vanno ad abitare nelle case che prima erano dei veneziani.

Va detto che il porto di Venezia rappresenta uno degli snodi cardine della portualità nazionale e Nord adriatica. È dotato di importanti infrastrutture e l'insieme della parte turistica e commerciale dava lavoro a circa 13.000 persone, compresa la vasta rete dell'indotto, faticosamente costruita negli anni e che ha offerto occupazione anche all'esterno della cintura metropolitana.

Si pensi che nella stagione 2019, prima della pandemia, grazie alle navi da crociera sono sbarcati a Venezia circa 1.650.000 turisti, alcuni dei quali per soggiornare anche una settimana nelle strutture ricettive della città. Si tratta di una filiera e di un indotto in grado di movimentare 259 milioni di euro nella Città metropolitana, comprese le ingenti derrate alimentari per navi, tutte provenienti dai territori limitrofi. Si contavano inoltre circa 1.700 persone coinvolte a vario titolo nelle attività di *check-in* e *check-out* nel porto e nell'aeroporto, inclusi anche 500 tra ragazze e ragazzi universitari stagionali a supporto delle attività di imbarco e sbarco. Sicuramente, colleghi, una parte di tutte queste persone resterà momentaneamente disoccupata, mentre un'altra vedrà ridimensionate le proprie capacità economiche.

Auspico tuttavia che col tempo il provvedimento in esame lenisca le ferite attuali e sappia conciliare, per l'ennesima volta, la salvaguardia dell'ambiente e la tutela del paesaggio con la ripartenza e lo sviluppo del territorio. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quarto. Ne ha facoltà.

QUARTO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, con il decreto-legge in esame si pongono in atto misure di tutela del sistema lagunare veneziano e disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. Mi soffermerò sui benefici in termini ambientali e culturali che si potrebbero ottenere grazie al divieto di transito delle grandi navi nel bacino di San Marco, nel canale di San Marco e nel canale della Giudecca di Venezia. Dal primo agosto non possono più transitare navi con una stazza lorda superiore a 25.000 tonnellate, lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri ed *air draft* superiore a 35 metri, che utilizzano combustibile con contenuto di zolfo superiore all'uno per mille.

Le ricadute negative sul traffico crocieristico sono mitigate per il biennio 2021-2022 da un fondo di 55 milioni di euro; altri 157 milioni fino al 2026 sono previsti per la realizzazione di non più di cinque punti di attracco temporanei nell'area di Marghera, anche per navi di stazza superiore alle 25.000 tonnellate, per la manutenzione dei canali esistenti (previa valutazione di impatto ambientale), per interventi accessori volti a migliorare l'accessibilità nautica e la sicurezza.

Il decreto-legge è stato discusso in 13a Commissione in sede consultiva ed è stato espresso parere favorevole con osservazioni. Ne sottolineo alcune: assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza, non

solo delle vie d'acqua, ma anche degli argini e dei monumenti di eccezionale valore storico e culturale della città di Venezia prospicienti i canali di navigazione, rispetto alle alterazioni idrodinamiche dovute al transito delle imbarcazioni di grandi dimensioni; promuovere studi idrogeologici e geomorfologici dell'intera laguna, al fine di progettare con efficienza, efficacia e visione vasta le necessarie opere idrauliche; promuovere preventive indagini archeologiche, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico della laguna di Venezia, anche antecedente alla fondazione della Repubblica Serenissima; prevedere, per l'accesso e l'uscita da Porto Marghera, la regolamentazione del traffico commerciale e crocieristico secondo criteri di adeguata protezione ambientale; prevedere il divieto di transito per le navi che superino i limiti previsti in funzione della produzione di PM10. A questo proposito sarebbe però il caso di stabilire tali limiti sulla base delle potenze di propulsione e delle potenze dei motori ausiliari, in funzione h24, e non sono sulla grandezza della nave. Si richiede poi di prevedere, al fine di garantire la sicurezza ed evitare il danneggiamento dei fondali, che la velocità nei canali di Marghera non superi i 6 nodi.

Stabilire con certezza i tempi delle soluzioni che consentano lo spostamento delle imbarcazioni di grandi dimensioni al di fuori della laguna di Venezia; approfondire la valutazione dell'impatto che la realizzazione dei punti di attracco temporanei può produrre sulle acque protette e le risorse naturali della laguna veneta.

Approfondisco qualche osservazione, recepita con un mio emendamento, che affida al commissario il compito di promuovere studi idrogeologici, geomorfologici e archeologici finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna. La necessità di effettuare indagini archeologiche nella laguna nasce da una straordinaria novità: la scoperta di una strada romana e di una grande struttura portuale, pubblicata il 22 luglio scorso su «Scientific Reports» del prestigioso gruppo Nature. Il ritrovamento, avvenuto lungo l'asse del canale Treporti, grazie ad indagini geofisiche, archeologiche e archivistiche, fa pensare ad insediamenti diffusi nella laguna secoli prima della fondazione della città. La strada era probabilmente parte integrante della rete viaria romana dell'Italia nord-orientale. Avere un quadro completo sui resti archeologici presenti in laguna, oltre a costituire un progresso culturale, ci consente una più attenta pianificazione delle opere idrauliche che salvaguardi i beni culturali.

Per ciò che concerne gli aspetti geologici della laguna, in essa sono state effettuate nel tempo svariate indagini, ma non esiste uno studio complessivo ed esaustivo. Inoltre, la laguna ricade nei tre fogli geologici di «Italia 1:50.000» del progetto CARG (Mestre, Venezia e Chioggia); ma il foglio «Mestre», laddove ricadono gli approdi previsti dal decreto-legge a Porto Marghera, non è rilevato. Data l'esistenza di molti dati geologici, la disponibilità della Regione Veneto e il supporto del servizio geologico d'Italia ISPRA e grazie alla riattivazione dei finanziamenti al progetto CARG con le ultime due leggi di bilancio, i lavori per il foglio «Mestre» potranno iniziare nel 2022. Completare e aggiornare il progetto CARG rende più semplice, veloce ed affidabile la pianificazione territoriale e i relativi interventi strategici, soprattutto in un ambiente così delicato come quello lacustre e lagunare; tuttavia, senza ulteriori finanziamenti il progetto CARG rischia di bloccarsi ancora.

La laguna di Venezia, come tutti gli ambienti lagunari, è poi soggetta a un'evoluzione morfodinamica molto complessa, con un delicatissimo equilibrio tra interrimento, subsidenza, eustatismo, maree e clima (i venti di scirocco). Ovviamente nel caso di Venezia la complessità è ingigantita dalla presenza di una città gioiello unica al mondo. Purtroppo, alla fisiologica subsidenza che fa sprofondare la città, occorre aggiungere l'aumento esponenziale del livello del mare a causa del surriscaldamento globale innescato dai gas serra di origine antropica.

Tra l'altro, ciò pone a rischio inondazione 385 chilometri di coste italiane, con 5.600 chilometri quadrati. A livello planetario il 10 per cento della popolazione è a rischio. La neutralità climatica al 2050, voluta con forza dal MoVimento 5 Stelle, anche nel nuovo simbolo, è indifferibile. Urge, però, adottare anche strategie di adattamento. Per Venezia tra qualche decennio nessun Mose sarà più sufficiente. I peggiori scenari climatici fanno prevedere fino ad un metro e mezzo di sollevamento del mare al 2100. Ma è obbligatorio proteggere la città costiera più bella del mondo. Occorrerà pensare ad interventi strutturali radicali.

Da sempre l'uomo ha sfidato la natura, insediandosi anche in luoghi ostili, il più delle volte

soccombendo. Nel caso di Venezia, ha saputo convivere per secoli con ambienti naturali delicatissimi e in continua evoluzione, realizzando palazzi, monumenti e tesori artistici, facendone una potenza economica, militare e culturale.

Venezia è simbolo tangibile delle virtù umane e della propensione dell'uomo alla bellezza. Salvare Venezia è un atto d'amore che dobbiamo alle future generazioni, perché godano di questo scrigno di bellezza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

I relatori e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Non essendo ancora pervenuto il parere della 5a Commissione e avendo notizia che la stessa si riunirà alle ore 11, sospendo la seduta fino alle ore 11,15.

(La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 11,15).

Onorevoli colleghi, le mie ottimistiche previsioni sono andate disilluse, perché la Commissione bilancio si è riunita solo un paio di minuti fa.

Sospendo quindi la seduta fino alle ore 11,45.

(La seduta, sospesa alle ore 11,16, è ripresa alle ore 11,48).

Colleghi, sono costretto a sospendere nuovamente la seduta fino alle ore 12 per completare l'annotazione dei fascicoli.

(La seduta, sospesa alle ore 11,49, è ripresa alle ore 12,10).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 1.24, 4.0.11, 4.0.14 e 4.0.15; dichiara altresì improponibili gli ordini del giorno G4.100, G4.101, G4.102, G4.103.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

D'ARIENZO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.9 (testo 2), 1.18 (testo 3), 1.22 (testo 3) e sull'ordine del giorno G1.100. Il parere è contrario su tutti i restanti emendamenti.

BELLANOVA, *vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore De Carlo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.3 e 1.4 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore De Carlo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 1.7 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 1.11 e 1.13 sono stati ritirati.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore De Carlo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore De Carlo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 1.24 è improponibile.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto ai voti.
L'emendamento 1.0.1 è stato ritirato.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
SANTILLO *(M5S)*. Signor Presidente, gentili colleghi, intervengo sull'emendamento 2.30 (testo 4), perché tocca un tema importante per il nostro Paese, quello del dissesto idrogeologico.
Molte volte assistiamo anche in quest'Aula a interventi sulla questione e cerchiamo di portare solidarietà ai territori colpiti da eventi disastrosi. Molte volte formuliamo ed esprimiamo il nostro cordoglio ai familiari delle vittime delle alluvioni e delle esondazioni. Prima di illustrare l'emendamento, voglio allora brevemente ricordare qualche numero.
PRESIDENTE. Senatore, io la sto facendo parlare. In realtà, l'emendamento è delle Commissioni riunite, quindi lei potrebbe fare solo la dichiarazione di voto, non illustrarlo.
SANTILLO *(M5S)*. Ma è l'emendamento 2.30 (testo 4).
PRESIDENTE. Lo so perfettamente, ma siccome è delle Commissioni riunite...
SANTILLO *(M5S)*. Signor Presidente, il testo 4 dell'emendamento 2.30 è firmato da singoli senatori.
PRESIDENTE. Non sarebbe così, ma ormai ha cominciato a parlare, quindi non importa. Prego,

continui.

SANTILLO *(M5S)*. Dal 1922 al 2019 in Italia sono stati stimati danni economici per disastri ambientali per ben 30 miliardi di euro e sono 3 milioni le persone colpite da eventi calamitosi. In questo Paese stiamo piangendo 4.000 morti, con un *trend* purtroppo positivo negli ultimi dieci anni. Dal 2000 al 2020 gli eventi quali alluvioni e inondazioni sono stati 45; uno ha colpito la laguna di Venezia, nel novembre e nel dicembre 2019, con un morto. Tra il 1947 e il 1999 gli eventi sono stati 37, di cui uno ha colpito proprio la città di Venezia e Piazza San Marco, il 4 novembre 1966, causando tre morti. Ma il problema è molto più complesso, perché in Italia ci sono 10 milioni di persone che vivono in aree a pericolosità idraulica, 2 milioni di edifici esposti a rischio idraulico e 900.000 attività in aree esposte a rischio idraulico.

Con l'emendamento 2.30 (testo 4) stiamo proponendo una cosa semplice, che sembra ovvia, una cosa di buon senso. Con il testo 4 proponiamo che, fermi restando i poteri avuti in deroga con il decreto sblocca cantieri, il commissario straordinario che stiamo nominando con questo provvedimento assicuri la realizzazione degli interventi nel rispetto dei piani di gestione delle acque e dei piani di gestione del rischio alluvioni. *(Applausi)*.

È una cosa molto semplice. Sarebbe assurdo per chi ci ascolta fuori da quest'Aula capire perché questo emendamento non debba avere un parere favorevole ed essere approvato all'unanimità: desterebbe sconcerto.

Desidero aggiungere che bisogna superare quella logica per cui troppo spesso si ricorre ai commissari, perché poi con i commissari si può attuare una gestione straordinaria, quando invece basterebbe l'ordinarietà. Sì, perché i piani di gestione sono ordinarietà. Noi quindi chiediamo che il commissario rispetti il piano di gestione del rischio di alluvioni. *(Applausi)*.

Venezia e l'Italia intera non devono più piangere morti per esondazioni e alluvioni, né avere danni.

Signor Presidente, questo è il momento in cui la politica deve dimostrare se stare dalla parte della tutela dell'ambiente, della salvaguardia di Venezia e di tutto l'ecosistema, l'ambiente e il territorio fragile italiano o meno. Questo emendamento è chiaro, è un'ovvietà ed è di buon senso. Chiedo ai miei colleghi di leggere l'emendamento 2.30 (testo 4), valutarlo e votarlo favorevolmente. *(Applausi)*.

CRUCIOLI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa? Io prima ho invitato i presentatori a illustrare gli emendamenti, ora stiamo passando all'espressione dei pareri da parte del relatore e del Governo. Per cosa chiede la parola?

CRUCIOLI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Per la dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ma non siamo ancora passati alla fase di votazione. Ho già dato la possibilità di illustrare. Se vogliamo salvare le regole, ora ci sono i pareri. Quando arriveremo all'articolo su cui desidera fare la dichiarazione di voto, la farà.

CRUCIOLI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Allora mi prenoto.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

D'ARIENZO, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 2.2 (testo 3) esprimo parere favorevole. L'emendamento 2.8, risulta pertanto assorbito o precluso.

PRESIDENTE. Scusi, ma non è lei che determina le preclusioni. Esprima solo il parere.

D'ARIENZO, *relatore*. Esprimo parere contrario, sugli emendamenti 2.8, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.15. Sull'emendamento 2.21 (testo 3) esprimo parere favorevole a condizione che sia accolta la proposta di modifica proveniente dalla 5a Commissione. Sull'emendamento 2.22 esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.25 e 226. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.28 (testo 3), 2.29 (testo 2), 2.100 e 2.32 (testo 2). Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.30 (testo 4), 2.30 (testo 3) e 2.31. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 4.1 (testo 4), che gli Uffici ci propongono di votare alla fine dell'articolo 2, perché coerente con gli argomenti in esso trattati.

PRESIDENTE. Mi sembra corretto. Quindi, lei vuole spostare l'emendamento 4.1 (testo 4) all'articolo 2?

D'ARIENZO, *relatore*. Sì, Presidente.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G2.1, esprimo parere favorevole solo sul primo impegno, mentre il parere è contrario sul secondo e terzo impegno. Sull'ordine del giorno G2.100 esprimo parere favorevole. Sull'ordine del giorno G2.101 esprimo parere favorevole, aggiungendo la riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità» e, nell'ultimo periodo, dopo le parole: «valutazione di impatto ambientale», le parole: «secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti».

Sull'emendamento 2.0.4 (testo 3) esprimo parere favorevole.

BELLANOVA, *vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.22, come richiesto dal relatore.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

TRENTACOSTE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei aggiungere la firma a tutti gli emendamenti a prima firma della senatrice Vanin presentati all'articolo 2, e segnalo in particolare il 2.30 (testo 4).

PRESIDENTE. Non ci siamo ancora arrivati, ma ne prendo atto.

L'emendamento 2.1 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore De Falco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11.

DE FALCO *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FALCO *(Misto)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.11 viene considerato identico all'emendamento 2.2 (testo 3), su cui è stato espresso parere favorevole. In realtà non c'è affatto identità, perché l'emendamento 2.2 (testo 3) (su cui ho espresso voto contrario) al punto 3) sopprime le parole: «previa valutazione di impatto ambientale». Insisto quindi perché si voti a favore dell'emendamento 2.11, che consente in maniera chiara la valutazione di impatto ambientale anche per questo intervento, atteso che molti degli interventi che sono previsti da questa norma, in realtà non sono neanche ben definiti nella loro entità. Si parla molto spesso (troppo spesso) di interventi di adeguamento, senza specificare di cosa si tratti; in gran parte si tratta di veri e propri dragaggi e approfondimenti di fondale, come per quanto riguarda il canale dei Petroli.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione

ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L' emendamento 2.13 è stato ritirato. L'emendamento 2.14 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.100.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15, presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Sull'emendamento 2.21 (testo 3) c'è una richiesta di riformulazione da parte della 5a Commissione.
Indìco dunque la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.21 (testo 4), presentato dalle Commissioni riunite.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 2.22, 2.23 e 2.24 sono stati ritirati.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.25, presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.26, presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 2.27 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.101.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.28 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.29 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.30 (testo 4).
CRUCIOLI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRUCIOLI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Signor Presidente, come le avevo preannunciato, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.30 (testo 4). Siccome sono stati votati degli emendamenti che tolgono la valutazione di impatto ambientale sulle opere per gli attracchi a Marghera, i senatori della componente l'Alternativa c'è voteranno a favore dell'emendamento in esame e invitiamo i colleghi a fare altrettanto. Con l'emendamento, a prima firma della senatrice del MoVimento 5 Stelle Vanin, si chiede infatti che le opere per l'attracco a Marghera rispettino quantomeno i piani di gestione delle acque di Venezia. È il minimo che si può fare per tutelare Venezia, soprattutto da parte di chi si riempie la bocca di transizione ambientale e di tutela dell'ambiente. Quindi voteremo a favore dell'emendamento e chiediamo a tutti i colleghi di fare lo stesso. *(Applausi)*.
DE FALCO *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE FALCO *(Misto)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole, dopo aver aggiunto, ieri in Commissione, la firma all'emendamento in esame. Perché il mio voto sarà favorevole? Potrebbe sembrare ultroneo che si dica ad un funzionario di rispettare le leggi vigenti, ma non lo è,

perché questo signore, il commissario, non è un normale e ordinario funzionario, ma gode di deroghe e poteri straordinari e pertanto bisogna ribadire che dovrà rispettare queste norme. Inoltre, l'eventuale reiezione dell'emendamento, anche in chiave interpretativa, potrebbe avere degli effetti, ovvero si potrebbe sostenere, in via interpretativa, che il fatto che l'Assemblea abbia bocciato l'emendamento significa che il commissario non è vincolato ad osservare le norme a cui prima faceva riferimento il collega Santillo. *(Applausi)*.

DI GIROLAMO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei ricollegarmi all'illustrazione puntuale del senatore Santillo e appellarmi alla coscienza dei colleghi qui presenti, molti dei quali hanno portato avanti, negli anni, una campagna elettorale in difesa dei territori contro il dissesto idrogeologico ed è proprio questo il tema che viene specificatamente affrontato dall'emendamento in esame. Ricordando la teoria della separazione dei poteri, attribuita a Montesquieu, per cui il potere del Governo è separato da quello del Parlamento, mi auguro che altri senatori, come i colleghi del Gruppo del MoVimento 5 Stelle e altri che sono intervenuti poc'anzi, possano unirsi al voto favorevole sull'emendamento in esame. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.30 (testo 4), presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Commenti)*.

Collega, non ha funzionato il dispositivo di votazione? Non so cosa sia successo, ma avrebbe dovuto evidenziarlo prima della votazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.30 (testo 3), presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.32 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.31, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

DE FALCO *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FALCO *(Misto)*. Signor Presidente, invito i colleghi a riflettere sulla votazione che si sta per effettuare, perché si stanno creando degli ormeggi temporanei. La temporaneità di questi ormeggi viene sottolineata, evidenziata e pretesa dall'emendamento 2.31, quindi respingere questo emendamento significa cancellare la filosofia dell'intero provvedimento. Se bocciassimo questa modifica al testo, ammetteremmo già fin d'ora di sapere che quegli ormeggi a Marghera non saranno affatto temporanei. Riflettiamo su questo, perché bocciare la richiesta di sottolineare tale temporaneità, che è espressa anche in alcuni ordini del giorno, significa fissare la destinazione d'uso di quelle zone portuali in maniera duratura, se non permanente. Attenzione, perché queste modificazioni devono essere necessariamente temporanee, perché per arrivare a portare le navi nella zona di Marghera occorrerà fare enormi lavori. È tuttavia necessario ribadire, in questo momento, che gli ormeggi devono essere temporanei e se bocciassimo questo emendamento diremmo esattamente il contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.31,

presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 2.34 è stato ritirato.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno G2.1, il Governo è favorevole all'accoglimento limitatamente al primo impegno del dispositivo.
Senatore Girotto, accoglie la proposta del Governo?
GIROTTO *(M5S)*. Va bene, Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.1 (testo 2) e G2.100 non verranno posti ai voti.
Per quanto concerne l'ordine del giorno G2.101, il Governo è favorevole all'accoglimento previa riformulazione indicata dal relatore.
Senatore De Falco, accoglie la richiesta?
DE FALCO *(Misto)*. Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.4 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 2.0.5 è stato ritirato.
Indìco ora la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1 (testo 4), presentato dalle Commissioni riunite, la cui votazione viene anticipata.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FLORIS, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1 (testo 2). Il parere è altresì favorevole agli emendamenti 3.0.8 (testo 2) e 3.0.11 (testo 4).
ACCOTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1 (testo 2).
DE FALCO *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE FALCO *(Misto)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 è del tutto estraneo alla materia di Venezia, perché tratta dell'Ilva di Taranto e dispone un ulteriore apporto di risorse per 705 milioni di euro, da impiegare per ricomprare il credito che abbiamo già. Mi spiego in modo migliore.
Nel 2018 abbiamo assistito all'ingresso di ArcelorMittal in Italia. Tale società si era impegnata a investire per produrre alcuni milioni di tonnellate di acciaio e mantenere 12.000 lavoratori. A tale fine si era impegnata a spendere fino a 2,5 miliardi di euro, ma ne sono stati effettivamente spesi 387 milioni. Quindi la società ArcelorMittal è arrivata in Italia, ha il debito verso lo Stato di mantenere l'occupazione di 12.000 persone, ha il debito di produrre 8 milioni di tonnellate di acciaio e ha investito 387 milioni di euro. A fronte di questo, abbiamo già comprato per circa 400 milioni e adesso ne mettiamo altri 700, così che la società ArcelorMittal uscirà dall'Italia con un investimento a suo favore che le consente di passare da 387 milioni a 1-1,2 miliardi senza aver fatto niente.
Questa storia è scandalosa e identica, nella filosofia, alla storia di Autostrade per l'Italia. Attenzione: non cambia assolutamente niente. Proprio voi 5 Stelle oggi, con la firma del senatore Santillo, ma anche il PD, con la firma del senatore Collina, state continuando nella filosofia pazzesca per cui lo Stato deve sempre pagare senza poter pretendere i propri diritti. Ma dove siamo? Ma vergogniamoci una volta tanto.

Non è possibile gioire - come si è fatto ieri - per la questione di un amministratore delegato: quella è una sciocchezza, mentre questo è importante. Bisogna che lo Stato pretenda l'adempimento da parte della società ArcelorMittal. Altro che continuare a pagare 1-1,2 miliardi per un investimento di 387 milioni.

LEZZI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI *(Misto)*. Signor Presidente, dichiaro il mio voto convintamente contrario a questo emendamento in quanto confligge con l'accordo di programma, sottoscritto a fine 2020, secondo il quale soltanto nel 2022 si sarebbe dovuto trasferire l'ingente somma di denaro, ovvero quando il pubblico, Invitalia, fosse diventato maggioranza. In questo momento stiamo finanziando la maggioranza condotta da ArcelorMittal e dalla Morselli. Sostanzialmente con i soldi dei cittadini italiani stiamo finanziando una multinazionale, a parte la cassa integrazione, che non fa lavorare quella fabbrica a vantaggio di altre sedi all'estero. Questa è la verità. Stiamo continuando a far inquinare la città Taranto e a spendere soldi pubblici a favore della Morselli. Devo dare atto che il retroscena riportato da diversi giornali, in cui si raccontava di Giorgetti che era piegato alla Morselli, ha avuto il favore di tutto il Parlamento. *(Applausi)*.

DAMIANI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole su questo emendamento del Gruppo Forza Italia.

Non vi è alcuno scandalo, non vi è alcun finanziamento ad aziende private: c'è solo un finanziamento a favore della continuità lavorativa, del lavoro e delle famiglie per Taranto. Questa è la verità. *(Applausi)*.

Si tratta di uno scontro tutto interno al MoVimento 5 Stelle, perché c'era già un accordo... *(Commenti della senatrice Lezzi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, la invito a rispettare le opinioni degli altri, come gli altri hanno rispettato le sue. *(Commenti della senatrice Lezzi)*. Senatrice, la smetta, altrimenti devo ammonirla. *(Commenti della senatrice Lezzi)*. Senatrice Lezzi, è ammonita. *(Applausi)*. Se lei continua così, la mando fuori dall'Aula. *(Commenti)*. Tutti hanno rispettato il suo intervento e lei deve rispettare quello degli altri.

Prego, senatore Damiani.

DAMIANI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, come ho detto, il nostro voto sarà favorevole.

Si tratta della seconda *tranche* di 700.000 euro in merito all'accordo per l'ingresso di Invitalia all'interno dell'ex Ilva. Quindi, nulla di scandaloso e nessun regalo ad alcuno, ma solo un regalo alle famiglie di Taranto che lavorano in quello stabilimento. *(Applausi)*.

DE CARLO *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO *(FdI)*. Signor Presidente, segnalo anch'io come sia abbastanza inusuale che un eventuale ordine del giorno su ANAS sia dichiarato estraneo e inammissibile, mentre un provvedimento su Taranto e sull'Ilva, per quanto in parte condivisibile, trovi invece ampio spazio all'interno del dibattito e delle poste di bilancio. E ricordo a tutti che 700 milioni di euro non sono bruscolini.

Cara Presidente, lei è sempre molto attenta alle questioni di merito e ricordo quando, la settimana scorsa, sono stati cassati gli emendamenti riguardanti il tribunale dell'Abruzzo perché non pertinenti alla discussione. Credo vi sia da valutare anche su questo.

Quanto al merito, invito il Governo a fare una profonda riflessione su ciò che l'Ilva è e ciò che si ritiene debba essere, nonché se si ritenga che il settore siderurgico sia veramente strategico in Italia. In caso contrario, è veramente inutile che, ogni due per tre, si venga in Aula a mettere toppe e rattoppi all'interno di un provvedimento, senza poi sancire la strategicità del nostro settore siderurgico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 3.0.2 a 3.0.6 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.8 (testo 2).

CATALFO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO *(M5S)*. Signor Presidente, con l'approvazione oggi di questo emendamento, presentato da me e sottoscritto da tutte le forze di maggioranza, che ringrazio per la sensibilità dimostrata sul tema, si aggiunge un ulteriore tassello alla costruzione delle politiche attive nel nostro Paese, anzitutto con il rafforzamento dei centri per l'impiego, che prevede 11.600 assunzioni. Vorrei ribadire in quest'Aula che le Regioni dovrebbero accelerare queste assunzioni affinché ci sia una reale presa in carico dei nostri lavoratori in Italia. *(Applausi)*.

In seguito, con il Fondo nuove competenze da me istituito nel corso del mio mandato da Ministro, che ha già consentito a più di 170.000 lavoratori di accrescere le proprie competenze; con il finanziamento nel PNRR del Piano nazionale garanzia di occupabilità dei lavoratori, che prevede un ulteriore rafforzamento dei centri per l'impiego e una collaborazione e una cooperazione con i servizi per il lavoro privati; con il Piano di rafforzamento delle competenze, anch'esso inserito nel PNRR; con il rafforzamento dell'apprendistato duale e, oggi, con questo emendamento, puntiamo ad accompagnare i lavoratori nel processo di trasformazione ecologica e digitale in atto nel mercato del lavoro e accelerato dalla pandemia. Parliamo di un piano, nella sua interezza, di 7 miliardi di euro.

In particolare, con l'approvazione di questo emendamento interveniamo per aiutare concretamente i lavoratori di aziende in procedura fallimentare, in amministrazione straordinaria o collocati in cassa integrazione per cessazione, con un finanziamento di 10 milioni di euro, consentendo loro l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale.

Concludo ringraziando il relatore e il rappresentante del Governo e dicendo che l'investimento nel capitale umano, nella formazione, nell'istruzione, nella riqualificazione dei nostri lavoratori e dei nostri giovani è la vera sfida del futuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.8 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.11 (testo 4), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FLORIS, *relatore*. Signor Presidente, considerato che l'emendamento 4.1 (testo 4) è stato già votato, il parere è favorevole sugli ordini del giorno G4.104 e G4.105, purché il dispositivo venga riformulato come segue: «impegna il Governo: a valutare l'opportunità di».

Sono infine ritirati gli emendamenti 4.0.1, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.12 e 4.0.13.

ACCOTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G4.100, G4.101, G4.102 e G4.103 sono improponibili.

Senatrice Catalfo, accetta le riformulazioni proposte per gli ordini del giorno G4.104 e G4.105?

CATALFO *(M5S)*. Signor Presidente, le accetto.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.104 (testo 2) e G4.105 (testo 2) non verranno posti ai voti.

L'emendamento 4.0.1 è stato ritirato. L'emendamento 4.0.3 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.104. L'emendamento 4.0.4 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.105. Gli

emendamenti da 4.0.6 a 4.0.10 e 4.0.12 e 4.0.13 sono stati ritirati.
Gli emendamenti 4.0.11, 4.0.14 e 4.0.15 sono improponibili.
Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, che si intende illustrata e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FLORIS, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
ACCOTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento C1, presentata dalle Commissioni riunite.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione finale.
VONO *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VONO *(IV-PSI)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge che abbiamo discusso e che ci accingiamo ad approvare costituisce un fondamentale passaggio per la tutela del sistema lagunare veneziano e interviene in diversi ambiti, a partire da quello culturale, per toccare i trasporti, l'ambiente, il turismo e il lavoro. Questo per evidenziare l'importanza che hanno le norme contenute nel decreto-legge in esame e l'impegno che tutte le forze politiche hanno profuso per arrivare al testo definitivo condiviso, contenente miglioramenti al provvedimento originario, a garanzia di un patrimonio come quello della laguna veneziana e dei lavoratori del settore dei trasporti e crocieristico e per questo ringrazio i colleghi della Commissione e il Governo.
Nel decreto-legge sono previste misure importanti per i diversi operatori del settore più direttamente interessati dal provvedimento. Infatti, le norme intervengono con immediatezza con le tutele e i ristori necessari, volti ad attenuare l'impatto occupazionale nel settore, affiancandosi al concorso di idee, il cui bando è stato già pubblicato, per la prossima realizzazione di punti di attracco fuori dalla laguna, per rendere compatibile l'attività turistica e crocieristica con la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.
Inoltre, prevedendo tale provvedimento misure che possono comprendere limitazioni e divieto di transito di navi, sancisce un principio inderogabile, dichiarando monumento nazionale le vie urbane d'acqua del bacino di San Marco, del canale di San Marco e del canale della Giudecca di Venezia, patrimonio dell'umanità, rispettando e andando addirittura anche oltre le prescrizioni dell'UNESCO, con l'espressa previsione del divieto di transito dal 1° agosto 2021 alle grandi navi, con riferimento alla stazza, alla lunghezza dello scafo al galleggiamento, all'altezza di costruzione e all'emissione di sostanze inquinanti. Tutto questo per tutelare e proteggere le vie urbane d'acqua d'interesse culturale dalle conseguenze negative prodotte dal passaggio di navi di grandi dimensioni, che possono mettere a rischio le stesse vie d'acqua e gli argini e gli immobili a esse prospicienti.
In correlazione e in compensazione alle conseguenze di tali divieti su diversi ambiti lavorativi, è stabilito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili un fondo per i contributi in favore delle compagnie di navigazione, in relazione ai maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione di rotte e per i rimborsi riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto della stessa riprogrammazione, se non indennizzabili da eventuali contratti assicurativi, nonché dei gestori dei *terminal* di approdo interessati dal divieto di transito e dei soggetti esercenti i servizi connessi all'attività dei medesimi *terminal*.
Per adeguare l'area di Porto Marghera ad accogliere le navi di grandi dimensioni sono previsti interventi complessivi da parte del Governo per più di 150 milioni di euro. Per procedere celermente alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di queste opere; per realizzare gli interventi necessari a creare i punti di attracco, alla manutenzione dei canali esistenti e al miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione, è stato nominato commissario straordinario il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, nei cui confronti abbiamo previsto, grazie a un emendamento di Italia Viva, l'obbligo di inviare al Ministero

delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, entro il mese di marzo 2022 e successivamente ogni sei mesi, una relazione che attesti lo stato dell'arte degli interventi, evidenziando anche le criticità rilevate ai fini della trasmissione ad opera dello stesso Ministero al Parlamento.

Abbiamo voluto fortemente che ci fosse, poi, un apprezzabile incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, proprio per assicurare un sostegno economico al reddito nei confronti dei lavoratori che non possono far ricorso agli strumenti di legislazione vigente, con l'auspicio, però, di definire meglio la platea di coloro che hanno tale diritto e poter magari intervenire, anche successivamente, in modo più adeguato.

Sempre con un emendamento di Italia Viva è stata introdotta - e mi permetto di esprimere grande soddisfazione e di ringraziare il Presidente del Senato e il Governo, nella persona di Teresa Bellanova - la misura che riconosce alle imprese concessionarie dei beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionale all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari per l'anno 2022 l'agevolazione di un credito di imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

Sempre nostro è un ordine del giorno con cui formalmente si richiede al Governo un impegno a valutare l'opportunità di estendere l'erogazione dei contributi stanziati con il Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture ai titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo del gestore dei *terminal* di approdo o comunque interessati a interferenze tra traffico commerciale e crocieristico, nonché agli spedizionieri doganali, alle imprese operanti nel settore della logistica e della manutenzione e assistenza per i passeggeri in sbarco e imbarco delle navi.

Misure sono state previste anche a favore di alcune società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, con possibilità di uno sgravio contributivo consistente nell'esonero del versamento delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, riguardo la retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro.

Sono quindi tante e varie le misure introdotte da questo disegno di legge, che non solo guardano con attenzione alla salvaguardia di un patrimonio culturale e ambientale unico al mondo, come è Venezia e tutta la sua laguna, ma si interessano anche, seppure in parte, a una serie di ristori, rimborsi, implementazione di fondi a tutela di settori lavorativi interessati, per garantire imprese e lavoratori in una prosecuzione serena delle loro attività.

Come Italia Viva ci siamo impegnati e ci impegniamo ancora ad accogliere e sostenere le istanze che sicuramente verranno nel prossimo futuro da questi settori lavorativi, fondamentali per il turismo italiano e non solo. Siamo sempre fiduciosi nell'azione del Governo Draghi e per questo esprimiamo il nostro convinto voto favorevole sul provvedimento in esame. *(Applausi)*.

DE CARLO *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO *(FdI)*. Signor Presidente, prima di tutto vorrei fare qualche riflessione sul metodo, che ha visto una rincorsa e una fretta costanti, con emendamenti, pareri e relazioni tecniche che nelle Commissioni c'erano e non c'erano, che erano dovute o non dovute. Diciamo una sorta di *far west*, che mi ha fatto ripensare a quanto ha sempre detto mia mamma, e cioè che la gatta frettolosa finisce col fare i gattini ciechi. Non siamo andati molto lontano da questo concetto.

Voglio anche fare una premessa per inquadrare un po' la situazione e il contesto di cui discutiamo. Venezia è la città più bella del mondo e non lo dico perché è il capoluogo della mia Regione; non lo dico perché siamo già intervenuti tante volte per difenderla e tutelarla non solo dal male delle grandi navi, che sembra essere l'unico male, o presunto tale, che affligge Venezia, ma anche dalla sua proverbiale incapacità a difendersi da fenomeni naturali o antropici, come il turismo o lo spopolamento.

Quindi, il richiamo dell'UNESCO a mettere fine al *business* delle grandi navi attraverso la Giudecca può essere anche comprensibile (chi non ha cuore la fragilità di Venezia, chi più di me, cadorino-bellunese, terra che ha dato a Venezia gli alberi sulla quale poggia, può essere attento alla sua fragilità e al suo mantenimento? Venezia, però, non è solo una città museo, non è solo il posto più bello del mondo. Venezia da milleseicento anni - quest'anno ne ricorre il compleanno - è un porto, ha una

vocazione marinara - lo è sempre stato storicamente - e oggi il porto ha due vocazioni: una crocieristica e una commerciale. Quindi, qualsiasi provvedimento che la vede oggetto di attenzioni dovrebbe riuscire a coniugare l'attenzione alla fragilità di Venezia con le legittime e doverose aspettative di chi a Venezia vuole continuare a vivere e farne il proprio luogo di lavoro.

Rispetto al richiamo dell'UNESCO, ammesso che voi per una parte della vostra carriera politica avete detto «Ce lo chiede l'Europa», adesso che avete visto il fallimento dell'Europa, l'avete sostituito con «Ce lo chiede l'UNESCO», siete capaci, per uno scatto di amor patrio - se ne avete - o anche solo amor proprio, di riuscire a tutelare un bene come Venezia, senza dover fare appello a qualcun'altro? *(Applausi)*. Senza farci dire dall'Europa o dall'Unesco cosa dobbiamo fare per tutelare Venezia? Ci rendiamo conto che nel mondo ci percepiscono come quelli a cui dare le istruzioni? Ci consegneranno un modellino di Venezia con le istruzioni su come dobbiamo mantenerla? A noi? Noi italiani, noi veneti, che abbiamo fatto di Venezia una delle città più importanti del mondo, prendiamo lezione oggi da quelli che vivevano ancora nelle palafitte, quando Venezia era strategica all'interno del Mediterraneo e nel mondo intero? Immagino la reazione di Marco Polo se oggi sapesse che qualcun altro da lontano vorrebbe imporre e decidere le sorti di Venezia. Noi non ci siamo, mi dispiace.

Voteremo a favore di questo provvedimento, dandovi una fiducia che forse non meritereste nemmeno, ma che meritano tutti quelli che sul porto di Venezia gravitano, vivono e si meritano delle risposte immediate. È per questo che votiamo a favore. Ma se il disegno, signori, è avere un nuovo porto *offshore*, per cui avete già deliberato uno studio di fattibilità da oltre 2,5 milioni, che andavano bene come ristori, anziché gettarli nel mare per uno studio di fattibilità per un porto *offshore* che non ha alcuna possibilità di vedere la luce, che è il contrario della vocazione portuale di Venezia, ci troverete qui a ribadire la nostra contrarietà.

Noi crediamo infatti che ci siano le possibilità di avere un porto, non necessariamente con le navi che transitano per il centro di Venezia, che - ripeto - va tutelato. Sarebbero bastati due attracchi, quando avete deciso d'imperio di non far transitare le navi dal 1° agosto; due attracchi la cui costruzione era prevista entro aprile 2021; avreste così lenito una situazione di disagio. L'abbiamo fatto in Commissione, aumentando i ristori, che comunque non sono abbastanza. E dice la CGIA di Mestre, e non Luca De Carlo, che potrebbe essere di parte, anche se voterà a favore di questo provvedimento, come farà tutto il Gruppo di Fratelli d'Italia.

Credo che noi abbiamo il dovere di dare una vocazione a Venezia e tale vocazione non è solo quella di città museo, ma è quella di fulcro degli scambi commerciali e turistici del Nord Adriatico e dell'Italia. Questo lo si fa potenziandone il porto, non con visioni fantascientifiche mascherate da tutela dell'ambiente. Io capisco che dobbiate tenere buona una parte di maggioranza, che probabilmente non sa cos'è il canale di Malamocco, non sa cos'è il Vittorio Emanuele, non sa cos'è il canale dei Petroli, non sa tutte queste cose, ma per ideologia avversa di per sé questa questione. Noi crediamo invece alla sua vocazione di porto e alla possibilità che non si abdichi a favore di altre aree e di altri porti, che ormai si fregano le mani per l'incapacità di dare una soluzione a questo problema.

La situazione - come sapete - è già difficile a Venezia, e non soltanto per la pandemia, che ha colpito tutti e soprattutto le città turistiche; prima c'era stata infatti l'acqua granda. Il provvedimento entra in un contesto già fragile non solo sotto il profilo squisitamente ambientale, ma anche sotto il profilo economico e sociale. Secondo noi si sarebbe dovuto tener conto di questo. Noi oggi diamo una forte apertura di credito su tale questione al Governo, ma saremo i primi a vigilare, senza bisogno di commissioni e senza bisogno di periodici confronti. Monitoreremo i lavori, e lo faremo attraverso i veneziani, quelli che Venezia la vivono e quelli che a Venezia vogliono continuare a vivere. *(Applausi)*.

FERRAZZI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI *(PD)*. Signor Presidente, c'è un termine a Venezia, che fu coniato dall'allora patriarca Angelo Scola, che diceva "imparare Venezia". È stato uno slogan molto utilizzato che ritengo assolutamente corretto, perché imparare Venezia vuol dire capire cos'è Venezia e capire cos'è stata Venezia. Capire innanzitutto la complessità della gestione della laguna e di una città di certe

dimensioni, di una certa importanza, di caratteristiche specifiche e per molti versi uniche a livello mondiale.

Venezia è stata governata nel tempo da parte di una classe dirigente assolutamente lungimirante, che ha avuto la capacità di tenere insieme anche gli opposti. Ha avuto - per esempio - la capacità di superare radicalmente dal punto di vista culturale un equivoco che è presente anche oggi qui in Aula e che più volte è stato rimarcato: l'equivoco che Venezia e la laguna siano semplicemente una riserva naturale. Ora, Venezia e la laguna sono una riserva naturale; lo dico dal punto di vista non tecnico-lessicale, ma dal patrimonio naturalistico presente. È un *unicum*, è una laguna, è straordinaria e come tale va naturalmente gestita, valorizzata e trattata. Ma Venezia è anche in realtà da sempre antropizzata e la grande difficoltà e il grande fascino del governo di Venezia e della sua laguna stanno esattamente nel coniugare la realtà naturale di Venezia con la realtà del luogo vissuto, degli abitanti.

Occorre dunque tenere insieme la *civitas*,l'*urbs* e la natura, attraverso interventi anche molto complessi, che naturalmente si sono succeduti nel tempo. I nostri avi, coloro che hanno governato la Serenissima, hanno fatto anche delle opere idrauliche straordinarie e hanno spostato interi fiumi che rischiavano di rendere la laguna non più tale, facendola diventare fondamentalmente terraferma.

Contemporaneamente hanno sempre gestito con grande oculatezza il dragaggio dei canali e coloro che erano preposti all'equilibrio idro-dinamico della laguna avevano una responsabilità e un potere molto gravoso a cui rispondere.

Dunque è esattamente questo il tema che si pone oggi: come riusciamo a coniugare l'unicità naturale di una laguna come quella di Venezia e della sua città, con la necessità di avere una città che viva non solamente del passato, ma anche del presente e del futuro, ritenendo non accettabile che abbia solamente 50.000 residenti. Non è possibile che la città di Venezia viva quasi esclusivamente di turismo di massa e non è possibile che, contemporaneamente, Porto Marghera, 20.000 ettari, cioè il secondo grande bacino industriale d'Europa, viva un processo di deindustrializzazione, senza invece un rinnovamento e una transizione, giocando - ad esempio - sulla grande opportunità che si può aprire con la transizione ecologica: penso ad esempio all'idrogeno e via dicendo.

Signor Presidente, siamo intervenuti nel tentativo di superare ogni ideologismo, ogni settarismo, ogni visione di parte, ogni bandierina ideologica, cercando di fare quello che hanno fatto i nostri antenati, e cioè tenere insieme la complessità, che è esattamente il compito di chi si dice e si pensa dirigente politico. Nel breve periodo siamo intervenuti in modo tale che ci fosse immediatamente un aumento dei ristori ai lavoratori e alle imprese collegate al porto direttamente e indirettamente attraverso l'indotto. Si tratta di soldi in più, anche se non sufficienti, e lo diciamo subito. Dovremo dunque lavorare e ci impegneremo a farlo - speriamo con l'appoggio di tutto il Parlamento - anche nella legge di bilancio perché oggettivamente delle categorie economiche e dei lavoratori sono messi in gravi difficoltà. Vogliamo che Venezia continui ad avere un porto, perché per noi non è possibile e non è pensabile Venezia senza il porto e l'*homeport*. Venezia è relazione, Venezia ha pensato al mare mai come divisione, ma come ponte e relazione. Venezia è il suo porto e non possiamo pensarla senza porto.

In questa direzione, dunque, immaginiamo che si debba velocizzare tutto il percorso già individuato con il decreto-legge n. 45 del 2021 dal Governo, per il porto *offshore*. Abbiamo chiesto al Governo, anche attraverso emendamenti - poi nel dibattito è emerso un momento di sintesi - di velocizzare i tempi, ma nel frattempo, nel breve periodo dobbiamo dare una risposta a Venezia e, quindi, dobbiamo far sì che ci sia davvero la possibilità di un porto di transizione. Laddove il Governo dice che immagina Marghera come area di questa transizione, aggiungiamo che occorre dare poteri al commissario per realizzarla davvero, perché per noi il tempo delle chiacchiere deve essere finito. Per noi questo è il tempo dell'azione responsabile, della decisione e della realizzazione dei progetti.

Diamo dunque al commissario la possibilità di fare, attraverso le sue decisioni, varianti al piano regolatore portuale di Venezia, che ha moltissimi lustri e che va rivisto e, in attesa della sua rivisitazione, dobbiamo dare la possibilità di realizzare queste opere, attraverso le varianti del piano regolatore. Diamo al commissario, attraverso i nostri emendamenti, poteri di revisione e dunque di estensione e di integrazione della gestione. Diamo al commissario la possibilità, naturalmente,

dell'ordinaria manutenzione dei canali, perché ho sentito affermazioni che mi sembrano un po' lunari: non è possibile pensare che a Venezia non siano effettuati il dragaggio e l'ordinaria manutenzione dei canali; ce ne sono alcuni dove passano le barche dei veneziani e le gondole e ci sono quelli utilizzati dai vaporetti dell'azienda del consorzio trasporti veneziano (ACTV), che permettono ai cittadini veneziani di spostarsi da un'isola all'altra (Murano, Burano, La Giudecca). Ci sono i rii interni alla città antica - per usare una definizione urbanistica che si usa a Venezia - che hanno bisogno da sempre di essere dragati, è l'ordinaria manutenzione.

Quello che proponiamo, allora, è che nell'ordinaria manutenzione valgano le norme vigenti e, quando ci sarà da fare la valutazione d'impatto ambientale, come previsto dal Testo unico in materia ambientale (il decreto legislativo n. 152 del 2006), si farà, ma non quando invece si deve fare l'ordinaria manutenzione, senza la quale si paralizza la città.

Contemporaneamente, però, il Governo deve assumersi la responsabilità di definire in maniera conclusiva il protocollo fanghi e il piano morfologico. Il protocollo fanghi risale al 1993, doveva durare dodici mesi e riguardare solo la città antica: invece è ancora vigente, ma è contro le leggi europee, in particolare la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e contro l'ambiente, perché sottopone i sedimenti - si chiamano così, più che fanghi - solamente ad alcune tipologie di analisi e non a tutte quelle che ormai sono necessarie. Alla luce di questi elementi, abbiamo presentato emendamenti che sono stati accolti ed elaborati con il Governo: entro la fine di quest'anno dobbiamo avere il protocollo fanghi e il piano morfologico, perché con i dragaggi dobbiamo sapere dove mettere i fanghi a tutela della laguna e naturalmente dei cittadini.

Venezia non è solo questo, ma anche residenzialità, quindi dobbiamo sviluppare politiche dedicate. Venezia significa anche zona logistica semplificata (ZSL): attraverso i nostri emendamenti al bilancio 2020 con il Governo Conte l'abbiamo accolta e fatta accogliere dal Governo e adesso verrà presentata con il progetto definitivo; è una grandissima occasione di trasformazione di Porto Marghera, di Venezia, di tutti i Comuni contermini e anche di Rovigo.

Infine, con un emendamento che è stato elaborato dalla Commissione, finalmente distribuiamo e mettiamo a disposizione dei Comuni contermini le risorse per il rifinanziamento della legge speciale per Venezia, per un totale di circa 40 milioni.

Signor Presidente, per noi il tempo delle parole è esaurito e il nostro compito dev'essere quello di tenere insieme la sostenibilità di Venezia e della laguna, che come diciamo sempre, è sostenibilità ambientale, lavorativa, economica e sociale. Nelle chiacchiere siamo sempre d'accordo, nei progetti operativi dobbiamo avere la capacità di farlo. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 13,35)

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, per la seconda volta in tre mesi ci troviamo ad analizzare un decreto concernente il blocco delle grandi navi a Venezia, un tema su cui si discute ormai da più di dieci anni. Devo dare atto anche al comitato No grandi navi, a Venezia, di aver fatto un lavoro enorme di sensibilizzazione e di iniziative in tutto questo tempo. Si è iniziato dal decreto Clini-Passera, portato all'attenzione anche a livello internazionale.

Interveniamo, ahimè, quando tra l'altro l'agenzia dell'UNESCO, dopo averlo minacciato varie volte, stava forse per inserire Venezia nella famosa *blacklist* dei siti patrimonio dell'umanità a rischio. Dimentichiamo spesso, infatti, che su Venezia c'è una grande attenzione a livello internazionale.

Sono d'accordo con il senatore Ferrazzi quando dice che dobbiamo avere un approccio complessivo che tenga insieme la sostenibilità, la delicatezza della laguna e di quel sistema mirabile con la storia, il patrimonio artistico-culturale e la vita della città. Questo è il punto.

Il decreto-legge che stiamo esaminando è indubbiamente di portata storica, perché dal 1° agosto non potranno transitare le grandi navi, ma la nostra preoccupazione, che esprimiamo attraverso questa dichiarazione di voto, è che Venezia ha bisogno di una visione e di un progetto futuro.

Non è più solo una questione di tempistica. C'è l'assoluta necessità di non andare avanti soltanto con provvedimenti che nascono come transitori e precari, per poi magari diventare definitivi. Abbiamo

bisogno di mettere in campo una progettualità: cosa deve tenere insieme?

È vero che è stato un progetto straordinario la nascita di Venezia, la gestione della Serenissima e la nostra storia. Oggi, però, abbiamo a che fare con un altro problema enorme, che è quello dei cambiamenti climatici, e Venezia è indubbiamente una delle città più esposte, da questo punto di vista. Contemporaneamente, dobbiamo farci carico della tutela dell'ecosistema della laguna, ma tenendo conto di tutto l'impatto che questo provoca sulla struttura stessa della città. Per avere un progetto e una visione credo sia anche necessario mettere in discussione alcune questioni.

Faccio alcune domande a me stessa, ma le rivolgo anche ai colleghi: pensate che si possa continuare a sostenere un modello di turismo come quello, che è insostenibile?

Dobbiamo fare in modo che le nostre meravigliose città non siano luna park: la cosa riguarda Venezia, perché è una delle situazioni più delicate, ma potrebbe riguardare anche la nostra città eterna, Roma, o altre nostre città. Questo è il problema. È chiaro quindi che, in quanto decisori politici, sta a noi indirizzare modelli di turismo diverso, più sostenibile. Questo significa avere ben chiaro che le città non sopravvivono, se non ci sono i residenti: questo è il problema, a Venezia, come in altre città. Non sono soltanto belle realtà dove si viene, si paga un biglietto, si guarda e si consuma (poco), secondo un'idea consumistica. Dobbiamo riportare la vita all'interno delle città: nel caso di Venezia, questa è una delle priorità, a mio avviso. Per questo penso servano una visione e un progetto complessivo.

Salutiamo il decreto-legge al nostro esame indubbiamente con grande favore, perché può effettivamente aprire la strada a una vera trasformazione, se saremo capaci di mettere in campo una visione e un progetto più ampio e complessivo. Non dobbiamo limitarci quindi a gestire solo criticità, quale può essere il transito delle grandi navi.

Questo significa fare scelte: si parla di commissario e si prevede la soluzione transitoria di Porto Marghera (purtroppo, il nostro è il Paese in cui non c'è niente più definitivo del provvisorio), ma questo non va bene, e lo diciamo subito.

Dobbiamo accelerare per addivenire rapidamente a progetti per cui tutto sia spostato fuori dalla laguna, in tal modo preservandola, con tutte le accortezze che questo comporta, non solo in relazione alle valutazioni di impatto ambientale.

A tal proposito, dispiace per l'emendamento del senatore Ferrazzi, che giustamente parlava di monumento nazionale (non sono soltanto le vie d'acqua, ma l'*unicum* che bisogna tenere presente, così come l'effetto idrogeologico). Occorre quindi tener conto degli argini, dei canali, degli immobili e dei monumenti, perché è l'insieme che dobbiamo tenere tener presente.

A proposito del considerare la complessità, dispiace che l'Assemblea abbia bocciato e il Governo abbia espresso parere contrario sull'emendamento 2.30 (testo 4), in cui giustamente si chiedeva al commissario di fare in modo che gli interventi avvenissero nel pieno rispetto della gestione delle acque. È scontato? Non so quanto lo sia; credo che in questo contesto bisogna ribadire anche quello che magari qualcuno può pensare che sia scontato. Da questo punto di vista, oggi verrà licenziato il decreto-legge, ma è necessario che abbiamo chiarezza sui tempi per la realizzazione del porto *offshore* e sui progetti definitivi, perché Venezia ha aspettato troppo a lungo.

Credo che non possiamo assolutamente proseguire con l'idea dell'approssimazione: questo è il punto vero. Torno a ripetere che occorre evitare che queste soluzioni transitorie rimangano definitive, con il rischio di confondere il traffico turistico, quello mercantile e quello industriale e con tutti i rischi che ciò comporta, e soprattutto di non tenere in debito conto l'impatto idrogeologico anche delle soluzioni transitorie, che a quel punto diventerebbero irreversibili. Servono quindi estrema prudenza e attenzione in tutti gli interventi necessari per il miglioramento dell'accessibilità.

Penso che forse avremo necessità di altri decreti e interventi, ma da questo punto di vista è fondamentale provare davvero tutti insieme non a contrapporre valori, ma a mettere in campo una capacità progettuale e una visione che tengano conto dell'unicità di Venezia. È evidente che dobbiamo farcene carico in tutte le fasi di transizione (lo diciamo anche per quella verde): perché sia giusta, la transizione deve farsi carico di tutte le questioni sociali e occupazionali. Serviranno quindi altre risorse, ma già è stato fatto un buon primo passo in avanti con le risorse allocate nel decreto-legge in esame per aiutare le imprese e i lavoratori.

Annuncio pertanto il voto favorevole dei senatori di Liberi e Uguali-Ecosolidali. *(Applausi)*.

MALLEGNI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, abbiamo lavorato parecchio sulla questione di Venezia, come hanno ricordato i colleghi sia nella discussione generale sia nelle dichiarazioni di voto. Nelle settimane scorse c'è stato un altro provvedimento che ha interessato le Assemblee di Camera e Senato relativamente allo studio di fattibilità. Parto proprio da questo, dalla questione dell'ipotesi di un porto esterno alla laguna, il cosiddetto porto *offshore*.

A tal proposito, credo che dobbiamo ribadire alcuni di concetti che per noi sono abbastanza chiari e, allo stesso tempo, inalienabili: il porto *offshore* sicuramente è importante, in particolare per la questione delle merci. Venezia è uno dei cosiddetti porti regolati: ha il Mose e tutta una serie di questioni che limitano la sua attività, come del resto è giusto che sia (più avanti lo vedremo).

Avere un porto *offshore* è essenziale e importante per la questione delle merci. Poco più avanti abbiamo Trieste, che ha caratteristiche opposte a quelle di Venezia: ha tanto fondale e poco retroterra, mentre Venezia ha poco fondale e molto retroterra. L'impegno, da questo punto di vista, per noi è importante.

Non vogliamo sentir parlare di un porto *offshore* che riguardi, per esempio, i passeggeri, altrimenti si entra in una questione che in queste settimane ha tenuto abbastanza banco. Permettetemi la battuta: perché non togliamo tutte le barche moderne da Venezia e torniamo a quelle a remi? Sarebbe una cosa importante. Possiamo poi impedire alle automobili di viaggiare sul Lido di Venezia e tornare ai carri trainati dai cavalli (facendo però comunque attenzione, perché poi c'è la questione dell'animalismo). Probabilmente dovremmo utilizzare qualche volontario che, come in Cina, trascina il carretto, ma anche in questo caso dovremmo stare attenti al tipo di persona da coinvolgere, perché si rischia di entrare in una questione di genere e così saremmo veramente rovinati. Dico questo perché abbiamo provato a trascinare le navi da crociera a remi, ma la collega Toffanin, che è veneta, mi dice che ci sono stati un po' di problemi. Anche in Puglia si è tentato, ma non vi è stata alcuna possibilità.

Perdonate questa digressione ironica, ma dobbiamo essere estremamente attenti a ciò che facciamo. Dobbiamo agire con senso di responsabilità e non con l'ideologia che ogni tanto viene agitata e spesso iniettata anche in queste Aule.

Quali sono le navi che possono entrare a Venezia e dove devono attraccare? C'è addirittura un modello di nave da crociera che si chiama classe Venezia. Si chiama così per il poco pescaggio, per un *air draft* che ha un'altezza compatibile con la storia e i monumenti di Venezia, un *deep draft* che è qualitativamente non impattante sulla questione dei canali e una larghezza adatta. Nel provvedimento si parla di 25.000 tonnellate, 180 metri e 35 metri di larghezza: sono elementi che caratterizzano la classe Venezia. Stiamo molto attenti a quello che vogliamo fare, perché possiamo soltanto sbagliare a Venezia.

Che cos'è Venezia? Di chi è? Venezia è patrimonio dell'umanità. L'UNESCO ci ha bacchettato, dicendoci di impedire l'ingresso delle navi e non ci siamo fatti pregare. Questo Governo si è messo al lavoro e ha portato a casa un risultato, stabilendo un tonnellaggio e dimensioni da rispettare. Il decreto-legge è entrato in vigore e oggi che succede? Le navi sono andate tutte a Trieste.

Facciamo due conti e prendiamo i numeri pre-pandemia: 1,6 milioni di passeggeri avrebbero gravitato nella zona di Venezia; corrispondono, mal contati, a quasi 2 miliardi di euro di fatturato, che improvvisamente è scomparso. Molti prendono l'autobus e impiegano un'ora e cinquantaquattro minuti per arrivare da Trieste a Venezia. Ce le vedete oggi, in pandemia, le 3.500 persone che scendono dalla nave e salgono sull'autobus (che ha una capienza ridotta del 50 per cento) per venire a Venezia? Ma dove le avete viste?

Dobbiamo riportare a Venezia navi idonee che, come abbiamo già detto prima, abbiano le caratteristiche giuste per quel territorio. Non possiamo dire: tutti a casa, abbiamo scherzato. Le 13.000 persone che lavorano a Marghera che fanno? Si grattano la testa? *(Applausi)*. Tanto ci pensiamo noi: diamo loro i soldi, un po' di reddito, qualcosina.

Abbiamo presentato un emendamento, il collega Paroli ed io, sulla questione della nuova assicurazione

sociale per l'impiego (NASPI), per le aziende che fanno trasporto marittimo, e abbiamo avuto un impegno del Governo a discuterne in finanziaria, per cui ci sarà un tavolo già entro la fine di agosto.

Ci dobbiamo pensare noi? Tutti si preoccupano se si scava troppo il canale, è troppo largo, troppo stretto o tira troppo vento e alle decine di migliaia di famiglie ci deve pensare Forza Italia? Sì, va bene, ci pensiamo noi. *(Applausi)*. Non le abbandoniamo, però vogliamo tempi certi.

Abbiamo chiesto un restringimento dei tempi di lavorazione delle banchine, anche perché francamente sul decreto-legge, appena arrivato, c'era scritto che l'importo di 42 milioni, il più significativo dei 157 - *(Brusio)* c'è una festa fra i banchi della Lega alla quale dopo tutti parteciperemo - sarebbe arrivato nel 2024. Abbiamo fatto presente allora che forse non ci stavamo. Abbiamo chiesto dunque che fossero anticipati e abbiamo trovato in Commissione un'unità di intenti.

Abbiamo però anche voluto - e riprendo il ragionamento di prima dei miliardi persi per quanto riguarda il turismo, il commercio e i pubblici esercizi - e fatto approvare un ordine del giorno vincolante per il Governo sulle imprese di Venezia, i negozi, i ristoranti e gli alberghi.

In queste settimane di lavoro e anche in Aula oggi ho sentito persone strapparsi le vesti, perché il commissario è tenuto a rispettare le leggi: perché, c'è forse qualche commissario che non le rispetta? Se non lo facesse, dovrebbe andare dritto in galera come un missile. Abbiamo perso due giorni a dire di scrivere una norma per chiedere a un signore, che è un dirigente dello Stato, di rispettare la legge, quando la legge già lo prevede. *(Applausi)*. Non ho sentito però nessuno parlare di sostegno alle aziende, alle imprese e ai lavoratori, mentre in Commissione abbiamo lavorato a un provvedimento congiunto per aumentare di 5 milioni il sostegno a loro favore.

Lo ripeto: dobbiamo pensarci noi di Forza Italia? Va bene, come del resto sulla questione dell'Ilva, che ricordava prima nell'intervento in discussione generale il collega Damiani, che siede qui accanto a me. Alla Presidenza dico che, nella mia esperienza, seppur breve, in Parlamento, mai avevo visto un articolo di legge meno proponibile e meno estraneo alla materia di quello sull'Ilva. Tuttavia, se l'obiettivo è quello della newco, dei 70 milioni per la sua costituzione e dei 705 milioni del secondo finanziamento, siamo d'accordo. Anche su Taranto, infatti, non ci possiamo dimenticare di quel mondo, che è collegato moltissimo alla mia Toscana e a Piombino.

In conclusione, signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà convintamente a favore di questo provvedimento, ci tiene. Venezia è parte del nostro cuore; ci abbiamo messo molto impegno e non demorderemo nemmeno nei prossimi mesi, rivolgendo grande attenzione a questo provvedimento. *(Applausi)*.

PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi a discutere di un atto per la tutela di una città sospesa tra due azzurri turchini, quello del mare e quello del cielo. Venezia è la più bella città del mondo *(Applausi*), ma è anche un equilibrio, non certo facile, tra la tutela di un patrimonio dell'umanità, che non può che vederci tutti d'accordo, e l'economia di una città che deve comunque essere salvaguardata.

Siamo concordi nel pensare che il nostro monumento nazionale, che non può essere paragonato a nulla nel mondo, se non a se stesso, con le sue vie urbane d'acqua del bacino di San Marco e del canale della Giudecca, sia da tutelare dal moto ondoso o da possibili incidenti. Non possiamo però nemmeno immaginare che Venezia non sia anche i suoi cittadini e i suoi lavoratori, che abbiamo sentito nelle audizioni preoccupati, ma anche disperati *(Applausi)*, se a breve non ci saranno soluzioni per poter riavere le grandi navi e tutto l'indotto che ne deriva, almeno nelle zone vicine.

Gli approdi temporanei a Marghera devono prevedere un *iter* veloce, rapido, immediato. Avremmo voluto - un'apertura anche sulle aree limitrofe idonee - e su questo è stato accolto un ordine del giorno - per avere la possibilità di accelerare il più possibile i tempi (penso, per esempio, a Fusina).

Non si può minimamente immaginare di attendere l'esito di un concorso, che prevede proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle aree protette della laguna di Venezia, utilizzabili dalle grandi navi adibite a trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 GT e dalle navi portacontainer adibite a trasporti

transoceanici, tenendo conto di studi esistenti. Quanto tempo dovremo aspettare, perché questi studi vedano la luce? *(Applausi)*. Quanti anni passeranno per la realizzazione di questa famosa piattaforma *offshore*? Nel frattempo, possiamo permetterci che tutto l'indotto turistico delle grandi navi sia perso o trasferito altrove? *(Applausi)*. Possiamo permetterci di mettere sul lastrico migliaia di lavoratori? Venezia va salvata, ma insieme ai veneziani. Qui sta l'equilibrio stabilito dal decreto-legge in esame. *(Applausi)*.

Già oggi le grandi navi devono andare a Trieste, a 160 chilometri distanza, due ore e mezzo di *pullman,* quando non c'è traffico. Vuol dire che qualcuno rinuncerà a scendere a terra e che il tempo a disposizione per visitare Venezia diminuisce, con conseguenti minori consumi nella città lagunare. A maggior ragione oggi, dopo le conseguenze della pandemia da Covid, che ha già messo in ginocchio il settore turistico e delle città d'arte, Venezia *in primis,* non possiamo permetterci di far approdare le navi per troppo tempo al di fuori delle zone limitrofe alla città lagunare. La stagione crocieristica del 2022 non può assolutamente essere persa. *(Applausi)*. Gli approdi a Marghera devono essere pronti. Il commissario dev'essere dotato di poteri per velocizzare l'*iter* burocratico. *(Applausi)*.

Abbiamo compreso tutti che perdere la certificazione dell'UNESCO sarebbe stato molto pesante, ma forse bisognava dare il tempo di organizzarsi. Abbiamo ascoltato chi gestisce la Marittima Venezia terminal passeggeri (VTP) e gli sforzi compiuti in questi anni per le soluzioni alternative; i cambi di interlocutore non hanno certo giovato alla risoluzione del problema. Abbiamo ascoltato le associazioni di categoria, i comitati e i lavoratori preoccupati di perdere posti di lavoro, con l'indotto che comunque generano questi approdi.

Non ci possiamo voltare dall'altra parte e non cercare soluzioni che vedano la tutela ambientale, che però non dev'essere incentrata su un cieco ambientalismo da salotto *(Applausi)*, convinti che tanto si possa riconvertire l'occupazione con un battito di ciglia o sostenendo l'assistenzialismo. Nelle parole di quei lavoratori che abbiamo ascoltato non c'erano suppliche per sussidi (di cui ovviamente adesso c'è necessità per un periodo), ma l'orgoglio e la passione per il proprio lavoro. *(Applausi)*. Queste sono le persone che chiedono di poter continuare a lavorare per la loro dignità. *(Applausi)*. La Lega, come impegno prioritario, ha voluto porre la difesa di quei lavoratori che ci hanno lanciato il grido d'allarme e delle aziende che operano a Venezia. Siamo soddisfatti che, grazie agli emendamenti, siano state aumentate le risorse a disposizione dei lavoratori, della società di gestione e di tutto l'indotto collegato.

Ci dispiace che la nostra richiesta di aumento della stazza lorda, mantenendo inalterati la lunghezza dello scafo, l'*air draft* e l'impiego di combustibile (con il tenore di zolfo uguale o superiore allo 0,1 per cento) non sia stata accolta, se non come ordine del giorno. Non si trattava di cifre impossibili da gestire, ma significava salvaguardare centinaia di posti di lavoro. Ribadiamo che non è la stazza lorda a fare la differenza sulla grandezza delle navi. Poteva essere un segnale di attenzione e di ascolto per quello che ci hanno chiesto.

Si è riusciti a modificare, durante l'*iter* in Commissione, la valutazione d'impatto ambientale per ogni manutenzione dei canali esistenti, ma limitandola ove prevista per normativa, essenziale per accelerare gli interventi, che altrimenti avrebbero avuto i tempi biblici della burocrazia.

Venezia e la sua storia sono legate al mare, che costituisce le strade della città: senza offesa per Genova, per Pisa o per Amalfi, è la repubblica marinara per eccellenza. La sua indole è avere l'economia fondata nell'essere porto, luogo movimentato, con un continuo viavai di persone, gente di varia provenienza, dove le navi sostano in sicurezza. Venezia ha questo animo, non può diventare un parco giochi o solo un museo all'aperto.

Certamente questo equilibrio si può e si deve salvare con gli attracchi in quello che oggi è un porto commerciale, aspettando soluzioni che possono vedere la luce, ma certamente non in tempi brevi. Come dicevo prima, Venezia nasce in un contesto unico, prezioso, da tutelare e salvaguardare.

Come Lega, il nostro impegno è quello di essere un punto di equilibrio razionale tra l'ambiente e la storia e i suoi abitanti e i lavoratori. *(Applausi)*. Ecco l'equilibrio e il pragmatismo che hanno dimostrato la Lega e il governatore Luca Zaia. Così hanno prevalso il buon senso e l'amore per Venezia, la dignità e l'orgoglio dei lavoratori veneziani.

Desidero ringraziare tutti i colleghi delle Commissioni 8a e 11a, i membri del Governo intervenuti

nelle sedute e i Presidenti per il proficuo lavoro svolto in tempi brevissimi. Se qualcosa in meglio è cambiato in questo provvedimento è proprio per l'impegno di tutti e per l'unità degli intenti.

Il voto del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione per tutti questi motivi sarà favorevole, ma continueremo a essere vigili e a non dimenticare Venezia, i suoi cittadini e i suoi instancabili lavoratori. *(Applausi)*.

COLTORTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLTORTI *(M5S)*. Signor Presidente, tutti dicono che amare Venezia è una cosa importantissima, perché è una delle città più belle del mondo ed è così: è unica.

Oggi siamo chiamati a rimediare ad anni di inerzia, che ora creano disagi e problemi occupazionali alla popolazione, già pesantemente provata da oltre venti mesi di Covid-19 e da un'inondazione eccezionale nel 2019. La nota positiva è che le grandi navi non passeranno più a fianco di San Marco e nel canale della Giudecca, perché le onde e le correnti indotte stavano lentamente modificando il profilo dei canali e minacciando la stabilità di tanti edifici.

È una decisione presa già da un decennio, dato che il decreto Clini-Passera vietava il transito alle navi di stazza superiore alle 40.000 tonnellate. Nessuno però si era preoccupato che le norme fossero rispettate. È stato necessario che l'UNESCO minacciasse di togliere Venezia dai siti patrimonio dell'umanità, perché ci si svegliasse, anche se il ministro Toninelli - che ringrazio per l'attenzione che aveva posto sulla città - si era attivato immediatamente per lo studio di possibili, eventuali porti di attracco fuori laguna. *(Applausi)*.

Le grandi navi da crociera per giungere a Porto Marghera, ora, dovranno percorrere il canale dei Petroli, lungo 14 chilometri, che funziona solo in senso unico alternato. Per adeguare i moli di Porto Marghera, finora adibiti solamente al carico-scarico merci, sono previsti lavori di arretramento e ampliamento delle banchine, che tra l'altro dovranno essere elettrificate.

È una soluzione che dovrebbe essere provvisoria, ma purtroppo è molto probabile che nessuno ripristinerà più la situazione attuale. Rimane sempre l'incognita del mare alto, perché le navi non potranno entrare in laguna, con condizioni idrometeorologiche avverse che ovviamente saranno accentuate dalle maree eccezionali e dalla chiusura del sistema Mose.

Gli approdi turistici a Marghera sono lontani dalla stazione marittima: sarà dunque necessario individuare soluzioni per portare alla Marittima le migliaia di turisti che sbarcheranno a Marghera.

Insomma, si tratta di soluzioni ingarbugliate e non lineari, che sfavoriranno l'accesso al centro storico, con detrimento per le attività commerciali e turistiche. Sono tuttavia soluzioni necessarie e bisognava per forza trovarne di soluzioni transitorie.

Ora siamo in attesa di conoscere i progetti presentati per un concorso di idee, per trovare soluzioni per portare le grandi navi fuori laguna. È però evidente come per la realizzazione di opere impegnative e costose saranno necessari anni e dunque se ne parlerà nella futura legislatura.

In attesa che gli approdi di Marghera siano ampliati, le grandi compagnie utilizzeranno il porto di Ravenna e quello di Trieste, con problemi logistici per il trasporto dei turisti a Venezia, che avranno impatti difficilmente valutabili sull'occupazione. Impatti notevoli saranno generati dall'escavo e dall'arretramento delle banchine a Porto Marghera e dal passaggio delle grandi navi nel canale dei Petroli.

Il trasferimento degli approdi avrà ricadute negative per le compagnie di navigazione, che dovranno essere risarcite del mancato guadagno per il minor afflusso turistico e la cancellazione delle prenotazioni, che comporterà ovviamente anche un calo dell'occupazione. Per il ristoro delle perdite, sia degli armatori, sia dei gestori dei *terminal*, sia dei lavoratori, sono stati previsti 40 milioni di euro per il 2021 e 30 milioni per il 2022, aumentati grazie a emendamenti presentati in Commissione.

Si spera però che nella realizzazione dei moli a Porto Marghera, non si ripetano le vicende corruttive del Mose. Quando siamo andati al Governo, con il primo Governo Conte, il MoVimento 5 Stelle, con la Commissione che ho l'onore di presiedere, è stato il primo a interessarsi della città. Le paratie del Mose erano installate, ma mancavano i collaudi e ne era dunque impedita la piena funzionalità. Con quasi 5,5 miliardi spesi per l'opera, senza il collaudo non si sarebbe potuto intervenire con le ditte

appaltatrici in caso di malfunzionamento. Abbiamo dunque chiesto che si concludesse e si ponesse la parola fine a quest'opera.

Eppure, ad oggi, il Mose ha visto l'utilizzo solamente in poche occasioni, anche perché è prevista la sua attivazione per maree superiori ai 130 centimetri, valore elevatissimo, e purtroppo non è stato sollevato nel 2019. A tutt'oggi manca un piano di manutenzione, per il quale sono previste spese annuali di 100 milioni. Il completamento dell'opera, che sarebbe dovuto avvenire nel 2013, è stato prorogato al dicembre del 2021.

Purtroppo, a Venezia, sappiamo tutti che si sono verificati una marea di scandali associati a fenomeni di corruzione, concussione, frodi fiscali, tangenti e finanziamenti illeciti, legati all'utilizzo dei moli e delle opere associate *(Applausi)*, che sono state utilizzate come una greppia e hanno coinvolto amministratori e gruppi politici, anche di alto livello, della destra e della sinistra. Non facciamo finta di non conoscere queste cose. Mi chiedo come sia possibile che gli amministratori cittadini e regionali, avendo tra le mani un tesoro di questa portata, non siano stati in grado di assicurare maggior benessere all'intera popolazione veneziana. Venezia dovrebbe e potrebbe vivere dei suoi infiniti tesori artistici, ha però bisogno di politici attenti e lungimiranti.

Noi del MoVimento 5 Stelle cercheremo sempre di vigilare sulla salvaguardia e valorizzazione di questo immenso tesoro. Con questo, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MARINELLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(M5S)*. Gentile Presidente, voglio portare all'attenzione di quest'Assemblea e dei competenti organi i numerosi episodi di aggressione e pestaggio a carico degli autisti soccorritori dell'ambulanza. Questi sono gli episodi accaduti negli ultimi giorni: colpisce con una mazza da *baseball* un'ambulanza; autista del 118 colpito con pugni in faccia, setto nasale rotto; pestaggio ai danni di autisti e soccorritori del 118. Sono ripetuti e numerosi i danni e le aggressioni a carico di una categoria che svolge un appassionato lavoro a servizio del Paese e dei suoi cittadini. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, capisco l'entusiasmo di lasciare l'Aula per le vacanze, ma siamo ancora in seduta e sta intervenendo un collega. Se cortesemente possiamo abbassare la voce. Prego, senatore Marinello.

MARINELLO *(M5S)*. L'autista è l'esclusivo operatore che svolge: attività di conduzione dei mezzi di soccorso sanitario e salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi; accertamento dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli; conoscenza di tutti i presidi sanitari a bordo; comunicazione radiotelefonica con la centrale operativa 118, con gli altri mezzi di soccorso e con le aree di emergenza e pronto soccorso degli ospedali; comunicazione gestuale e luminosa con l'eliambulanza; capacità di lettura della cartografia; conoscenza e utilizzo dei sistemi di navigazione e posizionamento globale GPS; collaborazione nell'intervento di soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento; immobilizzazione e posizionamento corretto e adeguato del paziente per il trasporto.

Da Nord a Sud sono sempre più numerosi gli episodi di aggressione, segno evidente che il pericolo riguarda tutto il territorio italiano. Ritengo quindi doveroso da parte delle istituzioni evidenziare questi episodi, anche per continuare a tenere alta l'attenzione verso questa categoria di lavoratori, che durante il periodo pandemico hanno dato ulteriore dimostrazione della loro capacità e dell'abnegazione al lavoro, consapevoli del rischio cui andavano incontro.

Nella mia vita professionale ho trascorso trentatré anni come medico di emergenza e urgenza e conosco quindi molto bene il grande lavoro svolto giornalmente dagli autisti delle ambulanze. A tal

proposito, con questo mio intervento voglio anche richiamare l'attenzione del Parlamento sull'assoluta necessità di completare e accelerare l'*iter* legislativo del disegno di legge n. 1127 (Riconoscimento della figura e del profilo professionale di autista soccorritore), depositato nel marzo 2019, al fine di regolamentare questa figura inserendo importanti aspetti normativi, tra cui l'esigenza di garantire un'adeguata formazione, anche in considerazione della delicatezza delle mansioni espletate per il riconoscimento della figura. Proprio in questi giorni in Commissione sanità abbiamo incardinato il provvedimento.

Auspico quindi che si proceda spediti, in accordo con tutte le forze politiche, perché su queste tematiche non possono esserci divisioni e l'impegno deve essere sinergico a livello istituzionale. *(Applausi)*.

LOMUTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMUTI *(M5S)*. Signor Presidente, come evidenziato dal Next generation EU, la ripresa del nostro Paese dovrà necessariamente essere inclusiva e all'insegna della coesione sociale e della convergenza territoriale, per evitare che l'attuale crisi aumenti le diseguaglianze, sotto tutti i punti di vista, tra persone, generazioni e territori. Una lettura congiunta di alcune caratteristiche peculiari del Mezzogiorno, come le conseguenze differenziate sul territorio della prima serie di chiusure (mi riferisco a marzo-aprile 2020) e l'evoluzione dei divari territoriali in Italia nel periodo successivo alla crisi del 2008, ci inducono a sostenere che, in assenza di appropriati interventi di politica economica, il divario tra Nord e Sud è destinato a crescere ulteriormente.

Un'ulteriore serie di indicatori di reazione alla crisi ci suggerisce che la maggiore resilienza è al Centro-Nord rispetto al Sud Italia. Insomma, esiste un fondato timore che gli effetti di lungo periodo della crisi saranno più profondi e duraturi nelle Regioni meridionali. Infatti le recenti previsioni Svimez, contenute nel rapporto 2020, indicano una ripresa economica, già nel 2021, decisamente molto più marcata al Centro-Nord. Se guardiamo alla precedente crisi del 2008, l'evoluzione del divario Nord-Sud in termini di PIL *pro capite* ci indica che, nei momenti di recessione, le aree più arretrate sono anche le meno resilienti.

Detto questo, a pagina 37 del PNRR si legge che il Governo ha dichiarato la volontà di investire al Sud non meno del 40 per cento delle risorse, pari a circa 83 miliardi. Tuttavia occorre evidenziare che ad oggi l'investimento in concreto presente che si rileva dalle misure ammonta a poco più di 35 miliardi; cito gli studi del professor Gianfranco Viesti, docente di economia applicata all'Università di Bari.

Le restanti misure per il Sud sono previste per le imprese, in base a richieste, e in altri casi i beneficiari non saranno le imprese ma soggetti pubblici. Laddove non vi sia alcun indirizzo territoriale, invece, sarà il decisore pubblico nazionale a scegliere. Il problema è che per queste misure manca un indirizzo politico territoriale.

Ora, dato che ci sarà una cabina di regia, che eserciterà i poteri di indirizzo, impulso e coordinamento sotto il controllo di gestione della Corte dei conti e dato che le Commissioni parlamentari possono chiedere alla cabina di regia di conoscere e valutare ogni elemento utile per capire lo stato di avanzamento degli interventi, credo sia utile avere cognizione delle iniziative che il Governo intende adottare, al fine di garantire che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente sia destinato alle Regioni del Mezzogiorno.

A tal proposito ho presentato un'interrogazione al Ministro dell'economia e delle finanze, perché oggi scriviamo il futuro del nostro Paese e del suo Mezzogiorno. Oggi decidiamo se un padre e una madre dovranno abituarsi all'idea di crescere i propri figli fino ai diciotto anni, per poi vederli andar via per sempre, in cerca di fortuna altrove. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 7 settembre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 7 settembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 14,16)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (2329) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (**2329**) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia)

1. Al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti.

2. Le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;

b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;

c) air draft superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore;

d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022, finalizzato:

a) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 30 milioni per l'anno 2021, di contributi in favore delle compagnie di navigazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già comunicato l'effettuazione a far data dal 1° agosto 2021 di transiti nelle vie d'acqua di cui al comma 2, in relazione agli eventuali maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi, riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte, qualora non indennizzabili sulla base di eventuali contratti di assicurazione;

b) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, e delle imprese di cui lo stesso si avvale.

4. Ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti già previsti a legislazione vigente, per il finanziamento di misure di sostegno al reddito dei lavoratori impiegati dal gestore del terminal di approdo di cui alla lettera *b)* del comma 3, dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di cui al comma 2, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente comma che, in ogni caso, costituiscono limite di spesa.
5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera *b)* del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione potrà prevedere la proroga della sua durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3. Il decreto di cui al presente comma tiene conto anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio.
7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole:« 22 gennaio 2004, n. 42,» *inserire le seguenti:«* nonché degli argini, dei canali, degli immobili e dei monumenti di eccezionale valore storico-culturale ad esse prospicienti, per effetto di alterazioni idrodinamiche di rilievo generate dal transito di imbarcazioni di grandi dimensioni,»

1.2

De Carlo, Ruspandini, Totaro, Drago, Maffoni

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale.

In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi le seguenti caratteristiche:

a) stazza lorda superiore a 55.000 GT.

b) E' inoltre fatto obbligo dell'impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.»

1.3

Perosino

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi stazza lorda superiore a 55.000 GT. È inoltre fatto obbligo dell'impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.»

1.4

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Ritirato

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «I Canali marittimi Bacino di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarati monumento nazionale» *e al comma 2, sostituire le parole:* «In dette vie d'acqua» *con le seguenti:* «In detti Canali marittimi»

1.5

Vanin, Romagnoli, Romano

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Le vie urbane d'acqua Bacino di S. Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia»*, inserire le seguenti:* «, riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

1.6

De Carlo, Ruspandini, Totaro, Drago, Maffoni

Respinto

Al comma 2, alinea e al comma 3, lettera a)*, sostituire le parole:* «1° agosto 2021» *con le seguenti:* «1° dicembre 2021».

1.7

Pizzol, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Ritirato e trasformato nell'odg G1.100

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «25.000 GT» *con le seguenti:* «40.000 GT».

1.8

Vanin, Romagnoli, Romano

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «allo 0.1 per cento» *con le seguenti:* «al limite di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66».

1.9 (testo 2) (id. a 1.10 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Approvato

All'articolo 1, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *alinea, sostituire le parole*: «20 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «22,5 milioni per l'anno 2022;»

- *alla lettera b), sostituire le parole*: «20 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «22,5 milioni

per l'anno 2022» *e dopo le parole*: «delle imprese di cui lo stesso si avvale» *aggiungere le seguenti*: «nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate».

Conseguentemente:

- *al comma 7, sostituire le parole*: «25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «27,5 milioni di euro per l'anno 2022.»

- *all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni*:

1) *all'alinea, sostituire le parole*: «33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «35,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente*: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 12,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;»

1.11

Perosino

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del *terminal* di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, al netto del fatturato prodotto dalla prestazione dei servizi erogati sugli accosti supplementari di cui all'articolo 2 del presente decreto legge.»;

b) al comma 3, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) all'erogazione, nel limite complessivo di 4 milioni per l'anno 2021 e di 15 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel ciclo operativo del citato gestore del *terminal* di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico impattanti la normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma 3»;

c) al comma 4, dopo le parole: «settore della logistica» *inserire le seguenti:* «e dai *ground handler*» *e sopprimere la parola:* «urbane»;

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale procede, nel rispetto della normativa europea, alla

revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera *b)* del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale. Il necessario riequilibrio sarà attuato attraverso la revisione della concessione che includa la proroga della sua durata, la riduzione, con eventuale azzeramento, del canone concessorio, nonché un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato. La misura di riequilibrio deve consentire al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3, impresa concessionaria del servizio di interesse generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, la continuità attuale dell'erogazione del servizio di sbarco e imbarco passeggeri nonché la definizione del piano economico finanziario della concessione definitiva».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l'anno 2021 e a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 5, e quanto a 4 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.13

Vono, Carbone

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 4 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del *terminal* di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera *b)* del comma 3".

b) al comma 4, dopo le parole: «settore della logistica» *inserire le seguenti:* «e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l'anno 2021 e a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede, quanto 40 milioni per l'anno 2021 e 25 milioni per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 5 e, quanto a 4 milioni per l'anno 2021 e 15 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.14

De Carlo, Ruspandini, Totaro, Drago, Maffoni

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 9 milioni per l'anno 2021 e di euro 16 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16

della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma 3.»

1.16

Vanin, Romagnoli, Romano

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-*bis*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.»

1.17

De Carlo, Ruspandini, Totaro, Drago, Maffoni

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «nonché dagli spedizionieri doganali, dalle imprese operanti nel settore della logistica» *aggiungere le seguenti:* «e dai *ground handler*».

1.18 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Approvato

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole*: «5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *al comma 7, sostituire le parole*: «25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti*: «30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole*: «33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente:* «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;»

1.22 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione potrà prevedere la proroga della sua durata, la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio, nonché, in deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).».

1.24

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Pizzol

Improponibile

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Per le esigenze logistiche e di sicurezza affrontate dal Comune e dalla Prefettura riguardanti lo svolgimento di attività connesse alla Presidenza italiana del G20 nella città di Venezia, è autorizzata la spesa nel limite di 1.250.000 euro per l'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'erogazione delle risorse avviene a seguito di apposita rendicontazione delle spese sostenute da parte dei soggetti interessati, nella misura massima di 56 mila euro a favore della Prefettura di Venezia e per la parte rimanente a favore del Comune di Venezia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

G1.100 (già em. 1.7)

Pizzol, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 recante misure urgenti per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (2329),

premesso che:

l'articolo 1 comma 2 del decreto legge in esame dichiara monumento nazionale alcune vie d'acqua veneziane e impone il divieto di transito nelle stesse di navi adibite al trasporto passeggeri aventi le seguenti caratteristiche: stazza lorda non superiore a 25.000 tonnellate; lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri; air draft superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela-motore; impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento;

alcune di queste restrizioni arrecherebbero gravi ripercussioni negative sull'economia veneziana,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire il transito anche alle navi con stazza lorda superiore a 25.000 tonnellate e non superiore a 40.000 tonnellate, a condizione che queste ultime rispettino gli ulteriori medesimi requisiti previsti dal decreto-legge in esame.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

Pittella

Ritirato

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Misure urgenti per la valorizzazione del patrimonio culturale, per la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e per la tutela del lavoro)

1. Con l'obiettivo di incentivare il turismo, dopo i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, e al fine di intervenire a tutela del lavoro degli operatori del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con relativa salvaguardia dell'esperienza e del livello occupazionale, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 850.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Nomina del Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;

b) manutenzione dei canali esistenti, previa valutazione di impatto ambientale;

c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Commissario straordinario, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con proprio provvedimento può rilasciare, modificare o integrare le autorizzazioni e le concessioni ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione di detti interventi.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione di detti interventi, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della percentuale individuata ai sensi del primo periodo. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. L'eventuale compenso del sub-commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo. I quadri economici di cui al presente comma sono desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 5.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: " La prima fase del concorso di idee deve concludersi con la presentazione delle proposte ideative entro il 31 dicembre 2021 e con la selezione da parte della commissione giudicatrice delle prime tre proposte ideative entro e non oltre il 31 marzo 2022. La seconda fase del concorso di idee, relativa all'elaborazione delle progettazioni di fattibilità tecnica ed economica delle tre proposte ideative selezionate, deve concludersi entro il 31 dicembre 2022. Il progetto vincitore deve essere nominato entro il 30 giugno 2023.»

2.2 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Approvato

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole* «esecuzione dei seguenti interventi», *sono aggiunte le seguenti*: «previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti »;

2) *alla lettera a), dopo le parole* «nell'area di Marghera» *inserire le seguenti*: «, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,»;

3) *alla lettera b), le parole* «, previa valutazione di impatto ambientale» *sono soppresse*.

2.8

Vanin, Romagnoli, Romano, Trentacoste(*), Ricciardi (*)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con il compito di procedere» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto della morfologia lagunare,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.10

De Falco

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* realizzazione, previa valutazione di impatto ambientale, di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera e in altra localizzazione del demanio marittimo entro la Conterminazione lagunare destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT».

2.11

De Falco

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera, a) *dopo la parola:* «realizzazione» *inserire le seguenti:* «previa valutazione di impatto ambientale»

2) alla lettera c), dopo le parole: «interventi accessori» *inserire le seguenti:* «previa valutazione di impatto ambientale».

2.12

Vanin, Romagnoli, Romano, Trentacoste(*), Ricciardi (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «*nell'area di Marghera*» con le seguenti: «, *in laguna od anche fuori laguna,*»

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.13

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole:« nell'area di Marghera» *inserire le seguenti:«* e altri luoghi strettamente limitrofi purché compatibili dal punto di vista ambientale e infrastrutturale, ».

2.14

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Ritirato e trasformato nell'odg G2.100

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «area di Marghera» *inserire le seguenti*: «o in altre aree limitrofe identificate idonee,».

2.15

Vanin, Romagnoli, Romano, Trentacoste(*), Ricciardi (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «25.000 GT» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «, determinate secondo le Convenzioni internazionali sulla stazzatura delle navi».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.21 (testo 3)

Le Commissioni riunite

V. testo 4

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario, qualora nell'attuazione degli interventi affidati ai sensi del presente articolo, verifichi annualmente eventuali disponibilità rispetto alle risorse assegnate ai sensi del comma 5, può promuovere studi idrogeologici, geomorfologici, e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.».

2.21 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario, qualora nell'attuazione degli interventi affidati ai sensi del presente articolo verifichi eventuali disponibilità rispetto alle risorse assegnate ai sensi del comma 5, derivanti da economie di gara accertate a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, può promuovere studi idrogeologici, geomorfologici, e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.».

2.22

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«c-bis*)* concessione o subconcessione dei beni al gestore di cui alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 1, in quanto concessionario del servizio di interesse economico generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, di tutti gli accosti disponibili o resi tali mediante i necessari

adeguamenti».

2.23

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Ritirato

Al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi: «A tal fine il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno».

2.24

Vono, Carbone

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

*«*1-*bis*. L'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, è assicurata secondo la seguente programmazione:

a) due punti di attracco entro il 30 aprile 2022;

b) i restanti punti di attracco entro il 31 dicembre 2022"»

2.25

Vanin, Romagnoli, Romano, Trentacoste(*), Ricciardi (*)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 25.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.26

Vanin, Romagnoli, Romano, Trentacoste(*), Ricciardi (*)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le proposte ideative di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, comprendono punti di attracco per navi passeggeri eccedenti i limiti per l'accesso alle acque della Laguna di Venezia dichiarate monumento nazionale. Le medesime proposte sono elaborate e valutate separatamente per navi passeggeri e per navi portacontenitori».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.27

De Falco

Ritirato e trasformato nell'odg G2.101

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. I progetti e gli interventi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c),* debbono essere compatibili

con l'ecosistema lagunare, previa valutazione di impatto ambientale».

2.28 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo 2022 e successivamente ogni sei mesi, una dettagliata relazione in ordine agli interventi di cui al comma 1, recante l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi, le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

2.29 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Approvato

Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 comporti la necessità di una variante al piano regolatore portuale, in deroga all'articolo 5, comma 2-*quater*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ferma restando la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 6, commi 3-*ter* e 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da espletarsi entro i termini previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della regione Veneto, ha effetto di variante. In deroga all'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, gli eventuali adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale, occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono approvati dal Commissario straordinario con proprio provvedimento».

2.30 (testo 4)

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, Di Girolamo, Santillo, De Lucia, Castellone, Montevecchi, Russo, Trentacoste (*), Ricciardi (*)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo e dall'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.30 (testo 3)

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, Di Girolamo, De Lucia, Castellone, Montevecchi, Russo, Trentacoste (*), Ricciardi (*)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. Il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.100

Le Commissioni riunite

Approvato

Al comma 4, dopo le parole*: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,»* inserire le seguenti*: «sentita la regione Veneto,»*.

2.32 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 95, comma 27-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "da adottare" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

4-*ter*. L'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia è approvato entro il 31 dicembre 2021».

2.31

Vanin, Romagnoli, Romano, Trentacoste (*), Ricciardi (*)

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Gli studi di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi di cui al presente articolo comprendono le attività di smontaggio delle installazioni temporanee e la rimessa in pristino dei luoghi ovvero le eventuali attività e interventi di rifunzionalizzazione delle opere, con i relativi oneri economici di tutte le predette attività.»

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.34

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: « 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 7 milioni di euro per l'anno 2021, 18 milioni di euro per l'anno 2022» *e le parole:«* 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni per l'anno 2026» *con le seguenti:«* 45 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026»

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1:

- *sostituire le parole:«* 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 47 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022» *e le parole:«* 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni per l'anno 2026» *con le seguenti:«* 45 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026»;

- *alla lettera b), sostituire le parole:«* 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:«* 20 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022» *e le parole:«* 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026» *con le seguenti:«* 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per l'anno 2026».

G2.1

Girotto, Romagnoli

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro",

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali subcommissari, rimettendo ad un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi;

considerato che:

con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, nella nota scritta trasmessa alle Commissioni riunite 8ª e 11ª, ha evidenziato "l'importanza della previsione di termini e di un successivo cronoprogramma per l'attuazione della gestione commissariale sia per favorire l'afflusso di turisti con l'attracco di navi da crociera di maggiori dimensioni a Porto Marghera, in attesa di realizzare soluzioni alternative, sia per ridurre i costi per i ristori finanziari da corrispondere alle compagnie di navigazione ed al concessionario gestore della Stazione Marittima";

in particolare, l'articolo 2, comma 1, dispone che la nomina avviene ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che ha previsto la nomina di Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, una complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportino un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, ed i relativi interventi sostitutivi e responsabilità erariali;

a tale ultimo riguardo, anche alla luce delle criticità riscontrate dalla citata Procura regionale della Corte dei Conti nel corso dell'istruttoria relativa alla manutenzione di alcune strutture del Mo.S.E., in cui sono state riscontrate inefficienze e ritardi per la non puntuale precisazione delle competenze e dei poteri anche sostitutivi del Commissario straordinario, si rileva che sarebbe stato opportuno specificare già nel provvedimento in esame le competenze ed i poteri commissariali, nonché le competenze e i poteri che l'Autorità di sistema portuale può esercitare qualora, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, debba procedere alla revisione della concessione, prevedendo la proroga della durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio;

considerato, inoltre, che:

sono diverse le criticità connesse alla percorrenza del Canale Vittorio Emanuele III, che collega Porto Marghera al Canale della Giudecca e, quindi alla Stazione Marittima, non solo in considerazione del delicato equilibrio idro-geologico potenzialmente messo a rischio da importanti lavori di escavo e di bonifica del Canale Vittorio Emanuele III necessari per il transito di navi di grande stazza, così come evidenziato in alcuni studi, ma anche del transito non molto distante da diversi depositi di combustibili,

impegna il Governo:

a garantire l'effettiva temporaneità degli attracchi nell'area di Marghera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, assicurando al contempo la rapida realizzazione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, così come indicato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 45 del 2021, anche valutando la previsione di uno specifico termine entro cui il Commissario straordinario debba procedere alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi, nonché del relativo cronoprogramma per l'attuazione;

a valutare ogni possibile soluzione alternativa che escluda il transito di navi di grande stazza in aree prossime ai depositi di combustibili e, in generale, agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

connessi con sostanze pericolose, notificati ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (cd. direttiva Seveso);

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a specificare le competenze e i poteri della gestione commissariale.

G2.1 (testo 2)

Girotto, Romagnoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro",

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali subcommissari, rimettendo ad un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi;

considerato che:

con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, nella nota scritta trasmessa alle Commissioni riunite 8ª e 11ª, ha evidenziato "l'importanza della previsione di termini e di un successivo cronoprogramma per l'attuazione della gestione commissariale sia per favorire l'afflusso di turisti con l'attracco di navi da crociera di maggiori dimensioni a Porto Marghera, in attesa di realizzare soluzioni alternative, sia per ridurre i costi per i ristori finanziari da corrispondere alle compagnie di navigazione ed al concessionario gestore della Stazione Marittima";

in particolare, l'articolo 2, comma 1, dispone che la nomina avviene ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che ha previsto la nomina di Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, una complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportino un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, ed i relativi interventi sostitutivi e responsabilità erariali;

a tale ultimo riguardo, anche alla luce delle criticità riscontrate dalla citata Procura regionale della Corte dei Conti nel corso dell'istruttoria relativa alla manutenzione di alcune strutture del Mo.S.E., in cui sono state riscontrate inefficienze e ritardi per la non puntuale precisazione delle competenze e dei poteri anche sostitutivi del Commissario straordinario, si rileva che sarebbe stato opportuno specificare già nel provvedimento in esame le competenze ed i poteri commissariali, nonché le competenze e i poteri che l'Autorità di sistema portuale può esercitare qualora, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, debba procedere alla revisione della concessione, prevedendo la proroga della durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio;

considerato, inoltre, che:

sono diverse le criticità connesse alla percorrenza del Canale Vittorio Emanuele III, che collega Porto Marghera al Canale della Giudecca e, quindi alla Stazione Marittima, non solo in considerazione del delicato equilibrio idro-geologico potenzialmente messo a rischio da importanti lavori di escavo e di bonifica del Canale Vittorio Emanuele III necessari per il transito di navi di grande stazza, così come evidenziato in alcuni studi, ma anche del transito non molto distante da diversi depositi di combustibili,

impegna il Governo:

a garantire l'effettiva temporaneità degli attracchi nell'area di Marghera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, assicurando al contempo la rapida realizzazione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, così come indicato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 45 del 2021, anche valutando la previsione di uno specifico termine entro cui il Commissario straordinario debba procedere alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi, nonché del relativo cronoprogramma per l'attuazione.

(*) Accolto dal Governo

G2.100 (già em. 2.14)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 recante misure urgenti per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (2329),

premesso che:

l'articolo 2 comma 1 lettera a) del decreto-legge in esame prevede che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario Straordinario con il compito, tra gli altri, di procedere alla realizzazione di non più di cinque punti di attracco temporanei, destinati alle navi anche adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, che siano situati nell'area di Marghera;

la norma in questione, citando solo l'area di Marghera, esclude le aree limitrofe che potrebbero essere valutate idonee per la realizzazione dei citati punti di attracco temporanei;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, ove sussistano le condizioni economiche, di consentire al Commissario straordinario di prendere in considerazione la realizzazione dei punti di attracco temporanei oltreché nell'area di Marghera, anche nelle aree limitrofe identificate idonee.

(*) Accolto dal Governo

G2.101 (già em. 2.27)

De Falco

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro",

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali subcommissari, rimettendo ad

un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi;

considerato che:

nel testo del decreto all'articolo 2 comma 1 lettera a e c non preveda la dizione "previa valutazione d'impatto ambientale", prevista per la lettera b ed indispensabile per prevenire rischi,

impegna il Governo a che

i progetti e gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c), dell'articolo 2 del decreto 103/2021 siano tutti approvati solo dopo valutazione d'impatto ambientale

G2.101 (testo 2)

De Falco

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro",

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali subcommissari, rimettendo ad un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi;

considerato che:

nel testo del decreto all'articolo 2 comma 1 lettera a e c non preveda la dizione "previa valutazione d'impatto ambientale", prevista per la lettera b ed indispensabile per prevenire rischi,

impegna il Governo a valutare l'opportunità che:

i progetti e gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c), dell'articolo 2 del decreto 103/2021 siano tutti approvati solo dopo valutazione d'impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico ambientale della laguna di Venezia e successivi aggiornamenti.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

Vono, Carbone

Ritirato

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(*Disposizioni in favore del trasporto turistico con navi minori in mare, nelle acque interne e nelle acque lagunari*)

1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole «68 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «88 milioni per l'anno 2021»;

b) al comma 10-*ter*, le parole «e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite

dalle seguenti: «e nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021», e, dopo le parole «via mare e per acque interne» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021 a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone in acque lagunari,».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze ».

2.0.2

Vono, Carbone

Ritirato

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(*Disposizioni in favore del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne*)

1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: «68 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «88 milioni per l'anno 2021»;

b) al comma 10-*ter*, le parole: «e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2021.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.0.3

Vono, Carbone

Ritirato

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis.*

(*Misure per il trasporto dei passeggeri nelle acque interne*)

1. Al punto 3 della Tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", limitatamente al trasporto delle merci," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1,93 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».

2.0.4 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Approvato

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis*.

(Credito di imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in unica quota annuale e l'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione europea del 2 luglio 2020.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2.0.5

Vono, Carbone

Ritirato

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis*.

(Credito di imposta in favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle

imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,81 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.1 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Approvato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

*«*1-*bis.* All'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al primo periodo, sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000,00 al Comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al Comune di Chioggia, euro 1.775.000,00 al Comune di Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 ciascuno al Comune di Mira e al Comune di Jesolo, nonché euro 500.000,00 a ciascuno dei Comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto D'Altino*″*».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente:

(Modifiche all'articolo 43-bis *del decreto legge n. 109 del 2018 e all'articolo 4, comma 6*-ter*, del decreto-legge n. 32 del 2019)*

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale)

1. In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in

cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

4. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 21,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

EMENDAMENTO

3.1 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Approvato

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi: "1-*ter*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui.

1-*quater*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron.* Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, dell'importo, fino a 70.000.000 euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e misure in favore delle medesime imprese».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.2

Margiotta

Ritirato

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. Al fine di consentire la prosecuzione della mission istituzionale di digITAlog Spa, organismo di diritto pubblico e soggetto attuatore del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis*, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ed ovviare alle attuali difficoltà economico finanziarie dell'azienda, in deroga al termine individuato al comma 2-*bis* dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riconosce al soggetto attuatore di cui sopra nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, i costi documentati e sostenuti, ivi compresi quelli già rendicontati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La presente disposizione non è subordinata alla stipula della convenzione che disciplina l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 2019, n. 124.

2. Le risorse derivanti dalla presente disposizione sono a valere sul rapporto convenzionale in essere tra digITAlog Spa e il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili stipulato in attuazione del citato articolo 4-*bis* del decreto legge 2016, n. 243.»

3.0.3

Margiotta, Pinotti

Ritirato

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Norma di interpretazione autentica sull'inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione».

3.0.4

Paroli, Mallegni

Ritirato

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione - Norma di interpretazione autentica)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.».

3.0.6 (già 2.0.6)

Vono, Carbone

Ritirato

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 3-*bis.*

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.».

3.0.8 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Approvato

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

Art. **3-*bis***

(*Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale*)

1. Per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è previsto che, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 10 milioni di euro siano destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie disposizioni applicative.

3.0.11 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Approvato

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«**Art. 3-*bis*** .

(*Contratti di riallineamento*)

1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.

2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore del presente articolo.

3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano a 1,3 milioni di euro per il medesimo anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo

18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

*(Modifiche all'articolo 43-*bis *del decreto-legge n. 109 del 2018)*

1. All'articolo 43-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « Per gli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020, 2021 e 2022 » e le parole « negli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2019, 2020 e 2021 »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole « per ciascuno degli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole « per ciascuno degli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

Martelli, Ciampolillo

Improponibile

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" (A.S. 2329)

impegna il governo

a riconoscere sempre il diritto costituzionale al lavoro, a prescindere dall' aver effettuato una o più dosi di vaccino anti SARS-COV-2 o dal non essere affatto vaccinati per motivi di salute o per libera scelta.

G4.101

Martelli, Ciampolillo

Improponibile

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" (A.S. 2329)

impegna il governo

ad assicurare che chi decide, legittimamente, di non sottoporsi ad alcuna vaccinazione non possa essere soggetto a discriminazioni di alcun tipo, trasferimento coatto, demansionamento, sospensione o riduzione dello stipendio, nè tantomeno a campagne mediatiche denigratorie o fuorvianti, nè tantomeno subire limitazioni ai suoi diritti fondamentali, assicurando che ogni forma di discriminazione sia perseguita ai sensi delle normative vigenti.

G4.102

Martelli, Ciampolillo

Improponibile

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" (A.S. 2329)

impegna il governo

a promuovere accordi fra il lavoratore e il datore di lavoro, al fine di incentivare le forme di telelavoro per tutti i dipendenti non vaccinati per i quali non è necessaria la presenza nella sede dell'azienda.

G4.103

Martelli, Ciampolillo

Improponibile

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" (A.S. 2329)

impegna il governo

a tutelare la privacy dei lavoratori che per ragioni di salute o per libera scelta decidessero di non vaccinarsi, vietando, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, la redazione di liste nominative di soggetti non vaccinati o che non intendono completare il ciclo.

G4.104

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

premesso che:

il decreto legge in esame reca disposizioni volte a supportare i lavoratori mediante la previsione di misure di sostegno al reddito che, nell'attuale fase di crisi economica, consentano di evitare i licenziamenti e accompagnare i lavoratori verso un riassorbimento occupazionale;

considerato che:

i lavoratori autonomi sono tra le categorie maggiormente colpite dalle conseguenze economiche crisi causata dalla pandemia da Covid-19,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo volti a permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a tutti i lavoratori autonomi che, a decorrere dal 1° marzo 2020, abbiano fatto richiesta di chiusura della partita IVA ai sensi dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

G4.104 (testo 2)

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

premesso che:

il decreto legge in esame reca disposizioni volte a supportare i lavoratori mediante la previsione di misure di sostegno al reddito che, nell'attuale fase di crisi economica, consentano di evitare i licenziamenti e accompagnare i lavoratori verso un riassorbimento occupazionale;

considerato che:

i lavoratori autonomi sono tra le categorie maggiormente colpite dalle conseguenze economiche crisi causata dalla pandemia da Covid-19,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo volti a permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a tutti i lavoratori autonomi che, a decorrere dal 1° marzo 2020, abbiano fatto richiesta di chiusura della partita IVA ai sensi dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

(*) Accolto dal Governo

G4.105

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

premesso che:

il decreto legge in esame reca disposizioni volte a supportare i lavoratori mediante la previsione di misure di sostegno al reddito che, nell'attuale fase di crisi economica, consentano di evitare i licenziamenti e accompagnare i lavoratori verso un riassorbimento occupazionale,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti volti a prevedere la specifica destinazione di una parte delle risorse del Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'attuazione di politiche attive del lavoro volte a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori di aziende in crisi o che siano stati licenziati o collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività o di parte di essa ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

G4.105 (testo 2)

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

premesso che:

il decreto legge in esame reca disposizioni volte a supportare i lavoratori mediante la previsione di misure di sostegno al reddito che, nell'attuale fase di crisi economica, consentano di evitare i licenziamenti e accompagnare i lavoratori verso un riassorbimento occupazionale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

porre in essere appositi provvedimenti volti a prevedere la specifica destinazione di una parte delle risorse del Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'attuazione di politiche attive del lavoro volte a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori di aziende in crisi o che

siano stati licenziati o collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività o di parte di essa ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Ritirato

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Credito di imposta per le attività di outplacement*)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo sperimentale con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2021 per consentire lo sviluppo dei servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale dei lavoratori nelle transizioni occupazionali, per finanziare le attività di cui al comma 2.

2. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in servizi di *outplacement* è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2021 e destinate al servizio di *outplacement* in favore di operai e impiegati all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro per ciascun lavoratore beneficiario dei servizi di *outplacement*, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 1.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di supporto alla ricollocazione professionale erogate dalle agenzie in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

4.0.3

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Ritirato e trasformato nell'odg G4.104

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione dei soggetti più colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Per l'anno 2021 è istituito il "Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione lavorativa dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", di seguito "Programma", al fine di permettere l'accesso da parte di lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti che abbiano visto cessare le proprie attività lavorative a causa dell'emergenza ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Possono fare domanda di accesso al Programma tutti i lavoratori autonomi che a decorrere dal 1° marzo 2020 abbiano fatto richiesta di chiusura della partita IVA, nonchè i lavoratori dipendenti di aziende che, a decorrere dalla stessa data, siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del programma, con particolare riguardo a:

a) le prestazioni connesse al Programma, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari,

b) le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione al Programma;

c) la documentazione che i soggetti interessati devono allegare alla domanda di partecipazione;

d) i criteri per l'ammissione o l'esclusione delle domande;

e) le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione;

f) la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze;

g) i criteri di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

5. Ai fini dell'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali uno specifico fondo con una dotazione di euro 10 milioni di euro per l'anno 2021.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

4.0.4

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Ritirato e trasformato nell'odg G4.105

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Ricollocazione lavoratori licenziati per fallimento o cessazione)

1. Il Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l'anno 2021 di ulteriori 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro finalizzati all'attuazione di politiche attive del lavoro volte a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori che siano stati licenziati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.6

Nannicini, Fedeli

Ritirato

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Disposizioni in materia di contratti di somministrazione)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è abrogato»

4.0.7

D'Alfonso

Ritirato

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 30 settembre 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69».

4.0.8

D'Alfonso

Ritirato

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 30 settembre 2021. La disposizione di cui al presente comma si applica nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con

modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69»

4.0.9

Rossomando

Ritirato

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna Autorità di Sistema Portuale è tenuta a promuovere l'istituzione della Comunità di Energia Rinnovabile Portuale (CERP); tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali in ambito portuale possono aderire alla CERP.

2. La CERP assume la forma di soggetto dotato di personalità giuridica che ha come scopo principale fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri aderenti e alle aree locali in cui opera. Alla CERP possono aderire su base volontaria anche imprese estranee all'ambito portuale, in quota comunque non maggioritaria.

3. Ciascun concessionario aderente alla CERP può realizzare impianti di produzione di energie rinnovabili, ovvero di stoccaggio di energia rinnovabile in ambito portuale, anche mediante l'utilizzo concordato di aree in concessione ad altri per l'installazione e la gestione di detti impianti. Qualora i siti individuati non rientrino in spazi demaniali in concessione a soggetti aderenti alla CERP, spetta all'Autorità la decisione relativa all'utilizzo dei predetti spazi, ove del caso intervenendo sui titoli concessori interessati dall'installazione degli impianti mediante la costituzione di servitù, comunque non tali da pregiudicare la realizzazione dei programmi di attività e di investimento dei concessionari interessati.

4. La CERP propone ai propri aderenti e all'Autorità di Sistema Portuale un piano triennale di sviluppo dell'energia rinnovabile installata e consumata da parte dei propri aderenti; tale piano è redatto con il supporto dell'AdSP, che vigila sulla realizzazione del piano stesso. La CERP può altresì realizzare o far realizzare i rilevanti investimenti in impianti. Le risorse economiche apportate all'uopo dagli aderenti alla CERP vengono conteggiate ai fini di cui al comma 6. Gli interventi di installazione di impianti di produzione o stoccaggio di energie rinnovabili sono realizzati dalla CERP nell'interesse degli aderenti, e approvati dall'Autorità, previa convocazione di conferenza di servizi *ex* art. 14, comma 2, della legge 8 agosto 1990, n. 241, in particolare con le modalità accelerate di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

5. Obiettivo della CERP è consentire non solo l'autoconsumo di energia rinnovabile, ma anche lo scambio della stessa tra i soggetti aderenti e la cessione a terzi delle eventuali eccedenze di produzione. Al riguardo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito, ad esclusione delle lettere a) e d) del comma 4.

6. Gli investimenti realizzati dai concessionari aderenti alla CERP, nonché quelli effettuati direttamente dalla CERP mediante le risorse apportate dagli aderenti, costituiscono variazioni ai rispettivi programmi di attività dei concessionari medesimi, e il loro ammontare viene riconosciuto in detrazione dal canone demaniale fino alla misura del 50 per cento degli investimenti stessi. In alternativa, alla detrazione, i concessionari interessati possono fare istanza all'Autorità di prorogare il termine di scadenza dei relativi titoli concessioni al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti stessi.

7. La Comunità di Energia Rinnovabile Portuale, in quanto idonea a raggruppare un distretto di imprese collocate in uno spazio chiuso, costituisce un progetto pilota ai fini della promozione di iniziative analoghe di Comunità Energetiche in altri distretti industriali, e si avvale in quanto tale dei benefici al riguardo previsti dalla normativa vigente. Le Regioni possono prevedere incentivi e finanziamenti aggiuntivi per le CERP.

8. Al comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge 84 del 94 la parola: "può" è sostituita dalla parola:

"deve"».

4.0.10

Fedeli

Ritirato

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura)

1. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Al fine di consentire lo sviluppo della Strategia nazionale di lotta al Caporalato di cui al comma 1, di favorire lo sviluppo di un lavoro agricolo di qualità, nonché per le finalità di analisi, monitoraggio e vigilanza del fenomeno dello sfruttamento in agricoltura, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Alla sua costituzione concorrono, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dell'interno, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro (ANPAL) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo per la lotta al caporalato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mette a disposizione l'anagrafe e la situazione economica delle aziende agricole e il calendario delle colture, il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro, l'Inps mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e i dati relativi ai risultati delle ispezioni inerenti le aziende agricole, l'Inail mette a disposizione i dati relativi a infortuni e malattie professionali dei lavoratori delle aziende agricole, l'Inail mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni inerenti le aziende agricole, l'Anpal mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro concernenti il mercato del lavoro agricolo, l'Istat mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive, le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi dedicati ai lavoratori del settore agricolo.

5-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i dati da trasmettere, le modalità tecniche per la trasmissione e l'accesso al Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura"».

4.0.11

Pesco, Romagnoli

Improponibile

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(*Modifiche in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi)*

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "In via

sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia";

b) alla lettera b-*bis*), le parole da: "a chi omologa in Italia" fino a: "decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219" sono sostituite dalle seguenti: "ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2021, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219";

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata ai sensi del comma 1, lettera *a)*, si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3. All'articolo 74-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ", anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione dei veicoli" sono soppresse».

4.0.12

Fedeli

Ritirato

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Rafforzamento dei servizi sociali e Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Ai fini di assicurare a tutti i comuni e ambiti sociali territoriali la possibilità di usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 29 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, i commi 801 e 802 dell'articolo 1 della medesima legge trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Ai fini del rafforzamento delle politiche sociali territoriali, l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 trova applicazione anche per le spese finanziate integralmente da risorse provenienti dal Fondo per le politiche sociali di cui al comma 1, sostenute dai comuni o dagli ambiti sociali territoriali per l'assunzione a tempo indeterminato di specifiche professionalità in campo sociale da impiegare nei servizi sociali territoriali.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata di 184 milioni di euro per l'anno 2021 e di 368 milioni a decorrere dal 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base della popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento e trasferite agli ambiti sociali territoriali con le modalità previste dall'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n.328 per il riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.

4. Per il finanziamento del sistema informativo unitario dei servizi sociali di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e per gli oneri connessi al monitoraggio e alla verifica della rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 1, comma 799, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a valere sul Fondo politiche sociali attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali sono integrate nella misura di 1 milione di euro annui. A decorrere dal 2021 le risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2,5 milioni di euro annui e con riferimento all'anno in corso e ai due successivi, su richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di variazione di

bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, sono appostate sul relativo capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza applicazione della procedura di riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.".

4.0.13

Fedeli

Ritirato

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Disposizioni in materia di assunzione di assistenti sociali e operatori per l'infanzia)

1. Per le finalità di cui alle lettere *d*-quinquies) e *d*-sexies) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli incrementi, previsti dall'articolo 1, commi 791 e 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, delle risorse assegnate a valere su fondo di solidarietà comunale destinate ai servizi sociali comunali e al finanziamento dei posti disponibili negli asili nido, possono essere destinate, in misura non superiore all'80 per cento, all'assunzione di assistenti sociali e operatori per l'infanzia da parte dei comuni beneficiari, anche in stato di dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di facoltà assunzionali e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse di cui al periodo precedente non sono computate tra le entrate correnti utili ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

4.0.14

Marin

Improponibile

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(*Modificazioni al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*)

1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133" sono soppresse».

4.0.15

Martelli

Improponibile

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. E' sempre riconosciuto il diritto costituzionale al lavoro, a prescindere dall' aver effettuato una o più dosi di vaccino anti SARS-COV-2 o dal non essere affatto vaccinati per motivi di salute o per libera scelta.

2. Chi decide, legittimamente, di non sottoporsi ad alcuna vaccinazione non può essere soggetto a discriminazioni di alcun tipo, trasferimento coatto, demansionamento, sospensione o riduzione dello stipendio, né tantomeno a campagne mediatiche denigratorie o fuorvianti, né tantomeno subire limitazioni ai suoi diritti fondamentali. Ogni forma di discriminazione sarà perseguita ai sensi delle normative vigenti.

3. In accordo fra il lavoratore e il datore di lavoro, sono incentivate le forme di telelavoro per tutti i dipendenti non vaccinati per i quali non è necessaria la presenza nella sede dell' azienda.

4. A tutela della *privacy* dei lavoratori che per ragioni di salute o per libera scelta decidessero di non vaccinarsi, è vietata, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, la redazione di liste nominative di soggetti non vaccinati o che non intendono completare il ciclo.»

ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri di cui agli articoli 1 e 2, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022, 13 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022, 14 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022;

d) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Le Commissioni riunite

Approvata

Articolo 1

Al comma 1, dopo le parole: «articoli 10 e 12 del» *inserire le seguenti:* «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al».

Al comma 2, lettera c)*, sostituire le parole:* «*air draft*» *con le seguenti:* «altezza dalla linea di

galleggiamento (*air draft*)».

Al comma 3, lettera b)*, sostituire le parole:* «di cui al comma 2, e delle imprese» *con le seguenti:* «di cui al comma 2 e delle imprese».

Al comma 4, sostituire le parole: «regolamento per la navigazione marittima» *con le seguenti:* «regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima),».

Al comma 7, sostituire le parole: «pari a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni» *con le seguenti:* «, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro».

Articolo 2

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «di Venezia».

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «non superiori» *con le seguenti:* «in numero non superiore».

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «i termini e le attività connesse» *con le seguenti:* «i termini e le attività connessi» *e, al quarto periodo, sostituire le parole:* «da determinarsi» *con le seguenti:* «, da determinare».

Articolo 5

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «del Programma Fondi di riserva e speciali» *con le seguenti:* «del programma "Fondi di riserva e speciali"» *e le parole:* «accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali» *con le seguenti:* «accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «del Programma Fondi di riserva e speciali» *con le seguenti:* «del programma "Fondi di riserva e speciali"»

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2329 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 1, comma 4, che prevede misure di sostegno al reddito, ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, per i lavoratori impiegati presso il gestore del terminal di approdo del porto di Venezia, si rappresenta che lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a carico del Fondo sociale per la formazione e l'occupazione costituisce in ogni caso un limite massimo di spesa e che i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse saranno definiti nell'apposito decreto attuativo;
- relativamente all'articolo 1, comma 5, ove si consente all'Autorità di sistema portuale, nei limiti degli equilibri del proprio bilancio e compatibilmente con la normativa europea, di procedere ad una revisione del canone concessorio a carico del gestore del terminal di approdo del porto di Venezia, si rassicura circa il fatto che la norma in esame si limita a prevedere una facoltà di revisione della concessione e del relativo piano economico, che potrà essere esercitata dall'Autorità solo nei limiti della sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio;
- con riguardo all'articolo 2, laddove prevede che, con apposito decreto interministeriale, possa individuarsi la quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare al supporto tecnico e alle attività connesse, nonché ai compensi degli eventuali subcommissari, si rappresenta che il costo stimato per ciascun intervento e, di conseguenza, l'importo totale finanziato, pari a 157 milioni di euro, comprende anche le tipiche voci "somme a disposizione" sulle quali graveranno gli oneri per il supporto tecnico;
- sempre relativamente all'articolo 2, viene confermato l'impatto sui saldi ascritto agli stanziamenti ivi

previsti, solo in misura minore imputati agli esercizi 2021 e 2022, in considerazione della tempistica stimata per la realizzazione degli interventi;
- in merito all'articolo 3 sul trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse nazionale, viene confermato che la platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 4.000 lavoratori dipendenti di Ilva-Arcelor Mittal e che la copertura dell'onere, pari a 21,4 milioni di euro per il 2021 a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione non pregiudica altri interventi già avviati o programmati a carico del predetto Fondo;
- per quanto riguarda l'articolo 4, vengono fomiti elementi a sostegno della corretta quantificazione dell'onere derivante dalla proroga dell'esonero dal pagamento del contributo di licenziamento;
considerato che il predetto articolo 3 configura il relativo onere come tetto di spesa assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori concessioni nel caso di raggiungimento del limite ivi previsto, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto della sostenibilità del tetto di spesa di cui all'articolo 3, comma 4.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno dì legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1,8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.0.1, 2.2, 2.2 (testo 2), 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.14, 2.18 (testo 2), 2.21, 2.22, 2.22 (testo 2), 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.31, 2.34, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6 (già 2.0.6), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.15 e 4.0.16 (già 3.0.5).
Sulle proposte 1.9 e 1.10, si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro integrale riformulazione nella medesima seguente versione: "All'articolo 1, comma 3, apportare le seguenti modificazioni;
- alinea, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022;»;
- alla lettera *b)*, sostituire le parole: «20 milioni per Tanno 2022» con le seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022» e dopo le parole: «delle imprese di cui lo stesso si avvale» aggiungere le seguenti: «nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate».
Conseguentemente:
- al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «27,5 milioni di euro per l'anno 2022.»;
- all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «35,5 milioni di euro per l'anno 2022»;
2) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 12,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;»".
Sugli emendamenti 1.20 (testo 2) e 1.21, si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'integrale riformulazione nella seguente identica versione: "Apportare all'articolo le seguenti modificazioni;
a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: « 10 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) al comma 7, sostituire le parole; «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;
2) la lettera *c)* è sostituita, dalla seguente: «*c)* quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;»".
Sugli emendamenti 3.1 e 3.2 si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 4-*bis*, capoverso 1-*ter*, delle parole: «di cui all'articolo 202, comma 4,» con le seguenti: «di cui all'articolo 202, comma 1».
Sull'emendamento 1.15 sì ribadisce il parere di semplice contrarietà.
L'esame resta sospeso sui restanti emendamenti.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 2.21 (testo 3), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della parola: «annualmente», nonché all'inserimento, dopo le parole: «del comma 5,» delle seguenti: «derivanti da economie di gara accertate a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera,».
II parere è non ostativo sui restanti emendamenti approvati dalle Commissioni riunite 8a e 11a, nonché su tutte le altre proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Testo integrale della relazione orale del senatore Floris sul disegno di legge n. 2329

Riguardo ai profili lavoristici del presente decreto, si rileva, in primo luogo, che i commi 1 e 4 dell'articolo 3 prevedono la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per alcune imprese industriali; la possibilità è ammessa per una durata massima di tredici settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021, e nel limite complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per il 2021. La nuova possibilità concerne le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Per i datori di lavoro che presentino la domanda per la nuova prestazione, i commi 2 e 3 prevedono, fino al termine del periodo di relativa fruizione, fatte salve alcune fattispecie, l'esclusione sia dell'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo sia della possibilità di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Alla copertura dell'onere corrispondente al suddetto limite di spesa si provvede (comma 4 citato) riducendo in misura corrispondente (sempre per il 2021) il Fondo sociale per occupazione e formazione.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto indica che l'intervento normativo di cui all'articolo 3 è stato adottato al fine di consentire il riconoscimento dei trattamenti in esame a circa "4.000 lavoratori dipendenti da Ilva-Arcelor Mittal".
Si ricorda che per i trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale Covid-19 non è dovuto (da parte del datore di lavoro) alcun contributo addizionale.
Gli emendamenti identici 3.1 (testo 2), 3.2 (testo 2) e 3.0.1 (testo 3), approvati in sede referente, propongono l'introduzione di un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 3. Le disposizioni in esame autorizzano l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (Invitalia) a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società Ilva SpA. Inoltre, Invitalia SpA viene autorizzata alla costituzione di una società, con capitale sociale determinato nell'ambito di un limite massimo pari a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di

un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto.

L'emendamento 3.0.8 (testo 2), approvato in sede referente, propone di destinare, nell'ambito delle risorse già stanziate per il programma denominato Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), 10 milioni di euro per il 2021, in favore dell'accesso ai servizi di supporto per la ricollocazione professionale da parte dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività aziendale. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle relative modalità attuative.

L'emendamento 3.0.11 (testo 4), approvato in sede referente, propone alcune modifiche retroattive alla disciplina transitoria sugli accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo e sui relativi verbali aziendali di recepimento. L'intervento, in primo luogo, è inteso a far salvi gli effetti dei verbali aziendali di recepimento che, riguardo al profilo della rappresentatività del datore di lavoro, pur non essendo stati sottoscritti anche da quest'ultimo, siano stati sottoscritti dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il medesimo datore (purché la medesima sia anche firmataria dell'accordo provinciale). In secondo luogo, si consente, con effetto retroattivo, che i medesimi verbali aziendali, purché sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, potessero prevedere inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento, con successiva integrazione da parte di un accordo sottoscritto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta fermo che gli accordi provinciali in oggetto potessero consentire diverse modulazioni di recepimento da parte dei verbali aziendali o anche demandare a questi ultimi la definizione del programma di riallineamento, purché i verbali fossero o siano sottoscritti (entro la suddetta data di entrata in vigore) dalle stesse parti firmatarie dell'accordo provinciale.

Il successivo articolo 4 estende al 2022 una disciplina, già posta per gli anni 2020 e 2021, che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale. Lo sgravio consiste nell'esonero sia dal versamento (al Fondo di tesoreria dell'INPS) delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo di cui all'articolo 2, commi da 31 a 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni (contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato).

L'estensione temporale in oggetto viene concessa nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per il medesimo anno 2022, limite che viene posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione; si ricorda che, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la normativa in esame già stabilisce un limite di identico importo, disposto a carico del medesimo Fondo e che essa prevede una procedura di monitoraggio finanziario da parte dell'INPS, la quale ora si applica anche per il limite relativo al 2022.

I trattamenti straordinari di integrazione salariale ai quali è connesso lo sgravio in esame sono quelli concessi, negli anni 2019-2021, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, previo accordo stipulato in sede governativa e in deroga ai limiti generali di durata vigenti per il medesimo trattamento, nei casi in cui l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo o specifici percorsi di politica attiva del lavoro (posti in essere dalla regione interessata). I trattamenti in oggetto comprendono anche alcune ipotesi di proroga dei medesimi, per i casi in cui le azioni inerenti al completamento del processo di cessazione aziendale e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA

SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2329

sull'emendamento 2.30 (testo 4), il senatore Pisani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 3.0.11, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, il senatore Grasso avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Anastasi, Bagnai, Balboni, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Calandrini, Cario, Casolati, Cattaneo, Causin, Centinaio, Cerno, Cirinna', Conzatti, De Poli, Di Marzio, Endrizzi, Ferrara, Floridia, Galliani, Garnero Santanchè, Gaudiano, Ghedini, Giacobbe, Ginetti, Lannutti, Manca, Marilotti, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Ortis, Petrenga, Piarulli, Pichetto Fratin, Pinotti, Pucciarelli, Ripamonti, Rizzotti, Ronzulli, Saviane, Sbrollini, Schifani, Sciascia, Segre, Siclari, Sileri, Vanin, Vescovi e Vitali.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico ha proceduto alla elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Sono risultati eletti:

Presidente: sen. Mauro Maria Marino;

Vice Presidenti: sen. Andrea Cangini e sen. Giovanni Endrizzi;

Segretari: sen. Andrea De Bertoldi e sen. Gianni Pittella.

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 29 aprile 2021, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 100 - la relazione sull'evoluzione del fenomeno degli incendi negli impianti di gestione di rifiuti, approvata dalla medesima Commissione nella seduta del 4 agosto 2021 (Doc. XXIII, n. 14).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Conzatti Donatella, Faraone Davide

Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro (2358)

(presentato in data 04/08/2021);

senatori Drago Tiziana Carmela Rosaria, Maffoni Gianpietro, Calandrini Nicola

Determinazione e campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) (2359)

(presentato in data 04/08/2021);

senatori Perosino Marco, Gallone Maria Alessandra, Papatheu Urania Giulia Rosina, Serafini Giancarlo, Biasotti Sandro Mario, Damiani Dario, Paroli Adriano, Binetti Paola, Pagano Nazario, Tiraboschi Maria Virginia, Masini Barbara, Caligiuri Fulvia Michela, Aimi Enrico, Minuto Anna Carmela, Stabile Laura, Mallegni Massimo, Ferro Massimo

Disposizioni per fronteggiare la situazione emergenziale da rischio alluvioni (2360)

(presentato in data 05/08/2021);

senatori Salvini Matteo, Romeo Massimiliano, Augussori Luigi, Calderoli Roberto, Alessandrini Valeria, Arrigoni Paolo, Bagnai Alberto, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Campari Maurizio, Candiani Stefano, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Doria Carlo, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Grassi Ugo, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano,

Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Mollame Francesco, Montani Enrico, Ostellari Andrea, Pellegrini Emanuele, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Riccardi Alessandra, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Testor Elena, Tosato Paolo, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel
Misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci (2361)
(presentato in data 05/08/2021);
senatrice Papatheu Urania Giulia Rosina
Disposizioni in materia di celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana e Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (2362)
(presentato in data 05/08/2021);
senatrice Di Girolamo Gabriella
Delega al Governo in materia gestione del rischio sismico con riferimento alle attività tecniche di prevenzione, emergenza e ricostruzione (2363)
(presentato in data 05/08/2021);
senatori Toffanin Roberta, Mallegni Massimo, Gallone Maria Alessandra, Pagano Nazario, Floris Emilio, Cangini Andrea, Giammanco Gabriella, Perosino Marco, Paroli Adriano, Dal Mas Franco, Masini Barbara, Tiraboschi Maria Virginia, Binetti Paola, Ronzulli Licia, Damiani Dario, Fazzone Claudio, Ferro Massimo, Serafini Giancarlo, Aimi Enrico, Minuto Anna Carmela, Messina Alfredo, Caligiuri Fulvia Michela, Caliendo Giacomo, Barachini Alberto, Modena Fiammetta
Disposizioni in materia di incentivazione all'abolizione delle barriere architettoniche negli stabilimenti balneari (2364)
(presentato in data 05/08/2021);
senatore Candiani Stefano
Delega al Governo per la revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e altre disposizioni per la funzionalità degli enti locali (2365)
(presentato in data 05/08/2021);
iniziativa CNEL
Norme per l'orientamento permanente e per l'accesso ai corsi dell'area sanitaria e bio-medica con specifico riferimento alle facoltà di medicina e chirurgia (2366)
(presentato in data 04/08/2021);
senatori Nencini Riccardo, Saponara Maria, Russo Loredana, Cangini Andrea, De Lucia Danila, Angrisani Luisa, Alessandrini Valeria, Rampi Roberto, Iannone Antonio, Sbrollini Daniela, Laniece Albert
Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Deleghe al Governo in materia di cammini (2367)
(presentato in data 05/08/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Zanda Luigi ed altri
Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci (2310)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/08/2021);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Nencini Riccardo ed altri
Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (2317)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 05/08/2021);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Romagnoli Sergio, Sen. Catalfo Nunzia
Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive (2335)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
(assegnato in data 05/08/2021).
In sede referente
2ª Commissione permanente Giustizia
Gov. Conte-II: Ministro giustizia Bonafede
Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (2353)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.2435 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 04/08/2021).

Affari assegnati

È deferito alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare in materia di declassificazione di documenti coperti dal segreto di Stato (Atto n. 915).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 29 luglio 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (n. 268).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (n. 269).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 10ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (n. 270).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 2ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 10ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione

quadro 2001/413/GAI del Consiglio (n. 271).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5ª, 6ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 2ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/878 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (n. 272).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. La 14ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879 che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 (n. 273).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. La 14ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 26 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 (n. 274).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 21 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI (n. 275).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le

Commissioni 5ª, 6ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 2ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (n. 276).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (n. 277).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 2ª e 10ª, nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 1ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (n. 278).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5ª, 10ª, 13ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni *online* degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE (n. 279).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 2ª, 5ª, 7ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (n. 280).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 2ª, 5ª, 10ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 9ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 28 della legge 22 aprile 2021, n. 53 -

lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (n. 281).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 9ª, 11ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 4 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (n. 282).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5ª, 13ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 4 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (n. 283).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 22 luglio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 28 marzo 1991, n. 113, le relazioni sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica realizzate ai sensi della citata legge, riferite al triennio 2015-2017, cui sono allegate le relazioni scientifiche degli enti beneficiari dei finanziamenti.

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 903).

Il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, con lettera in data 30 luglio 2021, ha trasmesso il "Secondo atto integrativo al Contratto di programma parte Servizi 2016-2021", sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dallo stesso dicastero con Rete ferroviaria italiana S.p.A. il 19 luglio 2021, corredato dalla relazione informativa predisposta dalla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 904).

Il Ministro della salute, con lettere in data 28 luglio e 4 agosto 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ha trasmesso:

i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 16 luglio 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto e la nota del 16 luglio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 (Atto n. 905);

i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 23 luglio 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto e la nota del 23 luglio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 (Atto n. 906).

Con lettera in data 4 agosto 2021, ha altresì trasmesso l'ordinanza del 24 luglio 2021, recante "Ulteriori

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione del pre-vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi alimentari in programma a Roma dal 26 al 28 luglio 2021", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 2021, n. 177 (Atto n. 907).

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere del 23 luglio e del 2 agosto 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56:

l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Retelit S.p.a. avente ad oggetto le delibere dell'assemblea degli azionisti e del Consiglio di amministrazione di Retelit S.p.a. del 20 e del 27 maggio 2021 (Atto n. 910);

l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Marbles S.p.a. concernente l'acquisizione, mediante un'offerta pubblica di acquisto volontaria, di una partecipazione rappresentante fino al 100% del capitale sociale di Retelit S.p.a. (Atto n. 911).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 27 luglio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, tre procedure di informazione, attivate presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, concernenti:

la notifica 2021/0419/I relativa alle "Linee guida per l'accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione" (Atto n. 912). La predetta documentazione è deferita alla 1a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

la notifica 2021/0465/I relativa alle "Linee guida recanti regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali" (Atto n. 913). La predetta documentazione è deferita alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

la notifica 2021/0469/I relativa alle "Linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori" (Atto n. 914). La predetta documentazione è deferita alla 1a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 30 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV nell'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc*. XCVII, n. 3).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 luglio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa nell'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. LIV, n. 4).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 29 luglio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. CCXXXIV, n. 4).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure di infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 27 luglio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione ai sensi

dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - notificate il 26 luglio 2021 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti, nonché alla 14a Commissione permanente:
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0266, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - alla 10a e alla 13a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 102);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0267, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare - alla 9a e alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 103);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0268, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio - alla 2a e alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 104);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0269, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio - alla 2a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 105);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0270 sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CEE e 2001/29/CE - alla 2a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 106);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0271 sul mancato recepimento dell'articolo 1, punti 21 e 29, lettera a), b), c), della direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale - alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 107);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0272 sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE - alla 13a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 108);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0273 sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE - alla 6a e alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 109);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0274 sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - alla 6a e alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 110);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0275 sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari - alla 6a Commissione permanente

(Procedura d'infrazione n. 111).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (rifusione) (COM(2021) 434 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione e di gestione per la conservazione del tonno australe (COM(2021) 424 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione sull'attuazione della strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale (JOIN(2021) 14 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sullo Stato di diritto 2021 La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2021) 700 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile (COM(2021) 390 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 3 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, relativa al primo semestre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente (*Doc.* CLIII, n. 7).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:

sentenza n. 175 del 24 giugno 2021, depositata il successivo 30 luglio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, in relazione all'articolo 1-*ter*, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 777, lettere *a)* e *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" (*Doc.* VII, n. 127) - alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 178 del 6 luglio 2021, depositata il successivo 30 luglio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, in legge 1° dicembre 2018, n. 132, che modifica l'articolo 67, comma 8,

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), limitatamente alle parole "e all'articolo 640-*bis* del codice penale";
in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 113 del 2018, come convertito, che modifica l'articolo 67, comma 8, del decreto legislativo n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico»; (*Doc.* VII, n. 128) - alla 2a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 12/2021 con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.
La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 908).
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 3 agosto 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 13/2021/G con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente "Interventi per le energie rinnovabili: le verifiche del Mise sul sistema gestito dal gestore dei servizi energetici (GSE) in tema di incentivi e contributi e la gestione dei contributi per l'efficientamento energetico in favore dei comuni (c.d. decreto crescita, decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019)".
La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 909).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Vaccaro, Trentacoste, Croatti, Campagna, Vanin e Nocerino hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05900 del senatore Ferrara.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 30 luglio al 5 agosto 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 114

CORTI: sull'ampliamento dei soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni elettorali (4-05232) (risp. SIBILIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
MONTEVECCHI ed altri: sulle misure per giungere alla liberazione di Patrick Zaki (4-05668) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)
sulle misure per giungere alla liberazione di Patrick Zaki (4-05669) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)
NASTRI: sulla realizzazione di un ponte provvisorio tra Romagnano Sesia (Novara) e Gattinara (Vercelli) (4-05723) (risp. GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*)
RAUTI: sulla situazione del contingente italiano in Libia (4-05645) (risp. GUERINI, *ministro della difesa*)

Mozioni

MARINO, CUCCA, FARAONE, GARAVINI, GINETTI, GRIMANI, SBROLLINI, VONO - Il Senato,
premesso che:
a seguito della riforma delle banche di credito cooperativo compiutasi ad opera del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, tali istituti sono stati sottoposti ad un obbligo di adesione ai gruppi bancari cooperativi (GBC), poi costituiti nel 2019 e facenti capo al gruppo Iccrea e a Cassa centrale banca, cui aderiscono rispettivamente 130 e 77 banche di credito cooperativo;
conseguenza di tale riorganizzazione è stato il superamento della soglia degli attivi di 30 miliardi di

euro, per cui le BCC sono divenute istituti di credito *significant* ai sensi del regolamento (UE) n. 468/2014 e, pertanto, sono sottoposte alla vigilanza della Banca centrale europea e non più a quella della Banca d'Italia;
la vigilanza della BCE, nonché la sua competenza nella gestione di eventuali crisi, rischia di condurre ad un'omologazione delle BCC al modello bancario con vincoli pensati per altre tipologie di istituti di credito;
i requisiti prudenziali stringenti previsti dalla legislazione europea, infatti, espongono le BCC a dei rischi che risultano essere eccessivi, ovvero non adeguati all'originale forma organizzativa di tali istituti di credito, essendo questi delle banche istituite in forma di cooperative locali, espressione diretta delle comunità, che, perseguendo principalmente delle finalità mutualistiche, permettono l'erogazione di liquidità sul territorio, e quindi promuovono la crescita e lo sviluppo economico delle comunità di riferimento;
l'emergenza da COVID-19 ha fatto emergere il ruolo essenziale delle BCC, le quali hanno contribuito largamente a sostenere le comunità, le famiglie e le imprese, concedendo, tra l'altro, delle moratorie che ammontano a circa 40 miliardi di euro nonché 12 miliardi in crediti garantiti;
allo stesso tempo, l'erogazione di tali strumenti di sostegno ad opera delle BCC ha evidenziato il pericolo finanziario che le stesse e i loro soci corrono all'interno del "sistema BCE", come rilevato nella relazione di novembre 2020 del COPASIR, in cui è stato illustrato come, anche causa delle norme europee operanti sulle BCC, ci sarebbe stato un elevato rischio di stretta del credito per le piccole imprese;
considerato che negli anni il tema è stato oggetto ricorrente di discussioni parlamentari, nonché di impegni governativi, l'ultimo dei quali risale al mese di ottobre 2020, quando il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, durante l'assemblea di Confcooperative, ha dichiarato un serio impegno del Governo finalizzato a mettere a punto le criticità della normativa vigente, nonché a lavorare, anche in sede europea, affinché esse possano essere superate,
impegna il Governo, durante i prossimi incontri istituzionali in sede europea, a concretizzare gli impegni assunti dai precedenti Esecutivi, lavorando all'individuazione di modifiche legislative che, preservando il sistema dei gruppi bancari cooperativi, concorrano a delineare un quadro di diritto bancario UE che riconosca la forma giuridica assunta dalle banche di credito cooperativo e, pertanto, meglio risponda alle importanti finalità perseguite da tali istituti di credito.
(1-00412)
GIROTTO, TAVERNA, LICHERI, CRIMI, CIOFFI, SANTILLO, FERRARA, CASTELLONE, LOMUTI, PAVANELLI, SANTANGELO, LANZI, PIRRO, L'ABBATE, MAIORINO, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, CROATTI, MAUTONE, DI GIROLAMO, FEDE, ROMANO, MONTEVECCHI, GALLICCHIO, PETROCELLI, BOTTICI, LUPO, DI NICOLA, EVANGELISTA, AIROLA, PERILLI, PELLEGRINI Marco, LOREFICE, PESCO, MARINELLO, QUARTO, COLTORTI, NATURALE, CORBETTA, TONINELLI, RICCIARDI, CATALFO, CAMPAGNA, VANIN, GARRUTI, DELL'OLIO, FENU, DONNO, PISANI Giuseppe, DE LUCIA, GAUDIANO, D'ANGELO, PUGLIA, AUDDINO, PRESUTTO, DI PIAZZA, CASTIELLO, PIARULLI, TURCO, AGOSTINELLI, ENDRIZZI, ANASTASI, VACCARO, MATRISCIANO, MANTOVANI, RUSSO, NOCERINO, ROMAGNOLI, LEONE, BUCCARELLA - Il Senato,
premesso che:
a maggio 2018 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento sulla "tassonomia verde europea", al fine di fornire una definizione univoca rispetto alle tipologie di attività economiche e di investimenti che possano definirsi sostenibili. Il regolamento è stato approvato dal Consiglio europeo il 10 giugno 2020 e dal Parlamento europeo il 18 giugno, con il titolo "regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088";
per l'attuazione del regolamento, la Commissione europea si è impegnata ad adottare atti delegati, contenenti specifici criteri di vaglio tecnico, al fine di integrare i principi sanciti nel regolamento e stabilire quali attività economiche possono considerarsi attività recanti un contributo a ciascun

obiettivo ambientale. In particolare, la Commissione prevede l'adozione definitiva dei criteri relativi alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici entro la fine del 2021, mentre prevede di adottare entro la fine del 2022 i criteri relativi agli altri 4 obiettivi ambientali, ovvero uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

per l'adozione del primo atto delegato, avvenuta in data 21 aprile 2021, la Commissione ha avviato un'ampia discussione in ambito europeo, tuttora in corso, sull'inclusione delle tecnologie relative all'energia nucleare e al gas naturale tra quelle che possono definirsi sostenibili;

nell'atto adottato, la Commissione europea ipotizza per il gas naturale la possibilità di rientrare tra le attività di transizione, ovvero tra quelle in grado di "apportare un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici in mancanza di alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, a condizione che siano compatibili con un percorso inteso a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, che eguaglino la migliore prestazione della classe cui appartengono, che non ostacolino lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio e che non comportino una dipendenza da attività elevata intensità di carbonio" e che le "attività nel settore del gas naturale che soddisfano i suddetti requisiti saranno oggetto di un futuro atto delegato". Inoltre, a "dimostrazione dell'importanza del gas naturale quale tecnologia utile per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, la Commissione prenderà in considerazione la possibilità di emanare una normativa specifica affinché le attività che contribuiscono a ridurre tali emissioni non siano private di finanziamenti adeguati";

nel medesimo atto delegato, inoltre, si afferma che per l'energia nucleare la "valutazione è ancora in corso" e "non appena il processo sarà concluso darà seguito ai risultati nel quadro del presente regolamento". A tal fine, dietro richiesta della Commissione, il Centro comune di ricerca ha stilato un *report* che afferma che la produzione di energia nucleare non genera "danni significativi" e che ogni impatto potenzialmente dannoso sulla salute umana e sull'ambiente delle varie fasi del ciclo di produzione di energia nucleare possano essere correttamente prevenute o evitate;

considerato che:

il *report* del Centro comune di ricerca sul nucleare è attualmente in fase di revisione da parte di due organi indipendenti. Sui contenuti anche il comitato scientifico per la salute, l'ambiente e i rischi emergenti (SCHEER), su incarico dell'Unione europea, ha espresso riserve sostanziali sulle conclusioni del rapporto del Centro sulla possibilità che il nucleare sia considerata una fonte energetica verde. La posizione espressa dal Centro ha sollevato numerosi dubbi anche nell'ambito dell'accademia scientifica italiana. Nell'articolo pubblicato il 1° aprile 2021 dalla rivista "Qualenergia", intitolato "Nucleare investimento sostenibile? Le assurde valutazioni del JRC della Commissione europea", emerge la posizione del professor Massimo Scalia, presidente della commissione scientifica sul decommissioning, nel quale si sollevano dubbi in merito alle affermazioni del Centro, all'operato e all'imparzialità degli esperti che hanno redatto il *report*. Al riguardo, appare opportuno ricordare i grandi disastri nucleari verificatisi in passato, che nel *report* vengono indicati come "eventi estremamente improbabili", in particolare quelli di Three Miles Island, Tokaimura, Chernobyl e Fukushima;

gli ultimi due eventi citati tuttora risultano dispiegare notevoli effetti non solo *in situ*, ma anche su ampie aree adiacenti, nonché, nel caso di Fukushima, anche sull'ambiente marino. A luglio 2020 risultavano ancora 41.000 evacuati da Fukushima. Nel 2017 la prefettura aveva contabilizzato in 2.129 le morti correlate all'incidente nucleare (comprendendo anche quelle verificatesi a causa dell'evacuazione), un numero superiore, in quella prefettura, alle morti dovute al terremoto e allo *tsunami*. Si tratta, in ogni caso, di un numero destinato ad aumentare per i danni legati alla contaminazione radioattiva, i cui effetti si cumulano nell'arco dei decenni su un'area molto più ampia (a seguito dell'incidente fu rilevata radioattività nell'acqua potabile di Tokyo). La stessa World nuclear association ricorda che il governo prefettizio di Fukushima aveva già rivisto tali stime al rialzo, arrivando a 2.313 morti, alle quali vanno aggiunti i decessi avvenuti in altre prefetture, in particolare, Iwate (469) e Miyagi (929), dove invece i morti diretti per terremoto e *tsunami* furono oltre 14.000;

la Tokyo electric power (Tepco), la società elettrica esercente la centrale di Fukushima, e il Governo giapponese, come riportato da diversi mezzi di comunicazione, hanno deciso di rilasciare in mare l'acqua contaminata della centrale di Fukushima, impiegata per raffreddare i reattori danneggiati dall'incidente nucleare. In un articolo pubblicato sul quotidiano "la Repubblica", edizione *on line*, il 13 aprile 2021, intitolato "Il Giappone rilascerà in mare l'acqua contaminata della centrale di Fukushima", si afferma che gli appositi *container* per le acque contaminate non risultano più sufficienti, specificando in particolare che: "La manutenzione giornaliera della centrale di Fukushima Daiichi genera l'equivalente di 140 tonnellate di acqua contaminata, che - nonostante venga trattata negli impianti di bonifica, continua a contenere il trizio, un isotopo radioattivo dell'idrogeno. Poco più di 1.000 serbatoi si sono accumulati nella area adiacente all'impianto, l'equivalente di 1,25 milioni di tonnellate di liquido, e secondo il gestore della centrale, la Tokyo Electric Power (Tepco), le cisterne raggiungeranno la massima capacità consentita entro l'estate del 2022. Lo scarico delle acque - fa sapere Tokyo - comincerà tra due anni e durerà decenni";

nell'articolo si riporta, inoltre, che nel febbraio 2020, "durante una visita alla centrale, il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, aveva ammesso che il rilascio dell'acqua nell'Oceano Pacifico sarebbe in linea con gli *standard* internazionali dell'industria nucleare". Una simile decisione ha posto in allarme i principali osservatori internazionali, a partire dalla Cina e dalla Corea del Sud, sino ad arrivare a scienziati e attivisti sia negli Stati Uniti (USA) che in Canada, nonché ai relatori speciali delle Nazioni Unite sui diritti umani e sostanze tossiche, sul diritto al cibo e sui diritti umani e ambiente;

rilevato che:

sono numerose le difficoltà che il Governo sta ancora incontrando nel finalizzare lo smantellamento delle centrali nucleari italiane, che hanno cessato il proprio funzionamento oltre 30 anni fa, nonché nel trattamento del materiale radioattivo. Le difficoltà di trattamento e smaltimento del materiale radioattivo risultano diffuse e non potrebbero continuare a peggiorare nell'ipotesi di realizzazione di nuovi reattori;

desta dunque forte preoccupazione la recente decisione del Governo francese di concedere il prolungamento, per un periodo di ulteriori 10 anni oltre i previsti 40 anni di funzionamento, dei 32 reattori nucleari di proprietà di EDF da 900 megawatt, senza che tale decisione fosse accompagnata, per i reattori che si trovano anche nelle vicinanze del confine italiano, da una corretta valutazione degli impatti ambientali transfrontalieri, ai sensi della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convenzione di Espoo). Come noto, relativamente alla situazione precedentemente descritta, a gennaio 2021, l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, come riportato anche nell'atto di sindacato ispettivo 4-05362, presentato al Senato il 27 aprile, inviò una nota al Governo francese per chiedere il coinvolgimento del nostro Paese. Da simulazioni realizzate su possibili incidenti a tali centrali, infatti, risulta la chiara possibilità di una dannosa ricaduta radioattiva anche sul territorio italiano, non limitata alle immediate vicinanze del confine;

dall'articolo pubblicato il 15 giugno 2021 dalla "Reuters", intitolato "France to continue to use nuclear power for years to come, says minister", lo stesso Ministro dell'ambiente francese, Barbara Pompili, ha dichiarato che il nucleare non è verde a causa dei rifiuti che produce;

considerato, inoltre, che:

anche rispetto all'impiego di gas naturale come energia di transizione, occorre notare che tale gas presenta un potenziale di effetto serra almeno 28 volte superiore a quello dell'anidride carbonica nell'orizzonte dei 100 anni. Inoltre, da diverse analisi risulta che le perdite di gas dalle infrastrutture (metanodotti, rigassificatori eccetera) sono più alte del 25-40 per cento in più rispetto a quanto finora stimato. In un articolo pubblicato sul sito "CarbonBrief" ("methane emissions from fossil fuels severely underestimated"), il "vantaggio ambientale" del gas fossile rispetto ad altre fonti risulta molto inferiore (se non nullo in alcuni settori come i trasporti) rispetto a quanto finora stimato. Peraltro l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), nel proprio rapporto "Net zero by 2050" del 18 maggio 2021, ha chiaramente affermato che, per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette globali entro il

2050, sin da quest'anno non sono necessarie e non devono essere approvate nuove estrazioni di combustibili fossili. Inoltre, l'ultimo incidente che ha alimentato l'occhio di fuoco nel mare a 140 metri dalla piattaforma Ku-Charly, nel più grande campo petrolifero di Pemex, Ku-Maloob-Zaap, ubicato nella baia di Campeche, a sud del golfo del Messico dovrebbe far riflettere rispetto ai potenziali impatti che il gas comporta sul clima;

solo pochi giorni fa, nell'allegato alla proposta di decisione di esecuzione del consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, è stato indicato chiaramente, rispetto all'utilizzo di gas per la produzione di idrogeno da impiegare nei settori cosiddetti "hard to abate", che: "Il gas naturale non riceverà alcun finanziamento nell'ambito di questo progetto. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete". I fondi europei, dunque, non potranno essere utilizzati a tal fine;

in considerazione dei vincolanti obiettivi nazionali, europei e internazionali di riduzione delle emissioni e di contrasto al cambiamento climatico, nonché degli importanti investimenti in energie rinnovabili effettuati da numerose compagnie del settore petrolifero e del gas, per l'Italia il gas naturale non può che rappresentare una tecnologia in via di dismissione, senza possibilità di investimenti a medio e lungo termine, e dovrebbe essere valutato, con estrema cautela, per un periodo di transizione solamente per quei Paesi che vedono una forte presenza del carbone nella propria produzione energetica;

preso atto che:

numerosi Stati membri hanno preso, anche a mezzo stampa, una chiara posizione chiedendo l'esclusione dalla lista degli investimenti sostenibili o di transizione dell'energia nucleare e del gas naturale: Austria, Danimarca, Germania e Lussemburgo hanno inviato una lettera diretta a vari membri della Commissione europea, incluso il commissario europeo per il clima e del green deal europeo Frans Timmermans, criticando duramente le posizioni del Centro comune di ricerca e chiedendo espressamente di escludere l'energia nucleare dagli atti delegati;

gli Stati membri esprimono la propria posizione durante l'attuale definizione, da parte della Commissione con il sostegno di gruppi di esperti, del testo degli atti delegati. Inoltre, a seguito dell'adozione dell'atto da parte della stessa Commissione, potranno, nell'ambito del Consiglio e contestualmente al Parlamento europeo, formulare obiezioni entro due mesi;

valutato che:

in risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-02713, svolta il 21 luglio 2021 presso la 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), il sottosegretario per la transizione ecologica Vannia Gava ha chiarito che l'ipotesi di una proposta legislativa sulla tassonomia verde prefigura una decisione ancora da assumere e fasi di valutazione ancora da svolgere;

il sottosegretario ha affermato che: "il ministro Cingolani, in varie sedi, ha manifestato perplessità per i cambiamenti del quadro strategico delineato dall'Europa che ne deriverebbero e per le conseguenze sul posizionamento relativo dei singoli Paesi, aspetti che non riguardano solo l'energia ma molti altri interessi politici e di competitività. Sarebbe anche una modifica abbastanza significativa della *road map* per la transizione ecologica europea, oggi orientata su energie rinnovabili ed efficienza energetica, settori su cui ogni Paese ha assunto un contributo al 2030 e poi ancora al 2050 e su cui la convergenza tecnologica aiuta certamente a trovare economie di scala e a sviluppare una *supply chain* europea. Ciò, anche a prescindere dalle valutazioni tecniche che potranno essere fatte sul rispetto o meno da parte del nucleare dei requisiti per l'inclusione della tassonomia sulla finanza sostenibile";

ha altresì ribadito che "sempre il Ministro, in occasione di incontri bilaterali, ha espresso contrarietà sulla possibilità di comprendere l'energia nucleare tra le fonti sostenibili, ricordando anche i due referendum con i quali l'Italia ha fatto una scelta diversa e evidenziando il vantaggio competitivo del quale andrebbero a beneficiare i Paesi che fanno uso di energia nucleare. Su questi temi è stata trovata ampia convergenza con la Ministra tedesca, aprendo la strada anche ad iniziative congiunte in sede europea";

con riferimento alla posizione finora assunta dall'Italia ha infine dichiarato che "in realtà non c'è stato

un posizionamento ufficiale. Il regolamento sulla tassonomia del 2020/852, seguito dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha infatti incaricato la Commissione di adottare atti delegati per definire le tecnologie sostenibili. L'atto delegato che dovrebbe parlare anche del nucleare sarà presentato dopo l'estate",

impegna il Governo ad intraprendere urgentemente ogni opportuna iniziativa presso le istituzioni europee al fine di escludere le attività relative all'energia nucleare e al gas naturale da quelle che si possano definire sostenibili, ai sensi della regolamentazione sulla "tassonomia verde europea".

(1-00413*p. a.*)

Interrogazioni

LUPO, DI GIROLAMO, FEDE, PAVANELLI, ROMANO, MAUTONE, DI PIAZZA, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NATURALE, BOTTICI, PIRRO, TRENTACOSTE, PRESUTTO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dello sviluppo economico*. - Premesso che:

con l'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'articolo 202 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dall'articolo 87 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stata autorizzata la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci;

il decreto ministeriale di costituzione della nuova società (denominata Italia trasporto aereo S.p.A., ITA) è stato firmato il 9 ottobre 2020 e, in data 21 dicembre 2020, il consiglio di amministrazione ha approvato lo schema di piano industriale 2021-2025, trasmesso poi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari e inviato alle autorità europee;

considerato che:

il citato articolo 79, al comma 6, prevedeva la possibilità di trasferire il personale ricompreso nel perimetro delle società Alitalia S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, insieme con i complessi aziendali da cedere ad ITA;

il decreto-legge n. 34 del 2020, con l'art. 202, comma 1, lett. *d)*, ha abrogato tale disposizione, eliminando, di conseguenza, la possibilità prevista dalla norma originaria di costituzione di ITA di trasferire il personale con i complessi aziendali;

il 23 febbraio 2021 l'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato ha approvato un parere favorevole con osservazioni allo schema di piano industriale 2021-2025 della nuova società ITA, raccomandando, tra l'altro, di garantire a tutti i dipendenti di Alitalia e delle altre società del gruppo in amministrazione straordinaria di svolgere le attività di addestramento e aggiornamento dei brevetti aeronautici presso il centro di addestramento della compagnia, e di adoperarsi al fine di garantire il mantenimento delle licenze, certificazioni, titoli professionali ai lavoratori del trasporto aereo di ogni qualifica e mansione;

il parere ha altresì segnalato l'urgenza di garantire la disponibilità di ammortizzatori sociali idonei a fronteggiare le specifiche necessità del comparto del trasporto aereo, almeno fino alla realizzazione della strategia di reintegro dei lavoratori prevista dal piano, prevedendo a tal fine anche un adeguato intervento di sostegno finanziario straordinario per il 2021 del FSTA (fondo di solidarietà del trasporto aereo);

l'articolo 11-*quater* del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, ha introdotto nuove disposizioni concernenti l'operatività di Alitalia e di Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, le modalità di cessione dei complessi aziendali, nonché le modalità di esecuzione del programma della procedura di amministrazione straordinaria;

considerato inoltre che:

il 15 luglio 2021 la Commissione europea ha inviato alle istituzioni italiane una lettera nella quale ha valutato positivamente il piano industriale di ITA S.p.A., come modificato a seguito delle interlocuzioni avvenute e nella stessa data il consiglio di amministrazione di ITA ha approvato le linee del piano industriale 2021-2025 con le variazioni richieste dalla Commissione europea;

dal piano approvato emerge che ITA avvierà le proprie operazioni nel 2021 con un numero di

dipendenti, assunti per gestire l'attività "*aviation*", pari a 2.750-2.950, che salirà a fine piano (2025) a 5.550-5.700 persone. Tutte le persone verranno assunte con un nuovo contratto di lavoro. Qualora ITA si aggiudicasse le gare bandite da Alitalia in amministrazione straordinaria relative alle attività di "*ground handling*" e "manutenzione", è previsto a conclusione del piano (2025) l'impiego di fino a 2.650-2.700 risorse per la parte *ground handling* e di 1.100-1.250 risorse nell'area che attiene alla manutenzione;

rilevato che:

a quanto risulta agli interroganti una parte del personale di Alitalia in amministrazione straordinaria è stato assunto in ITA;

da notizie di stampa si apprende che, al fine di segnare la discontinuità con le società in amministrazione straordinaria, il contingente di personale della ITA dovrà essere assunto *ex novo*, previa procedura selettiva tramite una piattaforma gestita da una società terza che si occuperà delle selezioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle procedure e dei criteri adottati nella selezione del personale già assunto da ITA S.p.A. nonché di quelli che saranno impiegati per il contingente di personale della società stessa che dovrà essere assunto *ex novo* affinché siano garantiti i principi di trasparenza e siano evitate discriminazioni tra i lavoratori;

quali strumenti intendano attivare, con specifico riferimento agli ammortizzatori sociali, per il personale che resta nelle società Alitalia S.p.A. e di Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria;

quali iniziative intendano intraprendere per la salvaguardia dei livelli occupazionali dell'indotto.

(3-02787)

GALLONE - *Ai Ministri della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

considerati gli obiettivi del nuovo piano europeo di azione per l'economia circolare, presentato a marzo 2020 dalla Commissione europea, e le conclusioni del piano, approvate a dicembre 2020, l'Italia si trova in una posizione di relativo vantaggio in termini di produttività delle risorse ed eco-innovazione in certi ambiti, come il riciclo degli imballaggi (con il 73 per cento di imballaggi avviati al riciclo, l'Italia ha già raggiunto gli obiettivi europei del 2025) e la produzione di nuovi materiali sostenibili, come le bioplastiche;

a tutt'oggi la produzione dei rifiuti urbani in Italia è ancora pari a circa mezza tonnellata *pro capite*, quantità che sale a 3 tonnellate considerando la totalità dei rifiuti, compresi quelli speciali. Per questa ragione il PNRR (missione 2) ha dedicato circa 3 miliardi di euro in progetti finalizzati a potenziare la rete della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo, in particolare di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), plastica e tessuti, ancora carenti nel Centro-Sud, in modo da raggiungere per tempo gli ambiziosi *target* UE;

l'insieme di questi progetti andranno estesi e consolidati oltre l'orizzonte del 2026, con tappe sempre più stringenti che prevedono, idealmente, il dimezzamento dei rifiuti di plastica in mare, dei rifiuti urbani, e la riduzione del 30% delle microplastiche rilasciate nell'ambiente entro il 2030. Obiettivi che diventano ancora più ambiziosi per la metà del secolo;

è quindi necessario implementare la raccolta e il riciclo delle plastiche anche per creare nuove *supply chain* per i polimeri riciclati che consentano di sostenere il mercato interno;

il recepimento della direttiva (UE) n. 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente prevede una serie di misure volte a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano supportare la realizzazione dell'impiantistica per il riciclo meccanico e chimico delle plastiche al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi europei di avvio al riciclo degli imballaggi in plastica e l'infrastrutturazione del sistema di raccolta differenziata per l'incremento delle percentuali di raccolta dei rifiuti plastici;

se intendano adottare strumenti di fiscalità ambientale finalizzati alla promozione dell'utilizzo della plastica riciclata in conformità al quadro di riferimento comunitario.

(3-02788)

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:

la spinta ecologista, guidata da posizioni puramente ideologiche, sembra stia influenzando gli orientamenti della Commissione europea sulla transizione ecologica, con l'intento di screditare l'agricoltura italiana e la filiera del *made in Italy*;

il sistema agricolo italiano, contrariamente a ciò che si vuole far credere, da anni sta investendo in politiche finalizzate al miglioramento del clima e dell'ambiente, ponendosi come modello di riferimento per l'Europa e per il mondo;

l'agricoltura italiana, infatti, produce emissioni di CO2 equivalenti a circa 30 milioni di tonnellate l'anno, contro 77 milioni della Francia e oltre 60 milioni della Germania. Per un chilogrammo di carne si emette un quinto di CO2 di quanto avviene negli Stati Uniti o in Asia; inoltre l'uso di antibiotici è inferiore del 42 per cento e dei pesticidi del 35 cento;

l'USDA, il Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti, ha valutato che, a seguito dell'aumento degli oneri che scaturirebbero dall'attuazione delle politiche del "Green Deal" a carico del sistema produttivo, la produzione agricola europea potrebbe crollare di oltre il 10 per cento, generando un'instabilità a livello mondiale;

la preoccupazione di molti è che di tale indebolimento potrebbero in primo luogo avvantaggiarsene le multinazionali del cibo, che da tempo stanno investendo su modelli alimentari basati su cibi ultra processati e sintetici, sponsorizzati come alternativa sostenibile alla produzione di alimenti ottenuti da tecniche di agricoltura tradizionale;

l'Italia è caratterizzata da un patrimonio di biodiversità tra i più significativi in ambito europeo, che è necessario preservare, anche attraverso il rafforzando e la valorizzazione del forte legame esistente tra l'agricoltura, il territorio e l'ambiente, il quale determina l'unicità delle produzioni agroalimentari italiane,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia riconoscere all'agricoltura tradizionale un ruolo di assoluta centralità nelle politiche di attuazione del "Green Deal" europeo, quale modello di riferimento delle strategie europee a supporto della conservazione della biodiversità e della salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

(3-02789)

LOMUTI, TRENTACOSTE, FEDE, CROATTI, RICCIARDI, TURCO, FENU - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

come evidenziato nel Next Generation EU (NGEU), la ripresa dovrà essere necessariamente inclusiva e all'insegna della coesione sociale e della convergenza territoriale per evitare che l'attuale crisi aumenti le disuguaglianze sotto tutti i punti di vista: tra persone, tra generazioni, tra territori. Alcune caratteristiche peculiari del Mezzogiorno, delle differenziate conseguenze della prima serie di chiusure (specie a marzo-aprile 2020) e dell'evoluzione dei divari territoriali in Italia nel periodo successivo al 2008, inducono a sostenere che, in assenza di appropriati interventi di politica economica, il divario tra Nord e Sud sia destinato a crescere ulteriormente;

una serie di indicatori di reazione alla crisi, suggeriscono che la maggiore resilienza è al Centro-Nord rispetto al sud Italia. In particolare, una maggiore percentuale di imprese del Nord e del Centro (più del 40 per cento), rispetto al Sud (35 per cento) ha ripreso l'attività dal 4 maggio 2020, mentre è più elevata al Sud la percentuale di imprese che hanno cessato l'attività o che non prevedono di riprenderla entro la fine dell'anno corrente (3,8 per cento contro valori intorno al 2 per cento nel Nord);

esiste un fondato timore che gli effetti di lungo periodo della crisi saranno più profondi e duraturi nelle Regioni meridionali. Infatti, le recenti previsioni SVIMEZ (contenute nel rapporto 2020) indicano una ripresa economica, già nel 2021, decisamente più marcata nel Centro-Nord rispetto al Mezzogiorno (più 4,5 per cento contro più 1,2 per cento) e se si guarda alla precedente crisi del 2008, l'evoluzione del divario Nord-Sud in termini di PIL *pro capite*, rivela che nei momenti di recessione, le aree più

arretrate sono anche le meno resilienti. Oltre a tale considerazione, si evidenziano due fattori di debolezza che giocano a sfavore della ripresa del Mezzogiorno: il primo, è la percentuale di lavoratori irregolari (18 per cento al Sud contro circa il 10 per cento al Nord); il secondo, è il *digital divide* (la quota di imprese con un livello di digitalizzazione basso o molto basso supera l'80 per cento nel sud d'Italia);

in risposta all'eccezionalità della crisi pandemica, il Governo ha stanziato misure eccezionali a sostegno di imprese e lavoratori, ma tali interventi hanno raggiunto principalmente i lavoratori regolari. Si attende, dunque, un incremento della povertà al Sud dove la percentuale di famiglie in povertà relativa aveva già superato la soglia del 20 per cento nel 2019, il doppio rispetto alla media nazionale;

la crisi attuale, inoltre, dovrebbe accelerare l'adozione da parte di imprese di modelli organizzativi che sfruttano le tecnologie digitali e le imprese del Mezzogiorno potrebbero non essere pronte a cogliere questa opportunità: la digitalizzazione, quindi, rappresenta la leva essenziale e determinante per far sì che l'attuale opportunità offerta dalle nuove tecnologie sia un'occasione per garantire una crescita di medio-lungo termine, che restringa i divari territoriali. Dalle infrastrutture agli incentivi, agli investimenti in tecnologie digitali da parte delle imprese, con un'attenzione particolare alle aree meno sviluppate, le simulazioni realizzate dalla SVIMEZ nel suo ultimo rapporto 2020 sull'economia del Mezzogiorno, mettono in evidenza come una ripartizione delle risorse del NGEU in base al *trend* storico (22,5 per cento del totale nazionale) non sarà sufficiente a restringere i divari territoriali in termini di crescita, sia di breve che di lungo periodo (si avrà convergenza territoriale nell'ipotesi del 34 per cento e ancor di più in quella del 50 per cento delle risorse destinate al Mezzogiorno);

l'impulso agli investimenti nelle nuove tecnologie deve necessariamente essere accompagnato anche da misure che incentivino gli investimenti delle imprese in formazione, altrimenti la forbice Nord-Sud potrebbe allargarsi inesorabilmente, con il rischio di disperdere sforzi e risorse economiche;

considerato che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) mira alla riduzione delle disuguaglianze generazionali, di genere e territoriali. Riguardo al terzo obiettivo, il Governo ha dichiarato la volontà di investire non meno del 40 per cento delle risorse del PNRR al Sud, pari a circa 83 miliardi (pag. 37 del PNRR). Tuttavia, esaminando il Piano nel dettaglio, sono allocati al Mezzogiorno solo 35 miliardi, mentre, la restante parte verrà ripartita attraverso bandi;

riguardo alle somme destinate al Sud per il riequilibrio territoriale, è stato rilevato che una precisa quantificazione dell'investimento al Mezzogiorno è contenuto in 33 delle 157 misure del PNRR e in 5 del Fondo Complementare (FC). Tali misure vengono quantificate in 22 miliardi e 209,27 milioni di euro: quindi nei documenti ufficiali risulta che le somme destinate al Mezzogiorno sono poco più di un quarto di quanto inizialmente dichiarato (cioè più del 40 per cento);

esistono ulteriori somme da allocare al Sud in altre 22 misure del PNRR e in altre 6 del Fondo complementare, il cui ammontare, però, arriva solo a 13 miliardi di euro e 126 milioni di euro;

alcune misure di incentivazione degli investimenti di imprese, saranno allocate sulla base delle richieste, mentre, in altre misure, i beneficiari non sono le imprese ma soggetti pubblici. Laddove, invece, non vi sia alcun indirizzo di allocazione territoriale, essa scaturirà dalle decisioni relative al riparto delle risorse effettuate dai decisori pubblici nazionali, incaricati dell'attuazione delle misure. Sarà frequente il ricorso all'utilizzo del bando tra le amministrazioni pubbliche destinatarie finali;

il primo, e principale problema, è che è del tutto assente in questi casi un indirizzo politico verso la perequazione delle dotazioni infrastrutturali e della disponibilità dei servizi nelle diverse aree del Paese, in presenza di divari territoriali estremamente ampi. Pertanto, in assenza di indirizzi politici territoriali, l'allocazione dipenderà dai criteri che saranno definiti nei molti bandi. Relativamente a tale ultimo punto, l'esperienza italiana è particolarmente critica e richiederà la massima attenzione; sono infatti molto numerosi i casi in cui i criteri per i bandi hanno penalizzato le regioni più deboli del Paese: criteri apparentemente tecnici, neutrali e invece volti a predeterminare almeno in parte l'esito dei riparti. Per scongiurare tali esiti possono essere sicuramente rilevanti le capacità delle amministrazioni di volta in volta chiamate a concorrere per queste risorse, ma, pur non essendovi

evidenze univoche al riguardo, è possibile ipotizzare che proprio nelle aree più deboli del Paese, le amministrazioni possano essere meno attrezzate per tali progettualità;
la cifra di più di 80 miliardi di investimenti nel Mezzogiorno indicata nel Piano appare, dunque, come un "totale in cerca di addendi" e l'impatto del PNRR sull'economia e l'occupazione del Mezzogiorno, così come presentato nel Piano, è anch'esso al momento solo una ipotesi: possibile ma non garantita;
nel definire il sistema di controllo e monitoraggio sugli interventi, il PNRR ha previsto un ruolo attivo del Parlamento, attraverso la trasmissione di relazioni periodiche da parte del Governo;
la *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stata definita, con un'articolazione a più livelli, dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 19 luglio 2021, n. 108. La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene istituita una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in relazione alle tematiche affrontate in ciascuna seduta. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR;
la Cabina di regia trasmette, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, l'impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al lavoro,
si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Governo al fine di garantire che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, e di vigilare sul corretto utilizzo delle medesime risorse.
(3-02790)
GRANATO, ANGRISANI, LA MURA, GIARRUSSO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute*. - Premesso che:
secondo l'articolo 2 della Costituzione italiana, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
secondo l'articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (comma 1); è compito della Repubblica, inoltre, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (comma 2);
gli articoli da 13 a 28 della parte prima della Costituzione (Diritti e doveri dei cittadini) sono riservati ai rapporti civili ed ivi trovano luogo, tra gli altri, i diritti di riunione (art. 17) e associazione (art. 18) e le libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) e circolazione (art. 16);
valutato che:
il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; il provvedimento, attualmente in fase di conversione in legge, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 luglio 2021, n. 175;
in particolare, nel testo vigente, l'articolo 3 stabilisce che a far data dal 6 agosto 2021, sia consentito (in zona bianca, gialla, arancione o rossa, sulla base delle condizioni previste per le singole zone) esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021 (il cosiddetto *green pass*) l'accesso ai seguenti servizi e attività: "a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori,

palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter; i) concorsi pubblici";

considerato che:

a seguito della prevalenza della variante "delta" nella diffusione del contagio da COVID-19, non risultano disponibili studi scientifici volti a dimostrare che, in tale nuovo contesto, i vaccinati possano risultare meno contagiosi dei non vaccinati;

sia i soggetti vaccinati con prima o seconda dose (uno dei requisiti per ottenere il cosiddetto *green pass*) sia i soggetti non vaccinati, dunque, hanno le stesse possibilità di contagiare e contagiarsi, contribuendo allo stesso modo alla circolazione del *virus*;

lo strumento del *green pass*, perciò, risulta essere piuttosto illusorio; quanti lo abbiano ottenuto, a seguito dell'avvenuta vaccinazione, ritengono infatti di poter essere praticamente "immuni" dal *virus*, causando, dunque, un effetto distorsivo piuttosto evidente e potenzialmente disastroso, in quanto produce come conseguenza l'abbassamento della soglia di attenzione e cautela in relazione al mantenimento delle misure di prevenzione dei contagi (utilizzo delle mascherine e di soluzioni disinfettanti; mantenimento del distanziamento sociale);

dal 1° luglio 2021, da quando è in vigore il *green pass* europeo, grazie al quale si sono potuti celebrare eventi con finanche migliaia di persone (eventi sportivi, matrimoni) si è manifestata l'insorgenza di diversi focolai in tutta Europa, che hanno interessato proprio i cittadini dotati di *green pass*, che hanno partecipato agli eventi (ad esempio quasi mille persone sono risultate positive al *virus* dopo aver partecipato al Verknipt Festival di Utrecht, che si è tenuto il 3 ed il 4 luglio, che ha visto la partecipazione di circa 20.000 spettatori, tutti muniti di *green pass*), così da determinare una anomala impennata della curva dei contagi fuori stagione, che non trova riscontro nella situazione dell'estate del 2020, quando ancora i vaccini non erano disponibili;

considerato, inoltre, che da ultime notizie di stampa si apprende della recente volontà del Governo di introdurre il *green pass* anche per tutto il personale scolastico, ai fini dell'inizio dell'anno scolastico 2021-2022, nonostante la percentuale dei soggetti vaccinati si aggiri attorno all'85 per cento e la gran parte degli studenti, alla ripresa dell'attività in presenza, non saranno vaccinati; tale misura, dunque, oltre che insensatamente coercitiva, poiché di fatto obbliga il personale scolastico alla vaccinazione, non produrrà alcun beneficio per la riduzione della circolazione del *virus*,

si chiede di sapere:

se, alla luce della prevalenza nella diffusione dei contagi da COVID-19 della variante "delta", non controllata dal vaccino, non si sia valutato che l'adozione della misura di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (il cosiddetto *green pass*), a partire dal 6 agosto 2021, produca effetti, a giudizio degli interroganti, ingiustificatamente discriminatori nei confronti di diritti costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini, in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, causando una restrizione ingiustificata della sfera giuridica dei privati coinvolti (le limitazioni alla libertà di circolazione e, in luogo privato chiuso, ai diritti di associazione e riunione) rispetto al perseguimento dell'interesse pubblico collettivo (la limitazione della diffusione del virus COVID-19);

se non si valuti più idoneo, data l'insorgenza continua di varianti, che sono fuori dal controllo dei vaccini, puntare su adeguati protocolli di sicurezza e sulle terapie domiciliari precoci alternative, che sono oggi già disponibili, non limitando oltre la circolazione di cittadini che, se sani, anche se non vaccinati e non sottoposti entro le 48 ore a *test* molecolare (che costa dai 20 ai 35 euro, non è fornito gratuitamente, come sarebbe stato ragionevole in base all'articolo 3 della Costituzione), non possono legittimamente essere interdetti all'esercizio delle medesime prerogative costituzionali.

(3-02791)

PARRINI, BITI, FEDELI, ROSSOMANDO, CIRINNA', MIRABELLI, ASTORRE, PITTELLA, MARGIOTTA, PINOTTI, COMINCINI, LAUS, ROJC, BOLDRINI, D'ARIENZO, FERRAZZI,

NANNICINI, D'ALFONSO, BRESSA - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia*. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nel corso del documentario televisivo "Prima della strage", realizzato da Valerio Cataldi con la collaborazione di Andrea Palladino e andato in onda su Rainews24 nell'ambito del programma "Spotlight" domenica 1° agosto 2021, un giorno prima del 41esimo anniversario della Strage di Bologna, sono state mostrate immagini documentanti la partecipazione dell'ex terrorista nero Mario Tuti a non meglio precisati "campi estivi" nazionali dell'associazione denominata "Blocco Studentesco", organizzazione giovanile del movimento politico di estrema destra "Casa Pound Italia";

l'impronta apertamente neofascista dell'associazione "Blocco Studentesco" risulta evidente fin dal simbolo prescelto come propria bandiera, ovvero il "fulmine cerchiato" che richiama direttamente l'emblema con cui si rese tristemente famosa l'Unione dei Fascisti Britannici, creata da Edward Ernald Mosley nel 1932 e rimasta attiva fino all'arresto del suo fondatore nel 1940;

premesso, inoltre, che Mario Tuti (oggi in regime di semilibertà e fondatore nei primi anni Settanta dell'organizzazione neofascista Fronte Nazionale Rivoluzionario) è stato uno degli esponenti di maggior rilievo dell'eversione nera nel nostro Paese, riportando tra l'altro condanne definitive a due ergastoli per tre omicidi compiuti il 24 gennaio 1975, quando a Empoli, città dove era nato e lavorava e risiedeva, uccise i due poliziotti, Leonardo Falco e Giovanni Ceravolo, ferendone gravemente un terzo, Arturo Rocca, e il 13 aprile 1981, quando all'interno del carcere di Novara uccise il detenuto Ermanno Buzzi insieme al terrorista neofascista Pier Luigi Concutelli, e altre due condanne, rispettivamente a 20 anni e a 14 anni e 2 mesi di reclusione, per attentati ai treni, perpetrati tra la fine del 1974 e l'inizio del 1975 sulla linea ferroviaria Firenze-Chiusi, nonché per aver promosso e diretto tra il 25 agosto e il 1° settembre 1987 una rivolta di detenuti nel penitenziario di Porto Azzurro all'Isola d'Elba;

considerato che:

le notizie riportate, peraltro confermate anche da altre fonti, sono motivo di grande preoccupazione in un Paese come l'Italia, dove la democrazia è nata dalla sconfitta della dittatura fascista e tali da suscitare non soltanto un senso di inaccettabilità morale e politica, ma anche pesanti interrogativi sulla legittimità giuridica dei fatti evidenziati, alla luce di quanto disposto da norme di fondamentale importanza del nostro ordinamento come la cosiddetta legge Scelba e la cosiddetta legge Mancino;

più in particolare, i fatti evidenziati, come immediatamente ha fatto rilevare la sindaca di Empoli Brenda Barnini, hanno generato una reazione di sconcerto, di sdegno e di profonda inquietudine nella comunità di Empoli, una città nella quale il duplice omicidio compiuto da Mario Tuti nel 1975 rappresenta una ferita non rimarginabile e non dimenticabile, nonché una città così saldamente e storicamente legata ai valori democratici e antifascisti da essere stata insignita, proprio per il grande contributo offerto alla lotta antifascista, della Medaglia d'Oro al merito civile, e tradizionalmente riconosciuta dagli storici della materia quale "capitale morale dell'antifascismo toscano";

considerato altresì che:

appare doveroso fare piena chiarezza su natura, modalità e finalità dei ricordati "campi estivi", in quanto appaiono suscettibili di rappresentare altrettante iniziative di propaganda e di indottrinamento di valori incompatibili con i principi di democrazia, libertà e antifascismo, che sono stati posti a fondamento della Costituzione della nostra Repubblica;

i fatti riportati non consentono nessuna minimizzazione o sottovalutazione visto che i precetti antidemocratici, razzisti e liberticidi tipici dell'ideologia fascista costituiscono una minaccia rispetto alla quale non si può e non si deve mai abbassare la guardia,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sui fatti riportati in premessa e quali eventuali iniziative di competenza intendano adottare riguardo all'organizzazione di campi nazionali da parte di un'organizzazione giovanile di estrema destra di stampo apertamente neofascista, con la partecipazione di un ex terrorista neofascista, che, pur trovandosi adesso in regime di semilibertà, è stato condannato a più ergastoli per fatti di sangue commessi negli anni Settanta e Ottanta.

(3-02792)

MANTOVANI, CROATTI, PESCO, LANZI, TONINELLI, LUPO, VANIN, MATRISCIANO, DI GIROLAMO, PIRRO, MONTEVECCHI, FERRARA, DONNO - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
da notizie a mezzo stampa, si apprende che il Governo avrebbe riconosciuto un contributo economico per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana ("Gazzetta di Modena" del 29 luglio 2021);
il progetto di realizzazione della nuova autostrada interessa la regione Emilia-Romagna. Il tracciato di quest'opera dovrebbe percorrere in modo trasversale, con direzione ovest-est, il quadrante nord-orientale della pianura emiliana, attraversando le province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia;
da anni, associazioni e comitati locali denunciano l'elevato costo del progetto, la non rispondenza con le esigenze di mobilità del territorio, il disagio per i residenti in prossimità del tracciato e il danno ambientale che potrebbe provocare, in una zona già colpita da eventi sismici;
considerato che:
l'articolo di stampa fa riferimento alla risposta data ad una interrogazione, presentata presso il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, dall'assessore regionale alle infrastrutture, Andrea Corsini, il quale ha riferito che il Governo avrebbe confermato che sono disponibili 200 milioni di euro per la realizzazione della Cispadana per il tratto Reggiolo (Reggio Emilia)-Ferrara;
al contempo, per quanto riguarda il rinnovo della concessione autostradale, scaduta nel 2014 e prorogata più volte fino al 31 luglio 2021, per la A22 del Brennero (gestita dalla società Autostrada del Brennero S.p.A., che attualmente partecipa per il 51 per cento alla società ARC Autostrada Regionale Cispadana S.p.A., la quale si dovrebbe occupare della realizzazione della Cispadana), sempre secondo l'articolo che cita le dichiarazioni di Corsini, sarebbe stato proposto un parternariato pubblico-privato con lo strumento della finanza di progetto. Tale parternariato vedrebbe la società di gestione Autostrada del Brennero S.p.A. farsi promotrice di una "concessione di corridoio", che potrebbe essere la risoluzione del nodo del rinnovo della concessione;
a quanto risulta agli interroganti, la cosiddetta "concessione di corridoio" non si può assegnare senza gara a un'azienda che non è completamente pubblica come Autostrada del Brennero S.p.A.,
si chiede di sapere:
se risulti vera la disponibilità di contributo pari a 200 milioni di euro per la realizzazione della Cispadana e da quale fondo finanziario siano erogate tali risorse;
se sia stata effettuata una proposta di parternariato pubblico-privato per rinnovare la concessione per la A22 del Brennero già scaduta e, nel caso, quali siano i termini di questa proposta e come essa si concilii con la disciplina europea;
se il Governo non ritenga di dover valutare l'opportunità di realizzare questo nuovo asse viario autostradale, con conseguente nuovo consumo di territorio e dispendio di risorse pubbliche, mentre sarebbe auspicabile una strada a scorrimento veloce, che non imponga il pagamento di un pedaggio e agevoli la viabilità ordinaria.
(3-02793)

CROATTI, GIROTTO - *Ai Ministri della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) interviene, in adesione al programma "Next generation EU", sugli obiettivi climatici e ambientali e sulle politiche sanitarie, sociali, tecnologiche e del lavoro nella prospettiva della "transizione ecologica" proposta dal Governo e specificata come "rivoluzione verde". Il PNRR intende continuare il processo di integrazione del sistema energetico nazionale in quello dell'Unione europea, che ha come obiettivo la riduzione del 55 per cento al 2030 delle emissioni dei gas serra (GHG) quale approvato dal Consiglio d'Europa;
la "transizione ecologica" del PNRR richiede una nuova struttura delle imprese e del lavoro per incrementare fortemente l'occupazione nelle attività *green*, in particolare nel settore delle energie rinnovabili sostituendo gli impianti a combustibili fossili;
le acquisizioni epidemiologiche emerse durante la pandemia da COVID-19 correlano, sulla base di centinaia di studi scientifici, la mortalità all'esposizione a particolato sottile (PM 2.5) e richiedono una speciale prevenzione sanitaria, anche al di fuori della situazione epidemica, per limitare al massimo il

PM 2.5, che è il diretto prodotto delle combustioni, e specialmente dei combustibili fossili impiegati nei trasporti, nell'industria e per il riscaldamento domestico;

ENI ha mostrato e mostra una pervicace resistenza a voler restare legata alle attività connesse alle fonti energetiche fossili, che inoltre procurano sicuri danni alla salute e all'ambiente, infatti continua a ignorare il monito dell'International Energy Agency (IEA) dei Paesi OCSE, la quale afferma che nel cammino verso la "neutralità climatica" al 2050 "non c'è più spazio per nuovi investimenti su petrolio e metano" (IEA Report, 18 maggio 2021);

con istanza prot. n. 17286, ENI ha chiesto, nel giugno scorso, al Ministero della transizione ecologica l'autorizzazione per il suo progetto Carbon Capture & Storage (CCS), un programma sperimentale, basato sull'utilizzo del metano, in particolare per la produzione di idrogeno (idrogeno "blu"), di stoccaggio geologico dell'anidride carbonica, prodotta dal metano, nella concessione di coltivazione "A.C 26.EA" (Porto Corsini Mare), della quale è unica titolare, nel mare Adriatico al largo di Ravenna; ciò, nonostante l'Assemblea regionale dell'Emilia-Romagna si sia pronunciata il 30 giugno 2021 contro il finanziamento del progetto CCS dell'ENI a valere su fondi dell'Unione europea (UE) per la ricerca;

l'impegno di ENI nelle fonti rinnovabili di nuovi 15 GW al 2030, se confrontato con quello delle sue dirette concorrenti alla stessa data (Total nuovi100 GW, BP nuovi 50 GW) risulta così umiliante da spingere l'Ente a concludere un'operazione meramente finanziaria di acquisizione di 13 impianti eolici *onshore* nell'Italia meridionale ("Il Sole 24 Ore", 10 luglio 2021), un'operazione di facciata che la mantiene largamente al di sotto delle citate società concorrenti;

considerato che:

l'obiettivo di riduzione delle emissioni GHG da parte dell'Eni è del 25 per cento al 2030, peraltro calcolato rispetto al 2018;

un tribunale olandese ha intimato alla Shell di tagliare del 45 per cento le emissioni di CO2 entro il 2030;

ENI, con la sua attività centrata sui fossili ora e nel futuro, danneggia la salute dei cittadini mettendo inoltre a rischio, con gravi implicazioni economiche e sociali, il conseguimento da parte dell'Italia dell'obiettivo UE del 55 per cento di riduzione dei GHG al 2030, proprio mentre la Germania diventa capofila nella UE con l'obiettivo del 65 per cento di riduzione al 2030;

gravi impatti negativi, oltre che ambientali e sanitari, relativi alle trasformazioni necessarie al mondo del lavoro, possono derivare dalle resistenze di ENI al cambiamento, in particolare dai ritardi causati dal prevalere di interessi e logiche aziendali su quelli del Paese;

i progetti di cattura e stoccaggio CO2 che ENI continua a fare ventilare al largo della fascia litoranea ravennate, non possono che essere considerati lesivi di un progetto che veda la città di Ravenna, come polo di produzione di energia rinnovabile, a zero impatto di emissione;

la politica energetica rappresenta un punto nevralgico, per una realtà come quella ravennate, da troppo legata all'estrazione di idrocarburi. Dallo stanziamento di 68,9 miliardi di euro del "Next Generation UE", per una transizione energetica, basterebbe già da solo lo stanziamento del polo eolico (Progetto Agnes - 70 mln di euro in tre anni) o il progetto di solarizzazione del CER del canale Emiliano-Romagnolo, per seguire la via delle rinnovabili;

l'idrogeno verde, oggi considerato da alcuni come una produzione ecologica, ma ancora troppo cara potrà raggiungere, come accaduto per i costi di produzione di energia solare, i costi di energia a produzione di idrogeno verde mediante elettrolizzatore in grado di competere con tutti i combustibili fossili entro 5 anni;

i numeri della filiera di energia alimentata ad idrogeno verde, parlano di 30 miliardi di giro d'affari contro un'importazione di 40 miliardi di carburanti fossili annuo per il nostro Paese. Si potrebbe non solo raggiungere l'autosufficienza energetica a zero emissioni, ma addirittura esportarla. Con il *know how* delle eccellenze cittadine in campo estrattivo, la riconversione sarebbe non solo più facile, ma anche all'avanguardia e più idrogeno verde si produrrà più il costo di produzione diminuirà e con esso il costo dell'energia prodotta, con evidenti ricadute sull'ambiente, sulla salute e sull'occupazione;

tutte queste criticità sono state sollevate con lettere inviate al Presidente del Consiglio dei ministri e

con appelli presentati da esponenti del mondo della ricerca e dell'associazionismo ambientalista, fino alla stessa diffida inviata all'ENI per danni temuti,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per sollecitare ENI a: desistere dal perseguimento di politiche che arrecano danno alla salute dei cittadini, agli interessi generali del Paese e che, verosimilmente, non permettono di reggere la concorrenza sul mercato di compagnie operanti nello stesso settore, maggiormente pronte al cambiamento; cambiare rapidamente strategie industriali e atteggiamenti nei confronti dei cittadini, impegnandosi nella sostituzione dei combustibili fossili con energie rinnovabili, in particolare con una riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 45 per cento al 2030 e praticare la raccomandazione del regolamento di "Next Generation EU" di realizzare entro il 2025 il 40 per cento degli obiettivi 2030 di generazione elettrica da fonti rinnovabili, adempiendo così al ruolo che le compete in virtù delle risorse tecnologiche e della capillarità delle infrastrutture che possiede e del ruolo di importanza storica nel settore energetico che riveste.
(3-02795)
MARCUCCI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della cultura*. - Premesso che:
nell'ambito del progetto "Bellezza" - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati, progetto di recupero di luoghi culturali dimenticati appartenenti agli enti locali, già nel febbraio 2018, a 271 comuni, fu notificato il buon esito delle istanze proposte;
di conseguenza, già da allora, i comuni, facendo legittimo affidamento sulle risorse assegnate, hanno intrapreso l'*iter* necessario per il completamento dei progetti finanziati (dagli espropri, laddove necessario, alle diverse fasi di progettazione);
in molto casi, come per i comuni di Molazzana e di Careggine, in provincia di Lucca, non sono state ancora date informazioni circa i tempi di attuazione del progetto;
trattandosi, come nel caso dei suddetti comuni, di piccoli o piccolissimi comuni, la realizzazione dell'opera di recupero finanziata dal progetto riveste un'importanza assoluta per l'Amministrazione e per la comunità rappresentata e avere cognizione dei tempi della fase finale di attuazione del progetto diventa essenziale,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di consentire, in tempi certi e celeri, il completamento dei progetti finanziati nei comuni di Molazzana e di Careggine e, quindi, la realizzazione di quegli interventi di restauro, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale di luoghi particolarmente significativi per i territori in cui ricadono.
(3-02796)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
RICCIARDI, TURCO, DI GIROLAMO, QUARTO, GALLICCHIO, TRENTACOSTE, NATURALE, CROATTI, VACCARO, PIARULLI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
l'impoverimento della dotazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, dovuto a una riduzione più marcata degli investimenti pubblici al Sud e nelle isole, ha prodotto una sistematica crescita del *gap* con la restante parte del Paese: ad oggi l'Italia presenta un'ossatura completamente diversa man mano che dal Settentrione ci si sposta verso il Meridione;
il disegno di legge recante "Legge quadro sulle Autonomie" ha disciplinato alcune disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, con l'obiettivo di mettere un freno a questa sperequazione. Successivamente, la materia è stata normata sia dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), sia dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto Decreto Semplificazioni). Tuttavia, rispetto alla formulazione contenuta nella citata legge di bilancio, nel testo originario del "Decreto Semplificazioni" sono stati eliminati alcuni riferimenti che avrebbero favorito maggiormente le aree fragili del Mezzogiorno;
più specificamente, tra i "criteri di priorità da perseguire per il recupero del divario risultante dalla ricognizione predetta" non figuravano più alcuni parametri importanti, come ad esempio "il deficit infrastrutturale e di sviluppo" e "la valutazione della rete viaria, con particolare riferimento a quella del

Mezzogiorno". Pertanto, al fine di modificare la riformulazione adottata nel "Decreto Semplificazioni", la prima firmataria del presente atto, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha presentato un emendamento volto a ripristinare gli stessi parametri presenti nella suddetta legge di bilancio;
inoltre, come evidenziato anche in un articolo del 21 luglio 2021, pubblicato sulla testata "Il Mattino", tra i parametri scelti per "valutare la localizzazione delle infrastrutture" figuravano anche "la densità della popolazione" e la "numerosità delle unità produttive". Parametri, quest'ultimi, che avrebbero potuto penalizzare le aree interne, che sono scarsamente abitate, e favorire le aree industriali, collocate soprattutto nel Settentrione;
tuttavia, un emendamento approvato dalla Camera dei deputati in sede di conversione del Decreto Semplificazioni ha cancellato l'ultimo testo licenziato dall'Esecutivo, disponendo che "dovrà essere ridefinito e semplificato il procedimento finalizzato alla perequazione infrastrutturale";
il Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanzia 271 proposte del "Programma Nazionale della Qualità dell'Abitare" con l'obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale. In particolare, per i comuni del Mezzogiorno è previsto un riparto pari al 51 per cento delle risorse totali,
si chiede di sapere:
quali siano le modalità, i criteri e i parametri che si intendono adottare per effettuare la ricognizione infrastrutturale;
se il Ministro in indirizzo condivida l'opportunità di salvaguardare, tra i parametri da adottare, anche gli espliciti riferimenti al Mezzogiorno, già novellati dall'ultima legge di bilancio;
se condivida, altresì, l'opportunità di non inserire tra i parametri da valutare ai fini della localizzazione delle infrastrutture anche la densità della popolazione e la numerosità delle unità produttive;
se gli stanziamenti previsti per le 271 proposte del "Programma Nazionale della Qualità dell'Abitare" prevedano anche l'utilizzo delle risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione.
(3-02794)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione, oltre a prorogare lo stato di emergenza nazionale, dovuto alla pandemia, fino al 31 dicembre 2021, introduce anche l'impiego delle certificazioni verdi COVID, i cosiddetti *green pass*;
l'articolo 3 che disciplina l'impiego delle certificazioni verdi introduce dopo l'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, l'art. 9-*bis*; in pratica dal 6 agosto 2021 il *green pass* (che può essere ottenuto tramite l'inoculazione della prima dose di vaccino, il ciclo vaccinale completo, un tampone negativo o il certificato di guarigione dal COVID-19) dovrà essere utilizzato in zona bianca per l'accesso a "sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 52";
la norma assimila fiere e sagre ai grandi eventi fieristici, al fine di far ripartire manifestazioni da tempo bloccate;
le problematiche interpretative del provvedimento rischiano di portare all'impossibilità di realizzazione di decine di migliaia di eventi sul territorio nazionale da parte delle Pro loco associate, già in difficoltà per le pressanti misure di sicurezza da mettere in atto, con gravi danni sociali ed economici per le piccole realtà territoriali;
considerato che non si comprende come tecnicamente sia possibile la verifica del possesso del certificato verde per manifestazioni che si tengono all'aperto, per le strade e le piazze, senza contingentamenti e barriere fisiche, alla stregua dei mercati "in sede impropria" (cioè di quei mercati che non si tengono in strutture dedicate), per i quali peraltro non è previsto l'obbligo del certificato verde,
si chiede di sapere se si intenda adottare iniziative al fine di superare discrasie e difficoltà interpretative del provvedimento.
(4-05917)

CASOLATI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che, nella scorsa settimana, diversi manifestanti no TAV arrivati da tutta Italia hanno marciato per i sentieri della val di Susa verso il cantiere dell'alta velocità;
nella giornata di sabato 31 luglio 2021, circa 150 individui, servendosi dei sentieri alti, hanno raggiunto la recinzione sferrando un violento attacco nei confronti delle forze dell'ordine e dei militari ivi presenti a tutela del cantiere;
nel corso dell'attacco, gli attivisti travisati hanno lanciato pietre, fumogeni e bombe carta di elevato potenziale, causando il ferimento di due poliziotti, di cui uno in modo particolarmente grave a seguito dell'esplosione di una bomba carta tra i piedi, e il danneggiamento di 5 automezzi. Gli scontri, iniziati intorno alle ore 16:00 e terminati intorno alle ore 19:30 circa, hanno interessato anche le zone adiacenti all'autostrada Torino-Bardonecchia che, per motivi di sicurezza, è stata chiusa al traffico dalle ore 18:00 alle ore 19:00;
considerato che:
ormai da anni il conflitto ha assunto un livello di pericolosità tale da mettere in serio pericolo la vita degli operatori delle forze dell'ordine che presidiano i due cantieri;
da anni nelle adiacenze del cantiere TAV di Chiomonte vi è un campeggio di antagonisti, ove si è creato un vero e proprio *focal point*, in cui si pianificano le strategie eversive;
tali gravissimi episodi dimostrano l'estrema violenza di tali manifestanti che non può più essere affrontata con superficialità ma richiede delle iniziative urgenti volte a tutelare l'ordine pubblico e far rispettare l'ordinamento,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente intervenire in ordine agli scontri tra forze dell'ordine e antagonisti no TAV in val di Susa, rimuovendo urgentemente il campeggio allestito nelle adiacenze del cantiere di Chiomonte, vietando qualunque iniziativa o manifestazione violenta degli antagonisti, facendo fronte alla carenza di organico della Polizia di Stato attingendo alla graduatoria del concorso bandito nel 2017, attraverso lo scorrimento della stessa graduatoria.
(4-05918)
PISANI Giuseppe, DONNO, VANIN, PAVANELLI, MAUTONE, ROMANO, L'ABBATE, MONTEVECCHI, TRENTACOSTE, MARINELLO, DE LUCIA, NATURALE, GALLICCHIO, PIRRO, ANASTASI, CAMPAGNA, PRESUTTO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco svolge la complessa funzione di tutela dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni, che si sostanzia nelle attività di soccorso pubblico, oltre che di prevenzione incendi, difesa civile e protezione civile;
la complessità delle funzioni ha richiesto un sempre maggior impiego di risorse, in termini sia di uomini che di mezzi, ma ancora in molte Regioni la dotazione organica risulta essere insufficiente;
la lacuna è particolarmente grave in quei territori in cui sono ubicati stabilimenti o impianti industriali a rischio di incidente rilevante connesso a sostanze pericolose, così come individuate dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (cosiddetta legge Seveso), e inseriti in un elenco ad opera dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105);
tra loro sicuramente vi sono le attività industriali ricadenti nei siti di interesse nazionale, relative agli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento rifiuti, agli impianti chimici, alle raffinerie petrolchimiche e di petrolio;
considerato che:
la legge 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta legge Madia), reca una delega al Governo finalizzata a ridisegnare funzioni e compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale anche con soppressione e modifica dei ruoli esistenti e creazione di nuovi, con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche;
il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ha disposto un parziale riassorbimento del Corpo forestale in altra forza di Polizia con attribuzione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi di spegnimento con mezzi aerei in capo al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con le connesse risorse;

il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ha inciso sulle funzioni e sui compiti del Corpo, e ha incrementato, secondo una determinata scansione temporale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco;
l'articolo 1, commi 389-393, della legge dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), reca un incremento di 1.500 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale, distribuita nel seguente modo: non prima del 10 maggio 2019: 650 unità; non prima del 1° settembre 2019: 200 unità; non prima del 1° aprile 2020: 650 unità;
l'art. 33-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (denominato decreto crescita bis), autorizza per il 2019 il Corpo nazionale ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile. Le procedure di tale reclutamento sono state autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2018;
con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), sono state approvate specifiche disposizioni per il potenziamento e la valorizzazione del Corpo;
è stato inoltre previsto un incremento della dotazione organica della qualifica dei vigili del fuoco procedendo in parte mediante scorrimento della graduatoria di concorso ed in altra parte attingendo alla graduatoria del personale volontario;
in un momento storico cruciale per la vita del Paese, è importante investire nella sicurezza nazionale,
si chiede di sapere:
quale sia lo stato di attuazione delle norme che stabiliscono un aumento della dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di rafforzare e valorizzare il Corpo che opera nelle zone caratterizzate da maggior rischio di incidente rilevante e con quale tempistica.
(4-05919)

RAUTI - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:
tutte le forze armate ed i corpi militarmente organizzati fanno riferimento per i parametri di arruolamento per i ruoli naviganti al decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 ottobre 2003, n. 242, nel quale è stabilito l'"elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità";
inoltre, l'Aeronautica militare e tutte le forze dotate di reparti volo come le forze armate, le forze di polizia e i Vigili del fuoco, durante la selezione esterna o interna, prevedono che i candidati ad essere impiegati su aeromobili ad ala fissa o rotante debbano sottostare correttamente ai parametri dettati dal decreto citato e debbano anche essere sottoposti a visita presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare (IMAS); in particolare, all'articolo 21, vengono elencate le imperfezioni in materia di oftalmologia, nello specifico la lettera *g)* stabilisce che la chirurgia refrattiva, a determinate condizioni, è ammessa per il personale in servizio ad esclusione di piloti e navigatori;
considerato che:
tale scelta operata nel 2003 fu fatta molto probabilmente sulla base delle tecniche di chirurgia oculare refrattiva del tempo, in ottica esclusiva di arruolamento in Aeronautica militare e il decreto, infatti, è tarato quasi esclusivamente sulla selezione di piloti o navigatori di aeromobili ad alte prestazioni in uso solo all'Aeronautica militare;
la norma, ad oggi, non tiene conto dei progressi medici, con particolare riguardo alle moderne tecniche di chirurgia refrattiva definite PRK e Lasik "non incisionale" ormai accettate in diverse forze armate a livello internazionale, compresa la NASA, limitando perciò i nostri aspiranti candidati, tra i quali potenziali piloti che sarebbero impiegati soltanto su aeromobili o elicotteri a basse prestazioni e quasi esclusivamente con equipaggi "multi crew",
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda predisporre al fine di aggiornare il decreto ministeriale 16 settembre 2003, affinché i criteri selettivi di idoneità vigenti possano essere riconsiderati alla luce delle intervenute evoluzioni della scienza medica, con particolare riferimento alla chirurgia refrattiva con le tecniche laser (PRK e Lasik) anche per piloti e navigatori, al fine di

omologare tali criteri selettivi a quelli previsti dalle altre nazioni con le quali l'Italia opera nelle missioni internazionali.

(4-05920)

VITALI - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:

dopo quasi 2 anni dall'inizio della pandemia, le conseguenze sull'istruzione in DAD (didattica a distanza) dei bambini e degli adolescenti sono ben visibili: in tutto il mondo hanno perso in media 74 giorni di istruzione ciascuno, ovvero più di un terzo dell'anno scolastico medio globale (190 giorni);

come appreso da notizie di stampa, la Regione Marche, organizzandosi per far iniziare agli studenti l'anno scolastico in sicurezza ed in presenza, resta la Regione "apripista" nella sanificazione delle strutture scolastiche attraverso il meccanismo della ventilazione meccanica (tecnologia testata da società accreditata da Accredia), che può ridurre allo 0,4 per cento la contagiosità su una classe di 25 ragazzi in 50 metri quadrati;

in 170 scuole delle Marche il rientro in classe potrà avvenire a seguito di DPI (dispositivi di protezione individuali), vaccinazione e, all'interno, le aule potranno essere rifornite di un sistema di ventilazione meccanica controllata, dagli effetti comprovati, che garantirà un continuo e corretto ricambio d'aria negli ambienti *indoor*, diminuendo in modo sensibile il rischio di contrarre malattie al chiuso. Le scuole, per godere del contributo, dovranno installare entro fine agosto 2021 l'impianto. Complessivamente, si potrebbero coinvolgere 1.500 aule che ospitano 24.000 studenti in 87 comuni e 5 province,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda dare indicazioni in tal senso anche a tutte le altre scuole sul territorio nazionale in modo da minimizzare, alla luce della vaccinazione e dell'utilizzo dei DPI obbligatori, il rischio di contagio nelle aule scolastiche.

(4-05921)

LANNUTTI, ANGRISANI, BOTTO - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che, a giudizio degli interroganti:

mercoledì 28 luglio 2021 e? stato inviato alle organizzazioni sindacali lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico che, a parte l'elencazione delle funzioni, non comporta variazioni rispetto all'impianto generale precedentemente presentato attraverso sparute *slide*. Esso è stato subito dopo approvato dal Consiglio dei ministri, diventando operativo;

il nuovo regolamento ha soppresso la Direzione generale per le attività territoriali, passo che va nella direzione opposta rispetto a quella indicata da tutta la pubblica amministrazione. Si tratta di una decisione che punta a una diminuzione di rappresentatività e trasversalità del Ministero, che vuole concentrare tutto a Roma, invece di distribuire le attività e disseminarle in ogni angolo del Paese. Tutto ciò nonostante i precedenti legislatori avessero dato grande importanza all'azione di coordinamento, creando un'apposita direzione generale, capace di dialogare con tutte le altre realtà del Ministero e al tempo stesso unificare l'azione dei singoli ispettorati territoriali. Il decreto non ha tenuto conto dei bisogni dei cittadini, delle aziende, delle istituzioni, del sistema Paese e dei lavoratori dello stesso Ministero;

il nuovo regolamento crea una direzione generale, con uno smisurato numero di divisioni, di cui alcune sono chiamate a dialogare con le altre anime del Ministero, senza una benché minima programmazione delle funzioni necessarie e della definizione dei relativi aspetti organizzativi;

il periodo storico attuale, unito alla grave carenza di personale, ha trasformato il Ministero in un castello di carte sorretto dai pochi dipendenti rimasti e qualunque intervento riorganizzativo, senza immissione di nuovo personale, rischia di farne crollare i muri rendendolo meno efficiente ed efficace nel perseguimento degli obiettivi istituzionali propri;

si e? ridimensionato lo sportello del Ministero nelle Regioni nonché il sistema di controllo;

considerato che, sempre a giudizio degli interroganti:

non e? ancora chiaro come si intenda coordinare le attività degli ispettorati e i rapporti con le altre direzioni;

non si comprendono i motivi che hanno portato a trasferire le competenze della divisione VII della

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali presso la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni, già trasferite un anno fa, che dopo tanta fatica hanno raggiunto solo da poco un ottimo equilibrio nonostante la gravissima carenza di personale;
difficile risulta la comprensione del perché debbano essere enucleati dall'alveo naturale della politica industriale nel suo complesso le competenze in tema di aerospazio e grandi filiere produttive;
riesce difficile comprendere che cosa significhi in termini di politiche di sviluppo la creazione di una direzione vocata esclusivamente alle PMI e ai settori tradizionali, nella considerazione che il grande assente nel tema dello spacchettamento della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI sia proprio il destino delle politiche per l'innovazione, trasversali a tutti i settori produttivi, a tutte le filiere, a tutte le imprese, qualsiasi sia la loro dimensione;
considerato, infine, che le decisioni prese dal Governo non hanno tenuto conto del parere delle lavoratrici e dei lavoratori del Ministero, addirittura senza nemmeno tenere informati i loro rappresentanti sindacali. È una scelta pesante perché la riorganizzazione del Ministero interviene su aspetti di rilevanza strategica e di forte impatto per la vita lavorativa dei suoi dipendenti. Anche perché contraddice lo spirito del "patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale", vivamente condiviso anche da questo Governo che dovrebbe considerare le migliori relazioni sindacali come una risorsa di valore da attivare per innovare,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;
se abbia coscienza di quale peso potrebbe avere in negativo il nuovo regolamento, considerando la centralità del Ministero nella gestione delle progettualità legate al PNRR, rischiando di far diminuire l'efficienza nell'azione amministrativa del Ministero a supporto delle imprese e dei cittadini, anche al livello territoriale;
se intenda costruire un *iter* di definizione del decreto ministeriale attuativo di segno opposto, in modo da far svolgere un vero confronto costruttivo in grado di riconoscere appieno gli interessi e le aspettative del personale tutto del Ministero e di tutti i soggetti (cittadinanza, imprese, strutture amministrative e sociali nei territori) che ne compongono l'utenza.
(4-05922)
LANNUTTI - *Ai Ministri del turismo e dello sviluppo economico*. - Premesso che:
"TripAdvisor" è un sito *web* statunitense di recensioni di alberghi, *bed and breakfast* e ristoranti, prenotazioni di alloggi e altri contenuti relativi ai viaggi. Include anche *forum* di viaggi interattivi ed è diffuso in tutto il mondo;
il sito comprende oltre 200.000 *hotel* e attrazioni turistiche e più di 30.000 destinazioni nel mondo. TripAdvisor raccoglie le valutazioni scritte dagli utenti utilizzatori delle strutture. Con più di 830 milioni di recensioni e una media di 460 milioni di visitatori ogni mese, TripAdvisor è il più grande sito di viaggi sul *web*, diffuso in 49 Paesi;
i recensori di TripAdvisor, pur registrandosi al sito con il proprio nome e cognome, possono scegliere se essere visualizzati, dagli utenti del sito, con nome e cognome, con nome e l'iniziale del cognome oppure un *nickname*. Ciascun visitatore del sito può leggere i commenti degli altri utenti su alberghi, ristoranti, e attrazioni turistiche. È tuttavia necessario essere iscritti al sito per scrivere una recensione. Tutte le recensioni prima di essere pubblicate dovrebbero essere filtrate dalla proprietà del portale che dovrebbe cercare di eliminare ciò che non segue le linee guida del sito. Questo rende il sito più o meno credibile di altri siti sui quali la recensione viene pubblicata immediatamente senza filtro da parte del portale;
per scrivere una recensione su TripAdvisor è necessario dichiarare che questa è unicamente frutto della propria esperienza personale e che non si ha alcun rapporto professionale o commerciale con il recensito né, tanto meno, si è stati pagati per scrivere la recensione. Questa politica però non può evitare il fenomeno di falsi *account*, che descrivono un'esperienza positiva per favorire un *hotel*, o negativa, per danneggiare la concorrenza. Il fenomeno, che è stato oggetto di forti critiche, può essere mitigato dal numero elevato di recensioni su alcune strutture, che può in parte neutralizzare il numero

di recensioni pilotate che mirano a creare vantaggi o danni;
i limiti strutturali di TripAdvisor più spesso messi in evidenza sono i seguenti: la redazione non può verificare con precisione tutte le informazioni in esso contenute; è possibile scrivere e far scrivere recensioni a pagamento su TripAdvisor; presenta alcuni errori geografici (località sbagliate, errata denominazione dei locali, locali che sono inseriti nelle città capoluogo di provincia anche se invece sono situati in paesi lontani dal capoluogo); alcuni locali compaiono più volte con nomi leggermente diversi; i locali chiusi restano in rete a lungo dopo la chiusura; alcuni locali talvolta sono destinatari di recensioni inappropriate relative alle nuove gestioni che sono subentrate allo stesso indirizzo; vi sono foto associate a località estranee all'area geografica trattata;
considerato che:
in Francia TripAdvisor nel 2011 è stato condannato al pagamento di una multa per alcuni suoi comportamenti considerati illegittimi;
nel dicembre 2014 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione dell'Unione nazionale consumatori, di Federalberghi e di alcuni consumatori, ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale realizzata, a partire da settembre 2011 e tuttora in corso, da TripAdvisor LLC (società di diritto statunitense) e da TripAdvisor Italy S.r.l., irrogando in solido ai due operatori una sanzione amministrativa di 500.000 euro. Con questo provvedimento, l'autorità *antitrust* ha vietato la diffusione e la continuazione di una pratica commerciale consistente nella "diffusione di informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni", pubblicate sulla banca dati telematica degli operatori, adottando strumenti e procedure di controllo inadeguati a contrastare il fenomeno delle false recensioni. In particolare, TripAdvisor pubblicizza la propria attività mediante *claim* commerciali che, in maniera particolarmente assertiva, enfatizzano il carattere autentico e genuino delle recensioni, inducendo così i consumatori a ritenere che le informazioni siano sempre attendibili in quanto espressione di reali esperienze turistiche. A giudizio dell'Autorità, le condotte contestate violavano gli articoli 20, 21 e 22 del codice del consumo, "risultando idonee a indurre in errore una vasta platea di consumatori in ordine alla natura e alle caratteristiche principali del prodotto e ad alterarne il comportamento economico". L'intervento puntava ad evitare che i consumatori assumessero le proprie scelte economiche, in ordine ai servizi resi dalle strutture turistiche ricercate sul sito, basandosi anche su informazioni pubblicitarie non rispondenti al vero. A luglio 2015 la multa è stata annullata dal TAR del Lazio, in quanto ha riconosciuto che non è possibile avere il controllo di tutte le recensioni;
considerato, inoltre, che:
la trasmissione di RAI3 "Report" ha dimostrato in un'inchiesta che la pratica delle false recensioni negative continua nonostante le multe e le condanne. Secondo "Report" ci sono 7.000 persone che recensiscono a pagamento su TripAdvisor *hotel* e ristoranti, chiedendo dai 300 ai 600 euro per 10 recensioni;
Adam Medros, vicepresidente di TripAdvisor, ha dichiarato: "In Italia non abbiamo nessuna persona che si occupa dei contenuti. Abbiamo degli specialisti che parlano italiano qui, negli Stati Uniti e a Londra. Ma in Italia non ne abbiamo". Proprio per questo motivo il Tribunale di Venezia ha riconosciuto la responsabilita? di TripAdvisor per omessa vigilanza. "TripAdvisor ha un obbligo di verifica su quelli che sono i contenuti di ciò che viene postato", si legge sulla sentenza;
considerato, infine, che sulla base delle false brutte recensioni centinaia di esercizi commerciali hanno dovuto chiudere e migliaia di sono trovati in serie difficoltà economiche,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato;
se intendano attivarsi al fine di indurre TripAdvisor a dotarsi di regole stringenti che obblighino l'azienda a controllare responsabilmente le recensioni pubblicate sul sito;
se ritengano opportuno che siano attivate sanzioni nei confronti di TripAdvisor e delle società che vendono le recensioni in caso di chiusura di un esercizio pubblico dovuta a cattive e immotivate recensioni.
(4-05923)
LANNUTTI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:

gli italiani sono i più grandi consumatori d'olio d'oliva al mondo. E il nostro prodotto viene riconosciuto universalmente come il migliore;
l'Italia produce troppe poche olive per il suo fabbisogno di consumo interno e di esportazione. Per questo motivo viene importato olio dal Portogallo, dalla Turchia, dalla Grecia, dalla Tunisia e soprattutto dalla Spagna. Ogni anno almeno la meta? dell'olio d'oliva imbottigliato in Italia da marchi italiani in realtà e? olio straniero;
l'olio comprato all'estero viene miscelato con quello nostrano. La legge impone di indicare se il prodotto arriva da un Paese comunitario, non da quale Paese, ne? di indicare la percentuale di quello italiano. E così si arriva a miscelarne fino all'80 per cento. Il meccanismo favorisce le frodi, e soprattutto penalizza gli onesti;
considerato che:
la trasmissione di RAI Tre "Report" ha condotto un'inchiesta sull'olio, dalla quale emerge che il semplice fatto che l'olio sia imbottigliato in Italia fa lievitare il prezzo di circa due volte. Il meccanismo fa gola soprattutto alle multinazionali dell'olio. "Carapelli Firenze", per esempio, oggi non ha nulla a che fare con la Toscana. Risalendo la catena di proprietà si passa per una *holding* olandese controllata da una società lussemburghese, a sua volta detenuta da un fondo d'investimento schermato nell'isola di Jersey, canale della Manica. Lo stesso fondo controlla anche la multinazionale dell'olio "Deoleo" con sede in Spagna. Un documento riservato dell'Agenzia delle Dogane, mostrato da "Report", ha illustrato come il gruppo "Deoleo" acquisti olio in Spagna e lo rivenda a sé stesso in Italia per imbottigliarlo come "Carapelli Firenze" o con gli altri marchi di sua proprietà: "Bertolli" e "Olio Sasso";
secondo "Report", molti produttori italiani hanno la potenza di un marchio, lo riempiono con l'olio di altri, perché non sono in grado di produrne abbastanza. In Spagna l'olio costa meno. Lì si compra l'olio vergine, si paga una parte e poi l'azienda italiana fa scrivere in fattura agli spagnoli che hanno venduto olio extravergine d'oliva;
considerato, inoltre, che:
l'olio lampante si ottiene spremendo olive marce o mal conservate, ha un elevato livello di acidità ed e? sgradevole al gusto e all'odore. È l'olio di peggiore qualità;
Josè Luis, direttore Frantoio S.C.A. San Juan in Andalusia, ha dichiarato a "Report": «Gli italiani comprano quello lampante, o al massimo il vergine»;
Luca Veglia, dirigente dell'Ispettorato tutela qualità e repressione frodi, ha dichiarato a "Report": «L'olio lampante viene ripulito attraverso un passaggio in raffineria che toglie i difetti a questo olio. Viene addizionato poi di una parte, più o meno consistente, di un olio buono, di un vero extravergine di oliva, e come e? emerso anche dalle nostre indagini, ci si può fare l'olio extra vergine. Una frode, insomma. Il vantaggio e? che guadagna, su un'autobotte questi, su 300 quintali di olio, a comprare l'olio italiano, a comprare queste schifezze, ci guadagni 100 mila euro ad autobotte»;
il flusso di olio contraffatto dalla Spagna e? talmente alto che gli investigatori che indagano sulla vicenda parlano di associazione per delinquere. Migliaia di tonnellate di olio di bassa qualità acquistate in Spagna vengono spacciate per olio italiano, o per extravergine e rivenduto ai frantoi che lo imbottigliano. E negli ultimi anni sono aumentate le ditte italiane che scelgono di imbottigliare olio direttamente in Spagna o in Tunisia;
considerato, infine, che secondo i dati ISTAT, dai prodotti controllati in tutta Italia e? emerso che il 13 per cento non sarebbe a norma,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;
se, per tutelare i marchi italiani onesti, non intenda introdurre la tracciabilità nelle etichette dell'olio, indicando esattamente il Paese di provenienza dell'olio, la quantità che viene messa nella bottiglia anche di prodotto italiano, il nome dell'oleificio e la località dove viene coltivata l'oliva;
se non intenda intervenire a livello comunitario per stabilire regole di coltivazione e di raccolta dell'oliva e di produzione dell'olio uguali per tutti i Paesi.
(4-05924)

GASPARRI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico*. - Premesso che:
da autorevoli organi di stampa si apprende che il Garante per la protezione dei dati personali avrebbe multato con 2,5 milioni di euro la società "Deliveroo" per aver trattato in modo illecito i dati dei circa 8.000 *rider*;
non è la prima volta che la società Deliveroo viene coinvolta in provvedimenti e polemiche relativamente alla gestione dei propri collaboratori, i cosiddetti *rider*;
la società si sarebbe giustificata sostenendo di aver adottato misure correttive nell'utilizzo dei dati sensibili,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda esposta e quali iniziative intendano intraprendere per tutelare ulteriormente la categoria dei *rider* che troppo spesso denuncia lo sfruttamento lavorativo e in casi come quello citato subisce la violazione dei propri diritti di *privacy*.
(4-05925)

PIARULLI, CROATTI, FERRARA, TRENTACOSTE - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:
la sentenza del Tribunale di Roma n. 2823 del 22 marzo 2019 ha sancito il principio secondo cui l'abilitazione all'insegnamento è una mera procedura di reclutamento non prevista dalla normativa dell'Unione europea e il titolo di laurea, unitamente ai 24 crediti formativi universitari (CFU), rappresenta il nuovo titolo di "abilitazione";
una sentenza, che richiamandosi alla normativa comunitaria, evidenzia l'irrilevanza del concetto di abilitazione all'insegnamento;
considerato che:
nel caso di specie, la ricorrente agiva in giudizio chiedendo, previa disapplicazione del decreto ministeriale n. 374 del 1° giugno 2017, art. 2, lettera *a)* e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, di accertare e dichiarare che la stessa fosse in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU e di ordinare al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso di riferimento, ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge;
la ricorrente, evidenzia il Tribunale di Roma, può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati, ma non può accedere alle graduatorie di seconda fasci, pur riservate ai docenti abilitati: ciò viene a configurare una disparità di trattamento e una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
questa interpretazione "costituzionalmente orientata", è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. (?) "la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu" ("orizzontescuola", 26 febbraio 2020);
le procedure cosiddette abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi";
ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, come espresso nelle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite rispettivamente mediante il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 e il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa;
ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79, della legge n. 107 del 2015, alla luce del riferito quadro normativo comunitario, la sostanziale irrilevanza della cosiddetta "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di

"abilitazione";
considerato altresì che:
la direttiva 2005/36/CE e il relativo decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; i titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";
i termini di "abilitazione" o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla suddetta direttiva o del relativo decreto di attuazione e devono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione europea;
le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla direttiva 2005/36/CE, poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata", ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato stesso, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge;
in altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione europea,
si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di sanare i molteplici contenziosi sorti a seguito della citata sentenza del Tribunale di Roma, nonché a seguito delle diverse sentenze emesse da svariati tribunali su tutto il territorio nazionale, e quali azioni intenda intraprendere per fornire un'interpretazione univoca sulle modalità di abilitazione all'insegnamento, garantendo altresì che il titolo di laurea, unitamente ai 24 crediti formativi universitari (CFU), rappresenti il nuovo titolo di "abilitazione" al fine di non permettere che vi siano disparità di trattamento.
(4-05926)
ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI, LA MURA - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
il capo IV del decreto-legge n. 104 del 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, reca disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza;
l'articolo 33-*bis*, in particolare, reca misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi sociosanitari e della salute;
ai sensi del comma 2, le funzioni dell'educatore socio-pedagogico svolte in collaborazione con altre figure sociosanitarie e in applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 4 del 2013, fanno riferimento alle seguenti attività professionali: a) individuare, promuovere e sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o con un'*équipe* in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale; b) contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale; c) progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali, pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzati alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento e all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita; d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza e responsabilità, prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate;
il comma 1 stabilisce che il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato

che il tratto specifico del ruolo della figura professionale dell'educatore socio-pedagogico nei presidi sociosanitari e della salute è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza;
il decreto ministeriale, dunque, sarebbe dovuto essere emanato dal dicastero competente entro il 13 novembre 2020; ad agosto 2021, invece, non v'è ancora traccia del provvedimento;
valutato che, secondo l'interpretazione ministeriale e della giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'educatore professionale socio-sanitario è una professione sanitaria, le cui competenze sono definite dal decreto ministeriale n. 520 del 1998 mentre, per quanto concerne i laureati in scienze dell'educazione, sono diverse le competenze dell'educatore socio-pedagogico; si tratta, dunque, di due professioni differenti e non di due articolazioni del medesimo profilo,
si chiede di sapere:
se l'istruttoria per l'emanazione dell'atto sia stata avviata da parte degli organi competenti;
entro quale termine si ritenga di dare seguito alla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 33-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, in quanto si tratta di un passaggio importante ed indispensabile per definire l'attività degli educatori professionali socio-pedagogici nei presidi della salute e per garantire concretamente l'integrazione sociosanitaria.
(4-05927)

DE BONIS - *Ai Ministri della transizione ecologica, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:
il 4 agosto 2021, alle ore 13 circa si è sviluppato un incendio presso l'impianto dei rifiuti "La Martella" di Matera, che ha prodotto una vasta colonna di fumo denso;
sono state avviate immediatamente tutte le attività necessarie allo spegnimento, alla presenza dei vigili del fuoco insieme all'ARPA, ai Carabinieri forestali, alla Polizia, alla protezione civile e alle altre forze dell'ordine;
l'interrogante è stato in costante contatto con il prefetto di Matera per conoscere l'evoluzione dell'incendio;
l'amministrazione comunale, dal primo pomeriggio, ha seguito costantemente la situazione creatasi a seguito dell'incendio divampato presso la discarica. Comune, Prefettura, ASM, Vigili del fuoco e ARPAB sono stati mobilitati per seguire l'evoluzione della situazione del rischio di inquinamento, per il monitoraggio delle matrici ambientali e per tenere sotto controllo la discarica;
in conseguenza di tale evento, poiché vi era la probabilità che si potesse verificare una situazione di emergenza sanitaria e un diretto coinvolgimento della cittadinanza per le esalazioni, si è reso necessario un intervento cautelativo di messa in sicurezza della popolazione interessata;
presso la Prefettura di Matera si è tenuta d'urgenza una riunione con tutte le istituzioni interessate, nel corso della quale sono stati valutati i profili di rischio per il territorio, in attesa dell'esito del monitoraggio che sarà effettuato dall'ARPAB. Si è ritenuto in ogni caso di dover agire con la massima sollecitudine anche alla luce del principio di precauzione non essendo compiutamente prevedibili le conseguenze dell'evento per la salute pubblica, l'ambiente, l'igiene pubblica, che sono state tutelate, in via d'urgenza, attraverso un'ordinanza contingibile e urgente emanata dal Comune di Matera (n. 3069/2021 del 4 agosto);
nell'ordinanza, ai sensi degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati previsti, con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza, nel territorio comunale limitatamente alle zone di borgo La Martella, borgo Picciano "A" e "B", zona industriale La Martella, contrade adiacenti alla strada provinciale 6 Matera-Gravina: il divieto di raccolta e consumo dei prodotti ortofrutticoli coltivati; il divieto di provvedere al mantenimento degli animali da cortile in stabulazione chiusa; il divieto di pascolo degli animali; il divieto di raccolta ed utilizzo dei foraggi freschi per l'alimentazione degli animali provenienti dall'area interessata. È stato disposto che il gestore dell'impianto incendiato provveda a prelevare, caratterizzare e smaltire le acque di spegnimento accumulate nelle cisterne delle "acque di prima pioggia". Sempre il gestore dovrà provvedere alla classificazione dei rifiuti risultanti dell'incendio e al loro smaltimento secondo le normative vigenti;
considerato che:

solo il 15 luglio 2021 l'area della discarica era stata consegnata alle imprese esecutrici dei lavori di bonifica per conto di Invitalia. L'intervento è finalizzato a superare la procedura di infrazione comunitaria del settembre 2017 attraverso lavori di mitigazione dell'impatto ambientale per ciascuno dei settori che compongono l'impianto. Il programma di lavori è eseguito grazie ad un finanziamento di oltre 10 milioni di euro provenienti in parte (3 milioni) dal contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per Matera 2019 e in parte (7 milioni e 550.000 euro) dal fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020;

la piattaforma di trattamento dei rifiuti solidi urbani del borgo La Martella, a 7 chilometri dal centro della città, è ferma dal dicembre 2019. L'impianto si estende su una superficie complessiva di circa 25 ettari ed è suddivisa in 5 settori: i primi 4 sono completamente esauriti, mentre il quinto ha una capienza residua solo per 3 sottosettori; la residua capienza di 79,500 metri cubi del sottosettore n. 4 sarà impegnata con circa 45.000 metri cubi di rifiuti rivenienti dal sovrabbanco e, pertanto, resteranno disponibili circa 35.000 metri cubi;

tenuto conto che, a parere dell'interrogante, l'azione di bonifica di un'area così delicata, dal punto di vista dell'impatto ambientale e delle possibili ripercussioni sulla salute dei cittadini, comporta necessariamente la sua messa in sicurezza attraverso la predisposizione di tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di eventi, come quello del 4 agosto, che, di fatto, comportano concreti ed attuali rischi per la salute dei cittadini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

se non ritengano che la procedura di bonifica si sarebbe dovuta esperire già da tempo: se ciò fosse avvenuto non si sarebbe assistito ad un tale disastro ambientale, con conseguenze drammatiche per la salute dei cittadini e per l'agricoltura del territorio;

se e quali misure di sicurezza, nelle more dell'azione di bonifica dell'area (il cui avvio è stato annunciato in data 20 luglio 2021), siano state adottate dalle amministrazioni locali, per evitare fenomeni, potenzialmente dannosi per la salute dei cittadini, come quello che si è verificato in data 4 agosto 2021 e per garantire la tutela della salute della cittadinanza materana, dell'ambiente e dell'agricoltura;

se abbiano intenzione di introdurre strumenti di sostegno economico da elargire in favore degli agricoltori materani, gravemente danneggiati dall'incendio.

(4-05928)

ENDRIZZI - *Ai Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

ciascuna forza di polizia ha a disposizione, presso i propri uffici, le banche dati specialistiche che utilizza per lo svolgimento degli specifici fini istituzionali;

a titolo di esempio, la Guardia di finanza ha, a propria esclusiva disposizione, la banca dati "SIVA2", con l'elaborazione delle segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dagli intermediari finanziari all'unità di informazione finanziaria (UIF) e sviluppate dal nucleo speciale di Polizia valutaria;

a questo si aggiunge che taluni reparti speciali della Guardia di finanza hanno a disposizione particolari *software* di elaborazione massiva di dati, quali ad esempio "Molecola", utilizzato per l'individuazione del patrimonio illecito accumulato dalla criminalità organizzata;

inoltre, le stesse banche dati, gestite da SOGEI, sono solo in parte consultabili dal personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, a mezzo del centro elaborazione dati (CED) istituito dall'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

considerato che:

i reparti interforze di contrasto alla criminalità organizzata, quali ad esempio la DIA (Direzione investigativa antimafia), sono formati da personale appartenente alle varie forze di polizia, assegnati proprio in virtù delle specifiche conoscenze e capacità professionali;

tuttavia, una volta assegnati ai reparti interforze, gli appartenenti alle varie forze di polizia si vedono revocare le proprie *password* e credenziali, con la conseguenza che nello svolgimento delle proprie mansioni non possono essere performanti come nei reparti di provenienza, con conseguente

limitazione e possibile pregiudizio delle indagini;
considerato inoltre che:
durante la pandemia la Guardia di finanza, per consentire l'adozione dello *smart working*, ha autorizzato svariate centinaia di militari all'accesso alla propria rete *intranet* da apparati scollegati alla rete del Corpo, con conseguente disponibilità al di fuori degli uffici di ogni banca dati consultabile dalla "rete *intranet*"; ciò ha dimostrato che, senza spesa alcuna, vi è la possibilità tecnica di accesso alla rete *intranet* e alle banche dati del Corpo a prescindere dalla disponibilità dal collegamento con cablatura fisica;
a parere degli interroganti la condivisione delle banche dati appare non più rinviabile, in quanto si tratta di uno strumento indispensabile per lo svolgimento di ogni attività di indagine,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se ritengano possibile l'emanazione di specifiche direttive di servizio che consentano al personale di ciascuna forza di polizia di continuare ad avvalersi di ogni banca dati a disposizione presso gli uffici di provenienza;
se ritengano possibile e opportuno consentire al personale impiegato in servizi interforze l'accesso ad ogni banca dati disponibile presso i singoli uffici di polizia;
se intendano incrementare i corsi interforze di formazione del personale, per l'utilizzo delle banche dati.
(4-05929)
CROATTI, ROMAGNOLI, LEONE, COLTORTI, LANZI, LANNUTTI, PUGLIA, CORRADO, GRANATO - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
nel Comune di Rimini è stata avviata l'edificazione, nella piazza antistante la Rocca di Sismondo, di una gigantesca installazione/fontana, che occuperà circa mille metri quadrati a ridosso delle mura di Castel Sismondo;
la costruzione della cosiddetta "fontana felliniana" prevede la realizzazione del vano tecnico interrato nel fossato di Castel Sismondo, ad una profondità di 4 metri con muri perimetrali e divisori in cemento armato per l'alloggiamento degli impianti di alimentazione e servizio della progettata fontana a velo in superficie, incidendo nell'area della Rocca Malatestiana e in particolare in quella occupata dall'antico fossato difensivo di pertinenza della Rocca;
tali lavori sono realizzati nella Piazza Malatesta, che ha un forte valore storico, architettonico e archeologico e pertanto è sottoposta a ferrei vincoli archeologici e di inedificabilità;
il decreto del Ministero della pubblica istruzione del 4 marzo 1915, al fine di mantenere inalterata la visione prospettica della Rocca, ha proibito la realizzazione di qualsiasi costruzione e il decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali del 29 ottobre 1991, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, finalizzato a garantire la tutela del sottosuolo, nel quale sono conservati importanti resti del tracciato delle mura tardoimperiali della città romana e le strutture del fossato difensivo della Rocca, ha dichiarato quelle stesse aree di interesse particolarmente importante;
l'articolo 20, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) sancisce che "I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione";
conseguentemente, a norma dell'articolo 170, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, costituisce illecito penale destinare i beni culturali a uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità;
considerato che l'intervento in questione risulta invasivo e trasformante, contrastante con i vincoli di tutela, con le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio e non può essere considerato compatibile con la tutela e la valorizzazione storica, architettonica e archeologica di Piazza Malatesta e del Castello Sismondo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce della normativa indicata, intenda rivalutare la fattibilità del progetto, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione di Castel Sismondo,

patrimonio identitario di Rimini.
(4-05930)
MONTEVECCHI, CROATTI, ROMANO, TRENTACOSTE, VANIN, PRESUTTO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico*. - Premesso che:
il titolo III della nostra Costituzione riguardante i rapporti economici, tutela il lavoro in tutte le sue forme e i diritti dei lavoratori nonché, con riferimento all'iniziativa economica privata, stabilisce che essa non può svolgersi in modo da recare danno alla dignità umana;
a seguito dello sblocco dei licenziamenti operato dall'attuale Governo si stanno producendo i primi effetti che, ad opinione degli interroganti, aprono in prospettiva scenari fortemente critici nei loro potenziali risvolti sociali in considerazione della crisi pandemica ancora attuale;
una serie di licenziamenti sembra essere spesso frutto di logiche tese a ingiustificate delocalizzazioni delle filiere e ristrutturazioni aziendali;
in riferimento alla vertenza GKN di Firenze, migliaia di lavoratori hanno preso parte al corteo di sabato 31 luglio 2021 per tutelare i propri diritti: alla manifestazione erano presenti anche i dipendenti di Piaggio, Sammontana, Aeroporto di Pisa, Whirpool, Electrolux e FCA;
in questo contesto di episodi di licenziamenti collettivi, si inserisce quello della società Logista Italia S.p.A. che nella stessa giornata del 31 luglio 2021 ha inviato a 90 dipendenti la seguente comunicazione: "Buonasera, a seguito della riduzione delle attività, nella data di lunedì 2 agosto 2021 lei sarà dispensata dalla sua attività lavorativa. Il trattamento economico verrà garantito con gli strumenti previsti di legge" ("Logista Bologna, i dipendenti licenziati su WhatsApp: Nessuno ci ha mai parlato di crisi", su "Il resto del Carlino" del 3 agosto 2021);
considerato che:
Logista Italia S.p.A., fondata nel 2004 con l'acquisizione da parte del gruppo spagnolo, è parte di Logista S.p.A. ed è il principale distributore di prodotti e servizi in punti vendita dell'Europa meridionale;
nel ricostruire la storia aziendale emergerebbe il fatto che durante l'emergenza pandemica le attività non si sarebbero mai fermate perché essenziali;
come si apprende dalle notizie di stampa sembrerebbe che il problema del sito di Bologna non sia un problema di produttività ma di costo del lavoro, considerato troppo alto dall'azienda;
solo a seguito dei fatti susseguitisi è stato convocato apparentemente un tavolo di salvaguardia con le istituzioni locali e le parti coinvolte;
considerato inoltre che in un momento di crisi socioeconomica i licenziamenti dovrebbero essere assolutamente evitati, soprattutto quando non sono motivati da uno stato di crisi che alla luce delle informazioni non risulta essere stato annunciato e la genuinità della scelta imprenditoriale deve "garantire che il licenziamento rappresenti sempre una extrema ratio quale soluzione estrema in assenza di alternative" (Corte costituzionale, sentenza n. 59 del 2021),
si chiede di sapere:
se in merito alla vicenda che ha visto coinvolti i lavoratori della società Logista Italia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non intenda verificare la correttezza delle procedure tenute dall'azienda, anche al fine di assicurare le doverose garanzie e quali urgenti azioni intenda intraprendere al fine di tutelare i posti di lavoro nell'area bolognese;
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire in riferimento al fenomeno delle ristrutturazioni aziendali e delocalizzazioni e in quali forme, anche al fine di combattere il fenomeno che vede muovere queste attività verso luoghi in cui i livelli di inquadramento del lavoro sono più bassi.
(4-05931)
NATURALE, PELLEGRINI Marco, TRENTACOSTE, LOREFICE, MAUTONE, QUARTO, PRESUTTO, VANIN, CROATTI, PAVANELLI - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
il territorio della provincia di Foggia è letteralmente invaso da impianti eolici, lo dicono i numeri dell'ultimo rapporto statistico delle fonti energetiche rinnovabili fornito dal Gestore dei servizi

energetici (GSE): su una potenza istallata in Italia pari a 10.715 megawatt, ben il 19,7 per cento, equivalente a 2.111 megawatt, è situata nella provincia di Foggia;
la Lega italiana protezione uccelli (LIPU) nel suo monitoraggio territoriale tramite sistema "Google Earth" (non aggiornato in tempo reale), conta oltre 1.440 macchine eoliche;
la provincia ha sul suo territorio 22 aree protette, individuate come siti di interesse comunitario (SIC), zone di protezione speciale (ZPS), *Important Bird Area* (IBA), parchi nazionali, le quali coprono circa il 50 per cento dell'intero territorio provinciale, già terza provincia d'Italia per estensione, pari a 7.174,60 chilometri quadrati. Inoltre la stessa provincia ha visto la mancata realizzazione del parco regionale dei monti Dauni, letteralmente annullato da piantagioni eoliche con l'azzeramento su vasta scala di peculiarità paesaggistiche e faunistiche di grande importanza come il nibbio reale, e quindi la sottrazione di importanti valori per il riscatto di questo territorio;
in tale ambito di profonda alterazione territoriale i valori rurali di carattere paesaggistico, storico e faunistico dovrebbero essere tutelati per conservare quello che rimane dell'identità della Capitanata. Invece continuano ad essere drammaticamente ipotecati ed erosi da quella che letteralmente è una nuova ondata di impianti eolici approvati o in fase di approvazione, sia presso la Provincia di Foggia (delegata dalla Regione) che presso il Ministero della transizione ecologica;
alla proliferazione eolica si aggiunge una concentrazione di impianti fotovoltaici al suolo ritenuti tra i più grandi d'Europa già realizzati per centinaia e centinaia di ettari e, come se non bastasse, di impianti in fase di autorizzazione, sempre presso la Provincia di Foggia, per ulteriori migliaia di megawatt pari a non meno di 10.000 ettari di territorio;
in tale contesto di degrado territoriale si inserisce un ulteriore progetto di impianto eolico a Castelluccio dei Sauri, costituito da 12 aerogeneratori per una potenza complessiva di 43,2 megawatt e delle opere connesse alla rete elettrica ricadenti anche nel comune di Deliceto, proponente Wind Energy Castelluccio S.r.l., con avvio del procedimento in data 19 aprile 2018, codice di procedura 4048 di competenza statale;
considerato che:
dietro parere non favorevole reso dal comitato regionale per la VIA (valutazione impatto ambientale) nella seduta del 9 ottobre 2018, con deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2019, n. 153, si esprime giudizio negativo di compatibilità ambientale per l'impianto nell'ambito della procedura di VIA inerente al parere regionale. Fra le tante motivazioni a sostengo del giudizio negativo, nelle conclusioni della relazione: "L'impianto oggetto di valutazione, nel suo complesso, determinerebbe un effetto di decisiva artificializzazione del paesaggio circostante e dei beni in esso contenuti";
successivamente, in data 16 giugno 2020, viene emanato il parere tecnico istruttorio della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio in cui si evidenziano "i motivi che ostano all'accoglimento, in senso favorevole, dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale";
il 17 novembre 2020 la Direzione generale ha espresso parere tecnico-istruttorio negativo ricalcando le motivazioni della Soprintendenza e aggiungendone di proprie sull'interferenza naturalistica e paesaggistica dell'opera in un contesto già fortemente penalizzato da impianti eolici e dalle strutture connesse;
precedentemente a questi ultimi pareri, la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aveva espresso parere favorevole con prescrizioni minimizzando, anteriormente al parere degli organi competenti sul paesaggio, gli impatti ambientali di questo impianto. Attualmente lo stato della procedura prevede la valutazione della questione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
considerato inoltre che:
l'area interessata dell'impianto ricade nel comune di Castelluccio dei Sauri il cui territorio è attraversato dal SIC "valle del Cervaro, bosco dell'Incoronata" (codice IT9110032), mentre le opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN) ricadono anche nel comune di Deliceto, territorio compreso nel SIC Accadia-Deliceto (codice IT9110033);
in aggiunta a tale invasivo e deleterio impianto, il 10 febbraio 2021 è stata presentata istanza alla Provincia, da parte di Wind Energy Mezzanagrande S.r.l., per l'avvio del provvedimento autorizzatorio

unico regionale (PAUR) inerente al progetto di realizzazione di un impianto eolico ubicato sui territori dei comuni di Castelluccio dei Sauri e Ascoli Satriano, di potenza nominale pari a 29,7 megawatt e relative opere di connessione nel comune di Deliceto;
a questi si sommano un ulteriore progetto della Wind Energy Ascoli Srl in agro di Ascoli Satriano da 43,2 megawatt e uno della Wind Energy S. Agata da 39,6 megawatt, entrambi in attesa di determinazioni presso il Ministero della transizione ecologica e apparentemente tutti riconducibili al medesimo centro di interessi Wind Energy (gruppo immobiliare Maresca di Pescara) e tutti contigui tra loro, tanto da identificarsi come un'unica, enorme proposta progettuale ricadente in uno dei pochi "buchi" territoriali ancora non industrializzati;
considerato infine che:
di tale deturpamento del territorio, brevemente descritto in ordine alla sua bellezza certificata da riconoscimenti comunitari e nazionali, ci si può rendere conto soltanto visitando e vivendo i luoghi interessati, onde costatarne l'interferenza pesante su natura, biodiversità e paesaggio;
in sede di decisione complessiva si valutano gli "interessi prevalenti", fra i quali non può passare in secondo ordine l'aspetto paesaggistico tutelato costituzionalmente, insieme alle inevitabili ripercussioni su tutte le matrici ambientali che nelle politiche internazionali stanno assumendo rilievo di primissimo ordine,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;
se non ritenga di intervenire per riesaminare l'autorizzazione ambientale richiesta in considerazione di quanto espresso dagli enti coinvolti;
se non intenda attivarsi per contenere la proliferazione di strutture energetiche che in alcuni territori rischiano di compromettere il paesaggio, anche oggetto di tutela.
(4-05932)

PARAGONE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
come si apprende da organi di stampa, nei giorni scorsi alcuni operatori sanitari avrebbero rivolto tramite "Facebook" commenti qualificabili come vere e proprie minacce ai danni di potenziali pazienti ospedalieri non vaccinati contro il COVID-19. Secondo quanto riportato dal quotidiano "La Verità", alcune delle frasi rivolte sarebbero state: "Lei non si preoccupi che quando riapriremo di nuovo la terapia intensiva Covid con tutti i disagiati No vax io sarò lì a mettere le sonde necessarie alla vostra sopravvivenza negli appositi posti", aggiungendo "Lo farò in modo professionale come sempre ma forse con un pizzico di sottile piacere in più", oppure "Se tu hai bisogno di terapia intensiva o monoclonali dopo aver rifiutato il vaccino, è giusto lasciarti morire per strada";
in una conversazione fra due infermiere della ASL Toscana nord-ovest si legge: "tra poco ce li troveremo in reparto e qualche sassolino dalla scarpa me lo voglio togliere. Sai, bucare una decina di volte la solita vena facendo finta di non prenderla? Ecco, e poi mi verrà in mente altro, vedrai che le corse per montare i macchinari la sottoscritta non le farà più. Con calma, mooooolta calma", proseguendo "La prossima ondata per l'80 percento sarà costituita da persone No vax. Io per i No vax non mi ammazzerò né piangerò. Se lei vuole essere assistita da persone come me, basta che non sia No vax. Ogni scelta impone una conseguenza", mentre l'altra rispondeva: "Io non faccio le corse per nessuno. Si arrangiassero, mi sono rotta (...) e tanto";
qualche settimana fa, durante la conferenza stampa a margine del varo del decreto sul *green pass* da parte del Consiglio dei ministri, il presidente Draghi ha affermato: "L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire. Non ti vaccini, ti ammali, contagi, lui/lei muore. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto, di nuovo";
appena pochi giorni fa il professor Burioni si è reso protagonista di un'incresciosa vicenda, quando in un *tweet* ha etichettato come "sorci" quanti non si vaccineranno contro il COVID;
ad Alessandria l'infettivologo Garavelli è stato sottoposto a indagine disciplinare (che potrebbe portare alla radiazione) da parte dell'ordine dei medici per aver partecipato a una manifestazione contro il *green pass* al solo scopo di "informare come ho sempre fatto nella mia vita" e non per protestare come

ha affermato il medico;
a parere dell'interrogante quanto descritto rappresenta la logica conseguenza di un clima di terrore, odio, intolleranza e discriminazione nei confronti di chiunque provi soltanto a porsi dei dubbi o ad avere una visione critica, non solo sul tema dell'obbligatorietà vaccinale ma anche sull'efficacia di strumenti come il *green pass* che poco hanno a che vedere con la tutela della salute;
considerato altresì che, ad opinione dell'interrogante, tale clima è stato generato e alimentato da una gestione politica del periodo pandemico improvvisata, confusa e fallimentare, dal momento in cui è stato detto tutto e il contrario di tutto in un ristretto arco di tempo, soprattutto in relazione alla vaccinazione, e da un sistema mediatico (stampa, televisione, *social media* e radio) che non ha fatto altro che generare disorientamento nei cittadini,
si chiede di sapere se il Governo sia consapevole del fatto che le proprie scelte e talune affermazioni di esponenti politici e sanitari con elevata visibilità mediatica hanno contribuito a creare tensioni e divisioni sociali fra quanti abbiano liberamente scelto di vaccinarsi e non vaccinarsi, visto che, al momento, non esiste alcun obbligo vaccinale *erga omnes* se non per il personale sanitario.
(4-05933)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

5ª Commissione permanente(Programmazione economica, bilancio):
3-02790 del senatore Lomuti ed altri, sulla destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse previste dal PNRR alle regioni del Mezzogiorno;

8ª Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-02793 della senatrice Mantovani ed altri, sulla realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-02789 del senatore Bergesio ed altri, sulla tutela del sistema agricolo italiano nell'attuazione del "Green Deal" comunitario;

10ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):
3-02795 dei senatori Croatti e Girotto, sulle attività di ENI connesse alle fonti energetiche fossili.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.